



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

IL COMITATO

a ciò autorizzato dal Governo provvisorio,

Dichiara:

Che la esazione della rata 30 aprile corrente seguirà sui quinterneti di scossa e colle misure che servirono per la rata 31 gennaio prossimo decorso; e ciò tanto per l'imposta prediale quanto per le sovrimposte comunali; salvo di regolare ogni occorrente conguaglio nella rata successiva.

Padova, 19 aprile 1848.

MENEGHINI Andrea, *Presidente*
 CAVALLI Ferdinando
 ZAMBELLI Barnaba Vincenzo prof.
 COTTA Carlo prof.
 GRADENIGO Gio. Battista
 LEONI Carlo
 GRITTI Alessandro

Il Segretario A. MACOPPE

126. Decima e undecima Adunanza della Consulta — *Discussione ed approvazione di un Indirizzo al Governo provvisorio di Milano intorno ad una Legge elettorale per la formazione di un'Assemblea costituente ed alle prime deliberazioni di quest'Assemblea.*

19 — 20 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
 DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti delle Adunanze
 19 e 20 Aprile

Nell'adunanza 19 aprile la Consulta si occupò a trattare degli studi preliminari della Giunta per le finanze, di cui le fu comunicato un rapporto dal consultore Pasini, avendo considerato la Giunta le osservazioni e i lumi della Consulta onde giovargli a compimento del suo lavoro.

La Consulta nella sua adunanza 20 aprile ha discusso e approvato un indirizzo al Governo provvisorio della Repubblica, indirizzo che potrà avere una grande influenza a mantenere fra noi la più sincera concordia ed a preparare nel modo più facile e pronto la nostra unione colla Lombardia.

Il Governo provvisorio della Repubblica comunicava i savii pensieri del Governo provvisorio di Milano sulla opportunità di pubblicare prestamente la legge elettorale, sulla giustizia di basare questa legge al principio del voto universale, e sulla convenienza di convocare l'Assemblea costituente subito dopo ces-

sato il rumore della guerra e fatte libere tutte le parti del territorio che devono esservi rappresentate.

Ai quali pensieri il Governo provvisorio di Milano aggiungeva il suo vivo desiderio che la legge elettorale fosse identica per le Provincie venete e per le lombarde, e che l'Assemblea costituente, chiamata a fissare sovranamente i destini di tutte insieme queste Provincie, fosse una sola. Questi pensieri e questi desiderii meritavano da parte della Consulta la più seria attenzione.

La sollecitudine a pubblicare la legge elettorale era eminentemente raccomandata dal doppio riflesso che bisognava affrettare quanto più si potesse la sostituzione d'un reggimento stabile al provvisorio e che era conveniente far conoscere a tutti i cittadini quale sarebbe il modo legale di far valere il proprio voto senza offendere la tanto necessaria unità delle deliberazioni.

Il suffragio universale era necessità per un Governo provvisorio che non ha mandato di limitare l'esercizio dei diritti politici a determinate categorie di cittadini, ed era guarentigia politica, trattandosi che appunto dalla universalità dei cittadini deve attendere la più opportuna scelta delle persone destinate a formare la Costituente.

La convocazione dell'Assemblea subito dopo cessato lo strepito delle armi era affatto conveniente affinché fosse reso possibile a tutti gli elettori l'intervento nei comizi primari e a tutta la Rappresentanza nazionale la più sicura libertà. La identità della legge elettorale, essendo analoghe le condizioni delle une e delle altre Provincie, e le une e le altre Provincie mirando ad unirsi quanto più strettamente è possibile, può e deve elaborarsi sulle medesime basi dalle Commissioni a ciò incaricate, e può e deve sancirsi colle medesime espressioni dai due Governi.

Finalmente la unità dell'Assemblea costituente era anch'essa una necessità se si voleva che in fatto la unione si ottenesse.

A qualcuno parve di ostacolo a ciò l'essersi in Venezia proclamata una Repubblica. Ma gli atti e le dichiarazioni ripetute del Governo provvisorio accennavano abbastanza chiaro come nella proclamazione della Repubblica nemmeno quel Governo vedesse un ostacolo alla unione colla Lombardia. Le provincie venete poi, alcune esplicitamente, le altre implicitamente, avevano aderito alla Repubblica senza pregiudizio dell'accennata unione, e il Governo veneto aveva con franchezza e lealtà accettato e spiegato in questo senso le loro adesioni. D'altro canto nelle cose fatte non poteva esistere un impedimento alle cose da farsi.

È naturale e fuori di controversia il principio che un'Assemblea costituente, adunata col mezzo del suffragio universale, sia assolutamente sovrana in tutti i rapporti. Dinanzi al suo voto dee cedere tutto ciò che, adottato in precedenza, non ne ricevesse ulteriore sanzione.

La proclamazione della Repubblica sarà dunque di un momentaneo ostacolo perchè il Governo veneto non possa di sola sua autorità far concorrere immediatamente ad una sola Assemblea i deputati eletti dai comizi di questa Repubblica e quelli eletti dai comizi delle Provincie lombarde; ma la proclamazione della Repubblica non potrà essere d'impedimento a ciò che i Rappresentanti eletti dai comizi primarii di queste Provincie, raccolti in un'adunanza preliminare, possano decidere la unione colla Lombardia e, questa decisa, si fondano immediatamente coi rappresentanti eletti dai comizi primarii della Lombardia e formino con essi una sola Costituente, nella quale tutte indistintamente le questioni fondamentali, relative alla costituzione politica di questi paesi, vengano decise.

Seguendo questo cammino, non potrà venire tacciato di arbitrario il Governo veneto, come potrebbe esserlo se di sua autorità accordasse senz'altro la immediata singolarità dell'Assemblea.

Seguendo l'accennato cammino, si ha invece un mezzo facile e pronto di risolvere la proposta difficoltà. E così i cittadini, vedendo già aperta la via alla regolare definizione delle nostre grandi questioni politiche, si daranno più tranquillamente al santo e necessario partito di differirle tutte fino al giorno in cui questa terra italiana sarà in ogni sua parte sgombrata dallo straniero.

La cacciata dell'inimico deve ora formare l'unico nostro pensiero; all'eseguimento di questo pensiero dobbiamo ora rivolgere tutti i nostri sforzi. Cacciato il nemico, sarà allora il momento di decidere tutte le questioni; che tutte possono e devono restare impregiudicate in faccia al potere sovrano della nazione. Nel frattempo i due Governi non debbono avere e non avranno se non la cura di preparare quanto è mestieri perchè il pronto e pacifico scioglimento di esse questioni possa aver luogo nel modo più conforme alla volontà nazionale.

Queste categoriche dichiarazioni della Consulta valgono a render chiara la posizione nostra a noi medesimi, alla Lombardia, alle Provincie che con noi e colla Lombardia intendessero fondersi, in fine agli altri Stati italiani che per la comune causa della indipendenza ci prestano un aiuto generoso (1).

(1) In calce a questo Estratto di verbali della Consulta la *Gazzetta di Venezia* (Supplimento al n° 96, Parte ufficiale) reca la dichiarazione governativa che segue:

• In conferma dei principii molto opportunamente manifestati dalla Consulta, il Governo provvisorio della Repubblica Veneta gode ripetere i principii proprii, già in più maniere significati, e sono:

• 1° che la legge elettorale debba farsi al più presto possibile acciocchè ci affrettiamo, quanto è da noi, ad uscire dallo stato provvisorio presente;

• 2° ch'essa legge sia uguale per la Venezia e la Lombardia;

127. *Surrogazione del Governo della Repubblica alla Cassa austriaca di credito per i Certificati di azione della Ferrovia lombardo-veneta.*

20 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA (1)

Emergendo che nei registri del Comitato della Strada ferrata lombardo-veneta n° 29456 certificati interinali di azione, portanti i numeri distinti in calce nelle Note A e B (2), sono ed appariscono intestati a favore della prima d'ora intitolata *I. R. Cassa straordinaria di credito*, istituita in Vienna;

Visto che i certificati predetti, quanto a quelli distinti nella Nota A, esistono anche materialmente presso il Comitato suddetto;

Essendo giusto che l'Amministrazione della Repubblica Veneta si surrogli all'Amministrazione austriaca, sia perchè la detta Amministrazione austriaca è qui cessata anche di fatto, sia perchè la detta Amministrazione austriaca deve rispondere a quella della Repubblica Veneta per molti titoli;

Decreta:

1. L'Amministrazione della Repubblica Veneta s'intende di pieno diritto surrogata

- 3° che il principio fondamentale di detta legge debba essere il suffragio universale;
- 4° che l'Assemblea costituente delle Provincie venete abbia per prima cosa a decidere sulla unione dello Stato veneto col lombardo;
- 5° che, ove la Costituente veneta e la lombarda decidessero l'unione, seguirebbe immediatamente la fusione delle due Assemblee in una sola;
- 6° che alle Costituenti od alla Costituente, come rappresentanti la sovranità della Nazione, spetti decidere sulla forma del reggimento, giacchè il Governo provvisorio, serbando intatte le proprie opinioni, non può del resto pregiudicare la questione in modo veruno.

• Venezia, li 22 aprile 1848.

• Il Presidente MASIN

• TOMMASO

• Il Segretario Jacopo ZERRARI

(1) Questo Decreto non fu pubblicato che il 4 maggio nel *Supplimento al n° 107 della Gazzetta di Venezia*.

(2) Crediamo inutile di riprodurre queste due langhissime Note, composte per ciascuna di 37 colonne numeriche; solo avvertiamo che fanno parte del *Bullettino ufficiale* in-8° e stanno in calce al n° III del medesimo.

alla prima d'ora intitolata *Cassa straordinaria di credito* per tutti i certificati interinali di azione della Strada ferrata lombardo-veneta, distinti in calce nelle Note A e B.

2. Quanto ai certificati distinti nella Nota A, ch'esistono presso il Comitato, sarà fatta immediatamente l'annotazione, sotto l'attuale ultima intestazione, ch'essi sono e s'intendono passati e girati all'Amministrazione di questa Repubblica, e analoga voltura sarà pur fatta nei registri della Società della strada ferrata.

3. Quanto ai certificati distinti nella Nota B, che, quantunque figurino nei registri sociali intestati alla prima d'ora intitolata *Cassa straordinaria di credito*, pure non si trovano presso il Comitato,

a) ne viene pronunciata l'ammortizzazione per modo ch'essi certificati, ovunque sieno, s'intenderanno di nessun valore e come non esistenti;

b) saranno dal Comitato della strada ferrata rilasciati altrettanti certificati a favore dell'Amministrazione della Repubblica Veneta;

c) di tale ammortizzazione e di tale sostituzione sarà fatta annotazione nei registri della Società.

4. Tanto i certificati passati e girati all'Amministrazione della Repubblica, di cui all'articolo 2, quanto i certificati surrogati, di cui all'articolo 3, godranno eguali diritti degli altri certificati interinali di azione, e l'Amministrazione della Repubblica potrà disporre come possono disporre degli altri i rispettivi proprietari.

5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, e frattanto ne sarà data copia autentica al Comitato della strada ferrata perchè abbia immediatamente a conformarvisi, rifiutandosi ad ogni voltura ed operazione che vi derogasse.

20 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

128. *Nomina di Giovanni Milani a Membro del Comitato di difesa.*

21 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

In sostituzione del cittadino Pietro Stechini, che per motivi di salute non ha accettato, è nominato membro del Comitato di difesa il cittadino Giovanni Milani, già ufficiale del Genio militare italiano.

Venezia, 21 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

129. *Nuove norme al rilascio dei Pegni inferiori alle quattro Lire.*

21 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

AVVISO

L'esperienza avendo dimostrato che coi metodi in corso il servizio del Monte non procede con soddisfazione di tutti, affluendo ivi un concorso troppo eccedente, si determina che la sortita giornaliera non debba oltrepassare il numero di 3000 scossioni gratuite sino alla concorrenza delle lire 4 e riferibili alle impegnate a tutto il 13 corrente, e queste divise in numero di 2250 di effetti non preziosi e in numero di 750 di effetti preziosi.

Quel prescritto numero sarà diviso in 100 partite ogni Parrocchia; cioè in numero di 78 d'effetti non preziosi e 25 di effetti preziosi, a scelta e giudizio dei rispettivi parrochi, i quali muniranno i viglietti designati d'apposito timbro e del nome e cognome del riscuotente.

Le parti poi si presenteranno con tali biglietti al Monte soltanto nell'indomani per riscuotere gli effetti della natura succitata.

Questa misura avrà luogo col giorno di mercoledì, 26 corrente.

I parrochi sono dal Governo provvisorio incaricati di prestarsi alla sicura esecuzione

del presente Decreto, e la Guardia civica viene interessata di prestar loro l'assistenza di cui abbisognassero per conservare l'ordine pubblico e la sicurezza individuale.

Venezia, 21 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo J. ZENNARI

130. Duodecima e tredicesima Adunanza della Consulta — *Discussione di un Progetto di regolamento sui rapporti delle Autorità provinciali col Governo centrale e sulle loro attribuzioni — Aggregazione di altri due Consulitori alla Giunta incaricata del Progetto — Partecipazione del rifiuto degli eletti Consulitori per la città e provincia di Verona — Reiezione di una domanda di nomina di Consulitori per il Tirolo.*

21 - 22 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti delle Adunanze
21 e 22 Aprile

La Consulta ha preso cognizione del Regolamento compilato dalla Giunta istituita per proporre i modi di organizzare le Autorità dipartimentali e distrettuali e di fissarne i rapporti col Governo, e le loro attribuzioni.

Tutti i consultori essendo convinti che l'organizzazione provvisoria delle nostre Provincie sia un oggetto della massima urgenza e necessario sotto tutti i rapporti, anche della guerra e delle finanze, si è lungamente occupata nella discussione dell'insieme e delle parti del Progetto proposto, essendosi suggerite e ventilate parecchie emende sui singoli articoli; e siccome l'importante argomento non ha potuto esser esaurito nella mattina, il Presidente invitò l'Assemblea per la riapertura della sessione alle ore 8 pomeridiane dello stesso giorno 21 aprile.

Nella sera il Presidente eccitò i membri della Giunta pegli affari di guerra a recarsi tosto presso il Ministero della guerra per alcuni interessanti provvedimenti.

In seguito i Segretarii fanno lettura di alcune lettere e note ad esaurimento di varie determinazioni prese dalla Consulta nelle precedenti sedute.

Per l'assenza dei membri della Giunta alla guerra e di altri consultori che dovettero assentarsi per l'oggetto stesso della guerra, la Consulta non si trovò più nel numero legale dei due terzi; e perciò il Presidente, levando

la seduta, ha protratto pel giorno successivo, alle ore 10 antimeridiane, la continuazione della disamina del Regolamento dell'organizzazione provvisoria delle Autorità dipartimentali e distrettuali.

Nella sessione 22 aprile, apertasi la seduta, dopo una comunicazione fatta dal presidente del Regolamento attivatosi in Padova per la Guardia nazionale, che venne tosto rimesso alla Giunta incaricata della compilazione del relativo Regolamento, si è ripresa la discussione del Progetto per l'organizzazione provvisoria degli Uffici dipartimentali e distrettuali.

I consultori Palatini e Vanni comunicarono un ordinamento distinto da darsi al detto Regolamento, con alcune modificazioni ed aggiunte, allo scopo precipuo di servire alla maggiore chiarezza e facilità nell'applicazione.

La Consulta ha trovato dietro ciò di aggregar alla Giunta i cittadini Palatini e Vanni all'effetto che dessero opera uniti alla coordinazione del piano onde sottoporlo alla definitiva discussione nella successiva seduta.

Si è fatta lettura della lettera dell'avvocato Salomoni, consultore eletto per Verona, colla quale si scusa di non poter accettare l'onorevole incarico; ed analoghe dichiarazioni di dispensa vengono dal Governo provvisorio comunicate per parte degli altri due consultori per Verona, Aleardi e Malenza.

Il consultore Dal Vecchio, per la Giunta delle petizioni, legge molti rapporti intorno a varie proposte, che furono poscia o rimesse al Governo o passate agli atti.

La maggior parte delle dette petizioni si riferivano alle pressanti necessità della guerra, e furono con vive raccomandazioni rimesse immediatamente al Governo perchè ne facesse soggetto delle sue deliberazioni. Quelle poi risguardanti le finanze vennero passate alla relativa Giunta perchè dovesse prenderne immediata cognizione e riferirne quanto prima nell'occasione degli imminenti finanziari provvedimenti.

Molti Tirolesi essendosi diretti alla Consulta perchè questa proponesse l'ammissione di tre consultori eletti fra quel popolo, si è risolto di esprimere a que' patrioti tutta la simpatia che lega in un solo sentimento tutta la famiglia italiana, ma di non poter proporre alcuna nomina, dovendo il Tirolo stesso, finita la guerra, liberamente e pienamente manifestarsi riguardo alla sua condizione politica.

Il consultore Caffo trattiene poscia l'adunanza sui disordini avvenuti nel territorio di Bassano circa l'esportazione delle granaglie pel canale di Brenta, e sulla necessità di provvedervi; e venne dal medesimo preparato e dalla Consulta approvato analogo indirizzo al Governo.

131. *Proroga alla scadenza del Termine utile per le Rinnovazioni ipotecarie.*

22 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che dal 22 marzo p. p. nelle Provincie venete la patria carità occupava l'attenzione e la cura dei privati interessi;

Considerato che questa devozione patriottica, incessante, fino alla liberazione compiuta del territorio italiano, deve essere quanto più è possibile tenuta salva da iatture domestiche, per le quali è principio di giustizia che nessuno arricchisca;

Considerato d'altra parte il rispetto dovuto ai diritti acquisiti in buona fede, i quali devono essere immutabili da successivi provvedimenti di equità, non essendo giusto che una iattura sia riparata con un'altra;

Decreta:

1. Il termine perentorio decennale per le rinnovazioni ipotecarie è sospeso nelle Provincie unite della Repubblica Veneta retroattivamente al 22 marzo p. p. inclusive.

2. Conseguentemente i Conservatori delle ipoteche nei certificati ipotecari che emetteranno comprenderanno come sussistenti quelle ipoteche le quali avrebbero dovuto nel 22 marzo e dopo essere, e non furono rinnovate.

3. La retroattività della sospensione non ferisce la validità ed efficacia delle convenzioni che fossero state stipulate in buona fede nell'intervallo di tempo dal 22 marzo p. p. sino al giorno della promulgazione del presente Decreto.

4. La promulgazione di questo Decreto si intende fatta per la Provincia di Venezia dal giorno della sua inserzione nella Gazzetta ufficiale e per le altre Provincie nel giorno successivo.

Venezia, 22 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segr. J. ZENNARI

132. *Abolizione del divieto di esportazione de' Cereali, e relative eccezioni.*

23 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Fino a nuove disposizioni, è tolto il divieto all'esportazione del frumento e del granoturco o formentone dal territorio doganale delle Provincie unite alla Repubblica pel circondario del porto franco di Venezia, e tanto i sunnominati come tutti *gli altri grani*, compreso il riso e le rispettive farine, potranno senza limitazioni passare dal territorio doganale al circondario del porto franco esenti dal dazio di uscita, salvo, per le farine che vi sono soggette secondo la tariffa vigente, il pagamento del dazio di consumo e dell'addizionale comunale.

2. È vietata per ora l'esportazione dal porto franco di Venezia all'estero dei grani, compreso il riso, e delle farine di qualsivoglia specie. Ai grani e alle farine che arrivassero dall'estero nel porto di Venezia sarà permesso il ritorno franco d'ogni dazio, semprechè si dichiarino prima agli Uffici doganali e, venendo scaricati, siano riposti in magazzini sotto la dipendenza della Dogana di san Giorgio.

3. Agli altri porti del territorio doganale delle Provincie venete è esteso per ogni specie di grano, compreso il riso, e di farine il divieto dell'esportazione all'estero fino ad ora sussistente per il solo frumento e granoturco.

4. Ogni contravvenzione sarà punita a termini di quanto le leggi prescrivono per generi, l'esportazione dei quali è vietata.

Venezia, 23 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

133. *Esclusione del Giudice relatore nella prolazione delle Sentenze penali.*

24 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Nei giudizi criminali di prima, seconda e terza istanza, il giudice relatore del processo non farà più parte del Consesso giudicante. Egli si allontana dalla sessione finchè la sentenza sia pronunziata.

2. Nel giudizio criminale di prima istanza il relatore, alla presenza del difensore dell'accusato, giusta il Decreto 24 marzo p. p., presenta le sue conclusioni sulla imputabilità e delittuosità del fatto, sull'applicabilità della legge penale e sul grado della pena.

3. Dopo la lettura del rapporto concluso come nell' articolo precedente, ha luogo la difesa dell'accusato, finita la quale, il relatore e il difensore si ritireranno contemporaneamente.

4. Le Presidenze sono con ispeciale raccomandazione incaricate della puntuale esecuzione di questo Decreto.

Venezia, 24 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario ZENNARI

134. *Quattordicesima e quindicesima Adunanza della Consulta — Adozione della Proposta di richiamo al servizio de' Militari licenziati — Approvazione del Progetto di regolamento sulle attribuzioni e sui rapporti delle Autorità provinciali — Approvazione di alcune basi di riforma della Tariffa doganale — Ammissione dell' Inviato del Governo di Lombardia alle discussioni sulla Legge elettorale — Rinunzia del Pasini all' ufficio di Consultore.*

24 — 25 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti delle Adunanze
24 e 25 Aprile

Nella sessione 24 aprile si sono letti alcuni atti del Governo sopra diversi argomenti, e

dopo qualche discussione furono rimessi alle Giunte rispettivamente incaricate di riferire sugli argomenti medesimi.

Il consultore Miari riferisce il parere della Giunta delle armi sui modi di provvedere ai bisogni della guerra, e propone

1° di ordinare la leva militare sulla base delle liste coserzionali;

2° di richiamare in servizio i militari congedati od in permesso, che non hanno compiuta la capitolazione;

3° d'invitare tutti i militari idonei al servizio, che abbiano compiuta la capitolazione e non oltrepassata l'età di 40 anni, offrendo loro maggiore soldo e rango.

Quanto alla prima proposta, dopo alcune discussioni sulla necessità di provvedere alla mancanza di uffiziali, sui mezzi di averne presto dall'estero, sulla convenienza di stipendiare reggimenti svizzeri, e su altri simili argomenti, posta ai voti la proposta, fu ritenuto che tutto ciò dovesse venir preso in esame dalla Giunta incaricata del Regolamento per la Guardia nazionale, facendosi carico delle disposizioni emanate dal Governo provvisorio della Lombardia.

La seconda e la terza proposta furono approvate.

Il consultore Ferro propone che sia disposta la prolungazione del termine per la decennale rinnovazione delle ipoteche scadenti presso la Conservazione di Verona e dei termini giudiziari.

Il consultore Tedeschi opina che debba proporsi per le rinnovazioni ipotecarie una disposizione generale per cui dal 22 marzo p. p. in poi, fino a nuovo ordine, sia sospesa la decadenza del decennio in tutte le Provincie venete.

Dopo alcune altre discussioni nell'argomento, la Consulta prendeva che alcuni de' suoi membri si occupassero di proposito dell'argomento. Ma è cessato il bisogno di farlo dappoichè giunse dal Governo il Decreto del 22 aprile 1848.

Si prosegue nella lettura e nella discussione del Regolamento di organizzazione delle Autorità dipartimentali e distrettuali, che resta approvato e viene al Governo accompagnato.

Nella seduta 25 aprile la Consulta si occupò di due rapporti fatti a nome della Giunta per le finanze del consultore Pasini.

Nel primo la Giunta narrava come avesse già preso in esame il Progetto di riforma della tariffa doganale, trasmesso dal Governo provvisorio nel giorno 14 aprile, e come avesse preparato alcune modificazioni alla tabella ivi proposta; e ciò colla mira di accostarsi ancor più ai principii che fanno delle dogane una fonte di rendita senza farne un mezzo di protezione alla industria, e che quindi reclamano la mitezza delle tariffe. Soggiungeva che, in pendenza di tali studi, era stata pubblicata dal Governo provvisorio di Milano una riforma doganale. Osservava che la riforma milanese combinava perfettamente nei principii della nostra,

per modo che tenui riuscivano le differenze di dettaglio. Dimostrava ch'era da rinunciare a queste tenui differenze e d'adottare la piena uniformità delle due tariffe

1° attesa la convenienza di preparare con tutti i provvedimenti la fusione dei due paesi;

2° attesa la necessità di tener eguali le due tariffe nei due paesi che non hanno fra loro una linea doganale nè vogliono istituirla;

3° attesa l'opportunità di avviarsi alla lega doganale italiana, facendo intanto un solo territorio delle provincie venete e lombarde;

4° attesa l'uniformità dei principii razionali che debbono regolare questa materia nei due paesi e che per conseguenza devono suggerire una eguale misura nelle tariffe. Solamente per le farine di zucchero, destinate alle raffinerie già esistenti, la Giunta, considerando che l'abolizione immediata di ogni dazio di favore distruggerebbe di un solo colpo i capitali impiegativi, con grave ed irreparabile loro danno e senza corrispondenti vantaggi nè della finanza nè dei cittadini, proponeva di concedere quella diminuzione di dazio, al di sotto del dazio stabilito in genere per le farine di zucchero (lire 15 in luogo di lire 25), la quale permettesse alle dette raffinerie di sussistere momentaneamente e solo in via di transazione. Sul quale argomento la Giunta domandava che fossero immediatamente provocate le dichiarazioni del Governo provvisorio di Milano affinché anche in questo subalterno argomento sia stabilita d'accordo la più assoluta uniformità. La Consulta adottò le conclusioni del rapporto.

Nel secondo rapporto la Giunta esponeva con quali mezzi istantanei dovrebbero provvedere ai bisogni immediati ne' quali versa la Finanza pel mantenimento delle truppe nostre e di quelle ausiliarie che si attendono nel territorio delle Provincie venete.

Si legge una partecipazione del Governo riguardo all'invito stato dato dal Governo provvisorio della Lombardia all'invitato Calucci di assistere alle sessioni di quella Commissione per la compilazione del Progetto di legge elettorale; e ritenuta la convenienza che altrettanto si faccia coll'invitato di Lombardia, qui residente, si è disposto d'invitarlo ad assistere alle sessioni della relativa Giunta già istituita.

Dopo alcune letture sopra speciali oggetti di difesa e di ordine interno, fatte dal segretario Martinengo e dal consultore Miari relatore della Giunta per le armi, il cittadino Pasini disse che per ispeciali motivi doveva rinunciare al suo posto di consultore e che tale rinuncia era stata dal suo Comitato dipartimentale accettata.

La Consulta attesta al Pasini la viva dispiacenza da cui trovasi compresa per la perdita di un membro così capace ed operoso.

133. *Apertura di arruolamenti per la formazione di un Corpo di Volontarii a difesa della Città e dei Forti di Venezia.*

26 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

I cittadini Odoardo Collalto, Vincenzo Manzini, Angelo Vianello, Nicolò Gio. Battista Morosini presentarono a questo Governo il seguente Indirizzo:

« Mentre da tutte le parti d'Italia si accorre alla difesa di queste provincie, alcuni cittadini, che per la loro posizione non possono allontanarsi da Venezia, sentono il bisogno di apparecchiarsi per tempo a poter cooperare utilmente alla difesa di questa città e dei forti che la circondano nel caso in cui venissero dal nemico attaccati. Credono perciò indispensabile che si formi un Corpo di volontarii, decisi a resistere fino all'ultima estremità, e a servire gratuitamente, i quali, addestrati sotto qualche abile capo militare, scelto fra gli ufficiali della Marina, sieno pronti ad accorrere alla prima chiamata ai posti che venissero a tutti destinati finchè il nemico lontano lascerà agio di farlo con calma ».

Il Governo, accogliendo con gioia la proposta,

Decreta:

1. È aperto un arruolamento di volontarii per la difesa della città e dei forti di Venezia.

2. Le inserzioni si ricevono da oggi a tutto il corrente mese, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, nella caserma d'Artiglieria di marina, alla Celestia.

3. Il Corpo di volontarii è posto sotto il comando d'un ufficiale superiore da destinarsi; gli ufficiali e bassi ufficiali sono nominati dal Ministro della Guerra e Marina.

4. Il servizio dei volontarii è gratuito.

Venezia, 26 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

136. *Nuova determinazione dell'Età maggiore.*

26 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. L'età maggiore è stabilita a 21 anni compiti.

2. Questo Decreto ha effetto col primo maggio prossimo venturo.

Venezia, 26 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

137. *Modificazioni alla Tariffa doganale.*

27 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Veduto il Progetto 14 aprile corrente di modificazioni alle vigenti tariffe doganali, che fu rimesso agli esami della Consulta;

Veduto il Decreto 15 aprile stesso del Governo provvisorio centrale di Lombardia;

Considerato che le tariffe doganali furono fin qui comuni a tutto il territorio delle Provincie lombarde e venete, e che il mantenimento di un'unica tariffa serve a sempre più preparare la fusione di tutti gl'interessi italiani nell'associazione doganale e ad agevolare le relazioni del commercio;

Sentita la Consulta;

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Le merci segnate dalle disposizioni di tariffa in corso come poste fuori di commercio saranno quindi innanzi di libera importazione, pagando il dazio di entrata. Vengono eccettuati i medicinali preparati, indicati nell'Annotazione apposta alla Rubrica 362, il tabacco, il sale, la polvere ed il nitro, pei quali oggetti rimangono in vigore le attuali prescrizioni e pratiche.

2. Il dazio di entrata delle merci tassate

a valore col 60 per 100 viene ridotto al 20 per 100, senza distinzione se le merci fossero già di permessa introduzione o poste fuori di commercio.

3. Il dazio di entrata del cotone greggio e battuto, nominato nella Rubrica 182, è ridotto da lire 8,95 a lire 2; quello di lire 6,25 per le manifatture di cotone nominate nel n° 1 della Notificazione 20 luglio 1840 viene ridotto a lire 3; e parimenti viene stabilito a lire 3 il dazio di lire 3. 57 finora in corso per l'introduzione dei nankini di Levante e della China contemplati dalla Rubrica 185.

4. Il dazio di entrata dei colori nominati nelle Rubriche 123 fino al 158 inclusive viene ridotto alla metà.

5. Il dazio di entrata degli zuccheri raffinati, specificati nella Rubrica 649, viene ridotto dalle lire 96.45 a lire 50; quello delle farine di zucchero finora senza distinzione, e di tutte le materie di zucchero in istato fluido non comprese sotto l'articolo *Sciroppo*, contemplate dalla Rubrica 650, viene ridotto dalle lire 80,35 a lire 25 e l'altro della Rubrica 651 (farine di zucchero senza distinzione) ad uso delle raffinerie per la produzione dello zucchero raffinato viene ridotto dalle lire 40,20 alle lire 15.

6. Il dazio di entrata del caffè, già modificato al n° 6 della Notificazione 1° luglio 1844, viene ridotto dalle lire 66.95 a lire 40.

7. Si riduce come appresso il dazio di entrata del ferro nominato nelle seguenti Rubriche:

n° 209	dalle lire 12,85	a lire 3.—
» 210	» 28,95	» 16.—
» 211 e 212	» 12,85	» 1.05
» 215	» 32,15	» 18.—
» 216	» 38,55	» 20.—
» 217	» 18,75	» 12.—
» 218 e 219	» 51,45 e 83,55	» 15.—

La Rubrica 214 viene modificata come segue:

a) ferro ladino, cioè battuto al maglio in verghe e simili, come ferro pei cerchi dei ruotanti, ferro per le chioderie, per le ancore e simili, coll'attuale dazio di entrata di lire 32.15;

b) ferro laminato in lastre, ossia lamiera di ferro, e *rails* o guide di ferro per le strade

ferrate col dazio di entrata di lire 20 in luogo dell'attuale di lire 32.15.

La Rubrica 221 viene modificata come segue:

a) ferro in opere grosse e semplici da fabbro ferraio, come ancore, smoccolatori ordinari e chioderie, catene senza distinzione, grossi treppiedi, ferramenta ordinaria ad uso di carri, carrozze e simili, coll'attuale dazio di entrata di lire 64. 80 ;

b) ferro in falci, lime, raspe e tritapaglia ordinari, col dazio di entrata di lire 15 in luogo dell'attuale di lire 64. 30.

8. Il dazio d'uscita della seta nominata alla Rubrica 551 viene ridotto dalle lire 241 a lire 100.

Le Rubriche 552, 553 e 554, già variate colla Notificazione 30 marzo 1846 ai numeri 1 e 2, vengono modificate nelle denominazioni, ed i relativi dazi d'uscita ridotti come segue:

Rubrica 552 della Tariffa daziaria del 1838 e n° 1 della suddetta Notificazione: seta cruda filatojata, dalle lire 120. 55 a lire 50;

Rubriche 553, 554 e n° 2 della citata Notificazione: seta purgata o tinta da cucire, ricamare o simili lavori, e quella cruda torta da cucire, ricamare come sopra, dalle lire 22. 30 e 120. 55 a lire 18.

Sarà inoltre permessa d'ora in avanti la introduzione delle sete greggie per essere filatoiate e poscia rispediti all'estero, con esenzione del dazio sia in entrata che in uscita, sotto l'osservanza delle vigenti discipline doganali per i casi d'importazione di merci all'uopo d'apparecchio o di manifattura.

9. Il dazio di entrata delle manifatture di seta, nominate nella Rubrica 559, viene ridotto dalle lire 53. 57 a lire 25, e quello delle manifatture di seta miste, nominate nella Rubrica 560, dalle lire 19. 29 alle lire 8.

10. Il dazio di entrata del piombo crudo e del piombo vecchio e dei rottami, contemplato nella Rubrica 486, si riduce dalle lire 33. 75 a lire 2.

11. Viene abolito il dazio di uscita per tutti i vini, di qualsivoglia denominazione, portato dalla Rubrica 630.

12. Le presenti modificazioni e riduzioni

d'imposte daziarie entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione, venendo nel rimanente conservate per ora tutte le altre disposizioni di tariffa in corso.

Venezia, il 27 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

138. *Riordinamento degli Uffici di sanità marittima.*

27 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Tutti gli Uffici di sanità marittima esistenti nelle Provincie unite della Repubblica Veneta dipenderanno esclusivamente dal Magistrato di sanità marittima in Venezia, il quale è posto in diretta comunicazione col Governo provvisorio della Repubblica.

2. Il cittadino Angelo Antonio Frari è nominato Presidente del detto Magistrato di sanità marittima in Venezia.

Venezia, il 27 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALBOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

139. *Mantenimento dei Gradi ai soldati ed ufficiali della Repubblica, disertori dell'Esercito austriaco.*

28 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Tutti i soldati ed ufficiali appartenenti al Lombardo-Veneto, che, lasciate le insegne dello straniero, accorreranno durante il pericolo ad unirsi sotto il patrio vessillo alla difesa dei loro fratelli, saranno accolti con amore e verranno loro conservati i gradi e dati avanzamenti secondo i lor meriti.

Venezia, 28 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario ZENNARI

140. *Proroga alla scadenza degli Effetti cambiarii pagabili nel territorio della Repubblica da individui domiciliati nel Friuli.*

28 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerando che momentaneamente sono interrotte le comunicazioni colla provincia del Friuli,

Decreta :

1° È prorogato fino a nuovo avviso il pagamento degli effetti cambiarii pagabili nelle Provincie unite della Repubblica Veneta a carico d'individui dimoranti nella città di Udine ed in tutta la provincia del Friuli.

2° Per gli effetti cambiarii che fossero stati protestati e che si protesteranno in seguito, nei quali fossero traenti o giranti individui domiciliati nella città di Udine e nella provincia del Friuli, sino a nuovo avviso non decorreranno relativamente ad essi i quindici giorni entro i quali si dovrebbe eseguire il precetto.

Venezia, li 28 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

141. *Durata dell' Anno scolastico, e prescrizione di Note statistiche sulla capacità e moralità degli Studiosi.*

28 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. L'anno scolastico avrà fine col luglio nelle Università e ne' Licei, coll'agosto nelle altre scuole.

2. Uno solo è l'esame alla fine dell'anno ; ma ai professori è commesso di mese in mese riassumere le cose insegnate.

3. Le minuziose note usitate fin qui per apprezzare ne' giovani le doti dell'ingegno e dell'animo sono omesse. In capo a ogni mese e in capo all'anno, sotto i due titoli *Studi e Disciplina*, saranno da tutti insieme i professori segnati i gradi del me-

rito con parole appropriate a ciascuno. Laddove cominciansi i giovani a esercitare nell'armi, s'aggiungerà agli altri due il titolo *Esercizi militari*.

4. Gli esami di laurea potranno esser fatti senza che tra l'uno e l'altro corra intervallo di tempo.

Venezia, li 28 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario Jacopo ZENNARI

142. *Sedicesima, diciassettesima e diciottesima Adunanza della Consulta — Proposta di mobilizzazione di parte della Guardia civica di Venezia — Discussione e approvazione della Proposta di un prestito obbligatorio di dieci milioni.*

26 — 28 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti delle Adunanze
26, 27 e 28 Aprile

La Consulta essendosi lungamente occupata in molte delle precedenti adunanze circa agli importanti argomenti della sistemazione degli Uffici dipartimentali e distrettuali, del progetto di riforma doganale, e finalmente dei mezzi istantanei per provvedere ai bisogni dell'Erario, dovette rimettere alle Adunanze 26 e 27 aprile la trattazione di molti oggetti di minore importanza, non che la lettura per parte de' segretarii delle minute di esaurimento di varie deliberazioni precedentemente prese.

La Consulta poi, compresa della pressante necessità di promuovere ogni mezzo che giovar possa ad assicurare la comune difesa, adottava di comunicare al Governo alcuni suoi divisamenti circa alla mobilizzazione di una parte della Guardia civica di Venezia, nonchè di quella delle altre Città, Distretti e Comuni.

Il segretario Tedeschi proponeva che, specialmente in rispetto ai riguardi della legge elettorale, fosse fissata agli anni ventuno l'età maggiore; ma la deliberazione presa in questo argomento non si portò a conoscenza del Governo, essendosi rilevato che il Governo stesso stava appunto per emettere corrispondente Decreto.

La Consulta indirizzava lettera all'avv. Restelli, incaricato d'affari del Governo provvisorio di Lombardia presso il Governo della Repubblica, colla quale viene invitato ad assistere alle sessioni della Giunta che si occupa della compilazione della legge elettorale, conformemente a quanto dal Governo di Mi-

lano si praticò verso l'avv. Calucci, che colà si trova come nostro incaricato d'affari.

Stante la rinunzia del consultore Pasini, essendosi reso incompleto il numero dei membri componenti varie Giunte, si passò alla relativa sostituzione; per la Giunta delle finanze rimase eletto il consultore Dal Vecchio e per quella della legge elettorale il consultore Sbardelà.

S' intrattene poi la Consulta sul mezzo più opportuno con cui, corrispondendo all' invito del Governo, cooperare agli studi ed ai lavori del Comitato di difesa.

Nella seduta del 28 leggevasi dal consultore Sbardelà la relazione della Giunta composta da esso e dagli altri due consultori Freschi e Ferro, che versar doveva sulla proposizione del presidente Brusoni, diretta a suggerire i provvedimenti che nella mancanza di apposita legge repressiva giovar potessero a frenare l'abuso che alcuni si permettono di fare della libertà della stampa, a scapito dell'altrui riputazione ed onore e della pubblica morale; e fu ritenuto d'interessare il Governo a nuovamente ricordare ai cittadini che fermo il sacro principio della libertà della stampa, sono però vigenti e ferme tuttora le leggi che puniscono gli attentati contro la fama e l'onore altrui e la pubblica moralità; e come incorrano nella sanzione penale di tali leggi autori, editori e stampatori di questi scritti infamanti e perniciosi.

Passava poscia la Consulta da questo importante argomento all'altro gravissimo, relativo ai mezzi coi quali far fronte ai pressanti bisogni dell'Erario.

Sulla proposta della Giunta delle finanze, e dietro gli studi da questa in addietro fatti, avea la Consulta precedentemente trovato che potevan giovare allo scopo le qui indicate misure:

1° attivazione di un prestito volontario, suggerendo per altro che il Governo facesse sentire che, non riuscendo, sarebbe stato mestieri di convertirlo in forzato;

2° anticipazione del pagamento della quarta rata prediale;

3° emissioni di buoni per pagamento delle requisizioni che si dovessero fare pel mantenimento delle truppe; buoni che avrebbero la garanzia dei Comuni, i quali tutti, in relazione al proprio estimo, ne sarebbero responsabili, e che verrebbero imputati nelle rate d'imposta 1849 insieme al relativo 5 per 0/0.

Se non che il Ministro delle finanze esponeva alla Consulta nell'adunanza di questo giorno come la sopravvenienza di nuove circostanze rendeva ora insufficienti que' mezzi che avrebbero in meno pressanti momenti potuto servire al desiderato effetto.

Dettagliava infatti gli ingenti dispendi che la invasione nemica porta seco per ricacciarla: accorrono da ogni parte d'Italia a porgerci rinforzo ed aiuto i nostri fratelli; ma, facendosi più valida e numerosa la difesa, crescono di necessità le spese per sostenerla: avvertiva

che la provincia di Udine non poteva per ora esser posta a calcolo per la percezione delle imposte: accennava come il mezzo del prestito volontario non potesse offerire lusinga di far affluire colla sollecitudine e quantità necessaria alle attuali stringenze il numerario indispensabile a condurre al sospirato fine la pugna che sosteniamo; e conchiudeva che esso prestito volontario e l'anticipazione della rata prediale erano divenuti, per le insorgenze delle circostanze, mezzi insufficienti. Quindi proponeva di sostituire all'uno ed all'altro dei due primi sopra enunciati espedienti quello del prestito obbligatorio di dieci milioni, pagabile in tre eguali rate, maggio, giugno e luglio.

La Consulta rimetteva la trattazione del grave argomento alla sera del dì stesso. Raccoltasi infatti nella sera l'adunanza, coll'intervento del Ministro suddetto e di quattro individui appartenenti ai Comitati di Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno, che, ritrovandosi per altro oggetto in Venezia, furono invitati ad assistere alla discussione, si versò nuovamente sulle cose già discorse nell'adunanza della mattina, e la Consulta dovette convincersi ch'era pur forza piegare all'impero delle circostanze ed al sacrificio che la patria richiede.

In questo prestito è fissato l'interesse del 5 per 0/0 fino alla sua estinzione, da effettuarsi negli anni 1849-50-51-52-53-54; e sopra proposta del consultore Chiereghin, il Ministro convenne nella possibilità di offrire anche ai sovventori una garanzia sulle azioni della strada ferrata, che appartenevano al cessato Governo.

La Consulta ammise per tanto la massima con pressochè unanime deliberazione, un solo voto essendo stato dissenziente; e fu ritenuto che la Giunta per le finanze si ponesse in comunicazione col Governo per concertarsi e sulla garanzia e sulla modalità con cui darci esecuzione ed effetto.

143. Diciannovesima Adunanza della Consulta — *Approvazione della Proposta di non pagamento degl'interessi sulle Obbligazioni metalliche* — *Approvazione della Proposta di condono delle contravvenzioni di finanza e bollo anteriori al 23 marzo* — *Relazione di Petizioni e approvazione delle Conclusioni del Relatore* — *Approvazione della Proposta di lasciare a taluni Comuni la coltivazione del tabacco.*

29 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Santo dell'Adunanza del 29 Aprile

La Giunta per le finanze, appositamente interpellata sulle proposte del consultore Sbar-

delà di promuovere i mezzi onde provvedere al pagamento degl' interessi delle obbligazioni metalliche in mano di privati abitanti di queste provincie e di pubblici stabilimenti,

Considerando che questo è un debito proprio ed esclusivo dell' Austria;

Considerando che il pagamento degl' interessi veniva eseguito per conto della Centrale dello Stato austriaco;

Che quel mandato o delegazione è cessato;

Che il pagamento anche dei soli interessi potrebbe ingenerare la credenza di riconoscere quel debito;

Ha conchiuso, essere ragionevole il desiderio del consultore Sbardelà che fosse studiato il grave soggetto, ma non essere però questo il momento di proporre alcuna determinazione; il che venne ammesso dalla Consulta.

Il consultore Chierighin propone con molte considerazioni, e la Consulta ha ammesso che sia da eccitare il Governo a decretare che tutti i processi pendenti per contravvenzioni di finanza e di bollo commesse fino al 23 marzo p. p. restino sopiti e che tutte le pene inflitte e non percepite vengano condonate.

Il consultore Dal Vecchio per la Giunta delle petizioni ha comunicato alcune domande di cittadini sopra varii argomenti di difesa e di ordine interno, e ne ha proposto la evasione o la rimessa alle rispettive Giunte, aderente la Consulta.

Il consultore Caffo trattiene l' Adunanza sull' agitazione manifestatasi nei tre Comuni del Canal di Brenta, Solagna, san Nazario e Cismon; e fra' mezzi da esso suggeriti onde attuarla, la coltivazione del tabacco per l' anno corrente venne approvata dalla Consulta, che di conformità ne scrisse tosto al Governo.

144. Abolizione del Foro militare.

30 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La giurisdizione civile, contenziosa e non contenziosa, e la giurisdizione penale pe' delitti non militari sulle persone addette alla milizia sono deferite ai Tribunali ordinarii civili e criminali, con che il foro privilegiato militare è abolito.

2. Il foro è determinato dalle norme generali attualmente in vigore, e le procedure già incamminate sono devolute ai Tribunali competenti, dinanzi ai quali l'una o l'altra

delle parti sarà libera di agire per la continuazione, reclamando la trasmissione dagli Auditorati degli atti relativi.

3. Gli Auditorati consegneranno pure gli atti dei processi criminali ordinarii, consumati od in corso, ai Tribunali rispettivi.

Venezia, li 30 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

145. Ripristinazione del Peso veneto nelle Ordinazioni mediche.

1° maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Vedute le domande prodotte da parecchi medici e farmacisti di Venezia;

Veduto il parere del Magistrato politico provvisorio;

Decreta :

1. È abrogata la Disposizione del cessato Governo, colla quale dal 1° maggio 1839 fu imposto l' obbligo ai medici di usare nelle ordinazioni mediche il peso austriaco.

2. D' ora innanzi sarà nelle ordinazioni stesse ripristinato l' uso del peso veneto.

3. È tenuta provvisoriamente in vigore l' attuale Tariffa del prezzo de' medicinali, praticatovi però a cura de' farmacisti il necessario ragguaglio tra i due pesi suddetti.

4. Il Magistrato politico provvisorio è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Venezia, 1° maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. Jacopo ZENNARI

146. *Istituzione di un Comitato di guerra e soppressione del Comitato di difesa.*

2 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Al Comitato di difesa è sostituito un Comitato di guerra, composto di un presidente e di quattro assessori.

2. È nominato presidente di detto Comitato il cittadino Pietro generale Armandi. Sono nominati assessori i cittadini colonnelli Giovanni Milani, Gio. Battista Cavedalis, Almorò Federigo e Galeazzo Fontana.

3. Al presidente di esso Comitato sono delegate le funzioni del Ministero della guerra. Gli assessori lo assistono sotto i suoi ordini.

Venezia, il 2 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

147. *Esenzione delle Armi e dei Cavalli dai Dazi d'importazione.*

2 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Fino a nuove disposizioni, sono esentate dal pagamento del dazio di entrata nella loro importazione

1° le armi da fuoco e da taglio di ogni specie, e loro parti, contemplate dalla Rubrica n° 45 della Tariffa generale daziaria;

2° le capsule chimiche ad uso delle armi da fuoco a percussione, delle quali la Rubrica 512 della Tariffa predetta e quella n° 8 della successiva 1 luglio 1844;

3° i cavalli contemplati nella Rubrica n° 35 della Tariffa generale.

Venezia, 2 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

148. *Esenzione degli Animali bovini dai Dazi di entrata e di transito, e riduzione del Dazio di consumo sulle Carni da macello.*

2 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Fino a nuove disposizioni, sono esentati dal dazio di entrata gli animali bovini che venissero importati dall'estero nel territorio doganale delle Provincie unite della Repubblica veneta, e sono esentati dal dazio di transito quelli degli animali suddetti che dall'estero fossero diretti al circondario del porto franco di Venezia.

2. Il dazio di consumo nel circondario del porto franco di Venezia sulle carni e sulle bestie da macello viene provvisoriamente ridotto nella misura stabilita dalla sottoposta Tariffa.

3. Le carni e le bestie da macello per la via di mare, procedenti dall'estero ai confini del circondario del porto franco di Venezia, sono esenti dal dazio principale e pagano la sola addizionale a favore delle Comuni.

4. Resta ferma la Tariffa vigente per gli altri articoli sottoposti al dazio di consumo e le disposizioni del relativo Regolamento.

TARIFFA	Dazio principale	Imposta addizionale pel Comune
	per ogni Capo lire	
<i>Denominazione delle Bestie</i>		
Bovi e manzi	15 —	10 —
Vacche e tori	10 —	8 —
Manzetti e civetti	8 —	6 —
Vitelli	4 —	—
Porci	8 —	5 —
Pecore, capre, castrati, montoni, agnelli maggiori in peso di libbre 16	— 50	— 30
Capretti ed agnelli non eccedenti il peso di libbre 16	— 30	—

8. Le presenti modificazioni daziarie entreranno in attività col giorno 4 maggio corrente.

Venezia, 2 maggio 1848 (1).

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

149. Vigesima, vigesimaprima, vigesimaseconda, vigesimaterza e vigesimaquarta Adunanza della Consulta — *Approvazione delle condizioni del Prestito forzato di dieci milioni* — *Nomina di una Commissione per l'indennizzo alle Provincie dei danni di guerra* — *Adozione di provvedimenti sulla difesa dell'Estuario e sull'ordinamento della Guardia civica* — *Relazione di Petizioni* — *Stato dei lavori delle Giunte.*

1 - 3 maggio 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti

delle Sedute 1, 2, 3, 4 e 5 Maggio

Nella seduta 1° maggio la Consulta, dopo aver versato sopra alcune speciali proposizioni, ha discusso nuovamente intorno ai mezzi di provvedere agli straordinarii bisogni della guerra, ed ha fissati i principii e le basi del prestito nazionale di dieci milioni di lire

(1) La *Gazzetta di Venezia*, n° 107, reca sotto il 4 maggio le avvertenze e il documento che seguono:

« Abbiamo ritardato a recare la Capitolazione di Udine colla speranza di avere precisa notizia delle circostanze che l'accompagnarono. Ma finora nulla di certo. Le accuse mosse dalla pubblica voce contro la fermezza e la lealtà d'alcuni uomini di quella Provincia sono troppo gravi per essere credute senza prova. Il condannare alcuno senza avere sentito e verificato sino all'ultimo le sue discolpe è ingiustizia; e se colui, sul quale cadrebbe la condanna, è un infelice, l'ingiustizia diventa crudeltà. Ci guardi Iddio dal cominciare con precipitati giudizi la fratellanza italiana! Aspettiamo dunque a decidere delle cause a cui deesi attribuire quel fatto, e notiamo invece che le sue conseguenze non sono tanto gravi. Nostre sono ancora le più estese parti del Friuli; nostre le due fortezze di Palma e di Osopo, ben equipaggiate e risolte a resistere sino all'ultima estremità. In armi è ancora buona parte della popolazione, e non le cederà sicuramente. Vero è che Nugent distese le sue truppe oltre il Tagliamento, sino al Piave; ma egli disperse così le sue forze, e forse andò incontro da sé solo ad una più forte sconfitta.

correnti, coattivo ma fruttifero il 8 per 0/0, e con pegno speciale di 29,456 azioni della Società della strada ferrata da Venezia a Milano.

Nella seduta del 2 maggio la Consulta si è in primo luogo occupata dei mezzi più efficaci onde ricevere regolari ed accertate notizie dei varii Corpi belligeranti, ed ha trovato di porsi in relazione immediata col Governo, valendosi del consultore proponente Lupati.

Quindi, sulla ricerca del Governo, si è proceduto alla nomina di una Commissione composta di tre persone, che risulteranno i consultori Ferro, Gaspari e Sbardella, all'effetto che intervengano nel Consiglio per trattare in concorso dei Ministri sull'argomento dei compensi pei danni recati dall'oste nemica alle venete Provincie nella presente guerra per l'indipendenza italiana.

La Consulta procedette quindi a trattare alcuni altri oggetti, fra cui quello relativo alla maggiore difesa dell'Estuario e l'altro concernente la più severa disciplina da imporsi ai nostri militi; ambedue in occasione di una lettera pervenuta da benemerito cittadino, la quale forniva in proposito precise nozioni e concrete adottabili misure.

Nella seduta 3 maggio, dopo alcune comunicazioni fatte dai consultori sopra speciali materie di finanze e di difesa, il consultore Miari, per la Giunta delle armi, trattiene l'Adunanza sui provvedimenti a tutela del litorale e dell'organizzazione della Guardia civica e della mobile, ed i provvedimenti suggeriti vengono adottati; quindi si leggono gli indirizzi sul tema dell'immediata unicità dell'Assemblea costituente per le Provincie venete e lombarde, fatti dai Comitati di Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno; e trattandosi di grave argomento, se n'è aggiornata la disamina.

• Del resto ecco la Capitolazione:

• A scioglimento di nuove e maggiori sciagure alla città di Udine, caricata da una forza militare immensamente superiore a qualunque sua difesa, e per assecondare i desiderii dei cittadini manifestati colle più vive espressioni e ferme insistenze, viene tra S. E. il signor conte Nugent, generale d'artiglieria, ed i sottoscritti, nominati dal Comitato provvisorio di Udine, stipulato il seguente accordo:

• 1. Le ostilità cessano da questo momento.

• 2. Si concerterà il modo col quale la città verrà occupata, prendendo le dovute misure onde non accadano molestie reciproche.

• La vita, la libertà e le proprietà, tanto dei civili che dei militari, vengono garantite, e nessuno potrà essere molestato per tutto l'avvenuto in passato.

• 4. Il Corpo dei militi regolari verrà sciolto per ritirarsi alle loro case. Il materiale di guerra sarà consegnato al Governo di S. M. l'imperatore e re.

• 5. Tutti i militari estranei alla Provincia e quelli appartenenti agli altri Stati d'Italia, che si trovassero in questi paesi, potranno partire senza essere molestati, e provveduti di mezzi occorrenti.

Seduta 4 maggio 1848. — Precedono alcuni speciali titoli, che vengono esauriti o rimessi alle rispettive Giunte.

Il consultore Dal Vecchio, per la Giunta delle petizioni, legge poscia un rapporto con cui in occasione del quesito proposto dal Governo per un caso particolare, se ed in quanto debba prestarsi al pagamento dei debiti arretrati della Amministrazione austriaca per somministrazioni militari, si opina che tali debiti non possano essere presi in considerazione che in seguito ad un trattato diplomatico od internazionale coll'Austria, e che non possano venir frattanto assunti ned' essere riconosciuti dal Governo provvisorio della Repubblica veneta.

Dopo che furono suggeriti alcuni espedienti transitorii in materia giudiziaria, onde soccorrere alle circostanze presenti, e la cui trattazione fu aggiornata, chiudono la seduta due rapporti, l'uno letto dal consultore Palatini, che riguarda un oggetto di ordine interno, e l'altro del consultore Miari sull'armamento di Venezia.

Nella seduta 5 maggio, dopo alcune letture sopra diversi temi, il consultore Tedeschi, per la Giunta delle finanze, lesse un rapporto intorno alla protezione daziaria reclamata da alcune raffinerie di zucchero, e si riportò alle anteriori deliberazioni che formarono soggetto di apposita Legge nel frattempo pubblicata.

Lo stesso consultore Tedeschi sviluppa quindi una mozione perchè siano insinuate e diffuse, a cura del Governo, nel nostro popolo delle città e delle campagne fino da questo momento idee giuste dei nuovi diritti e dei nuovi doveri; ne dimostra la urgente necessità, anche avuto riguardo all'imminente uso del suffragio universale ed alle assemblee elettorali, da cui devono sortire i rappresentanti della nazione

» 6. Tutte le spese fatte, tanto dal Governo provvisorio » del Friuli che dal Comitato successogli nella sua gestione » verranno sanzionate dal Governo di S. M.

» 7. I lavori di difesa in Udine saranno distrutti. I » villaggi non domiciliati saranno mandati alle case loro.

» 8. Udine conchiude per sè ed offrirà al rimanente » della Provincia le medesime condizioni. Riguardo alle » fortezze, Udine le inviterà ad esservi aderenti.

» 9. Tutti gli impiegati pubblici continueranno prov- » visoriamente nelle funzioni che esercitavano al 25 marzo » passato. S'intende quelli che vi si trovano in gior- » nata.

» 10. Tutti i prigionieri torneranno alle loro case.

» 11. Il giudizio statario è cessato.

» 12. In relazione e per l'effetto degli articoli 1 » e 2, saranno mantenute le più severe discipline mi- » litari.

» 13. Saranno spediti nei campi viveri e quant'altro oc- » corresse istantaneamente alle truppe.

» 14. Il Municipio di Udine, qual era composto prima » del 23 marzo passato, e coll'aggiunta del personale ne- » cessario da scegliersi dal Municipio stesso, assumerà le » incombenze e la gestione fin qui esercitate dal Comitato » provvisorio, e l'incarico della esecuzione del presente » Accordo.

nella Costituente; e suggerisce infine i vari e più efficaci mezzi d'intraprendere la vera educazione civile delle masse onde migliorarne gradualmente la sorte e onde conciliare tosto le guarentigie dell'ordine interno colla prosperità della patria nei nuovi e gloriosi destini a cui è chiamata. Tal Memoria venne dalla Consulta unanimemente approvata e raccomandata al Governo provvisorio.

Lo stesso consultore Tedeschi propose in seguito l'abolizione del Regolamento sulle prenotazioni, analizzandone i vizi e gli inconvenienti; ed in via subordinata ne propose alcune emende che anche indicò: ma, dopo varia discussione, la Consulta concorde trovò opportune in massima le emende proposte a quel Regolamento, ma la maggioranza conchiuse poi che fosse da differirne il relativo provvedimento.

La Giunta istituita dal seno della Consulta per la compilazione del Progetto di legge elettorale si occupa da qualche tempo della discussione e della soluzione dei vari e delicati problemi che in questo importantissimo argomento si presentano, ed ha potuto stabilire le basi della legge propriamente detta; e trovansi inoltrati pur anco gli studi sul Regolamento relativo, che dovrebbe essere pubblicato contemporaneamente.

Le altre Giunte si sono occupate nelle materie ai loro studi rispettivamente deferite, e nella relazione delle ulteriori sedute ne verrà fatto analogo cenno con quella brevità e riserbo che la Consulta ha creduto d'imporre a sè medesima nelle pubblicazioni.

» Il presente Accordo è ritenuto definitivo da parte di » S. E. il signor conte di Nugent, e riservato alla ratifica » del Comitato provvisorio di Udine per parte de' suoi in- » caricati. Dopo tale ratifica sarà eseguito al più presto » possibile in ogni parte, e saranno allora consegnate au- » che le casse.

» Fatto ai Casali di Baldasseria vicino Udine, in questo » giorno 22 aprile 1848, alle ore 4 pom., e sottoscritto » dagli intervenuti alla presenza dei sottoscritti testimoni.

» Il Conte di NUGENT

» Generale d'artiglieria e Comandante generale

» Zaccaria BRICITO, Arcivescovo

» Antonio CAIMO DRAGONI

» Paolo CENTA, Podestà provvisorio

» Nicolò conte FRANGIPANI, testimone

» Francesco FIDONI, testimone

» Ratificato

» Giovanni PLATEO — Conte DELLA TORRE

» Bernardo CANSIANINI

150. *Istituzione e attribuzioni di un Comitato di pubblica sorveglianza.*

7 maggio 1848.

PREFETTURA CENTRALE

DI ORDINE PUBBLICO

Veduto il Decreto del Governo provvisorio della Repubblica del 2 aprile anno corrente, n° 1071, il quale ha istituito la Prefettura centrale di ordine pubblico;

Veduto essere nella essenza e nelle attribuzioni della Prefettura di tutelare, oltre alla sicurezza dei cittadini, anche quella dello Stato;

Veduto che la Prefettura, onde raggiungere lo scopo salutare della sicurezza dello Stato, deve e può giovare dei mezzi ch'essa reputa i più efficaci;

Il Prefetto centrale d'ordine pubblico, ottenuto l'assenso del Governo provvisorio della Repubblica,

Dispone:

1. In sussidio della Prefettura centrale d'ordine pubblico è istituito un Comitato di pubblica sorveglianza.

2. Esso è composto dei seguenti cittadini:

dott. Antonio Bellinato,
Angelo Comello di Valentino,
dott. Angelo Minich,
Gio. Battista Morosini,
ab. professore Talamini,
Pietro Zen.

3. Di concerto colla Prefettura centrale di ordine pubblico, il Comitato si occupa dello scoprimento degli occulti nemici dello Stato perchè sia proceduto in loro confronto secondo la legge.

4. Così pure, di concerto colla Prefettura, prende le opportune disposizioni sulle persone pericolose e sospette affinchè sia tolta ad esse la possibilità di nuocere.

5. Nei casi istantanei, vale a dire quando il concerto colla Prefettura portasse una perdita di tempo congiunta a pericolo, il Comitato prende da sè le disposizioni accennate agli articoli 3 e 4, riferendone tosto alla Prefettura.

6. A raggiungere lo scopo, il Comitato oltre ai mezzi ch'ei stesso saprà procurarsi,

riceve le significazioni che ognuno credesse poter fargli.

7. Le significazioni contengono descrizioni di fatti e di particolari circostanze. Sono in iscritto e firmate dalla persona che le insinuasse, ed indicano il luogo preciso dove essa dimora.

8. Esse verranno prodotte al Comitato nel luogo di sua residenza nel Palazzo nazionale.

9. Il Comitato di pubblica sorveglianza assume immediatamente le proprie incumbenze.

10. Il Comando generale della Guardia civica verrà interessato a coadiuvare al Comitato nell'esercizio delle sue attribuzioni, come lo coadiuverà il Corpo della gendarmeria militare.

Venezia, li 7 maggio 1848.

Il Prefetto

VERGOTTINI

Vis'ò MANIN

151. *Norme e discipline particolari sul rimorchio de' Bastimenti e sull'esercizio della Pesca.*

9 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Il permesso dato nell'anno 1840 ai rimurchianti di stanziare nei porti di Cavallino e di Cortelazzo è sospeso fino a nuovo ordine.

2. I rimurchianti non devono recarsi in mare incontro ai bastimenti per rimurchiarli se non quando i detti bastimenti sono effettivamente alle viste del porto.

3. Prima di sortire in mare, i rimurchianti devono darne avviso alla Deputazione di sanità marittima del porto pel quale escono.

4. Rientrando, abbiano o no rimurchiato bastimenti, devono i rimurchianti rassegnarsi alla detta Deputazione per esservi ammessi a pratica.

5. I piloti locatieri dei porti di Lido, Mala-

mocco e Chioggia, che hanno dovere d'invigliare sulla condotta dei rimurchianti, sono tenuti personalmente responsabili delle mancanze che fossero dai rimurchianti commesse.

6. Dalla parte di sottovento la pesca continua ad esser libera senza limitazione. Dalla parte opposta di sopravvento non potrà la pesca essere estesa al di là del porto dei Treporti.

7. Nessuna barea peschereccia potrà sortir in mare senza ricapito sanitario. Per le piccole pescherecce, che sono obbligate a munirsi della fede di sanità, viene riattivato il mandato così detto *Terriero*. La durata della stazione in mare resta per ora in tali mandati limitata a 24 ore.

8. Tanto le pescherecce con fede come quelle munite di mandato devono immanabilmente rassegnarsi agli Uffici di sanità marittima, così all'atto della partenza come rientrando in porto.

Le barche saranno numerate al momento che ricevono il ricapito sanitario. Il numero sarà dipinto a nero sulla vela ed a bianco sulla prora, coll'aggiunta della lettera V al di sopra per le barche appartenenti ai porti dagli Alberoni ai Treporti, e della lettera C per quelle appartenenti da san Pietro in Volta sino a Goro.

9. È rafferma il divieto ai pescatori di trasportare colle loro barche, siano esse grandi o piccole, passeggeri o merci.

10. Resta pure severamente proibito ai pescatori ed ai rimurchianti l'introduzione non solo ma l'asporto eziandio di lettere, plichi, stampe, manoscritti od altro qualunque foglio volante. L'infedeltà od il mendacio nelle deposizioni che sono tenuti di fare ai sanitari Uffici e l'inobbedienza a quanto viene ordinato negli articoli precedenti saranno rigorosamente punite.

11. Egualmente con tutto il rigore saranno puniti gli sbarchi clandestini che i rimurchianti o pescatori osassero permettersi prima d'aver ottenuta la pratica dagli Uffici di sanità.

Tutti gli impiegati di sanità, qualunque sia l'Ufficio cui appartengono, sono incaricati di vigilare alla esecuzione della presente Ordinanza; per il che vengono contemporaneamente interessati anche gli

Uffici di finanza e di porto, dipendenti dal Governo della Repubblica Veneta.

Venezia, 9 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario ZENNARI

182. Vigesimaquinta, vigesimasesta, vigesima-settima e vigesimaottava Adunanza della Consulta — *Nomina di una Giunta per lo studio e la proposta di speciali provvedimenti sulla pubblica sicurezza — Approvazione del riparto fra alcune Provincie del Prestito forzato — Proposta di confutazione ufficiale d'un Diario francese — Proposta di sospensione dei termini di prescrizione e d'usucapione — Id. d'invio nelle Provincie di Gendarmi organizzati — Id. di comunicazione ai Comitati dipartimentali del carteggio seguito col Governo di Lombardia intorno ad un'Assemblea costituente.*

8 — 12 maggio 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti

dei giorni 8, 10, 11 e 12 Maggio 1848

Nella seduta 8 maggio 1848 il consultore Ferro lesse una Memoria divisa in due parti; nella prima discorre dei forti e dei porti di Venezia e della più valida difesa loro; nella seconda della necessità di attivare una sorveglianza rigorosa ed analoghi provvedimenti.

Sulla proposizione del vice-presidente Reali, una copia della suddetta Memoria venne dalla Consulta rimessa al Comitato di guerra ed un'altra al Ministro dell'interno.

Si è quindi aperta una discussione sulla sfera di azione attribuita al Comitato di sorveglianza pubblica, di recente istituito, e sulle leggi contro la sicurezza dello Stato ed i traditori della patria.

Il presidente ha proposto che venisse creata una Giunta la quale debba studiare e suggerire le misure più efficaci, combinate coi principi della giustizia, per la pubblica sorveglianza e la penalità degli attentati contro la nostra indipendenza. Essendosi proceduto allo squittinio, vennero nominati a pluralità di suffragi quali componenti tale Giunta i consultori avvocati Ferro, Tedeschi e Sbardelà.

La Consulta dovette poscia deliberare sul riparto di 3,000,000 di lire correnti del prestito nazionale fra le provincie di Vicenza, Treviso e Rovigo; ed intese le ragioni addot-

tesi rispettivamente dai consultori di ognuna di dette Provincie, si è passato allo squittinio che offrì il risultato ora di pubblica ragione.

Nella seduta 10 maggio, dopo alcune comunicazioni del presidente, il consultore Tedeschi disse che le inique arti dei nostri nemici sono incessanti, anche con false indicazioni che fanno inserire nei giornali esteri più accreditati per alienarci, se fosse possibile, gli animi dei popoli amici; aggiunge che in quella stessa mattina aveva con dolore letto nel *Journal des Débats* la favola che il popolo di Venezia fosse trascorso fino ad atterrare lo stemma consolare della Gran Bretagna, per cui propose alla Consulta che fosse da raccomandarsi tosto al Governo la immediata ufficiale confutazione nei migliori modi della calunniosa accusa. La proposta venne approvata ad unanimità, e l'indirizzo al Governo provvisorio fu subito steso e spedito.

Poche viene riaperta la discussione (sospesa in una precedente seduta) sulla prolungazione o meno dei termini giudiziari e dei termini prescrizionali nelle venete Provincie durante le attuali critiche circostanze.

La Consulta ha concluso che sia da invitare il Governo provvisorio a decretare la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e di usucapione dal giorno 22 marzo in poi, senza pregiudizio però dei diritti nel frattempo acquistati in buona fede dai terzi.

Nella seduta del giorno 11 maggio la Consulta si è occupata della evasione di varii oggetti di particolare interesse, sui quali era stata la di lei attenzione provocata; poscia si procedette nell'esame di alcune petizioni, ed in fine si è proposto ed accolto che fosse da provvedere istantaneamente per la spedizione di gendarmi vestiti ed organizzati nelle Provincie. La Consulta ha spedito al Governo provvisorio il relativo indirizzo.

Nella seduta del giorno 12 maggio le discussioni della Consulta versarono intieramente sulla comunicazione del Governo provvisorio del carteggio seguito fra il Governo centrale di Lombardia e quello di Venezia, da cui venne fissata la unicità dell'Assemblea costituente per la Lombardia e per la Venezia.

Venne preso che tali atti fossero rimessi ai Comitati dipartimentali e che venisse dato riscontro al Governo delle fatte partecipazioni; locchè venne tosto eseguito.

153. *Nomina del Generale Giacomo Antonini a Comandante della città e fortezza di Venezia.*

12 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Il cittadino Giacomo generale Antonini è

nominato Comandante della città e fortezza di Venezia.

Venezia, 12 maggio 1848 (1).

Il Presidente MANIN

Il Presidente del Comitato di Guerra

Il Gen. ARMANDI

Il Segr. J. ZENNARI

154. *Esenzione dai Dazi di consumo e di transito, pel circondario del Portofranco di Venezia, de' Cereali e della Carne da macello.*

12 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. È concessa esenzione assoluta dal pagamento del dazio di consumo, già ribassato col Decreto 2 maggio, e dell'addizionale pel Comune alle bestie da macello ed alle carni fresche, preparate, insaccate ecc., che vengono introdotte nel circondario del portofranco di Venezia.

2. Saranno pur esenti dal dazio e dall'addizionale, alla introduzione nel circondario predetto, le farine di frumento di qualsiasi specie, miste e non miste, non che il pane e le paste di farina, ritenuto che le altre farine e paste non vi sono soggette per la tariffa vigente.

3. I grani di ogni specie, compreso il riso, e le farine, che dall'estero fossero dirette al portofranco di Venezia per le vie terrestri

(1) Contemporaneamente a questa nomina dell'Antonini emanava dal Governo il seguente Indirizzo o Proclama:

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Al Popolo Veneziano

Cittadini!

Il Governo non vorrebbe, né anche potendo, dissimularvi lo stato delle pubbliche cose; anzi si crede in debito di tutto dire acciocchè non siate ingannati da falsi timori o addormentati da false speranze. I discapiti delle milizie capitanate dal generale Ferrari non decidono l'esito della guerra: i due scontri avuti dimostrarono anzi il valore ardente di quelle. Poi resta l'esercito di re Carlo Alberto intero e fin qui vincitore; restano le milizie del generale Durando; restano le forze napoletane, che già sono a Bologna in numero di quindicimila uomini; restano le altre forze pontificie, che Pio nella

e fluviali saranno esenti dal dazio di transito e da ogni diritto accessorio.

4. A coloro che dall'estero per la via di mare introdurranno nel circondario del portofranco di Venezia frumento e frumentone, come pure farine dell'una e dell'altra specie di grano, bestie da macello e carne, si darà un premio nelle misure e colle regole che saranno determinate e pubblicate con particolare Avviso dal Municipio di Venezia (1).

Venezia, 12 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI

• perseverante bontà del suo cuore, a noi destina. La parola *guerra*, che gli pesava pronunziare perch'egli vorrebbe essere non altro che mediatore di pace, questa parola, sentita ormai necessaria alla salute d'Italia, gli uscì dall'anima generosamente commossa. Ma quand'anco tutti questi sussidi tardassero, le difese che in ogni parte circondano la città unica e che altre volte respinsero assalti gagliardi sono stimante da uomini esperti della guerra validissime. A comandante della città e delle forze è scelto il generale Antonini, incanutito nell'armi ma di spiriti giovanili, il cui nome e la generosità del sentire e il valore provato sono a noi triplice garanzia. La flotta Sarda sarà tra poco a sciogliere il blocco: attendonsi legni Napoletani da Ancona. Ad ogni modo Venezia può sostenere un blocco anche lungo con poco disagio; nè il blocco può essere mai tanto stretto da non lasciare adito ad approvvigionamenti e varco a speranza. Ma queste cose non fanno che voi non dobbiate, o Veneziani, prepararvi al disagio, se bisogna. Non si tratta qui di pericolo. Sarebbe vergogna, intanto che altri muore per voi, non saper disporsi a soffrire un qualche legger patimento. Pensate che Venezia, siccome un tempo è stata il nido dell'italiana libertà, così dovrebbe essere in ogni estremo caso il rifugio dell'italiana indipendenza. Pensate alle promesse in questi giorni da voi fatte ai vostri concittadini, all'Italia ed al mondo: pensate che l'Italia e il mondo vi guardano; e che a voi corre debito di smentire le crudeli accuse sul nome veneziano lanciate da prossimi e da lontani nemici. Col solo prepararvi a resistere, senza correre alcun rischio, sarete vinto. Fiducia e vigilanza. L'Austria oramai non può più signoreggiare tranquillamente in Italia: ma coloro che per poco cedessero agli estremi sforzi ch'essa fa per riguadagnare il terreno perduto rimarrebbero infami. Tutti gli ordini della società si sono levati contro l'antico oppressore: i sacerdoti, i vescovi, il patriarca, il pontefice. Iddio non permetterà che la benedizione di Pio IX sopra noi cada invano: ma spetta a noi cooperare all'opera divina col coraggio e con l'arte del sacrificio. Il Governo provvisorio, il quale dell'ufficio suo non ha avuto altro che i pesi e gli affanni, si conforta nel pensiero ch'egli non ha nel suo reggimento commesso volontariamente atto ingiusto. Egli vi chiede, o Veneziani, fiducia, vigilanza, coraggio

188. *Nomina del Generale Giorgio Bua a Comandante la Divisione navale.*

14 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Il comando della Divisione navale della Marina veneta, pronta ad unirsi alle squadre alleate italiane, viene affidato al generale (contr'ammiraglio) Giorgio Bua.

Venezia, il 14 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

• perseverante. Dal resistere di pochi giorni dipende forse il destino d'Italia.

• Venezia, 12 maggio 1848.

• *Il Presidente* MANIN

• TOMMASEO

• *Il Segretario* Jacopo ZENNARI

(1) • GOVERNO PROVVISORIO

• DELLA REPUBBLICA VENETA

• *La Municipalità di Venezia*

• Visto l'articolo 4 del Decreto 12 corrente, n° 8436, pubblicato dal Governo provvisorio della Repubblica Veneta,

Determina quanto segue:

• 1. Dal giorno di domani, e fino a nuovo avviso, viene accordato un premio per l'introduzione dell'estero, via di mare, del frumento, farina bianca e bestie da macello nelle misure qui sotto indicate.

• 2. Gli introduttori, entrando in uno dei porti di Malamocco, Lido e Tre Porti, faranno la loro dichiarazione alla relativa Ricevitoria di finanza, la quale, riscontrate le polizze di carico e manifesti di sanità e di generi, rilascerà per questi ultimi delle bollette gratuite d'assegnamento per la Dogana di san Giorgio. Questa Dogana verificherà nuovamente la qualità e quantità dei grani, farine, bestie introdotte, e rilascerà il relativo ricapito all'introduttore, colla scorta del quale ricapito potrà esso presentarsi al Municipio e ricevere il premio stabilito.

• **TARIFFA DEI PREMI**

• Frumento, per ogni quintale metrico corr. L. 3 —
 • Farina bianca abburattata, per ogni quintale metrico » 4 50
 • Bovi e manzi per ogni capo » 10 —
 • Vacche e tori per ogni capo » 8 —
 • Manzetti e civetti per ogni capo » 6 —
 • Vitelli per ogni capo » 3 —
 • Lanuti per ogni capo » 1 —

• Venezia, 15 maggio 1848.

• *Il Podestà* Giovanni CORARA

• *L'Assessore* Luigi MICHELIS

• *Il Segr.* A. LICINI

156. *Nomina di Filippo Lante Montefeltro a Comandante della Piazza di Treviso.*

14 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il duca Filippo Lante Montefeltro è nominato Generale comandante la piazza di Treviso.

Venezia, 14 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

Il Presidente del Comitato di Guerra
Il Gen. ARMANDI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

157. *Indizione di un Prestito forzato di dieci milioni, e suo ordinamento.*

14 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che la guerra, la quale ora qui si combatte per la italiana indipendenza, richiede ingente dispendio, e che le rendite dello Stato sono notabilmente scemate e per le attuali difficili condizioni dei tempi e per abolizioni e riduzioni d'imposte fatte a sollievo delle classi povere, onde rendonsi indispensabili provvedimenti di finanza straordinarii e pronti, quali non potrebbero ottenersi nè con prestiti volontari in paese nè con contrattazioni di prestiti all'estero;

Sentita la Consulta ed i Rappresentanti speciali delle Provincie in sessioni apposite;

Decreta :

1. Nel territorio delle Provincie unite della Repubblica, non occupate dallo straniero, è fatto un prestito di dieci milioni di lire correnti, coll'interesse del 5 per cento.

2. Il prestito è dichiarato nazionale, ed è garantito dalla Nazione come suo debito con pegno speciale di 29456 azioni della Società della strada ferrata da Venezia a Milano, divenute proprietà nazionale, giusta il Decreto 20 aprile prossimo passato, n° 3765:

213, senza pregiudizio del pegno anteriore accordato alla Società medesima per tre milioni di lire correnti da essa versate in questa Cassa centrale.

3. Il prestito cumulativo sarà rifondibile negli anni 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, e precisamente

nel primo anno .	lire 1,600,000 —
nel secondo anno .	" 1,700,000 —
nel terzo anno .	" 1,700,000 —
nel quarto anno .	" 1,700,000 —
nel quinto anno .	" 1,700,000 —
nel sesto anno .	" 1,600,000 —

Totale, lire 10,000,000 —

4. I suddetti dieci milioni di lire correnti, al versamento dei quali sono chiamate le Provincie come all'articolo 1, restano ripartiti per ognuna di esse nel modo seguente:

1. Provincia di Venezia,	lire 4,500,000 —
2. " di Padova .	" 2,500,000 —
3. " di Vicenza .	" 1,400,000 —
4. " del Polesine .	" 1,000,000 —
5. " di Treviso .	" 0,600,000 —

Lire 10,000,000 —

5. La successiva ripartizione nelle rispettive Provincie fra i contribuenti al prestito sarà fatta entro il termine perentorio di giorni otto dai Comitati dipartimentali di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, sentiti, in quanto occorressero, i Comitati distrettuali e quei cittadini che ciascun Comitato dipartimentale credesse di aggiungersi in Commissione speciale.

Per la suddetta ripartizione nella Provincia di Venezia sarà scelta dal Governo un' apposita Commissione di sette individui sulle proposte del Podestà di Venezia e del Presidente della Camera di commercio, arti e manifatture.

6. I Comitati dipartimentali, e per Venezia la Commissione di cui all' articolo precedente, determineranno a pluralità di voti le somme, non mai inferiori a lire due mila (2000) per Venezia, ed a lire mille (1000) per gli altri luoghi, che a titolo di prestito vengono imposte alle individuali condizioni economiche dei domiciliati nella rispettiva Provincia, in guisa che nessuno possa essere chiamato a concorrervi se non nella Pro-

vincia nella quale domicilia, con riguardo alla complessiva sua condizione economica.

7. Dovranno concorrere al prestito anche quelli che, domiciliati fuori del territorio indicato all' articolo 1, avessero sostanze nel medesimo; per essi la quota viene determinata in ogni Provincia nella quale avessero sostanze, ed in relazione alle stesse.

8. I Comitati dipartimentali, e per Venezia la Commissione apposita, notificano le somme imposte per titolo di prestito ai contribuenti della rispettiva Provincia, ed in loro assenza a chi li rappresentino, alle loro famiglie, ovvero ai gestori e detentori delle sostanze.

9. Le somme domandate ai sovventori dovranno versarsi, in tre rate uguali, entro i mesi di maggio corrente, di giugno e di luglio prossimo.

È in facoltà di ogni sovventore di anticipare anche in una sola volta la somma attribuitagli; saranno pubblicati i nomi di quelli che con simili anticipazioni soccorrono ai bisogni della nazione.

10. I versamenti saranno fatti nella Cassa di finanza della rispettiva Provincia, verso rilascio di quietanze regolari e staccate dagli appositi giornali a madre e figlia. Pei non domiciliati nel capoluogo della Provincia potrà essere incaricato della riscossione qualche Ufficio di finanza più vicino, notificandolo ai contribuenti.

11. In confronto di quelli che per avventura non pagassero le rate del prestito loro domandato, sarà attuata alla scadenza di ogni rata la escussione fiscale, da eseguirsi coi metodi proprii dei crediti della nazione, e vi sarà aggiunta la penale del 8 per 100 sulla somma non versata.

12. I contribuenti al prestito, dopo versate le tre rate, ricevono tante cartelle da lire cinquecento correnti per cartella quante corrispondano alla somma da ogni contribuente prestata. Le cartelle saranno marcate con numero progressivo e saranno consegnate dalla Cassa di finanza nella quale ebbe luogo il versamento, e verso restituzione delle originali quietanze delle quali all'articolo 10.

La forma ed i requisiti di queste cartelle saranno portati a pubblica notizia con successivo Decreto.

13. Le cartelle saranno intestate al nome

del sovventore, e potranno esser cedute con girata come gli effetti cambiari: al cessionario spetteranno gli stessi diritti che al possessore primitivo, senza bisogno di voltura nei registri del prestito nazionale.

14. Gl' interessi del 5 per cento sulle somme prestate si pagheranno di semestre in semestre posticipato. Gl' interessi decorrono dal giorno in cui ogni sovventore ha compiuto il versamento della intera quota di prestito attribuitagli.

15. Il pagamento degl'interessi si effettuerà presso la Cassa di finanza della rispettiva Provincia in cui seguì il versamento delle somme prestate, verso quietanza in carta senza bollo di chi presenta la relativa cartella; al dorso di essa viene fatta annotazione del seguito pagamento dell'interesse semestrale.

16. Entro il mese di luglio 1849, e così successivamente di anno in anno, saranno estratte a sorte le cartelle del debito nazionale da estinguersi nell'anno rispettivo per le somme prestabilite nell'articolo 3. L'estrazione seguirà in Venezia sulla gran piazza, nel modo più solenne e pubblico, alla presenza di una Commissione nominata dal Governo, e coll'intervento di rappresentanti dei Comitati dipartimentali. I numeri estratti annualmente saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

17. Le cartelle estratte a sorte per la loro ammortizzazione saranno presentate, per riceverne il pagamento delle somme che rappresentano, alla Cassa di finanza e nei giorni che verranno indicati, e potranno anche essere ricevute in pagamento delle rate d'imposte prediali o di dazi doganali dovuti nelle Provincie che concorrono al prestito.

La restituzione della cartella prova l'eseguito pagamento del capitale che rappresenta; però, sia che se ne esiga il rimborso da una Cassa, sia che la si versi come contante a pagamento d'imposte o di dazi, come sopra, dovrà essere accompagnata da una reversale del suo presentatore.

Venezia, 14 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

158. *Nomina di Antonio Perisinotti a Membro della Consulta di Stato.*

15 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

È nominato consultore per la provincia di Venezia presso la Consulta delle Provincie unite di questa Repubblica il cittadino Antonio Perisinotti, in sostituzione del cittadino Leopardo Martinengo, inviato presso S. M. il re di Sardegna.

Venezia, li 15 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario Jacopo ZENNARI

159. *Introduzione degli Esercizi militari negli Istituti di educazione.*

16 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Negli istituti d'educazione i giovani d'oltre ai dieci anni s'addestreranno tutti negli esercizi militari, con quelle norme che, accordate tra i Direttori e i Capi della Guardia civica, saranno reputate più conformi alla scolastica disciplina.

Venezia, 16 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario Jacopo ZENNARI

160. *Vigesimanona, trigesima, trigesimaprima e trigesimaseconda Adunanza della Consulta — Comunicazioni del Governo — Lettura del Rapporto sull'ordinamento della pubblica Sorveglianza — Annunzio della nomina di nuovi Consultori — Approvazione di un progetto di Regolamento della Guardia nazionale — Nomina di un secondo Segretario della Consulta — Approvazione di un Regola-*

mento sulle attribuzioni del Comitato di pubblica sorveglianza.

15 — 18 maggio 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti

dei giorni 15, 16, 17, 18 Maggio 1848

Precedono alcune comunicazioni del segretario e del presidente; e poscia la Consulta riceve dal Ministro del culto e della pubblica istruzione la evasione dell'indirizzo con cui eragli stata accompagnata la Memoria del consultore Tedeschi sulla educazione politica del popolo ed i titoli delle materie che il Ministro intende affidare ad alcuni giovani scrittori acciocchè ciascuno tratti il soggetto che gli è meglio appropriato.

Sulle presenti vicende della guerra nel Veneto la Consulta prese in esame alcuni fatti speciali, e dopo varie discussioni impegnatesi, per la gravità dell'argomento e per la discrepanza dei pareri sul partito adottabile venne aggiornata all'indomani la estesa del relativo indirizzo al Governo provvisorio.

Provvedutosi alla completazione della Giunta pel Regolamento della Guardia civica, il consultore Sbardelà, a nome dell'altra Giunta per l'ordinamento della pubblica sorveglianza e per la punizione dei reati contro la patria indipendenza, lesse il rapporto, che venne deposto sul tavolo del presidente acciò i consultori potessero farne accurato studio; e quindi la relativa discussione fu aggiornata.

Nella seduta 16 maggio la Consulta si occupò intorno al Decreto del Governo centrale di Lombardia in data 12 maggio corrente, disponente l'apertura dei registri presso le parrocchie pel voto dell'annessione condizionata al Piemonte o per la dilazione del voto. — La seduta generale della Consulta venne levata, e cominciò la seduta particolare dei consultori della Giunta per la formazione del Progetto di legge elettorale, che proseguì i proprii studi, i quali sono registrati in appositi processi verbali.

Nella seduta del giorno 17 maggio la Consulta riceve la partecipazione dal Comitato dipartimentale di Vicenza della nomina in consultore per quella Provincia del professore Todeschini, in sostituzione dell'avvocato Pasini, ed entra pure a formare parte dell'adunanza Antonio Perisinotti, nominato consultore per la provincia di Venezia in luogo di Martinengo, incaricato di altra missione.

Si fa poscia la seconda lettura del Regolamento organico di pubblica sorveglianza; e si apre una discussione sull'argomento delle leggi punitive dei reati contro la indipendenza italiana. La Consulta incarica gli avvocati Perisi-

notte e Tedeschi di mettersi in comunicazione col Prefetto di ordine pubblico, e viene aggiornata la definitiva chiusura delle discussioni.

La Consulta procedette quindi alla trattazione di alcuni argomenti di pubblico e di privato interesse, dietro mozioni di consultori e dietro petizioni di terzi.

Nella seduta 18 maggio la Consulta ha versato in principio sulla cognizione e sulla discussione del Progetto di regolamento della Guardia nazionale, compilato sopra le basi di simili leggi pubblicate in vari Stati d'Europa. — Dietro alcune emende, che furono proposte al progetto di Regolamento, la Consulta lo spedì al Governo provvisorio assieme alle modificazioni ulteriori ammesse nella generale seduta.

Essendosi quindi proceduto alla nomina del secondo segretario, attesa l'assenza del consultore Martinengo inviato presso S. M. il Re Carlo Alberto, ed essendosene dispensato il professore Tedeschini il quale aveva riunito il maggior numero di suffragi, risultò eletto in sua vece l'avvocato Ferro.

Il consultore Tedeschi propose che un indirizzo della Consulta attestasse al presidente Manin il di lei vivo rincrescimento per le ingiurie di cui era stato fatto segno in un giornale assai diffuso, intitolato *Pio IX*, ed essendo stata ammessa la proposta, fu l'indirizzo medesimo conformato e rimesso tosto al Presidente del Governo provvisorio.

Viene poscia approvato definitivamente il Regolamento organico delle attribuzioni del Comitato di pubblica sorveglianza, e resta aggiornata la discussione sulla proposta di una nuova legge penale contro i rei di Stato.

Dopo una proposizione del consultore Tedeschi sui grandi servigi che potrebbe arrecare la flotta veneta combinata alla napoletana, e dopo un'altra proposizione del consultore Gaspari sulla difesa del litorale, proposizioni approvate e tosto trasmesse al Governo provvisorio, si agitarono alcune questioni di argomento riservato, e si è sciolta l'adunanza.

Nella sera dello stesso giorno 18 maggio corrente, la Consulta, coll'intervento dei Ministri, versò sopra un oggetto toccante la nostra condizione politica, e la relativa discussione ulteriore venne protratta all'indomani.

161. Nuova Proroga al pagamento degli Effetti cambiarii.

18 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il termine di giorni venti di rispetto per

gli effetti cambiarii, accordato da questo Governo coi Decreti 28 marzo e 10 aprile decorso, viene portato a giorni quaranta, ferme nel resto le disposizioni del Decreto stesso.

Venezia, 18 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

162. Istituzione e ordinamento di un Corpo di riserva della Guardia civica.

20 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Allo scopo di rendere equabilmente ripartito fra tutti i cittadini il servizio della Guardia civica, e per preparare nel tempo stesso una forza maggiore che possa essere chiamata sotto le armi nei casi di straordinario bisogno,

Decreta :

1. È istituito un Corpo di riserva di Guardia civica stazionaria.

Sono chiamati a far parte del Corpo di riserva

a) tutti gli operai che non hanno altro provento che la giornaliera loro mercede, i quali nella Guardia stabile ordinaria non prestano servizio che nei giorni festivi, a tenore del § 6 del Decreto 12 aprile, n° 2098 : sono compresi in questa classe della riserva i coloni ed altri operai agricoli che prestano l'opera loro pagati a giornata e che non lavorano terreni di loro proprietà o ad essi accordati in affittanza o a metadia ;

b) i domestici esclusivamente impiegati nell'interno delle famiglie oltre il numero di due per famiglia, in relazione al disposto alla lettera d) dell'articolo 4 del detto Decreto.

3. Non possono far parte della Guardia neppur nel Corpo di riserva gl'individui contemplati dal § 3 del succitato Decreto, n° 2098, 12 aprile, e quelli del § 4 lettera e) del Decreto medesimo. Nei casi dubbi sulla validità dei titoli per queste esclusioni, pronuncia la Commissione di revisione, che viene istituita presso il Comando generale.

4. Gl'individui componenti il Corpo di riserva verranno equabilmente ripartiti nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, e dipenderanno, in servizio, dagli ufficiali della rispettiva compagnia cui saranno aggregati.

5. Viene istituita presso il Comando generale della Guardia una sezione speciale incaricata dell'iscrizione degli individui componenti il Corpo di riserva e dell'aggregazione di essi alle compagnie rispettive.

6. Gl'individui componenti il Corpo di riserva sono soggetti alle discipline generali della Guardia civica, e sono perciò obbligati ad intervenire agli esercizi necessari per istruirsi nel maneggio delle armi e nelle manovre militari. Questo obbligo però si limita ai soli giorni festivi; negli altri potranno dispensarsene.

7. Saranno parimenti obbligati per turno al servizio ordinario nei soli giorni festivi, secondo le disposizioni dei rispettivi Capi di battaglione.

8. Nei giorni di lavoro le guardie civiche appartenenti al Corpo della riserva e regolarmente iscritte potranno, richieste, prestar servizio in sostituzione di quelle della compagnia che non potessero prestarlo personalmente per titolo comprovato di assenza, malattia od altra legittima causa. Il compenso per tale sostituzione è determinato in lire due italiane per 24 ore di servizio, ed in lire una e centesimi cinquanta italiani per sole ore 12. Questo compenso viene pagato dalla guardia che si fa sostituire.

9. Le guardie civiche del Corpo di riserva non possono essere tutte chiamate a prestare un servizio attivo se non che nei casi di straordinario bisogno ed in conseguenza d'una speciale decisione del Governo.

10. Nel caso di attivazione parziale o totale della riserva, questa deve aver luogo a seconda dei quadri già stabiliti, venendo la medesima, come si è accennato, a formar parte delle compagnie e dei battaglioni unitamente alla Guardia civica stazionaria attiva.

11. Le successive chiamate parziali della riserva dovranno essere fatte con riguardo all'equa distribuzione fra gl'individui che la compongono.

12. Compatibilmente colle attuali esigenze

della guerra, sarà provveduto anche all'armamento del Corpo di riserva.

Venezia, 20 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

163. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento organico della Guardia civica.*

20 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Essendo necessario assoggettare l'ordinamento della Guardia civica ad un Regolamento organico generale;

Veduto il Regolamento organico della Guardia nazionale lombarda;

Sentito il Comando della Guardia civica di Venezia e la Giunta speciale della Consulta delle Provincie unite di questa Repubblica;

Avuto il voto della Consulta stessa;

Decreta:

1. Il Regolamento della Guardia civica, che viene pubblicato col presente Decreto, è approvato.

2. Sarà messo in esecuzione nel tempo e nei modi in esso prescritti.

3. Sino alla formazione regolare delle matricole ed alla compiuta attivazione del Regolamento medesimo, si manterrà fermo l'ordinamento attuale della Guardia civica compiendone i quadri con transitorie disposizioni.

Venezia, li 20 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

REGOLAMENTO ORGANICO della Guardia civica Veneta

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Guardia civica è istituzione dello Stato. Suo scopo è di vegliare al mantenimento dell'ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica — di procacciare l'obbedienza alle leggi — di coadiuvare all'uopo con le armate per la conservazione della indipendenza ed integrità del territorio dello Stato.

2. Si compone di tutti i cittadini aventi domicilio nello Stato, salve le eccezioni di cui in appresso.

3. La Guardia civica di regola presta servizio nella propria Comune; tuttavia, se circostanze urgenti lo esigano, può essere distaccata per servire anche fuori della stessa.

4. Ogni deliberazione della Guardia civica sugli affari non concernenti il Corpo della stessa è vietata assolutamente.

5. La Guardia civica è soggetta al Ministero dell'interno od alle Autorità provinciali e comunali che dallo stesso dipendono; ma, se venga posta in movimento per coadiuvare le armate, dipende dal Ministero della guerra.

6. Non può prendere le armi nè riunirsi in corpo senza l'ordine de' suoi capi immediati; nè questi possono darlo se non siano requisiti dall'Autorità civile competente.

7. Debitamente requisita dall'Autorità, deve prestarsi per lo scopo che le viene indicato.

8. Il Regolamento è comune per tutte le guardie civiche dello Stato veneto, formando esse un solo Corpo.

9. Alla Guardia civica sono dovuti tutti gli onori militari; ha la precedenza sulle truppe di ogni arma, tanto nelle pubbliche funzioni quanto nel servizio, e quando gl'individui portano i distintivi del loro grado godono degli onori annessi al rispettivo loro rango come nelle truppe.

TITOLO II.

CHIAMATI AL SERVIZIO

10. Ogni cittadino dall'età dei 18 sino ai 55 anni è obbligato ad iscriversi ne' ruoli della Guardia civica per prestare servizio nel luogo del suo reale domicilio, salve le sotto indicate eccezioni.

11. I forestieri domiciliati nel territorio dello Stato e che vi hanno possidenza o stabilimento industriale o commerciale sono in facoltà di farsi inscrivere. Inscritti, contraggono le obbligazioni come se cittadini.

12. Hanno diritto alla esenzione dal servizio

a) i Ministri componenti il Governo dello Stato;

b) i membri delle Assemblee costituenti o legislative, durante il periodo delle loro sessioni;

c) i ministri di qualsivoglia culto ed i chierici che sono entrati negli ordini sacri;

d) i consoli e vice-consoli dei Governi esteri, legalmente riconosciuti nello Stato;

e) i capi di ogni Magistratura giudiziaria o amministrativa, sieno dello Stato o delle Comuni, ed i preposti degli Uffici sanitari o doganali;

f) i militari di ogni arma in attività di servizio, e tutti gli agenti della forza pubblica; le guardie di finanza, campestri e forestali.

13. Non possono essere ammessi fra le guardie civiche

a) gl'individui che hanno qualche deformità o sono affetti da malattie croniche, fisiche e mentali, da comprovarsi ne' modi indicati nel presente Regolamento;

b) i custodi delle carceri e dei luoghi di arresto, od altri subalterni di tale servizio;

c) tutti quelli che subirono una condanna per delitto, tranne i condannati per delitti politici contro il cessato Governo; quelli che subirono una condanna per grave trasgressione politica, commessa per cupidigia di luero, ed in generale tutti gl'individui che sono notoriamente di mala fama, da giudicarsi tali da un Tribunale d'onore, come all'articolo 31;

d) i poveri ordinariamente soccorsi dalla pubblica beneficenza.

14. Non sono obbligati a prestare servizio attivo in tempo di pace

a) gli addetti alla pubblica istruzione nelle scuole inferiori, medie e superiori;

b) i medici e chirurghi condotti, i capi farmacisti dei pubblici ospitali, e quelli delle Comuni o frazioni dove non siavi che una farmacia sola;

c) i domestici esclusivamente impiegati nell'interno servizio delle famiglie, sino al numero di due.

15. Nelle città capiluogo di distretto e nelle terre e grosse borgate, ove il servizio ordinario della Guardia civica è richiesto anche di giorno, non potranno esservi obbligati che nei casi di straordinario bisogno e nei modi indicati al titolo VI. DELLA RISERVA tutti gli operai che non hanno altro provento che la giornaliera loro mercede.

16. I braccianti ed altri operai agricoli che, prestando l'opera loro nelle colonie o nelle possidenze rurali, sono pagati a giornata e non lavorano terreni di loro proprietà o ad essi accordati in affitto o a metadia, non possono del pari essere obbligati al servizio se non nei modi indicati al titolo VI. DELLA RISERVA.

TITOLO III.

SULLA INSCRIZIONE NEI RUOLI
E SULLA FORMAZIONE DELLE MATRICOLE

17. Ogni cittadino chiamato a far parte della Guardia civica deve farsi inscrivere nei ruoli che col giorno primo novembre di ogni anno verranno aperti in apposito locale in ciascheduna parrocchia.

Li chiamati dalla legge ad iscriversi indicano il loro nome, il cognome, l'età, il domicilio e la condizione.

18. Questi ruoli presso ogni parroco sono chiusi col giorno 30 di novembre, ed egli, dieci giorni dopo, li rimette all'Autorità comunale da cui dipende, con l'indicazione di quegli individui che avendone l'obbligo non si fossero iscritti.

19. L'Autorità comunale, presso la quale deve eseguirsi la rettifica della inserzione nei ruoli, farà immediatamente inscrivervi gli ommessi, compilando la matricola del Comune ed inscrivendo ognuno nella lista che gli compete. La Commissione a ciò destinata è preseduta dall'Autorità comunale e viene assistita da un ufficiale della Guardia civica delegato dal Comando provinciale della medesima, e da un medico-chirurgo da essa Autorità comunale prescelto.

20. Per agevolare nella città di Venezia (attesa la sua popolazione e il compartimento in sestieri) questa operazione, potrà suddividersi fra sei Commissioni, preseduta ciascuna da un assessore o rappresentante municipale e da altrettanti ufficiali della Guardia e medici-chirurghi delegati come sopra. Altrettanto potrà esser fatto nelle città capiluoghi delle Provincie, secondo la rispettiva popolazione e il compartimento interno.

Queste Commissioni procederanno immediatamente alla revisione delle liste ed alla formazione delle matricole.

21. Le matricole comunali saranno divise in tre liste.

Nella prima saranno compresi gl'individui ai quali è obbligo il far parte della Guardia civica attiva (articolo 10).

Nella seconda entrano quelli che hanno titolo per essere dispensati dal servizio attivo (come agli articoli 14, 15 e 16), che formano il Corpo di riserva.

Nella terza quelli i quali avranno comprovato il loro titolo di esenzione (articolo 12).

22. Le matricole dovranno essere ultimate col 15 dicembre, e rimarranno esposte all'ispezione degl'interessati negli Uffici comunali sino al 31 del mese stesso perchè ciascuno possa verificare se venne iscritto nella lista che gli compete.

23. Col 1° gennaio di ciascun anno le Autorità comunali trasmetteranno le matricole al Comando provinciale della Guardia civica.

24. Ciascun Comando provinciale della Guardia civica nominerà un Consiglio di revisione, composto di otto individui, cioè

1 comandante di battaglione, qual presidente,

1 capitano,

1 tenente,

1 sotto-tenente,

1 sergente,

1 caporale,

2 guardie semplici.

Anche questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed avere l'età compiuta di anni venticinque.

Alle sedute di questo Consiglio di revisione assisterà sempre un rappresentante dell'Autorità di quel Comune delle cui matricole si opererà la revisione, ed un medico-chirurgo prescelto dal presidente della Commissione.

25. Questo Consiglio deciderà inappellabilmente, a pluralità assoluta di voti, sui reclami che potessero essere presentati contro le iscrizioni assegnate dalle Autorità comunali nella formazione delle matricole. Al rappresentante delle Autorità comunali sarà data copia delle decisioni del Consiglio.

26. Le Commissioni di revisione dovranno avere ultimate le loro operazioni pel 15 gennaio.

27. Il Comando provinciale, ultimate le operazioni di revisione, formerà la matricola generale della Provincia, nella quale saranno distinto le compagnie, i battaglioni e le legioni nelle quali verrà distribuita la Guardia civica della Provincia; questa matricola dovrà essere ultimata col 31 gennaio.

28. Il Comando provinciale della Guardia civica dovrà trasmettere, al più tardi pel 30 ottobre di ogni anno, ai parrochi ed alle Autorità comunali le module per la formazione dei ruoli e delle matricole.

29. Nella provincia di Venezia il Comando provinciale è rappresentato dal Comando generale della Guardia civica.

30. I singoli titoli a fine di ottenere la esenzione dal servizio dovranno comprovarsi dagli aventi interesse, mediante valevoli documenti e notorietà, davanti l'Autorità comunale, durante la formazione delle matricole.

31. La esclusione dai ruoli della Guardia civica per le cause accennate al § 13, lettera c, viene pronunciata, avvenendo il caso, da un Tribunale d'onore, costituito da un ufficiale superiore, presidente, due ufficiali, due sotto-ufficiali e due guardie che verranno elette dal Comando provinciale.

TITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE

32. La Guardia civica stazionaria è ordinata in legioni, battaglioni, compagnie, plotoni, sezioni e squadre. Ogni legione è composta di più battaglioni, ogni battaglione di più compagnie, ogni compagnia di due plotoni, ogni plotone di due sezioni, ogni sezione di due squadre.

33. La Guardia civica è organizzata per di-

stretti, secondo il vigente comparto territoriale, e quindi divisa in tanti corpi distrettuali, in guisa che tutti i membri della stessa, tuttochè appartenenti a più Comuni, formino un solo corpo nel distretto.

34. Se tal corpo sta al disotto del numero di 1200 individui, prende il nome di battaglione; se lo raggiunge o l'oltrepassa, dividesi in battaglioni, da sei ad ottocento uomini l'uno, ed il complesso chiamasi legione. Nei grandi distretti, ed ove si abbiano più corpi da 2400 individui l'uno, ognuno di questi corpi forma una legione composta di tre battaglioni. Sopravanzando un numero d'individui montante a 1200, se ne forma una minor legione come sopra, e se il numero di sopravanzo è minore di 1200, se ne forma un battaglione da unirsi a una delle dette legioni.

35. La legione che abbia almeno tre battaglioni da uomini 600 è comandata da un colonnello; altrimenti da un tenente-colonnello. Il battaglione è comandato da un capo-battaglione.

36. Nelle città che abbiano più colonnelli comandanti le legioni il Governo nomina il colonnello che ha il comando superiore.

37. Per quanto è possibile, la compagnia si forma di uomini della stessa Comune e parrocchia. Nelle città, dello stesso sestiere, quartiere, rione o circondario ecc., e possibilmente pure della stessa parrocchia. In caso che vi fosse difetto o sovrabbondanza, oltre al numero necessario per la formazione di una compagnia, si procurerà il compenso con la Comune o parrocchia più prossima, sempre con riguardo che gli uomini della stessa Comune o parrocchia restino riuniti sia in plotone, sia in sezione, sia in squadra.

38. Ogni compagnia ha

- 1 capitano,
- 1 primo tenente,
- 2 sotto-tenenti,
- 1 sergente maggiore,
- 4 sergenti,
- 8 caporali,
- 2 tamburi.

Il capitano comanda l'intera compagnia.

Il tenente comanda il primo plotone, ed è subordinato al capitano. In mancanza del capitano, lo sostituisce.

I sottotenenti comandano per turno il secondo plotone.

I sergenti comandano le loro sezioni.

I caporali comandano le loro squadre, e sono subordinati ai sergenti.

Il sergente-maggiore non ha comando speciale, ma dirige l'istruzione della compagnia, la disciplina e la contabilità.

39. Lo stato maggiore di un battaglione si compone

- del capo battaglione (maggiore),
- di 1 capitano o 1° tenente, aiutante-maggiore,
- di 1 capitano o tenente, quartier-mastro,
- di 1 medico-chirurgo maggiore,
- di 1 chirurgo,

di 2 aiutanti sotto-ufficiali, di cui uno fa servizio di porta-bandiera,
di 1 armaiuolo, sergente,
di 1 maestro-tamburo.

40. Lo stato maggiore della legione nelle città si compone

- del colonnello capo di legione,
- di 1 tenente colonnello,
- di 1 maggiore capo-battaglione,
- di 1 sotto-tenente porta-bandiera,
- di 1 medico-chirurgo maggiore,
- di 1 tamburo maggiore,
- di 1 sergente zappatore,
- di 1 caporale zappatore,
- di 8 zappatori.

Nei distretti di terraferma dove esistesse una legione che pel numero degl'individui di cui fosse composta avesse per capo un tenente-colonnello, va aggiunto allo stato maggiore un tenente.

41. Lo stato maggiore di tutte le guardie civiche di una Provincia sarà formato da

- 1 comandante in capo (generale),
- 1 comandante in secondo (colonnello),
- 1 capo dello stato-maggiore,
- 1 sotto-capo dello stato-maggiore,
- 2 aiutanti di campo del comandante in capo, ufficiali superiori sino al grado di tenente colonnello inclusivamente,
- 2 aiutanti di campo del comandante in secondo,
- 1 capitano quartier-mastro di Provincia,
- 1 cappellano,
- 1 medico-chirurgo maggiore.

Potranno esservi aggiunti allo stato maggiore degli ufficiali aiutanti in proporzione al numero delle legioni e dei battaglioni in cui risulterà ripartita la popolazione della Provincia. Ogni arma speciale appartenente alla Civica avrà un ufficiale addetto allo stato maggiore provinciale.

42. Nelle città e nei distretti dove si hanno 2400 guardie in servizio effettivo possono le Rappresentanze comunali accordare la formazione di una compagnia di artiglieria. La sua forza è proporzionata a quella del Corpo, in guisa di non oltrepassare la quarantesima parte della forza totale.

43. È permesso egualmente di creare una compagnia d'artiglieria in tutte le piazze forti; il numero dei cannonieri potrebbe ascendere fino al quarto della forza totale delle guardie.

In Venezia si formeranno due compagnie di artiglieria, addette alla Guardia civica, secondo il piano speciale di organizzazione.

44. Le compagnie di artiglieria fanno in tempo di pace il servizio in concorso con le altre guardie.

45. Nelle città di terraferma possono essere create compagnie e squadroni di cavalleria quante volte vi siano almeno trenta volontari per una compagnia, sessanta per uno squadrone, pronti ad equipaggiarsi a proprie spese e provveduti di montura (con cavallo del proprio).

Il numero dei cavalieri non potrà oltrepassare il decimo delle guardie a piedi che fanno servizio attivo nelle città.

46. L'artiglieria e la cavalleria sono organizzate nella terraferma sul piede stesso delle truppe regolari di armata. Le nomine dei gradi seguono com'è indicato nel titolo V.

47. Le compagnie dei pompieri già esistenti nelle città possono, d'accordo coll'Autorità municipale, essere collocate sotto gli ordini del comandante della Guardia civica. Per la sola città di Venezia i zappatori delle legioni potranno essere scelti dal Corpo dei pompieri.

48. Possono egualmente essere istituiti Corpi di bersaglieri anche nella Guardia civica permanente, nelle città e fuori, purchè siano scelti fra i più esperti e provetti nel maneggio delle armi da fuoco e nel bersaglio. In tempo di pace fanno il servizio in concorso delle altre guardie civiche. In caso di bisogno si prestano in difesa della città. Per l'organizzazione e l'armamento speciale di questi Corpi verrà provveduto con apposite Disposizioni.

TITOLO V.

NOMINA DEI GRADI

Elezioni, Promozioni, Sostituzioni e Rimpiazzi

49. Tutte le cariche di una compagnia, ad eccezione del sergente maggiore, la di cui nomina appartiene al capitano, sono conferite dalle guardie componenti la compagnia. Le nomine si fanno cominciando dal capitano e discendendo ai caporali.

50. Se una compagnia è formata dalla riunione di una o più Comuni, le guardie riunite concorrono alla elezione del capitano e del primo tenente, ma per la nomina degli altri gradi si procede per Comune in proporzione del contingente che viene da ciascun Comune somministrato.

51. I capi-battaglione e gli ufficiali del loro stato maggiore sono nominati dagli ufficiali del battaglione. Gli stati maggiori della legione sono nominati dagli ufficiali tutti del battaglione che compongono la legione. Però il colonnello capo della legione ed il tenente-colonnello vengono nominati dal Governo, sopra terna proposta dagli ufficiali tutti della legione.

52. Il comandante in capo della Provincia è nominato dal Governo sopra terna proposta dalla ufficialità della Provincia. Il quartiermastro provinciale viene eletto dal comandante in capo. Il comandante in secondo, gli ufficiali aiutanti, il cappellano ed il medico-chirurgo dello stato maggiore sono nominati dagli ufficiali tutti della legione e dei battaglioni in cui trovasi ripartita la Guardia civica della Provincia. Il capo dello stato maggiore e tutto il personale del suo Ufficio vengono nominati dal Governo, sono stabili, e possono ottenere

un annuo onorario, e vengono scelti possibilmente fra i più esperti ed attivi militari.

53. A cagione delle particolari incombenze disimpegnate dai quartier mastri, aiutanti maggiori, sergenti maggiori (sotto-aiutanti), e delle specialità di quelle dei tamburi maggiori, tamburi, zappatori di ogni grado, armaiuoli sergenti, verrà a tutti i summenzionati corrisposto uno stipendio, da determinarsi in correlazione alle incombenze.

54. Gli armaiuoli sergenti saranno pagati a fattura e nominati dal capo-battaglione.

55. Tutte le nomine, nessuna eccettuata, avranno luogo col medesimo metodo, cioè:

i nomi dei candidati saranno raccolti mediante scheda segreta scritta da cadaun elettore;

la scelta fra i candidati, ossia la nomina definitiva, avrà luogo mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti;

dopo due scrutini senza che si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione comparativa fra i due che avranno ottenuto un maggior numero di voti.

Concorrono alla votazione tutte le guardie civiche che all'epoca delle elezioni prestano servizio effettivo.

I nominati rimarranno in carica anche nel caso che essi cambiassero di domicilio ed uscissero dal sestiere, circondario o parrocchia.

56. Le nomine avranno principio col giorno 22 marzo d'ogni anno.

In quel giorno i capitani riuniranno le compagnie per la nomina degli ufficiali delle stesse fino al caporale.

Il 26 i capi-battaglione riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie del loro battaglione per nominare i nuovi capi di battaglione e gli ufficiali dello stato maggiore.

Il 28 i capi di legione riuniranno i nuovi comandanti ed ufficiali di battaglione per la nomina dello stato maggiore della legione e per comporre la terna da sottoporsi al Governo per la nomina del capo legione e del tenente colonnello.

Il 31 il comandante in capo della Provincia riunirà tutti i nuovi comandanti ed ufficiali delle legioni e dei battaglioni della Provincia per la proposizione del nuovo comandante in capo della Provincia e per la nomina del comandante in secondo, degli aiutanti ufficiali, del cappellano e del medico-chirurgo di stato maggiore.

57. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e le guardie semplici che godono di un emolumento non hanno diritto a votare.

58. Qualora per nomina a gradi superiori, rinuncie volontarie od altri motivi, risultassero dei vuoti nel numero degli ufficiali di ogni grado e dei sotto-ufficiali delle compagnie, questi dovranno essere riempiti mediante nuove nomine, da eseguirsi entro i primi quindici giorni di aprile.

59. Queste nomine suppletorie avranno luogo nel seguente ordine:

il 4 aprile i comandanti ed ufficiali de' battaglioni si riuniranno per nominare alle vacanze che fossero risultate nei posti di ufficiali superiori nella legione, per nomine allo stato maggiore della Provincia;

il 7 aprile gli ufficiali di ciascuna compagnia si riuniranno per nominare alle vacanze accadute ne' posti degli ufficiali superiori dei battaglioni, per nomine a gradi superiori;

il 10 aprile si riuniranno le compagnie a fine di nominare ai posti resi vacanti nel ruolo degli ufficiali delle medesime, per nomine a gradi superiori;

il 14 aprile finalmente si procederà dagli ufficiali, osservate le regole sopra indicate, alle nomine di quei posti di ufficiali, sotto-ufficiali e comuni occupanti posti retribuiti, pei quali si verificassero delle vacanze.

60. Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presedute dall' ufficiale di grado superiore fra gl' intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di segretario dell' adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l' ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede e raccogliere i voti degli scrutinii per poscia contarli. A queste adunanze interviene il Podestà o Sindaco della Comune.

61. Il processo verbale dell' adunanza dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario, dal Podestà o Sindaco del Comune, dagli scrutatori e dai due più anziani di età fra gli altri intervenuti.

62. Gli ufficiali aiutanti dello stato maggiore di Provincia rimarranno in carica la prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degl' individui che devono uscire, per modo che l' intero rinnovamento sia compito dopo il sesto anno.

63. In massima, tutti gli ufficiali, dal sottotenente sino al comandante in secondo di Provincia, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati indefinitivamente. Il comandante in capo della Provincia sarà nominato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.

64. Tutti i nominati a posti retribuiti, così ufficiali come subalterni, egualmente che i sergenti e caporali delle compagnie, sono eletti per tre anni e sono rieleggibili a tempo indeterminato.

65. Le elezioni regolarmente fatte sono irrevocabili.

66. Nella Guardia civica non vi sono cariche senza impiego, e quindi non si conferiscono gradi *ad honorem* a chicchessia sotto verun titolo.

67. Se gli ufficiali di qualsiasi grado, regolarmente eletti e confermati, non siano nel termine di due mesi completamente armati, vestiti ed equipaggiati secondo l' uniforme, saranno considerati come dimissionarii e si procederà immediatamente per la loro sostituzione.

68. I reclami relativamente alla inosservanza delle forme prescritte per la elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati dinanzi ad una Commissione di revisione, che deciderà inappellabilmente.

La Commissione sarà composta di un ufficiale superiore della legione, come presidente, di un ufficiale dello stato maggiore del battaglione, e di un ufficiale, due sotto-ufficiali e due guardie tolte dal battaglione medesimo. Vi assiste nelle città il capo del Municipio, nelle Comuni esterne il primo deputato comunale. Nelle città capoluoghi interviene il comandante in capo della Provincia, il quale allora è il presidente naturale della Commissione.

TITOLO VI.

DEI CORPI DI RISERVA

69. Per rendere distribuito equamente fra tutti i cittadini il servizio nella Guardia civica e per preparare nel tempo stesso una forza maggiore che possa essere chiamata sotto le armi nei casi di straordinario bisogno, sarà istituito in ogni Comune un Corpo di riserva di Guardia civica.

70. Sono chiamati a far parte del Corpo di riserva gl' individui contenuti dal Titolo II, articoli 15 e 16, e che vengono iscritti nelle matricole nella lista seconda, come all' articolo 24.

71. Gl' individui componenti la riserva sono soggetti alle discipline generali della Guardia, e sono perciò obbligati ad intervenire agli esercizi necessari per istruirsi nel maneggio delle armi e nelle manovre militari. Quest'obbligo si limita ai giorni festivi; negli altri giorni potranno dispensarsene.

72. Nei casi di straordinario ed urgente bisogno sono chiamati sotto le armi e considerati come appartenenti alla riserva anche gl' individui dell' articolo 14, §§ a, b, c, compresi nella terza lista di cui all' articolo 24.

73. Le guardie civiche appartenenti alla riserva verranno equabilmente ripartite nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, e dipenderanno dagli ufficiali della rispettiva compagnia a cui saranno aggregate.

74. Saranno chiamate ed obbligate per turno al servizio nei giorni festivi.

75. Nei giorni di lavoro le guardie appartenenti alla riserva potranno, richieste, prestar servizio in sostituzione di quelle della compagnia che non potessero prestarlo personalmente. Il compenso per tale sostituzione è determinato in lire italiane 2 (due) per 24 ore, e per 12 ore in lire 1. 50 (lire una e centesimi cinquanta).

76. Pel vestiario ed armamento delle Guardie appartenenti alla riserva si provvede all' articolo 99 del Titolo VIII del presente Regolamento.

77. Le guardie civiche del corpo di riserva non potranno essere chiamate tutte in attività

se non in conseguenza di una speciale decisione dell'Autorità competente.

78. Nel caso di attivazione totale o parziale della riserva, questa deve aver luogo a seconda dei quadri già stabiliti, venendo la medesima, come si è accennato, a formar parte delle compagnie, dei battaglioni e delle legioni unitamente alla Guardia civica attiva.

TITOLO VII.

SERVIZIO

79. Il servizio della Guardia civica viene ordinato dal Comando dello stato maggiore provinciale.

80. Possono gli ufficiali che rappresentano il Comando dello stato maggiore nei Comuni di terraferma ordinare il servizio della Guardia civica quando sono a ciò richiesti dall'Autorità comunale.

81. Nei tempi ordinarii il servizio della Guardia civica viene prestato nelle rispettive Comuni.

82. Il servizio delle guardie civiche stazionarie è obbligatorio e personale. Nessuno può quindi farsi rappresentare nell'onorevole incarico di guardia civica.

Le sostituzioni non sono permesse se non che fra guardie civiche dello stesso battaglione e dietro approvazione dei capitani, i quali non le accorderanno che per casi urgenti e speciali. Possono le sostituzioni avvenire anche mediante le guardie civiche del Corpo di riserva, come è disposto nel Titolo relativo, articolo 75.

83. Nei casi di tumulti o di allarme tutte le guardie prendono le armi, si riuniscono nei luoghi determinati e si tengono disponibili alla richiesta del rispettivo capo di battaglione per recarsi dove la loro presenza sia necessaria.

84. La riunione delle guardie di parecchi Distretti può aver luogo per ordine del Comando provinciale ed a richiesta delle Autorità competenti, ma solo nei casi di urgente necessità e sotto la più stretta responsabilità delle Autorità medesime.

85. Le guardie civiche dei Distretti, fuori dei casi indicati nei precedenti articoli 83 e 84, non possono riunirsi che due sole volte all'anno, sia per grandi esercizi e manovre, sia per le ispezioni e rassegne generali. Nelle città possono riunirsi più spesso, secondo gli ordini del Comando provinciale.

86. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali debbono riunirsi più frequentemente negli esercizi, senza uopo però di allontanarsi dalla rispettiva loro Comune.

87. Gli esercizi in generale non possono essere di obbligo assoluto che due volte al mese, e soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Fino a che però la Guardia non sia perfettamente istruita, l'esercizio deve essere dovunque frequente, a tenore delle disposizioni che daranno i Comandi provinciali.

88. Apposite Istruzioni a stampa stabiliscono le teorie militari negli esercizi e le manovre a cui devono attenersi le guardie civiche, come un'apposita Istruzione a stampa regola il servizio dei posti delle guardie civiche nelle città e fuori, il contegno che esse devono seguire e le loro incombenze in fazione. Le une e le altre sono già pubblicate.

TITOLO VIII.

ARMAMENTO, UNIFORMI, DISTINTIVI

89. La Guardia civica viene armata di gladio o daga a due tagli e di fucile con baionetta. Appositi Regolamenti determinano le qualità e dimensioni dei fucili, delle daghe e di quant'altro si riferisce all'armamento della Guardia, come all'organizzazione delle armi speciali della medesima, cioè della cavalleria ed artiglieria e dei bersaglieri.

90. Lo Stato fornisce a tutte le guardie il fucile con baionetta e tutte le armi da fuoco dei Corpi speciali. La provvista della daga, giberna e cintura conforme al modello sta a carico dell'individuo.

Le Comuni però le forniscono, dietro decisione dei Consigli comunali, a quei sott'ufficiali ed a quelle guardie semplici che non fossero in caso di procurarsele.

91. Le armi che lo Stato ha poste a disposizione della Guardia civica e che ad essa sarà per somministrare, avuto riguardo alla forza rispettiva dei Corpi, sono proprietà inalienabile dello Stato medesimo.

92. I capi di battaglione, dove ve ne sono, o i capitani delle compagnie nelle Comuni esterne della Provincia ricevono in consegna le armi per le guardie da essi dipendenti, e ne sono personalmente responsabili. I fucili di ogni battaglione devono essere marcati e numerati progressivamente sul legno del calcio con punzoni che rendano la marca indelebile.

93. Le armi da taglio possono essere custodite dalle stesse guardie. I fucili devono essere tenuti sempre in deposito nel luogo di riunione presso i capi di battaglione, e nelle Comuni esterne, che non formino un battaglione, presso il capitano comandante delle compagnie del Comune, i quali le dispensano temporariamente agli individui di servizio e negli esercizi.

94. Ogni guardia è responsabile dell'arma che le viene affidata, deve mantenerla in buono stato e così restituirla quando cessa dall'obbligo del servizio. Le riparazioni per guasti occasionati dal servizio o fortuiti stanno a carico della Comune. Quelle cagionate dall'incuria dell'individuo stanno a di lui carico.

95. Fino a che non si possa provvedere all'armamento uniforme delle guardie civiche, specialmente nelle Comuni di terraferma, le guardie faranno il servizio anche coi fucili da caccia e con le picche.

96. Le munizioni per fucili ed il materiale

di campagna necessario all'istruzione degli artiglieri nelle città aperte viene somministrato dallo Stato; nelle fortezze gli artiglieri sono specialmente esercitati nel servizio dell'artiglieria di assedio.

97. L'uniforme ed i distintivi adottati per la Guardia civica veneta sono già determinati nell'apposito Regolamento.

98. L'uso dell'uniforme in servizio sarà obbligatorio solamente per le compagnie della Guardia civica residenti nelle città, siano o no capiluoghi di Provincia. Nelle Comuni esterne l'uso dell'uniforme non sarà obbligatorio, ma vi terranno luogo dei facili distintivi uniformi da stabilirsi.

99. Di massima, le guardie civiche attive si vestono del proprio. Quelle che non hanno mezzo di equipaggiarsi possono esserlo dalle Comuni dietro decisione dei Consigli comunali. I soli individui dei Corpi di riserva contemplati dall'articolo 15 del presente Regolamento sono vestiti a spese dello Stato.

TITOLO IX.

FINANZE E SPESE

100. Tutto ciò che viene versato nella cassa della Guardia civica dalla liberalità dei cittadini dev'essere precisamente erogato per gli oggetti specificati dal contribuente.

101. I versamenti con l'indicazione generica pel più pronto allestimento devono riferirsi all'equipaggio di quelle guardie che sono qualificate non poter equipaggiarsi a proprie spese.

102. Per le spese relative al vestiario ed all'armamento è provveduto nel Titolo precedente. Stanno poi a carico delle Comuni le spese per l'affitto dei locali, pel loro ammobigliamento e le manutenzioni, i lumi, le legna da fuoco, e le spese per oggetti e personale di cancelleria nei singoli Comuni.

Le spese per eguali cause, concernenti lo stato maggiore della Provincia, saranno ripartite in eguali tangenti fra le compagnie della Provincia stessa e pagate dai Comuni la cui popolazione forma la compagnia, in proporzione della rispettiva forza somministrata alla medesima.

Stanno poi a carico dello Stato tutte le spese che riguardano gli emolumenti per le cariche che hanno stipendio.

103. Ogni battaglione della Guardia civica avrà un Consiglio d'amministrazione composto

del comandante, qual presidente,
di 1 capitano,
di 1 tenente,
di 1 sotto-tenente,
di 1 caporale,
di 1 guardia semplice.

Anche questi ultimi tre dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuti gli anni 25 di età.

A questo Consiglio dev'essere aggiunto il

quartiermastro ed il sergente maggiore, i quali però non avranno voce deliberativa.

104. Nei Distretti di terraferma ove si troverà riunita una legione, invece del Consiglio di amministrazione per battaglione, vi sarà un solo Consiglio di amministrazione per legione. Nelle città capiluoghi ove esistessero più legioni, come in Venezia, vi sarà un solo Consiglio centrale di amministrazione presso il Comando generale della Provincia.

105. Il Consiglio d'amministrazione distrettuale d'una legione sarà composto
del colonnello o del tenente-colon-
nello, qual presidente,
dei comandanti dei battaglioni,
d'un capitano,
d'un tenente,
d'un sottotenente,
d'un sergente,
d'un caporale,
di due guardie semplici.

Anche questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuta l'età d'anni 25.

A questo Consiglio verranno aggiunti i quartier-mastri dei battaglioni, che però non avranno voce deliberativa.

106. Nelle città capiluoghi che hanno più legioni il Consiglio centrale di amministrazione dev'essere composto

del comandante in capo,
del comandante in secondo (colon-
nello),
dei capi di legione,
di un capo di battaglione,
di un capitano,
di un tenente,
di un sottotenente,
di un sergente,
di un caporale,
di due guardie semplici,

per
ogni
legione

come all'articolo precedente.

A questo Consiglio viene aggiunto il capitano quartier mastro di Provincia, che però non avrà voce deliberativa.

107. I comandanti di legione nomineranno gl'individui che dovranno formar parte dei Consigli d'amministrazione, sia della legione, sia dei battaglioni che la compongono.

108. Il comandante in capo della Provincia, di concerto col comandante in secondo e coi capi di legione, nomina gl'individui che devono far parte del Consiglio centrale d'amministrazione della Provincia.

109. Tanto i Consigli d'amministrazione centrali che quelli delle legioni e quelli dei battaglioni dovranno presentare i conti preventivi e consuntivi delle spese, incumbenti sia allo Stato sia ai Comuni, alle Autorità competenti nei modi e tempi che verranno determinati con speciali separati Regolamenti.

110. Per l'ordinaria amministrazione i conti ed i mandati saranno firmati,

per le legioni, nei Distretti di terraferma, dal capo del corpo, cioè dal colonnello o tenente colonnello, dal quartiermastro del bat-

taglione a cui il conto si riferisce, e da un sergente maggiore di compagnia;

per i battaglioni, nella città, dal capo del battaglione, dal quartiermastro e dal sergente maggiore della compagnia a cui il conto si riferisce;

presso il Comando centrale di provincia, dal comandante in capo, da un ufficiale superiore dello stato maggiore e dal capitano quartiermastro di Provincia.

111. I preventivi e i conti dei Corpi distrettuali di guardie vengono esposti per dieci giorni al palazzo comunale del capoluogo di Distretto prima che siano inviati all'Autorità competente.

Egualmente dopo la decisione delle Autorità questi preventivi e conti verranno nella stessa forma affissi al pubblico.

112. I Consigli d'amministrazione distrettuali rendono conto ogni anno della loro gestione finanziaria all'Autorità competente. Quelli dei battaglioni, nelle città come a Venezia, li danno ogni mese al Consiglio centrale provinciale, il quale poi in fin d'anno li rende al Governo ed alla Autorità municipale, secondo che sarà determinato.

TITOLO X.

PENIZIONI, CONSIGLIO DI DISCIPLINA, COMPOSIZIONE DELLO STESSO, ATTRIBUZIONI, MODO DI PROCEDERE

113. La Guardia civica è obbligata all'esecuzione dei propri doveri.

Le violazioni sono punite

1° con l'ammonizione,

2° con l'ammonizione posta nell'Ordine del giorno,

3° con guardie o pattuglie straordinarie,

4° con multe dalle tre alle quindici lire italiane,

5° con l'arresto dall'uno a cinque giorni, e con la prigione non maggiore di tre giorni,

6° con la degradazione,

7° con la espulsione dal Corpo.

114. I capi di battaglione possono pronunciare ed infliggere le tre prime pene soltanto, cioè

l'ammonizione privata o posta nell'Ordine del giorno contro quelli che chiamati al dovere vi mancano;

la guardia o pattuglia straordinaria contro quelli che, comandati di servizio, non si presentano a prestarlo.

Il pronunciare sulle altre appartiene al Consiglio di disciplina

115. L'ufficiale e sotto-ufficiale primo in rango in una Comune può infliggere le stesse pene nei casi contemplati.

116. Se la negligenza degenera in cattiva volontà, la pena della guardia o pattuglia straordinaria può essere raddoppiata.

117. I capi posto potranno infliggere alle guardie civiche di servizio le seguenti punizioni:

1° una fazione fuori di turno, da farsi da quella guardia civica che avesse mancato all'appello o si fosse allontanata dal posto senza permesso;

2° la detenzione nella camera di reclusione del posto, fino allo smontare della guardia, contro quella guardia civica di servizio che siasi ridotta in istato di ubbriachezza o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, vie di fatto e provocazione al disordine; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina se il fatto merita punizione più grave.

118. Se una guardia civica, un caporale o un sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di turno indipendentemente dal servizio che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere.

119. La pena dell'ammonizione, con la pubblicazione nell'Ordine o senza, può essere inflitta agli ufficiali e sotto-ufficiali dal capo di battaglione.

120. I comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, loro subordinati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici a due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, ai sergenti ed ufficiali l'ammonizione, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

121. I capitani comandanti le compagnie non unite in battaglioni potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sergenti, i sergenti maggiori e gli ufficiali, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

122. I tamburi maggiori e i tamburi potranno essere puniti con l'arresto fino ai tre giorni dai capitani, fino agli otto dai comandanti di battaglione, e fino ai quindici dai comandanti di legione.

123. Ogni atto d'insubordinazione è sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, che lo punisce con uno o più turni di servizio in guardia o pattuglia straordinaria, od altrimenti secondo il caso.

La recidiva è punita con la prigione, come si dirà in appresso.

Quando nei Comuni, ai quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina, non vi sia nè prigione nè locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena nell'arresto domiciliare ed in un'ammonizione raggugliata a due lire italiane per ogni giorno della pena applicata.

124. Il Consiglio di disciplina avrà le seguenti norme per l'applicazione proporzionata delle pene alle mancanze:

a) sarà punito con l'ammonizione l'ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorchè lieve, alle regole del servizio;

b) sarà punito con l'ammonizione posta all'Ordine l'ufficiale che, essendo di servizio od in uniforme, terrà una condotta atta a re-

care danno alla disciplina della Guardia civica od all'ordine pubblico ;

c) sarà punito con gli arresti o con la prigione, secondo la gravità dei casi, ogni ufficiale che essendo di servizio si sarà fatto colpevole

1° d'inobbedienza e d'insubordinazione;

2° di mancanza di rispetto, espressioni offensive od insulti verso ufficiali di grado superiore;

3° di qualunque detto oltraggioso verso il subalterno, e di qualunque abuso di autorità ;

4° di qualunque mancanza ad un servizio comandato ;

5° di qualunque infrazione alle regole del servizio.

125. Le pene dell'ammonizione, degli arresti o della prigione potranno essere applicate nei medesimi casi sopra contemplati, e secondo le circostanze, ai sergenti, caporali e guardie semplici.

126. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due, ed in caso di recidiva non maggiore di tre giorni, ogni sergente, caporale o guardia semplice

1° che siasi reso colpevole d'inobbedienza od insubordinazione, o che abbia per la seconda volta ricusato un servizio di ordine e di sicurezza ;

2° che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza o terrà una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia civica od all'ordine pubblico ;

3° che essendo di servizio avrà abbandonate le armi o il posto prima d'esserne rilevato.

127. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sergente o caporale che, dopo aver subita una punizione per decisione del Consiglio di disciplina e prima che sia passata un'epoca minore di un anno, si rendesse colpevole d'un'altra mancanza che porti la pena della detenzione.

128. Potrà essere parimente privato del suo grado, oltre la prigione come sopra contemplata, ogni ufficiale, sergente o caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

129. Qualunque ufficiale, sergente o caporale privato del suo grado non potrà nuovamente ottenerlo che alle prossime elezioni.

130. La guardia civica prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di vestiario o d'armamento di proprietà dello Stato o del Comune, che le vennero affidati, sarà tradotta davanti al tribunale ordinario competente per essere giudicata.

131. Allorquando una guardia civica chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi, dev'essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina.

La prima mancanza sarà punita con un'ammonizione ed una multa di lire due.

La seconda sarà punita con un'ammonizione all'ordine, un giorno d'arresto domiciliare e la multa di lire quattro.

La terza mancanza, quando le tre consecutive

si verificano in un periodo di tempo minore di un anno, sarà punita mediante condanna all'arresto non maggiore di dieci giorni nè minore di cinque, e ad una multa non minore di lire cinque nè maggiore di lire quindici italiane.

In caso di nuova recidiva, sarà applicata la prigione non minore di dieci giorni nè maggiore di venti e la multa non minore di lire quindici nè maggiore di lire cinquanta italiane.

132. Per le assenze dal servizio saranno da osservarsi le seguenti norme generali.

Coloro che per malattia non potessero prestare servizio dovranno prevenirne il rispettivo capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico, ovvero mediante dichiarazione d'ufficio del medico del battaglione. Nel primo caso potrà il capitano ordinare la verifica del fatto. I capitani delle compagnie potranno accordare delle dispense temporarie dal servizio quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi, ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti, da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina.

Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.

133. Qualunque capo di corpo, di posto o di distaccamento, il quale ricuserà di obbedire ad una requisitoria dell'Autorità e del funzionario cui è attribuito il diritto di richiedere l'assistenza della Guardia civica, o che avrà agito senza tale requisitoria e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al tribunale ordinario competente.

La procedura porterà con sè la sospensione del grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

134. Tutte le ammende come sopra comminate dovranno nel caso della loro applicazione essere versate nella cassa del Comune nel cui circondario ha domicilio l'individuo obbligato a soddisfarle. L'esazione delle stesse avrà luogo, ove occorra, coi privilegi medesimi con cui sono esatte le imposte dello Stato.

Questa medesima regola sarà applicata anche alle altre ammende che potessero essere prescritte in altri articoli del presente Regolamento.

In generale tutte le ammende pecuniarie in caso d'insolvenza devono essere convertite in altrettanti giorni d'arresto col ragguglio di lire due italiane per ogni giornata.

135. È devoluto al Consiglio di disciplina il castigo per l'abuso di autorità che potesse commettere un superiore verso un inferiore, ed anche contro le parole oltraggiose che dal superiore fossero contro il subalterno dirette.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

136. Verrà istituito un Consiglio di disciplina

1° per ogni battaglione ;

2° in ogni Comune ove esistessero una o più compagnie non riunite in battaglione;

3° in ogni compagnia che risultasse formata da guardie civiche di diverse Comuni.

137. Nei Comuni ove si troveranno una o più legioni vi sarà un Consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione e gli ufficiali di stato maggiore non soggetti ai Consigli di disciplina di cui sopra.

138. Il Consiglio di disciplina della Guardia civica di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie civiche di diversi Comuni sarà composto come segue:

- di un capitano f. f. di presidente,
- di un sottotenente,
- di un sergente,
- di un caporale,
- di una guardia semplice.

139. Il Consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto come segue:

del comandante del battaglione, qual presidente,

- di un capitano,
- di un sottotenente,
- di un sergente,
- di un caporale,
- di due guardie semplici.

140. Il Consiglio superiore di disciplina sarà composto come segue:

di un comandante di legione, qual presidente,
di due comandanti di battaglione,
di due capitani,
di due sottotenenti.

141. Quando una compagnia sarà composta di guardie civiche di più Comuni, il Consiglio di disciplina risiederà nel Comune capoluogo ovvero in quello di maggior popolazione.

142. Quando il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali del medesimo grado avranno parte nel Consiglio di disciplina e prenderanno il posto degli ultimi due membri dello stesso.

Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il presidente del Consiglio di disciplina supplirà alla mancanza, seguendo le norme che saranno indicate all'articolo 148.

143. In ogni Consiglio di disciplina di un battaglione l'ufficio di relatore sarà disimpegnato da un capitano e quello di segretario da un sottotenente.

Il Consiglio di disciplina di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie civiche di più Comuni avranno un sottotenente per relatore ed un sergente per segretario.

Nei Consigli superiori di disciplina un comandante di battaglione sarà il relatore ed un capitano il segretario del consiglio.

144. I comandanti in capo di Provincia sceglieranno l'ufficiale relatore ed il segretario in una lista di tre candidati proposti dallo

stato maggiore pei Consigli superiori e dal comandante del battaglione pel Consiglio di battaglione. Se non esiste il battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano.

145. Sul rapporto dei capi dei Corpi, il comandante in capo la Provincia potrà rimuovere tanto i relatori quanto i segretarii: in tal caso si procederà all'immediata loro sostituzione, segnando il metodo che sarà enunciato all'articolo 148.

146. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno pronunciare un giudizio se non quando cinque membri almeno pei Consigli superiori o di battaglione e tre membri almeno pei Consigli di compagnia si troveranno riuniti.

147. I membri del Consiglio saranno rinnovati ogni anno, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per surrogarli.

148. Il comandante in capo della Provincia, assistito dal comandante del battaglione ovvero dal capitano più anziano, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà dalla matricola di servizio ordinario una tabella generale per gradi e per età di tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, la cui età sarà maggiore di anni 25; ed in numero doppio di guardie semplici del battaglione e delle compagnie del Comune o della compagnia formata dalle guardie civiche di più Comuni. Le guardie semplici verranno estratte a sorte fra quelle che hanno egualmente un'età maggiore di anni venticinque.

La sorte deciderà l'ordine in cui ognuno dovrà essere iscritto sull'enunciata tabella, sempre però conservato l'ordine del rango militare.

Queste tabelle dovranno essere ordinate dal 1° al 15 maggio di ogni anno. Firmate dal comandante in capo della Provincia e dal comandante del battaglione, o dal capitano anziano, verranno depositate nei luoghi ove devono tenersi le adunanze dei Consigli di disciplina.

149. Pel Consiglio superiore di disciplina la tabella sarà formata, a diligenza del comandante in capo della Provincia assistito dal capo dello stato maggiore, per metà di ufficiali degli stati maggiori dei battaglioni, uniti tutti ad un egual numero di capitani, disposti nell'ordine suespresso.

150. I giudici di ciascun grado, siccome le guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l'ordine della loro inserzione nella tabella.

151. Ogni ufficiale, sergente o caporale ed ogni guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina ovvero una sola volta dai tribunali ordinarii sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina.

152. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella ovvero perchè alcuno ne sia cancellato dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina.

PROCEDURA DEI GIUDIZI

153. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai comandanti dei Corpi tutti i rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato dello stesso.

154. I reclami, i rapporti ed i processi verbali saranno diretti all' ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio.

Il segretario registrerà le carte suddette.

La citazione sarà recata al domicilio dell' imputato da un' ordinanza addetta al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per la consegna.

155. I rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della Guardia civica di un Comune o di un battaglione saranno consegnati all' Autorità comunale, la quale per mezzo dell' Amministratore governativo della Provincia li farà pervenire al comandante in capo della Guardia civica della Provincia stessa.

156. Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati.

Il presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qualvolta ne sarà fatta domanda dall' ufficiale relatore o per l' urgenza degli affari da decidersi.

157. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l' assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un' ammenda di lire cinque italiane dal Consiglio stesso, e sarà supplito da quell' ufficiale, sergente, caporale o guardia semplice che secondo la tabella dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

158. Il citato dovrà comparire personalmente e potrà farsi assistere da un difensore.

159. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell' ora indicati nella citazione, sarà giudicato in contumacia.

L' appello del giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza.

L' atto di appello potrà essere eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione.

160. Essendosi interposto l' appello, il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio. In caso di nuova contumacia, il giudizio proferito sarà definitivo.

161. L' istruzione di ogni causa dinanzi ad un Consiglio di disciplina sarà pubblica, sotto pena di nullità.

162. Il mantenere l' ordine delle sedute apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse, ed occorrendo sospendere la seduta e rimetterla ad altro giorno.

163. I dibattimenti innanzi al Consiglio hanno luogo nell' ordine seguente.

Il presidente verifica la presenza dei membri del Consiglio voluta dai Regolamenti.

Il segretario chiama la causa.

Se il prevenuto fa eccezione d' incompetenza del Consiglio di disciplina, questo statuirà prima di tutto sulla sua competenza. Se l' eccezione viene ammessa, il prevenuto viene rimandato innanzi chi di ragione.

Se il prevenuto rifiuta alcuno dei giudici, il Consiglio stabilirà. Essendo ammesso il rifiuto, il presidente passa a completare il Consiglio nel modo indicato ove si parlò delle assenze di alcuno dei membri dello stesso.

Quando ciò non fosse possibile, la causa viene rimessa alla prossima seduta.

Il segretario passa quindi a leggere l' atto di accusa e tutti gli atti di prova.

Saranno uditi i testimoni a carico e quelli a scarico dell' accusato, se ve ne sono.

L' incolpato o il suo difensore pronunceranno la difesa.

Il relatore riepilogherà la causa e darà le sue conclusioni.

Il prevenuto o il suo difensore replicheranno le loro osservazioni.

Ciò fatto, il Consiglio delibererà in segreto, a pluralità di voti e senza il relatore, e quindi il presidente annuncia la sentenza.

164. I mandati di esecuzione dei giudizi dei Consigli di disciplina saranno equiparati a quelli dei tribunali ordinari.

165. I giudizi dei Consigli di disciplina sono definitivi e non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per l' incompetenza od illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica della sentenza innanzi al Consiglio superiore di disciplina esistente nella Provincia.

166. Tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina saranno esenti da ogni spesa di bollo o tassa di qualunque genere.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA CIVICA STAZIONARIA

167. In tempo di guerra, ed ogni qualvolta la Guardia civica dovrà essere mobilitata, saranno osservate le seguenti norme:

1° saranno chiamati a formar parte della Guardia mobile tutti gl' individui della Guardia civica attiva e della riserva compresi fra gli anni 20 e gli anni 40 compiuti;

2° questi saranno divisi in due classi: nella prima saranno compresi quelli dai venti anni compiuti fino ai trenta; nella seconda quelli dai trenta ai quaranta.

168. La seconda classe non può essere chiamata se non quando la prima sia già mobilitata.

169. Un' apposita Legge determinerà l' organizzazione della Guardia civica mobilitata, la quale deve concorrere alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio.

170. Allorquando la Guardia civica è mobilitata ed unita all'esercito, è subordinata al Ministero della guerra ed è soggetta alle regole e discipline militari; in tal caso fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe.

171. Così del pari riceve il soldo e le somministrazioni in natura, come i soldati dell'esercito, dal giorno in cui è posta in attività fino a quello in cui rientra nella propria Comune.

Nelle riunioni delle truppe e della Guardia civica, quest'ultima avrà la precedenza.

172. La Guardia civica non può essere mobilitata che in forza di una legge del Governo, e solo per un tempo determinato.

173. Quando avviene la mobilitazione della Guardia civica, tutti gli altri individui appartenenti a qualsiasi lista della Guardia stessa che restano nelle città e nei Comuni sono indistintamente obbligati a prestare il servizio della Guardia civica stazionaria.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino alla formazione delle nuove matricole coi metodi contemplati dal presente Regolamento organico per la Guardia civica, sono mantenute in vigore le norme che servono di base all'attuale provvisoria organizzazione, sia pel completamento dei ruoli di aggregazione delle compagnie, sia pel conferimento dei gradi nelle medesime; con quelle ulteriori transitorie disposizioni che valgano ad assicurare il servizio della Guardia sino alla compiuta applicazione del Regolamento medesimo.

20 maggio 1848.

164. *Sospensione a tempo indeterminato delle Prescrizioni ed Usucapioni.*

21 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Sopra proposta della Consulta delle Provincie venete, ed inerentemente alle considerazioni medesime dalle quali fu dettato il Decreto di questo Governo provvisorio 22 aprile prossimo passato;

Visto il Decreto del Governo provvisorio di Milano 28 marzo precedente;

Decreta:

1. Il termine di ogni prescrizione ed usucapione è sospeso, contando dal 22 marzo 1848 inclusivo.

2. La retroattività della sospensione non

ferisce la validità ed efficacia delle convenzioni che fossero state stipulate in buona fede nell'intervallo di tempo dal 22 marzo prossimo passato fino al giorno della promulgazione del presente Decreto.

3. La promulgazione di questo Decreto s'intende fatta, per la provincia di Venezia, dal giorno della sua inserzione nella Gazzetta ufficiale, e per le altre Provincie nel giorno successivo.

Venezia, 21 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segr. J. ZENNARI

165. *Nomina a Professore dell' Abate Giuseppe Barbieri.*

21 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

L'abate Giuseppe Barbieri è chiamato, come professore di filologia, ad onorare del suo nome l'università di Padova, della quale altra volta fu delizia e ornamento.

Venezia, li 21 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario ZENNARI

166. *Trigesimaterza, trigesimaquarta e trigesimaquinta Adunanza della Consulta — Discussione e deliberazione sull' Ordinamento interno della Repubblica — Reiezione della Proposta di uno speciale Regolamento sulla procedura e punizione dei Reati contro il nuovo Ordine politico — Proposta al Governo di ulteriori garantigie ne' Giudizi penali.*

19 - 22 maggio 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

—

Sunto degli Atti

dei giorni 19, 20 e 22 Maggio 1848

Nella seduta del giorno 19 maggio la Consulta si è occupata del grave argomento tocante la politica nostra costituzione, a cui al-

lude il Sunto precedente, ed in seguito alle discussioni che ebbero luogo procedette alla relativa deliberazione, che venne frattanto comunicata a voce al Governo provvisorio nella riserva di darne poscia partecipazione in via d'ufficio colla scorta di un voto ragionato, la disamina del quale, nonchè della lettera accompagnatoria, formarono il soggetto della seduta del successivo giorno 20, in cui, dietro alcune rettifiche e modificazioni, tali atti approvavansi ed aveano quindi il loro corso.

Ed in detta sessione del giorno 19 egualmente, la novella sparsasi che un bastimento mercantile giunto in questo porto fosse stato inseguito dal vascello austriaco il *Vulcano* persuadeva la Consulta ad interessare il Governo a voler instare presso la flotta napoletana affinchè fosse protetta la navigazione ed il commercio, la qual flotta poscia si è prestata a ben più vantaggiose fazioni.

Nella seduta del 22 maggio la Giunta per la proposta di un Regolamento relativo alla punizione dei delitti ed attentati contro l'ordine pubblico e la causa dell'indipendenza italiana comunicò alla Consulta il suo parere che non fosse opportuno nell'attuale stato di cose di apportare veruna innovazione alle leggi tuttavia in corso riguardo ai delitti di simile natura, e molto meno di stabilire una procedura speciale, singolarmente per la corrispondenza che questa dovrebbe avere col giudizio statario attivato negli ultimi istanti dell'austriaca dominazione.

A questo parere uniformavasi anche la Consulta, con questo però che avesse ad emettersi dal Governo della Repubblica una espressa dichiarazione che applichi le leggi del cessato Governo, risguardanti il delitto di alto tradimento, alle azioni contrarie all'ordine pubblico attuale ed alla sicurezza dello Stato, e che venga lasciata all'inquisito la scelta degli assessori sulla lista, da essere conformata dalla Delegazione e da essere composta d'individui capaci e probi, ai quali resta vietato di farsi sostituire.

Furono poi tenute ferme le disposizioni importate dai Decreti 24 e 25 marzo 1848, le quali offrir devono all'inculpato anche il mezzo di scegliere tali assessori coll'assistenza del suo difensore, ovviando così alla mancanza di cognizioni dell'inculpato medesimo, il quale per simili delitti esser deve soggetto al Tribunale criminale di Venezia.

167. *Proroga alla scadenza di Effetti cambiarii pagabili in Venezia.*

22 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Gli effetti cambiarii scaduti prima del

presente Decreto e pagabili in Venezia a carico d'individui abitanti nelle città e provincie di Verona, Mantova e Udine, tuttora occupate dal nemico, saranno considerati come aventi la loro scadenza il giorno 23 maggio corrente.

2. È poi accordata ai medesimi una proroga di giorni quaranta dall'epoca suddetta.

3. Per gli effetti che scaderanno da oggi in poi a carico d'individui abitanti nelle predette tre Provincie, rimane in vigore sino a nuove disposizioni in contrario la proroga di quaranta giorni accordata col Decreto 18 corrente, n° 6216.

Venezia, 22 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario ZENNARI

168. *Applicazione del Diritto comune al reato di Resistenza contro la Guardia civica.*

23 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

La resistenza opposta alla Guardia civica nell'esercizio delle sue funzioni è dichiarata delitto di pubblica violenza, e sarà punita secondo il disposto dal § 71 del vigente Codice penale, che è del seguente tenore:

» Dovrà il delinquente punirsi col duro
» carcere e pubblico lavoro da sei mesi
» sino ad un anno, e se la resistenza sarà
» stata praticata con armi o accompa-
» gnata da ferite o altro danno, dovrà
» punirsi colla pena da uno a cinque
» anni ».

La Guardia civica in fazione o in pattuglia o di ronda arresterà sul fatto i colpevoli. E quando la resistenza loro fosse a mano armata, e così violenta da non cedere all'intimazione d'arresto e da reclamare l'uso delle armi, la Guardia si servirà di queste con tutto il vigore necessario per la propria salvezza e per la conservazione dell'ordine

pubblico, che lo è sempre più specialmente raccomandato.

Venezia, li 23 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

PALEOCAPA

Il Segretario ZENNARI

169. *Apertura di un arruolamento volontario di Milizia, e soppressione della Leva.*

23 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerata la urgenza di costituire Corpi di milizie regolari per la difesa del paese;

Considerato che l'arruolamento obbligatorio, per cui questo Governo sta preparando la Legge, non può produrre effetti abbastanza pronti;

Decreta:

1. È aperto nel territorio della Repubblica un arruolamento volontario di milizia.

2. Per Venezia il deposito è nella caserma dei Tolentini, sotto gli ordini del capitano Antonio Fontana, destinato a ricevere i volontari che si presenteranno e a riconoscere se riuniscano le condizioni richieste per l'accettazione.

Nelle città centrali delle Provincie eguali depositi sono stabiliti per cura dei Comitati provvisorii dipartimentali sotto la direzione di ufficiali nominati dal Ministero della guerra.

3. Le condizioni dell'arruolamento dei volontari sono le seguenti:

- a) età dai 18 ai 35 anni;
- b) statura non minore di metri 1 e centimetri 58;
- c) stato nubile o vedovile senza figli;
- d) attitudine fisica al servizio militare, testificata dal medico del deposito;
- e) attestato di vaccinazione con buon effetto;
- f) attestato di non aver subita condanna per motivo infamante.

4. La durata del servizio obbligatorio sarà di anni tre per la fanteria, di anni sei

per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio.

I soldati delle varie armi verranno scelti in proporzione dei bisogni sull'effettivo dei depositi.

5. Gli ufficiali delle varie armi sono eletti dal Ministero della guerra.

6. I soldati semplici riceveranno, oltre il pane, il vestiario completo, l'assegno giornaliero di 60 centesimi italiani, se di fanteria, di centesimi 65, se di cavalleria, di centesimi 70, se di artiglieria o genio.

7. Gli arruolamenti nei Corpi organizzati della Marina restano aperti e diretti dal Comando generale della Marina, come prima.

8. Cessa da questo giorno ogni altro modo d'iscrizione militare sin qui adottato sotto qualsivoglia denominazione.

Venezia, 23 maggio 1848 (1).

Il Presidente MANIN

Il Presidente del Comitato di Guerra,
Generale ARMANDI

Il Segretario ZENNARI

(1) Di questo stesso giorno emanava il seguente Proclama di re Carlo Alberto:

• CARLO ALBERTO

• per la grazia di Dio

• Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

• Duca di Savoia, di Genova ecc. ecc.

• Principe di Piemonte ecc. ecc.

• Giunti sulle rive dell'Adige, il nostro sguardo ed il nostro pensiero si volgono direttamente a voi, Popoli della Venezia, a voi che sul rompere della guerra comprendemmo tutti nelle parole ispirateci dalla condizione di codeste italiane Provincie che si vanno via via liberando dall'oppressione straniera. Noi abbiamo mosso le nostre armi per assicurare l'indipendenza italiana. Iddio ha benedetto finora la santa impresa, ma a compierla si ricercano fiducia e costante fermezza in tutti quelli che vi prendono parte.

• Quanto è irremovibile la nostra intenzione di spingere l'impresa al fine che abbiamo altamente dichiarato nell'assumerla, altrettanto viva è la fiducia che voi sarete per secondare le nostre mire ed i nostri sforzi.

• Così quelle come questi non hanno altro scopo che l'intera liberazione della comune patria dal giogo straniero.

• Questo è il voto di tutta Italia, questa la necessità dei tempi, questo il supremo dovere che abbiamo risoluto di compiere.

• La vostra fiducia risponda adunque alla mia, e la causa per cui combattiamo non fallirà a compiuta vittoria.

• Dal nostro Quartier generale in Sonoma Campagna, li 23 maggio 1848.

• CARLO ALBERTO •

170. *Unione del Comando della Città e Fortezza di Venezia a quello della Marina; nomina del Generale Rizzardi a Comandante del Forte di Malghera.*

24 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Per la momentanea indisponibilità del prode generale Antonini, il comando della città e fortezza, non che la difesa de' suoi forti di mare e delle lagune, viene affidato al Comando generale della Marina.

La difesa poi della fortezza di Malghera e dei forti e batterie attinenti resta affidata al generale Rizzardi.

Venezia, 24 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

Il Presidente del Comitato di Guerra,

Generale ARMANDI

PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

171. *Istituzione di una Commissione annonaria e specificazione delle sue attribuzioni.*

24 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. È istituita in Venezia una Commissione annonaria, nella quale si concentrano le attribuzioni della Commissione attuata fino dal 25 aprile prossimo passato per promuovere l'approvvigionamento di questa popolazione.

2. La Commissione annonaria è composta dei cittadini

Guido Avesani, Delegato di Venezia, presidente;

Giovanni Correr, Podestà;

Luigi Michiel }
Dataico Medin } Assessori municipali;

Andrea Giovanelli }
Girolamo Venier } Consiglieri comunali;

Giuseppe Reali, presidente della Camera di commercio;

Giuseppe Treves di Bonfilii;

Alessandro Palazzi;

Alessandro Marcello, capo divisione del Comitato di guerra.

3. Essa estende la sua giurisdizione a tutto il circondario della città e fortezza di Venezia, cioè a Venezia ed alle sue dipendenze militari.

4. Essa dà tutti quegli ordini in materia di annona che crede necessari e che non formano parte delle ordinarie attribuzioni municipali; ed infligge ai trasgressori le pene di competenza delle Autorità amministrative.

5. Le Rappresentanze comunali si prestano, dietro autorizzazione della Commissione, a dare quelle disposizioni in materia d'annona alle quali non fossero da loro stesse abilitate, compreso anche l'impiego dei fondi occorrenti.

6. La Commissione sorveglia pure affinché le Rappresentanze comunali adempiano ad ogni provvedimento opportuno in materia di annona, nei limiti delle loro attribuzioni, e rimette alle Rappresentanze medesime la parte esecutiva delle proprie disposizioni.

7. È nella facoltà della Commissione di requisire generi e di procedere alle visite che si rendessero necessarie, valendosi di quelli fra i proprii membri che formano parte del Municipio.

8. La Guardia civica coopera con la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni; regolarmente richiesta, ha dovere di prestarsi a farne eseguire le disposizioni; ed ogni Autorità deve concorrere a darle appoggio.

Venezia, li 24 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

172. *Istituzione di un Consiglio delle Poste.*
24 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Alla carica di Direttore delle poste è sostituito un Consiglio delle poste.

2. Sono nominati a far parte di detto Consiglio i cittadini Francesco Donà dalle Rose, dott. Giovanni Dario Manetti e Girolamo Lattis.

3. Il cittadino Vincenzo Missaglia è nominato ad Aggiunto presso il Consiglio stesso.

Venezia, 24 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Jacopo ZENNARI Segr.

173. Trigesimasesta, trigesimasettima e trigesimaottava Adunanza della Consulta — *Letture ed approvazione di un Indirizzo al Governo sull'applicabilità del vigente Codice penale ai reati contro il nuovo ordine politico — Approvazione di un Ordine del giorno alle Milizie pel richiamo in osservanza del Codice militare austriaco — Id. della Proposta di distribuzione d'una Medaglia d'onore ai benemeriti nelle patrie battaglie — Id. del dono di una spada d'onore al generale Antonini — Reiezione della Proposta di riattivazione dei Forni municipali.*

23 - 25 maggio 1848.

CONSULTA

DELLE PROVINCIE VENETE UNITE

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Sunto degli Atti

dei giorni 23, 24 e 25 Maggio

Nella seduta del giorno 23 maggio p. p. il consultore Sbardelà, formante parte della Giunta destinata a preavvisare le pene ed il metodo di procedura pei delitti contro la sicurezza dello Stato, dava lettura dell'indirizzo al Governo, coerente alle anteriori deliberazioni della Consulta la quale avea ritenuto essere tuttora applicabili le leggi vigenti pei delitti di alto tradimento ai fatti ed attentati contro l'attuale causa della indipendenza italiana, e doversi a mezzo della Delegazione provinciale formare apposite liste di assessori sulle quali fosse data facoltà all'inculpato, assistito in quanto occorresse dal suo difensore, di verificare la scelta, onde assister dovessero alla formazione del processo. Tale indirizzo veniva approvato e spedito.

Nel 24 maggio, e previa la discussione sopra i vari oggetti di guerra e di politica toccanti

le circostanze attuali, il consultore Tedeschi, avvertendo alla mancanza di disciplina in alcune delle milizie, fomentata dalla falsa persuasione in esse che non sianvi mezzi di forte repressione e che sia cessata la efficacia del Codice militare, proponeva che dovesse il Governo dichiarare pubblicamente con ispeciale Decreto, essere conservato in vigore quel Codice, tenuta ferma la già decretata abolizione della pena del bastone. Su tale proposta la Consulta stabilì che fosse da emanarsi un ordine del giorno per parte dei capi dei corpi militari che rammemorasse alle compagnie non essere abolite altrimenti quelle disposizioni, e che ne raccomandasse agli ufficiali l'applicazione, coll'aggiunta riguardo alle truppe ausiliarie che abbiano queste ad essere punite secondo le leggi rispettive. E sopra altra proposta dello stesso consultore Tedeschi intorno ai premi da distribuirsi ai prodi che si distinguono nel campo di battaglia ed in altre azioni gloriose nell'attuale guerra che si combatte per la indipendenza italiana, la Consulta avanzava il desiderio che avesse a coniarci apposta medaglia da essere distribuita.

Nel 25 maggio leggevasi dapprima in seduta la lettera del Comitato di pubblica sorveglianza intorno al consultore Chiereghin e la corrispondente partecipazione che sull'istante compilavasi, e quindi le altre lettere risguardanti la militare disciplina e le distinzioni da accordarsi ai militari benemeriti della patria pel loro coraggio e valore. Approvata quest'ultima, insorgeva però questione sulla forma e sul motto della medaglia da coniarci, questione che veniva risolta coll'adottare il partito di far cenno al Governo per un segno d'onore, lasciando al medesimo di studiarne la forma e la iscrizione.

Veniva in appresso proposto ed adottato di suggerire al Governo che, in segno di riconoscenza pei prestati servigi, fosse al generale Antonini assegnata una spada d'onore.

La lettura dell'Ordine del giorno del Comando della Guardia civica di Roma 19 corrente, inserito nei pubblici fogli, determinava la Consulta, per proposta del vicepresidente Reali, a sollecitarne anche qui la pubblicazione mediante la stampa, tanto a conforto dei bene intenzionati quanto a salutare esempio di quelli che si trovassero meno fermi e risoluti nell'adempimento dei loro doveri.

Aderendo alla opinione esternata dalla Giunta delle petizioni affinché fosse presa in considerazione, ed affinché fosse provveduto nel caso di consimili abusi, rimettevasi al Governo la supplica di Taddeo Scarella colla quale portava a notizia che nel giorno 9 corrente la Guardia civica del Dolo e poscia quella della Rappresentanza comunale avevano impedito il trasporto di una partita di frumento e poscia quello del vino del Distretto.

Dopo di che, prendendosi in contemplazione la proposta del vice presidente per la riattivazione in Venezia di forni municipali, atteso il rifiuto di alcuni fornai a prestarsi alla fabbricazione

cazione del pane dopo la seguita pubblicazione del calmiere, dietro la considerazione che i fornai renitenti si restringevano a piccolo numero, la Consulta deliberava che avesse a rimettersi la provocazione di tale provvedimento allorchè questo numero si fosse contro ogni aspettazione accresciuto.

174. *Libertà d'uso dei Distintivi d'onore conferiti da Governi stranieri.*

25 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

I titoli e i segni d'onore che da altri Stati si dessero agli abitanti di queste Province potranno essere portati senza la permissione del Governo, il quale non vuole in alcun modo entrar giudice del loro valore. Spetta per altro alla Delegazione provinciale riconoscere l'autenticità del documento dal quale è conferito il segno d'onore ed il titolo.

Venezia, 25 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO
Jacopo ZENNARI Segr.

175. *Istituzione di un Ufficio centrale per l'emissione delle cartelle del Prestito forzoso.*

25 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. È istituito presso il Governo un Ufficio centrale per l'emissione delle cartelle del prestito di dieci milioni e per le occorrenti pratiche esecutive e contabili, in relazione al Decreto 14 andante, n° 5442.

2. Viene incaricato della direzione dell'Ufficio predetto il cittadino Felice Trevisan, Direttore del lotto.

3. L'Ufficio centrale del prestito costituisce una sezione del Dipartimento governativo delle finanze, ed è autorizzato per oggetti soltanto di sua attribuzione a corri-

spondere direttamente coi Comitati dipartimentali, colle Delegazioni ed Intendenze di finanza e colla Contabilità centrale.

Venezia, 25 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

176. *Introduzione de' Giurati ne' Giudizi penali.*

25 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Visti i §§ 288, 300, 354, 358 usque 368, ed altri relativi della I^a Parte del vigente Codice penale ;

Decreta :

1. Ogni inquisito avrà diritto d'indicare al Consesso inquirente due uomini probi ed imparziali perchè assistano come assessori agl'interrogatorii di lui e de'testimoni.

2. Solamente nel caso in cui l'inquisito, richiestone, non indichi gli assessori di sua scelta, il Presidente del Tribunale criminale li destina, prendendoli con potere discrezionale da qualunque ceto di cittadini, e senza essere obbligato ad elegerli da liste prestabilite di persone abituate a tale assistenza.

3. Per motivi di moralità, che dovrà spiegare nel protocollo, il Consesso potrà rifiutare i due assessori indicati dall'inquisito, il quale potrà indicarne altri due, e ciò per tre volte; dopo di che, avendo sempre indicato persone indegne, il Presidente userà del suo potere e nominerà gli assessori. Ma in qualunque stadio del processo, in cui l'inquisito eleggesse assessori accettabili, questi dovranno subito essere surrogati ai nominati dal Presidente.

4. Se gli assessori eletti dall'inquisito non accettassero, e ciò si ripetesse per tre volte, il Presidente userà egualmente del suo potere di nomina.

5. Ogni assessore ha i diritti e i doveri prefiniti dal § 288, ed ha eziandio il diritto di far registrare nel protocollo d'interrogatorio qualunque sua osservazione o protesta

contro i modi co' quali l'interrogatorio medesimo fosse condotto.

Venezia, 25 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

177. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sull'esercizio delle attribuzioni del Comitato di pubblica sorveglianza.*

25 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Al Comitato di pubblica sorveglianza in Venezia

Accompagno il Regolamento che la Consulta ha proposto, d'accordo col Prefetto dell'ordine pubblico, per la dilatazione de' poteri del Comitato, a sempre maggior presidio della sicurezza della patria.

Questo Regolamento, che il Comitato conosce ed accettò come conveniente all' uopo delle sue funzioni ed allo sviluppo del suo alacre zelo nelle gravi odierne contingenze, è approvato.

L'azione del Comitato, diretta dalla solerzia e dalla saviezza de' cittadini distinti che lo compongono, e munita de' mezzi sufficienti a non mancare al suo scopo in veruna emergenza, è oggimai una rassicurante garanzia per lo Stato, è per essi una larga occasione a tesoreggiare di patriottiche benemerenze.

Venezia, li 25 maggio 1848.

J. CASTELLI

G. TOMASONI

Visto, MANIN

REGOLAMENTO

I. Il Comitato di pubblica sorveglianza è composto di cinque individui, i quali sceglier debbono fra loro il presidente.

II. Il Comitato suddetto esercita il suo ufficio limitatamente alla città e provincia di Venezia in tutto ciò che potrebbe compromettere l'ordine politico e la sicurezza della patria.

III. Porrà in opera tutti i mezzi che valgono a prevenire fatti contrarii all' interesse nazionale, ed allo scoprimento degli occulti nemici della indipendenza nazionale.

IV. Il Comitato procede o da sè o dietro denunce verbali o scritte, le quali contengano circostanze positive e fatti concreti che possano guidare allo scoprimento del vero. Il denunciante, ov' egli lo voglia, sarà tenuto segreto.

V. Il Comitato in tutti i casi nei quali dietro i procedimenti intrapresi trovasse fondamento per ritenere la colpeabilità dovrà tosto trasmettere gli atti all'Autorità competente per la relativa cognizione e decisione.

VI. Qualora risultassero dissipati i sospetti che avevano determinato ad intraprendere qualche misura, dovranno dalla Prefettura ed a richiesta della parte giustificata rendersi pubblici i risultati.

VII. In ogni caso il Comitato comunica alla Prefettura dell'ordine pubblico la sua deliberazione.

VIII. La Prefettura dell'ordine pubblico, che avesse prese le prime misure o di arresto o d'altro, comunicherà gli atti al Comitato per le sue ulteriori deliberazioni.

IX. Qualunque Autorità dello Stato dovrà prestarsi colla maggior sollecitudine ad esaurire le ricerche che le venissero dirette dal Comitato.

X. La gendarmeria dovrà prestare immediatamente mano forte alle disposizioni del Comitato. Vi si presterà anche la Guardia civica, e di eguale cooperazione vengono interessati i cittadini tutti.

Venezia, 25 maggio 1848.

CASTELLI

G. TOMASONI

Visto, MANIN

178. *Libertà di esame e di copia dei Documenti serbati nei pubblici Archivi.*

28 maggio 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

I pubblici archivi sono aperti alle indagini d'ogni persona di probità notoria o

(1) In pari data la *Gazzetta di Venezia* n° 131 presenta nella Parte non ufficiale un primo Riassunto dell'amministrazione finanziaria veneta simile a quello che venne pubblicato dal Governo provvisorio della Lombardia e da noi riprodotto a pag. 404 e seg. A nostro avviso, anche questo documento giova a rischiarare la storia della rivoluzione Veneta, e quindi lo riferiamo, come il precedente, nella sua integrità.

Precede nella Gazzetta la seguente avvertenza:

« Noi pubblichiamo il riassunto dell'amministrazione

bene attestata I documenti che non riguardino persone viventi (accertata dal Direttore dell'archivio la loro autenticità) potranno essere dati in luce.

Venezia, li 28 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario ZENNARI

179. *Istituzione di una Giunta consultiva per la riforma delle Opere pie.*

29 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Veduto il rapporto della Commissione generale di pubblica beneficenza in Venezia sullo stato economico dell'Opera pia e sui

- finanziaria del nostro Governo senza commenti. Le cifre a chi ha retto cuore, a chi conosce le grandi amministrazioni, diranno da sè. Appena finito il mese, daremo la continuazione, da cui si vedrà come il Governo abbia dovuto sostenere spese sempre maggiori.
- Qui non entrano nè le rendite nazionali dei Dipartimenti, che i comitati si tratteranno, nè le spese da loro incontrate: speriamo ch'essi completeranno questo proposito pubblicando il proprio resoconto.

• **PROSPETTO**

• delle Entrate e delle Spese

• del Governo provvisorio della Repubblica Veneta,
• dal 23 Marzo a tutto il 14 Maggio 1848.

• **ENTRATE**

- Fondo delle Casse camerali di Venezia alla cessazione del Governo austriaco:
 - in danaro L. 3,034,093. 84
 - in note di banco austriache = 2,198,610. —
 - in deposito per conto di privati = 427,439. 53
- L. 5,660,143. 07

• **Entrate ordinarie**

- Rendite dirette:
 - prediali della città di Venezia e del suo dipartimento L. 439,689. 75
 - prediali del dipartimento di Padova = 683,807. 44
 - a conto delle prediali del dipartimento di Treviso = 450. 19

provvedimenti speciali ed urgenti che le presenti sue circostanze richieggono;

Considerato le condizioni attuali del paese e le strettezze dell' Erario nazionale;

Considerato che questo importantissimo ramo di amministrazione reclama, anche per voto comune, riforme e provvedimenti più conformi ai sani principii di pubblica economia di quelli seguiti sotto il caduto Governo;

Decreta:

1. È nominata una Giunta che, procedendo in unione colla Commissione di pubblica beneficenza, studii e proponga, colla prontezza reclamata dall'urgenza, i modi di provvedere ai più pressanti bisogni dell'Opera pia.

2. Questa Giunta medesima studierà poi e proporrà al Governo provvisorio della Repubblica un nuovo ordinamento dell'Opera pia che valga tanto a favorire le fonti delle

• Rendite indirette:

- prodotto netto complessivo della città di Venezia e del suo dipartimento. L. 678,985. 96
- L. 1,822,332. 31

• **Entrate straordinario**

- Fondo che il Governo ritirò dalla Zecca L. 194,415. —
 - Prestito fatto al Governo dal Comitato della strada ferrata,
 - in cambiali = 2,799,969. 92
 - in denaro = 200,030. 08
 - Somme spedite al Governo in note di banco austriache:
 - dalla Cassa di Treviso = 96,720. —
 - dalla Cassa di Vicenza = 1,835. —
 - dalla Cassa di Rovigo = 2,595. —
 - dalla Cassa di Belluno = 8,145. —
 - Offerte dei cittadini alla patria = 173,951. 78
 - Utilità nel cambio delle monete e nel giro delle cambiali = 1,970. 85
- L. 3,476,132. 33

• Totale delle Entrate L. 10,988,607. 74

ste rendite ed a bene amministrarle come ad assicurare la migliore distribuzione dei soccorsi.

3. Sono nominati membri della Giunta i cittadini

abate Pietro Canal,
Andrea Giovanelli,
Pietro Gori,
Giacomo Grapputo,
Giacomo Treves,
Andrea Veniero,
abate Giuseppe Wief.

Venezia, li 29 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. Jacopo ZENNARI

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di Stato	L. 672,696. 80
• Spese politiche di Stato	• 470,313. 34
• Prefettura centrale del- l'ordine pubblico	• 58,638. 82
• Magistratura camerale, Intendenza e Casse di finan- za di Venezia	• 65,085. 16
• Guardie di finanza e spese di procedura penale .	• 114,162. 85
• Clero, cooperatori e Fab- bricerie	• 40,080. 38
• Pensioni agl'invalidi del- la Marina mercantile veneta .	• 6,911. 57
• Restituzioni di depositi privati	• 87,834. 13
	<hr/> L. 1,318,743. 18

• Spese straordinarie

• Sovvenzioni in danaro alle Provincie unite:	
• per le spese ca- merali e politiche di Stato alla Cassa di Pa- dova	L. 370,000. —
• per le spese ca- merali e politiche di Stato alla Cassa di Ro- vigo	• 100,000. —
• pegl'invalidi mili- tari di Padova e di Bel- luno	• 5,920. 38
• per le spese di guerra al Comitato di Udine	• 200,000. —
• <i>idem</i> al Comitato di Padova	• 300,000. —

180. *Nomina di Eugenio Albèri a Professore di Storia.*

29 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

È chiamato ad insegnare la storia italiana nell'Università di Padova il cittadino Eugenio Albèri.

Venezia, 29 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

N. TOMMASEO

Il Segr. J. ZENNARI

• <i>idem</i> al Comitato di Treviso (in dena- ro)	• 50,000. —
• <i>idem</i> (in cambiali per armi comperate a Livorno)	• 58,311. —
• <i>idem</i> al Comitato di R. vigo	• 200,000. —
• <i>idem</i> al Comitato di Chioggia	• 40,000. —
• alla Rappresen- tanza civica di Este	• 40,000. —
	<hr/> L. 1,384,261. 38
• Guerra e Marina:	
• dotazione alla Te- soreria di guerra e della marina	L. 2,035,961. 11
• spese del Comi- tato di difesa ed altre di guerra	• 80,277. 39
• all'Intendenza ge- nerale dell'armata pon- tificia per le paghe del- la truppa sotto gli ordini del generale Durando	• 257,000. —
• paghe d'alcuni Cor- pi franchi Crociati ve- neti	• 27,000. —
• missioni d'alcune persone per oggetti di guerra	• 7,000. —
• approvvigionamen- to delle truppe	• 433,011. 18
	<hr/> L. 2,810,249. 68
• Interno:	
• prestito al Monte di pietà di Venezia	L. 850,000. —
• al Comando della	

181. *Ampliamento del Consiglio delle Poste e nomina di nuovi Membri.*

30 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Dietro proposta dei cittadini Francesco Donà dalle Rose, dott. Gio. Dario Manetti e Girolamo Lattis, componenti il Consiglio delle poste, ed in modificazione del Decreto 24 corrente, n° 102 p. r. ;

Decreta :

1. Il Consiglio delle poste in Venezia si comporrà di cinque individui.

2. Sono nominati a far parte del Consiglio stesso i cittadini Gio. Battista dott. Ruffini ed Isacco dott. Pesaro Maurogonato, oltre i tre sunnominati.

» Guardia civica pel mantenimento d'alcuni corpi di guardia nelle isole, » pegli stipendi dello Stato maggiore, e per altre » spese	L. 100,000.—
» alla Direzione delle » le poste pel servizio » straordinario postale	» 10,000.—
	<hr/> L. 460,000.—

» Cambiali consegnate alla Società commerciale Veneta :	
» per granaglie onde approvvigionare » Venezia	» 617,684.25
» per lo sconto in danaro	» 99,780.25
» Pagamenti fatti per conto del Governo provvisorio di Milano	» 46,890.21
» Missioni diplomatiche	» 40,551.50

» Totale delle Spese L. 6,925,150.42

» Rimanezza della due Casse camerali » di Venezia	
» in danaro	L. 640,647.91
» in note di banca austriache	» 1,891,905.—
» in cambiali	» 1,161,308.98
» in depositi di privati	» 339,603.40
	<hr/> » 4,033,467.29

» Totalità eguale alle Entrate L. 10,958,607.71

» **Avvertenze**

» In Venezia, presso altre Casse speciali, si trovarono altri fondi destinati a sostenere le spese di particolari ra-

3. Il cittadino Vincenzo Missiaglia conserva il grado di Aggiunto sotto la dipendenza del Consiglio delle poste.

Venezia, 30 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

182. *Reintegra del Vescovo e del Capitolo della Cattedrale di Padova nei diritti di nomina dei Membri d'esso Capitolo.*

30 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

I componenti il Capitolo della cattedrale

mi della pubblica amministrazione. Ne diamo qui il riassunto.

» Casse dell'Amministrazione camerale. — Quella della Direzione del lotto aveva lire 62,569.11, delle quali nella prossima dimostrazione vedremo l'uscita. Quella della Direzione delle poste aveva lire 40,636.93, che dovettero essere aumentate per le straordinarie spese di posta. Quella della Zecca aveva lire 336,352.45 per la sua propria gestione; di queste, lire 194,415 furono richiamate nelle Casse camerali per i bisogni della Repubblica; quelle somme che rimanessero poi saranno disposte in seguito.

» Casse dell'Amministrazione militare. — Quella del Genio di terra con lire 82,988.03, e quella di Guerra e della Marina con lire 343,153.50. Queste due somme serviranno oltre che alle spese del genio, della guerra e della marina, anche ad altri oggetti, fra' quali a soddisfare in parte la paga di tre mesi, data alle truppe austriache per la loro capitolazione. Per tale titolo queste due Casse e la Tesoreria di guerra e marina pagarono lire 618,407.40; altre lire 11,327.70 pagò la Cassa di finanza: in tutto lire 629,735.10.

» Titoli compresi nelle spese camerali di Stato: — manutenzione dei Palazzi nazionali; Governo provvisorio; Magistrato politico; contabilità centrale; Uffici centrali dipendenti dal Magistrato camerale; amministrazione giudiziaria; pensioni ed altri assegni.

» Titoli compresi nelle spese politiche di Stato: — culto; censo; istruzione pubblica; acque; strade; giustizia punitiva; sussidi a luoghi pii.

» Fu già detto nel Decreto 20 aprile p. p., n° 3763 (pubblicato nel Supplemento della Gazzetta n° 107, del giorno 4 corrente) che l'Amministrazione della Repubblica veneta subentrò all'Amministrazione austriaca nel possesso di 29,436 certificati interinali di azioni della Strada ferrata lombardo-veneta.

di Padova, secondo i loro antichi diritti violati dall'Austria, saranno nominati dal Vescovo nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre, e negli altri dal Capitolo stesso.

Venezia, 30 maggio 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segr. J. ZENNARI

183. *Sequestro dei beni del già Governatore di Modena, Girolamo Riccini.*

1° giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Sopra requisitoria del Governo provvisorio di Modena, contenuta nella sua Nota del giorno 29 spirato, n° 94, e chiedente anche il sequestro assicurativo per chi di ragione de' beni tutti posseduti nel Veneto dal fu Governatore della città e provincia di Modena, Girolamo Riccini;

Decreta:

1. Tutte le sostanze appartenenti nelle Province unite della Repubblica Veneta a Girolamo Riccini, già Governatore della città e provincia di Modena, sono poste in sequestro assicurativo per chi di ragione.

2. I Comitati provvisori dipartimentali, nel territorio dei quali si trovano le dette sostanze, accudiranno alla esecuzione del presente Decreto. Per quanto n' esiste nella Provincia di Venezia, è incaricato il cittadino Delegato Avesani.

Venezia, 1° giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

184. *Indizione di un'Assemblea di Rappresentanti della Provincia di Venezia, e attribuzioni di quest' Assemblea*

3 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA (1)

Alla veneta Repubblica, proclamata in questa città il 22 marzo, ed al suo Governo provvisorio costituito nel 23, prestarono successivamente adesioni spontanee tutte le altre provincie del territorio veneto, eccetto Verona, ancora occupata dall'inimico. E i Governi provvisori, che in dette provincie erano stati istituiti quando ne partiva l'Austriaco, al potere centrale del Governo della Repubblica assentendo, limitate le attribuzioni, assunsero il nome di Comitati provvisori dipartimentali.

(1) A questo Proclama e al successivo Decreto prece-
dettero i seguenti due Atti:

ITALIA LIBERA!

VIVA PIO IX! — VIVA CARLO ALBERTO!

Al Governo provvisorio della Repubblica Veneta

• La indipendenza d'Italia non sarebbe che un desiderio
• ove non fosse attuata quella unione dalla quale deriva
• la forza e la dignità nazionale. Il bisogno di siffatta
• unione è da tutti ugualmente sentito, e gli sforzi di tutti
• gli Stati della penisola tendono alla soddisfazione del
• medesimo.

• Allora che vi compiaceste di dichiarare senz'altro la
• indivisibilità della Venezia colla Lombardia per l'effetto
• che i destini politici di questa avessero ad essere i de-
• stini politici di quella, abbiamo applaudito nel vedere
• in tale ben augurata Dichiarazione sancito il principio
• che l'unica Assemblea non sarebbe che il mezzo per de-
• terminare la modalità della futura esistenza politica, del
• tutto in relazione agl'interessi della maggioranza rico-
• nosciuti.

• Nella calma delle opinioni, tanto il Governo di Milano
• quanto i Comitati delle provincie venete avrebbero la-
• sciato alla Costituente, raccolta in causa vinta, lo stabi-
• lire la condizione politica del Paese lombardo-veneto.
• Ma il valido aiuto che re Carlo Alberto portava alla
• nazionale indipendenza e la gloria delle armi piemontesi
• altamente eccitarono nella più gran parte del paese il
• desiderio di pronunciare la immediata fusione cogli Stato
• Sardi.

• Per ciò, e per altri eminenti riguardi di guerra, di
• finanza e di diplomazia, il Governo centrale delle pro-
• vincie lombarde trovava necessario di aprire a'suoi citta-
• dini la via di manifestare legalmente il loro suffragio an-
• che prima della Costituente, e vi provvedeva col Decreti
• 12 maggio 1848.

• I motivi che hanno provocato un tale partito erano
• comuni, se non anzi più urgenti, per le Provincie venete,

Il Governo provvisorio della veneta Repubblica fin da principio aveva in più forme dichiarato che le questioni sulla costituzione politica più confacente agl'interessi italiani non erano punto pregiudicate; e che, finita la guerra dell'indipendenza e sgomberato il territorio dallo straniero, sarebbero state in regolare Assemblea costituente discusse e decise dai legittimi rappresentanti della nazione, cui sola apparteneva il potere sovrano.

Queste dichiarazioni si trovarono essere conformi a quelle che faceva il Governo provvisorio centrale della Lombardia, liberata nello stesso giorno 22 marzo.

Da esse il nostro Governo veneto non si è mai dipartito; e le confermava anche con l'Atto 12 maggio decorso, in cui secondando il voto de'Comitati dipartimentali veneti e del Governo lombardo, e cedendo a vivi senti-

- siccome quelle che più specialmente sono fatte bersaglio
- alla nemica invasione e sono men fornite di mezzi
- proprii a sostenere un'efficace difesa.
- Di qui lo stesso eccitamento nei popoli della terra-
- ferma e la stessa necessità nei Comitati d'aprire alle
- singole loro provincie, nel silenzio del Governo veneto,
- quella stessa via legale ad esprimere subito il loro voto
- che era stata dal Governo della Lombardia designata.
- Compiuto nel giorno 29 corrente il termine prefinito
- alle sottoscrizioni nei registri a tal uopo istituiti, dovreb-
- bero i Comitati, fatti gli spogli di que' registri, pubbli-
- carne la risultanza, la quale non può non essere conforme
- alla generale inclinazione, che fu stimolo potente all'a-
- primimento dei registri medesimi.
- Senonchè riesce a profonda afflizione dei Comitati il
- pensiero che il provocato scrutinio, inducente l'imme-
- diata fusione di queste provincie col Piemonte, abbia
- a poterci distaccare da Venezia, alla quale ci stringono
- tanti vincoli di comuni interessi, di grata affezione e di
- gloriose memorie.
- Un tale distacco, comunque lo si dovesse sperare me-
- ramente interim! importerebbe la indeclinabile conse-
- guenza che avesse ad essere tantosto istituito nelle Pro-
- vincie venete della terraferma un nuovo centro d'azione
- governativa. Nè ciò sarebbe senza pregiudizio della causa
- comune, e si nei rispetti materiali e si nei politici. E le
- altre Potenze d'Europa avrebbero in codesto fatto un
- argomento per opporci un'altra volta la taccia d'inet-
- tudine a redimere questa Italia che non sarà grande
- fino a che non si rigeneri nella unità.
- Che se lo intraveduto disaccordo tornerebbe da un
- canto a disdoro di Venezia, dall'altro tornerebbe a danno
- delle Provincie di terraferma, le quali, sposando insieme
- colla Lombardia i proprii destini ai destini del Piemonte,
- si lascierebbero addietro quella gemma preziosa, quella
- prediletta sorella che pur dovrebbe nella nuova combi-
- nazione politica rivendicare il vanto di regina dell'A-
- driatico.
- Un ampio Stato, che comprenda i territorii Sardi, gli
- ex ducati di Modena e di Parma, e tutte le provincie

menti di stima e di affezione, cementati dalla fratellanza delle sventure ne' lunghi anni di comune servaggio, consentiva che le Provincie del già Regno lombardo-veneto fossero tutte a suo tempo rappresentate da una sola Assemblea costituente, ma sotto condizione che a questa unicamente spettasse decidere sui destini politici dello Stato.

Senonchè il Governo lombardo, allegando che la guerra d'indipendenza si prolungava oltre le sue previsioni, e adducendo le impazienze manifestate da'suoi amministrati ed altri motivi che a lui parvero possenti, decretò che, pur pendente la guerra, si votasse il partito della fusione immediata del territorio lombardo col regno di Sardegna e la votazione si facesse non in assemblea ma ricevendo le sottoscrizioni del popolo in apposite liste.

L'esempio fu seguito dai Comitati prov-

- della Lombardia e della Venezia, saprà essere in grado
- di preservare con mezzi suoi proprii la intiera penisola
- da straniera invasione, saprà elevarla a tale potenza da
- influire molto onorevolmente nella bilancia politica del-
- l'Europa.
- E pure Venezia non entrerebbe a parte di quello
- Stato se il Governo che attualmente la regge persi-
- stesse nella idea di mantenere la sua forma repubbli-
- cana, non sostenuta dal voto della nazione, non favorir-
- da rispetti diplomatici, repugnante alla causa ed alle in-
- tenzioni dei Principi che ci aiutano a purgare la patria
- dallo straniero.
- Nel desiderio vivissimo di ovviare al dolore ed allo
- scapito che soffriremmo a vicenda qualora Venezia non
- corresse con esso noi le sorti del nuovo Stato, i Comi-
- tati di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, col mezzo
- dei sottoscritti loro delegati, domandano e pregano che
- codesto Governo prenda in matura considerazione le
- circostanze tutte delle Provincie e s'incammini a quella
- fusione nella quale noi veggiamo la salute nostra e la
- gloria.
- Già due di queste Provincie, alle prese coll' inimico,
- fecero prova che nei nostri patti non anco è morto
- l'antico valore. Già le altre sorelle anelano il momento
- di emularne l'esempio. E appunto perchè ci sentiamo
- forti nell'animo, ci crediamo anche degni di stringerci
- in una sola famiglia col valoroso Piemonte. Ma deh!
- Venezia, che nel 22 marzo ci diede il segnale del
- grande riscatto, deh! che la meravigliosa Venezia non
- manchi al banchetto della famiglia!
- Ove per avventura il sistema delle sottoscrizioni adot-
- tato dalla Lombardia e seguito dai Comitati di Padova,
- Vicenza, Treviso e Rovigo, potesse nella vostra posi-
- zione speciale sembrarvi meno acconcio a rilevare il
- voto del popolo con quella sollecitudine che i tempi ri-
- chiedono, e voi vorrete esperire quell' altro mezzo
- qualsiasi che meglio vi paresse condurre al fine inteso.
- Ugualè all'importanza è l'urgenza dell'argomento.
- Una Commissione fu dal Governo della Lombardia in-
- caricata agli studi preparatorii del metodo da provve-

visorii dipartimentali di Padova, di Vicenza, di Treviso e di Rovigo, i quali, di sola loro autorità, decretarono votazioni sullo stesso partito e col metodo stesso.

Ciò facevasi mentre erano già state invase dal nemico le provincie di Udine e di Belluno, e trovavasi tuttora da esso occupata quella di Verona. Laonde, prescindendo da ogni questione di diritto e di convenienza, sta il fatto che la provincia di Venezia è minacciata di rimanere, per un tempo più o meno lungo, nell'isolamento.

Questo fatto è di tanta gravità che il Governo provvisorio, sebbene deplori che, mentre l'animo e la mente d'ogni Italiano dovrebbero essere rivolti ad un fine solo, cioè quello della indipendenza, s'abbia a trattare d'argomenti politici, e così destare partiti, generare discordie, produrre debolezza; tuttavolta crede non poter dispen-

sarsi dall'interrogare prontamente sulle questioni che reclamano soluzione immediata le volontà degli abitanti di questa Provincia, minacciata di abbandono.

Ma esso Governo intende che queste volontà sieno significate con cognizione di causa, previo esame dei fatti, previa esposizione ragionata delle opinioni, e quindi in Assemblea di rappresentanti. Non Assemblea costituente, che stanzii definitivamente le leggi fondamentali dello Stato; ma Assemblea eletta col metodo sommario comandato dalla stringenza del tempo, che deliberi sulle condizioni del momento, che, mutando o confermando i membri del Governo, lo rinforzi e ritempi nel voto popolare.

Pertanto il Governo provvisorio della Repubblica Veneta

• dare alla transizione tra il voto e la Costituente, ed alla organizzazione del Potere nello stato transitorio. I Comitati di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo furono dallo stesso Governo della Lombardia con Circolare 25 maggio, n° 784, invitati ad occuparsi di quegli studi, e fu loro accennata la convenienza che alcuno dei Veneti nella Commissione lombarda si facesse interprete delle speciali condizioni di queste Provincie. I Comitati perciò stabiliscono d'invitare ciascuno un proprio membro a Milano affinché si associi a quegli studi e della rispettiva Provincia rappresenti gli interessi.

• Sarebbe deplorabile che Venezia essa sola non avesse ad aver voce in quella Commissione. Sarebbe forse così precluso agli uomini che egregiamente meritarono del veneto Governo l'adito a potere nello studio della transizione giovare la cosa pubblica del loro senso e della loro virtù nel grembo del Ministero che sta per essere nominato. Venezia può e (se lice dirlo) deve deputare immediatamente il suo rappresentante, anche in pendenza delle pratiche che ella attivasse per raccogliere il voto del popolo sulla proposta fusione col Piemonte. Nol facendo, darebbe mostra di tendere a divisione; e, lasciati senza tutela i suoi propri interessi, si esporrebbe a trovarli pregiudicati allora quando essa stessa il partito della fusione avesse abbracciato.

• A fronte delle circostanze che stringono, i sottoscritti delegati attenderanno fino a sabato, 3 giugno p. v., che il Governo dichiarerà se aderisca, come vogliono sperare, al desiderio leale delle quattro Provincie sorelle. Un più lungo indugio importerebbe ad essi troppo grave malleveria: e per declinarla, il giorno 4 i membri che saranno scelti dai Comitati si condurranno direttamente a Milano.

• Certamente, per garantire il lustro e la indipendenza dell'Italia, non è cittadino che non sia disposto a qualunque maggiore sacrificio. E però le Provincie da noi rappresentate nutrono la fermissima fiducia che anche Venezia e chi ne tiene il governo saprà immolare le proprie opinioni al confronto di quelle della grande

• pluralità dei cittadini della terraferma; saprà immolarle, e perchè il trionfo della nazionalità italiana sia più sicuro, e più prezioso, più splendido.

• Il 31 maggio 1848. Dalla residenza del Comitato di Padova, presso cui i sottoscritti depositano i loro mandati.

• C. LEONI

• *Deputato del Comitato provv. Dipartimentale di Padova*

• Sebastiano TECCHIO

• *Deputato del Comitato provv. Dipartimentale di Vicenza*

• Luigi PERAZZOLO

• *Deputato del Comitato Dipartimentale di Treviso*

• Alessandro CERVESATO

• *Deputato del Comitato Dipartimentale di Rovigo*

• IL GOVERNO PROVVISORIO

• DELLA REPUBBLICA VENETA

• Ai Cittadini

• C. Leoni, Sebastiano Tecchio, Luigi Perazzolo,

• Alessandro Cervesato

• Posta per il momento da parte ogni considerazione sulle precedenze che hanno condotta la vostra Lettera del 31 maggio p. p. e sulle condizioni del paese veneto in mezzo alle quali ce l'avete indiritta, ci limitiamo a dichiararvi che abbiamo risoluto d'interrogare la volontà del popolo col mezzo di un'Assemblea di rappresentanti che andiamo a convocare pel 18 corrente; e frattanto scriviamo al cittadino Calucci, nostro inviato presso il Governo provvisorio centrale della Lombardia, affinché in quelle deliberazioni, delle quali la vostra Lettera ci parla, ci rappresenti come potrà essere del caso.

• Venezia, li 2 giugno 1848.

• Il Presidente MASIS

• TOMMASEO

• Il Segretario ZENARI

Decreta :

1. È convocata in Venezia un' Assemblea di deputati degli abitanti di questa Provincia, la quale

a) deliberi se la questione relativa alla presente condizione politica debba essere decisa subito od a guerra finita ;

b) determini, nel caso che resti deliberato per la decisione istantanea, se il nostro territorio debba fare uno Stato da se od associarsi al Piemonte ;

c) sostituisca o confermi i membri del Governo provvisorio.

2. Le adunanze saranno tenute in una delle sale del Palazzo ducale, e cominceranno col giorno 18 giugno corrente.

3. Le norme per l'elezione dei Deputati sono determinate in altro Decreto di oggi.

Venezia, 3 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario ZENNARI

185. Norme ed istruzioni sulla elezione dei Deputati all' Assemblea provinciale di Venezia.

3 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Per l'elezione dei deputati all' Assemblea convocata col Decreto di questo giorno, n° 7714, sono stabilite le norme seguenti.

1. La rappresentanza ha per base la popolazione, e le elezioni hanno luogo per parrocchia.

In ogni parrocchia, la cui popolazione non sorpassa i 2000 abitanti, viene eletto un rappresentante : nelle parrocchie ove la cifra degli abitanti è fra i 2001 e i 4000 vengono eletti due rappresentanti : ov'è fra i 4001 e i 6000 ne vengono eletti tre, e così di seguito.

3. Sono elettori tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 21 : sono eleggibili tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 25.

4. L'elettore eserciterà il suo diritto nella sola parrocchia dove abita.

5. Gli elettori ponno scegliere i loro rap-

presentanti fra tutti gli eleggibili della Provincia.

6. Le elezioni avranno luogo contemporaneamente per ogni parrocchia della provincia di Venezia il giorno 9 giugno corrente, e saranno proseguite, in quanto occorra, il successivo giorno 10.

7. Nella città di Venezia e nella città di Chioggia il Comizio elettorale di ogni parrocchia sarà presieduto dal parroco, assistito da un Consigliere comunale nominato dal Podestà, da un ufficiale della Guardia civica nominato dal Comando, e da due notabili della parrocchia, nominati l'uno dal parroco, l'altro dal Consigliere comunale.

Nelle parrocchie degli altri Comuni della Provincia il Comizio sarà presieduto dal parroco, assistito dalla Deputazione comunale, dal comandante della Guardia civica e da due notabili, l'uno nominato dal parroco, l'altro dalla Deputazione. Nelle Comuni però aventi più di una parrocchia il parroco sarà assistito da uno dei deputati o da uno dei consiglieri comunali, a scelta del deputato più anziano, e da un ufficiale della Guardia civica a scelta del comandante.

8. I Comizi sono convocati in una delle chiese della parrocchia pel giorno suaccennato, e all'ora che verrà indicata dall' Avviso del parroco.

9. Ogni elettore consegna in persona la propria scheda chiusa, nella quale avrà scritti tanti nomi quanti sono i rappresentanti che debbono essere eletti nella sua parrocchia, il cui numero verrà annunciato nel suddetto Avviso del parroco.

10. Il consesso che presiede al Comizio parrocchiale registrerà in apposito elenco con numero progressivo il nome e cognome dell' elettore che si sarà presentato e avrà consegnata la scheda, la quale verrà segnata dello stesso numero progressivo dell'elenco e posta in un'urna. Raccolte tutte le schede, l'urna sarà chiusa a chiave e suggellata a cera col timbro parrocchiale.

L'elenco degli elettori che avranno votato colla consegna della scheda sarà firmato da tutti gl'individui componenti il consesso elettorale.

11. Le urne contenenti le schede elettorali delle parrocchie della città di Venezia, e così pure quelle delle altre parrocchie del Distretto di Venezia, quelle del Distretto di

Mestre e del Distretto di Dolo, colla indicazione della parrocchia cui spettano e cogli elenchi relativi, saranno indilatamente portate alla Congregazione municipale della città di Venezia da tre degli individui componenti i singoli consessi elettorali d'ogni parrocchia.

Le urne contenenti le schede elettorali delle parrocchie della città di Chioggia, e così pure quelle delle altre parrocchie del Distretto di Chioggia, quelle del Distretto di Ariano e del Distretto di Loreo, colla indicazione della parrocchia cui spettano e cogli elenchi relativi, saranno indilatamente portate nel suddetto modo alla Congregazione municipale della città di Chioggia.

12. Presso le Congregazioni municipali di Venezia e di Chioggia è istituito un consesso presieduto dal Podestà e composto di tutti gli Assessori municipali, di tutti i Capi battaglioni della Guardia civica per Venezia, e di tutti gli ufficiali superiori della Guardia civica per Chioggia, nonchè di un numero di ragguardevoli cittadini a scelta del Podestà.

A questo Consesso è demandato lo spoglio delle schede elettorali delle singole parrocchie, a termini dell'articolo 11.

13. Il consesso municipale apre le urne parrocchiali, riscontra il numero delle schede, e rilascia ai deputati analoga ricevuta.

14. Nello spoglio delle schede non si avrà riguardo ai nomi illeggibili, nè ai nomi che non identificassero sufficientemente la persona.

15. Il Consesso municipale registra in apposito foglio l'esito della votazione, notando il nome di tutti i proposti con a fianco il numero dei voti ottenuto da ciascheduno.

Il foglio viene sottoscritto da tutte le persone componenti il Consesso municipale.

16. I Consessi municipali di Venezia e di Chioggia accompagnano il detto foglio ad una Commissione composta dei deputati che formano la Congregazione provinciale di Venezia, dei tre consultori per la provincia di Venezia, e del comandante generale la Guardia civica.

A questa Commissione è demandata la formazione definitiva dell'elenco dei rappresentanti che debbono comporre l'Assemblea della provincia di Venezia.

Sono rappresentanti quelli che hanno ot-

tenuto il maggior numero di voti nelle rispettive parrocchie.

17. Qualora la stessa persona risultasse nominata da più parrocchie, sarà invitata a dichiarare per quale parrocchia ella accetta la rappresentanza: nelle altre parrocchie, nelle quali fu eletta, le verrà sostituita quella persona che le succede nel maggior numero dei voti.

18. L'elenco definitivo eretto dalla Commissione e dalla medesima sottoscritto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Governo il giorno 15 giugno corrente, e contemporaneamente pubblicato ed affisso nelle singole parrocchie concorse alla elezione.

Venezia, li 3 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

186. *Richiamo all'osservanza delle Disposizioni vigenti sopra gli acquisti di Oggetti militari.*

3 giugno 1848.

LA PREFETTURA CENTRALE

D'ORDINE PUBBLICO

È ancora in pieno vigore la disposizione sugli acquisti degli oggetti militari, del seguente tenore:

» Viene dichiarata nulla e di nessun valore qualunque compera, cambio, donazione od altro atto, per effetto del quale un individuo civile diventa proprietario, tranne il caso di acquisto alla pubblica asta, di avena, segala, frumento, fieno, paglia, farina, erusca, vallonea, legna, candele od altri combustibili, sacchi, botti ed altri oggetti provenienti da magazzini erariali, non che quietanze ed assegni fatti sulle magazzini medesimi, ed eziandio tutti gli oggetti di montura, armatura e letti militari.

» Quegli che fatto avesse dal Militare l'acquisto degl' indicati articoli per via di cambio, compera, donazione o in qualsiasi altro modo, è tenuto a farne la restituzione in natura, qualora l'oggetto in tal modo acquistato si ritrovasse tuttora in natura presso l'acquirente, e nel caso che fosse già consumato o passato in altre

» mani, l'acquirente stesso è obbligato a » rifonderne in denaro il valore effettivo ».

I Commissarii d'ordine pubblico ai sestieri di questa città, prendendo, ove occorra, gli opportuni concerti con l'Autorità militare, sono incaricati d'invigilare per l'esatta osservanza delle premesse prescrizioni.

Venezia, 3 giugno 1848.

Il Prefetto centrale

VERGOTTINI

187. *Istituzione di una Commissione di revisione e di esame dei Reclami contro alle assegnazioni delle Quote nel Prestito forzato.*

5 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Veduti i vari ricorsi prodotti sull'individuale ripartizione della quota del Prestito nazionale attribuita alla provincia di Venezia,

Decreta :

1. Per rivedere l'operazione della Commissione istituitasi a termini dell'articolo 5 del Decreto 14 maggio scorso, n° 5442, e per pronunciare sui reclami dei contribuenti al prestito, viene riunita una seconda Commissione dei cittadini

Pietro Giovanelli,

Nicolò Priuli,

Michele Grimani,

Giulio Bisacco,

Angelo di Jacob Levi,

Angelo Palazzi,

Giovanni Colavini.

2. La Commissione risiederà presso la Delegazione provinciale.

3. I gravami dei contribuenti sulla prima tassazione esser devono prodotti al protocollo speciale della Commissione entro il giorno 12 giugno corrente.

4. Non è ammesso gravame se il ricorrente non giustifica il pagamento della prima rata della quota attribuitagli.

5. Le decisioni della Commissione non ammettono ulteriori reclami, sia che confermino o modifichino le tassazioni anteriori.

6. La Commissione si presta anche a riconoscere se nel primo riparto individuale fosse occorra qualche omissione, e vi ripara determinando l'importo che dai nuovi tassati dovrà versarsi a compimento del quoto attribuito alla Provincia.

7. I versamenti dei nuovi tassati saranno da effettuarsi entro il 20 giugno, il 20 luglio ed il 20 agosto venturi in tre eguali rate.

8. Le decisioni della Commissione saranno dalla Delegazione provinciale intimare così ai ricorrenti come ai nuovi tassati nei modi regolari ed a termini del Decreto 14 maggio decorso, in ogni sua parte confermato.

Venezia, 5 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI

188. *Reintegra di Emilio Tipaldo, già destituito per titolo politico, nella carica d'Insegnante.*

5 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

In luogo di monsignore Giorgio Planchich, ispettore in capo delle scuole elementari, che per cagion di salute chiede riposo da' suoi lunghi e zelanti servigi, è chiamato il cittadino Emilio Tipaldo, onorevolmente deposto dalla sua cattedra nel Collegio marittimo per volere dell'Austria. In luogo del segretario ab. Annibale Bozoli, che per la grave età domanda la sua pensione, è posto il cittadino Carlo Zamara.

Venezia, addì 3 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Jacopo ZENNARI *Segr.*

189. *Risoluzione di Dubbi sulle elezioni dei Deputati all' Assemblea provinciale.*

5 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

CIRCOLARE (1)

Ai reverendi Parrochi della provincia di Venezia

È chiaro che, a forma dell' articolo 2, se anche il numero degli abitanti di una parrocchia è di molto inferiore a' 2000, dev' essere sempre nominato un rappresentante.

Per numero di abitanti di una parrocchia s' intende il numero delle anime della parrocchia stessa.

Per abitanti elettori s' intendono soltanto gli abitanti maschi della parrocchia che hanno compiuto 21 anno.

Sono eleggibili come rappresentanti tutti gli abitanti maschi della Provincia dall' età di 25 anni, compresi i funzionarii pubblici di qualunque categoria, nonchè gli ecclesiastici e i militari.

S' intende essere l' abitazione stabile nella provincia di Venezia che può dar diritto ad essere elettore. Perciò chi accidentalmente vi si trovasse non potrà godere del diritto stesso.

Il parroco provvederà in modo che la consegna delle schede per parte degli elettori avvenga immancabilmente entro il giorno 10 giugno al più tardi, trasferendo anche all' uopo, se occorresse, ad altro giorno qualunque funzione.

Essendo la elezione un atto di consenso, s' intende che chi si trova colpito d' interdizione per difetto mentale non può venire ammesso come elettore.

Prescrivendo l' articolo 9 che la scheda dev' essere personalmente consegnata, è manifesto che nessun abitante può in sua vece farsi rappresentare da procuratore.

L' elettore che fosse illetterato dovrà, prima di presentarsi al Comizio elettorale,

farsi scrivere la propria scheda da persona di sua confidenza.

Venezia, 5 giugno 1848.

Il Ministro dell' Interno
PALEOCAPA

190. *Norme di ordinamento delle Scuole elementari.*

6 giugno 1848 (1).

IL MINISTRO
DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

All' Ispettore delle Scuole elementari

Sebbene la riforma degli studi, dovendo tutta muovere da un generale concetto, non si possa venire operando nelle singole parti come se divise dal tutto; ciò nondimeno è una naturale divisione in essi studi, la quale non fu sinora osservata, e alla quale attenendoci possiamo intanto dar mano all' opera senza tema di dover poi nell' intero riordinamento disfare il già fatto. Non s' è finora distinto l' ammaestramento ch' è debito specialmente al popolo da quel ch' è richiesto a coloro che si destinano alle scienze, alle arti dette liberali e alle professioni dipendenti da quelle. La medesima scuola data a' figliuoli dell' artigiano e a' figliuoli del ricco, moltiplicando il numero di coloro che s' affollano ne' ginnasii, non solo rende ai maestri l' insegnamento più difficile ma moltiplica il numero degli ambiziosi, de' malcontenti e degli infelici. Dalle elementari pertanto, quel germe che tuttavia ci cova d' insegnamento meramente letterario, conviene cavarnelo: e questo leggier cambiamento apporterà beni grandj. Converterà coordinare dall' un lato le elementari alle tecniche, alle infantili dall' altro, sicchè non ci sia nel passaggio nè salto nè contraddizione nè ripetizioni, le quali non solo tornano inutili ma confondono assai volte le menti. Le infantili amerei rimanessero, come sono, affidate allo zelo dei cittadini privati, i quali giova che prendano parte viva così nell' educazione come in tutte le cose che al

(1) Nel *Bullettino ufficiale* non ha data.

(1) Anche questa Circolare non ha data, ma è inserita nella *Gazzetta ufficiale* del 6 giugno, n° 139.

pubblico bene appartengono. L'ispettore delle elementari dovrebbe soltanto por mente che nelle infantili l'insegnamento preparasse alle altre scuole venture la via.

Molto è da fare intorno alle scuole femminili, le quali son troppo appaeggiate fin qui alle maschili. Non dovrebbe essere nè tanto lo studio nè tante le ore della scuola; nè a due riprese l'insegnamento quotidiano, che fa le fanciulle passeggiare quattro volte le vie, non senza scapito, se non del raccoglimento e del pudore, almeno del tempo. Anco le scuole campestri voglion essere rinnovate; scemato il numero delle ore; e quando i fanciulli diventin atti a taluna delle faccende rusticane, approfittato delle ore della sera e de'giorni festivi. Nè solo in campagna, ma in città stesso la materia insegnata nelle scuole elementari può spiccarsi in minor numero d'anni, massimamente se non così grande a ciascun maestro il numero degli allievi.

Prego voi di proporre quel che credete opportuno al risparmio di tempo e di soldo. Io credo che possano i maestri essere meglio compensati che non sono delle loro fatiche (e ciò risparmiando all'Erario più che dieci migliaia di lire), e possa essere così tolto ad essi maestri lo scandaloso compenso delle ripetizioni; molto più se le scuole private si vengano moltiplicando. Le quali, con la guarentigia d'esami severi fatti agli scolari e di severa scelta fatta in prima dei maestri, sarebbero stimolo d'emulazione alle scuole pubbliche e manterrebbero nell'insegnamento quella varietà senza cui non è vita. Anco le scuole pubbliche gioverà col tempo che più direttamente dipendano dai Comuni, i quali scegliendosi i proprii maestri (proposti dal Governo provinciale, che può meglio conoscerli del centrale) si fanno mallevadori della scelta dinanzi a sè ed alla patria. Ne' Comuni poveri il parroco può il più delle volte essere prescelto a maestro, e così, oltre al risparmio del denaro, può avere l'insegnamento autorevolezza maggiore; massime quando i preti sieno all'ufficio dell'insegnare più determinatamente educati.

Vedrete se convenga tor via il grado degli ispettori di Distretto; e agli ispettori di Provincia assegnare una somma per le spese di cancelleria, una pei viaggi da fare, senz'altro stipendio. Direte il parer vostro in-

torno alle scuole, finora peggio che inutili, di pedagogia e di metodica. Forse che la migliore preparazione sarebbe inviare i giovani maestri come assistenti ad altri maestri di sperimentato valore; chè per tal modo avrebbesi il vantaggio dell'istruzione, e il metodo dell'insegnamento non sarebbe costretto in troppo pedantesca unità.

Per toccare una qualche cosa delle materie da insegnarsi, dirò che le religiose mi piacerebbero affidate, meglio che a un professore a ciò salariato, come quelli che insegnano grammatica ed aritmetica, ad un prete che parlasse nella chiesa od in luogo sacro, il quale con minore spesa e con maggiore gravità compirebbe quest'alto ufficio. E tutto quel che spetta a religione io desidero che direttamente dipenda da' vescovi.

Dopo la religione, il più fecondo e più dilettevole insegnamento pare a me sia la storia; che gl'inchiede tutti, perchè a proposito di storia si può ragionare e di religione e di diritti politici e civili e d'arti belle e di lettere e di scienze naturali, e di tutto. S'intende che alla storia d'Italia debba essere dato il principal luogo; dico alla storia dell'intera Italia, congiunta a quella della provincia e del municipio. L'educazione passata ci tenne ignoranti non solo dei fatti della nazione ma di quelli della provincia e del municipio nostro stesso: la qual funesta ignoranza ha questo di bene che certe albagie municipali sono, se non morte, addormentate; e riuscirà più facile agli Italiani comprendere la nazione intera nell'amor loro.

Vedrete inoltre quali notizie di scienze naturali si possano per vie pratiche insinuar nelle menti: vedrete l'utilità del fermarsi specialmente su quelle che riguardano gli usi domestici e le necessità della vita. Vedrete non si potere disgiungere l'aritmetica dalla cognizione del sistema metrico, il quale può preparare a più grande e più importante unità. Nella scuola di scritto vedrete potersi risparmiare e ore e danari, avendone maggior frutto. Conoscerete meglio di me come l'avvezzare i giovanetti a leggere e scrivere a dettatura il latino che non intendono sia men bene dell'insegnare che il prete facesse ad essi il senso delle orazioni latine che quotidianamente si recitano. Conoscerete che parlando in scuola corretta-

mente e abituandoli a correttamente parlare e bene scrivere a dattatura, la grammatica si viene a insegnare per uso, in modo che le regole principali, date da ultimo, diventano e facili a intendere e fruttuose.

Ora dirò, quanto la strettezza del tempo concede, d'alcune tra le molte pratiche onde sono gravate le scuole. Gli esami crederei aversi a fare una volta l'anno solenni; ripetizioni ogni mese, interrogazioni improvvisate ed esercizi, che valgono più degli esami, spessissimo. Agli esami degli studenti privati amerei assistesse non solo il maestro della scuola pubblica e il maestro privato del giovanetto, ma altri di fuori, acciocchè non manchi guarentigia che l'esame sia severo qual deve, ma non passionatamente severo. Vedrete voi se e con quali parole convenga scrivere in registri il giudizio dei progressi di ciascuno scolare: ma v'accorderete meco, io spero, nel credere che sotto il titolo di *costumi* non va compreso il giudizio della costumatezza, della materiale assiduità alle lezioni e della obbedienza, anche servile o falsa, ad un superiore, anche stupido o prepotente. Desidero avere l'opinione vostra intorno alla distribuzione de' premi, in vece de' quali mi piacerebbe una semplice menzione onorevole, a voce, in iscritto o in istampa, secondo il merito; giacchè la più preziosa delle ricompense è l'opinione, e tra' segni il più splendido è la parola.

Convorrà che ordinate per materie la mole informale dei tanti Decreti e sottodecreti austriaci che infermano o distruggono la Legge austriaca intorno alle scuole; acciocchè da codeste contraddizioni si conosca qual senno e qual cuore governavano le sorti d'un popolo; acciocchè le cose buone si sciverino dalle ree e diventino germe d'altre migliori. Resta un grave argomento: la compilazione de' libri opportuni alle scuole. Ma in questo i miei desiderii, in tante altre cose arditamente forse, sono assai temperati. Io credo che, scegliendo maestri buoni nelle scuole maggiori, convenga ad essi (o nelle minori al direttore ed all'ispettore) lasciare l'arbitrio della scelta e quanto a' libri da spiegare e quanto alla maniera del farlo. Credo che libri a bella posta scritti per i fanciulli non siano tanto necessari quanto al secolo nostro pare. I grandi uomini de' secoli andati

senza l'aiuto di tante letture puerili divennero grandi. Basta dagli scritti indirizzati agli uomini maturi trascinare le cose che son più potenti a maturare gli animi giovanili e gl'ingegni. Già non potremo mai compilare un libro che tutto intero convenga a tutti quanti e a ciascun dei fanciulli che dobbiamo allevare. Giacchè dunque scelta ci ha da essere, affidisi al libero ed onesto senno de' maestri e de' direttori o degl'ispettori, almeno in parte, la scelta. Voi direte a ogni modo quali testi vi paiano necessari; e le opinioni mie confermerete o loro contraddirete con piena franchezza.

TOMMASEO

191. *Divieto di esportazione per l'Austria dei Metalli preziosi.*

7 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. È proibita l'estrazione dell'oro, argento e rame, sia monetato od in verghe, da Venezia per qualunque porto austriaco.

2. In caso di contravvenzione, le monete od il metallo saranno intieramente confiscati a profitto dell'Erario nazionale.

3. Le barche o bastimenti diretti nei porti austriaci potranno avere a bordo tutto al più lire 300 correnti per i loro bisogni.

Venezia, 7 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

192. *Nomina di un Commissario del Governo alla Ferrovia lombardo-veneta.*

8 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerando che la Strada ferrata lombardo-veneta è un mezzo rapidissimo di comunicazione tra la città di Venezia ed alcune delle Provincie venete, e perciò nelle presenti circostanze altamente interessa la sicurezza dello Stato;

Decreta :

1. Il movimento della Strada ferrata lombardo-veneta è posto d' ora in poi, e sino a nuova disposizione, sotto gli ordini di un Commissario governativo dipendente direttamente dal Comitato di guerra.

2. Il cittadino Angelo Milesi è Commissario governativo per gli effetti dell' articolo precedente.

Venezia, 8 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

*Il Presidente del Comitato di Guerra
Generale* ARMANDI

Il Segr. J. ZENNARI

193. *Risoluzione di nuovi Dubbi sulle Operazioni per la nomina dei Deputati all' Assemblea provinciale.*

8 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

CIRCOLARE

A tutti i reverendi Parrochi

Essendo stato rappresentato che alcuni degli Avvisi pubblicati dai reverendi Parrochi relativamente alla raccolta delle schede per la nomina dei rappresentanti all'Assemblea contengono disposizioni non uniformi tra loro, si aggiungono in proposito le ulteriori seguenti dichiarazioni:

1. La scheda deve contenere i soli nomi dei proposti a rappresentanti, e non il nome dell'elettore che li propone.

2. Non si può esigere che gli elettori si presentino tutti alla chiesa alla stessa ora; ma, appunto per ottenere che il concorso loro possa essere successivo, si dovrà prolungare l'operazione tutto il giorno 9 e ricominciarla di buon'ora la mattina del giorno 10, continuandola anche lo stesso giorno quanto può occorrere perchè sia dato sfogo al concorso degli elettori, ed almeno fino al mezzogiorno.

3. Saranno avvertiti i parrochiani che le schede e gli elenchi contenenti i nomi degli elettori verranno rigorosamente messi sotto

suggello e custoditi dal Consesso istituito presso il Municipio.

4. Quanto agli illetterati ed alla soluzione di altri dubbi che sono stati promossi, si richiama la Circolare 5 corrente, n° 7789, a cui il reverendo Parroco dovrà dare, non meno che a questa, la maggiore pubblicità, e che qui sotto si riproduce (1).

Venezia, 8 giugno 1848.

Il Ministro dell'Interno

PALEOCAPA

194. *Istituzione di Comitati filiali di pubblica sorveglianza, e loro competenze.*

8 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO della Repubblica Veneta

COMITATO

DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

Visto l' articolo II del Regolamento 25 maggio decorso, n° 6724, del Governo provvisorio della Repubblica, che estende la ispezione del Comitato di pubblica sorveglianza anche alla provincia di Venezia;

Ritenuto che per l'esercizio di questa sua attribuzione il Comitato stesso ha d' uopo di formare dei centri sussidiarii di azione nel territorio della Provincia medesima;

Esso Comitato di pubblica sorveglianza

Dispone:

1. È istituito nella città di Chioggia ed in ciascuno dei capoluoghi dei Distretti di Mestre, Dolo, Cavarzere ed Ariano un Comitato filiale di pubblica sorveglianza.

2. Questi Comitati filiali esercitano il loro ufficio limitatamente al territorio del rispettivo Distretto in tutto ciò che potrebbe compromettere l'ordine politico e la sicurezza della Patria.

3. Essi agiscono da sè o dietro ordini di questo Comitato centrale. In ogni caso si pongono in corrispondenza col medesimo.

4. L'esaurimento delle pratiche contemplate dagli articoli V e VI del citato Rego-

(1) Veggasi il n° 189, a pag 580.

lamento sono di esclusiva competenza del Comitato centrale.

5. I Comitati filiali di pubblica sorveglianza sono rispettivamente composti dai seguenti cittadini:

Chioggia — Giulio dott. Lisatti, Angelo Pasquinelli fu Antonio, Francesco Susan;

Mestre — Dalla Giusta dott. Giuseppe, Venceslao Marangoni, Giuseppe Trevisani;

Dolo — Vincenzo Mioni, Lorenzo Barcelli, Giovanni Verga;

Cavarzere — Giovanni Piasenti, Giuseppe dott. Busetta, Massimiliano Marchi;

Ariano — Odoardo Giacoboli, Giovanni Paolo Calzoni, Lodovico Armari.

Venezia, 8 giugno 1848.

Il Comitato

BELLINATO — COMELLO — MINICH

MOROSINI — ZEN

Jacopo GERA Segretario

195. Dichiarazione di Blocco alla Città e Rada di Trieste.

11 giugno 1848.

I due Ammiragli comandanti le Divisioni navali Sarda e Veneta, guidati dalle filantropiche intenzioni de' loro rispettivi Governi, e compresi da quel rispetto pel sacro diritto de' popoli che onora e distingue le Nazioni incivilite, si hanno a principale pensiero, incrociando nell' Adriatico per difendere la causa dell' italiana indipendenza, quello di non arrecare alcun disturbo al commercio nè molestare il traffico di legni mercantili di qualsivoglia bandiera, l' austriaca compresa.

E però, in conformità di tali principii, essi si terrebbero obbligati ad ogni specie di riguardi a favore della città di Trieste ove la medesima, intenta a' soli affari commerciali, durando nel suo pacifico carattere, si fosse astenuta da ogni militare operazione.

Considerando ora che la città di Trieste, lungi dal rimanere esclusivamente commerciale, ha assunto l' ufficio di una città di guerra;

essendo fortificata da un castello e da varie batterie;

trovandosi presidiata da numerosa guarnigione;

accogliendo una divisione di legni da guerra che, fuggente dalla Squadra italiana mercè l' opera de' Vapori del Lloyd austriaco, tiensi ora imbozzata sulla rada in posizione di attacco;

guernendo di cannoni il litorale e le alture onde afforzare il sistema di fuochi incrociati;

servendosi di vapori della commerciante compagnia del Lloyd, armati in guerra, per mantenere il blocco di Venezia ed agevolare ogni maniera di guerresche intraprese;

essendo stata sinora centro delle operazioni ostili contro i lidi della Venezia e punto di mossa delle spedizioni di truppe, approvvigionamenti e materiali per la guerra;

nella notte 6 giugno aprendo il fuoco contro la squadra italiana, senza la menoma provocazione, nell' atto che questa disponevasi a prendere l' ancoraggio per intavolare il giorno appresso trattative col Governo;

continuando, malgrado il silenzio delle batterie della flotta, a tirare molti colpi di cannone, alcuni de' quali giunsero di rimbalzo sulla fregata sarda il *S. Michele*;

Considerando inoltre con quale e quanta ferocia dalle armate austriache si combatta sul suolo italiano;

I due Ammiragli, forti del loro diritto di guerra, ed appoggiati alle opinioni dei più riputati e popolari pubblicisti, dichiarano il blocco alla città e rada di Trieste per tutte le navi di bandiera austriaca, a cominciare dal giorno 15 del volgente mese di giugno.

Dichiarando definitivamente la data del blocco per tutte le altre bandiere col giorno 15 luglio.

Fuori di Trieste, 11 giugno 1848.

ALBINI — BUA *Contrammiraglio*

196. *Proroga alla riunione dell'Assemblea provinciale.*

13 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che le presenti condizioni della guerra richiamano dal Governo, dalla Guardia civica, dai militi e dai cittadini tutti la cura più assidua per l'efficacia delle difese e pel mantenimento della tranquillità interna,

Decreta:

L'Assemblea convocata col Decreto 3 giugno corrente, n° 7714, pel giorno 18 del mese stesso è per ora sospesa.

Venezia, 13 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

197. *Comminatorie contro gli autori e propagatori di false Notizie sulla pubblica sicurezza.*

14 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato quanto possa essere dannoso nelle presenti congiunture il diffondere notizie allarmanti ed accuse infondate, contro persone segnatamente militari;

Decreta:

1. Chi sparge notizie allarmanti od accuse contro persone civili o militari in cose riguardanti la sicurezza e difesa dello Stato sarà immantinente arrestato e tradotto innanzi il Comitato di pubblica sorveglianza.

2. Se l'arrestato non indica la precisa provenienza della notizia o dell'accusa, viene punito come autore della medesima con arresto da uno a quindici giorni, salvo il caso che vi fosse titolo di rimetterlo al Tribunale criminale o alla Pretura urbana.

3. Se l'arrestato indicasse precisamente la provenienza della notizia od accusa, il Comitato di pubblica sorveglianza investiga e risale alla sorgente, procedendo contro l'au-

tore ed i propagatori a termini dell'articolo precedente.

4. Per qualsivoglia comunicazione concernente la sicurezza e difesa dello Stato, o come notizia o come accusa o come sospetto, resta sempre aperto di giorno e di notte l'adito al Comitato di pubblica sorveglianza, alla Prefettura dell'ordine pubblico o al Comando della città e fortezza.

Venezia, 14 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Jacopo ZENNARI Segr.

198. *Nomina di Guglielmo Pepe a Generale in capo dell'Armata.*

15 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Il tenente generale Guglielmo Pepe è nominato generale in capo delle truppe di terra che si trovano nel Veneto.

Venezia, 15 giugno 1848 (1).

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario J. ZENNARI

(1) Sotto la stessa data la *Gazzetta di Venezia* (Supplemento al n° 147) registra pure la seguente Disposizione:

• IL COMITATO

• DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

• Interessato, ne' riguardi della pubblica sicurezza, di conoscere quali famiglie od individui in Venezia tengano figli, fratelli ed altri congiunti all'Armata austriaca od alle austriache Amministrazioni.

• Quelli adunque, fra gli attuali abitanti di questa città, che avessero alcuno di siffatti legami sono obbligati di denunciarlo in iscritto al Comitato medesimo entro il giorno 18 giugno corrente, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuti e trattati come nemici dello Stato.

• Venezia, 15 giugno 1848.

• BELLINATO — CORNELLO — MOROSINI

• MISICH — ZEN

• Jacopo GERÀ Segr. •

199. *Restituzione al Generale Antonini del Comando della città e fortezza di Venezia.*

15 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Avvisa :

Cessato il motivo per cui erano state date le disposizioni temporarie del Decreto 24 maggio decorso, n° 6700, il generale Antonini riassunse oggi l'effettivo esercizio del Comando della città e fortezza di Venezia, già affidatogli col Decreto 12 maggio p. p., n° 5806.

Venezia, 15 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

200. *Aumento della Quota di prestito assegnata alla Provincia di Venezia, e istituzione di una Commissione di riparto pel detto aumento.*

20 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che il prestito dei dieci milioni di lire correnti, attuato col Decreto 14 maggio prossimo decorso, n° 5442, non ha potuto, attesi gli avvenimenti della guerra, realizzarsi per le quote attribuite alle provincie di Treviso e di Vicenza, ed in poca parte solamente per quelle di Padova e di Rovigo;

Considerato che le spese della guerra, alle quali devono specialmente applicarsi i fondi provenienti dal prestito, ricadono in adesso nella loro totalità su di Venezia e sul suo Circondario, ove si concentrarono tante truppe italiane;

Considerato che a sopperire a così gravi dispendi non basterebbero mai i prodotti dell'Erario nazionale, se anche per l'arenamento del commercio e per le altre circostanze del momento non mancassero quasi affatto;

Considerato che le condizioni più facoltose della provincia di Venezia concorsero al prestito; nè mancarono contribuenti che hanno anticipata l'intera somma loro imposta, ed in tutto ovvero in parte le rate prima della scadenza; e che quindi, dovendosi rinvenire nuovi mezzi straordinari al mantenimento delle spese sorvenute, è necessario richiamarvi a concorrere anche i meno agiati e quelli che non furono compresi nel primo prestito;

Decreta :

1. Alla quota dei quattro milioni e cinquecentomila lire correnti, fissata per la provincia di Venezia, sono aggiunte altre lire un milione e cinquecentomila, che saranno levate in conto del prestito stabilito col Decreto 14 maggio p. p., n° 5442, sulla città di Venezia e sul suo circondario non occupato dal nemico.

2. Per la ripartizione individuale della suddetta somma sarà nominata una Commissione apposita composta di nove cittadini, che saranno eletti dal Governo sulle proposte del Podestà di Venezia e del Presidente della Camera di commercio.

3. La Commissione determina a pluralità di voti l'elenco de' contribuenti all'aggiunta di prestito, e fissa la somma che ogni contribuente viene chiamato a versare.

Il minimo della somma da imporsi individualmente è determinato in lire duecento.

4. Nel termine di otto giorni dalla sua nomina la Commissione dovrà aver compiuto il suo lavoro, e per mezzo della Delegazione farà intimare ai contribuenti la relativa partecipazione.

5. Le somme domandate ai sovventori dovranno versarsi in due rate eguali, una entro l'8 luglio prossimo, l'altra entro il 24 del mese stesso, rimanendo però facoltativo ad ogni contribuente di eseguire anche un solo versamento.

6. I versamenti saranno fatti nella Cassa di finanza in Venezia, verso rilascio di quietanze regolari staccate da registro a madre e figlia.

7. Per queste aggiunte di prestito verranno rilasciate delle apposite cartelle da correnti lire 200.

8. In tutto il resto stanno ferme le dispo-

sizioni del Decreto 14 maggio prossimo decorso, n° 5442.

Venezia, 20 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

201. *Riconvocazione dell'Assemblea provinciale.*

21 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

L'Assemblea convocata col Decreto 3 giugno corrente, n° 7714, pel giorno 18 del mese stesso, e sospesa temporariamente col Decreto del 13, n° 8356, si radunerà il giorno 3 luglio prossimo nelle sale del Palazzo ducale.

Venezia, 21 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario ZENNARI

202. *Ampliamento della Commissione di riparto della Quota di prestito assegnata alla provincia di Venezia, e nomina dei Membri di essa Commissione.*

22 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Sulle proposte dei cittadini Podestà di Venezia e Presidente della Camera di commercio, arti e manifatture,

Decreta:

1. La Commissione istituitasi coll'articolo 2 del Decreto [20 giugno corrente per il riparto del prestito di un milione e mezzo di lire sarà composta di 14 cittadini anzichè di soli 9.

2. Vengono nominati membri della Commissione li cittadini

Michiel Luigi, Assessore municipale,

Sola Pietro,
Artelli Antonio,
Fabris Liberale, avvocato,
Frollo Luigi,
Chittarin Lorenzo,
Gualandra dottor Carlo,
Benvenuti Bortolo, avvocato,
De Piccoli Federico,
Cuniali Bortolo,
Rosada Angelo di Giovanni,
Errera Benedetto,
Bernotti Giuseppe,
Bellini Giuseppe Latise.

Venezia, 22 giugno 1848 (1).

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Jacopo ZENNARI Segr.

(1) Dalla Gazzetta di Venezia del 29 giugno, n° 160, riproduciamo qui un secondo

• PROSPETTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE

- del Governo provvisorio della Repubblica Veneta
- del 1° al 22 Giugno 1848
- in seguito a quello pubblicato
- in questa medesima Gazzetta il 9 corrente, n° 142.

• ENTRATE

- Rimanezza delle due Casse camerali di Venezia nel 31 maggio 1848:
- danaro L. 616,417.27
- note di banco au-
- striche • 1,846,633.—
- cambiali • 633,613.05
- depositi di privati • 338,435.01
- L. 3,465,120.33

• Entrate ordinarie

- Rendite indirette:
- prodotto netto complessivo della città di Venezia e del suo circondario L. 207,968.06
- esazioni a favore degli invalidi della Marina
- mercantile veneta • 808.11
- depositi di privati • 3,161.89
- L. 213,938.05

• Entrate straordinarie

- Somme pagate a tutto 22 giugno dalla città di Venezia e dal suo circondario in conto dell'importo loro imposto nel

203. *Sospensione del Regresso e del Pre-*
cetto per taluni Effetti cambiarii.

23 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerando le difficoltà di ritirare denaro dalla terraferma, stante le interrotte comunicazioni;

Considerando che potrebbe mancare il modo di notificare i protesti degli effetti cambiarii ai giratarii (1), accettanti e traenti domiciliati in terraferma, entro il termine stabilito dall'articolo 165 del vigente Codice di commercio;

• Prestito di 10 milioni di	
• lire	L. 866,801.04
• Fondo che il Governo	
• ritirò dalla Zecca	32,000. —
• Offerte dei cittadini	
• alla patria	63,167.30
	<hr/>
	L. 961,968.24
• Totale delle Entrate	L. 4,641,026.63

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di	
• Stato	L. 163,593.46
• Spese politiche di	
• Stato	203,206.22
• Prefettura centrale	
• dell'ordine pubblico e Co-	
• mitato di pubblica sorve-	
• glianza	23,387.08
• Magistratura camerale,	
• Intendenza e Casse di fi-	
• nanza in Venezia	29,356.73
• Guardie di finanza e	
• spese di procedura pe-	
• nale	33,054.21
• Clero, cooperatori e	
• Fabbricerie	2,559.46
	<hr/>
	L. 459,439.16

• Spese straordinarie

• Sovvenzione al Co-	
• mitato di Chioggia per	
• le spese della guerra	L. 8,000. —
• Guerra e Marina:	
• Dotazione alla Teso-	
• riera di guerra e della	
• marina, cioè	
• per la guerra	L. 819,300.50

(1) Così il *Bullettino ufficiale e la Raccolta per ordine cronologico ecc. La Gazzetta di Venezia*, n° 155, ha: • direttarii •.

Visto ciò che si è fatto, in condizioni all'incirca eguali, nell'anno 1814;

Sentita la Camera di commercio, arti e manifatture di qui;

Decreta:

1. Fermo il termine di quaranta giorni di rispetto pegli effetti cambiarii, accordato col Decreto, n° 6216, del 18 maggio scorso, verranno protestati dopo la proroga suddetta tutti quegli effetti che non saranno regolarmente pagati.

2. Presso il foro di Venezia è sospeso per quaranta giorni l'esercizio del diritto di regresso verso i giranti ed i traenti domi-

• per la marina	455,727.81
• Al Comitato di guerra	
• per varie spese	12,891.90
• Alla Sottintendenza	
• dei Civici volontari ponti-	
• ficci, per le paghe della	
• truppa	60,000. —
• All' Ordinatore della	
• truppa napoletana per le	
• paghe della stessa	28,733.63
• Acquisto d'armi	960,000. —
• Paghe d'alcuni Corpi	
• franchi, veneti ed alleati	12,200. —
• Assise delle truppe	121,133.20
• Viveri alle truppe	
• di passaggio per Chiog-	
• gia	30,000. —
• Approvvigionamento	
• delle truppe	101,312.50
	<hr/>
	L. 2,601,021.54
• Interno:	
• Prestito al Monte di	
• pietà di Venezia	30,000. —
• Spese del servizio	
• straordinario postale	20,000. —
• Acquisto di frumento	
• e fieno per approvvigiona-	
• mento di Venezia	58,863.13
	<hr/>
	L. 123,863.13
• Pagamenti per conto	
• del Governo provvisorio	
• di Milano	L. 2,200. —
• Missioni diplomatiche	11,434. —

Totale delle Spese L. 3,207,697.83

• Rimanezza delle due Casse camerali di Venezia:	
• danaro	L. 83,428.50
• note di banco au-	
• striache	758,340. —
• cambiali	387,943.40
• depositi di privati	203,616.90
	<hr/>
	L. 1,433,328.80

• Totalità eguale all'Entrate L. 4,641,026.63

ciliati in Venezia o nelle Provincie venete, come pure pei giranti e traenti domiciliati nella provincia di Mantova, per tutti gli effetti cambiarii pagabili in Venezia.

3. È sospesa per quaranta giorni, decorribili dal protesto, la procedura privilegiata del precetto in confronto agli accettanti gli effetti cambiarii pagabili in Venezia.

4. Restano fermi ed impregiudicati i diritti dei possessori, a favore dei quali decorrerà l'interesse, in ragione del 6 per cento l'anno, dal giorno del protesto. Al pagamento dell'interesse sono tenuti tutti quelli che hanno la responsabilità pel capitale.

Venezia, 23 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

204. *Unione dei due Ministeri di Guerra e Marina; nomina di un Comandante in secondo della Città e Fortezza di Venezia.*

24 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Il cittadino Antonio Paulucci, Ministro della Marina, riassume provvisoriamente le funzioni del Ministero della guerra e presiede al Comitato di guerra istituito col Decreto 2 maggio p. p., n° 4998.

2. Il generale Pietro Armandi è promosso ad ispettore generale del genio e dell'artiglieria.

3. Il contrammiraglio Agostino Milanopulo è nominato comandante in secondo della città e fortezza di Venezia.

Venezia, 24 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

205. *Istituzione di una Commissione per l'esame dei Reclami sul nuovo riparto del Prestito forzato.*

24 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Per decidere sui reclami in confronto delle nuove tassazioni pel prestito dalla Commissione apposita determinate, giusta l'articolo 6 del Decreto 5 giugno cadente, n° 7845, viene istituita una nuova Commissione dei cittadini

Dataico Medin,
Girolamo Dolfin,
Andrea Veniero,
Antonio Manetti,
Bartolomeo Lazaris,
Gaetano Pazienti,
Giovanni Insom ;

i quali si riuniranno nel locale della Delegazione provinciale.

2. I gravami dei tassati esser devono prodotti al protocollo speciale della Delegazione entro il giorno 30 giugno corrente, e la Commissione deve averli esaminati e decisi entro il giorno 4 di luglio.

3. Non si ammette gravame qualora il ricorrente non giustifichi di aver pagato la prima rata della quota attribuitagli. Le istanze di quelli che dopo di aver pagato il primo terzo ricorressero direttamente al Governo saranno da esso passate alla Commissione.

4. Le decisioni della Commissione saranno intimare a tenore dell'articolo 4 del Decreto 5 giugno suddetto, nè su di esse sono ammessi gravami ulteriori.

Venezia, 24 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Jacopo ZENNARI Segr.

206. *Riduzione del Dazio di consumo sui Vini nazionali.*

25 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Sopra proposta della Commissione annuaria,

Decreta :

1. Cominciando da domani, e fino a nuove disposizioni, il dazio di consumo in Venezia e suo circondario sui vini esteri italiani è ridotto dalle attuali lire 18.36 a lire 10 per quintale metrico, delle quali 7 al Tesoro nazionale e 3 per l'addizionale comunale.

2. Allorchè in unione ai vini predetti venga introdotta in Venezia tanta quantità di farine di frumento o miste o di frumentone che superi in peso e per ogni carico il peso del vino, si pagherà per questo il dazio di consumo come è stabilito dalla Tariffa pei vini nazionali in lire 6.72, delle quali 3.90 al Tesoro e lire 2.82 per l'addizionale comunale.

3. Resta ferma, oltre il dazio principale, l'esazione del due per cento pel Tesoro.

Venezia, 25 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

207. *Schiarimento al Decreto di proroga concernente gli Effetti di cambio.*

27 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

A schiarimento dell'articolo 2 del Decreto 23 corrente, n° 8990,

Dichiara :

Il termine di quaranta giorni, stabilito col

detto articolo 2 del Decreto 23 corrente, n° 8990, decorre dal di del protesto.

Venezia, 27 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

208. *Esenzione dal Dazio d'entrata dei Cereali e delle Carni; nuova riduzione di esso Dazio pei Vini nazionali.*

28 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Le granaglie di qualsiasi specie, compreso il riso, le farine d'ogni qualità e le paste, i legumi, la legna e il carbone, gli animali bovini e ogni altra qualità di bestie destinate per il macello, e qualsiasi specie di carnami, tanto freschi che preparati insaccati, sono esenti fino a nuova disposizione dal dazio doganale di entrata. I vini esteri italiani, procedenti da mare, al loro ingresso in Chioggia pagheranno il dazio di entrata di lire 10 (dieci) per quintale metrico; e quando in unione ai vini venga introdotta tanta quantità di grani o farine che superi in peso per ogni carico il peso del vino, il dazio predetto di entrata sarà di lire 7 (sette).

Venezia, 28 giugno 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

209. *Coniazione di Monete da cinque Lire, e specificazione della loro forma.*

29 giugno 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato il desiderio di molti cittadini di avere anche nelle monete una durevole memoria della nostra rigenerazione,

Decreta :

Nella Zecca nazionale si conieranno dei

pezzi d'argento da lire cinque italiane, che equivalgono nell'attuale tariffa a correnti lire 5. 74, del peso legale di grammi 25,000 al titolo 900, corrispondenti affatto a quelli che sotto l'identica denominazione si battono in altre zecche d'Italia.

Nel diritto di questa moneta avvi la leggenda — *Repubblica Veneta*, 22 marzo 1848 — ed in mezzo il leone. Nel rovescio avvi la leggenda — *Unione Italiana* — e den-

tro di una corona formata da due rami, uno d'alloro ed uno di quercia, è scritto — *Lire 5* — Al di sotto la lettera — *V* — Nel contorno vi sono le parole — *Dio, benedite l'Italia* —

Venezia, 29 giugno 1848 (1).

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

(1) Nel Supplemento al n° 160 della *Gazzetta di Venezia* occorre colla stessa data del 29 giugno la seguente Ordinanza ministeriale:

• GOVERNO PROVVISORIO

• DELLA REPUBBLICA VENEZA

• AVVISO

- È istituito un Ufficio d'iscrizione per li Deputati all'Assemblea convocata coi Decreti 3 giugno corrente, n° 7714, e 21 detto, n° 8817.
- Quest'Ufficio risiede nel Palazzo ducale, è presieduto dal cittadino Lodovico Pasini, ed è aperto col giorno

- 1° luglio prossimo dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane. Ogni Deputato eletto, giusta l'Elenco oggi pubblicato, si presenterà a detto Ufficio per indicare il luogo di sua dimora in questa Città, ricevere biglietto nominale d'ingresso all'Assemblea, e comunicazione della Circolare per le operazioni preparatorie.
- Ivi pure saranno distribuiti ai Deputati i biglietti per uditori alle sessioni pubbliche di essa Assemblea nel numero che verrà stabilito.

• Venezia, 29 giugno 1848.

• Il Ministro dell'Interno

• PALEOCAPA •

Precede poi a quest'Ordinanza il mentovato Elenco, che giova pure riferire:

• ELENCO DEFINITIVO

• dei Membri componenti l'Assemblea di Deputati

• in seguito al Decreto Governativo 3 giugno 1848, n° 7714.

Distretto	Comune	Parrocchia	Abitanti per parrocchia	Numero dei Deputati	COGNOME E NOME degli Eletti	Voti
VENEZIA	A	S. Marco	4300	3	Avesani dottor Giovanni avvocato Zanadio dottor Antonio Molin Marco	130 44 43
		S. Felice	3000	2	Trolli Carlo Rizzardini dottor Antonio	16 68
		S. Stefano	5000	3	Antonini Giacomo Paleocapa Pietro Dall'Oca dottor Pietro	116 106 94
		S. Pantalone	1208	1	De' Medici Averardo	32
		S. Franc. della Vigna	4000	2	Ferracini Ferdinando Paolucci Antonio	84 71
		S. Marziale	6000	3	Lazzaris Bortolo Pianton abate Pietro Olper Samuele Salomone	74 47 32
		Ss. Ermag. e Fortunato	4300	3	De Giorgi Alessandro Avesani Guido Zanotto Francesco	248 85 246
		S. Eufemia	3630	2	Baroni Francesco Copano Pietro	238 230
		S. M. Glor. dei Frari	5000	3	Casoni Giovanni ingegnere Resegati Angelo Suman Marco	74 71 45
		S. Martino	3400	2	Ferrari Luigi Cavedalis Giovanni Battista	141 82
		Ss. Apostoli	3500	2	Canal Pietro Concina abate Natale	89 53
		S. M. del G. ^o	4000	2	Fossati dottor Francesco Treves Giacomo	42 34
		Ss. Salvat.	2300	2	Molinari dott. Giovanni Manin Daniele	86 41
		S. Giacomo dall' Orio	3200	2	Gidoni Francesco Donà Pietro	478 97
Ss. Gervasio e Protasio	3700	2	Giustinian Giovanni Battista Bembo dottor Giovanni	118 97		

Distretto	Comune	Parrocchia	Abitanti per parrocchia	Numero dei Deputati	COGNOME E NOME degli Eletti	Voti
VENEZIA	VENEZIA	S. Silvestro	5000	3	Comello Valentino	134
					Toffoli Angelo	77
					Comello Giuseppe	43
		S. Simone	4200	3	Gradenigo Leonardo	90
					Gradenigo Girolamo	57
					Gradenigo Federico	21
		S. Giovanni in Br. ^a	5000	3	Tipaldo Emilio	340
					Vare Giovanni Battista	252
					Andreis dottor Gaetano	102
					Scarabellin Girolamo	432
		S. Geremia	6372	4	Piasentini Zemello Giorgio	226
					Camerata Francesco	191
					Pesaro Maurogonato dottor Isaaco	185
		S. Canciano	5300	3	Santello Giovanni	262
					Valsecchi Antonio	122
		S. M. Form.	3600	2	Pasqualigo Francesco	78
					Reali Giuseppe	150
					Priuli Nicolò	103
		S. Luca	4006	3	Lazzaris monsignor Giuseppe	39
					Barbetta Giovanni Battista	29
			Revedin Luigi	27		
S. M. del R. ^o	6000	3	Franco Tiberio	138		
			Biondetti Gaspare	129		
			Biasiutti dottor Luigi	74		
S. Cassiano	5400	3	Nardo dottor Giovanni	70		
			Pancrazio Giovanni	60		
			Forel Carlo	54		
Tolentini	2500	2	Castelli dottor Jacopo	86		
			Tergolina Vincenzo	53		
S. M. del Carmine	4700	3	Tron Giuseppe	103		
			Beltrame dottor Francesco	28		
			Dolfin Boldù Girolamo	27		
Ss. G. I e P. ^o	4700	3	Bigaglia Pietro	167		
			Malfatti Bartolomeo	103		
			Tornielo P. Antonio	40		
S. Raffaele Arcangelo	4000	2	Caldana Giorgio	104		
			Scoffo dottor Luigi	86		
S. Zaccaria	1007	3	Rubbi Luigi	142		
			Ferrari-Bravo Giovanni	92		
			Tommaseo Nicolò	302		
			Milanopulo Agostino	232		
			Fauché Giovanni Battista	222		
S. Piet. di C. ^o	10100	6	Boechi Arrigo	188		
			Grassi Lorenzo	169		
			Pozzi dottor Angelo	99		
			Pescarolo Vincenzo	72		
			Modenato Parroco	203		
Burano	4106	3	Passalacqua dottor Antonio	137		
			Molin Bernardo	150		
BURANO			Patella Giuseppe	31		
			Mazorbo	100		
			Botter Giacomo	8		
			Torcello	300		
			Fassetta Candido	27		
			Treporti	2000		
			Triffoni dottor Francesco	39		
MURANO			Nicchetti D. Giovanni	400		
			Andreotta Pietro	211		
MALAMOCCO			S. D. ^o di M.	3200		
			Tommasini dottor Francesco	226		
			Malamocco	2000		
			Scarpa dottor Bossegaro Giovanni	78		
			Lido	250		
			Savinelli Gaetano	34		
CHIOGGIA	CHIOGGIA	Cattedrale	6466	4	Arrigoni canonico D. Pietro	46
					Renier D. Lorenzo	28
					Furlanetto D. Nicolò	26
					Nordio dottor Giacomo di Clemente	23
					Penso Giacomo Tancredi	12
		S. Giacomo	8239	5	Signoretta D. Antonio	22
					Bullo dottor Sante	18
					Gregorii Domenico q. Michele	18
					Gierini Francesco q. Pasquale	11
					Nordio Antonio di Giovanni	45
		S. Andrea	8066	5	Naccari Antonio	32
					Lisatti dottor Domenico	41
					Zennaro dottor Angelo	44
					Lisatti dottor Giulio	30
		Sot. Marina	3222	2	Boscolo Luigi di Fortunato d. Marelli	115
Sant' Anna	701	1	Boscolo D. Luigi arc.	44		
Cav. d' Adige	353	1	Zennaro Giovanni Battista Sardo	19		
Cabianca	456	1	Penso Domenico di Val.	4		
			Susan Francesco q. Carlo	33		

Distretto	Comune	Parrocchia	Abitanti per parrocchia	Numero dei Deputati	COGNOME E NOME degli Eletti	Voti	
CHILOGGIA	PELESTRINA	Pellestrina	6000	3	Scarpa dottor Vincenzo avvocato	184	
		S. Pietro in V. ^a	Portosecco	s ^o 2000	1	Vianello Bazzara Rocco Agostino	170
			<i>id.</i>	<i>id.</i>	1	Desiderio dottor Achille	88
		CAVARZERE	Cavarzere	<i>id.</i>	1	Scarpa Antonio di Gio. detto Susson	52
	fra gli 8000 e i 10000			5	Mainardi Fabio	126	
	Rottanova		Pett. Papaf.	s ^o 2000	1	Danielatto Bernardo	79
			Pett. Cona	<i>id.</i>	1	Sacchetti Francesco	30
	CONA	Cantarana	Villa del B. ^o	s ^o 2000	1	Piasenti dottor Giovanni	27
			Foresto	<i>id.</i>	1	Romano Giovanni	26
		Concadalb.	<i>id.</i>	<i>id.</i>	1	Lombardini dottor Carlo	23
			<i>id.</i>	<i>id.</i>	1	Busetto Giovanni Battista	24
	LOREO	LOREO	Loreo	tra 2000 e 4000	2	Zona Domenico	95
ROSOLINA		Rosolina	s ^o 2000	1	Lanfranchi Cleto	42	
		Contarina	tra 4000 e 6000	3	Vischia dottor Giovanni q. Domenico	23	
CONTARINA		Ca' Pisani Villareggia	<i>id.</i>	1	Charmet Francesco	64	
			<i>id.</i>	1	Charmet Galeazzo	66	
DONADA		Donada	tra 2000 e 4000	2	Pasini Paolo di Giovanni	40	
			<i>id.</i>	1	Colognesi Vincenzo di Lod.	31	
		Ca' Cappello	s ^o 2000	1	Bertaglia Bartolomeo	16	
ARIANO		ARIANO	Ariano	tra 2000 e 4000	2	Arcangeli dottor Alessandro	62
		S. NICOLO'	Tolle	s ^o 2000	1	Gasparini Cesare q. Quint.	45
			Ca' Venier Donzella	<i>id.</i>	1	Meneghini Alessandro q. Nicola	42
		TAGLIO DI PO	Taglio di Po	<i>id.</i>	1	Marcolini Antonio Maria	74
	CORBOLA	Corbola	<i>id.</i>	1	Calzoni G. Paolo ingegnere	42	
			2233	2	Rastelli Pasquale	207	
MESTRE	MESTRE	Mestre	6893	4	Veronese Natale	42	
			2197	2	Viviani Giovanni Battista	264	
		CHIRIGNAGO	Chirignago	2300	2	Morinello Sante q. F.	42
			Favero	750	1	Gemelli Luigi q. Vincenzo	29
	FAVERO	Campalto	500	1	Zangherin Francesco	23	
		Dese	400	1	Renier don Giovanni arciprete	62	
	MARCON	Marcon	2000	1	Cappelletto Antonio	34	
		Gaio	2000	1	Rossetto avvocato	33	
	MARTELLAGO	Martellago	1200	1	Peron Luigi	26	
		Maerne	700	1	Pigozzi Giovanni	29	
	SPINEA	Spinea	1700	1	Vendramin Antonio	23	
		Zelarino	830	1	De Marchi Giuseppe	195	
TRIVIGNANO	Trivignano	<i>id.</i>	1	Veruda Benedetto	175		
		<i>id.</i>	1	Cima Federico	8		
DOLO	DOLO	Dolo	3300	2	Antonini Alberto	20	
		Arino	480	1	Linghendal Francesco	13	
		S. Bruson	2300	2	Smania Antonio	48	
		Campagna	700	1	Frisotti Antonio	16	
	CAMPAGNA	Lova	150	1	Guerra Giovanni Battista di Triv.	94	
		Lughetto	400	1	Hoffer Carlo	144	
	CAMPOLONGO	Campolongo	1030	1	Morosini Nicolò Giovanni Battista	61	
		Campo mag.	1200	1	Arsiè don Leonardo	87	
	STRA'	Bojon	850	1	Bellinato avvocato Antonio	62	
			Campover. ^o	4300	1	Bordon Antonio	104
		Strà	2000	1	Verga Giovanni	48	
			Fossalvara	1200	1	Ronzoni don Antonio	82
Paluello	Paluello	2000	1	Forati Bartolomeo	136		
		<i>id.</i>	1	Gottardi Pietro	51		

Distretto	Comune	Parrocchia	Abitanti per parrocchia	Numero dei Deputati	COGNOME E NOME degli Eletti	Voti
D O L O	VIGONOVO	Vigonovo	3000	2	Balbi Cesare	97
	CAMPONOVARA	Camponogara	1200	1	Sagredo Agostino	97
		Premaore	1600	1	Salmasi don Valentino	73
	FIESSO FOSSO	Prozolo	1000	1	Dozzi Ferdinando	33
		Fiesso	1594	1	Pittarini Giovanni Battista	16
	S. DON	Fossò	2000	1	De Nerini Pietro	92
		S. Don	600	1	Suppici Vincenzo	6
	GAMBARARE	Gambarare	3000	2	Angeli dottor Giovanni Battista	49
					Calzoni Demetrio	182
	MIRA	Mira	2000	1	Bellocchio Bortolo	101
Petrillo Alessandro					250	
ORIALOGO	Oriago	2000	1	Benzon Giacomo	8	
				Pfaufler Benedetto	31	

• Dalla Commissione istituita per l'Elenco definitivo,

• 28 giugno 1848.

• A. MENGALDO, *Presidente*

• REALI *Consultore*

• CHERAGHEN *Consultore*

• A. PERISSINOTTI *Consultore*

• Antonio DA MULA *Deputato provinciale*

• Giovanni Battista ANGELI *Deputato provinciale*

• MARTINENGO Venceslao *Deputato provinciale*

• MARCO ANTONIO GRIMANI *Deputato provinciale*

• MOROSINI Nicolò Giovanni Battista *Deputato prov.*

• ANGELOSI BARBISANI dottor Domenico *Deputato prov.*

210. *Norme disciplinari per le Sedute dell'Assemblea provinciale.*

1° luglio 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

AVVISO

L'Assemblea dei Rappresentanti si adunerà il 3 corrente, ad un'ora pomeridiana,

(1) La Gazzetta di Venezia, n° 173, reca alla data del 30 giugno un terzo Prospetto finanziario, che qui pure, a somiglianza dei precedenti, si riferisce testualmente.

• PROSPETTO

• delle Entrate e delle Spese del Governo provvisorio della Repubblica Veneta dal 23 a tutto il 30 Giugno 1848.

• ENTRATE

• Fondo delle due Casse camerale di Venezia a tutto 22 giugno 1848:

- danaro L. 83,428.50
- note di banco autriche • 758,340. —
- cambiali • 387,943.40
- depositi di privati • 203,616.90

— L. 1,433,328.80

nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo ducale.

I cittadini per intervenire alle adunanze dovranno essere muniti di viglietti, la distribuzione de' quali sarà fatta di giorno in giorno dai Deputati.

L'ingresso al Palazzo sarà per la porta detta della Carta e per quella d'acqua, rendendo ostensibile il viglietto. Alla sala dell'Assemblea si ascenderà per la scala della Biblioteca.

• Entrate ordinarie

• Rendite dirette:

- prediali della città
- di Venezia e del suo circondario, in conto della terza rata L. 58,500. —

• Rendite indirette:

- prodotto netto complessivo della città di Venezia e del suo circondario • 401,150.75
- depositi di privati • 225. —

— L. 489,875.75

• Entrate straordinarie

• Esazioni in conto della quota attribuita a

I viglietti dovranno consegnarsi alla porta della sala, e saranno riconsegnati a chi desiderasse di uscirne.

Nessuno potrà entrare nella sala, nè civili nè militari, con armi di qualunque sorta, nè con bastoni od ombrelli.

Durante l'adunanza, ognuno rimarrà a capo scoperto ed in assoluto silenzio. Chi turbasse in qualsiasi modo la tranquillità o desse segni di approvazione o di disapprovazione sarà escluso dalla sala.

Il Presidente dell'Assemblea darà perciò gli opportuni ordini agli ufficiali della forza pubblica messa a sua disposizione, e farà in caso di bisogno sgombrare anche interamente la sala.

Venezia, 1° luglio 1848.

Il Ministro dell'Interno

PALEOCAPA

• Venezia nel prestito di	
• 10 milioni	L. 677,906. —
• Fondo che il Governo	
• ritirò dalla Zecca	• 80,000. —
• Fondo pagato dal Go-	
• verno provvisorio della	
• Lombardia	• 50,580. 74
• Offerte dei cittadini	
• alla patria	• 29,287. 24
	—————L. 837,743. 98

• Totale delle Entrate L. 2,430,948. 33

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di	
• Stato	L. 83,678. 09
• Spese politiche di	
• Stato	• 3,718. 59
• Prefettura centrale	
• dell'ordine pubblico e	
• Comitato di pubblica sor-	
• veglianza	• 1,612. 83
• Magistratura camora-	
• le, Intendenza e Casse di	
• finanza in Venezia . . .	• 3,929. 81
• Guardie di finanza e	
• spese di procedura pe-	
• nale	• 4,384. 70
• Clero, cooperatori e	
• Fabbricerie	• 117. 09
	—————L. 99,438. 13

• Spese straordinarie

- Guerra e Marina :
- dotazioni alla Teso-

211. Ordine del giorno per l'apertura dell'Assemblea provinciale.

1° luglio 1848.

CIRCOLARE

Cittadino Deputato,

Siete invitato ad intervenire alla cerimonia religiosa che avrà luogo nella cattedrale di san Marco, la mattina del 8 luglio corrente, alle ore 9, per l'Assemblea convocata coi Decreti 8 e 21 giugno prossimo passato, n° 7714 e 8847.

I Deputati passeranno poscia nella sala dello scrutinio del Palazzo ducale, ed ivi a porte chiuse costituiranno la Presidenza provvisoria, destinando a presidente il Deputato più vecchio e a segretarii i due più giovani.

Alle ore una pomeridiane vi sarà sessione pubblica nella sala del Maggior Con-

• veria di guerra e della	
• marina	L. 296,632. 22
• alla Sottintendenza	
• dei Civici volontari pon-	
• tificii, per le paghe alla	
• truppa	• 100,000. —
• all'Ordinatore della	
• truppa napoletana per le	
• paghe della stessa	• 48,733. 68
• spese in opere di	
• fortificazioni	• 143,782. 13
• sussidio spedito in	
• Ferrara ai Crociati ebe	
• capitolarono a Treviso . .	• 7,000. —
	—————L. 506,099. 03
• Approvvigionamento di Venezia . . .	L. 270,000. —
• Pagamento per conto del Governo	
• provvisorio di Milano	• 2,210. —
• Spese diplomatiche	• 618. —

• Totale delle Spese L. 988,381. 11

• Rimanzoni delle Casse camerali di Venezia :	
• danaro	L. 582,087. 81
• note di banco au-	
• striache	• 609,793. —
• cambiali	• 66,899. 80
• depositi di privati	• 208,893. 80
	—————L. 1,462,587. 42

• Totalità eguale all'Entrate L. 2,430,948. 33

• AVVERTENZA

- Il 30 giugno si aveva per primo di luglio già disposto il pagamento di oltre 400 mila lire per dotazione della marina e guerra e paghe delle truppe e spese di fortificazioni.

siglio e, previo appello nominale, si passerà alla nomina per estrazione a sorte di due Commissioni, di cinque membri ciascuna, per esaminare la validità delle elezioni dei Deputati.

La sessione rimarrà allora sospesa, e sarà più tardi ripresa per udire i rapporti delle Commissioni sulla validità delle elezioni e per le conseguenti deliberazioni. La lettura dei rapporti sarà all'uopo continuata nelle sessioni dei di seguenti che saranno destinate dall'Assemblea ed annunciate col Foglio ufficiale.

Terminata la verifica dei poteri, l'Assemblea procederà

1° ad eleggere per ischede segrete ed a maggioranza relativa la presidenza stabile, composta di un presidente, di due vicepresidenti e di quattro segretari;

2° ad udire il discorso del Ministero;

3° a stabilire il Regolamento dell'Assemblea;

4° ad occuparsi successivamente dei tre temi fissati dal Decreto di convocazione 3 giugno decorso, n° 7714.

Dal Governo provvisorio della Repubblica Veneta,

Venezia, 1° luglio 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario ZENNARI

212. *Divieto di Porto d'armi; assegnazione del rilascio di Licenze al Comitato di pubblica sorveglianza.*

1° luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

AVVISO

1. A tutti i cittadini indistintamente, non esclusi quelli che sono regolarmente iscritti nelle matricole della Guardia civica, è vietato il portare senza le debite licenze stilette, pugnali, stocchi, pistole corte e terzette, ed ogni altro proditorio stromento atto a ferire.

2. I contravventori a questo divieto si espongono alle conseguenze penali stabilite dalla Patente 18 gennaio 1818.

3. Le licenze saranno rilasciate dal Comitato di pubblica sorveglianza.

4. Le guardie civiche regolarmente in-

scritte nelle matricole suesprese possono portare le armi proprie della loro ordinanza.

Venezia, 1° luglio 1848.

Il Comitato

BELLINATO — COMELLO — MINICH
MOROSINI — ZEN

Visto, J. CASTELLI

Visto, MENGALDO

A. BERTI

J. GERA Segr.

213. Seduta Prima dell'Assemblea provinciale (1) — *Verificazione dei poteri — Nomina dell'Ufficio definitivo di presidenza — Discorso del Presidente del Governo — Discussione e approvazione di un Regolamento interno dell'Assemblea.*

3 luglio 1848.

Venezia, 3 Luglio 1848, ore 11 antimeridiane

PROTOCOLLO VERBALE

DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI VENETI

Compita la funzione religiosa, i Deputati passarono nella sala dello scrutinio in Palazzo ducale. Ivi, a senso della Circolare 1° luglio 1848, n° 9313, il Deputato Giovanni Francesco

(1) Delle Sedute di quest'Assemblea si hanno due diverse lezioni. La prima venne inserita nella Parte non ufficiale della Gazzetta di Venezia (n° 165, 166, 167, 168 e 170) e riprodotta nella Raccolta per ordine cronologico ecc. (Tomo II). La seconda fu pubblicata a parte sotto il titolo: *Atti ufficiali dell'Assemblea dei Deputati Veneti tenuta nei giorni 3, 4, 5 e 8 Luglio 1848. Venezia 1848, in-8°*. Noi ci attenemmo a quest'ultima, tuttochè l'altra appaia più ricca di particolari; e ciò sia perchè questa sola è detta ufficiale, sia perchè nella stessa Gazzetta di Venezia (Supplemento al n° 168) occorre la seguente

• Lettera al Compilatore •

• Cittadino Redattore

• Quantunque il resoconto delle sessioni tenute dall'Assemblea dei Deputati, che vien dato nella vostra Gazzetta, sia compreso nella Parte non ufficiale, pure abbiamo inteso che si attribuisce in tutto od in parte a noi, Segretarii dell'Assemblea stessa.

• Preghiamo perciò la vostra compiacenza ad avvertire il pubblico che quel resoconto è lavoro tutto privato di stenografi o di altre persone non ufficiali, e che esso non va confuso col processo verbale esteso dai Segretarii ed autenticato dall'approvazione dell'Assemblea.

• Gradite, cittadino redattore, le espressioni della nostra stima distinta.

• Venezia, 8 luglio 1848.

• G. B. VARE

• DATAICO MEDIN

• PIETRO CASAL

• GIO. DOLFIN BOLLE

Avesani prese la parola, invitando i Deputati medesimi a divenire alla costituzione della Presidenza provvisoria, annunciando che il Deputato più vecchio sembrava essere Monsignore Pietro Abate Pianton, il quale dichiara di essere nato il 15 aprile 1775. Non avendo alcun Deputato dichiarato di contare una maggiore età, venne ritenuto a Presidente provvisorio il Deputato Pietro Pianton, il quale fece conoscere all'Assemblea la sua soddisfazione che la di lui età gli procurasse senza merito l'onore di presedere anche per pochi momenti un'Assemblea chiamata a sì importante decisione.

Dopo di ciò il Presidente invita i Deputati più giovani a farsi conoscere onde fungere il carico di Segretarii provvisorii; e risultando di minore età i Deputati Vincenzo Scarpa e Dafaico Medin, restano questi ritenuti come tali.

Il Deputato dott. Bartolomeo Benvenuti propone che sia fatto l'appello nominale. La proposta viene contraddetta, e principalmente dal dottor Giovanni Domenico Nardo e dal dottor Bellinato, ed appoggiata dal dottor Gio. Francesco Avesani e dal dottor Ferracini. Dietro di che l'Assemblea, ritenendo che, quand'anche superflua, non fosse però in alcun modo dannosa tal pratica, conviene nell'opinione di procedere all'appello, che viene tosto dal Presidente ordinato ai Segretarii.

Nel procedersi all'appello, al n° 50 essendosi chiamato il nome di *Boscolo D. Luigi Arciprete*, rispose altra persona, qualificandosi come il vero Deputato in luogo del nominato, ed allegandone a prova una lettera del Comitato di Chioggia. Chiedeva egli che ne fosse fatta lettura, e l'avvocato Avesani vi acconsentiva. Se non che molti altri, e fra questi i Deputati Arrigo Bocchi e Salomone Olper, vi si opponevano, ritenendo che tutto ciò fosse di competenza delle Commissioni incaricate della verificaazione dei poteri nell'adunanza pubblica.

La maggioranza dichiarandosi in questo senso, venne continuato l'appello, previa consegna della lettera al Presidente.

Dall'appello risultarono presenti 121 Deputati.

Si avverte che i Deputati Giacomo Castelli e Francesco Camerata, ora assenti, assistevano all'adunanza durante la costituzione della Presidenza.

Essendo state presentate due lettere, dirette l'una alla *Presidenza dell'Assemblea dei rappresentanti della Provincia di Venezia*, l'altra al *Molto onorevole Cittadino Presidente dell'Assemblea nazionale*, dopo breve discussione se si dovesse o meno occuparsi del loro contenuto, venne ritenuto di consegnarle al Presidente affinché, ove occorresse, ne desse comunicazione all'Assemblea nell'adunanza pubblica.

Dopo di ciò si sciolse la seduta, rimettendola ad un'ora pomeridiana.

All'ora indicata il Presidente entra nella

sala del Maggior Consiglio, e dichiara aperta la seduta, ordinando quindi ai Segretarii di procedere all'appello nominale, dal quale risultano presenti 130 Deputati.

Non emergendo alcuna osservazione sull'appello nominale, il Presidente ordina ai Segretarii che sia fatta comunicazione all'Assemblea delle due lettere sopraindicate, l'una delle quali conteneva tre dispacci del Ministro dell'Interno, coi quali si accompagnavano all'Assemblea gli atti relativi alla elezione dei Deputati, la rinuncia del Deputato di Chioggia D. Michele Gregori, e la dilucidazione del Comitato di Chioggia relativamente al Deputato Boscolo; e l'altra consisteva in una dichiarazione del cittadino Giuseppe Comello, con cui accennava trovarsi in dovere di far conoscere che non poteva formar parte dell'Assemblea, non avendo compiuta la prescritta età di 25 anni. Ingiungeva pure il Presidente che fosse fatta lettura di altra lettera ricevuta dal Deputato Giacomo Antonini, nella quale si scusa, per la sua malferma salute e per le occupazioni urgenti del suo servizio militare, di non poter intervenire all'Assemblea, acchiudendo il suo voto sulla questione da trattarsi nella medesima, voto però del quale non venne fatta lettura.

Circa alle precedenti comunicazioni, l'Assemblea trova che se ne debbano far carico le Commissioni che si stanno per istituire relativamente alle verificazioni dei poteri.

In seguito il Presidente propone all'Assemblea di dichiarare se, a termini della Circolare ministeriale, intendeva di procedere all'estrazione a sorte delle Commissioni suddette.

L'avvocato Avesani osserva che questa pratica costerebbe molto tempo, perduto inutilmente, con danno delle questioni vitali che si devono decidere e la cui pendenza tiene in gravi angustie il paese. Proporrebbe perciò che l'Assemblea non si occupasse se non della validità di quelle elezioni sulle quali fossero mossi dei reclami.

Il dott. Bellinato si oppone alla proposta Avesani. Dice che, qualunque sia lo stato del paese, non si può prescindere da una pratica necessaria, e come tale riconosciuta da tutte le Assemblee.

Avesani soggiunge che per questa Assemblea, a differenza delle altre, venne istituita una prima Commissione, la quale spogliò le schede, ed una seconda di revisione, incaricata dell'ulteriore riconoscimento e della pubblicazione dei nomi dei Deputati.

Il dott. Bartolomeo Benvenuti dichiara che appunto per questo motivo conviene nella proposta Avesani, osservando esistere per ciò una presunzione di validità da dover essere cresimata dall'Assemblea medesima, eccettuati solo i casi in cui l'elezione venisse contestata.

Si oppone il dottor Varè, il quale, prendendo ad esempio la lettera del cittadino Comello, osserva che altri potrebbero trovarsi nello stesso caso, per cui è a ritenersi che

queste ed altre simili irregolarità non sieno state prese ad esame dalle precedenti Commissioni.

Si manifestano varie opinioni nell'Assemblea, in seguito delle quali il Deputato Manin sale in bigoncia, e vi viene salutato da fragorosi applausi. Dice che era sua intenzione di astenersi per ora d'ogni discussione, ma che il modo in cui questa era incominciata l'obbligava suo mal grado ad esprimere il voto che una quistione di sì alta importanza venga trattata colla dovuta pacatezza. Ritene egli che l'Assemblea debba uniformarsi alle disposizioni tracciate dal Governo, il quale ebbe a convocarla, e non aver essa autorità legale fino a che non sia riconosciuto se tutti i suoi membri vennero eletti regolarmente; per cui, in caso che venisse omissa la verificazione dei poteri, egli protestava fin da questo momento contro la legalità di qualunque deliberazione dell'Assemblea.

Dopo qualche osservazione di varii Deputati, e fra questi Avesani e Benvenuti, secondo le quali l'Assemblea convocata avrebbe pieno diritto di sovranità relativamente al modo di regolare le proprie deliberazioni, senza dipendenza dalle norme tracciate dal Governo, il Deputato Castelli fece in primo luogo osservare all'Assemblea che non è dessa un'Assemblea costituente, ma solo un'Assemblea chiamata a decidere sopra i proposti argomenti; aggiunge che, non essendo ancora costituita la presidenza stabile, deve valere il Decreto governativo in forza del quale l'Assemblea è convocata. Osserva però che non occorrerebbe un esame scrupoloso delle elezioni, bastando solamente di riconoscere se sia avvenuto un qualche equivoco nel desumere l'esito delle votazioni o nell'eleggibilità dei deputati; lo che non importando lunghissimo tempo, non può d'altronde venire omissa.

Sorge allora una viva discussione, se sia più importante il divenire a questa pratica od il proseguire le deliberazioni dell'Assemblea; e prendono la parola il dott. Benvenuti Bartolomeo, il dott. Castelli, il dott. avvocato Avesani, il dott. Manin ed il Deputato Tommaseo, il quale sostiene principalmente che qualunque precipitazione sarebbe indecorosa all'Assemblea. Questa opinione è appoggiata dal Deputato Ferrari-Bravo, il quale ricorda che una consimile precipitazione ha perduto, mezzo secolo fa, una repubblica che contava quattordici secoli di vita, e ci ha costata una servitù di tanti anni.

In tale disparità di opinioni il dott. Castelli crede opportuno di concretare l'opinione da lui già esposta, e ciò mediante la seguente proposizione:

» Le Commissioni da estrarre a sorte, come nell'Avviso del Governo, si occuperanno unicamente della comparazione tra le liste primarie dei Deputati e la lista di ultima redazione, sulla base di cui l'Assemblea è raccolta, onde rettificarla gli sbagli che eventualmente fossero occorsi, e delle rinuncie pro-

» dotte e delle invalidità notate sopra alcune delle nomine ».

Il Deputato Rubbi vorrebbe che le Commissioni nei loro rapporti indicassero pure il nome della persona che succederebbe a quella la cui elezione fosse da eliminarsi. Castelli conviene, ed aggiunge perciò alla precedente formola le seguenti parole:

» e nei loro rapporti faranno indicazione del nome immediatamente susseguente nelle quantità della votazione a quello che per la riconosciuta rinuncia od invalidità resterà eliminato ».

Questa proposizione viene, dietro invito del Presidente, approvata ad unanimità per alzata e seduta.

Il Presidente invita allora i Deputati signor Lazzari e Nardo ad estrarre a sorte sul tavolo della Presidenza i nomi dei dieci Deputati che devono formare le due Commissioni, disponendo che i primi cinque facciano parte della prima e gli altri della seconda.

Risultano per la prima i Deputati Dolfin Boldù Girolamo, Ferrari-Bravo Giovanni, Bullo dottor Sante, Triffoni Francesco, Scarabellin Girolamo; e per la seconda i Deputati Grassi Lorenzo, Benvenuti dottor Bartolomeo, Boscolo Luigi detto Marchi, Nordio don Giacomo, Medin Daitaco.

Incaricate queste Commissioni di procedere alla verificazione della validità delle elezioni colle norme indicate dalla proposta Castelli, venne frattanto dichiarata dal Presidente sospesa l'adunanza.

Ripresa l'adunanza alle ore quattro pomeridiane, il relatore della prima Commissione Dolfin Boldù Girolamo legge il rapporto. In seguito a questa lettura venne dall'Assemblea deciso per alzata e seduta:

a) che si rettificasse il nome del Deputato Boscolo don Luigi, arciprete, in quello di Boscolo Angelo, il quale viene pel momento ammesso nel numero dei Deputati componenti l'Assemblea;

b) che venga eseguita l'estrazione a sorte tra i due Tommaso Venturini e Gaetano Chiozzotto, proposti nella parrocchia di san Giacomo Apostolo di Chioggia ed aventi egual numero di voti per rimpiazzare il rinunciante Deputato Gregori; locchè essendosi eseguito, risultò nominato Gaetano Chiozzotto, al quale viene tosto dal Presidente, mediante il Comitato di Chioggia, diretta analoga comunicazione;

c) che venga rettificato il nome del Deputato Pozzi D. Angelo in quello di Porri D. Angelo, e che sia questi invitato ad intervenire nell'Assemblea; lo che pure viene tosto eseguito;

d) che sia ammesso fra i Deputati il Padre Antonio Torniello, ad onta delle eccezioni emerse in seno della Commissione provinciale.

Letto dal relatore dottor Bartolomeo Benvenuti il rapporto della seconda Commissione, l'Assemblea decide pure per alzata e seduta:

a) che sieno approvate quelle elezioni in

cui fu per estrazione a sorte scelta la parrocchia preferita dal deputato, e quella di Agostino Sagredo in cui scelse per lui suo nipote;

b) che sia pure approvata l'elezione di Cesare Francesco Balbi, perchè il di lui fratello, che porta pure il nome di Cesare Balbi, non potrebbe per diversità di domicilio essere eletto;

c) che sia pure approvata l'elezione di Giacomo Antonini, essendochè per la sua qualità di Comandante della città e fortezza deve ritenersi qui domiciliato, e per eguali motivi quella pure di Giovanni Battista Cavendish;

d) che sia finalmente annullata l'elezione di Giuseppe Comello per difetto di età, e vi sia sostituito Conto Giacomo che avea riportato dopo di esso il maggior numero di voti.

Sopra proposta del dottore Manin, l'Assemblea approva a perfetta unanimità anche tutte le altre elezioni, sulle quali non emerse alcuna osservazione.

Il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretarii.

Sul dubbio proposto dal Deputato Valsecchi, se debba l'Assemblea continuare le sue operazioni in mancanza dei nuovi Deputati, viene, dopo qualche osservazione, ritenuto che ciò debba aver luogo.

Distribuite le schede, si procede alle nomine, alle quali prendono parte anche i nuovi Deputati Boscolo D. Luigi, nonchè Conto Giacomo e Porri D. Angelo, arrivati nel frattempo nella sala.

Compiuta la consegna delle schede, il dottor Castelli propone che il Presidente nomini altri quattro deputati i quali si uniscano ai Segretarii per affrettare lo spoglio delle schede.

L'Assemblea vi aderisce, ed il Presidente nomina i Deputati Giovanni Battista Varè, Bartolomeo Benvenuti, Francesco Triffoni ed Isacco Pesaro Maurogonato.

Eseguito finalmente lo spoglio delle schede, il Presidente ne annuncia il risultato come segue:

a Presidente	Rubbi dott. Luigi	con voti	118
a Vicepresidente	Priuli Nicolò	»	62
»	Triffoni Francesco	»	56
a Segretarii	Canal D. Pietro	»	65
»	Varè dott. G. Batt.	»	58
»	Medin Dataico	»	54
»	Dolfin Boldù Girolamo	»	47

Il Presidente provvisorio ringrazia l'Assemblea della simpatia dimostratagli durante il breve periodo della sua carica; e rivolgendosi particolarmente al nuovo Presidente, al quale tiene ad onore di essere stato il predecessore, raccomanda al suo zelo ed alla distinta sua capacità la direzione di quest'Assemblea, che deve decidere sopra un argomento tanto interessante e vitale per questa Venezia, alla quale egli ha sempre professato uno sviscerato amore.

Le di lui parole vengono seguite da prolun-

gati applausi, frattanto che viene dal Presidente provvisorio ceduto il posto al Presidente stabile.

Fra Pietro ABATE PIAZON
Dataico MEDIN, *Segretario*
SCARPA VINCENZO, *Segretario*

Letto ed approvato nella seduta 4 luglio 1848.

L. RUBBI, *Presidente*
Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*
FRANCESCO TRIFFONI, *Vicepresidente*
Pietro CANAL, *Segretario*
Gio. Batt. VARÈ, *Segretario*
Dataico MEDIN, *Segretario*
Girolamo DOLFIN BOLDÙ, *Segretario*.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 3 luglio 1848

dell'Assemblea dei Deputati Veneti

(dalla nomina della Presidenza in poi)

Il Presidente, i due Vicepresidenti ed i quattro Segretarii nuovamente nominati ascendono al banco; ed il Presidente per età consegna ad essi gli atti fin' ora appartenenti all'Assemblea.

Il cittadino Rubbi, nuovo Presidente, dirige all'adunanza una breve allocuzione, nella quale ringrazia della fiducia mostrata in lui; parla dei legami che lo stringono a Venezia, alla quale prestano attualmente servizio le due generazioni viventi della sua famiglia dopo che altre tre generazioni lo prestarono per un intero secolo; accenna all'importanza della questione da trattarsi, richiamando le parole dette poche ore prima dal Cardinale Patriarca; ricorda come una matura o spassionata discussione debba giovare e conducendo facilmente ad una savia deliberazione e procurando a questa deliberazione il decoro derivante da una maggiore concordia di voti ed assicurando alla deliberazione medesima la conferma per parte della pubblica opinione.

Il cittadino Manin, Presidente del Governo provvisorio, legge a nome del Governo stesso una carta, nella quale espone succintamente i principali fatti avvenuti dal 22 marzo, epoca della nostra liberazione, in poi, la proclamazione della Repubblica, la nomina del Governo provvisorio, l'adesione delle Provincie, il contemporaneo affiancamento della Lombardia, la indipendenza dallo straniero acclamata in tutta Italia, l'esercito piemontese entrato nei piani lombardi, le ostilità cominciate, le varie vicende ben note di questa guerra, il desiderio più vivo spiegato dalle Provincie venete di stringere viemaggiormente i vincoli con Lombardia, l'unica Assemblea votata dai Comitati e dai due Governi provvisorii per quel giorno in cui la terra italiana fosse sgombra affatto dallo straniero, le nuove considerazioni

e circostanze che indussero il Governo di Milano a far votare col mezzo dei registri di sottoscrizioni l'immediata fusione col Piemonte, la imitazione di quest'atto per parte dei Comitati provinciali di Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo; la conseguente deliberazione del Governo provvisorio della Repubblica veneta di convocare questa Assemblea.

Prosegue il discorso del Ministero accennando agli ultimi fatti militari che portarono la invasione del Veneto e la concentrazione delle truppe a Venezia, e chiude parlando dell'attuale condizione della nostra città, ben sicura dal lato strategico, ma tale dal lato politico che il Governo ha stimato non doversi ritardare più oltre la manifestazione di quel voto che prima aveva dovuto sospendersi.

Esso aggiunge che, perchè i deputati possano risolvere con piena cognizione di causa i gravi temi a loro proposti, il Governo esporrà, prima che se ne apra speciale discussione, lo stato del paese nei suoi rapporti politici, militari ed economici, con quella riservatezza però, in quanto alle cose militari ed economiche, che è voluta dalle attuali condizioni del paese.

Questo discorso fu seguito da vivi e replicati applausi.

Il Presidente chiama l'Assemblea ad occuparsi del suo Regolamento, come è detto nella Circolare di invito.

Il cittadino Ministro della giustizia legge un progetto di Regolamento diviso in sei articoli.

Si apre la discussione sull'articolo 1. Sopra osservazioni del Deputato Ferrari-Bravo, il ministro Castelli modifica l'articolo, spiegando che le risoluzioni dell'Assemblea verrebbero prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Segretario Varè propone che sia determinato un numero minimo di deputati presenti (per esempio, due terzi) perchè le deliberazioni dell'Assemblea siano legali.

Si oppone il Deputato Bartolomeo Benvenuti, che osserva lasciarsi con questa proposta l'arbitrio alla minorità di render impossibile la votazione assentandosi; e così pure il Deputato Ferrari-Bravo ed il ministro Castelli, che osservano nessun deputato doversi assentare mentre si tratta di cose che tanto premono alla patria.

Il ministro Tommaseo difende la proposta del Deputato Varè, e dicendo che in un Regolamento bisogna pensare alla possibilità e non alle sole probabilità, sostiene che non si fa alcun torto all'Assemblea ed ai suoi membri se si prevede il caso in cui per disordini, per minacce o per simili motivi, una parte dell'Assemblea stessa professante una tale opinione politica creda di astenersi dal voto, lasciando così le cose in mano alla sola opinione contraria.

La discussione si prolunga, e vi prendono parte i Deputati Guido Avesani, Valsecchi, Suman, il Vicepresidente Priuli, i ministri Tommaseo e Castelli. Finalmente, e dietro

un'altra discussione incidentale circa il modo di votare sulla proposta Varè, questa viene messa a scrutinio segreto, formulata nei seguenti termini:

» Perchè una deliberazione dell'Assemblea sia legale, è necessario un numero determinato nato di Deputati presenti ».

L'esito della votazione fu: 62 voti per l'affermativa, 68 per la negativa; e perciò la proposta non venne ammessa.

Si prosegue l'esame del Regolamento. Ammesso il 1° articolo, il Segretario Medin chiede, relativamente al 2°, di quanti deputati sia necessaria la domanda perchè anche sopra un punto incidentale si abbia a votare a scrutinio segreto più tosto che per alzata e seduta. Viene risposto che di volta in volta, anche sulla domanda di uno solo, si potrà usare per alzata e seduta circa al modo di votazione per quel tal caso.

L'articolo 2° del Regolamento viene approvato, e così pure il 3° dietro alcune parole di spiegazione scambiate fra i ministri Paleocapa, Castelli e Manin, rispetto all'obbligo in chi fosse chiamato al Ministero di dichiarar subito la propria accettazione o rinunzia; sul qual punto viene ritenuto che si parlerà di questo al momento in cui l'Assemblea si occuperà del terzo tema del programma.

Vien posto in discussione l'articolo 4°, e ad essa prendono parte i ministri Manin, Castelli, Paleocapa, i Deputati Ferrari-Bravo, Bellinato, Guido Avesani; dietro ciò l'articolo stesso viene modificato nel senso che il diritto di prorogare la discussione ad altra giornata appartenga alla sola Assemblea, come pure quello di nominar giunte o commissioni. Regolato così, vien posto l'articolo ai voti ed accettato.

Viene approvato senza discussione l'articolo 5° e così pure il 6°, modificato in relazione alle emende accolte per i precedenti.

Per dimanda del Deputato Ferrari-Bravo, il ministro Castelli rilegge tutto il Regolamento; dietro di che viene introdotto uno schiarimento, richiesto dal Deputato Balbi Valier, sull'applicazione a tutti i casi della maggioranza assoluta indicata nell'articolo 1°.

Dopo ciò il Regolamento intero viene riletto dal segretario Varè, ed approvato nei termini seguenti:

1° sui temi 1° e 2° sarà votato per scrutinio segreto, e sarà stabilita come risoluzione dell'Assemblea quella che in tale scrutinio avrà riportata la maggioranza assoluta di voti.

2° sovra ogni incidente sarà votato per alzata e seduta, se nel singolo caso l'Assemblea non volesse una votazione diversa.

3° la elezione di ciascun membro del Governo si farà per schede, e fra i tre che avranno il maggior numero di schede sarà eletto per ballottazione quello che riporterà la maggioranza assoluta di voti.

4° il Presidente dell'Assemblea ha pieno potere discrezionale per mantenere l'ordine nell'Assemblea medesima e nella sala,

5° in caso d'impedimento del Presidente, il Vicepresidente seniore esercita il potere dell'articolo precedente.

6° la proroga o chiusura della discussione è pronunciata dall'Assemblea.

Questo Regolamento sarà stampato e distribuito ai membri dell'Assemblea.

Il Presidente interroga l'adunanza se intenda proseguire nelle discussioni preavvisate, passando subito, e non ostante l'ora tarda, all'importante questione politica.

Il Deputato Bocchi espone come dopo tante ore di discussioni minuziose e pesanti la stanchezza impedirebbe ai deputati di attendere ad un affare di tanta gravità come il loro cuore desidererebbe: propone quindi la proroga a domani.

Il Presidente del Governo provvisorio, cittadino Manin, appoggia la proposta di proroga. Egli assicura che nessuno nell'Assemblea ha maggior fretta di lui che si esca da quella incertezza la quale pesa sulla nostra città; ma soggiunge che in cosa di tanto grande importanza è mestieri di adoperare e di mostrar anche tutta la maturità, tutta la lucidezza; che lo stato delle forze di chi si è occupato da tante ore non permette fisicamente di avere una tale lucidezza; che nella discussione il Governo deve fare rapporti, già annunciati nel primo discorso, sullo stato politico, economico, militare della nostra città, i quali rapporti richiederanno un certo tempo; che nel parlare di alcune circostanze economiche e militari si dovranno usare dei riguardi, sui quali sarà necessario intendersi e provvedere. Insiste egli dunque perchè si rimetta la questione alla giornata di domani, entro la quale potrà esser finita.

La proposta proroga non viene contraddetta, e l'adunanza si aggiorna senza opposizione al domani, 4 luglio, ore 9 antimeridiane.

Letto ed approvato nella seduta 4 luglio 1848.

L. RUBBI, *Presidente*
Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*
Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*
Pietro CANAL, *Segretario*
G. B. VARE, *Segretario*
Datoico MEDIN, *Segretario*
Girolamo DOLFIN BOLDU', *Segretario*

214. *Norme per l'esame dei richiami sul riparto della nuova Quota di Prestito assegnata alla Provincia di Venezia.*

4 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Veduti i vari ricorsi prodotti sull'individuale ripartizione delle quote del prestito d'un milione e mezzo di lire correnti, fattasi col Decreto del 20 giugno decorso;

Decreta:

1. A rivedere le operazioni della Commissione istituita col Decreto del 24 giugno detto, n° 8983, viene delegata l'altra Commissione attuata in seguito al Decreto 24 giugno, n° 9022, e si aggiungono alla medesima i cittadini Giulio Bisacco e Angelo Palazzi.

2. I gravami dei tassati esser devono prodotti al protocollo speciale della Delegazione entro il 10 luglio corrente.

3. Non è ammesso gravame se il ricorrente non giustifica il pagamento della prima rata della quota attribuitagli.

4. Le decisioni della Commissione non ammettono ulteriori reclami, sia che confermino o modifichino le tassazioni anteriori.

5. La Commissione si presta anche a riconoscere se nel primo riparto individuale del prestito d'un milione e mezzo fossero occorse qualche omissione di ditta o men proporzionata tassazione, e vi ripara determinando il nuovo importo che dovrà versarsi dai rispettivi tassati a compimento del prestito.

6. I versamenti di quelli che fossero nuovamente tassati saranno effettuati in due eguali rate, entro il 18 luglio corrente ed il 31 del mese stesso.

7. La Commissione dovrà avere ultimate le sue operazioni di revisione entro il giorno 15 luglio, e le sue decisioni saranno dalla Delegazione provinciale intimate nelle vie regolari ed a termini del Decreto 14 maggio decorso, n° 5442.

Venezia, 4 luglio 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario ZENNARI

215. *Seduta Seconda dell'Assemblea provinciale — Comunicazioni del Governo — Discussione e approvazione della Proposta di una decisione immediata sulle sorti politiche della Venezia — Discussione e approvazione della Proposta di fusione della Venezia nel Piemonte.*

4 luglio 1848.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 4 Luglio 1848

dell'Assemblea dei Deputati Veneti

Alle ore nove e mezza antimeridiane è aperta la seduta.

Si fa l'appello nominale, da cui risulta che sono presenti 134 deputati.

Il Presidente annunzia che i Generali Deputati Antonini e Milanopulo si seusano per la loro assenza a causa della loro salute.

I Segretarii Medin e Varè leggono i processi verbali della precedente adunanza, i quali vengono approvati dopo alcune rettifiche richieste dai Deputati Castelli, Benvenuti, Ferrari-Bravo e Bocchi.

Il Deputato Olper dice che, se nella seduta precedente ebbe torto chi voleva allontanarsi dalle norme desunte nel Decreto di convocazione quando l'Assemblea non erasi ancora costituita, oggi che lo è, essa è sovrana, e può occuparsi anche di affari non compresi nel programma. Egli propone in conseguenza una cosa che non sarebbe all'ordine del giorno ma che, secondo lui, ha una grande importanza ed una grande opportunità. Questo sarebbe un Decreto che dichiarasse doversi Venezia difendere fino agli estremi ed a qualunque costo, e minacciasse una pena a colui che primo ardisse proferire la parola *capitolazione*.

Il Deputato Manin, Presidente del Governo provvisorio, si oppone alla proposta per due motivi: prima perchè l'Assemblea non può occuparsi di oggetti non compresi nel programma governativo, essendo stata limitata a quel programma col mandato che il popolo diede ai suoi rappresentanti; secondariamente perchè la proposta agli occhi suoi è affatto inutile. Inutile è il dire che in faccia allo straniero non v'è distinzione di opinioni o di partiti; inutile il dire che Venezia vuol difendersi ad ogni costo. Chiese quindi che si passi all'ordine del giorno.

Le parole del cittadino Manin sono applaudite, e così ha termine l'incidente.

Il Presidente ricorda che nel rapporto di ieri il Governo provvisorio ha promesso dei rapporti speciali sulle condizioni politiche, economiche e militari, della Repubblica, ed invita il Governo a fare all'Assemblea queste comunicazioni.

Dietro tale invito il Deputato ministro Manin legge un rapporto sullo stato delle relazioni politiche del Governo della Repubblica, dal quale risulta che il Governo fu riconosciuto verbalmente dal Console degli Stati Uniti d'America, in iscritto dal Direttorio federale Svizzero, col fatto dalle ufficiali relazioni diplomatiche del Governo di S. M. il Re di Sardegna e dal Governo provvisorio Lombardo, ed implicitamente da altri Governi d'Italia.

Espono il rapporto quali Governi abbiano degli inviati a Venezia, e presso quali Governi ne sieno dei nostri.

Ricorda l'affetto che l'immortale Pio IX ed il suo Governo portano alla causa nostra, dimostrato col soccorso di armati che nel Veneto pervennero quasi tutti da quella parte.

Riassume le prove di affetto, solenni e re-

plicate, che ci ha date, ci dà, si dispone a darci la Lombardia, tanto con soccorso d'uomini e di denaro quanto colla perseveranza nel dichiarare in ogni guisa comune la guerra, fraterna la causa.

Accenna le geste e le promesse del magnanimo re Carlo Alberto, alle quali promesse si conformano tutte le ufficiali relazioni avute col suo Governo.

Indica finalmente come dopo gli ulteriori casi della guerra, che portarono la invasione del Veneto; dopo il ritorno a Napoli della maggior parte di quelle truppe che stavano per varcare il Po ed aiutarci efficacemente; dopo la perdita temporanea di quelle truppe che capitolare dovettero a Vicenza, a Treviso (mentre l'esercito piemontese operava nel territorio lombardo); sia sorto in moltissimi il dubbio che Italia non potesse bastare a vincere da sè sola la guerra dell'indipendenza, e come il Governo sia stato eccitato da molti cittadini a chiedere il soccorso della Francia. Sul quale argomento importantissimo non poteva nè doveva il Governo Veneto decidere senza aver prima interpellati gli altri Governi d'Italia, come ha fatto. Roma e Toscana si mostrarono avverse al partito, re Carlo Alberto ed il Governo Siciliano non ancora risposero.

Conchiude il rapporto col dire che nelle ultime stringenze furono pressantemente invocati soccorsi di uomini e danaro, e che S. M. il Re di Sardegna fece rispondere con l'annunzio che due mila soldati di truppa regolare sono destinati alla difesa della nostra città.

Finito questo rapporto, il Deputato Bocchi interpella il ministro se della convocazione dell'adunanza presente sia stata data notizia al sommo Pio IX.

Il ministro risponde che non parve necessaria una tale comunicazione, e che al Decreto che convocava l'Assemblea non fu data altra pubblicità fuor quella delle gazzette.

Il Deputato Bocchi soggiunge domandando qual senso potrebbe fare al Pontefice, tanto benemerito della causa nostra, se Venezia si unisse al Piemonte senza il consenso di lui.

Il ministro replica che, non avendo interpellato il Governo pontificio su tale proposito, egli non può parlare delle opinioni o delle intenzioni del medesimo.

Questo incidente non ha seguito ulteriore.

Il Deputato Bellinato, richiamando le parole del Governo sulle grandi benemeritenze della Lombardia per la causa nostra, propone ad essa un indirizzo di ringraziamento. Il ministro, che è alla tribuna, e quindi l'Assemblea mostrano di trovar giusta la proposizione, ma si rimette la deliberazione ad altro momento.

Il ministro Manin offre lettura dei documenti citati nel suo rapporto, e l'Assemblea risponde non essere necessario.

Il ministro Castelli, annunziando di parlare a nome del suo collega il Deputato Camerata,

ministro delle finanze, presenta in apposito quadro i rendiconti dell'amministrazione finanziaria del Governo dal 23 marzo al 22 giugno, dimostranti lo scosso e lo speso. Comincia dall'osservare che i Comitati dipartimentali delle provincie, che aderirono al Governo della Repubblica, disposero, astretti forse dall'urgenza degli avvenimenti, delle rendite delle rispettive provincie e delle Casse provinciali, pretermettendo il mandare, come era costume, i civanzi alla Cassa centrale di Venezia. Prosegue accennando essere stata di 5,660,143 lire la somma esistente al 25 marzo nelle due Casse centrale e di finanza; ammontare a lire 467,297 l'importo delle imposte dirette della Provincia di Venezia, e ad altre lire 683,507 l'importo di quelle della Provincia di Padova, somma che integralmente colà ritornò; essersi ricavate altre lire 993,620 dalle imposte indirette, prodotto minore, relativamente al consueto, e per le relazioni commerciali interrotte dalla guerra e per la minorazione de' dazi e della tariffa de' sali; providenze quest'ultime che non possono nei primordii far sentire i loro beneficii. Nota la soppressione del lotto, fonte di rendita condannata dalla morale, e la passività dell'azienda postale in vista degli straordinarii servigi che reclamano l'attivazione di mezzi insoliti per istradali indiretti. Aggiunge essersi ritirate dalla Zecca lire 246,415, ordinato al Comitato della Strada ferrata il versamento dei fondi giacenti nella sua Cassa, i quali montavano a 3 milioni, e ricavate oltre 250 mila lire per offerte de' cittadini; ed aversi potuto con tutti questi mezzi sostenere i gravi dispendi fino a tutto maggio.

Rappresenta il Ministro i motivi che indussero il Governo a decretare un prestito forzato, che per la Provincia di Venezia fu di 4 milioni e mezzo, susseguito però da un altro di un milione e mezzo per le successive disavventure della guerra, che condussero a Venezia 18 mila combattenti, e così a prelevare dai depositi giudiziarii presso questo Tribunale civile la somma di circa lire 100,000.

Passando alle spese, le classifica in ordinarie ed straordinarie, ammontanti per l'anzidetto periodo a lire 2,368,061 le prime ed a lire 9,754,294 le seconde. In questa seconda categoria vanno distinte 400 mila lire di sovvenzione al Monte di pietà di Venezia, oltre 1,439,591 ai Comitati dipartimentali e 6,853,565 per le spese di guerra.

Il complesso del rendiconto dimostra che nel trimestre entrarono nelle Casse 13,865,584 e ne uscirono 12,122,255.

Col civanzi di lire 1,433,328 esistente al 23 giugno si dovette far fronte ai bisogni degli ultimi giorni di quel mese.

Conchiude il rapporto rappresentando che Venezia, ora fatalmente circoscritta alle lagune, non può contare sopra un reddito maggiore di mensili lire 190 mila, inferiore a quanto sarebbe richiesto dalle spese di civile amministrazione; in aggiunta alle quali vi è il

dispendio di altri due milioni e mezzo per la guerra e per la marina.

Il ministro della guerra e marina, Antonio Paulucci, legge il suo rapporto sullo stato della marina.

Dopo aver toccato lo stato di avvilito in cui giaceva la Marina veneta sotto l'oppressione austriaca, e la parte ch'ebbe nei gloriosi avvenimenti del 22 marzo, accenna la necessità sorta in allora di pensare alla difesa delle lagune ed i provvedimenti analogamente emessi dal ministro della marina; mercè i quali in pochi giorni 77 legni armati e 827 bocche da fuoco difendevano le lagune medesime. Ricordando poi che anche la difesa dei forti venne per intiero affidata alla Marina, espone le piuttosto uniche che singolari condizioni di Venezia come fortezza, per le quali anzi che piazza di guerra potrebbe dirsi una provincia fortificata; indica l'abbandono nel quale dal cessato Governo era stata lasciata la difesa dei forti, e le cure che conseguentemente furono necessarie per renderla pienamente sicura; al che aggiungevasi il dover assicurare gl'ingressi dei porti e dei canali, operazioni tutte che resero necessario l'aumento di più di tre quarte parti del numero dei lavoranti dell'arsenale.

Proseguendo ad enumerare tutto ciò che venne operato dalla Marina in questo tempo, ricorda il copioso numero di armi che furono raccolte, fabbricate, riparate e distribuite alle altre Provincie e Comuni, l'aiuto prestato alle città vicine dai carpentieri, pompieri, pontonieri dell'arsenale, e le munizioni somministrate al generale Durando. Fa quindi conoscere che dal 5 aprile al 19 giugno uscirono dall'arsenale tre corvette e due brick da guerra, i quali al primo apparire della flotta napoletana si unirono ad essa per percorrere il mare, che solcano tuttavia in compagnia della Sarda; soggiungendo che in breve vi si uniranno altri due brick ed altre due corvette, e che progredisce la riparazione di altra grossa corvetta e la costruzione di una grande fregata, quantunque abbiasi dovuto in questo frattempo riparare considerabilmente un bastimento pontificio e due sardi.

Non tace la ottenuta facile istituzione dei telegrafi diretti a molti punti della Torre di san Marco; e dopo aver reso il dovuto encomio allo spirito che anima gli operai dell'Arsenale, chiude il suo discorso accennando a due altri stabilimenti annessi alla Marina, cioè il Collegio di educazione, di cui fu mutato il sistema, e l'Ergastolo marittimo, il cui regime dovette pure modificarsi, e nel quale si raccolse la commovente offerta di un migliaio di lire donate alla patria da quei detenuti.

Questo discorso è seguito da applausi, dopo i quali lo stesso ministro legge il suo rapporto relativo al Ministero della guerra. Dopo aver indicato quali truppe italiane rimanessero in Venezia al 22 marzo, espone che, attesa la loro demoralizzazione, vennero queste congedate, restando affidata la custodia della città

alla benemerita Guardia civica. Riferisce quindi che col Decreto 27 marzo venne dal Governo aperto un arruolamento volontario di dieci battaglioni di Guardia civica mobile, dei quali si organizzarono sei, affidandone il comando al generale Rizzardi; che per provvedere all'ordine pubblico fu aperto altro arruolamento di gendarmeria, dal quale si ottennero 600 individui, i quali, comandati dal maggiore Somini, corrispondono pienamente alla loro missione.

Dopo aver ricordato che per organizzare l'esercito il Governo invitò, non senza effetto, al servizio italiani e stranieri, riferisce che altri tre arruolamenti furono dal Governo medesimo aperti: l'uno di artiglieri, già ottenuti e distribuiti alla difesa dei forti, che si sta ancora aumentando; l'altro di cavalleria; ed il terzo di volontari dietro proposta di vari distinti cittadini, del quale sono già istruiti circa 200 individui, una parte dei quali fu mandata nell'estuario ed altra al presidio del forte di Malghera.

Fa pur cenno del battaglione di bersaglieri Torniello, ora per la capitolazione di Treviso stato obbligato a varcare il Po, del corpo franco Trivigiano di guarnigione a Chioggia, delle numerose crociate Grondoni, Michiel e Zerman, e passa quindi a parlare delle truppe alleate, condotte da distinti generali in soccorso delle nostre armi. E, riportandosi al relativo Prospetto circa alla loro entità e al nome dei comandanti, accenna soltanto che le truppe alleate ora esistenti in Venezia ascendono a 7934 uomini, mentre le nostre sono in numero di 9647, per cui stanno a nostra difesa 17581 uomini proiettati da una insuperabile corona di forti.

E prendendo così argomento a parlare dei forti, espone succintamente tutte le disposizioni che vennero prese a ripararli e porli in istato di quella perfetta difesa che non lascia temere verun attacco dal nemico, armata com'è la città e provveduta di abbondanti munizioni da guerra.

Dopo avere accennato che la guerra costò dal 22 marzo fino a questo giorno 6,860,000 lire, ed aver riferito altresì i principali elementi che costituiscono questa somma, il ministro pone fine al suo discorso, il quale viene seguito da non dubbj segni di approvazione.

L'Assemblea, sospesa per mezz'ora, continua, e la discussione sul primo tema è aperta.

Il Deputato Bellinato prende la parola e propone che l'Assemblea abbia a decidersi subito sulla grande quistione politica. La guerra, egli dice, non può finire che in due modi, o con la nostra caduta o con la nostra vittoria. Nel primo caso non sarebbe più possibile una decisione politica, dunque l'ipotesi di una guerra finita, dopo cui si possa decidere, va a ridursi ad una sola, che adesso si può benissimo prevedere. Noi sappiamo dunque tutto quello ch'è necessario sapere per decidere. E la pronta decisione sarebbe poi il partito più franco, il partito più conveniente al trattamento da fratelli che dobbiamo avere dai popoli delle altre

parti d'Italia in questa guerra, ch'è guerra di nazione e non di sovrani.

Il Presidente chiede se alcuno si oppone. Il Deputato ministro Tommaseo legge un discorso nel quale sostiene che decider subito non è inevitabile, non utile, non decoroso. Non è inevitabile perchè Carlo Alberto non l'ha domandato, nè il può domandare con suo decoro ed utilità, conniventi tutti gli altri principi e popoli di Italia e d'Europa: aiutarci ugualmente gli è imposto dalla sua promessa, dal suo decoro, dalla sicurezza del proprio regno.

Mentre il Deputato Tommaseo era in questa parte del suo discorso, il Presidente osservò che così veniva a toccarsi la quistione indicata per secondo tema nel programma. Nasce una quistione incidentale, in cui parlano i Deputati Dall'Oca, Zanadio, Castelli, Benvenuti e Tommaseo. Dietro ciò si ritiene che le cose relative alla seconda quistione possano essere trattate nella discussione come motivi per decidere la prima.

Continua il Deputato Tommaseo, e sostiene che il decidere subito non è neppur utile perchè il darci oggi nè fa sgombrare il nemico nè ci fornisce danari e milizie: la sorte di più Provincie venete n'è luttuosa scuola. Finalmente non è decoroso per noi perchè il decidere ora dice timore: eppure sarebbe un peso e un'umiliazione di più, non un dovere o un dolore di meno; non decoroso per re Carlo, cui si toglie anzi occasione d'adopere con magnanimità per farne un avventuriere che mercanteggi le battaglie e cerchi non il premio ma il prezzo. Senzachè un contratto che stringe il timore da ogni legge divina e umana è annullato; ciò che l'oggi ha fatto potrebbe disfare il dimani con comune onta e dolore. Prega adunque che vogliasi avere più riverenza al sindacato de' posteri, alla dignità nostra ed a quella di Carlo Alberto, e conchiude proponendo che si differisca la decisione a guerra finita; che si scriva al Re di Sardegna e agli altri Stati d'Italia la ragione del differire essere il rispetto alla nostra e comune dignità; che si chieggano i necessari soccorsi a questa guerra, la quale è non solamente guerra veneta ma italiana; e s'imponga a Venezia che si mostri degna dell'aiuto altrui, aiutando con ogni maniera di sacrifici sè stessa.

Il Deputato ministro Paleocapa risponde, e comincia col dire che, avvezzo a servire da quarant'anni prima nell'armata e quindi negli uffici, non è oratore, ma uomo positivo che non può esporre se non idee pratiche; ma che però, senza aver mai strisciato in faccia ad alcuno, ha sempre amata l'indipendenza della sua patria non solo ma anche la sua prosperità. Sento a dire, egli continua, che ci difenderemo fino agli estremi, e lo credo: ma non sarebbe meglio non ridursi agli estremi e salvar prima il paese? non vi dovrà tentare un qualche mezzo perchè Venezia, per esser libera, non diventi Parga? Questo dovere è non solo evidente, ma generoso.

Osserva egli quindi che la quistione, se

convenga decider subito, poteva esser dubbiosa al momento in cui fu convocata l'Assemblea; che in allora la nostra situazione era molto migliore, il nemico era ancora lontano da noi, la lotta era bensì grave (e così non ce ne avessimo mai dissimulata la difficoltà!), ma almeno v'era la speranza che finisse presto, e si potevano quindi determinare i sacrifici da imporre al popolo, per cui poteva dirsi: non è giunto il momento per decidere, aspettiamo. Continua, esser ora le circostanze mutate, e nessuno, e noi meno d'ogni altro, poter determinare il momento in cui la guerra sarà finita. Non esser vero che il paese sia tranquillo, come fu detto; per convincersene bastare uno sguardo alle stampe che continuamente si affiggono per la città: non essere poi una perfetta tranquillità nemmeno desiderabile perchè segno di una apatia riprovevole in tale momento; non essere sufficiente di star pronti a qualunque sacrificio, ma doversi più prevenire che aspettare gli eventi, e perciò doversi far cessare le incertezze e prendere un partito. Sia esso qual si voglia, soggiunge l'oratore, non conviene dilazionare di più, e ne sono tanto persuaso che crederei quasi potesse essere miglior consiglio l'appigliarsi al men buono partito di quello che non prenderne alcuno. La necessità di decidersi risulta a me sotto due aspetti: quello della guerra e della finanza, e l'altro delle relazioni politiche coll'Italia ed anzi con tutta l'Europa. Si dice infatti che la diplomazia è ora leale: ma io, come uomo pratico, credo ciò essere più un desiderio che una realtà, e penso che altri sieno del mio avviso. E difatti siete voi certi che la diplomazia di tutte le grandi Potenze europee sia egualmente leale? Eppure la loro diplomazia potrebbe influire sui nostri destini quanto e più di quella dei Principi italiani, i quali io credo sinceramente dediti al genere di diplomazia che noi vorremmo praticata da tutti.

Circa il primo aspetto l'oratore si esprime in questi sensi. L'espugnazione di Venezia è difficilissima, ma non impossibile: io credo sinceri i generosi sentimenti che vengono espressi dai cittadini, ma quando mi dite — ci seppelliremo, — vi rispondo che dunque ritenete Venezia non essere inespugnabile. In un momento in cui si tenta di eccitare tutte le passioni, Venezia è stata calunniata di non essersi adoperata abbastanza per la causa comune. Di questa calunnia farà giustizia la storia, ma intanto è duopo farsene carico. Abbiamo delle eccellenti truppe, animate dal più valoroso amor patrio; ma sono truppe novizie, non use alle fatiche ed a quella disciplina militare ch'è tanto essenziale nelle armate. Io anzi le credo tanto coraggiose che mi chiamerei lieto se, a scapito anche del coraggio, se ne aumentasse quella disciplina che attese le circostanze non può essere perfetta. Venezia può quindi sostenere una difesa assai valida; ma questa difesa sarà assai più forte quando siano decise le nostre sorti e sia tolta quella divisione di partiti che non può non influire sulla

difesa, mentre le truppe non possono essere indifferenti. Bisogna dunque decidersi subito, ed in allora il paese sarà veramente tranquillo e rispetterà le deliberazioni legalmente emesse dai suoi rappresentanti.

Sulla questione finanziaria l'oratore si riferisce al rapporto letto dal Ministero, e soggiunge che, quanto più si è fatto fino ad ora, tanto meno si potrà fare in appresso; saper benissimo che la decisione non ci procaccia subito il denaro, ma almeno, quando le sorti saranno decise, potrassi con più maturità scegliere il proprio partito, anche per riparare agl'imbarazzi finanziari.

Passando quindi a considerare la questione sotto il secondo aspetto, accenna esser noi bensì in qualche relazione cogli Stati d'Italia, ma non per questo essere realmente riconosciuti da alcuno di loro, meno il solo Re di Sardegna, e fuori d'Italia esserlo soltanto dagli Stati Uniti d'America e dalla Confederazione Svizzera; del qual riconoscimento è però scemato l'effetto per la condizione di neutralità di quella nazione.

Parla dell'esternato desiderio di ottenere soccorsi dalla Francia, ma aggiunge che i Principi italiani si mostrarono già poco disposti di chiederli, e che senza il loro consenso non potrebbe Venezia invocarli perchè le truppe soccorritrici dovrebbero necessariamente passare pel territorio di questi Principi; e che finalmente la condizione di crisi politica in cui si trova la Francia le renderebbe forse difficile proteggere la libertà degli altri paesi mentre deve adoperare le sue forze per conservarla nel proprio seno.

Dopo alcuni minuti di riposo l'oratore insiste di nuovo perchè l'Assemblea, col prendere un partito, voglia smentire l'accusa che noi vogliamo vivere nell'isolamento. Osserva infatti che, quantunque questo come tanti altri sia un rimprovero ingiusto, perchè la dilazionare la decisione non escluderebbe la possibilità che a guerra finita si decidesse di unirsi agli altri, pure gli argomenti non distruggono i fatti, l'opinione che noi vogliamo isolarci è pur troppo invalsa in Italia, bisogna distruggerla, e perciò è forza prender il nostro partito.

Passando poi a parlare delle simpatie dimostratici dalla Lombardia, esprime fra gli altri questi concetti.

La Lombardia ci ha dimostrato tante simpatie che sopra questo punto tutti i partiti non possono essere che unanimi. La Lombardia ci ha mandato uomini e danari, ci ha aperte le braccia, ci chiama fratelli, e noi che rispondiamo? « non vogliamo deciderci e non dobbiamo unirci a voi finchè la guerra non sia finita ». È questa forse una risposta condegna a generose offerte?

La Lombardia si trova in migliore posizione di noi. Di questa nostra men felice situazione non è nostra la colpa; ai suoi confini avvi l'alleato che la protegge, ai nostri invece il nemico che c'invadé. Ma il fatto è così, essa è

più forte e noi siamo i più deboli; essa ci chiama e ci dice: « uniamo tutti i nostri sforzi; » adoperiamoci insieme per cacciare il nemico » comune »; e noi, che siamo deboli, risponderemo: « sì, accettiamo i vostri soccorsi, ma » non vogliamo unire per ora la nostra sorte » alla vostra »? Se la cosa fosse al contrario; se il debole chiedesse al forte di unire le sorti di ambidue, ed il forte rispondesse: « decideremo quando sarà finita la guerra, » perchè, unendomi a voi adesso, potrei mettere in pericolo per voi la mia stessa esistenza », gli uomini pratici non se ne meraviglierebbero al certo; ma che l'offerta venga dal forte e l'esitanza dal debole, io credo che se ne debbano meravigliare non solo gli uomini pratici ma anche gli speculativi.

La Lombardia agisce con immensa generosità a nostro riguardo; ci si dice infatti che in più luoghi sieno intavolate negoziazioni sulle sorti d'Italia, ed in queste si parla sempre della Lombardia e mai delle Provincie venete. Alla Lombardia si offre la tanto anelata sua indipendenza, e la Lombardia la rifiuta perchè vuol avere le sorti comuni della Venezia (*applausi*); e Venezia dovrà dimandare bensì soccorso, ma aggiornare la sua decisione alla fine di una guerra alla quale potrà sventuratamente influire assai meno della Lombardia?

Vi raccomando adunque di decidervi presto. Avete richiamati il vessillo e le memorie della nostra passata grandezza e di quattordici secoli di libertà, ma credo che con ciò abbiate inteso di ricordare che con quel sistema di governo Venezia ha potuto esistere quattordici secoli, ma non di più. La sola repubblica che ora sarebbe possibile si è la democratica pura, e questa è assai più lontana da quella che esistette per quattordici secoli che non lo sia da una monarchia costituzionale, stabilita sopra larghe basi di libertà. Le memorie che avete richiamate dimostrano che l'indipendenza dei nostri maggiori fu dovuta alla saggezza ed alla maturità dei loro consigli, secondo i quali essi operarono sempre in conformità ai reali interessi e bisogni del paese, e non già ad una politica astratta e vaporosa come nube, la quale talvolta si converte in tempesta.

Questo discorso, che destò una profonda impressione nell'Assemblea, venne seguito da fragorosi applausi, ripetuti per più di tre volte.

Il Presidente domanda al Deputato Gio. Francesco Avesani, il quale durante il discorso del Deputato Tommaseo aveva chiesta la parola, se intendeva di prenderla. Egli risponde che vi rinunciava in vista delle cose dette nell'eloquente discorso del Deputato Paleocapa, e soggiunge che vuol imitare l'illustre Pareto, il quale disse alla Camera di Torino: « io era » venuto qui per recitarvi un discorso, non » vi farò che una esortazione: fate l'unione ».

Il Deputato ministro Manin ascende alla tri-

buna. Egli accenna come i discorsi dei due oratori che l'hanno preceduto dimostrino non esservi una opinione ministeriale; e come tutti i ministri avessero parlato ed egli parlasse non a nome del Governo, ma semplicemente come Deputato. E come Deputato egli annunzia esser venuto a parlare parole di concordia e di affetto. Io conservo, egli dice, le stesse opinioni che aveva al 22 marzo quando le ho proclamate alla porta dell'Arsenale e in piazza di san Marco. Tutti allora avevano queste opinioni, ma ora tutti non le hanno.

Adesso il nemico è alle nostre porte, allora non era. Questo nemico tenta ogni mezzo per gittare fra noi la discordia perchè sa che questa città inespugnabile sarebbe espugnabilissima se v'entrasse la discordia cittadina. E perciò io domando un sacrificio in vantaggio della patria, domando un sacrificio al partito mio, al generoso partito repubblicano. Dobbiamo dare una mentita ai nemici che circondano Venezia e vorrebbero dividerci per entrarvi. Dobbiamo mostrare che sappiamo essere non realisti nè repubblicani, ma solamente Italiani. Già l'avvenire è nostro, tutto quello che si fa è provvisorio, deciderà la dieta italiana, a Roma.

In mezzo alle acclamazioni fragorose, Manin ritorna al suo posto. La sala è commossa grandemente e sorpresa così che v'ha un istante di sospensione; dopo di che il ministro Castelli stringe fra le braccia il collega Manin, e tutta l'Assemblea, prorompendo in applausi, vuol imitarne l'esempio. Castelli corre alla tribuna ed esclama: la patria è salva.

Ritornata la calma, il Presidente pone ai voti il primo punto del programma, essendo formulata così la proposta:

» La quistione relativa alla presente condizione deve esser decisa subito ».

La votazione segue a scrutinio segreto: contate le palle, centotrenta voti sono per l'affermativa e tre per la negativa.

Il Presidente annuncia questo risultato e l'Assemblea applaude.

Il Deputato ministro Castelli, dicendo che ogni disparere è cessato per l'atto magnanimo d'un gran cittadino, e che ora si può considerare salvata Venezia all'Italia, l'Italia a Venezia, propone sul secondo tema del programma la seguente formula:

» Obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intiera sia liberata dallo straniero, ed all'intento principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile, come Veneziani in nome e per l'interesse della Provincia di Venezia, e come Italiani per l'interesse di tutta la nazione, votiamo l'immediata fusione della Città e Provincia di Venezia negli Stati Sardi con la Lombardia, e alle condizioni stesse della Lombardia, colla quale in ogni caso intendiamo di restare perpetuamente incorporati, seguen- done i destini politici, unitamente alle altre Provincie venete ».

Il Deputato Bellinato vorrebbe che, non come condizione ma come desiderio, venisse nell'atto di adesione esposto che Venezia ha bisogno del suo Arsenal, del suo Portofranco, ha bisogno di una tariffa pei dazi d'uscita più moderata di quella di Genova.

Il ministro Castelli risponde che vorrebbe che la nostra dichiarazione fosse franca, generosa, fiduciale, come di fratelli a fratelli; che egli fida nel Piemonte e nella Lombardia. Questa risposta viene applaudita, ed egli soggiunge che però della mozione del Deputato Bellinato, della sua risposta e dell'aggradimento dell'Assemblea gioverebbe far menzione nel processo verbale.

Il Deputato monsignor Pianton appoggia la opinione del Deputato Castelli, aggiungendo che noi ci uniamo non a stranieri ma a fratelli, i quali conoscono le particolari condizioni ed esigenze di questa nostra città e sanno esser il nostro bene unito col loro.

Il Deputato Bocchi dice essere suo desiderio che la Commissione diretta a re Carlo Alberto esprimesse la viva speranza da noi richiesta che quel Re e il Parlamento dell'alta Italia sapranno sempre valutare i riguardi dovuti ad una delle più cospicue città ed un primario posto dell'Adriatico.

Il Deputato Olper chiede che siano aggiunte alla formula del ministro Castelli le parole: « salva sempre l'integrità del territorio veneto ».

Il Deputato Tommaseo si fa interprete dei desideri antichi, ardenti, profondi degli abitanti del Trentino, che è terra italiana di cui dovrebbe domandarsi l'aggregazione; egli prega perchè lo si riguardi come mandatario di quei nostri confratelli, mentre esprime il loro voto.

Il Deputato Paleocapa osserva sulla proposta del Tommaseo che il Trentino non è se non una parte del Tirolo italiano, che tutto fece sentire il desiderio di unirsi; e che questo desiderio di unirsi il Tirolo italiano lo prova e lo esprime non veramente quanto al Veneto, ma quanto all'intero Regno subalpino. Basta guardare la carta, egli dice, per capire che l'interesse di questa unione è non dal lato sinistro dell'Adige col Veneto, ma dal lato della Val di Non col Lombardo. Del resto tutti i legami del Tirolo italiano (lingua, abitudini, simpatie ed antipatie comuni) sono con tutta l'Italia superiore, e non ispecialmente colle Province venete. Chiude dicendo non sembrargli questo il momento di porre questa condizione.

Il Deputato Tommaseo spiega la sua proposta dicendo non aver inteso accennare a legami col Veneto, ma sì a legami con tutta l'Italia subalpina; non aver inteso di condizioni ma di preghiera; e non parergli intempestiva la espressione di un desiderio che converrebbe, nonchè ad un'Assemblea, a qualunque privato.

Il ministro Paleocapa assente alla proposta così spiegata, la quale viene appoggiata dai

Deputati Manin e Ferrari-Bravo. Però non si fa votazione, ritenendosi che basti la relazione nel processo verbale della discussione avvenuta.

Il Deputato Castelli, sulla emenda che l'onorevole Deputato Olper ha fatto alla sua proposta relativamente alle Province di Udine e di Belluno, intenderebbe che la formula, comprendendo le *Province venete*, comprenda anche quelle due Province con quella di Verona per quando le loro volontà, adesso oppresse, potranno manifestarsi, tanto più che Udine e Belluno furono occupate prima che nessun atto loro potesse essere inteso in senso divergente dall'effetto politico della loro adesione alla Repubblica, che ora concorre alla formazione del gran Regno, portinaio d'Italia e guardiano delle Alpi.

Il Deputato Olper insiste nella sua proposta.

Il Presidente Rubbi propone il dubbio — se un'Assemblea chiamata a decidere sulle sorti della Provincia di Venezia possa occuparsi di quelle delle altre Province. — Viene risposto che la formula non viola la legalità perchè parla appunto della sorte di Venezia, che vuole esser legata a tutte le Province sorelle. In qualunque caso le aggiunte sarebbero ammissibili come emende.

Riletta la formula dal Segretario, l'Assemblea approva per alzata e seduta che sia questo il soggetto della votazione sul secondo capo del programma.

Essa formula adunque vien posta a scrutinio segreto.

Contate le palle, il Presidente annunzia che la proposta fu ammessa da 127 voti affermativi contro 6 negativi, e l'Assemblea applaude.

Il Presidente fa conoscere che un Deputato interpellò sui destini dei Crociati veneti che dovevano ritornare da Palma. Opina che l'Assemblea non debba in tale argomento prendere alcuna ingerenza, passando la petizione al ministro della guerra. Nessuno si oppone.

Sopra dimanda di varii Deputati, vien posta a voti la proroga a domani del terzo tema del programma. Questa, dopo due prove dubbiose, viene ammessa per alzata e seduta.

L'adunanza è dunque rimessa al 5 luglio, ore 9 antimeridiane.

Letto ed approvato nella seduta del 5 luglio 1848.

L. RUBBI, *Presidente*

Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*

Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*

Pietro CANAL, *Segretario*

Gio. Batt. VARÈ, *Segretario*

Datsico MEDIN, *Segretario*

Girolamo DOLFIN BOLDU', *Segretario*

216. Seduta Terza dell'Assemblea provinciale
— *Discussione e costituzione di un nuovo Governo provvisorio.*

5 luglio 1848.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 5 Luglio 1848

dell'Assemblea dei Deputati Veneti

Alle nove e mezza si apre la seduta.

Fatto l'appello nominale, un Segretario legge il processo verbale della seduta precedente, il quale, premesse poche rettifiche, viene approvato.

Il Presidente dimette sul banco una lettera ricevuta dal Comando generale della Guardia civica.

Il Deputato Bigaglia, richiamandosi alla proposta del Deputato Bellinato fatta nella seduta del giorno prima, chiede che l'Assemblea voti per alzata e seduta degl'indirizzi di ringraziamento al grande Pio IX ed al suo Governo, a S. M. Sarda, al Gran Duca di Toscana, ai soccorsi prestati alla presente guerra italiana; e che voti pure parole di lode a que' Napoletani che si mantennero fedeli alla santa causa, — alle milizie lombarde, — alle milizie venete, — compresa la marina, — alla Guardia civica.

La proposta è messa a' voti ed accolta all'unanimità.

Chiesto dalla Presidenza chi debba essere incaricato della redazione di questi indirizzi, qualcuno propone che la facciano i Segretarii, qualche altro che siano nominati appositi Commissarii; ma il Deputato Castelli consiglia e l'adunanza aderisce che si ritenga bastare la votazione seguita sulla massima, rimesso al Governo di eseguire la deliberazione dell'Assemblea.

Il Deputato Olper ricorda come ad un Governo qualunque sia vitale condizione l'accordo fra' membri che lo compongono, se non in tutte le questioni secondarie, certo nelle principali; accenna al fatto del disaccordo in cui si trovarono i membri del Governo provvisorio che va a cessare, disaccordo provato dai discorsi proferiti nelle precedenti sedute; sostiene che bisogna ovviare a questo gravissimo inconveniente, somministrando a quello od a quelli che fossero in minoranza il mezzo di ritirarsi e di essere sostituiti; ed in conseguenza, riferendosi al terzo tema che pone nell'Assemblea il potere di sostituire ai membri del Governo, fa la seguente proposta:

« L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo
» della città e provincia di Venezia, considerandosi in ciò nella intera pienezza de' suoi
» poteri pel terzo tema indicato nel Decreto
» governativo 3 giugno 1848,

» Decreta:

» 1° Fino a tanto che l'atto di fusione colla

» Lombardia negli Stati Sardi sia interamente consumato e messo in pratica, l'Assemblea si dichiara e si costituisce in permanenza.

» 2° Il nuovo Ministero provvisorio che va ad eleggersi non è responsabile di tutti i suoi atti durante questo periodo di tempo che dinanzi alla sola Assemblea ».

Il Deputato Varè, convenendo nell'opinione che il disaccordo fra i membri d'un Governo sia una grave sventura, osserva che questo è poco da temersi in quel Governo che si nominasse oggi, perchè i membri di esso non accetterebbero l'incarico senza esser sicuri di convenire nelle massime essenziali, e perchè l'ufficio loro deve durar tanto poco che non vi è tempo in cui il disaccordo possa nascere.

Riferendosi alla deliberazione presa ieri di fondersi negli Stati Sardi con la Lombardia ed alle condizioni medesime della Lombardia, il Deputato Varè legge alcuni articoli della Convenzione 13 giugno 1848, stipulata appunto per la fusione della Lombardia fra quel Governo provvisorio ed il ministero del Re di Sardegna. Da questi articoli risulterebbe che fino alla Costituente le leggi ed i regolamenti in corso sono mantenuti in vigore, ciò che rende poco necessario il potere legislativo; che il potere esecutivo viene esercitato dal Re di Sardegna col mezzo dei suoi ministri, e che per la stipulazione dei trattati politici e commerciali v'ha una Consulta di Stato, a ciò appositamente destinata. Trova in conseguenza il Deputato Varè che non v'è ragion sufficiente di stabilire la permanenza dell'Assemblea, attesa la brevità della durata del nuovo Governo, le cui funzioni più importanti vanno a cessare quando la fusione sarà accettata, ciò che può esigere pochi giorni. Chiude dicendo non parergli che il mandato dato dal popolo ai Deputati per sostituire al Governo sedente potesse estendersi anche alla facoltà di sostituire al Governo successivo od a parte di esso.

Il Deputato Bartolomeo Benvenuti trova regolare e necessaria la proposta Olper: regolare perchè non eccedente il mandato dei deputati, il quale non esclude di completare in appresso quel Governo che si ha oggi facoltà di nominare; necessaria perchè, fino a che non è radunata l'Assemblea costituente, abbiamo diritto di essere governati da rappresentanti nominati da noi. — Legge l'articolo della convenzione citata dal Varè, e sostiene che quel Corpo da sentirsi sui trattati politici e commerciali deve trovarsi nell'Assemblea.

Il Deputato Varè soggiunge che per essere fusi nel Piemonte alle condizioni medesime della Lombardia non gli pare che, dove questa ha una Consulta di Stato di nove o dieci membri, per la sola Venezia ci debba essere una numerosa Assemblea, la quale poi non sarebbe stata nominata per questo. Sembrargli anzi più conveniente e più proprio al sollecito andamento delle cose che la Consulta di Stato fosse una sola, e che Venezia mandasse a quest'uopo alcune persone a Milano.

Il Deputato Manin richiama la quistione ai termini nei quali era stata proposta dal Deputato Olper. E sotto questo aspetto la trova importantissima. Il tempo per cui dura un Governo non bisogna misurarlo dai giorni, ma dalla gravità degli eventi che possono nascere in questo tempo. Il disaccordo è possibile, ed in questo caso bisogna lasciare alle minoranze il diritto di ritirarsi per non assumere le responsabilità di atti che disapprovano. Quanto alla legalità, il Deputato Manin trova che l'Assemblea possa benissimo interpretare con una qualche estensione il terzo capo del programma governativo.

Il Presidente, chiusa la discussione sull'ammissibilità della proposta Olper, chiede se alcuno abbia osservazioni sui termini nei quali è formulata.

I Deputati ministri Castelli e Paleocapa parlano allo scopo di escludere l'idea della permanenza fuori del caso speciale del doversi sostituire a qualche membro del Governo che mancasse. Il secondo particolarmente fa osservare che i deputati eletti al tassativo scopo di scegliere il Governo non potrebbero occuparsi di altro argomento.

Il Deputato Olper propone di aggiungere all'articolo 1 della propria formula le parole: *ad oggetto di ricevere la rinuncia di un nuovo ministro o del ministero in massa, e sostituirlo.*

Il Deputato Bellinato chiede che sia contemplato anche il caso della morte o della malattia.

Il Deputato Santello domanda come si verificherà il caso della discordia, ed il Deputato Bocchi propone che a questo scopo si elegga in turno una Commissione.

Il Deputato Manin si oppone a questa nomina: ricorda che in ogni paese, per quanto sia democratico, è necessario che il Governo sia forte; e fa osservare che la Commissione posta allato di lui la indebolirebbe. Del disaccordo è giudice quel membro che si trova in minoranza, ed egli può prendere l'iniziativa per la convocazione dell'Assemblea.

Il Deputato Castelli propone che la formula da votarsi sia la seguente:

« In qualunque caso in cui o mancasse o volesse ritirarsi uno o più membri del Governo, sarà obbligo del Governo stesso di darne subito avviso alla Presidenza dell'attuale Assemblea, che per quest'unico oggetto è costituita permanente, e sarà obbligo della Presidenza di subito richiamare l'attuale Assemblea per sostituire ai membri del Governo no che mancassero od a quelli che volessero ritirarsi ».

Questa formula, dopo brevi osservazioni del Deputato Scoffo e di altri, viene posta a' voti ed accolta a grande maggioranza per alzata e seduta.

Il Deputato Malfatti ricorda come Venezia nel 22 marzo abbia scossa un'ingiusta oppressione e proclamata la Repubblica democratica con uno straccio fatto, così egli si esprime,

all'empio trattato di Campoformio, e come poi nella giornata di ieri questa nostra città abbia fatto un santo sacrificio di questa Repubblica democratica per congiungere in uno solo tutti i voti discordanti; e ciò rispondendo alle parole eminentemente italiane del cittadino Manin. Il Deputato Malfatti in conseguenza propone che sia decretato aver Manin bene meritato della patria.

Vivissimi e generali applausi accolgono questa proposta, in mezzo ai quali Manin sale alla tribuna. Tutti gl'Italiani, egli dice, hanno bene meritato della patria. La concordia inaugurata ieri duri non turbata. Per l'amor di Dio, non si parli di partiti sino a che il nimico tiene il piede in Italia. Questa è l'unica ricompensa ch'io vi dimando. Dei partiti parleremo dopo, ne parleremo fra noi, ne parleremo da fratelli.

L'Assemblea risponde a queste parole con nuovi applausi prolungatissimi.

Il Presidente annunzia che si farà annotazione nel processo verbale della proposta Malfatti, del desiderio espresso dal Manin che non si votasse, e dei segni non equivoci di aggradimento dati dall'Assemblea alle parole di concordia ed all'idea di onorare l'egregio cittadino.

Finito l'incidente, l'ordine del giorno chiama i deputati a deliberare sul terzo capo del programma.

Il Deputato Bellinato trova materialmente inesatta la forma di questo terzo capo, pel quale dovrebbero sostituire o confermare i membri del Governo provvisorio. Egli crede che prima di parlare della sostituzione bisogna parlare della conferma. E su questa egli osserva che il porre un ministero nuovo in luogo d'un vecchio porta sempre un imbarazzo; che porta un cambiamento di personale, perchè è giusto e conveniente in un Governo il cingersi di persone di propria pienissima confidenza; che conseguenza di tali cambiamenti sarebbero ritardi e sospensioni negli affari, non tollerabili col nimico alle porte. Egli continua esponendo come uno degli effetti della tirannide austriaca sia la scarsezza di persone preparate alla trattazione dei pubblici affari, e come gli attuali ministri sieno persone per ogni ragione distinte, della cui capacità abbiamo avuto, anche durante l'Assemblea, prove evidenti e riconosciute dai nostri applausi: soggiungendo che queste persone avrebbero sempre, anche pari tutte le altre circostanze, il vantaggio di tre mesi di pratica.

Il Deputato ministro Castelli, anche a nome dei suoi colleghi, ringrazia della proposta e dei segni di aggradimento dalla medesima de-stati; ma dichiara che tutti gli attuali ministri dimettono in corpo quei poteri che assunsero in circostanze molto diverse. Le incumbenze governative, in contemplazione delle condizioni affatto nuove delle cose, devono essere affidate ad un altro Governo. Soggiunge che la quistione del confermare e quella del sostituire vanno così a diventar una sola.

I Deputati Bellinato e Bocchi insistono perchè passi a'voti la proposta conferma.

Il Deputato Benvenuti propone che nella costituzione del Governo sia lasciato aperto l'adito a qualche rappresentante delle altre Provincie venete, quando queste venissero ad essere liberate dalla invasione austriaca. Egli ricorda come sia stato seme di discordia fra i Comitati dipartimentali ed il Governo cessante la impossibilità in cui si fu di eseguire una tale aggregazione, non abbastanza sostituita dalla Consulta.

Il Deputato Castelli osserva che molte delle Provincie hanno già fatto la fusione negli Stati Sardi, e che questa è già stata accettata; per la qual cosa è inutile il provvedimento proposto.

Il Deputato Varè soggiunge che le Provincie fuse hanno già rappresentanti presso la Consulta di Stato di Milano.

Il Deputato Pianton domanda chi nominerà il Presidente fra i membri del nuovo Governo.

Il Deputato Priuli opina che il numero dei membri del Governo sia diminuito, accennando agli Uffici centrali che possono coadiuvarlo.

Questa opinione è combattuta dal Deputato Bellinato ed appoggiata dal Deputato Franco, il quale crede che i bisogni di una Provincia sola non possano richiedere un numero di governanti eguale a quello che fu stimato conveniente per sette Provincie.

Il Deputato Paleocapa risponde che il numero dei membri di un Consiglio deve proporzionarsi non già alla estensione del territorio amministrato ma all'importanza delle deliberazioni da prendersi. Egli propone in conseguenza che il nuovo Governo provvisorio sia composto di sette persone, le quali abbiano a nominarsi non più ministri ma semplicemente membri del Governo; e ch'esse scelgano fra loro il presidente e si dividano secondo le capacità le funzioni governative.

Il Deputato Olper trova troppo grande il numero di sette e propone quello di cinque.

Il Deputato Paleocapa soggiunge con l'osservazione che il Governo nuovo dovrà staccare una parte dei suoi membri, come ha fatto quello di Milano, perchè vadano a trattare gli interessi del paese all'atto della decretata fusione.

Siccome il Deputato Olper non trova necessario che a Torino vadano dei membri del Governo, il Deputato Paleocapa soggiunge che questo è uno degl'incarichi più gravi e più alti del nuovo Governo; che quindi è conveniente farlo eseguire da quelle stesse persone alle quali l'Assemblea ha dimostrato la maggiore fiducia.

Il Deputato Olper insiste nella sua proposta del numero di cinque, soggiungendo che si può aggiungere altri tre allo scopo che vadano a Torino.

Dopo alcune osservazioni di altri deputati, va a'voti la proposta del Deputato Paleocapa,

la quale viene divisa in due articoli sopra domanda del Deputato Bellinato.

Il primo articolo è così formulato: « Il nuovo Governo provvisorio è composto di sette membri ». E questo viene approvato ad una grande maggioranza per alzata e seduta.

Il secondo articolo è così formulato: « Essi scelgono fra loro il Presidente, e si dividono fra loro le funzioni governative ».

Su questo il Deputato Bocchi domanda che si proceda a scrutinio segreto; ma la sua proposta non è accolta dall'Assemblea.

L'articolo vien posto a'voti per alzata e seduta ed approvato.

La seduta è sospesa per un'ora.

Ritornata l'Assemblea nella sala, si procede alla votazione per le nomine, premessa l'avvertenza da parte del Presidente che, in relazione alle cose dette nel primo giorno, uno dei presenti che fosse nominato non si debba considerare accettante, senza un'espressa dichiarazione, per questo solo che risponde ringraziando all'atto della nomina.

Si raccolgono le schede col mezzo dell'appello nominale, e, dietro lo spoglio fattone, risultano nominati:

Manin	con voci	69
Paleocapa	»	42
Castelli	»	9

oltre altri con numero di voci minore.

Il Deputato Manin prega l'Assemblea che lo dispensi. Io non ho dissimulato, egli dice, che sono e mi conservo repubblicano. In un Governo monarchico io non posso essere niente; posso essere dell'opposizione; non posso essere del Governo. Egli continua, allegando la stanchezza in cui si trova per le fatiche di questi tre mesi, per la quale la salute non gli regerebbe.

Il Deputato Bellinato dice che bisogna passar a'voti per vedere se la dispensa possa esser data; al che Manin soggiunge dichiarando che, se fosse nominato, non accetterebbe assolutamente.

Dietro di ciò e sopra proposta del Deputato Castelli, vengono di nuovo distribuite e quindi con appello nominale raccolte le schede per la nomina al primo posto di membro del Governo.

Risultano nominati:

Castelli	con voci	59
Paleocapa	»	57
Leopardo Martinengo	»	5

oltre altri con voci minori.

Sottoposti alla ballottazione quei tre nomi, il risultato fu:

per Castelli	voci affermative	89	negative	38
per Paleocapa	»	57	»	70
per Martinengo	»	22	»	105

Avendo il Deputato Castelli ottenuta la maggioranza assoluta, oltre la relativa, egli si ha per nominato.

Si distribuiscono e poi si raccolgono le schede per la seconda nomina, dalle quali risultano:

Paleocapa con voci 83

Reali » » 29

Martinengo » » 5

oltre altri con minor numero di voci.

Posti alla ballottazione i tre nomi, ebbero

Paleocapa voci affermative 111 negative 13

Reali » » 18 » 106

Martinengo » » 15 » 109

e perciò il Deputato Pietro Paleocapa si ebbe per nominato.

Alla terza prova delle schede, per risultato, furono proposti, oltre qualcuno con minor numero,

Camerata con voci 105

Martinengo » » 8

Reali » » 3

i quali nomi vennero messi a ballottazione ed ottennero

Camerata voci affermative 113 negative 1

Martinengo » » 14 » 100

Reali » » 10 » 104

cosicchè rimase nominato il Deputato Francesco Camerata.

La quarta prova delle schede portò i nomi seguenti:

Paulucci Antonio con voci 107

Milanopulo generale » » 1

Chiereghin Nicolò » » 1

Reali » » 1

Cavedalis » » 1

Attesa la parità di voti fra i quattro ultimi, caso non preveduto dall'articolo 3 del Regolamento, non si poteva fare la terna ordinata dall'articolo stesso; e perciò il Deputato Castelli propone che si pongano a ballottazione tutti i cinque nomi portati dalle schede.

La mozione viene accolta dall'Assemblea per alzata e seduta; dietro di che, eseguita la ballottazione, ebbero

Paolucci voci affermative 111 negative 1

Milanopulo » » 11 » 101

Chiereghin » » 7 » 103

Reali » » 7 » 105

Cavedalis » » 3 » 109

La nomina dunque cadde sul Deputato Antonio Paulucci.

Le schede per la quinta nomina portarono due nomi soli:

Martinengo con voci 112

Cavedalis » » 1

che furono messi a ballottazione ed ebbero

Martinengo voci affermative 109 negative 1

Cavedalis » » 7 » 103

e perciò restò nominato il cittadino Leopardo Martinengo.

Distribuite e raccolte per la sesta volta le schede, ne uscì proposto il solo Gio. Battista Cavedalis con 111 schede, attesa la quale unanimità egli dovette tenersi per nominato senza bisogno di passare alla ballottazione.

Distribuite le schede per la settima nomina, furono proposti

Reali con voti 100

Gori Pietro » » 7

Avesani avv. » » 1

che, posti a ballottazione, ebbero

Reali voci affermative 100 negative 10

Gori » » 26 » 84

Avesani » » 22 » 88

ed in conseguenza fu nominato il Deputato Giuseppe Reali.

L'Assemblea accolse ogni volta con vivi applausi l'annuncio delle seguite nomine.

Finite le votazioni, il Presidente dell'Assemblea proclamò che al cessato Governo provvisorio della Repubblica Veneta veniva sostituito un Governo provvisorio nuovo, composto dei cittadini Jacopo Castelli, Pietro Paleocapa, Francesco Camerata, Antonio Paulucci, Leopardo Martinengo, Gio. Battista Cavedalis, Giuseppe Reali.

Il Deputato Castelli, asceto alla tribuna, disse all'adunanza le seguenti parole: « Accettiamo il grave incarico che la patria c'impone. Parlo a nome de' miei colleghi presenti, ed abbiamo fede che lo accetteranno anche i due assenti. Lo accettiamo senza guardare alle nostre forze, ma con due potenti conforti, che sono la nostra coscienza e la confidenza vostra, la quale sarà sempre la nostra inestimabile ricompensa ».

L'Assemblea rispose con applausi, dietro di che, sopra proposta del suo Presidente, si aggiornò a sabbato prossimo, 8 luglio, ore 12 meridiane, per la lettura del processo verbale della presente seduta.

L'adunanza si sciolse alle ore otto pomeridiane.

Letto e passato senza osservazioni nella seduta 8 luglio 1848.

L. RUBBI, *Presidente*

Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*

Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*

Pietro CANAL, *Segretario*

G. B. VARÈ, *Segretario*

Dabico MEDIN, *Segretario*

Girolamo DOLFIN BOLDU', *Segretario*

217. Proclama del nuovo Governo provvisorio.

6 luglio 1848.

CITTADINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA!

L'Assemblea dei rappresentanti del popolo, con voto poco meno che unanime, ha decisa la quistione della vostra condizione politica.

Per l'interesse della provincia di Venezia, come per quello di tutta la Nazione, ha votata l'immediata fusione della città e provincia stessa con la Lombardia negli Stati Sardi e alle condizioni medesime della Lombardia, colla quale in ogni caso resteremo

perpetuamente incorporati, seguendone i destini politici.

Questo voto si è uniformato a quello esternato dalle Provincie venete quando non erano ancora invase dal nemico; e fu nel tempo stesso adempito il desiderio italiano che si costituisca quella compatta e forte unione della Italia settentrionale che sola può salvare il bel paese dalle irruzioni dello straniero.

L'Assemblea ci ha eletti per dar compimento alle sue deliberazioni e reggere in frattanto la cosa pubblica.

Se abbiamo assunto il gravissimo incarico, vi ci siamo indotti solo perchè abbiamo fede che quella stessa concordia che regnava nell'Assemblea regnerà nei cittadini che la deputavano a rappresentarli.

Senza questo aiuto, governare il paese e condurre a termine felice un atto politico di tanta importanza esigerebbe ben altre forze che le nostre, quando pur fosse possibile.

Un gran cittadino, nell'allontanarsi dal Governo malgrado il caldo e comune voto che avrebbe voluto conservarvelo, vi ha scongiurati di ricordarvi che le vostre lagune sono inespugnabili purchè voi siate concordi. La sua voce e la nostra saranno certamente ascoltate da voi, perchè ben sapete che muovono da coscienze esclusivamente devote all'amor della patria.

Venezia, 6 luglio 1848.

Jacopo CASTELLI — Pietro PALEOCAPA
Francesco CAMERATA — Antonio PAULUCCI
Gio. Battista CAVEDALIS

218. *Professione d'un nuovo termine agli Esercenti per la denuncia dei Generi esistenti nei loro Magazzini.*

6 luglio 1848.

LA COMMISSIONE ANNONARIA
IN VENEZIA
e sue Adiacenze militari

Non essendo stato corrisposto da tutti colla desiderata regolarità ed esattezza alla prescrizione delle notifiche dei commestibili e combustibili, questa Commissione, facendo uso della facoltà ad essa attribuita,

Determina:

1. Nei giorni 15 e 30 d'ogni mese, incominciando dal giorno 15 corrente, tutti i negozianti, depositarii, bottegai e venditori di commestibili ed altri oggetti indicati a piedi del presente, tanto in Venezia che nelle sue dipendenze militari, cioè nei Comuni di Chioggia, Pelestrina, Malamocco, Murano e Burano, sono obbligati a denunciare giuratamente, quanto al Comune di Venezia, presso gli Uffici dell'ordine pubblico del rispettivo sestiere, e quanto agli altri Comuni presso le rispettive Rappresentanze comunali la quantità precisa degli articoli di cui sono ora provveduti e del luogo ove i medesimi vengono custoditi.

2. Sono obbligati all'osservanza del precedente articolo anche i pistori e fabbricatori di cervogia e di paste da minestra.

3. Pei negozianti di generi all'ingrosso saranno giustificate a tergo della relativa denuncia quelle differenze tutte ingenti che fossero ad emergere in più od in meno per taluno dei generi denunciati in confronto dell'antecedente denuncia, indicando la ditta dalla quale od alla quale ne sarà stato fatto l'acquisto o la vendita.

4. Onde introdurre la necessaria uniformità, dovranno le notifiche contemplate dagli articoli 1 e 2 essere estese nell'apposita stampiglia che verrà rilasciata *gratis* dagli Uffici stessi presso i quali devono essere insinuate. A tergo della detta stampiglia saranno aggiunte, se ne sarà il caso, le indicazioni prescritte dall'articolo 3.

5. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Avviso incorreranno in una multa proporzionata all'entità degli oggetti non notificati, che non potrà mai essere minore del quinto del valore e della quantità degli oggetti stessi.

6. Le Autorità ed Uffici che ricevono le notifiche devono accompagnarle alla Commissione con un elenco riassuntivo, e non più tardi di tre giorni dopo i termini prefiniti nell'articolo 1.

GENERI
CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATI

	Riso estero e nazionale, libb. sott. venete
	Fru mento estero e nazionale, staia venete
Grani. . .	Fru mentone estero e nazionale, <i>idem</i>
	Orzo in sorte, libbre
	Segala, staia venete
	Avena, <i>idem</i>
	Legumi in sorte, libbre grosse
	bianca, con e senza crusca di frum., libbre grosse
Farine . .	gialla, con e senza crusca, <i>idem</i>
	Paste in sorte, libbre
Formaggi	{ dolci, libbre grosse
	{ salati, <i>idem</i>
Olio	{ di oliva, libbre di misura
	{ di altre qualità, <i>idem</i>
	Lardo, presciutti e grascine in sorte, libbre grosse
Porcine . .	{ Carni insaccate, <i>idem</i>
	{ Carne salata e fumata, <i>idem</i>
	{ Vino comune, mastelli veneti
Liquidi . .	{ Aceto, <i>idem</i>
	{ Acquavite raffinata e non raffinata, <i>idem</i>
Legna . . .	{ fasci dolci, numero
	{ fasci forti, <i>idem</i>
	{ altra legna forte, carra
Pesce . . .	{ secchi (baccalà), libbre grosse venete
	{ salati, <i>idem</i>
Carbone . .	{ di legna, libbre grosse venete
	{ fossile, <i>idem</i>
Animali . .	{ bovini, numero
	{ lanuti, <i>idem</i> .

Venezia, 6 luglio 1848.

Guido AVESANI *Delegato, Presidente*

Giovanni CORRER, *Podestà*

Luigi MICHIEL

Datnico MEDIN

Giuseppe REALI

Alessandro MARCELLO

Andrea GIOVANELLI

Giacomo TREVES

Alessandro PALAZZI

Girolamo VENIER

Nicolò FRANCESCHI *Segr.*

219. Seduta Quarta dell'Assemblea provinciale
— *Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente* — *Discorso del Presidente e sua dichiarazione di chiusura della Sessione.*

8 luglio 1848.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 8 Luglio 1848

dell'Assemblea dei Deputati Veneti

Alle ore 12 e mezza è aperta la seduta.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti 120 Deputati.

Un Segretario dà lettura del processo verbale della seduta 5 luglio 1848.

Finita la lettura del processo verbale senza che alcuno prendesse o chiedesse la parola, il Presidente, dopo breve intervallo, fece rilievo di ciò colla parola. Nessuna osservazione.

Alzatosi poi, disse le seguenti parole di chiusa:

» Cittadini rappresentanti

» La più importante delle questioni politiche che si agitavano per Venezia fu risolta da voi in breve tempo, ma con maturità di consiglio e fra nobili esempi di patriottismo.

» Il partito definitivamente preso sarà fonte a noi d'interna prosperità, malleveria perpetua all'Italia della sua indipendenza; e, già coronato dall'approvazione dei concittadini, varrà ancora a mantenerci la simpatia degli Stati animosamente concorsi alla nostra difesa.

» Un Governo si sciolse: altro se ne formò, appropriato alle circostanze mutate; e fu applaudita la scelta, non senza tributarne giuste dimostrazioni di onore al Capo del Governo che si ritirava.

» Per l'incarico impartitomi di presedere alle vostre adunanze porto vivissimo il sentimento della riconoscenza.

» Che se la novità del subbietto e le mie deboli forze mi toglievano di sostenerlo in modo condegno alla vostra generosa fiducia, come Collega posso partecipare al vanto che, non ostante gli accalorati contrasti della discussione, la votazione ha mostrato che in noi prevalsero alle individuali opinioni la coscienza del bene ed il vero amore della patria ».

Il Deputato Olper domanda allora di parlare.

Interpellato se intenda versare intorno al preletto processo verbale, dichiara che no, ma che avrebbe versato sopra un argomento vitale.

La parola gli fu dal Presidente negata, ricordandogli che la sessione era aggiornata per la sola lettura del processo dell'antecedente.

Insistendo il Deputato Olper, il Presidente

dichiarò chiusa la sessione, e scese dal banco seguito dagli altri membri della Presidenza.

L. RUBBI, *Presidente*
 Nicolo' PRIULI, *Vicepresidente*
 Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*
 Pietro CANAL, *Segretario*
 G. B. VARE, *Segretario*
 Datsico MEDIN, *Segretario*
 Girolamo DOLFIN BOLDU', *Segretario* (1)

220. *Istituzione di una Commissione per la provvista in Venezia di alloggi ai Profughi delle Provincie.*

16 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Cittadini!

La guerra ha ricondotte le infelici nostre Provincie sotto il giogo dell' Austria. Moltissimi nostri fratelli veneti, fuggendo l'ira e la persecuzione dell'inimico, abbandonarono le proprie dimore, e vanno esulando pei paesi non contaminati dallo straniero. A questa sacra terra ospitale molti pur ricorrono, e Venezia, non dimentica delle sue

(1) In data del 14 luglio, e nella Parte ufficiale, la *Gazzetta di Venezia* riporta la seguente

» **CONVENZIONE**

» tra il Governo provvisorio di Venezia e S. E. il signor tenente maresciallo Welden per lo scambio degli ostaggi e per la partenza da Venezia di alcune Famiglie trivigiane che si ripatriano.

» Dalla tenda militare innalzata a mezzo miglio dal forte di Marghera, questo giorno 14 (quattordici) luglio 1848, ore due pomeridiane.

» Apertasi la conferenza già prestabilita, in relazione alle disposizioni del Governo provvisorio veneto e di S. E. il signor tenente maresciallo barone di Welden, comandante in capo il corpo di riserva dell'armata austriaca, fra l'illustrissimo signor conte Luigi Crenneville, maggiore aiutante di campo del comandante signor tenente maresciallo Welden, e gli illustrissimi signori capitano di vascello Pietro Raffaelli e colonnello conte Galeazzo Fontana, il primo quale plenipotenziario e rappresentante di S. E. il comandante in capo della riserva, barone Welden, ed i secondi quali commissari, deputati a trattare a nome del detto Governo provvisorio veneto pel cambio degli ostaggi tanto austriaci che veneti;

» Eseguito preventivamente lo scambio delle ratifiche rispettive, e notificati i poteri espressi negli analoghi fogli di autorizzazione, si ha d' ambe le parti convenuto e segnato il seguente protocollo:

» Art. 1. Il trasporto delle famiglie trivigiane, che forma

origini, li accoglie affettuosa e vuole scemar loro il peso della sventura.

A tal uopo viene istituita una Commissione per cura del Delegato e del Municipio, con l'incarico speciale di provvedere di alloggio e di collocare presso le nostre famiglie quegli esuli che alla Commissione stessa si rivolgessero.

Il peculio pubblico, esaurito dai gravissimi bisogni della comune difesa, non permette al Governo di organizzare, come amerebbe, un piano di appropriati soccorrimenti, e perciò affida al patrio amore dei cittadini l'adempimento del più caro dei doveri italiani.

Stretti nelle nostre lagune, dividiamo l'asilo dei nostri figli coi fratelli esulanti: uniti dal vincolo di vicendevoli dolori e conforti, attendiamo confidenti quel premio cui la Provvidenza alle civili virtù tosto o tardi largisce.

Venezia, 16 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAUL UCCI — MARTINENGO
 CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

» il primo punto delle iniziate trattative, avrà luogo addì 17 del corrente mese. Il trasporto comincerà alle ore 6 antimeridiane di detto giorno, e quelle famiglie che vogliono ripatriare si recheranno a Fusina, condotte con una barca per volta a due od a quattro remi. Durante questo tragitto rimarranno sospese le ostilità sulla linea delle fortificazioni che si estende da sant'Angelo della Polvera a Marghera, e verrà medesimamente sospeso qualunque lavoro di fortificazione od altro. Alle ore 8 pom. dello stesso giorno potranno essere liberamente riprese le operazioni militari da ambedue le parti: qualora però, a cagione d' intemperie, non si potesse recare ad effetto il mentovato trasporto, verrà questo all'ora stessa eseguito nel giorno successivo e continuato finché sia compiuto. L' incominciare del trasporto e della sospensione delle ostilità verrà annunciato dall'innalzamento di una bandiera bianca sul forte san Giorgio in Alga, la quale verrà tolta dopo effettuato il trasporto suddetto.

» Art. 2. Il Governo provvisorio veneto ridona senza eccezione alcuna gli ostaggi (e questo costituisce la seconda parte delle trattative come sopra iniziate) al Governo austriaco, cioè le LL. EE. il signor vicesmaglioglio Martini e tenente maresciallo Ludolf, gli ufficiali di marina maggiore Boday, primo tenente Hadik, Filippi, Wachs, Scroboda, non che ventuno ufficiali (alcuni con famiglia), la maggior parte appartenenti al terzo battaglione Zannini, formando così un complessivo di duecento vent'uno individui restituiti, che sono effettivamente l'intero personale degli ostaggi predetti.

» Art. 3. Vengono in cambio ridonati dal Governo austriaco al veneto Governo provvisorio gli ufficiali di

221. *Richiamo all'osservanza delle Leggi sui Giuochi d'azzardo.*

16 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

La enormità del vizio dei giuochi d'azzardo in questo tempo di patimento nazionale può sentirsi più facilmente che definirsi. Il Governo, ligio al suo dovere di ostare robustamente ad ogni elemento di pubblico disordine, ricorda che le leggi e discipline che li proibiscono continuano ad essere nel pieno loro vigore, e che incarica le competenti Magistrature di mantenerne la rigorosa osservanza.

Venezia, 16 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*CAMERATA — PAULUCCI — CAVEDALIS
MARTINENGO*Il Segretario ZENNARI*

« marina ed il cittadino Fincati, come dallo stato in doppio originale sottoscritto dai signori plenipotenziarii conte Crenneville e Commissarii veneti, capitano di vascello Raffaelli e colonnello conte Fontana, nonché tutti gli individui appartenenti alla stessa Marina, egualmente tenuti in ostaggio. Le Autorità austriache si obbligano ancora di restituire e rimandare quegli altri individui, sia civili che militari, delle Provincie venete che fossero ancora tratti come ostaggi e dei quali il Governo provvisorio non ha presente conoscenza individuale.

« Rispetto poi al trasporto da farsi degli ostaggi in genere, il Governo austriaco, e per esso il signor plenipotenziario conte di Crenneville, si obbliga di farli imbarcare sopra un bastimento a vapore da guerra inglese o francese, oppure sopra altro bastimento a vapore del Lloyd, a piacere del lodato signor plenipotenziario. Il quale bastimento, giunto che sia a Venezia con gli ostaggi in discorso, nella giornata stessa si rimetterà in cammino col cambio immediato degli ostaggi austriaci sopra designati, concedendosi l'onore della precedenza nell'imbarco alle LL. EE. SS. viceammiraglio Martini e tenente maresciallo Ludolf. E siccome il bastimento a vapore, qualunque siasi, potrebbe forse non essere capace di contenere il numero vistoso di oltre a duecento individui, così il Governo provvisorio, e per esso i mentovati Commissarii capitano Raffaelli e conte Fontana colonnello, si obbligano di far trasferire i restanti ostaggi a Duino con altro mezzo di trasporto; e se per avventura in tale incontro fosse disponibile qualcuno dei veneti bastimenti a vapore, dovrà questo impiegarsi nel trasferimento anzidetto. Tanto il Governo austriaco

222. *Scioglimento del Comitato di pubblica sorveglianza; istituzione e attribuzioni di un Consiglio di vigilanza.*

17 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando quanto siano necessarie la unità di azione e la concentrazione del potere e dei mezzi di sorveglianza in una sola Magistratura per la migliore tutela della pubblica sicurezza,

Decreta :

1. Il Comitato di pubblica sorveglianza, istituito nel 7 maggio prossimo decorso e confermato col Decreto 25 mese stesso, n° 6724, da questo momento è disciolto, e gli è sostituito un Consiglio di vigilanza presso la Prefettura centrale d'ordine pubblico, composto di sette individui appartenenti a differenti classi di cittadini.

2. Sono nominati a tale ufficio i cittadini

Carlo Zambaldi, consigliere di prima istanza civile ;

« quanto il Governo provvisorio veneto provvederanno
« perchè all'imbarco ed allo sbarco di tutti gli ostaggi
« prenommati dai bastimenti di trasporto presedano due
« Commissarii, con istruzione di procacciare con tutti i
« mezzi la conservazione e consegna dei rispettivi bagagli.
« Rimane convenuto che, ove qualcheduno degli ostaggi,
« tanto austriaci che veneti, soggiacesse ad infermità per
« modo che gli fosse impossibile di mettersi prontamente
« in viaggio, abbia ad essere restituito con reciproco cambio
« e con mezzi convenevoli, a spese ed a responsabilità
« dei Governi anzidetti, tostochè sia ristabilito in salute.

« Art. 4. Il Governo provvisorio veneto, a fine di allontanare qualsiasi pericolo da quegli individui, sudditi della Monarchia austriaca, i quali furono condannati ai pubblici lavori, che in numero di novanta trovansi tuttora ad espiare la toccata condanna in questo Bagno marittimo mescolati con altri forzati veneti, propone di restituirli al Governo austriaco. Il signor conte di Crenneville, plenipotenziario come sopra, dichiarando di non avere in proposito istruzioni speciali, e non ricusando però la proposizione, si riserva pel pieno effetto della medesima e per l'approvazione di essa di riferirsi al beneplacito di S. E. il signor tenente maresciallo barone di Welden.

« Dopo di che fu chiuso il presente protocollo, fatto in doppio originale e sottoscritto dai prefati signori intervenienti nelle rispettive loro qualifiche, alle ore 6 e mezzo pomeridiane di questo giorno 14 luglio.

• RAFFAELLI

• FONTANA

• CRENNEVILLE

Lorenzo Sandri, consigliere di prima istanza criminale;

Nicolò Rensovich, professore di diritto;

Andrea Veniero, avvocato;

Abramo Errera, negoziante;

Elia Milossevich, negoziante;

Pietro Zen, possidente.

3. Essi deliberano sempre uniti in sessione col Prefetto o col Viceprefetto, e queste sessioni sono presedute dall'anziano di età. Le deliberazioni di questo Consiglio unite si fanno a pluralità di voti.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessario il numero almeno di quattro Consiglieri, ai quali si unisca il Prefetto o il Viceprefetto.

5. Il Consiglio di vigilanza coopera di regola colla Prefettura nel prevenire e scoprire i fatti contrarii alla sicurezza nazionale.

6. Quindi il Consiglio medesimo, residente nel palazzo della Prefettura situato sulle fondamenta di san Lorenzo, riceve e comunica *brevi manu* al Prefetto o Viceprefetto le notizie raccolte e le denunce tutte, verbali o scritte, che gli venissero dirette, le quali contengono accuse positive e fatti concreti che possono guidare allo scoprimento del vero, onde si dia tosto mano alle relative investigazioni e se ne comunichi il risultato al Consiglio per prendere in apposita sessione le opportune deliberazioni.

7. Le funzioni ordinarie della Prefettura centrale per la tutela dell'ordine pubblico sono indipendenti dal concorso del Consiglio di vigilanza; ma, tolti i casi di flagrante delitto, d'imminente pericolo o di necessità momentanea, la Prefettura non può procedere a risoluzioni le quali tocchino la libertà individuale, quella della stampa e la immunità domiciliare senza le previe adesioni del Consiglio di vigilanza.

8. Del resto sono concentrate nella Prefettura centrale, assistita dal Consiglio di vigilanza, tutte le attribuzioni e norme contenute nel Regolamento 25 maggio 1848, pubblicato col Decreto governativo n° 6724.

Venezia, 17 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segretario ZENNARI

223. *Indizione di un nuovo Prestito sopra le Argenterie.*

19 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA (1)

Considerato che l'Erario nazionale continua ad essere aggravato per la spesa delle truppe concentrate in Venezia;

Considerato che le risorse naturali quasi affatto mancano, e che bisogna ricorrere alle straordinarie;

Nella necessità urgente di provvedere alla deficienza di numerario da tutti riconosciuta, anche ricorrendo alla misura di ridurre a moneta gli effetti d'oro ed argento;

Visto il Decreto del Governo provvisorio della Lombardia, 10 corrente, con cui si ricorre a questo spediente;

Decreta :

1. Sugli effetti d'oro e d'argento verrà prelevato un prestito, nella proporzione da stabilirsi successivamente, con facoltà del riscatto in danaro.

2. Tale prestito sarà rimborsabile entro due anni dalla data del presente Decreto, e godrà il frutto del 5 per 100 annuo.

(1) Questo e il successivo Decreto furono preceduti dal seguente Proclama :

• IL GOVERNO PROVVISORIO

• DI VENEZIA

• Cittadini!

• Per conquistare la indipendenza bisogna fare la guerra, e la guerra impone gravissimi sacrifici: chi ricusa il sacrificio ricusa la indipendenza: e oggi chi ricusa la indipendenza non è nostro fratello, non è italiano, ma è istromento di coloro che desolano le nostre Provincie e manomettono il patrimonio de' nostri figli.

• Cittadini! Ogni terra italiana ha dato e dà il suo contributo d'oro e di sangue per vincere questa guerra che combattiamo per liberare queste nostre città dal vituperio del giogo straniero: ma il contributo, benchè generoso, non ha sinora bastato; bisogna continuarlo, e continuarlo in più efficace misura; imperciocchè il nostro nemico sia un'idra che si rinnova sempre con maggior ferocia.

• I Governi del Piemonte e di Lombardia, infaticabili nella santa impresa, hanno già attivati i più vigorosi provvedimenti per aumentare le forze materiali indispensabili a sostenere e spingere più energicamente la guerra, e noi stessi sentiremo in breve i salutari effetti di que'benefici provvedimenti.

• Ma alla soccorrevole mano fraterna noi dobbiamo andare incontro colla coscienza di avere noi pure fatto tutto quanto mai si potesse per la causa comune.

3. I detti effetti dovranno essere notificati in Venezia innanzi ad una Commissione presso ogni sestiere, e negli altri luoghi presso le Autorità comunali. La Commissione in ogni sestiere risiederà presso il Commissario all'ordine pubblico del sestiere medesimo. La Commissione componesi di un consigliere comunale, di un impiegato di finanza, del Commissario all'ordine pubblico e di un orefice.

Le Commissioni e le Autorità comunali cominceranno a ricevere le notificazioni col giorno di domani, e tutte le notificazioni medesime dovranno essere fatte entro il giorno 28 del corrente mese.

4. La notificazione dovrà essere fatta dal proprietario, od in sua mancanza dai membri conviventi della di lui famiglia, e accennerà

- a) il numero dei capi,
- b) la qualità delle materie, cioè se d'oro, d'argento o miste,
- c) il peso approssimativo,
- d) i titoli speciali che ne potessero consigliare la conservazione.

5. Dalla suddetta notificazione sono esclusi

- a) gli oggetti di abbigliamento personale,

• Molto, o cittadini, abbiam fatto: e sul gran libro della nazione italiana Venezia non apparirà debitrice per certo. Se non che dobbiamo andare più innanzi: i bisogni non possono essere remorati: la guerra dell'indipendenza domanda nuovi sacrifici, e voi, che avete giurato di essere indipendenti, nuovi sacrifici farete, e il Governo confidente ve li domanda.

• Dalle preziose suppellettili vostre è d'uopo trarre il danaro che manca: dagli stipendi degl'impiegati civili e dei pensionarii bisogna togliere una parte a scemare il pubblico aggravio; i due Decreti d'oggi, che riguardano queste nuove contribuzioni, traggono il fondamento dagli esposti principii.

• Cittadini! quello che adesso date alla patria non è perduto: è seme che frutterà larga messe e a noi e a' nostri figli. Vogliamo e dobbiamo vincere: la vittoria sanerà presto le piaghe della guerra. I territorii nostri, che torneranno inalienabilmente nostri, sono abbastanza feraci per togliere in breve giro di tempo lo squilibrio economico di questi paesi: le nuove Amministrazioni create da noi, colle leggi che faremo noi, ristoreranno ben presto la nazionale ricchezza, e l'Italia, fatta libera e indipendente, sarà forte, quieta, doviziosa e felice.

• Venezia, 19 luglio 1848.

• CASTELLI *Presidente*

• CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

• CAVEDALIS

• Il Segr. Jacopo ZENNARI •

b) gli strumenti d'arti e di professioni,

c) gli effetti d'oro e d'argento non usati, esistenti presso gli esercenti, fabbricatori e commercianti di detti articoli, inscritti nel ruolo d'arti e commercio.

6. L'ommissa od inesatta notificazione entro il suddetto termine importerà la multa del 20 per 100 sul valore degli oggetti taccitati, dietro verificaione per opera di apposite Commissioni.

7. Quelli dei detti effetti, anche fuori di uso, che verranno presentati alla Zecca nazionale saranno computati a diminuzione della rispettiva quota del prestito da attivarsi come all'articolo 1, e godranno il favore del prezzo di lavoro e d'affezione nella misura del 15 per 100, da aggiungersi al valore intrinseco della materia.

8. Con successivi Decreti ed Istruzioni verranno fissate la misura e le basi del contributo del quale è detto nell'articolo 1, non che le norme per la consegna degli effetti e per la controlleria delle notificazioni.

Venezia, 19 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segretario J. ZENNARI

224. *Ritenuta sopra gli Stipendi degl' Impiegati civili e sulle Pensioni di riposo.*

19 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che i crescenti bisogni della patria richieggono da ogni ceto di persone straordinarii sacrifici, e che le spontanee offerte di moltissimi impiegati pubblici e dei pensionati pur non sono fatte in modo uniforme, nè arrivano a quelle somme che la patria proporzionatamente deve esigere da loro;

Decreta:

1. Sui soldi e stipendi degl'impiegati civili e de' pensionati civili o militari saranno fatte delle trattenute in via interinale nelle misure seguenti:

del 5 per cento sui soldi e sulle pensioni da lire 1801 a lire 3000 annue						
" 10	"	"	"	" 3001	" 4500	"
" 15	"	"	"	" 4501	" 6000	"
" 20	"	"	"	" 6001	" 7500	"
" 25	"	"	"	" 7501	" 9000	"
" 38	"	"	"	" 9001	" 12000	"
" 40	"	"	"	" 12001	" 15000	"
" 50	"	"	"	" 15001	ad ogni soldo maggiore.	

2. La trattenuta comincerà sulle pensioni nel corrente mese di luglio, sugli stipendi nel mese venturo, e sarà continuata sino a che durano gli attuali urgenti bisogni della Nazione.

3. Per quei pensionati ed impiegati che avessero fatto offerte di rilascio spontanee sui loro stipendi s'intenderà questo compenetrato nella trattenuta che viene ordinata col presente Decreto. Le tasse e le restituzioni di ottenute anticipazioni ora in corso, se sono minori od eguali all'importo della trattenuta, vengono sospese e rimesse all'epoca in cui cessa la trattenuta. Se sono maggiori, il loro importo continua ad essere esatto, ma è messa a sconto della tassa e dell'anticipazione solamente quella somma che supera la trattenuta.

4. Le somme trattenute saranno prenotate ne' registri per essere a suo tempo compensate.

8. Sono esenti da ogni trattenuta, che non fosse già in corso, quegli stipendi e quelle pensioni che non superano le annue lire 1800.

Venezia, 19 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

225. *Ingiunzione di consegna delle Armi militari possedute da Privati e relative Comminatorie.*

21 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO IN VENEZIA

Nella necessità di provvedere in ogni modo possibile al maggiore armamento, e specialmente a quello della Guardia civica,

Decreta:

1. Tutte le armi militari da taglio e da

fuoco, perfette od imperfette, nonchè le giberne, possedute dai privati cittadini, debbono essere consegnate al Comando generale della Guardia civica entro tre giorni, decorribili dalla data del presente Decreto. L'atto della consegna spontanea esclude per se solo la indagine della provenienza.

2. Le armi e le giberne saranno consegnate contro ricevuta, la quale servirà per riaverle, cessato il bisogno, od ottenerne il prezzo relativo.

3. Chi entro il termine prefinito non consegnasse le armi o le giberne possedute sarà condannato alla perdita delle medesime e al pagamento immediato di una multa corrispondente al quadruplo del loro valore: non potendo pagare la multa, subirà un arresto proporzionato alla multa, in ragione di un giorno per lire tre correnti.

4. Un'apposita Commissione è incaricata, dopo i tre giorni indicati, a verificare se v'abbiano armi occultate. Essa è composta dei cittadini Antonio Bellinato — Angelo Comello — Renier Labia — Alvise dottor Mocenigo — Giorgio Piacentini del fu Giuseppe — Marco Ponti — Antonio Zen; i quali si aggiungeranno quelli che meglio credono per delegarli nei singoli sestieri.

5. Alle Guardie civiche si ricorda il disposto dell'articolo 93 del Regolamento organico 20 maggio p. p., n° 6218.

Venezia, 21 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

226. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione e il servizio di Battaglioni staccati della Guardia civica.*

21 luglio 1848.

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA CIVICA

AVVISO

Il Comando della Guardia civica, intento sempre a promuovere tutto quello che può contribuire al miglior decoro del Corpo cui ha l'onore di trovarsi preposto, non ha negletto, tostochè le circostanze glielo hanno permesso, di occuparsi del modo più conveniente di accontentare il desiderio da molte guardie esternato di accorrere alla difesa dei forti. Appena giunta dal Governo provvisorio l'approvazione al Regolamento proposto per la formazione di battaglioni staccati dalla Guardia civica, approvazione contenuta nel Decreto 18 corrente, n° 10379-2237 (1), il Comando generale si fa sollecito di pubblicare il Regolamento medesimo, non dubitando che le guardie profitteranno volenterosamente di questo nuovo mezzo che loro viene offerto per dimostrare il costante e vivo loro amore di patria.

Venezia, 21 luglio 1848.

Il Generale in capo

MENGALDO

Il Capo dello Stato maggiore

BERTI

REGOLAMENTO

per la formazione di Battaglioni staccati
dalla Guardia civica

1. Nella Guardia civica si formeranno dei battaglioni volontari di guerra, staccati pel servizio dei forti.

2. Questo servizio durerà fino al termine della campagna, però non oltre un anno.

3. Ogni battaglione staccato è composto di quattro compagnie di volontari, una per legione.

4. Si ordina la pronta organizzazione del primo battaglione staccato.

5. Ogni legione apre il ruolo per l'iscrizione dei volontari della rispettiva compagnia.

6. I battaglioni staccati saranno numerati progressivamente, secondo l'ordine di formazione. Le singole compagnie conserveranno nel battaglione il numero della legione cui appartengono.

7. Lo Stato maggiore del battaglione si compone

- di un ufficiale superiore, comandante,
- » aiutante maggiore,
- » quartiermastro pagatore,
- » medico chirurgo maggiore,
- » chirurgo,
- » aiutante sott'ufficiale,
- » aiutante porta bandiera,
- » sergente o caporale tamburo.

8. Ogni compagnia è composta di

- un capitano,
- un tenente,
- due sottotenenti,
- un sergente maggiore,
- quattro sergenti,
- un caporale foriere,
- otto caporali,
- due tamburini,
- cento guardie civiche semplici.

9. L'elezione delle cariche avrà luogo secondo le norme seguenti.

I caporali e sott'ufficiali, i sottotenenti e tenenti saranno eletti dalle guardie, e tratti dal corpo delle guardie medesime; tuttavia i forieri, sergenti maggiori ed aiutanti sott'ufficiali saranno proposti dai capitani e nominati dal Comando generale della Guardia civica.

Il quartiermastro, l'aiutante maggiore, i capitani e l'ufficiale superiore comandante saranno nominati dal Comando generale, *dietro ordine espresso dato dal Governo provvisorio col Decreto 18 luglio corrente, n° 10379.*

Il quadro di ogni compagnia completa comprendendo centoventi individui, si procederà alle nomine dei graduati tosto che il numero degli iscritti ed accettati sia giunto a novanta.

10. Questi ufficiali potranno essere indistintamente trascelti fra quelli della Guardia civica, dell'armata attiva, o fra gli ufficiali in ritiro.

11. I battaglioni staccati della Guardia civica sono parificati, quanto alle competenze in natura, alle truppe di linea; ed ugualmente saranno parificati, quanto al soldo, quegli individui che provassero di non poter servire gratuitamente.

12. L'uniforme e i distintivi dei gradi nei battaglioni staccati saranno quelli adottati per la Guardia civica in servizio ordinario; solamente viene sostituito all'elmo, nel caso di entrare in campagna, il berretto, coperto di tela cerata nera nei tempi piovosi.

13. L'arma del primo battaglione staccato è il fucile a percussione a *zùnder*, che verrà fornito ad ogni compagnia dalla rispettiva legione.

(1) Di questo Decreto non si ha ulteriore notizia.

Il resto dell'armamento è quel medesimo adottato per tutto il Corpo della Guardia civica.

14. Il fucile verrà consegnato ad ogni guardia tosto che siano state elette le cariche della compagnia rispettiva, ed ogni guardia risponde della sua conservazione e pulizia.

In ogni caserma di legione si destinerà un apposito locale per custodire tutte le armi della rispettiva compagnia.

15. Si eccitano quei volontari, i quali possedessero o potessero procacciarsi il fucile a percussione a *zùnder*, a portarlo seco per proprio uso e diminuire così il numero delle armi di cui ciascheduna legione deve privarsi.

Saranno pubblicati i nomi dei benemeriti che risponderanno col fatto a questo eccitamento.

16. Tostochè sarà dal Governo richiesta la cooperazione di questi battaglioni staccati, saranno messi a disposizione del Ministero della guerra e sottoposti a tutte le discipline militari.

17. Ogni volontario iscritto ed accettato dovrà accorrere immediatamente alla prima chiamata. Chi mancasse a questo dovere sarà condannato ad una prigionia non minore di 15 giorni nè maggiore di sei mesi, da pronunciarsi da un Consiglio di guerra, senza che questo esenti dall'obbligo del servizio.

18. Chi, dopo essere stato iscritto ed accettato, abbandonasse il battaglione senza permesso, sarà dopo il terzo giorno di assenza considerato come refrattario, e come tale punito a norma delle leggi militari.

19. Chiunque si presenti volontario per essere iscritto non può essere accettato senza le seguenti condizioni:

a) non deve appartenere alla riserva della Guardia civica;

b) deve aver compiuti i 20 e non oltrepassati i 35 anni (Questa condizione non è d'obbligo per le cariche la di cui nomina è riservata al Comando generale della Guardia civica);

c) deve essere di sana e robusta costituzione fisica, comprovata dal giudizio di un Consiglio sanitario che si radunerà presso ciascuna legione, ed aver la statura richiesta dai Regolamenti militari;

d) conoscere la scuola del soldato, il maneggio delle armi da fuoco e la scuola del plotone. A provare questa qualità, prima dell'accettazione verrà sottoposto ad un esame presso il Comando della legione, che si rende responsabile della sua attitudine.

20. Il Consiglio sanitario presso ogni legione sarà composto del medico e chirurgo maggiore della legione e di due medici e chirurghi scelti alternativamente tra i sei addetti ai rispettivi battaglioni: il Consiglio verrà presieduto, quanto all'ordine, da un ufficiale superiore, e deciderà senza appello. Il Consiglio medesimo si radunerà ogni giorno per tutto il tempo determinato per l'iscrizione.

21. Le compagnie staccate, fino a che non vengano riunite per formare il battaglione, fa-

ranno il servizio di città nella propria legione in turno colle altre.

22. Le compagnie staccate dovranno immanabilmente esercitarsi nella teoria e nella pratica della manovra ogni giorno. Il Comando della rispettiva legione ne sarà responsabile, e a questi esercizi interverranno tutti gli ufficiali della compagnia.

23. Fino a tanto che il battaglione non sia consegnato all'Autorità militare pel servizio di guerra, le compagnie saranno di quando in quando raccolte ed esercitate nella scuola del battaglione dal rispettivo Stato maggiore, e passate in rassegna dal Comando generale, che si assicurerà in tal modo della loro tenuta ed istruzione.

24. Ogni individuo che si iscrive nei battaglioni staccati vi entra come guardia semplice, quantunque fosse già insignito di un grado nella Guardia civica.

25. Si avrà cura possibilmente che ogni compagnia fornisca un numero eguale di volontari.

26. I ruoli resteranno aperti dal 24 al 31 luglio inclusivamente, e subito dopo la loro chiusura saranno pubblicate le liste degli iscritti.

Venezia, 9 luglio 1848.

227. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione ed il servizio di Bersaglieri della Guardia civica.*

21 luglio 1848.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA CIVICA

AVVISO

Il Comando generale della Guardia civica ha trovato convenevole di accrescere lustro al Corpo cui ha l'onore di trovarsi preposto coll'aggiungervi alquante compagnie di Bersaglieri, obbligate anche alle difese dei forti ogni volta che vi sieno chiamate. Giunta appena col Decreto governativo 18 corrente, n° 10379-2237, l'approvazione del Regolamento a questo effetto propostogli, il Comando generale si fa sollecito di pubblicarlo, sperando che le guardie che si tengono adatte a questo speciale servizio vorranno accorrere ad empier le file del nuovo Corpo, della cui esistenza pareva molto generale il desiderio.

Venezia, 24 luglio 1848.

Il Generale in capo
MENGALDO

Il Capo dello Stato maggiore
BERTI

REGOLAMENTO**per le Compagnie di Bersaglieri volontari**

1. Nella Guardia civica stazionaria si formeranno per via di arruolamento volontario delle compagnie stabili di bersaglieri. Per ora viene organizzata la prima.

2. Queste compagnie sono obbligate, oltre che al servizio ordinario in città, a concorrere alla difesa dei forti ogni volta che vi siano chiamate.

3. Per la formazione della 1ª compagnia viene aperto un ruolo d'iscrizione presso il Comando generale della Guardia civica: tutti gli aspiranti verranno prima dell'accettazione obbligati a dare un saggio della loro perizia nel maneggiare le armi e cogliere al segno, e la preferenza verrà data ai più esperti.

4. Chiunque si presenta volontario per essere iscritto non può essere definitivamente accettato senza le seguenti condizioni:

a) non deve appartenere alla riserva della Guardia civica;

b) deve avere compiuti i 20 anni e non oltrepassati i 35;

c) deve essere di sana e robusta costituzione fisica, comprovata dal giudizio di un Consiglio sanitario che esaminerà l'aspirante al momento della sua iscrizione presso il Comando generale della Guardia civica;

d) deve conoscere il maneggio delle armi e aver bene corrisposto nell'esperimento del bersaglio.

Scorso il termine accordato per l'iscrizione, tutti gli aspiranti saranno radunati per l'esperimento del bersaglio. Saranno esclusi quelli che in cinque colpi non cogliessero il segno a centocinquanta passi di distanza.

6. L'uniforme sarà quello della Guardia civica, sostituendo il color verde in tutto quello ch'è rosso, comprese le spalline: invece dell'elmo viene adottato il berretto di ordinanza, ma con la fascia verde, coperto nel cattivo tempo con tela cerata nera: sul berretto sarà ricamata una cornetta, in seta gialla per le guardie e i sottufficiali, e in oro per gli ufficiali: nel centro della cornetta sarà il numero della compagnia. — I distintivi dei gradi sono quei medesimi della Guardia civica in servizio ordinario.

7. L'arma dei bersaglieri è la carabina rigata a zünder, con baionetta a sciabola per le guardie e lo stutzen per i sottufficiali. La baionetta sarà portata in luogo della daga.

7. Ogni compagnia si compone di

- 1 capitano,
- 1 tenente,
- 2 sottotenenti,
- 1 sergente maggiore,
- 4 sergenti,
- 1 caporale foriere,
- 8 caporali,
- 3 trombetti,
- 100 bersaglieri.

9. I sottufficiali, meno il sergente maggiore e il caporale foriere, verranno scelti tra gli iscritti ed eletti dalle guardie medesime. Il sergente maggiore ed il caporale foriere sono nominati dal Comando generale sulla proposta del capitano. Gli ufficiali saranno nominati dal Comando generale della Guardia civica, dietro espresso ordine dato dal Governo provvisorio con Decreto 18 luglio, n° 10379.

10. Ogni due compagnie vi sarà un ufficiale superiore.

11. La elezione delle cariche verrà fatta tosto che gli iscritti arrivino a novanta, cioè a tre quarti del numero normale della compagnia. Elette le cariche, verranno assegnati i locali per la caserma e consegnate le armi.

12. Le compagnie di bersaglieri sono, quando prestano servizio di guerra, parificate, quanto alle competenze in natura, alla truppa di linea: ed egualmente saranno parificati, quanto al soldo, quegli individui che provassero di non poter servire gratuitamente. Nel locale per la caserma della compagnia saranno custodite le armi e avranno luogo le riunioni e le istruzioni.

13. Sarà stabilito un locale per la caserma della compagnia, dove saranno custodite le armi e avranno luogo le riunioni e le istruzioni.

14. La carabina completa sarà consegnata ad ogni iscritto ed accettato, che è responsabile della sua conservazione e pulizia.

15. Le compagnie dei bersaglieri, quando non sono in servizio di guerra, prestano il servizio di città che verrà loro indicato dallo Stato maggiore generale, dal quale direttamente dipendono.

16. Le compagnie dovranno esercitarsi nella manovra di bersaglieri almeno una volta il giorno, cinque volte la settimana, sino a tanto che non siano addestrate e possano essere poste a disposizione del Governo. A questi esercizi devono intervenire tutti gli ufficiali delle compagnie sotto la direzione dell'istruttore generale.

17. Ogni individuo delle compagnie dei bersaglieri vi entra come semplice guardia, comunque avesse già un grado nella Guardia civica stazionaria.

18. L'iscrizione nelle compagnie dei bersaglieri toglie per un anno il diritto di rientrare nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, ma non toglie al Comando di rimandarvi quelli che fossero riconosciuti in seguito non adatti a questo speciale servizio.

19. Essendo le compagnie dei bersaglieri espressamente obbligate anche al servizio di guerra, chiunque chiamato al servizio mancasse verrà punito colla prigionia dai 15 giorni ai sei mesi, secondo il giudizio di un Consiglio di guerra. Chi dopo essere iscritto ed accettato abbandonasse la compagnia senza permesso verrà dopo il terzo giorno di assenza considerato come refrattario, e come tale punito a norma delle leggi militari.

20. Tosto che il Governo domanda la cooperazione delle compagnie dei bersaglieri, que-

ste vengono sottoposte a tutte le discipline e leggi militari.

21. Si eccitano quelle guardie che possedessero o potessero procacciarsi carabine rigate di ordinanza a portarle seco per servirsene e diminuire il numero delle armi a carico dello Stato. Saranno pubblicati i nomi di quei benemeriti che risponderanno col fatto a questo eccitamento.

22. I ruoli per la iscrizione rimarranno aperti dal 21 al 24 luglio inclusivamente, dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Venezia, 9 luglio 1848.

228. *Anticipazione di pagamento del Contributo d'arti e commercio.*

22 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Il contributo arti e commercio, applicabile agli esercenti colle norme stabilite dal Decreto 13 giugno 1811 e secondo la Tariffa pubblicata il 1° novembre 1843, dovrà essere pagato entro il giorno 15 agosto prossimo venturo anzichè entro il 31 del mese stesso, com'era stabilito dalla Notificazione del cessato Governo 9 agosto 1847, n° 51423.

Il Magistrato politico darà tutte le disposizioni per l'esecuzione.

Venezia, 22 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segr. Jacopo ZENNARI

229. *Estensione della Ritenuta agli Stipendi ed alle Pensioni degli Impiegati presso i Comuni, le Opere pie ed altri pubblici Stabilimenti.*

22 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

La trattenuta interinale, disposta col Decreto 19 corrente, n° 10467, sui soldi e stipendi degli impiegati civili e dei pensionati civili e militari, viene estesa colle stesse norme e proporzioni, incominciando da agosto p. v., anche ai soldi ed alle pensioni

degli impiegati comunali, degli impiegati degli istituti di pubblica beneficenza, e di qualunque altro salariato pagato sopra fondi soggetti alla pubblica tutela.

Venezia, 22 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

230. *Anticipazione di pagamento d'una Rata dell'Imposta prediale.*

22 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Il pagamento della quarta rata prediale per l'anno amministrativo 1848, che per la città ed i distretti della provincia di Venezia scaderebbe entro il mese di settembre, giusta la Notificazione del cessato Governo 9 agosto 1847, n° 31423-2200, sarà anticipato, nella stessa e già fissata misura, entro il venturo mese di agosto per la città di Venezia e pel distretto, non meno che per le altre parti della Provincia non occupate dall'inimico.

Il Magistrato politico e la Delegazione provinciale in Venezia daranno le disposizioni occorrenti per l'esecuzione.

Venezia, 22 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segretario ZENNARI

231. *Descrizione delle Cartelle dei due Prestiti forzati.*

23 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

AVVISO

In relazione alla riserva fatta nell'articolo 12 del Decreto 14 maggio scorso, n° 5442, col quale fu istituito il prestito nazionale di dieci milioni di lire correnti, si portano a pubblica notizia la forma ed i requisiti delle

cartelle da rilasciarsi, tanto pel prestito suddetto quanto per l'altro aggiunto sulla città di Venezia col Decreto 20 giugno successivo, n° 8782.

A.

DESCRIZIONE DELLE CARTELLE DI LIRE 500,
DI CUI NEL DECRETO 14 MAGGIO

La carta è di colore ceruleo chiaro, forma quadrilatera, ed è incisa in litografia. Le cartelle sono a madre e figlia. Nel margine ove si taglia si legge in caratteri lapidarii — *Governo provvisorio della Repubblica Veneta* — in color rosso, sopra un fondo roseo a linee minute parallele.

Tali cartelle sono in foglio piegato. Il fondo della prima facciata è di tinta rosea, a linee minute parallele, interrotte da un ricchissimo rabesco che parte da un circolo nel centro del quale, a linee parallele interrotte, leggesi in caratteri pure lapidarii — *Lire 500* —, nel centro ed all'ingiro — *Prestito 14 Maggio 1848.* —

Questo fondo è contornato da una cornice a nero, a linee mosse (1), cogli angoli arcati alla *rococò*. Nella parte superiore orizzontale di questa cornice è un semiovale col leone alato in piedi e colla zampa sul libro. Nella parte pure orizzontale inferiore altro semiovale con emblemi di guerra, cioè uno scudo a terra e sopra un elmo ed una daga. Alla metà dei lati verticali vi sono due medaglie: in quella a destra il caduceo con bandiera intrecciata; in quella a sinistra un'ancora con anello alzato, dal quale parte la gomina che è attortigliata all'ancora stessa; vi sono altresì intrecciati il tridente e la mano.

Ogni cartella porta in nero un numero progressivo a sinistra, e nel mezzo la cifra di — *Lire 500* —, l'intestazione — *Governo provvisorio della Repubblica Veneta* — e la provincia ove fu fatto il prestito, — e quindi in carattere inglese le seguenti parole: « La Ditta avendo compiuto » il versamento di lire cinquecento in conto » del prestito dei 10,000,000 di lire correnti, è divenuta proprietaria della presente » cartella, la quale viene rilasciata in relazione agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 17

(1) Così nella *Gazzetta di Venezia* e nel *Bullettino ufficiale*.

» del Decreto del Governo provvisorio della » *Repubblica Veneta*, pubblicato sotto il » n° 5442, del 14 maggio 1848.

» Venezia, il . . . Luglio 1848.

» *Il Presidente*

»

» *Il Ministro delle Finanze*

»

» Registrato in Libro maestro a c.°

» *Il Direttore dell' Ufficio centrale*

» *per l'emissione delle Cartelle*

»

Alla sinistra della firma del presidente avvi un bollo a secco col leone alato nel centro, in piedi, in rilievo, avente la zampa sul libro, nel quale a caratteri quasi microscopici si legge il motto — *Pax tibi, Marce Evangelista meus* — ed all'ingiro — *Prestito 14 Maggio 1848* —.

Nella terza facciata poi sta approntato, con incisione litografica in nero, quanto può occorrere per tenere in evidenza ad anno per anno ed a semestre per semestre il pagamento degli interessi per sei anni, pel qual periodo può durare il prestito, e vi sono anche le indicazioni tanto per la decorrenza degl'interessi stessi quanto per la ratina fino all'affrancazione del capitale.

B.

DESCRIZIONE DELLE CARTELLE DA LIRE 200,
DI CUI NEL DECRETO 20 GIUGNO

Queste cartelle sono eguali in tutto alle sopra descritte, accennata però la diversa derivazione del prestito ed il diverso importo della cartella.

La tinta per altro, si del contorno che della scritturazione, è blu anziché nera.

Il fondo poi è come quello delle cartelle di lire cinquecento, nel disegno del quale sono cangiati il rabesco e gli ornati. In questo, che è pure a linee minute parallele, avvi una larga cornice interna alla *rococò*, e nel mezzo avvi un cerchio, nel centro del quale è inciso — *Lire 200* — ed all'ingiro — *Prestito 20 Giugno 1848.* — Anche il

marginè ove si taglia è a tinta blò come il fondo.

Venezia, il 23 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segretario J. ZENNARI

232. *Ingiunzione di denunzia delle Argenterie usate, inservienti a commercio, ed esclusione delle medesime dal relativo Prestito.*

25 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Sulla rimostranza di varii orefici ed argentieri, che anche gli effetti d'oro e d'argento vecchi, esistenti nei loro negozi ed officine, formano parte integrante del loro traffico e del capitale relativo, in parità de' nuovi che l'articolo 5 del Decreto 19 corrente, n° 10467, esclude dalla generale notifica,

Decreta:

1. Gli orefici ed argentieri sono obbligati a notificare gli effetti vecchi d'oro e d'argento che possiedono nei loro negozi ed officine, e questa notifica sarà fatta disgiuntamente da quella degli effetti che avessero nelle loro case e per gli usi domestici.

2. Sugli effetti d'oro e d'argento usati, che gli orefici ed argentieri notificassero siccome esistenti nei loro negozi ed officine e formanti parte del loro capitale e del loro traffico, non sarà levato prestito semprechè risulti che gli acquisti siano fatti legalmente e non combinati in frode alla notificazione ordinata col Decreto 19 corrente.

3. Perchè possano ammettersi siccome legali gli acquisti degli effetti d'oro e d'argento usati, esistenti presso gli orefici ed argentieri per oggetto della loro industria, devono sempre risultare dal libro bollato in cui ogni orefice ed argentiere è tenuto ad aver registrato di giorno in giorno gli effetti comperati, coll'indicazione del venditore, secondo il prescritto dalla Legge 25 dicembre 1810 tuttavia in vigore.

4. Avrà luogo del resto l'applicazione dell'articolo 6 del Decreto 19 luglio corrente

in caso che la notifica di effetti siccome legalmente acquistati si provasse infedele.

5. Il termine alla notifica degli effetti d'oro e d'argento, di cui nel Decreto suddetto del 19 corrente, viene prorogato sino a tutto il giorno 30 luglio corrente.

Venezia, 25 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

233. *Istituzione di una Banca di sconto e approvazione del relativo Statuto; Prestito della detta Banca al Governo, e Corso forzato dei suoi Biglietti.*

25 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando da una parte la necessità urgente di domandare nuovi sacrificii alla città di Venezia, oltre i tanti altri che le furono imposti finora, per sostenere la sua difesa nella presente guerra dell'indipendenza d'Italia;

Considerando d'altra parte la equità d'accordare a questa città il compenso almeno di una utile istituzione, da tanto tempo invano implorata sotto il Governo austriaco, cioè l'istituzione di una Banca, la quale nel medesimo tempo può agevolare il nuovo sacrificio richiesto;

Decreta:

Art. 1. È accordata la istituzione in Venezia di una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti, costituita in Società anonima, la quale prenderà il nome di *Banca di Venezia*, a norma degli Statuti annessi al presente Decreto, che sono approvati.

Art. 2. Un Commissario ed un Vicecommissario saranno nominati dal Governo per vegliare a che le sue operazioni si mantengano ristrette entro i limiti stabiliti dagli Statuti ed a che siano in ogni parte osservate le norme che i medesimi Statuti prescrivono a tutela del pubblico e privato interesse.

Non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale o dal Consiglio di

reggenza senza l'intervento del Commissario o del Vicecommissario.

Art. 3. L'Amministrazione della Banca sarà tenuta di presentare al Commissario, ed in difetto di questo al Vicecommissario, in fine di ogni semestre, un quadro di situazione, e dovrà inoltre, all'oggetto di assicurare l'esecuzione del disposto dall'articolo 22 dello Statuto sull'ammontare dei biglietti in circolazione, consegnare al Commissario o Vicecommissario gli stati settimanali, nei quali si trovi enunciato l'ammontare delle somme in contante esistenti in cassa, quello dei biglietti messi in circolazione, e quello delle partite dovute in conti correnti.

Art. 4. È data facoltà al Commissario o Vicecommissario di accertarsi, mediante quelle verificazioni ch'egli crederà, della esattezza degli stati settimanali da consegnarsi come sopra.

Art. 5. Nel caso che il Commissario o Vicecommissario giudicasse che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dagli annessi Statuti, o che per essa non fossero esattamente osservate le regole nei medesimi prescritte, sarà obbligo suo di fare istanza presso gli amministratori della Banca acciocchè sia rettificato l'operato ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, egli dovrà sospenderne l'effetto e riferirne immediatamente al Governo, che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Art. 6. I fabbricatori di biglietti falsi e quelli che falsificassero biglietti della Banca e coloro che introducessero in Venezia o nello Stato di cui essa facesse parte biglietti falsi o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali relative alla falsificazione delle carte di pubblico credito.

Art. 7. È riservato al Governo di revocare la presente approvazione in caso di violazione o di non eseguitamento di detto Statuto, senza pregiudizio del diritto dei terzi.

Art. 8. La Banca di Venezia si fa tosto sovventrice al Governo d'italiane lire 1,500,000 nel modo che sarà con separata deliberazione stabilito.

Art. 9. In corresponsivo di questo prestito

il Governo rilascerà alla Banca dei boni di lire 1000, 2000, 3000 italiane, fruttanti l'interesse del 6 per 100 in ragion d'anno. L'interesse sarà pagato semestralmente, ed il capitale sarà rimborsato dopo un anno, nei tre semestri susseguenti, a lire 500,000 per semestre.

Art. 10. Questi boni sono garantiti, oltrechè dal Governo di Lombardia, giusta la sua Nota già pubblicata nella parte ufficiale della Gazzetta di Venezia del venerdì 21 luglio corrente, anche dal Comune di Venezia, che viene a ciò autorizzato dal Governo col presente Decreto; al quale effetto il podestà di Venezia firmerà pure i boni che saranno rilasciati alla Banca.

Art. 11. I biglietti della Banca di Venezia, pagabili al presentatore, dovranno essere ricevuti da qualunque persona o corpo morale come danaro, non ostante qualsiasi patto in contrario; e ciò durante il blocco terrestre di Venezia e per quindici giorni dopo la data dell'Avviso di cessazione del blocco che il Governo pubblicherà a questo effetto.

Art. 12. Durante il tempo suddetto la Banca non sarà obbligata al cambio dei suoi biglietti pagabili al presentatore se non per le categorie inferiori alle lire 250.

Art. 13. Passato il detto termine, e per tre mesi dopo, la Banca cambierà in contanti i biglietti di lire 250.

Quelli di somma superiore saranno cambiati proporzionatamente alla quantità del suo numerario e giusta le deliberazioni del Consiglio di reggenza, che saranno pubblicate.

Dopo i tre mesi suddetti la Banca dovrà cambiare in contanti a vista qualunque suo biglietto al presentatore.

14. La Banca emette quei biglietti al presentatore, che darà in prestito al Governo, in luogo di danaro secondo le disposizioni che avranno luogo come sopra, tostochè abbia in Cassa l'equivalente in danaro o in effetti di commercio.

Questa emissione verrà fatta da un Consiglio di reggenza provvisorio, costituito da quindici possessori del maggior numero di azioni esistenti a quell'epoca.

Art. 15. Onde costituire intanto il fondo di due milioni di lire italiane, necessario alla Banca, gli azionisti volontari si sottoscrive-

ranno allo Statuto stampato preceduto dal presente Decreto, indicando il numero delle azioni, da italiane lire cinquecento l'una, che vogliono prendere, l'importo delle quali dovrà essere versato intanto in cassa della Municipalità di Venezia entro cinque giorni da oggi.

Per comodo delle firme, un esemplare a stampa dello Statuto sarà tenuto come registro presso la Municipalità di Venezia. Le altre firme raccolte altrove saranno portate alla Municipalità stessa.

Art. 16. Spirato questo termine di cinque giorni da oggi, per la somma mancante a compiere i due milioni sarà fatta una imposizione forzata col privilegio fiscale dalla Municipalità di Venezia, che viene a ciò incaricata dal Governo e sarà assistita dalle persone che crederà di associarsi. Essa Municipalità si occuperà subito della formazione delle liste delle ditte tassabili, senza attendere l'esito delle offerte volontarie, e le rettificherà secondo l'esito.

Art. 17. La Municipalità di Venezia provvede indilatamente colle debite cautele e coll'assistenza della Direzione della Zecca alla incisione dei biglietti di banco, alla loro impressione, ed a quanto altro occorra prima della costituzione del Consiglio di reggenza provvisorio, al quale essa consegnerà il denaro ed ogni altra cosa.

Venezia, 25 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

STATUTO DELLA BANCA DI VENEZIA

TITOLO PRIMO

Della Banca

SEZIONE I.

Formazione e durata della Società

Art. 1. È stabilita in Venezia una Banca pubblica di sconto, di depositi e di conti correnti, sotto il nome di *Banca di Venezia*.

2. Questa Banca sarà formata in società

anonima, ed il fondo capitale composto per azioni.

3. La durata della società sarà di venti anni, senza contare il rimanente del presente 1848, cioè a tutto l'anno 1868.

Essa potrà essere rinnovata quando a ciò concorra il consenso de' possessori dei due terzi almeno delle azioni, i quali possessori dovranno rimborsare ai soci dissenzienti, oltre il capitale delle azioni rispettive versato da principio nella cassa sociale, la rata anche degli utili dell'ultimo anno e di quelli riservati.

SEZIONE II.

Del Capitale della Banca e delle sue Azioni

4. Il fondo capitale della Banca di Venezia sarà di quattro milioni di lire italiane, diviso in ottomila azioni da lire cinquecento ciascuna.

Ma la Società sarà legalmente costituita e potrà cominciare le sue operazioni tosto che abbia un capitale di due milioni.

5. Le azioni saranno rappresentate da una cartella contromarcata da un numero progressivo, nella quale verrà scritto il nome e cognome dell'azionista.

Le cartelle saranno firmate dal Direttore della Banca e da tre Reggenti in esercizio.

6. Le matrici di dette cartelle saranno conservate nell'archivio dello Stabilimento sotto chiave tenuta dal Direttore.

7. Ogni azionista è iscritto in apposito registro.

8. I forastieri che vorranno rendersi proprietari di azioni dovranno eleggere il loro domicilio a Venezia presso una Casa di commercio stabilita in detta Città.

9. Il trapasso delle azioni si effettuerà in virtù di titoli legali di acquisto o successione, debitamente riconosciuti ed autenticati, e sulla presentazione delle cartelle, mediante trascrizione sui registri menzionati all'articolo 7.

Qualora vi fosse opposizione, significata alla Banca, il trapasso non potrà aver luogo se non dopo tolta la opposizione.

Le dichiarazioni di trapasso saranno poste dietro le cartelle delle azioni ed autenticate dal Direttore della Banca e dal Segretario.

10. Ogni acquirente di azioni dovrà fare eseguire in suo nome l'iscrizione sui registri, di cui nell'articolo precedente, della cartella acquistata nel termine di 30 giorni decorrendi da quello della cessione, altrimenti il trapasso resterà infruttifero per l'acquirente suddetto.

11. Una sola azione non potrà essere rappresentata che da un solo nome, comunque la proprietà possa appartenere a diversi; quindi nel caso che più fossero i comproprietari, o per cessione o per eredità o per

qualche altro titolo, dovranno farsi rappresentare da un'unica persona.

12. Gli azionisti della Banca non saranno tenuti per gl' impegni della medesima che sino a concorrenza dell' ammontare delle loro azioni.

Ogni domanda di fondi in aumento all' ammontare delle azioni è vietata.

13. Il versamento dell' importo delle azioni si farà alla cassa della Società in monete a tariffa.

SEZIONE III.

Delle Operazioni della Banca

14. La Banca non potrà in verun caso nè sotto alcun pretesto fare od intraprendere operazioni fuori di quelle che sono permesse in forza del presente Statuto.

15. Le operazioni della Banca consistono

a) nello sconto delle lettere di cambio ed altri effetti di commercio a ordine ed a scadenza non maggiore di novanta giorni;

b) nell' incaricarsi per conto dei particolari nonchè dei pubblici stabilimenti dell' esazione gratuita di effetti esigibili in Venezia, che ne verranno consegnati;

c) nel ricevere in conto corrente senza interessi e senza spese le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime, e sino a concorrenza del loro ammontare, verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito;

d) nel tenere una cassa di depositi volontari per titoli ed effetti qualunque, materie, monete d' oro e d' argento d' ogni specie.

16. La Banca potrà fare delle anticipazioni sopra i depositi effettuati in materie e monete d' oro e d' argento. I suoi Regolamenti interni fisseranno il modo di valutare questi depositi, l' interesse da pagarsi dai depositanti mutuatarii, ed il termine in cui i depositi medesimi potranno e dovranno essere ritirati.

La Banca potrà pur fare anticipazioni sopra i depositi di cambiali pagabili in piazze terze, purchè le medesime riuniscano alle condizioni richieste per quelle pagabili in Venezia anche quella dell' accettazione, esigendo a tal effetto un avallo oppure un deposito di azioni o di effetti pubblici dello Stato, finchè le prime di cambio accettate non siano state ritirate da quei corrispondenti che il Consiglio di reggenza avrà scelto in ciascuna piazza.

I suddetti depositi dovranno inoltre essere accompagnati da un pagherò o biglietto a ordine, rilasciato dal presentatore a favore della Banca, onde assicurare per l' epoca convenuta il rimborso delle somme anticipate dalla Banca medesima.

Il Consiglio di reggenza fisserà il cambio di detti effetti in guisa da non correre eventualità, e determinerà ogni settimana in ca-

tegoria separata la somma da destinarsi a simili anticipazioni, fissando anche lo sconto, che potrà essere maggiore ma non mai inferiore a quello stabilito per gli effetti pagabili in Venezia.

17. La Banca potrà pure concedere anticipazioni di danaro contro il deposito di fondi pubblici dello Stato o della città di Venezia. Le condizioni saranno determinate dai suoi Regolamenti interni.

18. La Banca ammetterà allo sconto i soli effetti di commercio pagabili in Venezia, rivestiti della firma di due persone almeno, notoriamente solvibili, di cui una per lo meno domiciliata in Venezia.

Saranno ammessi alla stessa condizione gli effetti di commercio pagabili nell' interno dello Stato.

Potranno ammettersi allo sconto anche gli effetti di commercio pagabili all' estero, purchè riuniscano le stesse condizioni che sono richieste per quelli pagabili in Venezia, e con questo che il Consiglio di reggenza fissi ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi per simili sconti ad ogni piazza.

I suddetti effetti potranno dalla Banca essere negoziati in piazza oppure rimettersi per l' incasso o la negoziazione nelle piazze esterne ad una o più Case bancarie scelte dal Consiglio di reggenza.

La Banca è anche autorizzata a farsi venire la voltura di dette cambiali in effetti d' argento, tanto per la via di terra che per la via di mare; ma il Consiglio di reggenza dovrà limitare ogni settimana il risico da corrersi in ciascuna occasione, avuto riguardo alle stagioni ed ai bisogni della Banca.

La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di comodo, che appariscano creati senza causa nè valore reale.

19. Lo sconto sarà percepito in ragione del numero dei giorni, ed anche di un sol giorno, se occorre. La fissazione dello sconto, come pure quella del cambio, è attribuita al Consiglio di reggenza.

20. Qualunque persona potrà, facendone la domanda, ottenere l' apertura di un conto corrente presso la Banca.

Tale domanda dovrà essere appoggiata da due membri del Consiglio di reggenza, oppure da due persone aventi già un conto presso la Banca. La qualità di azionisti non conferisce diritto di preferenza.

21. La Banca rilascerà ricevuta dei depositi volontari che le saranno fatti. Questa ricevuta esprimerà la natura ed il valore degli oggetti depositati, il nome e l' abitazione del depositante, la data del giorno in cui il deposito sarà stato fatto, indicherà il giorno fissato pel ritiro del deposito, e finalmente il numero del registro d' iscrizione.

La ricevuta non potrà essere all' ordine nè circolare per via di girata.

La Banca percepirà sui depositi, sui quali non avrà fatto anticipazioni, un diritto di

custodia in ragione del valore di stima, e da tassarsi dal Consiglio di reggenza.

22. La Banca emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore, ed a vista, i quali saranno di lire italiane mille, cinquecento, duecentocinquanta (lire 1000,500,250).

La Banca potrà pure emettere biglietti di minor somma, ma soltanto fino alla quindicesima parte dell'emissione totale.

L'ammontare delle emissioni rispettive sarà determinato dal Consiglio di reggenza.

L'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti e pagabili ad ogni richiesta non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

I biglietti dovranno essere confezionati in modo da impedire qualunque abuso, e dietro le norme stabilite dal Consiglio di reggenza.

I biglietti di Banco saranno ammessi da qualunque cassa dello Stato e dai Comuni.

23. Per facilità e sicurezza di circolazione, nei limiti delle operazioni autorizzate dai presenti Statuti, la Banca potrà emettere dei biglietti a ordine, la cui proprietà non potrà essere trapassata che col mezzo di girata. È bene inteso che in tal caso la Banca dovrà avere in circolazione altrettanta somma di meno in biglietti a vista e al presentatore.

SEZIONE IV.

Dividendo e Fondo di riserva

24. Ogni semestre si farà un riparto agli azionisti; questo riparto sarà composto dei profitti ottenuti durante il semestre.

Per la prima volta si farà un riparto al 30 giugno p. v.; il successivo al 31 dicembre; e così sempre al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

L'ammontare dei profitti risulterà dopo dedotte tutte le spese di amministrazione. Quanto alle spese di prima istituzione dello Stabilimento, dovranno ripartirsi per ventesimi ed imputarsi per questa concorrenza sopra i bilanci annuali dei venti anni della durata della Banca.

Allorquando i suddetti profitti rileveranno a più del due per cento del capitale primitivo, si farà sopra l'eccedenza una ritenzione di 25 per cento, il cui ammontare sarà destinato a formare un fondo di riserva; il di più sarà ripartito.

Quando sia cominciato il fondo di riserva e si presenti il caso che il dividendo di qualche semestre non arrivi al due per cento del capitale primitivo, la somma necessaria per portarlo a questo livello sarà presa dal fondo di riserva medesimo.

Una volta che il fondo di riserva sia giunto al quinto del capitale, la ritenzione dovrà cessare e tutti i profitti del semestre

saranno distribuiti agli azionisti. Ove poi il fondo di riserva per le prelevazioni semestrali, di cui sopra, venisse ad essere ridotto ad una proporzione inferiore al quinto del capitale, allora la ritenzione dovrà ricominciare, e così aver termine quando nuovamente fosse completata la detta riserva.

TITOLO SECONDO

Dell'Amministrazione della Banca

SEZIONE I.

Dell'Adunanza generale

25. La riunione degli azionisti che compongono la Società della Banca sarà rappresentata dall'adunanza generale.

Questa adunanza sarà composta dei sessanta azionisti proprietari da più di sei mesi del maggior numero di azioni.

Non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale senza il concorso dei tre quinti almeno dei sessanta azionisti suddetti.

In caso di parità di numero di azioni, l'azionista più anziano d'iscrizione sarà preferito.

Non potranno essere membri dell'adunanza generale i sudditi esteri.

I membri dell'adunanza generale dovranno assistere e votare in persona alle adunanze od esservi rappresentati da procuratore con mandato speciale.

Ciascuno degl'intervenuti, socio o procuratore, avrà un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Riconosciuto il numero dei voti, se pari, apparterrà al presidente il voto di preponderanza, oltre quello che può dare come possessore di azioni.

26. L'adunanza generale sarà convocata annualmente all'epoca determinata dal Regolamento interno; sarà convocata dal Consiglio di reggenza della Banca e presieduta dal Reggente presidente del detto Consiglio.

Il reggente segretario del Consiglio di reggenza vi eserciterà le funzioni di segretario.

In tale adunanza sarà reso conto di tutte le operazioni della Banca.

L'adunanza procederà in seguito alla nomina dei nuovi reggenti e censori, in rimpiazzo di quelli le cui funzioni fossero spirate o di quelli i cui posti fossero rimasti vacanti.

Tali elezioni si faranno a scrutinio segreto ed individuale, all'assoluta maggioranza dei voti; e se questa non fosse ottenuta, si farà un secondo scrutinio in cui basterà la maggioranza relativa.

27. L'adunanza generale, oltre i casi previsti agli articoli 45, 46 e 51, potrà essere

convocata straordinariamente ogni qual volta il Governo creda di farlo o che due censori ne facciano richiesta, ed il Consiglio di reggenza lo deliberi.

SEZIONE II.

Del Consiglio di reggenza

28. Il Consiglio di reggenza sarà composto di dodici reggenti e tre censori. I reggenti avranno voce deliberativa ed i censori soltanto consultiva.

29. I reggenti ed i censori dureranno in carica per tre anni e saranno rinnovati per terzo ogni anno; essi potranno essere rieletti. Pei primi due anni i reggenti ed i censori che dovranno uscire d'impiego saranno designati dalla sorte; pel seguito dall'ordine d'anzianità e di nomina.

30. Il padre ed il figlio, lo zio ed il nipote, i fratelli e congiunti nel medesimo grado e gli associati della stessa Casa di commercio non possono fare simultaneamente parte dello stesso Consiglio.

31. Le funzioni dei reggenti e dei censori sono gratuite; essi riceveranno soltanto delle medaglie di presenza.

32. I reggenti ed i censori, prima di entrare in carica, dovranno far constare la proprietà di quaranta azioni della Banca, le quali dovranno essere libere e rimanere inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni (1).

33. Il Consiglio di reggenza eleggerà ogni anno, tostochè i nuovi membri saranno in carica, il presidente ed il segretario, i quali non potranno essere scelti che fra i dodici reggenti. L'uno e l'altro potranno essere rieletti, ma non al di là di tre anni consecutivi, dopo dei quali vi vorrà almeno un anno d'intervallo.

34. Il Consiglio di reggenza è incaricato della gestione dello stabilimento. Esso nomina il direttore ed il cassiere principale e fissa il loro stipendio; determina le cautele a prestarsi da quest'ultimo; autorizza tutte le operazioni permesse dagli Statuti e ne determina le condizioni; sceglie gli effetti che si devono ammettere allo sconto, stabilisce la tassa di questo sconto e l'ammontare delle somme che potrà convenire d'impiegarvi nelle diverse epoche dell'anno, secondo la situazione della Banca; delibera i Regolamenti del suo reggimento interno; conchiude tutti i contratti, le convenzioni e transazioni, che vengono firmate in di lui nome dal presidente, dal segretario e dal direttore; statuisce sulla creazione, emissione, sul ritiro ed annullamento dei biglietti; propone la forma che loro sarà data e determina le firme di cui devono essere rive-

stiti; fissa, sulla proposizione del direttore, l'organizzazione degli Uffici, gli stipendi e salarii degli impiegati e tutte le spese dell'amministrazione, le quali dovranno essere deliberate ogni anno anticipatamente.

35. Il Consiglio di reggenza si adunerà almeno una volta per settimana e tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario o che ne verrà fatta la domanda dal Commissario governativo o dai censori.

36. Non sarà valida alcuna deliberazione senza il concorso di sette reggenti e la presenza di un censore. Le deliberazioni avranno luogo alla maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente o di quello fra i reggenti che ne facesse le veci sarà preponderante.

37. Qualunque deliberazione che avesse per oggetto la creazione od emissione di biglietti dovrà essere approvata dai censori; il rifiuto dai medesimi dato alla unanimità ne sospenderà l'effetto.

38. Il conto annuale delle operazioni della Banca, presentato all'adunanza generale il giorno in cui avrà luogo, sarà approvato dal Consiglio di reggenza, a nome del quale verrà presentato dal presidente.

Questo conto verrà stampato e ne sarà data copia al Commissario governativo presso la Banca, alla Camera di commercio, al Tribunale di commercio ed a tutti gli azionisti.

SEZIONE III.

Dei Censori

39. Sarà speciale incarico dei censori l'invigilare all'esecuzione degli Statuti e Regolamenti della Banca. La loro sorveglianza si estenderà a tutte le parti dello Stabilimento. Ogni qual volta lo giudicheranno conveniente, richiederanno i registri, i portafogli della Banca e lo stato delle casse per farne la verifica. Essi proporranno tutte quelle misure che crederanno utili, e qualora non venissero adottate, potranno esigere che se ne faccia menzione nel protocollo delle deliberazioni.

Ogni anno nell'adunanza generale i censori renderanno conto della sorveglianza da essi esercitata con apposita relazione, di cui sarà data copia al Commissario governativo.

SEZIONE IV.

Del Consiglio di sconto

40. Sarà formato un Consiglio di sconto, composto di cinque negozianti esercenti il commercio in Venezia.

I membri del Consiglio di sconto saranno scelti dai censori sopra una lista tripla presentata dai reggenti: saranno nominati per tre anni, in guisa che il Consiglio di sconto sia rinnovato di due membri ogni anno nei

(1) Vedi in proposito di quest'articolo il Decreto 27 luglio, riferito a pag. 632 infra, sotto il numero 234.

primi due anni, e l'ultimo nel terzo anno. Essi possono essere rieletti. Prima di entrare in carica ciascuno di essi dovrà far prova della proprietà di dieci azioni nella Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.

41. I membri del Consiglio di sconto concorrono coi reggenti nella proporzione che sarà indicata dai Regolamenti, e con voce deliberativa, alla formazione di una tavola estimativa di credito ossia *castelletto* dei rispettivi fidi da accordarsi dalla Banca.

Questa tavola sarà riveduta e rettificata nello stesso modo ogni tre mesi, senza che sia permesso ai funzionarii incaricati di questa operazione di eccedere per i rispettivi fidi il limite assegnato ad ogni negoziante dalla tavola stessa. Sarà bensì in facoltà del Consiglio di sconto, unitamente coi reggenti come sopra, di restringere nell'intervallo del trimestre il limite della tavola, se la prudenza e le circostanze lo esigessero. Detta tavola verrà gelosamente custodita e tenuta segreta.

42. Nessuna cambiale od effetto potranno essere ricevuti allo sconto se non che dietro le forme che saranno determinate dal Regolamento interno.

Non potrà, comunque nei limiti del *castelletto*, aversi alcuna preferenza per lo sconto degli effetti che fossero muniti della firma degli amministratori e funzionarii della Banca.

SEZIONE V.

Del Direttore

43. Il Direttore eserciterà in nome del Consiglio di reggenza la direzione degli affari della Banca e de'suoi Uffici.

Egli farà le proposizioni agl'impieghi; firmerà la corrispondenza, le girate e le quietanze degli effetti di commercio; avrà diritto di assistere con voce consultiva alle adunanze del Consiglio di reggenza ed a quelle del Consiglio di sconto, eccettuato il caso in cui le stesse fossero dichiarate segrete.

44. Prima di entrare in funzione, il Direttore sarà tenuto di giustificare la proprietà di sessanta azioni della Banca, le quali dovranno rimanere inalienabili per tutto il tempo della sua gestione.

45. Il Direttore non potrà essere rievocato che per deliberazione del Consiglio di reggenza, resa in una adunanza alla quale dovranno assistere almeno nove reggenti e due censori.

TITOLO TERZO

Disposizioni generali

46. Se il capitale della Banca per qualsiasi avvenimento si trovasse ridotto ai due terzi, l'adunanza generale sarà immantinente

convocata all'effetto di esaminare se vi sia luogo a procedere alla liquidazione della Società.

Per deliberare la detta liquidazione sarà necessario che l'adunanza sia completa in numero di sessanta membri, rimanendo a cura del Consiglio di reggenza il rimpiazzo degli assenti o impediti con altri scelti fra i maggiori interessati presenti. La deliberazione dovrà essere presa alla maggioranza della metà in numero e dei tre quarti in somma.

47. Se per causa di ritiro o di decesso il numero dei reggenti fosse ridotto a otto, quello dei censori a uno, sarà tosto convocata l'adunanza generale all'oggetto di procedere al rimpiazzo dei reggenti o censori mancanti.

I membri eletti in rimpiazzo dureranno in carica per quel tempo che restava a consumarsi dai loro predecessori.

48. Le azioni giudiziarie saranno esercitate in nome del Consiglio di reggenza, a diligenza del direttore.

49. Le cartelle rappresentanti le azioni che a norma dello Statuto debbono possedersi dagl'individui scelti alle cariche della Banca si conserveranno inalienabili e per modo di cauzione; e per tutto il tempo che rimangono in ufficio verranno custodite in deposito nella cassa dello Stabilimento.

50. Nel caso di mancanza al commercio od anche di semplice sospensione di pagamento per parte di qualcuno dei funzionarii della Banca, s'intenderanno di pien diritto cessate le di lui attribuzioni presso la medesima.

51. Un anno prima che spirino i venti anni fissati per la durata della Società, saranno interpellati tutti gli azionisti affine di raccogliere il loro voto sulla rinnovazione o sullo scioglimento della Società.

L'adunanza generale pronuncerà sul risultato dei voti manifestati dagli azionisti (art. 3).

52. Non si potrà far istanza perchè dal Governo siano approvate le modificazioni al presente Statuto di cui l'esperienza avesse fatto conoscere la necessità, se non dopo che il Consiglio di reggenza le avrà proposte all'adunanza generale convocata straordinariamente a tale effetto, e che questa le avrà deliberate alla maggioranza dei tre quarti in numero e somma.

Disposizioni transitorie

53. Il Regolamento interno sarà deliberato dal Consiglio di reggenza prima che la Banca cominci le sue operazioni.

54. I possessori del maggior numero di azioni faranno parte del primo Consiglio di reggenza indicato all'articolo 28, sottomettendosi però al disposto dell'articolo 32, e bene inteso che per le ditte di commercio

non goda di questo vantaggio che un solo membro delle medesime.

55. Il presente Statuto costituirà l'atto di società fra gli azionisti e formerà legge fra lo Stabilimento ed il Pubblico. Esso verrà registrato presso il Tribunale di commercio in Venezia.

Venezia, 25 luglio 1848.

234. *Emendazione allo Statuto della Banca di Venezia.*

27 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Avvenuta una omissione nell'articolo 32 dello Statuto per la Banca di Venezia pubblicato col Decreto 26 luglio corrente, n° 10807,

Dichiara:

L'articolo 32 dello Statuto dev' essere ed è del seguente tenore:

» I reggenti ed i censori prima di entrare in carica dovranno far constare la proprietà di quaranta azioni della Banca, le quali dovranno essere libere ed inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.

» Fino a che però il fondo capitale della Banca costituito dalle azioni non arriverà ai tre milioni, basteranno venti azioni. Raggiunti i tre milioni, e fino a che non si arrivi ai quattro milioni, basteranno trenta azioni.

» I reggenti ed i censori che si troveranno in carica vi resteranno, ancorchè sopravvengano cambiamenti nel fondo sud-detto che esigessero un maggior numero di azioni ».

Venezia, 27 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

235. *Nomina dei Membri del Consiglio di vigilanza.*

28 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Avvisa:

Il Consiglio di vigilanza presso la Prefettura centrale d'ordine pubblico, istituito col Decreto 17 luglio corrente, n° 10832, è composto dei cittadini

Carlo Zambaldi,	} consiglieri di prima
Francesco Benatelli,	
Niccolò Rensovich,	} istanza civile,
Antonio Visentini,	
Tommaso Sandi,	} possidenti,
Pietro Girolamo Venier,	
Abramo Errera,	

Venezia, 28 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segretario ZENNARI

236. *Stabilimento di una Tassa addizionale sui Vini.*

29 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Sopra rapporto della Commissione generale di pubblica beneficenza, col quale, rappresentando che le sono mancati gli ordinarii suoi redditi sui fondi posti nella terraferma e sulle obbligazioni di Stato, e che ad onta delle offerte dei cittadini non potrebbe soddisfare agl'impegni del suo istituto in soccorso del povero;

Sentiti i Magistrati politico e camerale;

Decreta:

1. Cominciando dal giorno primo del venturo agosto, è imposta una tassa addizionale di lire 1. 80 (lire una e centesimi ottanta) per quintale metrico sui vini che vengono introdotti e daziati nei consumi del Circondario di Venezia a favore della Commissione generale di pubblica beneficenza.

2. L'imposta dovrà cessare tosto che la Commissione riabbia i suoi redditi ordinarii

o sia in situazione di poter in altro modo provvedere ai bisogni della causa pia.

Venezia, 29 luglio 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

237. *Nomina di Luigi Cibrario a Commissario straordinario in Venezia pel Re di Sardegna (1).*

29 luglio 1848.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

Vista la deliberazione del di quattro corrente mese della città e provincia di Venezia, espressa da speciale Deputazione presentatasi a S. M. nel Quartier generale di Roverbella nel successivo giorno dodici, per l'unione di detta città e provincia ai regii Stati;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

In virtù dell'autorità che Ci è delegata;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Il cavaliere Luigi Cibrario, consigliere nel supremo Magistrato della regia Camera de' conti, è nominato regio Commissario straordinario in secondo nella città di Venezia.

2. Il medesimo rappresenterà il regio Commissario straordinario, e ne farà le veci in caso d'assenza o d'impedimento.

3. Esso è specialmente incaricato di conoscere e provvedere in tutto ciò che concerne i rami giuridico ed economico.

4. Nel disimpegno di queste attribuzioni egli si atterrà alle Istruzioni che di Nostro ordine gli verranno date.

I Ministri Segretarii di Stato sono incaricati

(1) A spiegazione della intercalazione (secondo l'ordine cronologico) tanto di questo che del successivo Atto, ricorderemo che fin dal 27 luglio si promulgava nel Regno Sardo la Legge di annessione della Venezia, la quale non si rese nota ufficialmente alle Provincie venete che pel Decreto infra riferito (n° 249) del 6 agosto.

cati nella parte che a caduno concerne dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato dall'Ufficio generale del controllo.

Dato in Torino, addì 29 luglio 1848 (1).

EUGENIO DI SAVOIA

CASATI

238. *Specificazione delle attribuzioni dei regi Commissarii straordinarii in Venezia.*

29 luglio 1848.

ISTRUZIONI PER I REGII COMMISSARI A VENEZIA

Il Commissario del Re a Venezia ha l'incarico di prender possesso del Governo in nome di S. M., di riconoscere le condizioni

(1) Questo Decreto venne comunicato al titolare colla Lettera ministeriale che segue:

* Torino, addì 29 luglio 1848.

REGIA SEGRETERIA DI STATO

* PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

* Signor cav. Cibrario

* Consigliere nel supremo Magistrato

* della Camera dei conti

* Torino

* Ill.° Sig. Sig. Pr. on Col. mo

* Mi onoro di annunziare alla S. V. Ill. ma che S. A. S. il Luogotenente generale di S. M. con Decreto del giorno d'oggi si è degnata di darle un palese contrassegno della fiducia che ripone in Lei e del conto che fa dei distinti suoi talenti e delle cognizioni governative, destinandola a recarsi a Venezia in qualità di regio Commissario in secondo, incaricato specialmente dei rami amministrativo e giuridico e di rappresentare il regio Commissario in caso d'assenza o d'impedimento.

* Qui unito Le trasmetto il Decreto di sua nomina unitamente ad alcune Istruzioni relative alla sua missione. Ho già disposto perchè Le sia pagata in conto delle spese che Le occorreranno la somma di lire cinquemila per via di mandato sulla Tesoreria di questa provincia. Il Governo desidera che la S. V. Ill. ma tenga nella rappresentanza esterna il voluto decoro, quale si addice ad un suo speciale Inviato.

* Sono pienamente persuaso che per opera di V. S. Ill. ma si fortifichi e si spanda quel sentimento di fiducia e di amore alla causa italiana che muove i nostri fratelli ad unirsi sotto i vessilli del nostro magnanimo Sovrano, e che in questa ardua e per Lei doppiamente onorevole missione sarà per corrispondere pienamente all'aspettazione del Governo.

* Ho intanto l'onore di ripetermi con distinto ossequio

* Della S. V. Ill. ma

* Dev.° obb.° Servitore

* Vincenzo RICCI *

militari, politiche, giuridiche ed economiche del Paese, e di farne rapporto, di provvedere di sua propria autorità ai giornalieri emergenti e a tutto ciò che non può patire dilazione, e di proporre quelle disposizioni che stimasse utili al comune interesse e che richiedessero la firma sovrana.

Il Commissario del Re firma tutti i Decreti che occorrono, li fa spedire ed eseguire.

Il Commissario in secondo è più specialmente incaricato del ramo giuridico ed economico, e corrisponde a quest'effetto direttamente coi relativi Dicasteri, sia di Venezia che di Torino.

Il Commissario in secondo rappresenta il regio Commissario e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Si l'uno che l'altro daranno conto a suo tempo delle somme che loro rispettivamente vengono allorate a titolo d'indennità per le spese di viaggio, residenza e rappresentazione, avendo amendue preventivamente dichiarato di non voler maggior assegnamento di quello che loro si retribuiscia per le cariche di cui sono rivestiti nella Capitale.

Torino, addì 29 luglio 1848.

Il Ministro dell'Interno

Vincenzo RICCI

239. Nuova proroga alla notificazione delle Argenterie pel Prestito forzoso.

30 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato lo scarso numero delle notificazioni degli oggetti d'oro e d'argento fin qui prodotte dagli abitanti di Venezia in seguito al Decreto 19 corrente, n° 10467;

E udito che parecchi cittadini non hanno ancora presentato le notificazioni medesime, per non avere debitamente rilevato tutte le circostanze che devono indicare;

Decreta:

1. Il termine per la produzione di tali notifiche viene nuovamente prorogato a tutto il giorno 2 di agosto p. v.

2. Le Commissioni incaricate di ricevere

le notificazioni continueranno a fornire le stampe preparate a tale effetto ed a coadiuvare chiunque ricercherà la loro assistenza.

Venezia, 30 luglio 1848 (1).

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS

Il Segretario ZENNARI

(1) Dalla *Gazzetta di Venezia*, n° 204, riportiamo un quarto Conto consuntivo della Finanza, il quale abbraccia tutto il mese di luglio:

PROSPETTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE

del Governo provvisorio di Venezia

dal 1° al 31 Luglio 1848

• Rimanenza delle due Casse camerale di Venezia a tutto il 30 giugno 1848:	
• danaro	L. 582,087. 32
• note di banco au-	
• strische	609,790. —
• cambiali	60,809. 30
• depositi privati	203,890. 80
	L. 1,462,587. 42

ENTRATE

Entrate ordinarie

• Rendite dirette:	
• terza rata delle pre-	
• diali di Venezia e del suo	
• Circondario	L. 99,782. 32
• Rendite indirette:	
• prodotto netto com-	
• plessivo della città di	
• Venezia e del suo Cir-	
• condario	196,318. 49
• esazioni a favore de-	
• gli invalidi della Marina	
• veneta mercantile	2,999. 23
	L. 299,070. 24

Entrate straordinarie

• Pagamenti fatti a Ve-	
• nezia e dal suo Circondario	
• in acconto della quota loro	
• attribuita nel prestito di	
• dieci milioni	L. 1,206,816. —
• Altri pagamenti in ac-	
• conto del prestito di un	
• milione e mezzo	423,700. —
• Trattenuta sulle pen-	
• sioni pagabili nel mese di	
• luglio	1,725. 58
• Prestito prelevato sui	
• depositi giudiziarii	884,698. 77
• Fondo che il Governo	
• ritirò dalla Zecca	48,541. 14

240. *Emissione di Cartelle da lire 100 per il Prestito di un milione e mezzo, e pareggio delle medesime alle Cartelle del primo Prestito.*

1° agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che allo scopo di combinare colla necessaria equità la rettifica di tassazione o le nuove tassazioni per il prestito di correnti lire 1,500,000 fatto col Decreto 20 giugno scorso, n° 8782, era necessario

• Sovvenzione del Go-	
• verno di Lombardia . . .	200,000. —
• Somma data dai RR.	
• PP. Armeni — Mechitaristi	
• di san Lazzaro, a titolo di	
• prestito	50,000. —
• Offerte dei cittadini	
• alla patria	38,716. 11
• Ricavato della vendita	
• di granaglie prima acqui-	
• state dal Governo	79,928. 02
	<hr/> L. 2,634,128. 62

• Totale delle Entrate L. 4,895,783. 28

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di	
• Stato	L. 393,011. 96
• Spese politiche di	
• Stato	68,824. 88
• Prefettura centrale	
• dell'ordine pubblico e Co-	
• mitato di pubblica sorve-	
• glianza	26,810. 09
• Magistratura camerale,	
• Intendenza e Cassa di fi-	
• nanza	36,518. 84
• Guardie di finanza e	
• spese di procedura pe-	
• nale	38,812. 78
• Clero, cooperatori e	
• Fabbricerie	12,580. 31
• Restituzione di depo-	
• siti privati	1,308. 99
	<hr/> L. 877,882. 85

• Spese straordinarie

• Guerra e Marina:	
• Dotazioni alla Teso-	
• ria di guerra e della	
• marina	L. 2,160,865. 26
• Al Commissario pon-	
• tificio per le paghe delle	
• legioni civiche e volonta-	
• ric	232,400. —

che la Commissione di revisione, istituita coll'altro Decreto 4 luglio pure scorso, n° 9596, fosse, come lo fu, autorizzata ad imporre anche quoti di lire 100 ;

Decreta :

1. Resta derogato all' articolo 3 del Decreto 20 giugno, n° 8782, in quanto che pel prestito del milione e cinquecento mila lire si ammisero tassazioni inferiori alla somma ivi stabilita.

2. Verranno quindi rilasciate anche cartelle apposite di correnti lire 100, modifi-

• All' Ordinatore delle	
• truppe napoletane per le	
• paghe loro dovute	91,095. 02
• Paghe alla legione	
• dell'Associazione nazionale	
• italiana dal 28 al 31	
• maggio	3,054. 60
• Sovvenzione ad al-	
• cuni Crociati veneti in	
• Ferrara	4,000. —
• Acquisto di farine ad	
• uso delle truppe	10,840. —
• Acquisto di materiali	
• per opere di fortificazioni	
• Acquisto di carbon	
• fossile per uso della ma-	
• rina	6,925. 96
• Assise delle truppe	12,209. 48
• Spese di assicurazio-	
• ne marittima delle somme	
• spedite fino dal mese di	
• giugno per l'acquisto d'armi	
	767. 80
	<hr/> L. 2,343,946. 39

• Interno:

• Servizio straordinario	
• postale	L. 30,000. —
• Al Comando della	
• Guardia civica	30,000. —
	<hr/> L. 60,000. —
• Spese diplomatiche	8,984. 82
• Spese per trasporto di	
• granaglie e per l'attiva-	
• zione dei mulini a vapore	
• per l'approvvigionamento	
• di Venezia	40,400. —

• Totale delle Spese L. 3,280,818. 56

• Rimanenza delle due Casse camerali di Venezia:

• danaro	L. 832,088. 11
• note di banco au-	
• strische	101,640. —
• cambiali e vaglia	160,249. 80
• depositi privati	70,391. 81
	<hr/> L. 1,164,969. 72

• Totalità eguale all' Entrate L. 4,895,783. 28

cando così il disposto dall' articolo 7 del suindicato Decreto n° 8782.

3. Il trattamento di queste cartelle sarà simile a quello fissato per le cartelle da lire 500 del primo prestito di lire 4,500,000, fatto coll' altro Decreto 14 maggio passato, n° 5442.

4. Queste cartelle, in quanto alla loro forma, saranno eguali a quelle di lire 200, descritte *sub B* coll' Avviso 25 luglio scorso, n° 10738. Solo il disegno del fondo e quello del margine da tagliarsi sono variati. Nel mezzo del fondo, in un quadrato intrecciato col rabesco, havvi l' indicazione - Lire 100 -; sul taglio poi è indicato in bianco sul fondo rosso — *Governo provvisorio di Venezia.* —

Venezia, 1° agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

REALI — CAVEDALIS

Il Segr. J. ZENNARI

241. *Istituzione di Scuole militari.*

1° agosto 1848.

COMITATO CENTRALE DI GUERRA

presso

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Ordine del Giorno

1. Vengono istituite in Venezia delle pubbliche lezioni di fortificazione campale e permanente, di elementi di artiglieria e di tattica.

2. Queste lezioni sono libere, ed obbligatorie soltanto per tutti i tenenti e capitani delle venete armi che si trovano in Venezia e che non fossero di servizio nella giornata.

3. I professori terranno nota degli ufficiali che intervengono alle lezioni, e questa nota sarà rimessa ogni settimana al Comitato di guerra per averne riguardo nella circostanza delle successive promozioni.

4. Sono nominati professori

delle lezioni di fortificazioni e d' artiglieria il capitano del genio signor Gustavo Bucchia;

delle lezioni di tattica il capitano d' infanteria signor Giovanni Battista Erenthaller.

5. Avranno luogo le lezioni tutti i giorni non festivi, dalle ore 1 alle 3 pomeridiane, alternativamente, cioè un giorno quelle di fortificazione ed artiglieria, e nel successivo quelle di tattica d' infanteria, nel locale delle Scuole tecniche a san Provolo, ed avranno principio nel giorno 7 (sette) agosto corrente.

6. In ogni Corpo di qualsiasi arma verrà destinato dal comandante superiore o da quello che ne funge le veci un abile ufficiale, incaricato della giornaliera istruzione teorica e pratica dei sottoufficiali pel servizio di campagna.

7. Gli articoli di guerra saranno letti in tutti i Corpi d' ogni arma ogni domenica, all' appello della mattina.

Soldati e cittadini, accorsi da ogni parte d' Italia al presidio di questa classica laguna, rammentate che nelle guerre il valore individuale suffulto esser deve dalla disciplina e dalla scienza. Insidie e perseveranza abbiamo contro di noi; numerose schiere agguerrite di Alemanni, di Slavi, di Ungheri, di Poloni, compagni a noi finora nel servaggio, compagni sperati nel risorgimento, si congiunsero invece a sostegno di quel Potere ch' essi stessi combattono nei loro paesi; scesero e scendono dall' Alpe, allettati per avventura dall' ubertosità dei nostri campi, dal sorriso del nostro cielo, o perchè facile preda ritengono un popolo diviso da inveterate intestine discordie. Noi vinceremo; ma lunga, ostinata esser potrà la lotta. Apprendiamo pertanto ad essere uniti tutti e concordi. Riprendiamo, noi Veneti, gli studi e le pratiche di guerra: rendiamoci pari a quelle itale falangi che da tre mesi rinserarono e contennero l' inimico in predisposti fortissimi valli e che da cinque o sei giorni si battono e cedono il terreno a palmo a palmo contro la soverchiante potenza del numero, e, sorreggendosi tuttavia, segnalata prova offrono al mondo, all' inimico, stupefatti, di valore e disciplina, pegno a noi d' infallibile, comechè ritardata, vittoria.

Un esercito italiano era pure, non ha molt' anni, valoroso ed ordinato, che seguì nei trionfi per tutta Europa e non disertò nella sventura il suo gran condottiero. . . . Quell' esercito rimase disciolto. . . . Chi vi addita in oggi la via per istruirvi ed imi-

tarlo reliquie sono ed ultimi allievi di quell'esercito.

Venezia, 1° agosto 1848.

CAVEDALIS *Presidente*
ARMANDI *Generale* — FONTANA
MILANI — MARCELLO

242. *Nuova proroga alla scadenza degli Effetti di cambio.*

2 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Visto il Decreto 23 giugno prossimo passato, n° 8990 ;

Considerando che le circostanze le quali resero necessarie le misure in esso adottate continuano per la provincia di Venezia ;

Decreta :

Le sospensioni accordate dal Decreto 23 giugno prossimo passato, n° 8990, si continueranno finchè venga altrimenti determinato.

Per tutti i contratti cambiarii che avverranno dal giorno d'oggi in poi non potrà aver luogo alcuna sospensione portata da questo o dagli antecedenti Decreti.

Venezia, 2 agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*
CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS — REALI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

243. *Sfratto dei non Veneti dalla città di Venezia.*

2 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando che nelle presenti circostanze importa il prendere tutte quelle misure che tendono a garantire la pubblica quiete,

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Tutti quelli che non appartengono alle Provincie venete e che non possono con ragionevoli motivi giustificare la loro eventuale dimora in questa città devono partire

entro 24 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

La Prefettura dell'ordine pubblico è incaricata dell'esecuzione.

Venezia, il 2 agosto 1848 (1).

CASTELLI *Presidente*
CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
CAVEDALIS — REALI

Il Segr. J. ZENNARI

244. *Richiamo alle Disposizioni del Codice penale austriaco sopra gli Attrupamenti.*

2 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Potendosi confondere da taluno il legit-

timore a questo Decreto, e in pari data, la *Gazzetta di Venezia*, n° 195, riferisce il seguente Proclama:

• GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

- Nel momento in cui si decidono le sorti di una nazione non mancano giammai le voci di quelli che per timore o per troppo zelo o per altri meno giustificabili motivi s' alzano ad esagerare il pericolo, a consigliare mezzi di difesa, a spargere nei cittadini la titubanza.
- Il Governo di Venezia, legittimo depositario del potere della nazione è più che ognuno a portata di conoscere quanto abbisogna, non trasalascia nè trasalascierà di usare ogni mezzo il quale serva a mantenere la pubblica quiete e la eterna sicurezza, scopo principalissimo in questi momenti.
- Un Comitato di guerra, preseduto da un membro del Governo, ed un Consiglio di difesa, dipendente dal Generale in capo e composto da due membri del Governo, dal comandante della Marina e dai capi degli altri rami e Corpi militari, si occupa esclusivamente in quanto riguarda la guerra; abbiamo coraggiosi soldati ed una valorosa ed esperimentata Marina: insospugnabili fortificazioni ci attorniano: il Piemonte già comincia ad assisterci con armi e con denaro: la onorata e zelante Guardia nazionale garantisce l'ordine interno; e nulla per conseguenza i tranquilli cittadini hanno a temere che possa essere trascurato. L'esagerazione del pericolo sarebbe o pusillanime timore o un turpe fine di servire al nemico svegliando la diffidenza verso le Autorità costituite. Il primo deve essere sbandito da chiunque vuole essere italiano; il secondo poi sarà dal Governo represso per sacro dovere del proprio ministero: e perciò in questi solenni momenti eccita ogni cittadino a mantenere quella calma dignitosa che sola caratterizza il vero amore di patria e lascia tranquillamente agire chi è a capo delle pubbliche cose.

• Venezia, 2 agosto 1848.

• CASTELLI *Presidente*
• CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO
• CAVEDALIS — REALI

• *Il Segretario J. ZENNARI*

timo diritto di associazione coll' illegale attruppamento,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta :

Sono pienamente sussistenti le disposizioni dei paragrafi della Prima Parte del Codice penale, che a norma dei cittadini qui si riportano.

» § 61. Il delitto della sollevazione consiste nell'attruppamento di più persone » per resistere con violenza alla Superiorità » o per ottenere per forza una determinata cosa o per evitare l'adempimento » d'un obbligo o per rendere senz'effetto » una disposizione o turbare in qualsivoglia » modo la pubblica tranquillità; e tanto » nel caso che la violenza sia diretta contro la persona stessa che rappresenta » la Superiorità, quantochè nell'altro d'essere praticata contro un impiegato, il » capo di Comune o fante, che eseguir » debba la pubblica ordinazione.

» § 62. Chiunque si unisce all'attruppamento nel principio o nel progressivo andamento di esso si fa reo del delitto di » sollevazione.

» § 63. Quelli che, avendo presa parte » nella sollevazione, al sopravvenire delle » persone o guardie addette all'Autorità » pubblica o delle persone destinate a calmare la turbolenza persisteranno nell'indocilità, incorreranno la pena del duro » carcere con pubblico lavoro da cinque a » dieci anni; se risulteranno inoltre instigatori, suscitatori o motori, saranno puniti » colla pena di dieci a venti anni.

» § 64. Eccettuato il caso indicato nel » precedente paragrafo, i sollevatori e suscitatori dovranno condannarsi alla pena » del carcere duro col pubblico lavoro dai » cinque ai dieci anni. Tutti gli altri correi, » a misura del pericolo, danno o della partecipazione avuta nel delitto, da uno a » cinque anni.

» § 65. Se la sommossa si è calmata poco » dopo essersi manifestata, senza ulteriore » pericoloso scoppio, saranno condannati i » sollevatori e suscitatori alla carcere da » uno a cinque anni; gli altri colpevoli da » sei mesi ad un anno.

» § 66. Se, in un attruppamento nato da » qualunque siasi motivo, la sollevazione,

» per la resistenza alle preve dissuasioni » praticate dalla Superiorità e per l'unione » di mezzi veramente violenti, progredisse » a segno tale che facesse d'uopo impiegare » una forza straordinaria per ristabilirvi la » quiete ed il buon ordine, allora essa diventa ribellione, e chiunque prenda parte » nell'attruppamento si fa reo di si fatto » delitto.

» § 68. I sollevatori e sommotori dovranno » no condannarsi alla pena del carcere duro » col pubblico lavoro dai dieci ai venti anni, » e, nella concorrenza di sommo grado di » malizia o di grave pericolo nella trama, » la pena del carcere sarà in vita.

» § 69. Gli altri correi dovranno punirsi » col duro carcere e pubblico lavoro da uno » a cinque anni: ove risulti della concorrenza di maggior malizia e di una più re » partecipazione, si dovrà infliggere la pena » da cinque a dieci anni ».

Venezia, 2 agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

Il Segr. J. ZENNARI

245. *Introduzione del Giudizio statario.*

3 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando l'attuale posizione della nostra città, circondata dall'inimico;

Considerando che, quantunque abbiasi a ritenere che non vi possano essere cittadini si sleali da avere comunicazioni coll'inimico medesimo, pure il Governo deve in cosa di si alta importanza prendere le più energiche misure;

ESSO GOVERNO DECRETA :

Chiunque prenderà dirette od indirette comunicazioni coll'inimico a danno del paese sarà immediatamente sottoposto ad un Consiglio di guerra e giudicato secondo il rigore delle leggi militari.

Venezia, 3 agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

Il Segretario J. ZENNARI

246. *Proroga al pagamento delle Azioni per la Banca di Venezia.*

3 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Sopra proposta della Commissione istituita coll'articolo 16 del Decreto 25 luglio prossimo passato, e per raccogliere più agevolmente il fondo di due milioni di lire italiane necessario per ora a costituire la Banca di Venezia,

Decreta :

1. Gli azionisti, tanto volontarii sottoscrittori come tassati dalla Municipalità, potranno versare nella Cassa municipale la sola metà dell'importo delle loro azioni od all'atto della sottoscrizione od entro il termine fissato nella lettera di tassazione.

L'altra metà sarà versata pel giorno 15 settembre prossimo venturo, coll'obbligo però di pagare per questa metà l'interesse annuo del 6 per 100.

2. Gli azionisti che approfittano della proroga rilasciano per l'importo complessivo del capitale e dell'interesse uno o più vaglia all'ordine, pagabili entro il giorno 15 settembre prossimo venturo.

3. Le somme a debito degli azionisti tassati dalla Municipalità, a tenore dell'articolo 16 del Decreto 25 luglio scorso, saranno esigibili colla procedura fiscale privilegiata appena scaduto il termine fissato nella lettera di tassazione, e senza veruna dilazione intermedia. La stessa disposizione è applicabile ai vaglia di cui all'articolo precedente, che non fossero estinti alla loro scadenza.

Venezia, 3 agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

Il Segr. J. ZENNARI

247. *Istituzione di una nuova Commissione per i Richiami contro il riparto del secondo Prestito forzoso.*

4 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Veduti i vari ricorsi prodotti in confronto delle nuove tassazioni pel prestito del milione e mezzo di lire correnti imposte dalla Commissione di revisione istituita col Decreto 4 luglio scorso, n° 9596, in relazione all'articolo 5 del Decreto stesso,

IL GOVERNO DECRETA :

1. Viene istituita una nuova Commissione composta dei signori

Giuseppe dottor Bertoncelli,

Carlo dottor Gualandra,

Antonio Artelli,

Carlo Marangoni,

Luigi Bontempelli,

Giacomo Conto,

Pietro Pazienti,

i quali si uniranno nel locale della Delegazione provinciale presso la quale sarà aperto il relativo protocollo speciale.

2. I reclami dei tassati devono essere prodotti al detto protocollo entro il giorno undici andante, e la Commissione deve averli esaminati e decidere entro il giorno sedici pure andante.

3. Non si ammette gravame qualora il ricorrente non giustifichi di aver pagata la prima rata della quota attribuitagli. Le istanze di quelli che, dopo avere pagata la prima rata, fossero state prodotte e venissero presentate al Governo, saranno da essere passate alla Commissione (1).

4. Le decisioni della Commissione saranno intimare a cura della Delegazione, ritenuto che non ammettono ulteriori reclami, sia che confermino o modifichino le tassazioni anteriori.

Venezia, il 4 agosto 1848.

CASTELLI *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

Il Segr. J. ZENNARI

(1) Questo paragrafo, evidentemente errato o monco, non si legge altrimenti e nella Gazzetta, n° 197, e nel *Bullettino ufficiale*. Solo nella prima evvi la variante: « e venissero prodotte al Governo ».

248. *Presentazione al Governo provvisorio degli Atti di nomina dei due Commissarii straordinarii e della Legge di fusione della Venezia con lo Stato Sardo; applicazione alla città e Provincia di Venezia delle Disposizioni transitorie già sancite per la Lombardia.*

6 agosto 1848.

Questo giorno 6 agosto 1848, in Venezia, nel palazzo di residenza del Governo provvisorio;

Presenti

S. E. il maggior generale Vittorio marchese Colli, senatore del Regno;

S. E. il cavaliere Luigi Cibrario, consigliere nel supremo Magistrato della regia Camera dei Conti;

I signori	Jacopo dottor Castelli, Presidente,	} membri del Governo provvisorio di Venezia;
"	Francesco Camerata,	
"	Antonio Paulucci,	
"	Leopardo Martinengo,	
"	Giovanni Battista Cavedalis,	
"	Giuseppe Reali,	

S. E. il maggiore generale Vitterio Colli e S. E. il cavaliere Luigi Cibrario, dopo aver presentato al Governo provvisorio di Venezia il Decreto 29 luglio p. p., firmato da S. A. S. il Luogotenente generale del Re e contrassegnato da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui S. M. il Re di Sardegna li nomina in regii Commissarii straordinarii per la provincia di Venezia, danno comunicazione della Legge 27 luglio decorso, mediante la quale venne sancita l'immediata unione della città e provincia di Venezia sotto le identiche guarentigie e norme della Lombardia, secondo la formula emessa dall'Assemblea veneta del 4 luglio p. p., e invitano il Governo medesimo a farne la relativa pubblicazione onde in siffatta guisa la fusione abbia ad attivarsi in questa Provincia ed ottenere il pieno suo effetto.

Il Presidente del Governo, nel mentre a nome del Governo medesimo mostra con quanto contento tale partecipazione venga accolta, osserva per altro che la sola Legge della fusione non potrebbe bastare al-

l'immediata cessazione del Governo provvisorio, mentre quella Legge, stabilendo la massima, non parla punto del regime transitorio fino alla convocazione della Costituente; regime il quale suppone l'esistenza di un'altra legge, a cui certo allude quella stessa della fusione accennando che la Venezia avrebbe avuto una Consulta simile a quella stabilita per la Lombardia.

I regii Commissarii, riconoscendo tutta la verità di siffatta osservazione, dichiarano che pel patto e per la legge della fusione la Venezia deve essere intieramente equiparata alla Lombardia: che per la Lombardia la legge relativa al regime transitorio è stata regolarmente sancita: che questa legge devesi ritenere operativa anche per la città e provincia di Venezia: e che perciò, prevalendosi dei poteri compresi nel loro mandato, dichiarano ed intendono che la succitata legge per la Lombardia, il cui tenore viene a tal uopo trascritto qui in calce, debba essere operativa per la città e provincia di Venezia, e che sarà quindi da essi pubblicata con apposito Proclama contemporaneamente alla Legge della fusione.

Il Governo provvisorio accetta una tale dichiarazione, erigendosi in prova della stessa il Protocollo presente.

Fatto in doppio originale.

COLLI — CIBRARIO

J. CASTELLI

CAMERATA — Aut. PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

249. *Promulgazione della Legge di annessione al Regno Sardo della città e provincia di Venezia.*

6 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

L'immediata unione della città e provincia di Venezia, quale fu votata dall'Assemblea dei nostri rappresentanti, venne ammessa dalla Camera dei deputati e dal Senato, nonchè sancita da S. A. S. il Principe Luogotenente a nome di S. M. il Re di Sardegna colla Legge del 27 luglio prossimo passato.

Essendo ciò stato ufficialmente comunicato al Governo provvisorio di Venezia mediante

Dispaccio ministeriale del 29 luglio, con incarico contemporaneo di farne la relativa pubblicazione,

ESSO GOVERNO

Decreta :

La Legge 27 luglio decorso, quale è compresa nel presente Decreto, viene pubblicata per ogni suo effetto.

(Segue la Legge)

» **EUGENIO**

» PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

» LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI RR. STATI

» IN ASSENZA DELLA M. S.

» Vista la deliberazione del di quattro
» corrente mese della città e provincia di
» Venezia, stata presentata a S. M. da
» speciale Deputazione al Quartier generale
» di Roverbella nel successivo giorno do-
» dici, secondo la quale deliberazione è ge-
» nerale voto di quella popolazione di unirsi
» al nostro Stato;

» Il Senato e la Camera dei Deputati
» hanno adottato;

» Noi, in virtù dell' autorità che Ci è
» delegata, abbiamo ordinato ed ordiniamo
» quanto segue :

» Art. 1. L' immediata unione della città
» e provincia di Venezia, votata dall' As-
» semblea de' suoi Rappresentanti, è ac-
» cettata.

» La città e la provincia di Venezia for-
» mano cogli Stati Sardi e cogli altri già
» uniti un solo Regno, alle condizioni con-
» tenute nelle Leggi d' unione colla Lom-
» bardia.

» Art. 2. Per le Provincie venete vi sarà
» una Consulta straordinaria come per quel-
» le di Lombardia. Essa sarà composta de-
» gli attuali membri del Governo provvi-
» sorio di Venezia e di due membri per
» ciascuno dei Comitati delle quattro pro-
» vincie di Padova, Vicenza, Treviso e
» Rovigo contemplati nelle dette Leggi
» d' unione.

» Quando le tre provincie di Verona,
» Udine e Belluno si riuniscano anch' esse
» agli Stati medesimi, potranno inviare

» alla Consulta stessa due Deputati per
» ciascheduna.

» I Ministri Segretarii di Stato sono inca-
» ricati della esecuzione della presente Leg-
» ge, la quale sarà sigillata col sigillo dello
» Stato, pubblicata nella Città e Comuni
» della provincia di Venezia, ed inserita
» negli Atti del Governo.

» Dato in Torino, addì ventisette luglio milleottocento-
» quarantotto.

» EUGENIO DI SAVOIA

» V. SCLOPIS

» V. DI REVEL

» V. GAZELLI pel Controllore generale

» Vincenzo RICCI »

Venezia, 6 agosto 1848.

CASTELLI, *Presidente*

CAMERATA — PAULUCCI — MARTINENGO

CAVEDALIS — REALI

Il Segretario J. ZENNARI

280. *Prefissione di un termine ai Reclami
per il riparto delle Azioni della Banca.*

6 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

LA MUNICIPALITA' DI VENEZIA

Sentita la Commissione associatasi pel ri-
parto delle azioni della Banca, istituita col
Decreto 25 luglio 1848, n. 10807;

Previene

che fino a tutto il giorno 8 agosto, e non
più, verranno accettati i reclami che fossero
prodotti circa al riparto suddetto.

Venezia, li 6 agosto 1848.

Il Podestà

Giovanni CORRER

L' Assessore

Dataico MEDIN

Il Segretario A. LICINI

e nell'originale il unito orig. librato l'originale è in due fogli da £ 1.50 (austriaco)
 Istrumento di cessione e d'ammissione in perpetuo del possesso dei domini e della
 sovranità della città e provincia di Venezia fatto dal governo provvisorio a S. M.
 642 il Re Carlo Alberto ed ai IV. - VENEZIA suoi R. successori, e per essi ai Comm
 251. Cessione al Re di Sardegna e suoi
 Successori della sovranità di Venezia e
 sua Provincia.

7 agosto 1848.

N° di Prefertorio 7157

Questo giorno di lunedì, sette agosto mille ottocento quarantotto, alle ore nove antimeridiane,

In nome del Governo provvisorio della Città e Provincia di Venezia,

Comparsi, avanti di noi infrascritti coroganti veneti notai Giulio dottor Bisacco e Daniele dottor Gaspari, da una parte le loro Eccellenze

Francesco nobile Camerata, Vicepresidente del Governo provvisorio, Antonio marchese Paulucci, conte Leopardo Martinengo, Giovanni Battista Cavedalis, Cavaliere Giuseppe Reali;

e dall'altra le loro Eccellenze maggior generale marchese Vittorio Colli di Felizzano, Senatore del Regno, cavaliere Luigi Cibrario, consigliere del supremo Magistrato della regia Camera dei Conti, e

avvocato Jacopo Castelli, già Presidente del Governo provvisorio, Commissarii straordinarii di S. M. il re Carlo Alberto nella città e provincia di Venezia;

I quali, premettendo:

che dalla deliberazione del quattro dello scorso mese di luglio della città e provincia di Venezia, stata presentata a S. M. il re Carlo Alberto da speciale Deputazione al Quartier generale di Roverbella nel successivo giorno dodici, risulta esser voto generale di questo popolo d'unirsi allo Stato della prefata Maestà Sua;

che l'immediata unione di detta città e provincia è stata accettata dal Re e dal Parlamento nazionale agli stessi patti e colle stesse guarentigie che furono stipulate per l'unione della Lombardia, come appare dalla Legge del 27 luglio, che si è pubblicata in questa città il giorno di ieri;

che con Decreto di Sua Altezza Serenissima il Principe di Savoia Carignano, Luogotenente generale di Sua Maestà, delli 29 luglio prossimo passato e primo agosto corrente sieno stati nominati Commissarii regii

straordinarii nella città e provincia di Venezia, per assumerne il possesso ed il governo a nome del re Carlo Alberto, i prefati signori maggior generale marchese Colli, cavaliere Cibrario e avvocato Castelli, i quali hanno presentato al Governo provvisorio veneto le rispettive commissioni, con istanza di essere immessi nell'esercizio delle alte incumbenze loro affidate;

che riconoscendo con intiera soddisfazione il Governo provvisorio compiuto l'arduo ed onorevole suo mandato, si è dichiarato pronto a dismettere ai predetti regii Commissarii il possesso ed il governo della Città e Provincia di Venezia, forze di terra e di mare, ed ogni diritto, ragione ed azione che appartenga all'esercizio del sovrano potere, nei limiti della Legge di unione e colla riserva di cui in essa, per quanto riguarda la mutazione del Governo provvisorio in Consulta;

che a questo effetto essendo ora qui convenute le predette illustri parti contraent nelle rispettive loro qualità, cioè il Governo provvisorio a nome del popolo della città e provincia di Venezia ed in esecuzione del voto del 4 dello scorso luglio e della Legge del 27 stesso mese, e i Commissarii regii straordinarii in nome di S. M. il re Carlo Alberto e del Regno unito, hanno proceduto e procedono alle stipulazioni seguenti.

1° Il Governo provvisorio in persona del Vicepresidente e membri sovra designati ed al presente sottoscritti cede e dismette in perpetuo a S. M. il re Carlo Alberto ed a' suoi Reali successori, e per essi ai Commissarii regii straordinarii preindicati, il possesso, dominio e la sovranità della Città e Provincia di Venezia, delle forze di terra e di mare, ed ogni ragione ed azione che ne dipenda, colle sole restrizioni e riserve di cui nella Legge del 27 luglio ultimo scorso.

2° I regii Commissarii straordinarii predetti accettano nel nome di S. M. Carlo Alberto e de' suoi Regi successori la cessione e dismissione suddetta colle riserve di cui sopra, dichiarando di assumere immediatamente nel regio nome l'esercizio del governo, e per segno di detta presa di possesso hanno ordinato che la bandiera italiana collo stemma di Savoia sia inalberata sulle tre aste poste avanti la Basilica di san

Quest'originale non è né nell'originale
 Antonio fu nella copia di Gaspari

Principio intercalate le forme autografe

Vittorio Colli
 Luigi Cibrario
 Jacopo Castelli
 Francesco Camerata
 Antonio Paulucci
 Leopardo Martinengo
 Giovanni Battista Cavedalis
 Giuseppe Reali

Marco; il che venne eseguito in questo momento alla presenza di parte della guarnigione e della milizia nazionale, che renderò gli onori militari, e di numeroso popolo accorso, venendo il real Vessillo italiano salutato con una salva di ventun colpi di cannone.

Del quale atto, da ritenersi nel suo originale nei Protocolli dell' infrascritto notaio Giulio dottor Bisano come seniore, ne siamo stati corogati noi Notai infrascritti, conoscenti delle prelodate parti.

Fatto in Venezia nel Palazzo nazionale sito in piazza e parrocchia di san Marco, e precisamente nella sala dell'ex-Biblioteca, e pubblicato mediante lettura fatta a chiara voce alli prelodati componenti alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Jacopo Monico, Patriarca di Venezia, di Sua Eccellenza il Barone Guglielmo Pepe, Generale in capo delle truppe nel Veneto, di S. E. Giorgio Foscari, Presidente del supremo Consiglio di revisione e di appello, di S. E. Conte Giovanni Correr, Podestà di Venezia, e del cavaliere Angelo Mengaldo, Comandante in capo della Guardia nazionale di Venezia, specialmente richiesti come testimoni, non che coll' intervento ed assistenza delli signori sottosegnati, che con le suddette parti, testimoni e noi notai si sottoscrivono.

Vittorio COLLI
Luigi CIBRARIO
Jacopo CASTELLI
Francesco CAMERATA
Antonio PAULUCCI
Leopardo MARTINENGO
Gio. Battista CAVEDALIS
Giuseppe REALI
J. Card. MONICO Patriarca, testimonio
Guglielmo PEPE, testimonio
Giorgio FOSCARINI, testimonio
Gio. CORRER Podestà, testimonio
Angelo MENGALDO Generale comandante la Guardia nazionale, testimonio
Leone GRAZIANI Contro-ammiraglio, Comandante generale della Marina, a ciò specialmente invitato
Dott. Giovanni Domenico BERRETTA, Presidente del Tribunale di prima istanza civile e Guardia civica
Dottor Angelo FRARI, Presidente del Magistrato di Sanità marittima di Venezia
Dottor Francesco SERAFINI, Presidente del Tribunale di commercio
Il Presidente dell'Accademia di belle arti Francesco Barone di GALVAGNA
Francesco TRIFFONI ff. di Presidente
Il Delegato di Venezia Guido AVESANI
Il Vicepresidente ff. di Presidente d'appello Benedetto BARTOLINI
Il ff. di Presidente del Magistrato camerale Vincenzo TILATI
Il Consigliere Procuratore camerale Bartolomeo TOSI
Il Prefetto dell'ordine pubblico dottor Nicola DE VERGOTTINI

Per la Presidenza dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Giovanni PASINI Segretario
Luigi RUBBI Presidente del Tribunale criminale
DA MULA A. Anziano provinciale
DONEI Francesco Assessore municipale
Luigi MICHEL Assessore municipale
Dataico MEDIN Assessore municipale
Giovanni Battista ANGELI Deputato provinciale
Antonio BERTI Colonnello della Guardia nazionale
Alvise Francesco dottor MOCENIGO Colonnello della Guardia nazionale
Claudio PAULUCCI colonnello della Guardia nazionale
A. ZEN Colonnello della terza Legione
Ziglio BRAGADIN Maggiore ed Aiutante del Comandante generale
Girolamo GIUSTINIANI Tenente colonnello pel Comandante della IV Legione
Mari Antonio GRIMANI GIUSTINIAN Deputato provinciale
Generale ARMANDI Ispettore generale d'Artiglieria e Genio
Giovanni MILANI Colonnello del Genio, Assessore del Comitato di guerra
Galeazzo PONTANA PINO Colonnello Assessore del Comitato di guerra
Alessandro MARCELLO Intendente in capo, Assessore del Comitato di guerra
Francesco SOLERA Generale di Divisione
Francesco FONTANA Tenente Colonnello Capo dallo Stato maggiore nel Comando della città e fortezza di Venezia
G. B. GIUPPONI Maggiore aiutante di campo al Ministero
Daniele dott. GASPARI del fu Pietro, Notaio residente in Venezia e Guardia nazionale
Giulio dott. BISANO del fu Paolo, Notaio residente in Venezia e Guardia nazionale

252. Proclama del Governo provvisorio e notificazione delle sue demissioni.

7 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Cittadini,

La Legge della fusione, da voi votata, ora è un fatto compiuto. Se gravi sventure in questi ultimi giorni ci toccarono, se molto sangue italiano si è versato, quelle sventure e quel sangue resero più gloriosa la causa nostra, più indissolubile la nostra unione. Nessun popolo ha potuto giammai frangere le catene del servaggio se non gettandole da sé insanguinate. Abbiamo d'innanzi un Principe magnanimo che, dividendo co' suoi figli, co' suoi soldati, i pericoli della pugna, è sole un esempio ad ogni cittadino, ad ogni padre.

l'originale senec

Rilasciata una copia di P. Edizione al Notaio Dr. Gaspari, allora a Regi Comm. Stato, allora ai membri del Governo Provvisorio, ed altra nel l'Archivio Generale

Ardire sul campo, ordine nella città, e la vittoria sarà per noi. Un grande Italiano disse che gli eserciti si vincono, ma che le nazioni, quando vogliono vincere, non si vincono mai. Noi siamo nazione, noi vogliamo vincere, e vinceremo.

Il vostro Governo cessa dalle sue attribuzioni o, a meglio dire, le divide per qualche tempo ancora con chi giunse dicendo: *ecco in Venezia due Cittadini novelli*. In questa città ritroveranno pienissima consonanza di sentimenti, e sapremo mostrare che non ultimi sediamo nella grande famiglia italiana.

Venezia, 7 agosto 1848 (1).

CASTELLI *Presidente*
CAMERATA
PAULUCCI
MARTINENGO
CAVEDALIS
REALI

253. *Proclama dei regi Commissarii straordinarii.*

7 agosto 1848.

I COMMISSARII STRAORDINARII
DEL RE CARLO ALBERTO

NELLA CITTA' E PROVINCIA DI VENEZIA

Concittadini!

Chiamato dal vostro libero voto, il Re

(1) Dello stesso giorno emanava il seguente Avviso:

• ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
• DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

• Il Governo provvisorio di Venezia con lettera 6 corrente partecipò alla Presidenza dell'Assemblea dei Deputati della città e provincia di Venezia che per effetto della Legge pubblicata collo stesso giorno al n° 11781 cessava oggi dal proprio ufficio.

• In conseguenza di ciò, mancando lo scopo della convocazione dei Deputati che, giusta l'Avviso 4 corrente, dovea seguire nel giorno dieci, la convocazione medesima non può più aver luogo.

• Venezia, 7 agosto 1848.

• L. RUBBI — N. PRIULI — F. TRIFFONI

• P. CANAL — D. MEDIN — G. DOLFIN BOLDU

L'Avviso a cui si accenna del 4 corrente è questo:

• ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
• DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

• Con Lettera 3 corrente mese il Governo provvisorio

Carlo Alberto vi accoglie e vi proclama eletta parte della sua grande rigenerata famiglia.

Veneziani, il Re conosce, ama ed ammira questo popolo generoso che in tempi di universale servaggio fu il primo ad alzare in queste lagune un'ara alla libertà; che, cresciuto a potenza d'impero e dominatore dei mari, salvò più volte l'Italia minacciata dai barbari; che alle arti, alle scienze e alle lettere diè splendido ed ospitale ricetto; che rifulse e rifulgerà nella storia al pari delle più celebrate nazioni; che finalmente in questo gran moto della risorgente Italia si mostrò degno de'suoi famosi progenitori, rivendicando fortemente, sollecitamente, la propria indipendenza. Il Re vi conosce e vi ama, e ricevendovi tra' suoi figli, sente nel più vivo del cuore qual forza e quale splendore s'aggiunga all'Unione italiana, sola ancora di salute che assicuri il nostro valore contro alla forza numerica delle falangi nemiche.

Veneziani! Carlo Alberto s'accingeva a versare per voi il proprio sangue e quello de' principi suoi figliuoli primachè niun indizio trasparisse del magnanimo vostro concetto d'unirvi alla Monarchia costituzionale dell'Alta Italia da lui fondata. Immaginate con qual cuore vi riguardi ora che si confondono nel vessillo comune della indipen-

• di Venezia, giusta la risoluzione presa dall'Assemblea nella seduta 5 luglio 1848, avvertendo che il cittadino Pietro Paleocapa cessa di far parte del Governo stesso per essere stato nominato membro del Ministero Sardo, invitò questa Presidenza a richiamare subito l'Assemblea per sostituire a questo membro del Governo che manca, ed eventualmente a quegli altri che volessero ritirarsi.

• A tale oggetto pertanto questa Presidenza convoca l'Assemblea pel giorno di giovedì, 16 corrente, alle ore 10 della mattina, nella sala del Maggior Consiglio nel Palazzo ducale.

• Venezia, 4 agosto 1848.

• Dalla Presidenza dell'Assemblea dei Deputati
• della Provincia di Venezia

• L. RUBBI, *Presidente*

• N. PRIULI, *Vicepresidente*

• F. TRIFFONI, *Vicepresidente*

• P. CANAL, *Segretario*

• G. B. VARÈ, *Segretario*

• D. MEDIN, *Segretario*

• G. DOLFIN BOLDU, *Segretario*

denza italiana la Croce di Savoia col glorioso Leon di san Marco!

Veneziani! le nazionalità non si ricostituiscono e, ricostituite, non si conservano senza dure prove, senza pericoli, senza sacrifici. Chi ama la libertà, chi ama la patria, debb'esser disposto ad ogni cimento, sol che viva libero, solo che vegga la patria indipendente. Chi misura l'estensione del sacrificio non è buon cittadino, non è buon Italiano.

Mercè il valor vostro, voi siete ora liberi. Questo bene supremo niuno ve lo potrà strappare se al valore continuerete ad aggiungere l'amor dell'ordine, l'osservanza della legge e della disciplina, senza le quali la libertà perisce. E noi, onorati dell'alta e difficile missione di reggere in nome del Governo questa meravigliosa città e questo popolo generoso, invochiamo fidenti il concorso e la assistenza di tutti i buoni, quel concorso e quell'assistenza mercè la quale il Governo provvisorio ha potuto condurre felicemente a termine l'arduo mandato di cui l'onorava la confidenza de' suoi concittadini; noi invochiamo principalmente il concorso di quella inclita Milizia cittadina che ha già segnalato in tante guise il proprio affetto alla gran causa nazionale.

Indirizziamo, o fratelli, i nostri sforzi uniti al comun bene, rammentiamo che Venezia non può esser vinta finchè si mantiene ordinata e concorde, e gridiamo:

Viva S. Marco! Viva Carlo Alberto!
Viva l'Italia!

Venezia, addì sette d'agosto 1848.

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI

254. *Basi di governo della città e provincia di Venezia; nuova intestazione degli Atti pubblici; conferma delle Leggi vigenti; nomina di una Consulta straordinaria nella persona dei Membri del cessato Governo provvisorio.*

7 agosto 1848.

I COMMISSARI REGII STRAORDINARI
NELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA

Veduto l'articolo 2 della Legge 27 luglio ultimo scorso, che proclama l'immediata

unione della Venezia al Regno dell'alta Italia sulle basi della unione della Lombardia; e veduta la Legge che provvede al reggimento interinale della Lombardia;

Decretano:

1. La città e provincia di Venezia sarà governata colle norme infrastabilite fino all'apertura del Parlamento comune, successivo all'Assemblea costituente.

2. Al Popolo veneto sono conservate e garantite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto d'associazione e l'istituzione della Guardia nazionale.

3. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministro responsabile verso la Nazione, rappresentata dal Parlamento.

4. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto.

5. Sono mantenuti in vigore le leggi ed i regolamenti attuali e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello straniero.

6. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio.

7. Le basi del Protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno mantenute, come per la Lombardia e le Province venete, così per la città e provincia di Venezia.

Venezia, a' di 7 agosto 1848.

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI (1)

(1) Nella Parte ufficiale della Gazzetta di Venezia 8 agosto, n° 200, si legge altresì:

- I Dipartimenti governativi sono ordinati come segue:
- Commissario Presidente marchese COLLI, Guerra, Marina, Uffici del porto, relazioni politiche, ordine pubblico.
- Cavaliere CIBRARIO, Finanze, Commercio e Industria, Poste, ordine e personale degli Uffici governativi, Economico.
- Avvocato CASTELLI, Culto, Grazia e Giustizia, Interno e colle pubbliche Costruzioni, pubblica Istruzione, belle Arti, Archivi pubblici, Pesi e Misure, Sanità continentale e marittima.

255. *Proclama dei regi Commissarii intorno alla Resa di Milano.*

9 agosto 1848.

I COMMISSARII STRAORDINARI

DEL GOVERNO A VENEZIA

Concittadini

Alcuni Avvisi, segnati da Comandanti austriaci, stampati in città da loro occupate, e discordanti tra loro, contengono la notizia dell'ingresso in Milano delle truppe imperiali.

Niuna notizia ufficiale è venuta a confermare il triste annunzio, procedente da fonti tanto sospette; ma, quand'anche ciò fosse, quand'anche le vicende della guerra avessero ridotto momentaneamente quella generosa città a sì deplorabile condizione, noi, compiangendo nel profondo del cuore la sventura de' nostri fratelli Lombardi, dobbiamo conservare imperturbata la mente, maggior de' pericoli il cuore.

Venezia è in una condizione unica al mondo: la sua posizione, aiutata dal valor cittadino, la rende inespugnabile. La nostra flotta le assicura la via del mare. Qui è il vero propugnacolo della libertà italiana; qui donde mosse il primo esempio del viver libero, della grandezza cittadina.

Venezia può e vuole resistere; Venezia concorde, unita, quieta, saprà rinnovare i grandi esempi dei Dandolo, dei Mauroceni, dei Pisani, dei Zeni, e di cent' altri eroi, i cui nomi venerati giganteggiano nella storia.

Anche ieri il nemico, inviandoci uno degli Avvisi sopra indicati, e' invitava a considerare *se non fosse più conveniente d'entrare in negoziazioni.*

In risposta gli abbiamo spedito un esemplare del nostro Proclama del giorno sette, e ci siamo riferiti alla risposta che Gioberti ha detto ROMANA, e noi diciamo VENETA, del Governo provvisorio ad una simile comunicazione del generale Welden.

Veneziani fratelli, fiducia, unione e concordia, e il trionfo della libertà è sicuro!

Viva san Marco! Viva l'Italia!

Venezia, a' di 9 agosto 1848.

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI

256. *Nomina di Vincenzo Tilati a Commissario del Governo presso la Banca nazionale.*

9 agosto 1848.

I COMMISSARII STRAORDINARI

DEL GOVERNO

NELLA CITTA' E PROVINCIA DI VENEZIA

Veduto l'articolo 2 del Decreto del Governo provvisorio in data del 25 dello scorso luglio;

Decretano:

1. Il signor Vincenzo Tilati, Consigliere nel Magistrato camerale, è nominato Commissario presso la Banca di Venezia.

2. Egli si atterrà nell'esercizio di tale ufficio alle istruzioni che gli saranno date.

Venezia, 9 agosto 1848.

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI

257. *Dispensa di Angelo Mengaldo dalla carica di Comandante generale della Guardia civica, e nuova forma di elezione del successore.*

11 agosto 1848 (1).

I COMMISSARII STRAORDINARI

DEL GOVERNO

NELLA CITTA' E PROVINCIA DI VENEZIA

Vedute le reiterate istanze del cavaliere Angelo Mengaldo ond'essere dispensato dall'ulteriore esercizio della carica di Comandante generale della Guardia nazionale;

(1) Sotto questa data il Ministero Sardo allora sedente rassegnava le sue dimissioni, e contemporaneamente trasmetteva al conte Moffa di Lisio, Ministro residente al Quartier generale, onde la presentasse al Re Carlo Alberto, la seguente importantissima Rappresentanza. Il conte di Lisio v'apponeva egli pure, sotto gli occhi stessi del Re, la sua firma.

« Sire!

« Quando noi tutti fummo invitati a nome di V. M. « ad assumere il supremo indirizzo de' pubblici affari, « nell'addossare il grave peso, nel farvi il sacrificio di « ogni domestica quiete, nell'espore il nostro nome, il « nostro carattere, la nostra vita agli odii, alle insidie, alla

Veduto l'articolo 52 del Regolamento annesso al Decreto del Governo provvisorio del 20 maggio prossimo passato, il quale, benchè non ancora attuato, ha servito di norma in varii casi a disposizioni governative relativamente alla Guardia nazionale;

Considerando esser conveniente che alla terna per l'elezione concorrano anche i mi-

liti per mezzo di Deputazione, affinchè la persona su cui cadrà poscia l'elezione sia designata dal voto generale ed ottenga l'intera fiducia della cittadina milizia che avrà l'onore di comandare;

Sentita ed assenziente la Consulta,

Decretano:

1. La rinunzia del cavaliere Angelo Men-

• calunnia di opposte e sfrenate passioni, unico ma largo
• conforto era per noi il potere intieramente consacrarci
• ed ogni nostro pensiero ed affetto rivolgere al bene in-
• separabile del re e della patria, siccome solennemente
• e con intensa volontà giurammo. — Nati e rappresen-
• tanti di diverse provincie, devoti da lunghi anni all'infelice
• causa imperitura causa italiana, era debito per noi, era
• conforme ai nostri principii l'esser fedeli consiglieri e
• zelanti cooperatori d'un Principe che n'era l'augusto
• propugnatore, il simbolo glorioso, che Europa tutta già
• salutava come inviato dalla Provvidenza e redentore
• della propria nazione.

• V. M. gradiva quel programma, in cui tutte stavano
• espresse le nostre convinzioni; ma prima che a noi fosse
• dato accingerci all'opera, le sorti dell'armi furono infelici;
• un'immensa calamità fiacò un esercito lungamente
• vincitore e per molti rispetti veramente ammirabile.

• La causa italiana non era perduta quando le persone
• di V. M. e dei Reali Principi erano salve e le forze
• della nazione pressochè intatte; nè a noi mancava il
• cuore di mostrare il viso all'avversa fortuna, di sostenere
• con indomito coraggio l'indipendenza della patria. Ma una
• parte del paese si mostrò per un istante d'animo pro-
• strato; a quell'annuncio il Piemonte, da alcun tempo
• già lavorato dagli insidiosi raggi dei retrogradi, diede
• qualche segno di voler separare i proprii dagli interessi
• comuni; diffidenze, sospetti, diffamazioni, e quindi aperte
• ostilità furono eccitate contro di noi. Non erano che pre-
• testi, astuzie di tristi, ma potevano servir di velo all'iner-
• zia, al rifiuto di concorso per parte di molti illusi, e
• quindi la maggioranza del Consiglio credette dover rasse-
• gnare la propria dimissione, da V. M. accettata.

• Le presenti circostanze sono supreme ed assolutamente
• anormali: egli è di tutta urgenza provvedere una nuova
• e forte amministrazione al paese; ogni ritardo è cala-
• mità forse irreparabile.

• È costume che un Ministero dimissionario, limitandosi
• alla spedizione degli affari correnti, cessi da ogni azione
• politica onde lasciare interamente libero l'indirizzo dei
• successori. Ma in questi momenti la sospensione di dire-
• zione politica sarebbe fatale; lo Stato tutto sarebbe in
• preda ad un'anarchia morale; i precipui agenti del Go-
• verno rimangono senza istruzioni, e perciò senza in-
• fluenza, nelle provincie; i partiti estremi agitano in con-
• trarii sensi le popolazioni; tutte le passioni si esaltano,
• meno le generose, ed abbandonate lungamente a sé stesse
• producono in fine quell'esaurimento di forze morali,
• quella letargica agonia che è peggio di morte ai civili
• consorzi. Ogni giorno trascorre un tempo prezioso, un
• termine di quell'Armistizio conseguito a patti tanto
• dolorosi e deplorabili; se in breve il paese non è ride-
• stato, l'esercito più di prima numeroso, rivestito e rian-
• mato, l'estrema delle calamità ci sovrasta, quella che

• produrrebbe infallibilmente la dissoluzione del nostro
• paese, una pace vergognosa. Noi dobbiamo, o Sire, decli-
• nare, anzi respingere qualsiasi parte di tanto carico;
• giusta le convinzioni nostre, uopo sarebbe accingerci a
• tutte le eventualità d'una guerra tremenda ed ultima,
• come quella di rivendicata nazionalità; ma costesti pre-
• parativi, l'impulso che li deve indispensabilmente ac-
• compagnare, non può essere dato da chi ha abbandonato
• le redini, ma unicamente dagli uomini chiamati a man-
• dare ad esecuzione questo o qualsiasi altro sistema di
• politica voglia seguirsi: a noi non rimane che invocare
• da V. M. l'immediata formazione di un nuovo Gabinetto,
• come bisogno urgentissimo.

• Nel rassegnare i poteri affidatici, crederemo mancare
• gravemente ad un obbligo di coscienza, ad un dovere di
• buoni cittadini, di leali consiglieri, ove non sottoponessimo
• all'alta saviezza di V. M. brevissime considerazioni sul
• presente stato di cose.

• Sire! Fino a questi ultimi tempi, fino ai deplorabili
• casi di Milano, l'augusto nome di V. M. fu il solo incon-
• taminato, il solo inaccessibile alle calunnie delle fazioni,
• alle ingiurie del mondo e della fortuna. Primo sempre
• ai pericoli, primo al sacrificio d'ogni genere, a V. M. è
• unicamente dovuto l'ardore ispirato ai soldati, la parte
• precipua d'ogni riportato trionfo. Il nome di Carlo Alberto
• era orgoglio per noi tutti, speranza suprema della causa
• italiana, salutato dai Parlamenti italiani, venerato e caro
• a tutta Europa. Ma l'opinione universale, il senno dei savi
• ed intelligenti, deplorava sommessamente sulla fatalità
• che aveva collocato intorno al trono uomini noti per
• avversi principii, cortigiani non soldati, incapaci del ma-
• neggio degli affari di guerra, tali in una parola che
• troppo prevedibili riuscivano quelle prove di sfolgorata
• inettitudine che le ultime fazioni infelicamente autenti-
• carono.

• Di fatti i movimenti, le condizioni del nemico sem-
• pre ignorati; gli assalti impreveduti; i nostri, quand'an-
• che complessivamente superiori, sempre inferiori negli
• scontri; magazzini fornitissimi e distribuzioni irregolari,
• ritardate, insufficienti; i soldati più affranti dalle priva-
• zioni che dal combattere; una generale oscitanza nella
• maggior parte dei capi. Nulla diremo dell'incapacità nel
• determinare le mosse strategiche. Ma queste imprevi-
• denze, questi errori, sempre eguali, sempre ripetuti, sve-
• lano una incapacità che quasi giustifica l'indisciplina, la
• diffidenza surta nell'animo di quasi tutti i soldati. Ripu-
• gna a noi supporre tradimento concertato e preciso; ma
• tra il niun amore alla causa che in apparenza seguivano
• l'avversione proclamata ai principii costituzionali, l'igno-
• ranza assoluta delle scienze di guerra, gli effetti ne ri-
• sultarono pari, né l'individuale valore dei soldati bastò a
• porvi riparo.

• Ed ora, senza una severissima inchiesta sulla condotta

galdo è accettata. Egli continuerà per altro nell'esercizio delle sue incumbenze sino all'effettiva sua surrogazione.

2. La terna per la nomina del successore sarà fatta, a maggioranza assoluta di voti, dall'ufficialità e dai militi deputati, pure a maggioranza assoluta di voti, da ciascuna

• degli ufficiali superiori, senza un severo, pronto ed esemplare castigo, senza un generale cambiamento de' capi, non può riacquistarsi la confidenza del soldato, riordinarsi l'esercito.

• L'Armistizio del 9 agosto di Milano è stato poi il suggello di tutta l'incapacità dimostrata durante la campagna; i patti più duri e vergognosi che ricordi l'istoria, eccedenti una stipulazione semplicemente militare, e perciò nulli di pien diritto. Noi abbiamo protestato contro ogni loro effetto, per quanto concerne la parte politica.

• Gli Austriaci, dopo aver concentrate tutte le forze loro su Milano, dovendo assalire ancora le varie fortezze, occupare le provincie di Brescia, Bergamo, Como, i Ducati, le Legazioni, non aveano forze sufficienti per assalire il Piemonte, e poi non l'avrebbero osato per riguardi politici. Il dì 9 segnavansi i deplorabili patti di Milano, il dì 8 la Francia dichiarava che, unita all'Inghilterra, imponeva sospensione d'armi a Radetzky. Per quanto adunque sia certo che migliori condizioni potevano conchiudersi, era preferibile l'invasione d'alcune provincie del Piemonte all'abbandonare a discrezione del nemico Venezia ed i Ducati, già commessi con espansione di cuore alla fede nostra, al braccio, alla difesa del Re.

• L'Europa va ad essere percorsa da esuli che si diranno per causa vostra compromessi ed abbandonati; triste consiglio è il dolore: le accuse vicendevoli di niuna fede, di tradimento, si lanceranno a di misura; i repubblicani unitarii, guidati da Mazzini, predicano un vasto concerto o sistema di perfidia fra tutti i principi, e quasi che l'ingresso delle nostre truppe in Lombardia avesse avuto unico scopo d'impedir colà lo stabilimento della repubblica, per ridonar poi all'Austria, allora incapace di frenarla, quelle provincie.

• Il presente stato di cose adunque una pace che presso a poco lo sanzionasse non è tollerabile. Oltre il disonore della Corona e della Nazione in faccia a tutta Europa, il nostro paese sarebbe straziato da fazioni irrefrenabili, da un Governo senza dignità morale. I liberali divengono repubblicani o perduti nelle teorie socialiste ed umanitarie o devoti servi tendenti le braccia alla Francia. I retrogradi, a fronte aperta e con arti molteplici ed occulte influendo sulle popolazioni rurali ed ignoranti, mineranno lo Statuto. Il Governo, senza appoggio d'animo sinceramente liberale, sarà incapace a resistere ad urti contrarii, costretto forse ad invocare stranieri sussidi per salvarsi.

• A queste interne e pressochè insolubili difficoltà aggiungasi l'azione occulta, ma incessante e perfida, de' mille emissarii della diplomazia austriaca, ben conscia che, finchè la dinastia di Savoia starà, il suo dominio in Italia rimane precario, nè quindi cesserà mai dal fomentare gli opposti ed estremi partiti, pronta ad offrire alla Francia Savoia e Nizza, ad assoldare tutti gl'interni elementi di dissoluzione. Ogni sincera riconciliazione, ogni speranza di buon vicinato coll'Austria è impossibile.

• Una serie incalcolabile di calamità sovrasta adunque

legione separatamente, in numero eguale a quello degli ufficiali della stessa legione.

3. Il Comandante generale della Guardia nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Venezia, addì 11 agosto 1848.

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI

• al nostro Paese se V. M. con un tratto di genio non lo salva. La parola di salvezza, la parola unica di riparazione V. M. l'ha pronunciata: *La causa dell'indipendenza italiana non è ancora perduta*. Dunque, del passato sincera inchiesta, e punizione dei capi dell'esercito se rei; solenne dichiarazione che si rinnoverà la guerra ad ogni costo se l'Italia non è vuota dai barbari.

• Durante l'armistizio, durante le pratiche della diplomazia, sorga l'esercito nuovo, confidente nei capi abili, ovunque cercati. Amministrazione dei viveri proba e capace.

• Gli Stati, o Sire, non si perdono che per le incertezze e le esitazioni. Duole a noi immensamente, ci duole esulcerare una piaga che troppo acerbamente sanguina, ma è dovere di lealtà e debito per noi di onore il dirlo. Pari all'eroico coraggio di V. M. contro le palle nemiche sia quello di ardite risoluzioni, pari ai bisogni, ai tempi, contro i capi militari ipocriti ed inetti.

• Nelle grandi imprese politiche le rette intenzioni, il cuor solo non basta. E quale più caldo di dolci affetti, più puro, più santo di quello di Pio IX? Ciò malgrado, l'istoria lo chiamerà forse l'autore delle calamità del suo paese.

• Un glorioso vostro antenato, il principe Eugenio, con una armata straniera liberava lo Stato occupato dai nemici, e l'inalterata fermezza di Vittorio Amedeo II spondeva la perdita dello Stato a patti vergognosi; e questa magnanima risoluzione non solo salvava lo Stato ma lo accresceva di nuove provincie. Pari pericoli affronti V. M.: anche senza territorio regnerà sul cuore di 24 milioni d'Italians che sapranno riconquistare la terra natia.

• L'unico principio politico da seguirsi, l'unico dogma da radicare negli animi è quello che la Casa di Savoia è il vessillo italiano. La più fatale di tutte le combinazioni possibili all'Italia sarebbe quella di una definitiva sistemazione che separasse dagl'interessi e dalle sorti italiane la Dinastia di Savoia, giacchè in siffatta unione, in questa indivisibilità di fortuna sta riposta la loro esistenza, la loro gloria, ogni loro avvenire.

• Dopo quattro mesi di successi, dieci giorni di sventura non possono abbattere una giusta causa; essi non sono che un accidente deplorabile, una lezione d'avversa fortuna.

• Compia V. M. l'alta missione visibilmente affidatale dalla Provvidenza, da quella Provvidenza che affanna e che consola, che, come ha posto nelle mani di V. M. la spada, Le infonderà il coraggio del Giosué e de' Gedeoni, quel coraggio civile che è sola necessaria dote di tutti coloro a cui consegna la spada liberatrice della propria nazione.

• Torino, 11 agosto 1848.

• CARATI — VINCENZO RICCI — G. COLLENO

• LORENZO PARETO — PALLAZZA — GIUSEPPE DURINI — P. GIOIA

• P. PALSOCCATA — VINCENZO GIOBERTI — U. RATTAZZI

• MOFFA DI LISSO •

V. Rastrelli e Oliverio di Cibrario

288. Protesta de' Commissarii straordinarii contro la Convenzione d'armistizio e di evacuazione militare della Venezia.

11 agosto 1848 (1).

Questo giorno 11 agosto 1848, ora 1 pom. a Venezia,

Nelle stanze di abitazione del marchese Colli nel Palazzo nazionale,

Raccoltisi con esso lui il cavaliere Cibrario, l'avvocato Castelli, i consultori Camerata, Paulucci, Martinengo, Cavedalis, Reali:

Castelli ha data comunicazione del dispaccio quest'oggi ricevuto dal generale Welden, contenente una Convenzione d'armistizio tra l'armata imperiale e il Re di Sardegna, per effetto della quale Venezia dovrebb'essere evacuata dalle truppe e dalla flotta di Sardegna.

I tre Commissarii hanno dichiarato che non potevano prestar fede a simile notizia; ma, pel caso che fosse vera, il marchese Colli e il cavaliere Cibrario dichiararono energicamente e con italiana commozione, divisa da tutti gli altri, che mai non si presterebbero a partecipare menomamente ad atto che tanto ripugna ai loro sentimenti, quale sarebbe la consegna di Venezia; che dal momento in cui ricevessero notizia ufficiale di tale Convenzione considererebbero il loro mandato come cessato, e Venezia restituita alla condizione politica in cui era al momento della fusione; che quindi Venezia sarebbe libera di agire, come Stato indipendente, nel modo che credesse più utile alla causa propria ed italiana, valendosi o no della loro cooperazione come privati cittadini, cooperazione ch' essi deplorano nel profondo

(1) Perchè ben si comprenda il presente Atto e il successivo Proclama di Daniele Manin, noi trascriviamo qui la Esposizione storica che si legge nella Parte non ufficiale della Gazzetta di Venezia, n° 204:

• Alle ore 8 3/4 antimerid. dell'11 corr. un parlamentario da Mestre recò una lettera urgente pei signori Commissarii straordinarii di S. M. il re di Sardegna in Venezia. Questa lettera era del seguente tenore:

LE GÉNÉRAL EN CHEF DE 2 CORPS DE RÉSERVE

• A' Messieurs les Commissaires extraordinaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, à Venise

• Podout, 11 août 1848.

• J'ai l'honneur de vous faire part, ci-inclus, d'un acte officiel que je viens de recevoir.

• Persuadé que les officiers chargés par S. M. le roi de Sardaigne de l'exécution des articles de la Convention ne tarderont pas à arriver, je vous laisse le choix, messieurs les Commissaires, de cesser ou de continuer les hostilités.

• Agréez l'expression de haute consideration.

• Le Général en chef du 2 Corps de réserve

WELDEN

(Segue la Convenzione già riferita a pagg. 482-483 sotto il n° 389).

• In seguito a questa lettera i tre Commissarii, chiamati i Consultori, si radunarono con essi a deliberare intorno alla risposta da darsi al generale Welden.

• La discussione e la deliberazione si hanno dal presente Protocollo della seduta (Atto surriferito).

• Dopo di ciò l'avvocato Castelli si portava a casa dell'avvocato Manin e lo rendeva consapevole dell'avvenuto, esponendogli la necessità di prendere le più pronte ed energiche deliberazioni alla salvezza della patria, e a tal oggetto si accordarono di radunarsi coi Commissarii e coi membri della Consulta la sera medesima alle ore 8.

• Intanto (ore 5 pom.) arrivava il piroscampo della posta da Ravenna; ma i corrieri di Milano e di Torino mancavano, e nessuna nuova veniva a confermare l'annunziata capitolazione tranne quanto si leggeva nel Pen-

• siero Italiano, foglio di Genova, in cui però le condizioni esposte della capitolazione erano ben differenti, nè si parlava punto di Venezia. Il popolo, ansioso a buon diritto di novità, chiedeva istantemente dalla piazza notizie al Governo. Fu allora che da un balcone del palazzo nazionale si presentò un incaricato a leggere l'articolo del Pensiero Italiano sulla capitolazione di Milano. — Comparvero quindi i due regii Commissarii piemontesi, che dissero di mancare di notizie ufficiali, ma mostrarono il dubbio che si fossero verificate le sciagure temute. — Dunque Milano ha capitolato? quali sono le condizioni? e la flotta? e noi? — Esitarono a rispondere; ma alla fine il Commissario Colli dichiarava che, quanto alla flotta, conveniva distinguere la veneta dalla sarda; sulla prima si avrebbe potuto ancora contare, dell'altra non poter garantire che si potesse disporre ancora a nostra difesa; mancare però anche in questo particolare le notizie ufficiali. Il Commissario Castelli, sopraggiunto e presentandosi al pogguolo insieme con Manin, dichiarava che mancavano realmente notizie ufficiali per le quali fosse compromessa la sicurezza e la indipendenza di Venezia, e ove tali notizie arrivassero, i Commissarii cesserebbero sul momento dall'ufficio loro e si convocerebbe l'Assemblea. Alcuni, ch' erano presso al pogguolo, gridavano che i Piemontesi dovevano dimettersi subito, ed anche il Commissario Castelli. Questi ad alta voce dichiarò essere sempre niente altro che Veneziano, e cessava sul momento dalla Commissione. I Piemontesi dichiaravano sì circostanti nel modo più positivo che da quel momento si astenevano da ogni ingerenza governativa.

• Allora sorse un bisbiglio di voci e di grida diverse, da cui nulla poteva rilevarsi di distinto se non l'indignazione onde il pubblico restò compreso, e che non puossi esprimere a parole. « Fummo traditi, venduti vilmente! », si gridò ad una voce. « Abbasso i Commissarii, abbasso il Governo regio! Vogliamo Manin, viva Manin, salvezza della patria! ». I Commissarii protestavano dicendo essi pure l'ansietà e le inquietudini del popolo; essere però italiani e sentire nobilmente della causa nostra quanto ciascun Veneziano.

del cuore che possa ridursi a proporzioni meramente private.

Castelli ha detto con tutta la forza della sua anima che la Convenzione di cui si tratta sarebbe nulla per lo stesso patto della fusione, non potendo decidersi delle sorti del paese senza l'adesione della Consulta: che in ogni modo l'abbandono di Venezia da parte del Re la riporterebbe nello stato di prima, sicchè resterebbe nulla e come non avvenuta la fusione e mai cessata la sovranità della Repubblica, la quale non sarebbe cessata che a condizioni non seguite: che ciò dichiarava e protestava da questo momento perchè Venezia, nata libera e tale durata sinchè fu oppressa dalla forza, e poi dopo 50 anni rivendicatasi in libertà per Convenzione che fece sgombrare i suoi occupatori, non ha per la prima volta dalle

« Dopo una mezz'ora, il Manin, accordatosi previamente coi membri del cessato Governo provvisorio, si presentò nuovamente al balcone e disse: « I Commissarii regii dichiarano di astenersi sino da questo momento dal governare; dopo domani si radunerà l'Assemblea della città e provincia di Venezia, ed essa nominerà il nuovo Governo. Per queste 48 ore governo io ». « Sì, sì! » gridò la folla, soddisfatta pienamente di questa temporaria dicitura dell'uomo in cui il popolo veneziano ripone la più illimitata fiducia. « Viva Manin! Viva Manin! ». — Il popolo però sapeva che il pericolo della patria avrebbe chiesto qualche cosa da lui quella sera stessa, e se ne stava ancora raccolto attendendo nuove disposizioni, che non vennero ritardate molto tempo. Manin infatti parlò un'altra volta, dicendo: « Fra poco si batterà la generale; la Guardia civica sia sotto le armi. Da ogni battaglione verrà scelto buon numero di cittadini che accorrerà questa notte stessa al forte di Marghera, dove si può temere la minaccia dell'inimico ». — « Vi andremo tutti », selamò il popolo; « armi! armi! ». — « Armi ne avrete, rispose il Manin; a un popolo che vuole difendersi tutto serve di arma: ricordatevi il 22 marzo, e con quali armi avete scacciato da voi l'Austriaco! Ora sgomberate la piazza; v'ha d'uopo di silenzio e di calma per provvedere ai bisogni della patria ». E il popolo si disperdeva tranquillo; e quando più tardi si battè la generale, fu un accorrere sollecito delle guardie civiche ai rispettivi quartieri, le quali partirono tosto pei forti in numero ben maggiore di quello che i capi battaglioni avevano già destinato per quella notte. Nessuno voleva esser da meno del proprio fratello. Il popolo veneziano non è men buono che valoroso.

« La notte stessa vennero già date tutte le disposizioni più urgenti per la difesa esterna e per l'interna tranquillità. Nicolò Tommaseo partiva immediatamente per la Francia, dei soccorsi della quale sembra ormai non si debba più dubitare. Altro piroscampo poi partiva con missione speciale per la nostra flotta.

« Ora Venezia farà da sé, aiutata da' suoi veri amici ed alleati; Venezia sarà salva, e con essa dovrà trionfare finalmente la santa causa d'Italia ».

sue origini fatto adesione ad una Monarchia che ad un patto rimasto inefficace, sicchè la causa della sua libertà originaria rimane integra, e potrà soccombere unicamente alle violenze che non lasciano perire i diritti.

I Commissarii piemontesi, aderendo pienamente a tale dichiarazione, hanno fatto osservare che nella triste previsione da cui siamo minacciati importa fin d'ora di accrescere immediatamente i mezzi di difesa; e perciò propongono

1° che si adottino immediatamente le proposte del Comitato di vigilanza relativamente alla rigorosa chiusura di tutti i varchi che mettono nelle lagune;

2° che al primo desiderio espresso dal popolo di un Comitato di difesa si crei per mezzo dell'Assemblea de' Deputati, da convocarsi a tal effetto.

Alle quali proposte applaudirono subito Castelli colla Consulta, essendo stato unanimemente risoluto che al primo annuncio ufficiale l'Assemblea sia convocata per l'indomani (1).

COLLI — CIBRARIO — CASTELLI

Aut. PAULUCCI (2)

(1) In effetto la *Gazzetta di Venezia* del successivo 12 agosto, n° 204, reca in fine della Parte ufficiale ciò:

• GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

• *Assemblea dei Deputati*

• *della città e provincia di Venezia*

• Per disposizione oggi impartita dal Governo provvisorio di Venezia, il sottoscritto, presidente dell'Assemblea dei Deputati della città e provincia di Venezia, invita i Deputati medesimi ad intervenire nella sala del Maggiore Consiglio alle ore 10 antimeridiane del giorno di domenica, 18 corrente, a fine di eleggere un nuovo Governo e di deliberare su quegli altri argomenti che le condizioni nostre richiedessero.

• Potendo avvenire che dalla ristrettezza del tempo non sia consentita la diramazione delle lettere d'invito individuale, s'intenderà supplito alle stesse col presente Avviso, che verrà affisso nella città e nei Comuni della Provincia non occupati dalle armi austriache.

• Venezia, 11 agosto 1848.

• L. RUBBI *Presidente*

(2) L'originale manoscritto non porta che queste quattro sottoscrizioni. Ma nel testo della *Gazzetta di Venezia*, n° 204, sono aggiunte le firme di — « Gio. Batt. CAVEDALIS — Francesco CAMERATA — Leopardo MARTINENGO — Giuseppe REALI ».

259. *Proclamazione della Dittatura Manin e indizione dell'Assemblea provinciale* (1).

11 agosto 1848.

Concittadini!

Nei momenti di pericolo grande bisognano

(1) A questo punto termina la breve serie degli Atti de' Commissarii straordinarii; e la *Gazzetta di Venezia* (14 settembre, n° 237) presenta uno speciale

• PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

• del Governo provvisorio di Venezia
• dal 1° all' 11 agosto 1848

• Rimanezza delle due Casse	
• camerali di Venezia a tutto	
• il 31 luglio 1848:	
• danaro	L. 832,688. 11
• note di banco austriache	101,640. —
• cambiali	160,249. 80
• depositi di privati	70,391. 81
	————— L. 1,164,969. 72

• ENTRATE

• Entrate ordinarie

• Rendite dirette:	
• prediali di Venezia e	
• del suo Circondario	L. 8,164. 62
• Rendite indirette complessive	
• di Venezia e del suo	
• Circondario	103,082. 93
	————— L. 111,247. 55

• Entrate straordinarie

• Pagamenti fatti da Venezia e dal suo Circondario	
• a conto della quota loro attribuita nel Prestito di dieci milioni	L. 94,642. —
• Altri pagamenti a conto del Prestito di un milione e mezzo	23,200. —
• Prestito prelevato sui depositi giudiziarii	80,757. 54
• Prestito spontaneo di argenterie che furono quindi fuse e monetate	65,316. 36
• Prestito del Governo piemontese (615,000 franchi), compreso il vantaggio nel giro e cambio delle monete	718,541. 64
• Prezzo ricavato da alcuni oggetti preziosi offerti alla patria	8,464. 59
• Prezzo ricavato da alcuni oggetti preziosi appartenenti all'Erario nazionale	3,782. 03
• Offerte dei cittadini, e trattenute sugli stipendi e sulle pensioni	25,523. 59
	————— L. 990,427. 75

• Totale dell'Entrate L. 2,268,645. 02

risoluzioni pronte ed ardite. Perchè non rimaneste senza Governo, non esitai di assumere, benchè per poche ore, il gravoso incarico di governare. La necessità me ne diede il mandato: la vostra benevolenza me ne agevoli l'esercizio.

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di Stato L.	192,034. 29
• Spese politiche di Stato	75,283. 96
• Prefettura centrale dell'ordine pubblico	20,052. 59
• Magistratura camerale, Intendenza e Cassa di finanza	27,419. 73
• Guardia di finanza e spese di procedura penale	20,799. 39
• Clero, Cooperatori	
• Fabbricerie	13,174. 99
• Pensione agli Invalidi della Marina veneta mercantile	5,830. 22
• Restituzione di depositi privati	103. 19
	————— L. 354,709. 36

• Spese straordinarie

• Guerra e marina:	
• Dotazione alla Tesoreria di guerra e della marina L.	826,472. 09
• Paghe alle Legioni pontificie civiche e volontarie	120. 000. —
• Paghe alle truppe nazionali	24,000. —
• Acquisto di farine ad uso del militare	19,666. —
	————— L. 990,138. 09
• Interno:	
• Servizio straordinario postale	L. 10,000. —
• Guardia nazionale	25,000. —
• Sovvenzione al Municipio di Venezia	30,000. —
	————— L. 65,000. —
• Approvvigionamento di Venezia (acquisto di grani e spese nei mulini a vapore)	27,000. —
• Restituzione di alcuni depositi giudiziarii	4,922. 71
• Spese diplomatiche	6,000. —
	————— L. 447,770. 46

• Totale delle Spese L. 1,447,770. 46

• Rimanezza delle due Casse camerali di Venezia:	
• danaro	L. 653,483. 54
• note di banco austriache	25. 740. —
• cambiali	109,362. 70
• depositi di privati	30,288. 62
	————— L. 820,874. 8

• Totalità eguale all'Entrate L. 2,268,645. 02

Domenica si convocherà l'Assemblea dei vostri Rappresentanti, e sarà sua prima cura di costituire un Governo nuovo; poi di provvedere efficacemente alle presenti necessità.

Confidiamo in Dio, in noi, nell'Italia, e nel soccorso d'altri popoli liberi, già domandato, e che non deve mancarci.

Venezia, 11 agosto 1848.

MANIN

260. *Nuova ingiunzione di notifica e di consegna delle Armi.*

12 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

In ispiegazione ed aggiunta al Decreto 21 luglio decorso, n° 10557,

Decreta:

1. Le armi militari, possedute da persone non militari, che non fossero state consegnate al Comando della Guardia civica nel termine prefisso dall'articolo 1 di esso Decreto 21 luglio decorso, dovranno essere consegnate al suddetto Comando a tutto il giorno 14 corrente, contro ricevuta, per gli effetti dell'articolo 2 del Decreto stesso.

2. Ogni guardia civica attiva che possedesse armi militari ha diritto di conservare quelle soltanto che occorrono al suo armamento, con obbligo però di notificarle al proprio capitano e di farne uso in ogni caso di servizio. Per le altre sta la disposizione del precedente articolo.

3. Ai contravventori saranno irremissibilmente applicate le pene stabilite dall'articolo 3 del Decreto 21 luglio decorso. Inoltre saranno dichiarati infami ed esposti a tre giorni di berlina.

4. I capitani della Guardia civica, in caso di denuncia od indizio di contravvenzione al presente Decreto, dovranno procedere immediatamente per rilevarla, anche col mezzo di perquisizioni domiciliari.

Venezia, 12 agosto 1848.

MANIN

261. *Coercizione al servizio personale di Guardia civica.*

12 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Al Comando Generale della Guardia Civica

I superiori della Guardia civica, fino al capitano inclusivamente, hanno diritto di costringere colla forza chi non si prestasse al servizio ordinato o mandasse sostituiti senza giustificare un impedimento veramente grave.

Venezia, 12 agosto 1848.

MANIN

262. *Seduta Quinta dell'Assemblea provinciale (4) — Discussione e nomina dei Membri di un nuovo Governo — Approvazione della domanda d'Intervento fatta alla Francia, e della relativa missione conferita a Niccolò Tommaseo — Designazione dei poteri del nuovo Governo — Dichiarazione di benemerenzza all'Esercito piemontese.*

13 agosto 1848.

PROCESSO VERBALE

della Sessione 13 agosto 1848 dell'Assemblea dei Deputati della città e provincia di Venezia, convocata coll'Avviso presidenziale del giorno 11 dello stesso mese dietro Disposizione governativa del giorno medesimo.

La seduta è aperta alle ore dieci antimeridiane.

Un Segretario fa l'appello nominale, a cui rispondono 113 deputati presenti.

Il Deputato Manin avverte che il Deputato Castelli si astenne dal comparire per questo solo che dubita se l'aver accettato le funzioni di Commissario regio possa avergli fatto perdere la qualità di deputato. Manin soggiunge che, per opinione sua, questa conseguenza non esiste, non essendovi legge che stabilisca una tale incompatibilità; e che perciò, se l'Assemblea pensa come lui, si potrebbe avvertirne il Castelli non lontano affinché egli si recasse

(4) Questa Seduta del 13 agosto, la successiva dell'11 ottobre, e l'ultima del 9 febbraio 1849, nella quale fu l'Assemblea dichiarata disciolta, si leggono nella Gazzetta di Venezia n° 206 (Parte ufficiale), 265 (Parte non ufficiale) e n° 40 (ibid.) dell'Annata 1849. Il testo però da noi seguito è quello che ne venne pubblicato separatamente in 8° col titolo: *Atti ufficiali dell'Assemblea dei Deputati Veneti tenuta nei giorni 13 agosto e 11 ottobre 1848. Venezia. Per F. Andreola tip. del Governo provvisorio, 1849. In 8° di pagg. 40.*

all'Assemblea a disimpegnare le funzioni di deputato e a fare atti di buon cittadino, come ha fatto finora.

Il Presidente invita a nominare prima di tutto una Presidenza nuova, avendo l'attuale avuto indizi, col mezzo di un giornale, che sia scemata quella fiducia di cui fu onorata con la elezione.

Il Deputato Manin risponde che quanto sta scritto in un giornale non rappresenta l'opinione pubblica, ma semplicemente l'opinione del giornalista; che questa opinione egli non la divide, e crede che neppure la maggioranza della Assemblea la dividerà; ch'è certamente diritto della Presidenza di dare la rinuncia, ma che, a parer suo, avuto anche riguardo alle urgenti deliberazioni delle quali è necessario occuparsi in oggi pei gravi bisogni del paese, l'Assemblea potrebbe pregare la Presidenza a desistere da questo atto.

L'adunanza applaude a queste parole; il Presidente la invita a spiegarsi, dicendo che, se l'Assemblea lo desidera, la Presidenza ritira la sua rinuncia, ma che, se qualcheduno mostrasse un desiderio contrario, sarebbe prontissima a tenerla ferma. Nuovi applausi dell'Assemblea chiudono questo incidente.

Il Presidente invita l'Assemblea a decidere sull'ammissione del Deputato Castelli: l'affermativa è accolta ad unanimità, per alzata e seduta.

Il Deputato Foratti domanda la parola; ed accennato allo scopo dell'attuale convocazione, l'immediata nomina cioè dei membri del nuovo Governo, prescinde dall'occuparsi dei fatti che resero necessaria questa scelta, ma si ferma a considerarne l'importanza ed a deplorare che siavi assegnato un tempo sì breve, come nell'ultima elezione, nella quale, secondo lui, varii deputati avrebbero votato nella fede degli altrui suggerimenti, senza conoscere fondatamente le persone cui davano il loro suffragio. Trova quindi che, fra una scelta precipitata ed una dilazione, sia la seconda il partito migliore, e perciò propone che, trascorso un poco di tempo, debbano tutti i deputati proporre a schede segrete tanti candidati quanti saranno gl'individui che dovranno comporre il nuovo Governo, coll'indicazione dei titoli che possano raccomandarne la nomina; che di tutti i proposti debba formarsi un elenco a stampa, da distribuirsi a cadaun deputato; e che dopo altri cinque giorni vengano in apposita convocazione scelti tra questi i nuovi membri del Governo, il quale nel frattempo resterebbe affidato a chi lo sostiene attualmente.

Il Deputato Trolli ascende alla tribuna, ed osserva che l'odierno stato delle cose, dopo le notizie ufficiali e private di ieri, non è quale lo si supponeva allorchè il tumulto popolare fece sì che i Commissarii sardi si astenessero dal Governo ed il Veneto si dimettesse dalle sue funzioni. Egli crede che quel tumulto non sarebbe avvenuto ove il popolo avesse conosciuto il preciso stato delle cose, cioè l'armistizio partecipato ai Commissarii ed il Protocollo

eretto in loro concorso, ed ove specialmente avesse saputo ciò che si sa adesso, cioè la certezza e prossimità dell'intervento francese. Non propone però che si rimettano le cose nello stato primiero, ma bensì che sia sostituito un Commissario in luogo del rinunciante Castelli, ed invitati i due altri a riassumere le loro funzioni. Soggiunge che, ove ciò non piacesse alla Assemblea, sarebbe suo avviso che fossero eletti tre governanti, e fra questi Colli e Cibrario, ch'egli non conosce nè di persona nè di vista, ma che la fama indica opportuni sotto ogni rapporto.

Il Deputato Malfatti chiede ed ottiene la parola, ma la cede poi al Deputato Manin, che la domanda sull'argomento proposto dal deputato Trolli.

Il Deputato Manin, accolto da vivissimi applausi al suo apparire alla tribuna, ricorda la sua dichiarazione fatta nella precedente tornata dell'Assemblea, accettata da quelli che con lui consentivano, e poi mantenuta fermamente finora, di astenersi da ogni discussione di partiti fra Italiani e Italiani e di pensare esclusivamente alla difesa. Ciò premesso, egli accenna come i regii Commissarii abbiano creduto non fosse prudente annunziare appena ricevuta, al pubblico la notizia di quell'armistizio che portava anche la partenza delle truppe e della flotta sarda dal Veneto, atteso che la notizia, così comunicata dal Welden, avrebbe potuto essere un'astuzia di guerra a cui non bisognava servire. Richiamando poi i fatti della giornata dell'11 corrente mese, il Deputato Manin espone che i regi Commissarii si sono posti quella mattina in relazione con lui, e con lui volevano accordarsi sul modo e sul tempo di portare a pubblica cognizione la notizia ricevuta dal Welden, quando il desiderio espresso vivamente dal popolo di avere una spiegazione delle voci che correvano provocò la lettura d'un articolo del *Pensiero Italiano*, dopo la quale durava l'incertezza sui fatti relativi a Venezia e alla flotta. Questa dubbiezza promise un tumulto popolare, per calmare il quale Manin recessi al Palazzo nazionale ed annunziò al popolo che si poneva a trattare coi Commissarii per accomodare la cosa senza disordini. Del quale tumulto parlando, accenna il Deputato Manin come fosse spiegabile dalle fatali circostanze nelle quali il popolo si trovava; soggiungendo com'egli sia lontano dal lodarlo, perchè il tumulto è lodevole allora soltanto che tende ad impedire una ingiustizia che non possa essere in altro modo impedita. Nelle trattative coi Commissarii espone com'egli li abbia pregati di conservarsi nella loro condizione fino al giungere delle notizie ufficiali, per prestarsi poi anche dopo come cittadini italiani perchè il paese non restasse privo di Governo; alla quale preghiera i Commissarii non aderirono per degli scrupoli rispettabili, dovendo essi avere il necessario riguardo al Re da cui ebbero il mandato, e non potendo governare senza la fiducia del popolo. Per la qual cosa decisero, non di dimettersi, ma sì di astenersi dal

governare. In queste circostanze il paese sarebbe rimasto dunque senza Governo, se alcuno non aveva l'ardire di assumerlo; e questo ardire, soggiunse Manin, l'ho avuto io.

L'assunzione di tale potere non può durare se non quanto dura la necessità del momento, e perciò si è raccolta l'Assemblea. Il Deputato Manin invita dunque a formar il Governo nuovo, che deve esser provvisorio in tutta la estensione del termine, che si ha da occupare unicamente alla difesa, che ha ad avere il solo colore di voler respingere il nemico. Qualunque sia la sorte futura di Venezia, a qualunque degli Stati italiani essa debba appartenere, quello Stato e tutta Italia avranno una gratitudine immensa a chi avrà conservata questa cittadella dell'indipendenza italiana.

Vivissimi applausi accompagnano e seguono questo discorso del Deputato Manin; e così pure viene applaudita la sua dichiarazione che il marchese Colli ed il cav. Cibrario sarebbero accettati ben volentieri nel nuovo Governo quando il Deputato Trolli potesse persuadere l'uno o l'altro di essi a formarne parte.

A ciò il Deputato Trolli risponde che non potrebbe prestarsi a ciò, perchè non ha alcuna relazione con loro, non li ha veduti, non li conosce.

Replica il Deputato Manin ch'egli li conosce per uomini degnissimi del nome italiano; ma che, come egli crede, lo stesso scrupolo giusto che li trattene il giorno 11 sarebbe di ostacolo anche oggi alla loro accettazione. Opina però che una dichiarazione di affetto e di stima per parte dell'Assemblea sarebbe loro dovuta; le quali parole vengono accolte con segni vivissimi di adesione dall'adunanza.

In questo punto è introdotto nella sala il Deputato Castelli, a cui l'Assemblea applaude.

Il Presidente accorda la parola al Deputato Malfatti, il quale accenna che sino dall'epoca della defezione di Napoli molti si avvidero della necessità d'invocare l'intervento francese, al quale effetto nello spazio di 24 ore si raccolsero firme di quasi 7000 cittadini, i quali facevano istanza al Governo onde lo domandasse; che in seguito di questa istanza vennero sentiti dal presidente del Governo cinque fra i segretarii dell'istanza, e fra questi l'oratore; che però, ad onta dell'opinione favorevole di alcuni fra i ministri, la domanda non fu assecondata per effetto di quella disparità di pareri tra i ministri di cui avemmo la prova nelle discussioni di luglio, e che deve servirci di lezione nella scelta del nuovo Governo da nominarsi in oggi. E poichè un tale intervento fu ora chiesto dall'uomo che per due volte salvò il paese, ed il quale spedì a tal uopo in Francia l'ex-ministro Tommaseo, il Deputato Malfatti conchiude col proporre che, prima di occuparsi di qualunque altro argomento, l'Assemblea ratifichi a nome del popolo la missione del Tommaseo e sia tosto spedito a Parigi un corriere colla copia di questa deliberazione, affinchè la Francia sappia che l'invito fattole è invito del popolo della Venezia.

Il Deputato Bellinato, senza occuparsi della proposta Malfatti, entra a parlare del nuovo Governo da nominare e nel quale crede necessario trovarsi tutta la maggiore energia ed unità d'azione per provvedere alla nostra difesa. Ricorda che nei casi di necessità suprema in Grecia ed in Roma conferivasi la dittatura ad un solo uomo, e che questo esempio venne anche testè adottato dalla Repubblica francese, la quale trasfuse ogni potere esecutivo nell'illustre generale Cavaignac. Conchiude che, se qui manca un Generale veneziano, cui sia opportuno di conferire la dittatura, havvi però un illustre cittadino che fu per due volte il salvatore della patria, e che questo deve nominarsi dittatore onde, coadiuvato da quelle persone ch'egli crederà di associarsi, regga in questi gravi momenti il paese.

Manin osserva che il nuovo Governo deve specialmente occuparsi della guerra, e che di guerra egli non ha cognizione alcuna, non avendone mai studiato l'arte nè avendo abitudini con persone militari; per cui non potrebbe accettare la dittatura offertagli dal Bellinato, quand'anche la Assemblea convenisse nell'avviso di questo.

Replica Bellinato che Manin non distrusse il suo argomento perchè egli avea già detto che Manin dovrebbe farsi coadiuvare da persone militari; ma, insistendo quest'ultimo che già non accetterebbe, Bellinato si fa in allora a chiedergli se, quando fosse unito ad altri, assumerebbe l'incarico. Al che rispondendo il Manin che, quando ciò fosse necessario al bene del suo paese, vi si assoggetterebbe fino a che gli reggano le forze e la vita, Bellinato soggiunge che crederebbe doversi il nuovo Governo comporre di tre persone; e quindi, per proposta del Deputato Castelli ed invito del Presidente, viene dall'Assemblea ammesso ad unanimità, per alzata e seduta, che il Governo debba essere composto di tre persone, una delle quali appartenente alla marina ed un'altra all'armata di terra.

Si passa quindi alla distribuzione delle schede per la prima nomina, e risultano proposti:

Manin con ischede 103

Castelli con ischede 9;

e nella ballottazione a voti segreti Manin riportò voti favorevoli 103 e negativi 9, e Castelli affermativi 31 e 81 negativi.

Annunciato dal Presidente l'esito della votazione, che venne accolto con vivi applausi, Manin sale alla tribuna e, ringraziando l'Assemblea della fiducia in lui riposta, dice che ne userà abbondantemente e che domanderà non solo ma imporrà dei gravi sacrifici, dai quali, se si vuole esimersi, conviene dimetterlo dal potere.

Nella proposizione del membro del Governo appartenente alla marina, i tre che ottennero maggior numero di schede furono il generale Graziani, 92, Mainardi Fabio, 10, ed il generale Marsich, 7, per cui vennero questi, a senso dell'articolo 1 del Regolamento, posti ai voti, e ne riportarono

Graziani, generale, afferm. 105, negat. 9
 Mainardi Fabio » 13 » 100
 Marsich, generale » 6 » 108

restando così nominato il generale Graziani.

Raccolte le schede per l'ultima nomina, risultarono proposti con maggior numero Cavedalis Gio. Battista, Colli Vittorio e Mezzacapo Luigi, e con numero minore i generali Della Marmora e Ferrari. I primi dunque dovevano sottoporsi alla votazione; ma, prima che ciò avvenisse, il Deputato Cavedalis, chiesta la parola, prega l'Assemblea di dispensarlo da un incarico superiore alle sue forze e ch'egli non potrebbe disimpegnare a dovere, tanto più che, avendo servito in quel glorioso esercito che mediante l'ordine e la disciplina fece vittoriosamente il giro del mondo, egli crede che l'ordine e la disciplina debbano esser l'anima di qualunque Governo e di qualunque esercito, e perciò non si dissimula le gravi difficoltà contro le quali dovrebbe lottare per introdurre nelle truppe che pugnano per noi quello stesso ordine e quella stessa disciplina ch'egli reputa necessari sopra ogni altra cosa; come pure egli non potrebbe nè aderire nè rendere conto alla moltitudine ad ogni istante de' proprii atti, nè tollerare che la residenza del Governo fosse invasa da chi pretendesse ingerirsi negli affari del suo ministero, giunto al potere, per cui perderebbe in pochi giorni quella popolarità di cui ora si vede onorato. Trovando quindi inutile che dopo la nomina del generale Graziani venga eletto un altro militare, propone all'Assemblea di fissare la sua scelta sopra un suo concittadino, precisamente sopra di quello che diede in questi ultimi tempi tali prove di amor patrio da meritarsi contrasegni della più piena fiducia, tanto a Venezia come a Torino.

Il Deputato Castelli, cui Cavedalis alludeva nel suo discorso, lo ringrazia della dimostratagli benevolenza, ma osserva che, come fu a tutta ragione deciso dall'Assemblea, la terza nomina deve cadere sopra di un militare, e che le parole dette dal Cavedalis sul modo in cui intenderebbe di governare sono appunto quelle che lo dimostrano necessario a questo difficile incarico. Insistendo però il Cavedalis nella sua rinuncia, Manin sale alla tribuna, ed applaudendo egli pure alle opinioni del Cavedalis e dimostrandosi pronto a coadiuvarlo nel rigoroso mantenimento dell'ordine, lo invita a non rifiutare quel sacrificio a cui egli pure si assoggetta, dichiarando che, ove non abbia a compagno nel Governo un mitite di piena sua confidenza, egli stesso non potrebbe rimanervi, per cui la rinuncia del Cavedalis trascinerrebbe seco la sua. Parlando poi della proposta del generale Colli, che ove accettasse sarebbe da lui accolto a collega colla maggiore soddisfazione possibile, ritiene il Manin che non accetterebbe di certo, sussistendo quegli stessi vincoli per cui rifiutò la stessa proposta da lui fattagli la sera dell'11 corrente; vincoli, cessati i quali, potrà essergli e gli sarà senza dubbio offerta una posizione onorevole; e conchiude che ora

non sarebbe prudente il nominarlo giacchè, non essendo nemmeno a Venezia, trascorrerebbe del tempo per avere da lui una definitiva risposta, e più ancora per sostituirlo in caso di rinuncia, mentre ora è indispensabile che immediatamente e senza perdere un minuto il Governo entri al potere. Eccita quindi nuovamente il Cavedalis ad accettare, dicendogli che per salvare la patria bisogna anche, ove occorra, assoggettarsi alle maledizioni dei presenti e dei posteri.

Propostosi da alcuni che la nomina del Cavedalis segua per acclamazione, Manin esprime il desiderio che per non mancare alla legalità si proceda alla votazione segreta, prima della quale però, e dietro mozione dello stesso Manin, viene dall'Assemblea deciso che per ben dovuti riguardi di delicatezza non debba assoggettarsi alla votazione il Generale Colli, come pure negli stessi motivi ne viene escluso anche il Generale Della Marmora, che gli sarebbe succeduto, per cui i tre nomi posti ai voti furono Cavedalis, Mezzacapo e Generale Ferrari, i quali riportarono:

G. B. Cavedalis	voti favor.	101	neg.	11
Luigi Mezzacapo	»	20	»	92
General Ferrari	»	10	»	102

Cosicchè restò nominato il colonnello Giovanni Battista Cavedalis, il quale prende la parola per ringraziare l'Assemblea della fiducia così chiaramente dimostratagli, ripetendo com'egli crederebbe servir meglio il paese in una posizione secondaria; assicura che userà del potere secondo i principii da lui esposti poc'anzi, pronto a ritornare nelle file inferiori quando la condotta che si propone seguire gli facesse perdere il favore del pubblico, cosa ch'egli ritiene probabile. Varie voci dichiarano inverosimile questo caso, e vivi applausi si rinnovano.

Il Deputato Castelli domanda che sia fissato concretamente il mandato conferito ai tre nominati e determinata la estensione dei loro poteri, proponendo a tale scopo la formula seguente:

« Nei tre eletti è concentrato il supremo
 » potere, senza distinzione di funzioni, e solida-
 » riamente, fino a che la patria sia salva
 » dal presente pericolo, con facoltà ad essi di
 » convocare, per risoluzione collegiale o per
 » individuale di uno di loro, l'Assemblea, che
 » a tale effetto continuerà in permanenza per
 » deliberare su qualunque argomento ch'essi
 » credessero necessario di assoggettare alle di
 » lei risoluzioni ».

Il Deputato Ferrari-Bravo propone di omettere la parola *presente* premessa al *pericolo*.

Riletta la formula del Deputato Castelli, il Deputato Olper domanda che vi sia fatta un'aggiunta. Egli dice che il Governo di tre, composto come lo è stato oggi dalla nostra fiducia, dev'essere grato all'Assemblea se si costituisce in permanenza; ed accennando che all'illimitata estensione dei diritti conferita ai tre dittatori corrisponde un'estensione di doveri altrettanto illimitata, sostiene che il bisogno

di veder convocata l'Assemblea per discutere qualche gravissimo affare non solo può essere sentito dal Governo, al qual caso provvede la formula presentata dal Deputato Castelli, ma si anche dal popolo. Siccome sono sempre da deplorarsi e spesso da temersi le dimostrazioni dei desiderii del popolo, formate col mezzo dei tumulti, così egli opina che si somministri ai rappresentanti di questo popolo un mezzo legale di manifestarli al Governo, e suggerisce in conseguenza che, quando la convocazione dell'Assemblea venisse domandata da un numero di deputati che sarebbe da stabilirsi, essa fosse di diritto.

Il Deputato Castelli dice che rispondere a questa proposizione toccherebbe ai tre nominati, ed il Deputato Olper insiste perchè l'Assemblea stessa vegga se convenga rifiutare ai suoi membri il diritto ch'egli ha indicato.

Il Deputato Manin, accordando come nessuno dei tre membri del nuovo Governo abbia ricercato o desiderato il potere, e come la loro nomina dimostri la piena fiducia dell'Assemblea, fa vedere che una tale fiducia debba almeno estendersi a ciò che queste tali persone non vorranno conservarsi al ministero malgrado la perdita della fiducia medesima, ma che appena vi fossero dei segni attendibili dell'esser questa scemata convocherebbero i rappresentanti del popolo affinchè il Potere, ribattezzato dalla nuova elezione, conservasse tutta la forza morale che gli è necessaria. Egli soggiunge che, avendo l'Assemblea trovato indispensabile per le attuali circostanze un potere dittatoriale, non bisognava che lo indebolisse o che lo intralciasse esponendolo a continue interpellazioni, a continue discussioni sugli atti della sua gestione, mentre questa deve procedere rapida, energica e risoluta.

Le parole del Deputato Manin vengono confermate dal suo collega Deputato Cavedalis, che aggiunge essere la proposta del signor Olper contraria agli esempi di tutte le dittature, le quali appunto vengono create quando si crede necessario che gli atti governativi non sieno soggetti a discussioni frequenti nè a deliberazioni di numerose Assemblee.

La emenda del Deputato Olper viene posta a voti per alzata e seduta, e l'Assemblea la rigetta alla quasi unanimità.

Il Deputato Valsecchi richiama la emenda del Deputato Ferrari-Bravo, intesa ad omettere la parola *presente* nell'indicazione del pericolo; a ciò il Deputato Castelli risponde che la parola *presente* esprime l'intenzione dell'Assemblea, la quale accordò la dittatura per il pericolo della patria che adesso sussiste, non per quegli altri pericoli che non si prevedono e che potrebbero esigere provvedimenti diversi.

Il Deputato Manin, appoggiando anche in ciò la formula proposta dal Deputato Castelli, domanda che sia espresso come il nuovo Governo assuma il potere in veduta delle necessità attuali; perchè del resto in una nazione

non si può dir mai che non ci sia, rimoto o prossimo, un qualche pericolo.

Il Presidente domanda chi sarebbe giudice della cessazione del pericolo. Il Deputato Castelli risponde che non si può immaginare che i tre nominati vogliano conservare il potere oltre il necessario.

La formula Castelli vien posta ai voti, per alzata e seduta, ed accettata a grandissima maggioranza.

Il Presidente, ricordando la mozione del Deputato Malfatti, che fu bensì accolta con segni di adesione dall'Assemblea, ma non formò soggetto di una regolare votazione, propone che sia deliberato sulla medesima.

Riletta a questo fine l'ultima parte del discorso proferito dal Deputato Malfatti, il Deputato Castelli espone come una domanda d'intervento francese sia stata diretta a Parigi anche dal Governo provvisorio cessato in data del 4 corrente mese, e col mezzo del Console di Francia residente in Venezia. Chiede egli dunque che l'Assemblea, associando il suo voto a quello del Deputato Malfatti, comprenda nella propria ratifica anche l'atto del 4 agosto.

Dietro di ciò la proposta viene formulata e letta dal Segretario in questi termini:

« L'Assemblea approva e ratifica a nome
« del popolo, di cui è mandataria, tanto la do-
« manda d'intervento francese che il cessato
« Governo provvisorio col mezzo del Console
« di Francia ha spedita nel 4 del corrente
« mese quanto la missione di Nicolò Tomma-
« seo, che il Dittatore temporario nell'11 dello
« stesso mese ha incaricato di recarsi a Parigi
« per ottenere lo stesso effetto. — L'Assem-
« blea incarica il nuovo Governo di spedire
« apposito messaggio affinchè la Francia sap-
« pia che questi reiterati inviti sono inviti
« del popolo di Venezia ».

Il Deputato Bellinato propone che l'Assemblea debba fare a questo scopo un indirizzo alla Francia. Venezia, egli dice, potrebbe far valere in via diplomatica un argomento della più stretta legalità. E qui l'onorevole Deputato, ricordando i fatti del 22 marzo, espone come il Governatore civile di Venezia abbia rimessi tutti i suoi poteri al Comandante della città e fortezza, e come questi, mostrando di poterlo fare e non fare, abbia ceduto e consegnato Venezia con tutti i suoi forti in mano d'una Commissione, dalla quale poi è venuto il Governo nuovo, abdicando così in nome dell'Austria da lui rappresentata il possesso di questa città. Di questo titolo, su cui a suo avviso si fonda la nostra liberazione, vorrebbe il Deputato Bellinato che si facesse un'esatta relazione nell'indirizzo alla Repubblica Francese per dimostrare sempre più la legittimità della lotta che noi sosteniamo contro dell'Austria.

Il Deputato Manin si oppone a questa proposta, credendo che il portare la questione sopra un tale terreno sia impiccolirla, e che non si possa discutere con questo genere di argomenti un affare di diritto internazionale, com'è

questo nostro. La nostra libertà, la nostra indipendenza ci spetta perchè siamo una nazione, e non per le cessioni o per le convenzioni del conte Palffy e del conte Zichy. Ogni nazionalità è sacra per titolo di natura, e gl'Italiani non devono appartenere se non a sè stessi. Questo, sostiene il Deputato Manin, è il solo linguaggio conveniente quando a nome di Venezia e dell'Italia si parla alla grande Nazione francese, la quale sanzionò il principio della indipendenza di tutte le nazioni, tanto gelosa com'è della propria. Per questo motivo sembra all'oratore che gli argomenti esposti dal preopinante sieno un'ingegnosa sottigliezza di cui non si abbia a far uso nella solennità delle relazioni di Venezia con la Francia. Questo discorso è vivamente applaudito dall'Assemblea, e dietro di ciò il Deputato Bellinato ritira la sua proposta.

Riletta la formula più sopra accennata affine di porla ai voti, il Deputato Bellinato dice che a' termini del Regolamento bisognerebbe procedere a scrutinio segreto, attesa l'importanza della cosa; ma, sopra osservazione del Deputato Manin, egli aderisce e l'Assemblea acconsente che sia invece adottato il metodo dell'alzata e seduta, più conforme ad una deliberazione spontanea e cordiale, allo scopo anche di evitare che un equivoco innocente scemi in apparenza la vera unanimità nella quale l'Assemblea si trova certamente su questo punto.

Posta dunque a' voti in questo modo la mozione, essa è accolta unanimemente e fragorosamente acclamata.

Il Deputato Manin, ricordando i grandi meriti acquistati verso la causa nazionale dall'esercito piemontese pel valore dimostrato, pei disagi sofferti, per gli sforzi fatti in tutta questa guerra, e specialmente in mezzo alle recenti sventure, domanda che l'Assemblea dichiari espressamente la sua riconoscenza a questo prode esercito e a quella generosa parte d'Italia da cui deriva.

Molti applausi fanno eco alla proposta; ed avendo il Presidente domandato perchè si farebbe questa limitazione al solo Piemonte, mentre tanti figli d'altri paesi italiani combattono anche qui la guerra comune, Manin soggiugne che agli altri sono stati votati dei ringraziamenti nelle sedute anteriori e che le condizioni eccezionali del momento richiegono una dimostrazione speciale pei Piemontesi.

L'Assemblea dà segni di aggradimento, e poi è dichiarata sciolta alle ore 3 pomeridiane, essendosi rimessa la lettura del processo verbale alla prossima seduta.

Letto ed approvato nella seduta 11 ottobre 1848.

Luigi RUBBI, *Presidente*
Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*
Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*
Pietro CANAL, *Segretario*
Giovanni BATTISTA VARÈ, *Segretario*
Dataico MEDIN, *Segretario*
Giorlamo DOLFIN BOLDU', *Segretario*

263. Abolizione del Consiglio di vigilanza.

14 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

È soppresso il Consiglio di vigilanza istituito col Decreto 17 luglio decorso, numero 10332.

Venezia, 14 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

264. Istituzione di un Comitato di pubblica vigilanza, e nomina de' suoi Membri.

14 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

1. Per prevenire e scoprire fatti o macchinazioni contro la sicurezza dello Stato, è istituito un Comitato di pubblica vigilanza, residente nel Palazzo nazionale.

2. E esso dipende direttamente dal Governo. La Prefettura dell'ordine pubblico è tenuta di coadiuvarlo e di eseguirne gli ordini.

3. La Gendarmeria dee prestargli mano forte: occorrendo, e richiesta, anche la Guardia civica: tutti i buoni cittadini sono invitati a secondarlo.

4. Sono eletti membri del detto Comitato i cittadini

Carlo Zambaldi, *presidente*,
Antonio Visentini,
Nicolò Rensovich,
Nicolò Giovanni Battista Morosini,
Angelo Comello,
Leone Serena,
Antonio Scarpa.

Venezia, 14 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

265. Istituzione di un Consiglio di difesa per la città e i forti di Venezia.

13 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

1. Al cessato Comitato di guerra viene sostituito un Consiglio che provvederà a tutto

ciò che concerne la difesa della città e forza di Venezia, dirigerà e verificherà l'esatta e pronta esecuzione delle disposizioni che furono e saranno per tal uopo emanate.

2. Formano parte di esso Consiglio

il contrammiraglio Bua,
il colonnello Milani,
il tenente colonnello Ulloa,
il maggiore Mezzacapo,
il tenente di fregata Mainardi.

3. Corrispondono col Consiglio di difesa l'intendente in capo per l'amministrazione militare ;

l'ispettore generale del genio e dell'artiglieria ;

il direttore dell'infanteria e cavalleria, non che tutti i comandanti dei Corpi armati e dei forti dell'estuario.

Venezia, 15 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

266. *Professione di un termine alla consegna delle Argenterie notificate o da notificarsi.*

16 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Gli ori ed argenti notificati o che si avrebbe dovuto notificare in ordine ai Decreti 19 luglio decorso, n° 10467, e 25 detto, n° 10683, saranno portati alla Zecca nazionale entro quarantotto ore, cioè fino alle ore 4 pomeridiane del giorno 18 corrente.

2. La Zecca ne darà al portatore ricevuta, che sarà poi cambiata in cartella di prestito fruttifero, giusta l'articolo 2 di esso Decreto 19 luglio.

3. Chi volesse conservare in tutto od in parte ori ed argenti notificati o che si dovevano notificare, potrà riscattarli dalla Zecca fino al giorno 20 corrente, pagandone il valente in danaro alla Cassa centrale.

4. Chi contravvenisse al presente Decreto sarà punito colla confisca degli ori ed argenti non portati e l'arresto d'un giorno per ogni lire cento del loro valore; se fosse impiegato, sarà inoltre destituito.

Venezia, 16 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

267. *Soppressione della Cassetta d'impostazione delle Lettere; ingiunzione di affrancamento delle medesime.*

16 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Tutte le lettere che s'impostano, per dovunque dirette, debbono essere affrancate: è quindi soppressa la cassetta d'impostazione. La tassa minima è di centesimi trenta. I militari continuano a godere le solite franchigie.

Venezia, 16 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

268. *Reiezione degli Atti non distesi in Carta bollata.*

16 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Il Governo e i suoi membri non ricevono carte se non a protocollo o dalla Posta.

2. Il protocollo non riceve atti che non sieno estesi in carta con bollo di centesimi cinquanta.

Venezia, 16 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

269. *Modificazioni all'Organico ed al Regolamento di servizio della Guardia civica.*

16 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Il Regolamento della Guardia civica, pubblicato col Decreto 20 maggio anno corrente, dovrà essere entro sei giorni compiutamente attivato.

2. Ogni compagnia, in analogia a quanto è disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 del Regolamento, si comporrà, comprese le cariche, di 147 individui.

3. Devono iscriversi ed aggregarsi ai militi durante il presente stato di blocco e

di successivo assedio tutti i non Veneziani non addetti a qualche Corpo militare, dimoranti in Venezia, purchè abbiano le altre condizioni prescritte dal Regolamento pei cittadini.

4. Le elezioni per le cariche procederanno conformemente alle disposizioni del Titolo V. Per le compagnie, i battaglioni e le legioni, per le quali entro il termine fissato all'articolo 1 non si fossero compiute le elezioni, si provvederà dal Governo alle nomine deficienti sopra terne proposte dalla Commissione organizzatrice.

5. Nella presente condizione di blocco, e finchè le armate nemiche abbiano disgiunta la provincia di Venezia, si sospendono i Consigli di disciplina; e le relative attribuzioni saranno disimpegnate, pel Consiglio di cui all'articolo 138, dal capitano di ogni compagnia o da quell'ufficiale che ne funge le veci, pel Consiglio di cui all'articolo 139, dal comandante del battaglione, e per quello di cui all'articolo 140, dal comandante della legione.

6. In ogni battaglione vi sarà una compagnia di alabardieri, armati di lancia, pistola e daga; le altre compagnie saranno armate di fucile con baionetta e daga, come è stabilito dall'articolo 89.

7. In ogni legione si formerà una compagnia di artiglieri, ai quali si destineranno dal Governo speciali istruttori, in aggiunta alle cariche, per la cui elezione si procederà dalle rispettive compagnie o dal Governo, com'è stabilito per le compagnie d'infanteria.

8. Tutti i cittadini che sono iscritti nella Guardia civica non potranno assentarsi da Venezia che per fondati motivi e dietro un congedo regolare ottenuto dal Governo sopra rapporto del Comando in capo della Guardia.

9. Per l'immediata e precisa esecuzione di tutto ciò si costituiscono in Commissione, con pienezza di poteri, i cittadini

Bragadin Zilio, interinale comandante in capo della Guardia,

Fecondo, interinale capo dello Stato maggiore della Guardia,

Pautrier, maggiore,

Mezzacapo, maggiore,

Gatte Albano, capitano.

Venezia, il 16 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

270. *Attivazione della Banca di Venezia e nomina di un Vicecommissario governativo.*

16 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Veduto l'elenco delle tassazioni, e considerata la urgenza di mettere in attività la Banca nazionale,

Decreta:

1. È legalmente costituita la Banca di Venezia, stabilita col Decreto 25 luglio 1848, n° 10807, qualunque sia il capitale sinora realizzato.

2. Il Commissario governativo, cittadino consigliere Vincenzo Tilati, d'accordo col Municipio di Venezia, procederà tosto alla nomina del provvisorio Consiglio di reggenza, a termini dell'articolo 14 del susseguente Decreto.

3. È nominato a Vicecommissario governativo il cittadino Colletti Carlo, consigliere de' conti.

4. La Banca così costituita darà principio tosto alle sue operazioni.

5. I Commissarii governativi ed il Municipio realizzeranno le somme non versate coi metodi fiscali.

La residenza della Banca avrà luogo provvisoriamente nel locale del Municipio.

Venezia, 16 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

271. *Riconcessione di uno Sconto per la immediata consegna delle Argenterie.*

17 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Quelli che depositeranno nella Zecca a tutto dimani gli ori ed argenti di cui il Decreto 16 corrente, n° 86, godranno dell'indennità del quindici per cento portata dall'antecedente Decreto 19 luglio prossimo passato, n° 10467.

Venezia, 17 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

272. *Proseguimento degli Arruolamenti militari.*

17 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

AVVISO

Continuano ad essere aperti gli arruolamenti militari ogni giorno, per marinai, alla caserma di san Pietro di Castello,

artiglieri di marina, alla Celestia, infanteria marina, a san Daniele, infanteria ed artiglieria terrestre, a san Biagio.

Venezia, 17 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

273. *Mobilizzazione di una parte della Guardia civica, e ordinamento del relativo Servizio.*

17 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Viene mobilizzata in via temporanea porzione della civica Guardia pel servizio della difesa durante il presente stato di blocco e del successivo assedio, in analogia al Titolo XI del Regolamento 20 maggio 1848, e colle seguenti norme e modificazioni.

1. Il servizio dei forti è obbligatorio per tutti gli addetti alla Guardia civica che sono compresi fra i 18 e i 40 anni, tranne che pegli ammogliati aventi più di tre figli, e pei figli unici che fossero il sostegno della famiglia.

2. Cadavna delle quattro legioni dee tenere continuamente dedicata per ora a questo servizio una compagnia di 147 uomini, comprese le cariche, salvo di aumentare il numero delle compagnie a seconda dei bisogni della difesa.

3. Nella formazione delle compagnie si dovrà aver cura che gl'individui ammogliati sieno soggetti alla metà del servizio in confronto dei nubili, ossia ad ogni due spedizioni di questi concorrano gli ammogliati una volta sola.

4. Il contingente dei graduati sarà fornito dalla legione per turno, in guisa che tutti riescano requisiti al servizio egualmente.

5. Ciascuna compagnia ordinariamente andrà nel servizio dei forti per tre giorni.

6. Il trattamento delle guardie civiche, finchè sono di servizio nei forti, è di correnti lire 1. 25 pei militi, di lire 2 pei sott'ufficiali, di lire 3 pegli uffiziali, e di lire 6 pegli uffiziali superiori.

7. A cura dei capilegione verranno immediatamente compilati gli elenchi degli individui celibi, degli ammogliati senza figli, degli ammogliati con figli.

8. Nessuno potrà esimersi dal servizio dei forti se non che per malattia, comprovata da certificato medico giurato, che dovrà essere spedito dall'ammalato alla caserma del rispettivo battaglione un' ora prima del momento in cui dovrebbe comparirvi. Uno dei membri sanitari dello Stato maggiore di legione o di battaglione verificherà la sussistenza della malattia recandosi al rispettivo domicilio.

9. In caso d'insussistenza della malattia, l'individuo sarà diffidato dal visitante ad immediatamente trasferirsi alla caserma, e in caso di renitenza sarà costretto colla forza. Oltre a ciò sarà condannato ad una multa di lire 100 correnti, pagabile entro cinque giorni coi metodi fiscali, ed, in caso d'insolvenza, ad un arresto d'un giorno ogni tre lire, e senza pregiudizio della procedura criminale che dovesse aver luogo a carico tanto di lui quanto del certificante.

10. Le compagnie si raccoglieranno nella caserma centrale della legione e si troveranno al luogo di partenza alle ore 5 anti-meridiane precise.

11. Per la Guardia civica mobilizzata sono assolutamente proibiti i supplenti, dovendo ogni cittadino recarsi a dovere ed onore di prestarsi in persona alla difesa della patria.

12. E poichè, in forza dell'articolo 170 del Regolamento 20 maggio 1848, le guardie mobilizzate sono soggette alle regole e discipline militari, si commette che al momento dell'appello, prima della partenza dalla caserma, siano letti alle compagnie gli articoli di guerra pubblicati ed ammessi per l'armata veneta col Decreto 21 luglio decorso.

Venezia, 17 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

274. *Introduzione di una Carta di soggiorno per gli abitanti non nati nè domiciliati in Venezia.*

17 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

IL COMITATO DI PUBBLICA VIGILANZA

Ordina:

1. Le persone che per nascita o per legale domicilio non appartengono alla città di Venezia o alle Comuni ad essa adiacenti, e che attualmente vi si trovano o vi giungeranno in avvenire, dovranno, le prime nel termine di tre giorni e le seconde non più tardi di tre ore dopo il loro arrivo, presentarsi in Venezia alla Prefettura dell'ordine pubblico e negli altri Comuni all'Autorità locale per dare quelle giustificazioni di cui saranno richieste.

2. Passati i termini suindicati, non sarà più concesso ad alcuna delle persone suddette il dimorare dove si trova se non avrà riportato un permesso di soggiorno, che sarà rilasciato dall'Ufficio a cui si sarà presentata.

3. Qualunque individuo contemplato dai precedenti articoli dovrà rendere ostensibile la sua carta di soggiorno, quando ne venga richiesto, alla Guardia nazionale od alla Gendarmeria, sotto pena di essere sul fatto tradotto agli Uffici di ordine pubblico e di quelle altre misure che fossero del caso.

4. Gli albergatori, gli osti, gli affittacamere, e quei privati che danno alloggio dovranno rigorosamente attenersi a quanto è disposto in proposito degli obblighi che ad essi incombono riguardo alla notifica degli arrivati e dei partiti.

5. La Prefettura d'ordine pubblico è incaricata di dare esecuzione a quanto sopra.

Venezia, 17 agosto 1848.

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH
MOROSINI — COMELLO — SERENA — SCARPA

Veduto MANIN

275. *Nuova proroga alla consegna ed al riscatto delle Argenterie.*

18 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

1. È prorogato a tutto il giorno 20 corrente il termine per portare gli ori ed argenti nella Zecca nazionale in esecuzione del Decreto 16 corrente, n° 86.

È prorogato a tutto il giorno 22 corrente il termine pel riscatto.

Venezia, 18 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

276. *Stabilimento di un Cordone militare e Norme per l'ingresso ed egresso dalla Laguna.*

18 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Veduta l'importanza d'impedire le comunicazioni fra l'esterno e l'interno, ora specialmente che alla sicurezza di Venezia sono appoggiate le sorti d'Italia;

Veduta la proposizione del Comitato di vigilanza;

Decreta:

1. A cominciare da oggi, Venezia sarà circondata da un cordone di barche armate, dalle quali tanto di giorno come di notte sarà attivata la più scrupolosa vigilanza.

2. Qualunque barca, sia di pubblica o privata ragione, a qualsiasi uso destinata, di qualunque forma o portata, non potrà sortire da Venezia od entrarvi senza essere visitata da una delle barche di vigilanza.

3. Ad ogni visita sarà rilasciato un documento di legittimazione, che da quelli che entrano in Venezia dovrà essere presentato alla Prefettura in unione alla carta di passo.

4. Contro le barche che non risponderanno alla terza chiamata gli appostamenti di vigilanza sono autorizzati a far fuoco.

5. Le barche che si troveranno in laguna senza autorizzazione saranno poste immediatamente sotto sequestro.

Il proprietario, il conduttore e le persone tutte che si trovassero a bordo delle medesime saranno condannate al pagamento della multa di 150 lire italiane. La loro responsabilità è solidaria. La barca sequestrata risponderà sempre per la multa, a meno che il Governo non credesse di comutarla in un arresto d'un mese, da subirsi nella Casa di correzione.

6. Della esecuzione di questo Decreto vengono incaricati il Comitato di vigilanza e la Prefettura dell'ordine pubblico.

Venezia, 18 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

277. *Discipline e Cautele pel mantenimento del Cordone militare.*

18 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Istruzioni per la esatta esecuzione del Decreto 18 agosto 1848, n° 266.

1. Qualunque barca, sia di pubblica o privata ragione, tanto nel sortire da Venezia come nell'entrarvi, dovrà essere chiamata a bordo della barca d'appostamento.

2. Si dovrà rilevarne la provenienza, assumere le deposizioni delle persone che vi sono a bordo, esaminare se portino seco carte e di quale natura. Tutte le carte suggellate, di qualunque forma, devono essere ritirate dietro inventario firmato dall'incaricato della sorveglianza e dal possessore delle medesime e, fattone un plico, consegnarlo al più presto al Comitato di vigilanza, data istruzione al possessore di presentarsi pel ricuperamento al Comitato stesso dopo un termine di tempo conveniente per l'esame. Le non suggellate saranno pure trasmesse con lo stesso metodo se presentino una concludenza apparente.

3. Quando la barca giustifichi la provenienza, e non si verifichi il caso dal precedente articolo contemplato, le si rilascerà un documento di legittimazione, secondo la modula a stampa, firmato da un Capoposto e da una Guardia.

4. Ogni dodici ore si dovrà fare al Comitato un esatto rapporto di quanto fosse avvenuto.

5. Sulla coperta della barca starà sempre

una sentinella per vigilare che non passino barche senza essere assoggettate alla visita.

6. Dopo il terzo invito, se la barca non si presenta a bordo di quella d'appostamento, la sentinella farà fuoco, e si staccherà una barca veloce in corso per raggiungere la fuggitiva. In tal caso la barca sarà posta sotto sequestro e le persone verranno tradotte alla Prefettura in istato d'arresto.

7. Qualunque negligenza degli incaricati alla sorveglianza sarà severamente punita.

8. Nel caso che fossero condotte barche colte in laguna in contravvenzione, cioè scoperte della legittimazione, l'appostamento procederà come all'articolo 6.

9. Ogni capoposto viene incaricato di dirigere le ronde notturne delle barche secondarie le quali devono percorrere la linea che passa fra l'una e l'altra delle barche di appostamento.

Venezia, 18 agosto 1848.

Dal Comitato di pubblica vigilanza

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH
MOROSINI — COMELLO — SERENA — SCARPA

278. *Sistemazione dei Corpi di Guardia nazionale mobile.*

18 agosto 1848 (1).

LA COMMISSIONE

per l'organizzazione della Guardia nazionale istituita dal Governo provvisorio con pienezza di poteri col Decreto 15 corrente, n. 181,

Ordina quanto segue:

(1) Come documento storico di qualche rilievo, crediamo pure opportuno di riprodurre sotto questa data le ulteriori *Dichiarazioni e Proteste* fattesi dal cessato Ministero Sardo:

• Il Consiglio dei Ministri sottoscritti, rispettando severamente le convenienze e i riguardi imposti dal loro grado, si astenne sinora di partecipare al pubblico tutte le cose fatte nel corso del loro reggimento. Ma ora, deposto il carico e sottentrati nuovi rettori, egli si crede in obbligo di dare un cenno delle sue operazioni; riserbandosi di porgere, giusta la consuetudine dei paesi liberi, al Parlamento nazionale quelle ampie e minute spiegazioni che gli saranno richieste. Imperocchè egli non intende di sottrarsi a nessuna parte della responsabilità ministeriale; è pronto a dar ragione di tutti i suoi atti e a mostrare che, per quanto fu in poter suo, non fallì a nessuno degli obblighi impostigli dalle dure condizioni del paese e dei tempi.

1. Lo scheletro delle compagnie resterà tale quale sussiste.

2. Per completare le singole compagnie al numero precisato di 147 guardie, compresi i due tamburi, il legionario aggiungerà i nomi di coloro che dai ruoli dei parrochi risultano non essere stati iscritti fino ad ora; e così pure i nomi dei non Veneziani nuovamente iscritti.

3. Qualora nemmeno questi fossero sufficienti a tale completamento, viene data facoltà di sciogliere la sesta compagnia ed, occorrendo, anche la quinta d'ogni battaglia.

4. Resta confidata al discernimento del legionario la facoltà di sciogliere piuttosto l'una che l'altra compagnia, essendo però preferibile lo scioglimento di quelle che sono meno numerose.

5. Formate che saranno le compagnie, verranno chiamate al quartiere, ed in presenza della Commissione verranno fatte le rielezioni.

6. Una volta fatte le elezioni, saranno invitate le guardie a produrre i loro titoli di esenzione dalla mobilitazione.

7. Verificati ed ammessi i loro titoli, ver-

ranno divise le compagnie in due pelotoni, ossia quattro squadre.

8. Le tre prime squadre saranno formate da tutti quelli che sono atti alla mobilitazione, e la quarta squadra di ogni compagnia resterà di servizio stabile in città sotto gli ordini di un sottotenente, un sergente e due caporali.

9. Qualora in qualche compagnia il numero degli esentati producesse un contingente maggiore di una squadra, allora si formeranno due squadre di riserva.

10. Le tre squadre mobili saranno sistemate per rango di statura e definitivamente stabilite, onde ogni guardia abbia suo posto fisso; e così ogni graduato verrà assegnato a tale o tale squadra.

11. I battaglioni saranno formati di quattro compagnie. Qualunque esuberanza verrà in avvenire convenientemente distribuita.

12. In virtù della pienezza dei poteri accordati alla Commissione, essa indicherà le semplificazioni che fossero da introdurre nel modo da adoperarsi per la rielezione delle cariche, cercando di combinare colla possibile legalità la maggiore sollecitudine.

• Anche dopo di aver rassegnata la sua carica nelle mani del Principe, esso non pretermise, in quei pochi giorni che conservò il maneggio degli affari, di adoperarsi con sollecitudine per tutelare i principii e gli interessi di quella nazionalità italiana la cui idea governò sempre i suoi atti e consacrò le sue origini.

• Conseguentemente esso

1° diede tutti i provvedimenti accomodati a riordinare l'esercito, accrescerlo di tutte le forze disponibili, e mobilitare la Guardia nazionale onde all'entrare del prossimo settembre le nostre schiere siano non solo rifornite e rifatte, ma più numerose e meglio disciplinate che non fossero in addietro;

2° prese le determinazioni opportune acciocchè la Finanza possa supplire alle spese gravissime richieste dell'onore nazionale senza che il carico di esse pesi troppo sui contribuenti;

3° protestò presso tutti i Governi liberi contro la illegalità e la nullità politica della Convenzione di Milano, del 9 agosto, sottoscritta dal conte Salasco;

4° richiese formalmente un'inchiesta giuridica sulla condotta dei Capi militari che ebbero la parte principale negli ultimi infortuni;

5° deliberò di chiedere il sussidio esterno di un esercito a giusti e onorevoli patti e sotto condizioni atte a mettere in salvo le nostre istituzioni contro i pericoli di una propaganda politica; e si rivolse per tal effetto alla Francia, generosa nazione e memore de'suoi fratelli d'arme italiani che divisero seco gli allori del campo sotto l'insegna gloriosa di Napoleone;

6° perseverò nella domanda fatta del sussidio fran-

cese anche quando la diplomazia estera ci ebbe sostituito l'idea della mediazione;

7° diede a tutti i nostri Agenti diplomatici istruzioni conformi al diritto pubblico interno, agli obblighi contratti, alla dignità del paese; e adoperò la diplomazia stessa, per quanto la brevità del tempo glielo permise, a rivolgere in pro della causa italiana le forze di tutta la Penisola.

• Benchè non gli sia stato dato di compiere la maggior parte delle operazioni incominciate, nè tampoco di vedere gli effetti, esso porta la ferma persuasione che la buona fortuna non mancherà all'Italia purchè l'Italia non manchi a sè stessa e imiti il coraggio del Principe che nel punto del maggiore infortunio gridava: *la causa italiana non essere perduta.*

• Sarebbe cosa indegna il deporre per dieci giorni di fortuiti disastri una fiducia concepita per quattro mesi di prosperi ed eroici successi; e cosa imprudentissima il credere che una pace vergognosa sia più atta di una guerra onorevole ad assicurare gl'interessi materiali e l'onore del Piemonte, la stabilità della Monarchia costituzionale, l'integrità e l'indipendenza del territorio italiano, e la concordia e la pace di tutta Europa.

• Torino, 18 agosto 1848.

• CASATI — VINCENZO RICCI — G. COLLEGGIO

• LOTERZO PARETO — PEREZZA — GIUSEPPE DURINI

• P. GIOIA — P. PALEOCAPA — VINCENZO GIORDANI

• U. RATTAZZI

13. Ai legionarii vengono accordate 48 ore di tempo per produrre il quadro completo delle compagnie e fare la chiamata per le rielezioni.

Venezia, 18 agosto 1848.

BRAGADIN — FECONDO — PAUTRIER
PESCAROLLI — GATTE

BEMBO, *Segretario*

279. *Limitazioni al rilascio dei Passaporti d'uscita da Venezia.*

19 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che, essendo la terraferma occupata dal nemico, lo Stato nostro si riduce a Venezia col suo estuario; e però chi di qui esce va all'estero;

Considerato che nelle presenti gravi congiunture non può concedersi che alcuno con la partenza si sottragga alle prestazioni personali e pecuniarie che le urgenti necessità della patria reclamano;

Decreta:

Non sono dati passaporti di uscita da Venezia e suo estuario se non in via eccezionale, dietro espressa concessione del Governo, da chiedersi mediante istanza che dichiara e comprovi i giusti e gravi motivi della partenza e l'adempimento degli obblighi imposti dai Decreti 14 maggio, n° 5442, 20 giugno, n° 8782, 25 luglio, n° 10807, 16 agosto, n° 86, 16 detto, n° 181, e 17 detto, n° 186.

Venezia, 19 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

280. *Seconda proroga alla consegna ed al riscatto delle Argenterie.*

20 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

In seguito a ricerca della Direzione della zecca,

Decreta:

Il termine per consegnare alla Zecca gli ori e gli argenti è prorogato a tutto il giorno 24, e quello pel riscatto a tutto il giorno 26 corrente.

Venezia, 20 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

281. *Divieto di uscita da Venezia per altra via fuori di Chioggia.*

21 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

IL COMITATO DI PUBBLICA VIGILANZA

Considerato che nelle presenti gravi congiunture è necessario conoscere chi entra e sorte da Venezia;

Veduto che taluna delle barche, munite di regolare passo per Chioggia, si dirige invece alla volta della Valle del *Torson*;

Ordina:

Che d'ora in poi nessuna barca di pubblico o privata ragione possa, senza uno speciale permesso di questo Comitato e del Comando di piazza, sortire da Venezia se non per la via di Chioggia e Burano, sotto comminatoria dell'immediato arresto e d'una multa di lire 150 correnti, da pagarsi insolidariamente dal padrone della barca e da quelli che si trovano a bordo della stessa.

Venezia, 21 agosto 1848.

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH
MOROSINI — COMELLO — SERENA — SCARPA
Veduto CAVEDALIS

282. *Ingiunzione di vidimazione dei Passaporti ogni due giorni.*

21 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

IL COMITATO DI PUBBLICA VIGILANZA

Avvisa:

Che quelli i quali hanno ottenuto un passaporto od una vidimazione, e non ne hanno profittato entro due giorni, non possono partire senza una nuova vidimazione.

Venezia, 21 agosto 1848 (1).

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH — MOROSINI
COMELLO — SERENA — SCARPA
Veduto MANIN

(1) La *Gazzetta di Venezia* del 6 settembre (n° 229) accenna che « Con Decreto 21 agosto p. p., n° 32, venne dal Governo provvisorio di Venezia tolto il sequestro a cui erano stati assoggettati col precedente Decreto » 1° giugno i beni tutti posseduti nel Veneto dal fu « Governatore della città e provincia di Modena, Girolamo conte Riecini ». Il testo però di questo Decreto non si conosce.

283. *Professione del Luogo d' approdo per gli arrivi a Venezia.*

22 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

II. COMITATO DI PUBBLICA VIGILANZA

Veduta la quantità di persone che arrivano a Venezia via di mare;

Veduta la necessità di stabilire un solo punto centrale perchè i passeggeri, che arrivano via di mare, sieno ammessi a libera pratica;

Ordina:

Tutti i capitani, padroni di barca ecc., che arrivano da mare con o senza passeggeri, sono obbligati di venire a prender pratica alle rive dell' Ufficio di sanità marittima in Venezia.

Il Magistrato di sanità marittima è incaricato dell'esecuzione del presente Ordine.

Venezia, 22 agosto 1848.

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH
MOROSINI — COMELLO — SERENA — SCARPA

Veduto MANIN

284. *Nuova Tariffa dei prezzi del Tabacco.*

23 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

In forza delle attuali circostanze, il prezzo del tabacco da naso e da fumo viene temporariamente stabilito nelle misure qui sotto indicate, cominciando dal giorno 25 del corrente agosto.

QUALITA' DE' TABACCHI	QUANTITA'	PREZZO				
		all'ingrosso		al minuto		
		Lire	Cent.	Lire	Cent.	
DA FUMARE	Pacchi del Serraglio	il pacco d'once 1 1/2	3	30	3	51
	detti di Virginia, uso Inghilterra, rizzo	<i>idem</i>	1	95	2	13
	detti del Levante	<i>idem</i>	1	60	1	65
	detti del Moro, tre Re, ordinario	<i>idem</i>	1	10	1	25
	Zigare di Virginia	al cento	7	40	8	50
	dette di Levante	<i>idem</i>	6	57	8	—
	dette del Moro	<i>idem</i>	5	48	7	—
	dette di Cuba	<i>idem</i>	13	—	14	—
	Trito e Foglia trinciata	la libbra	4	20	5	—
	DA NASO	Gingè di lusso	il vaso d'once 5	6	20	9
Canada di lusso		<i>idem</i>	4	50	5	—
Rapè . { S. Omer		<i>idem</i>	4	06	4	55
{ S. Vincent		<i>idem</i>	4	06	4	55
Bergamasco		la libbra	7	—	7	80
Fermentato ordinario		<i>idem</i>	10	80	11	90
Radica { grassa		<i>idem</i>	11	20	12	60
{ magra		<i>idem</i>	11	20	12	60
Radica corraera		<i>idem</i>	8	—	9	—
Uso S. Giustina		<i>idem</i>	11	20	12	60
Campese { fino		<i>idem</i>	9	—	9	80
{ scagliato		<i>idem</i>	9	—	9	80
Uso Mestre		<i>idem</i>	10	60	11	80
Santi Padri		<i>idem</i>	4	50	5	—
Santa Giustina { ad uso dilettanti		<i>idem</i>	13	20	14	85
{ sopraffino	<i>idem</i>	16	—	21	—	
{ sceltissimo	<i>idem</i>	20	—	21	50	

Venezia, 23 agosto 1848.

285. *Norme di abbigliamento e di corredo per la Guardia nazionale.*

24 agosto 1848.

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

LA GUARDIA NAZIONALE

È tempo ormai che la Guardia nazionale si assoggetti alla competente regolarità militare, e che cessino taluni dal portare arbitrariamente distintivi ed armi che non ispettano al loro grado. L'esigere nelle attuali critiche circostanze che tutte le guardie si provveggano di uniforme e d'armi sarebbe irragionevole pretesa; e la Commissione organizzatrice è ben lungi dal promuovere per questo giuste lagnanze. Ciò che essa non solo desidera ma vuole si è che la Guardia nazionale prenda, anche negli accessori, un aspetto rispettabile e che cessino una volta le ostentazioni d'incompetenti distintivi di cui taluno si fregia con frivola pompa.

A tale oggetto la Commissione organizzatrice

Ordina:

1. Il bonetto, secondo il Regolamento, è obbligatorio per tutti, e viene proibito di montare guardie, fare pattuglie e prestare qualsiasi servizio senza di esso. Questa è la sola parte dell'uniforme che la Commissione prescrive come obbligatoria, e la relativa spesa è tenue così da non recar pregiudizio ad alcuno.

2. Essendo la daga e la giberna assegnate ai sergenti, caporali e comuni, si proibisce loro assolutamente di portare squadroni, spadini ed altre armi che sono incompatibili col maneggio del fucile e col loro grado. Il sergente maggiore però potrà cingere la spada. Ogni qualvolta le guardie e i sott'ufficiali si rechino a fazioni o ad esercizio a fuoco dovranno essere muniti di giberna.

3. Nel rilevare o mutare le sentinelle, o far pattuglie, i caporali o sergenti non potranno usare sciabola o spada, ma dovranno portare il fucile.

Nè i suddetti nè le guardie potranno marciare col fucile sulla spalla a volontà, ma invece coll'arme in riposo.

La Commissione organizzatrice, piena di zelo per eseguire la missione affidatale, non cesserà poi di fare ogni sforzo per meritare l'approvazione ed il plauso dei buoni cittadini nelle disposizioni ch'essa prenderà per provvedere alla difesa della patria ed al mantenimento dell'ordine interno. Ma per raggiungere questo scopo le è necessario il concorso di tutti che sentono il vero amore di patria, le è necessario che vengano sbandite le rivalità, le gelosie, le meschine ambizioni, e che la Guardia nazionale si stringa vieppiù con legami di sincera fratellanza.

Venezia, 24 agosto 1848.

BRAGADIN — FECONDO — PAUTRIER

PESCAROLI — Albano GATTE

P. BEMBO *Segretario*

286. *Introduzione di una Carta di Ricapito per l'ingresso ed egresso de' Gondolieri dal Cordone militare.*

23 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

LA MUNICIPALITÀ' DI VENEZIA

AVVISO

Onde provvedere alla regolare manutenzione del cordone di sicurezza, testè attivato nel circondario di questa Città, rendesi necessario che per ottenerne il passaggio cadaun burchiere, battellante, gondoliere di casada o traghetto, o qualsiasi altro remigante debba munirsi dal Capitanato del porto di personale ricapito che lo abiliti a sortire e rientrare nel cordone stesso ad ogni eventualità di pubblico o privato bisogno, dacchè sarebbe assolutamente respinto dal cordone quegli che mancasse del ricapito medesimo.

Dovrà quindi la classe contemplata uniformarsi senza più ad una tale misura, che il Municipio si fa dovere di rendere pubblica, inerendo a Disposizione 23 corrente, n° 67, del Comitato di pubblica sorveglianza.

Venezia, 23 agosto 1848.

Il Podestà

Giovanni CORRER

L'Assessore

Francesco DONA' DALLE ROSE

Il Segretario A. LICINI

287. *Sommario storico delle cose di Venezia, ossia*

26 agosto 1848.

RAPPORTO AL MINISTERO (Sardo)
sulla Commissione straordinaria
sostenuta in Venezia nell'Agosto 1848.

In sul finir di luglio di quest'anno siamo stati onorati, il marchese Colli ed io, dell'alta missione di Commissarii regi straordinarii a Venezia coll'incarico di prenderne il possesso e d'assumerne il governo.

Le nostre armi, state fino a quel tempo vittoriose, avevano già incominciato a patire un rivolgimento di fortuna. Il valore cedeva al numero ed all'arte nemica. Era facile il prevedere che la nostra missione poteva divenir impossibile, e dovea riuscire ad ogni modo non scevra di qualche pericolo. Perciò appunto abbiamo creduto debito di buon cittadino accettare e partire.

La partenza fu domenica, 29 di luglio. Una prima somma di lire seicentomila spedita dalle Finanze in sussidio delle Casse venete era stata affidata al cavaliere Reali, membro di quel Governo provvisorio. Un altro sussidio di pari somma era stato avviato a Venezia in tanti scudi, ed era accompagnato da un impiegato della Ispezione generale del regio Erario.

Due brevi fermate in Alessandria ed a Genova ebbero per iscopo, la prima di convertir l'argento in oro, la seconda di convertir l'oro in cambiali. La prima operazione potè compiersi, non così la seconda. Onde, considerato essere le vie di terra mal sicure, abbiamo consigliato il conte Brunet, Intendente generale di Genova, a spedire quella somma per mare sopra un vapore francese, la cui bandiera sarebbe fuor d'ogni dubbio rispettata. Dopo ciò sollecitammo il viaggio.

Per Firenze ci siam condotti a Bologna. Giunti in quella città il mattino del 4 di agosto, siamo stati informati del Manifesto di Welden sull'occupazione delle Legazioni e della marcia degli Austriaci che già si trovavano a Cento.

Proseguito con rapidità il cammino, siam giunti la sera a Ravenna, e nella notte medesima abbiamo preso imbarco sul Mocenigo, piccolo vapore mercantile che doveva portarci a Venezia. La mattina del 5, trovandoci a circa 15 miglia dal porto di Malamocco, abbiamo incontrato il vapore da guerra il *Goito* che veniva in traccia di noi e che, presici a bordo, ci sbarcò a Venezia verso le 4 pomeridiane.

Pigliammo stanza all'albergo Danieli, dove poco stante venne a visitarci il signor dottore Jacopo Castelli, Presidente del Governo provvisorio di Venezia.

Un dispaccio del Ministero, stato ci consegnato dal comandante del *Goito*, ci aveva annunziata la elezione del Castelli a terzo Commissario straordinario coll'incarico degli affari

amministrativi. Il signor Castelli esitò alquanto ad accettare tale ufficio perchè non sapeva quali fossero le intenzioni e le tendenze dei Commissarii piemontesi. Ma una mezz'ora di conversazione lo rassicurò pienamente, dimostrandogli che l'unica nostra tendenza era di combinare gli interessi veneti con quelli della comune causa italiana.

All'indomani, 6 d'agosto, vi fu adunanza del Governo provvisorio, alla quale siamo intervenuti. Presentata la Legge del 27 luglio, che accetta la fusione della Città e Provincia di Venezia col Regno dell'Alta Italia e coi patti medesimi della Lombardia, data lettura delle nostre Commissioni, i membri del Governo provvisorio osservarono che la sola Legge precipitata del 27 luglio non poteva da per sè operare l'immediata cessazione del Governo veneto, perchè quella Legge, proclamando la massima, nulla definisce sul regime transitorio fino alla convocazione della Costituente; che per questo regime transitorio evidente palesavasi la necessità di un'altra legge, ancora mancante, che assicurasse a Venezia anche in tal parte le condizioni medesime della Lombardia, secondo i patti della Deliberazione del 4 luglio, e provvedesse intorno al mutarsi del Governo provvisorio in Consulta.

Su questa difficoltà molto insistevano i membri del Governo provvisorio, per non essere addebitati dal popolo Veneto di una grave responsabilità se in caso tanto importante, com'era quello di dimettere il governo al re Carlo Alberto, non avessero richiesta la pienissima esecuzione dei patti della fusione e la totale parità di trattamento tra Venezia e la Lombardia.

Noi, considerando che da l'un canto i patti della fusione e la Legge del 27 di luglio all'articolo 2 stabilivano questa parità di trattamento; che non si trattava perciò se non di ripetere quanto era stato dichiarato per la Lombardia e trovavasi già virtualmente compreso nell'articolo 2 della Legge 27 luglio; considerando dall'altro lato che importava soprattutto troncare immediatamente ogni difficoltà di tal natura e non ritardare l'atto di cessione; avuto anche riguardo alle facoltà straordinarie di cui eravamo investiti, abbiamo promesso di supplire con un nostro Decreto dichiarativo al difetto di apposita legge; e così fu convenuto, compilandosene processo verbale di cui il Ministero ha copia.

Si convenne intanto che l'atto di cessione avrebbe luogo all'indomani mattina alle nove; che si farebbe per atto pubblico rogato a due notai, in presenza del Cardinale Patriarca e di tutte le primarie Autorità; e che il segno pubblico della presa di possesso sarebbe l'aizzamento della regia bandiera italiana sulle grandi aste che si levano di fronte alla Basilica di san Marco, la quale sarebbe in quel punto salutata collo sparo delle artiglierie e col suono a festa di tutte le campane della città.

Copia di
questo rap-
porto col
titolo "Acla-
zione del Sig
Luigi Cibra-
rio. Ex Regio
Commissario
Sardo -
Rapporto uf-
ficiale pre-
sentato al
Ministero
Piemontese
il 26 Agosto
1848.
Trovasi pure
a pagg. 393-
402 del Vol I
dei Documenti
e scritti auten-
tici basati
da Daniele
Manin -
pubbl. da F.
Blancat de
la Forge.

Conoscendo poi quanto affetto suscitò nei cuori veneziani l'emblema di san Marco, abbiamo creduto opportuno di prescrivere che il medesimo non si togliesse dalla bandiera, in cui occupava parte del campo rosso a guisa di quartier franco, ma che solo si aggiungesse nel campo di mezzo la croce di Savoia. Siffatto consiglio fu inteso con indicibile commozione dai membri del Governo provvisorio, e fece ottimo senso nel popolo.

Lunedì alle 9 1/2, nella sala del Palazzo nazionale ov'era un tempo la biblioteca, l'atto solenne ebbe luogo con gran concorso e nel modo soprindicato.

Il Cardinale Patriarca Jacopo Monico apparecchiò e volle che leggessimo in minuta una lettera pastorale scritta con sentimenti di ottimo prelato e di buon italiano, e ci consegnò una lettera che conteneva un suo primo omaggio al Re. Della pastorale non fu compiuta la stampa per le vicende che presto sopravvennero. La lettera pervenne all'alta sua destinazione.

Il Proclama da noi pubblicato in occasione della presa di possesso, quello del Governo provvisorio, il nostro Decreto relativo alla compiuta parità di condizioni tra la Lombardia e la Venezia sono già stati prima d'ora trasmessi al Ministero.

Appena entrati in ufficio, abbiám proceduto all'ordinamento dei Dipartimenti governativi nel modo seguente:

marchese Colli: Guerra, Marina, Uffizi del porto, relazioni politiche, ordine pubblico;

cavaliere Cibrario: Finanze, Commercio e Industria, Poste, ordine e personale degli Uffizi amministrativi, Economato;

avvocato Castelli: Culto, Grazia e Giustizia, Interno colle pubbliche Costruzioni, pubblica Istruzione, belle Arti, Archivi, Pesì e Misure, Sanità.

I fatti dimostrarono che la diligenza usata nel viaggio e nello appianare ogni ostacolo che si frapponesse alla presa di possesso era stata molto opportuna. Ed invero l'8 di agosto, alla mattina per tempo, un parlamentario mandato da Welden recò la notizia dello ingresso degli Austriaci in Milano, con un invito ad entrare in negoziazioni.

Contemporaneamente la stessa notizia veniva disseminata in Venezia dai molti ed attivi agenti che l'Austria vi possiede, fra i quali è voce universale che primeggino i Consoli d'Inghilterra e di Napoli.

Noi per tutta risposta abbiám mandato al generale Welden copia del nostro Proclama del giorno 7, riferendoci del resto alla risposta già data dal Governo provvisorio ad una comunicazione di egual natura; e frattanto, affine di rassicurare la pubblica opinione, abbiám pubblicato il Proclama di cui si unisce copia (1).

In quel mentre una parte del corpo d'artiglieria napoletana tumultuava, dichiarando di

voler ripatriare secondo l'ordine espresso che ne aveva ricevuto dal suo re. Ritenerli per forza, secondochè consigliava il general Pepe, non era utile nè prudente partito, perchè come ce ne saremmo potuti fidare nel primo scontro col nemico? Volevano partendo asportare armi e cannoni, ma furono costretti ad abbandonarli e si contentarono di consegnarci una protesta.

La mattina del mercoledì, 9 di agosto, a me si presentava Daniele Manin (probabilmente già informato da'suoi repubblicani del pericolo corso dal re a Milano e delle luttuose condizioni del nostro esercito) e, dopo qualche parola cortese, così mi parlava: *Se il re Carlo Alberto, trovandosi colla spada alla gola, fosse costretto a ceder Venezia agli Austriaci, voi che cosa fareste?* Risposi che non aprivo discussioni sopra un'ipotesi assurda ed impossibile. Ed ei ripigliò: *sarà assurda ed impossibile; anch'io amo di crederla tale, ma siamo in tempi in cui conviene preoccuparsi anche dell'assurdo e dell'impossibile, dunque fatemi il piacere di rispondermi.* Cercai ancora per qualche tempo di schivare un discorso che troppo mi addolorava; ma, ostinandosi Manin nel chiedermi una risposta, gli dissi: *Se poi volete assolutamente conoscere come io la pensi, non ho la menoma difficoltà ad aprirvi l'animo mio. Venezia si è unita al Piemonte per essere governata e difesa. Quando manchi al Re il modo di governarla e di difenderla, manca la causa per cui si è data, e torna all'indipendenza in cui era prima della fusione. — Dunque, ripigliò Manin, voi non la consegnereste agli Austriaci?* — No, risposi, piuttosto mi farei tagliare a pezzi. — *Dunque, soggiunse, disubbidireste anche ad un ordine preciso del Re?* — Non disubbidirei, dissi: *io dal Governo ho accettato il mandato di prender possesso di Venezia e di governarla. Quando mi venisse un altro mandato sarei padrone di accettarlo o di rifiutarlo, e vi so dire che rifiuterei. — E Colli, disse ancora, come la pensa a questo riguardo?* — Non l'ho interrogato su questo caso che, vi ripeto, io credo impossibile, ma sono convinto, conoscendolo intimamente, ch'egli non ha sentimento diverso del mio. Allora l'ex-Presidente mi abbracciò e partì.

Ho parlato di questa conversazione perchè sono persuaso che forse contribuì a salvarci nel tumulto del giorno undici.

S'alzò il medesimo con sinistri auspici, perchè di buon mattino un altro parlamentario di Welden ci portò copia dell'Armistizio dei 9, lasciandoci padroni di sospendere o no le ostilità. Rispondemmo subito che non potevamo accettar da lui niuna simile comunicazione, nè consentire a veruna sospensione d'ostilità.

Intanto col cuore oppresso da tanta sciagura avvissammo senza indugio a quello che fosse da farsi. Eravamo convinti che la notizia dell'occorso non avrebbe tardato a trapelare e

(1) Riferito più sopra, al n° 253.

che una città la quale solo cinque giorni prima aveva dato compimento alla fusione, coll'intento di sottrarsi in perpetuo al giogo austriaco, si crederebbe tradita, trascorrerebbe a violenze forse estreme quando sapesse di essere stata abbandonata all'Austria. Per tenere in rispetto il popolo eravi un certo numero di truppe piemontesi, di cui ci potevamo fidare; ma non volevamo armare Italiani contro Italiani, esporci al pericolo di versare il sangue di chi aveva poco prima con tanto affetto e così unanime consenso domandata l'unione. Risolvemmo pertanto di correre noi soli quel rischio che ci poteva essere, fidando nella purità delle nostre intenzioni, nella bontà del popolo Veneto e nell'aiuto della Provvidenza.

Intanto però era nostro dovere di radunare e d'informare la Consulta.

È inutile il trattenermi a spiegare quanto sia stata dolorosa per tutti la comunicazione del tristo annunzio. Noi dichiarammo che, «avuta» la notizia ufficiale dell'armistizio, consideremmo il nostro mandato come estinto, e Venezia restituita allo stato in cui era prima della fusione; che avremmo in tal caso raccolto l'Assemblea dei Deputati del popolo affinché provvedesse al governo; che si doveva intanto accrescere la difesa chiudendo rigorosamente i passi delle lagune; e di tali dichiarazioni si scrisse processo verbale, segnato dai Commissarii regi e dai membri della Consulta. Memori poscia della conversazione sopra riferita di Manin, e sapendo quanta influenza conservasse sul partito repubblicano, gli abbiamo fatto comunicare dal Commissario dottor Castelli il processo verbale prementovato, chiedendogli la sua parola d'onore che non ne farebbe parola prima che fosse divulgata la notizia dell'armistizio.

Intanto l'infausta nuova serpeggiava tra il popolo e tra i volontari lombardi e pontifici, e benchè non incontrasse forse da per tutto piena fede, ingenerava sospetti.

Sul far della notte la piazza di san Marco era gremita di gente. Il popolo, già usato nelle sere precedenti a domandar ad alta voce notizie, rinnovava più rumorosamente ed insistentemente le sue istanze; nè stette contento alla dichiarazione che non s'avevano notizie ufficiali, ma e della flotta e delle truppe piemontesi in Venezia fece speciali inchieste e domandò precise risposte, che il marchese Colli, uomo lealissimo, non poteva e non volle dare. Allora scoppiò il tumulto. Le grida di *Abbasso i traditori, Morte ai Commissarii*, ed altre di egual natura udivansi per ogni lato. Il palazzo del Governo fu invaso da una turba furibonda, diretta da certo Sirtoli, volontario lombardo, che ci pose le mani addosso e tentò di strascinarci al balcone per obbligarci a solenne rinuncia del Governo. Il marchese Colli imperterrito protestò che lo farebbero a pezzi, ma che non rinunzierebbe prima che si avesse notizia ufficiale dell'armistizio; e la medesima cosa io andai ripetendo a quei che m'intorniano.

Durava da quasi un'ora il tumulto quando giunse Manin col Commissario Castelli. Quest'ultimo, ricercato di rinunziare, rinunziò, dicendo che prima di tutto era cittadino veneziano.

Manin parlò al popolo e disse che rispondeva sul suo capo del nostro patriottismo. Fu accolto con grandissimo plauso. Con tutto ciò il popolo, vale a dire la parte di esso che tumultuava, non s'acquetò. Voleva un cambiamento di Governo.

Manin si restrinse con noi a consiglio. Ci domandò se credevamo di poter ancora governare: risposimo essere impediti dalla violenza. Replicò essere il popolaccio quello che tumultuava, la maggioranza non essere capace di usarci violenza. Rispondemmo che la minorità che agisce è padrona quando la maggioranza non si muove. Ripigliò: « dunque rinunciate o dichiarate almeno che v'asteneate dal Governo, affinché non vi sieno due Governi ». A ciò osservammo che non intendevamo rinunciare e che l'astenerci dal governo era cosa di fatto e non di diritto: la violenza e la conseguente impossibilità di governare essere notoria; dunque facesse egli ciò che credeva. Manin ci pregò ancora di aiutarlo a formare un altro Governo ed a governare con lui. Noi declinammo quest'onore, non potendo conciliare col mandato che avevamo dal Governo piemontese un novello mandato del Popolo veneto che non era ancora rientrato legittimamente nell'esercizio del potere sovrano. Manin allora ci lasciò, assunse la dittatura per 48 ore, e convocò per la domenica la Assemblea dei Deputati.

Noi passammo la notte nelle stanze di nostra abitazione nel Palazzo del Governo. La mattina verso le nove, non potendo con nostro decoro rimaner a Venezia, chiamata la lancia del *Goito*, vi salimmo a ora già tarda e, a malgrado di certi timidi consigli, pubblicamente. Manin venne a trovarci, e dopo di averci con modi affettuosi pregati di rimanere e di prestargli il nostro concorso, vedendo inutili le sue istanze, pigliò commiato.

Il *Goito* era ancorato al Giardino pubblico e vi rimase fino alle 4 pomeridiane. Molte ambasciate furonci spedite da Manin onde esplorare le nostre intenzioni e confortarci a tornare. Forse aveva in animo ciò che poi all'indomani fu proposto formalmente e gradito dall'Assemblea dei Deputati, vale a dire che s'investissero esso Manin e i due Commissarii piemontesi di poteri dittatorii finchè durava la guerra. Ma noi non potevamo mutar linguaggio.

Alle 4 pomeridiane del sabato, saputo che la squadra del contr'ammiraglio Albini era vicina al porto di Malamocco, uscimmo dalla laguna per andarlo a ritrovare. Il cavaliere Albini non aveva altra notizia dell'armistizio salvo quella che noi gli diemmo e che gli confermò all'indomani un parlamentario nemico. Dalle Autorità piemontesi nulla. Rimanemmo colla squadra domenica e lunedì. Martedì,

giorno dell' Assunta, la mattina per tempo venne al nostro bordo il contr' ammiraglio e ci disse averlo Manin informato che la flotta austriaca uscita di Trieste si era schierata lungo l' Istria. Le sue istruzioni prescrivevagli di assalire il nemico appena fosse fuori del porto; essergli necessari tutti i vapori. Pigliamo allora il partito di farci trasportare in Ancona, donde per Tolentino e Foligno, Firenze, Livorno e Genova, ci siamo ricondotti in patria, non senza aver raccomandato al cavaliere Albini d'impedire che le lire 600 mila destinate a sussidio di Venezia, a noi Commissarii indirizzate, ed imbarcate, per quanto ci era stato detto, sul vapore francese il *Sully*, pervenissero ad altre mani innanzichè si ricevessero nuovi ordini da Torino.

Esaurita la narrazione politica, scendo a dare qualche ragguaglio sulla condizione delle finanze venete, Dipartimento del quale io era specialmente incaricato.

Appena entrato in ufficio, ebbi cura di far eseguire la verifica delle Casse. Il verbale di questa operazione, come pure gli specchi delle spese presuntive e consuntive, erano tutti preparati il venerdì e dovevano servire di base ad un lungo rapporto per cui mi ero riserbata la mattina del sabato. La catastrofe del venerdì me ne tolse il mezzo, e le carte rimasero in ufficio, ed ora sono costretto a valermi di note sparse che sono andato segnando, ma che pure derivano da fonti autentici.

Dopo la Rivoluzione veneta molti intesero a levar truppe ed a formar compagnie, ma senza una regola comune, e ciascuno a proprio capriccio. Onde il soldo e gli altri patti degli assoldati diversificavano secondo i capi, ed anche dall'una all'altra compagnia d'un medesimo battaglione. Diciassette corpi erano formati, con diciassette modi di recluta e diciassette paghe diverse. Comparvero inoltre da varie parti generali, taluno de' quali non aveva meno di quattordici aiutanti di campo. Tutti chiedean danari senza curarsi nè di formar ruoli, passar rassegne, nè di render conti. I Pontificii soprattutto durarono assai tempo in questa ostinazione di non voler render conto fuorchè al proprio Sovrano.

La Repubblica dapprincipio cercava d'afforzarsi e non voleva guardar pel sottile. Dava denari a chi ne chiedeva, e pagava per mille e dugento soldati tali capi che non ne avevano novecento. Per tal guisa non tardarono a dissiparsi i cinque milioni di lire austriache trovati nelle casse all'epoca del 22 di marzo, e si consumarono oltre le rendite ordinarie circa sei milioni di straordinario che pagò la sola città di Venezia.

Ma l'eccesso del disordine fece sentire l'assoluto bisogno dell'ordine. Vi si adoperò lodevolmente il conte Marcello, Intendente generale dell'approvvigionamento, e dal luglio in qua l'amministrazione procede con un po' più di misura.

Sono in Venezia cinque Casse: la situazione delle medesime il dì 8 agosto era la seguente:

1° Cassa centrale: in oro . . .	633,378.53
» » argento . . .	245,323.71
» » rame . . .	10,192.67
» » note di banco . . .	33,885.—
» » cambiali . . .	59,000.—
» » azioni della Cassa di risparmio	22,553.40

1,004,333.31

2° Cassa di Finanze.	200,619.08
3° » della Zecca	27,070.55
4° » delle Poste.	25,341.71
5° » del Lotto	2,403.14

Totale complessivo delle cinque Casse L. 1,259,767.79

Nella somma di moneta metallica conservata nella Cassa centrale figura il sussidio di lire 615,000 consegnato dalla Tesoreria di Torino al cavaliere Reali e pari a lire austriache 706,896.55, il quale crebbe di 5,572.41 per utile del cambio fattone a Milano in tant'oro, e di lire 6,072.68 per l'utile derivante dalla differenza del prezzo dell'oro fra Milano e Venezia; di modo che tale sussidio sommò in definitiva a lire austriache 718,541.64.

A questa somma erano da aggiungersi:

1° pochi residui, in parte inesigibili, dei due prestiti forzati già consunti, l'uno di lire 4,500,000, l'altro di 1,200,000;

2° l'imposta sugli argenti dichiarati. Le dichiarazioni ascendevano al valore di 1,000,000 circa; era mio proposito e voto della Consulta d'imporre il 50 per cento; dunque si sarebbe ottenuto un mezzo milione di svanziche;

3° il prestito d'un milione e mezzo, da farsi dalla Banca di Venezia contro deposito di boni del Tesoro;

4° il provento mensile delle contribuzioni indirette calcolato a L. 190,000

5° il provento annuo della tassa commerciale, che si pagava in una sola rata, in agosto » 90,000

6° il provento trimestrale delle contribuzioni dirette, che scadeva in settembre, ma di cui s'era prescritto il pagamento anticipato, calcolato in L. 180,000

Dimodochè in totale si sarebbe potuto calcolare pel mese d'agosto un attivo di 3,800,000 lire circa, più che sufficiente a sopperire sia alle spese ordinarie sia a quelle di guerra, che sole assorbivano più di due milioni e che dovevano necessariamente aumentarsi di molto, tanto per fornire camicie, cappotti e calzoni e stuoie ai Lombardi e Pontificii del forte di Malghera, che in quell'aria semipestilenziale difettavano di questi oggetti di prima necessità (come ce ne siamo convinti coi nostri occhi proprii), quanto per la costruzione di *blockhaus* e d'altre difese.

Ma, esauriti questi fondi, con qual mezzo si sarebbe supplito alle spese dei mesi successivi? Le rendite ordinarie di settembre consistevano

nelle sole 190,000 di contribuzioni indirette; le dirette non erano più esigibili fino al gennaio; i proventi delle poste e delle zecche sono di niun rilievo: come creare risorse straordinarie dopo le tante già messe in opera, dopo i due prestiti forzati le cui azioni si vendevano al 47 per cento?

Rimaneva il mezzo che ora Manin ha adottato, di prendere tutti gli argenti dichiarati. Rimane l'altro mezzo delle visite domiciliari per sequestrare gli argenti non dichiarati.

Il Banco di Venezia, che distribuisce le sue azioni forzatamente, i cui biglietti hanno corso obbligatorio, che ha un fondo capitale di 2,000,000 e che ne ha già dovuto prestare 1,500,000 al Governo, che fiducia può ispirare al pubblico e di qual sussidio può essere ancora alle finanze?

Possono sovrainporsi le case di Venezia, le quali per altro colla imposta diretta sono già competentemente gravate. Contuttociò e coll'enorme sproporzione tra l'attivo ed il passivo si prolungherà di poco l'effimera finanziaria di quel Governo.

Vi vogliono due milioni e mezzo al mese per la sola guerra. Si potrebbe veramente introdurre qualche economia rimandando un certo numero di volontari non assolutamente necessari per la difesa, scemando il soldo troppo largo degli altri, riducendo le paghe di certi generali, fra le quali quella del generale in capo barone Pepe di lire 60,000 annue (1):

(1) Troviamo in proposito nella *Gazzetta di Venezia*, n° 223 (*Parte ufficiale*), ciò che segue:

• Venne diretta al Presidente del Governo la lettera seguente:

• *Signor Presidente*
• Venezia, li 31 agosto 1848.
• La ristrettezza di finanze in cui trovasi il Governo mi spinge a pregarvi sicchè disponiate che si riduca a metà il mio soldo mensile.
• Gradite i sentimenti di mia stima

• Il Tenente Generale Comandante in capo,
• Guglielmo PEPE

• Al Tenente generale Comandante in capo
• delle Truppe nello Stato veneto
• Sig. Barone Guglielmo PEPE
• Eccellenza!
• Ogni giorno acquistate nuovi titoli alla gratitudine di Venezia. In nome di Venezia, accettate, Eccellenza, i più vivi ringraziamenti pel dono generoso che fate della metà degli stipendi che vi competono.
• Spetterà poi all'Italia, alla cui gloria dedicaste tutta la illustre vita, e di cui da queste lagune difendete adesso la indipendenza, tributarvi nella sua storia la nobile ricompensa che v'appartiene.

• Dal Governo provvisorio di Venezia
• li 31 agosto 1848.
• MANIN •

Più tardi, nel 19 ottobre (*Gazzetta*, n° 273), lo stesso Guglielmo Pepe rinunziava all'intero soldo e a tutte le indennizzazioni.

ma le provviste da farsi a quei soldati medesimi che mancano di camicie, cappotti, scarpe e d'altri oggetti i più indispensabili; la compra di schioppi da distribuirsi alla Guardia nazionale che non ha attualmente più di dodici fucili per compagnia; e la costruzione dei blokhaus e d'altre opere indurrebbe una spesa maggiore del risparmio che una severa economia potrebbe operare.

Supponendo i maggiori sforzi dal lato dei cittadini, la maggiore economia possibile in sì disordinata amministrazione, e financo la sospensione degli stipendi a parte degli impiegati, non che la sospensione del pagamento delle provviste, per cui già da gran tempo non si fanno pagamenti integrali ma si danno degli acconti; se la guerra continua, io scorgo inevitabile in termine di due o tre mesi il fallimento.

E questa dolorosa certezza la deduco dai risultamenti indubitati che ho avuto l'onore di esporre.

Torino, 26 d'agosto 1848 (1).

Luigi CIBRARIO

288. Imposizione di una Tassa sulla Birra.

28 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che la birra o cervogia è un surrogato del vino, soggiacente questo ai tributi di consumazione;

Veduto che la birra o cervogia, che qui si apparecchia, è immune da ogni gravezza finanziaria;

(1) Degno corredo a questa Relazione fa la seguente Lettera indirizzata al suo Autore dal già Ministro Sardo Vincenzo Ricci, sotto il 29 dello stesso mese:

• Ill.mo Sig. Sig. Pr. on Col.mo

• Di gravissimo dispiacere mi riuscì il non poterla vedere dopo il di Lei ritorno di Venezia, e felicitarmi seco del senno e prudenza usata in quella pericolosa missione. In tanta rovina, fra tanta viltà e inettitudine d'uomini, la condotta dei regi Commissarii in Venezia rimarrà una pagina onorata dei nostri annali.
• Non lieve compenso alle molte noie e fatiche incontrate negli scorsi mesi mi fu la personale conoscenza di V. S. Ill.ma, che da trent'anni io venerava come profondo storico non meno che qual uomo d'affari tra i sommi del nostro Paese.
• La prego di gradire i sensi di sincera stima ed ossequio con cui mi pregio di dirmi
• Di V. S. Ill.ma

• Genova, 29 agosto 1848.

• Dev.mo Obb.mo Servo
• Vincenzo Ricci •

A sollievo della stringente condizione dell'Erario,

Decreta :

Fino a nuovo ordine, la birra o cervogia che si produce nelle fabbriche di questa città e nei territori di sua pertinenza viene da oggi sottomessa ad un'imposta di lire 6 e centesimi 72 correnti per ogni quintale metrico netto.

Il Magistrato camerale, cui si fanno contemporaneamente conoscere le discipline e cautele da seguirsi, viene incaricato dell'esecuzione.

Venezia, il 28 agosto 1848 (1).

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

289. *Ammissione delle Cartelle dei Prestiti a titolo di cauzione.*

30 agosto 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Le cartelle relative ai due prestiti nazionali, emesse in ordine ai Decreti 14 maggio 1848, n° 5442, e 20 giugno 1848, n° 8782, potranno servire di cauzione al loro valor nominale presso tutte le Casse, tanto erariali quanto delle Amministrazioni tutelate, per qualunque impiego o contratto.

2. Sono autorizzati tutti quelli che depositarono a titolo di fideiussione presso le Casse sopraddette obbligazioni metalliche o cartelle di consolidato, a ritirarle, sostituendovi somma corrispondente in cartelle de' prestiti suddetti.

3. I Magistrati politico e camerale disporranno per l'esecuzione del presente Decreto.

Venezia, il 30 agosto 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

(1) La *Gazzetta* di questo giorno (n° 220), dopo riferito il presente Decreto, registra quest'altra Disposizione :

« Il dott. Giuseppe Secondi, medico primario dello Spedale militare di santa Chiara, avendo abbandonato il suo posto senza chiedere il superiore assenso, ed essendosi allontanato clandestinamente da Venezia, viene destituito dal carico suddetto, sostituendogli il dott. Giuseppe Patelli, medico primario dello Spedale san Giorgio ».

290. *Apertura e condizioni di un Prestito nazionale di dieci Milioni.*

31 agosto 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

PROGRAMMA DI PRESTITO

Si apre un Prestito nazionale italiano di dieci milioni di lire italiane.

Questa somma verrà impiegata a sostenere l'insurrezione delle Provincie lombardo-venete e la difesa di Venezia, e a conservare, colla indipendenza di questa città, la libertà e l'onore di tutta l'Italia.

Il debito è assunto e garantito dalle Provincie lombardo-venete.

Per Venezia si obbligano i triumviri eletti con potere dittatoriale dall'Assemblea del 13 agosto; per la Lombardia il cittadino Cesare Correnti, che, in forza del suo mandato degli 8 agosto corrente, rappresenta in Venezia il Comitato di difesa di Lombardia,

(1) La *Gazzetta di Venezia* del 14 settembre, n° 237, porge sotto questa data il consueto Conto consuntivo, cioè il

• PROSPETTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE

• del Governo provvisorio di Venezia
• dal 12 al 31 agosto 1848

• Rimanezza delle due Cas-	
• se camerale nell'11 agosto	
• 1848 :	
• danaro	L. 653,483.34
• note di banco austria-	
• che	23,740.—
• cambiali	109,362.70
• depositi di privati . . .	30,288.62
	L. 820,374.66

• ENTRATE

• Entrate ordinario

• Rendite dirette:	
• prediali di Venezia e	
• del suo circondario . . .	L. 83,200.04
• Rendite indirette com-	
• plessive di Venezia e del	
• suo circondario	136,172.82
• Depositi di privati . . .	3,887.80
	L. 222,960.66

• Entrate straordinario

• Pagamenti fatti da Ve-	
• nezia e dal suo circondario	
• a conto della quota attri-	
• buita nel Prestito di dieci	
• milioni	102,305.—

in cui si concentrarono i poteri del Governo Lombardo, il quale fino dal giorno 18 luglio dichiarò di assumere e di garantire solidariamente col Veneto tutti i debiti che fosse necessario di contrarre per la guerra della indipendenza italiana.

Il prestito è diviso in 20,000 azioni al presentatore, d'italiane lire 500 ciascuna, fruttanti il 5 per cento.

Chi si sottoscriverà per dieci azioni ne riceverà una gratuitamente; chi per venti due; e così di seguito.

Gl'interessi del 5 per cento si pagheranno di sei in sei mesi, al quale effetto saranno uniti alle azioni i relativi *coupons*.

Il primo pagamento d'interessi semestrali si farà il 30 giugno 1849 dalla Cassa centrale di Venezia, e nelle città principali d'Italia presso le Ditte bancarie che verranno in seguito designate. Saranno in quel giorno

pagati contemporaneamente gl'interessi decorsi dal giorno del versamento dell'importo dell'azione a tutto il 31 dicembre prossimo venturo. Il capitale verrà restituito agli azionisti in cinque rate annuali, con due milioni per ogni rata. Il primo pagamento sarà fatto in Venezia il 31 dicembre 1852. Verranno estratte a sorte ai 30 novembre di ogni anno, nella Loggia di san Marco, coll'intervento del Patriarca di Venezia, del Municipio e del Presidente della Banca, le quattromila azioni che devono essere pagate nel dicembre successivo, e i loro numeri verranno inseriti nella Gazzetta ufficiale. Saranno in seguito distribuite a carico delle varie Provincie le somme rispettive di debito.

Sono assegnati in cauzione del prestito il Palazzo ducale di Venezia con tutti i capolavori d'arte e quadri che lo adornano, e le Procuratie nuove di san Marco. Questi sta-

* Altri pagamenti a conto	
* del Prestito d'un milione	
* e mezzo	48,800. —
* Prestito della Banca nazionale di Venezia	
* Riscatto di argenterie date a Prestito obbligatorio	919,540. 23
* rio	419,977. 01—
* Prima somma ottenuta colla fusione e monetazione delle argenterie date a Prestito obbligatorio	
* Offerte de' cittadini, e tratteute sugli stipendi e sulle pensioni	48,000. —
* Civanzo delle somme già esborsate per l'acquisto di grani	42,396. 17
	2,354. 86
	<u>1,228,573. 27</u>
* Totalità dell'Entrate L.	2,267,408. 79

* SPESE

* Spese ordinarie

* Spese camerali di Stato L.	79,367. 26
* Spese politiche di Stato	20,333. 62
* Prefettura centrale del Pordine pubblico e Comitato di vigilanza	43,828. 43
* Magistratura camerale, Intendenza e Cassa di finanza	8,099. 51
* Guardie di finanza e spese di procedura penale	47,977. 15
* Clero, Cooperatori e Fabbricerie	972. 28
* Pensioni agli Invalidi della Marina veneta mercantile	432. 45
	<u>L. 440,732. 63</u>

* Spese straordinarie

* Guerra e marina:	
* Dotazione alla Tesoreria di guerra (1,084,687. 60) e della marina	L. 1,593,637. 57
* Paghe alle legioni pontificie, civiche e volontarie	122,000. —
* Paghe alle truppe napoletane	43,353. 65
* Spese straordinarie di guerra	14,000. —
	<u>1,743,041. 22</u>
* Interno:	
* Servizio straordinario postale	L. 20,000. —
* Guardia nazionale	20,000. —
* Alla Commissione degli esuli italiani qui ricoverati	1,000. —
	<u>41,000. —</u>
* Restituzione di alcuni depositi giudiziari	88,713. 13
* Pagamenti per conto della Lombardia	1,308. 50
* Spese diplomatiche (delle quali lire 7,000 si riferiscono ancora al mese di marzo p. p.)	
	<u>13,400. —</u>
* Totale delle Spese L.	2,028,393. 80
* Rimanezza delle due Casse camerali:	
* danaro	L. 203,966. 87
* note di banco austriache	4,170. —
* depositi di privati	33,876. 42
	<u>239,013. 29</u>
* Totalità eguali all'Entrate L.	2,267,408. 79

bili vengono assoggettati dal Governo di Venezia a favore dei prestatori a speciale ipoteca, che in forza di apposito Decreto verrà iscritta nel Conservatorio di Venezia, depositandone l'originale certificato d'iscrizione nell'Archivio notarile.

Quattro Commissarii vengono eletti dal Governo di Venezia per raccogliere le 20,000 azioni formanti il prestito complessivo. Questi sono i signori conte Giuseppe Giovanelli, conte Giovanni Battista Giustinian, conte Gherardo Freschi ed Elia Todros.

Essi riscuotono l'importo delle azioni stesse contro la consegna contemporanea dei certificati interinali, che saranno firmati dai tre membri del Governo di Venezia e dal signor Cesare Correnti, e saranno muniti del suggello del Governo stesso. A lato, oltre il nome dell'originario azionista, dovrà esser fatta la ricevuta del pagamento dagli altri quattro membri della Commissione. Nel più breve termine possibile verranno emessi i certificati regolari di azione, che a cura del Governo Veneto saranno consegnati ai vari azionisti in sostituzione agl'interinali.

I sottoscrittori originarii e le città cui appartengono verranno iscritti in un apposito elenco, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale veneta, e copia ne sarà conservata nell'Archivio nazionale di Venezia affinché si perpetui la memoria di quei benemeriti Italiani i quali in un modo così efficace hanno cooperato all'indipendenza della patria.

S'invita il patriottismo dei redattori di tutti i giornali a riprodurre il presente Programma e ad aprire sottoscrizioni di prenotazione nei loro Uffici, anche prima dell'arrivo dei Commissarii nelle rispettive città, ad oggetto di rendere così più sollecito e più facile l'adempimento della loro missione.

Venezia, 31 agosto 1848 (1).

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

(1) In calce a questo Decreto la Gazzetta di Venezia (2 settembre, n° 225) reca il seguente brano di Nota del Governo di Lombardia:

• N° 4417 p. d.

• GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA

• Milano, 18 luglio 1848.

• Al sig. avv. Francesco Restelli,

• Rappresentante del Governo Lombardo a Venezia

• Omissis

• Vedendo che il Governo veneto potrebbe trovarsi

291. *Intimazione di Elemosine per la Patria.*

2 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Ai reverendissimi Parrochi di Venezia (2)

L'erario è esausto: i grandi bisogni della patria incrudeliscono. La religione acuisce l'arma della carità.

Nelle ore in cui la chiesa è più frequentata e le preghiere sono più intense, alzate la voce, implorando dal Dio degli eserciti l'aiuto a Venezia. Indi intimerete ai fedeli la elemosina per la patria, e voi stesso, reverendissimo Parroco, andrete a raccoglierla per la vostra chiesa. E ciò ogni giorno, specialmente nei festivi, sino a che dura la presente guerra.

Le somme raccolte le farete consegnare alla Cassa centrale del Governo ogni lunedì.

La vostra pietà cittadina mi garantisce la puntuale esecuzione di quest'Ordine governativo.

Venezia, 2 settembre 1848.

MANIN

- nella necessità di emettere dei boni rimborsabili a tempo
- determinato e che, per aggiungere credito a questi boni,
- si desidererebbe la garanzia del Governo lombardo, non
- possiamo a questo proposito che riferirci alle dichiarazioni
- antecedentemente già fatte, ed esplicitamente autorizzarvi,
- come colla presente facciamo, a significare a questo
- Governo che, dovendosi riguardar per comuni le spese
- pubbliche dei due Governi, s'intendono come assunti dal
- Governo lombardo e dal medesimo perciò garantiti tutti gli
- impegni che in queste contingenze di guerra vengono
- contratti dal Governo Veneto.

• BORROMEO — GUERRATI — GIULINI

• Il Segr. CORRENTI •

(2) A questa Circolare precede il seguente Messaggio:

• A S. Em. il Cardinale Patriarca di Venezia

• Eminenza!

• Il Governo dirige ai parrochi di questa Città la Circolare che ho l'onore di comunicarvi.

• Corroboratela, Eminenza, della vostra autorità pontificale.

• Venezia, 2 settembre 1848.

• MANIN •

292. *Nomina di un Delegato straordinario per ispezioni alle Truppe ed alle Caserme.*

3 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Dovendosi e volendosi rimettere ordine e disciplina nei Corpi armati di terra di ogni arma, regolarità ed esattezza nel servizio e nell'amministrazione;

Sentito il Consiglio di difesa;

Decreta:

1. Il generale Marco Sanfermo effettuerà, qual Delegato governativo, delle ispezioni straordinarie ed improvvise alle truppe nei forti, e alle caserme, sia di Venezia come di tutto l'Estuario.

2. Non si limiterà egli semplicemente a riconoscere gli abusi e a denunciarli, ma procederà sul fatto e sul luogo ai mezzi coattivi per reprimerli; per cui gli viene demandato il potere di sospendere il soldo ed anche di proporre la destituzione degli uffiziali e comandanti, alla cui trascuratezza, ignoranza o malvolere fossero attribuibili i disordini o le mancanze dei subalterni.

3. Ei sarà assistito in tale importante missione da un uffiziale aiutante di sua propria scelta e, per la parte amministrativa, da un Commissario di guerra.

4. Il presente Decreto gli servirà di credenziale presso tutti ed ovunque, commettendosi ai Comandanti ed agli stessi Ispettori dei circondari di prestargli aiuto ed obbedienza.

Venezia, 3 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

293. *Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Artiglieria e del Genio e della Direzione delle fortificazioni; destinazione del rispettivo Personale.*

4 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

1. Per motivo di economia viene soppresso l'Ispettorato generale dell'artiglieria

e del genio, conservandosi il titolo d'ispettore onorario al generale Armandi in riguardo ai distinti di lui servigi e talenti militari.

2. Per l'istesso motivo viene soppressa la Direzione generale delle fortificazioni.

3. Pel materiale dell'artiglieria la Direzione trovasi già compenetrata in quella della marina.

4. Il personale dell'artiglieria di terra e le batterie dei forti dipendono dal Direttore della terza divisione del Dipartimento della guerra.

5. Nella suddetta terza divisione agiscono come vicedirettori due uffiziali superiori, l'uno per l'artiglieria, l'altro pel genio. Tutti gli altri uffiziali ritornano o vengono trasferiti ai rispettivi corpi attivi, ovvero rimangono disponibili.

6. L'attuale Uffizio ed Archivio del genio continua ad esser diretto dal capitano Benvenuti, colla dipendenza immediata dalla terza divisione della Guerra.

I progetti, l'esecuzione ed i collaudi delle opere si effettueranno col mezzo degli uffiziali del genio militare già nominati, degli ingegneri delle pubbliche costruzioni civili e di quelli addetti alla Contabilità centrale che sono in paga al servizio dello Stato.

Venezia, 4 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

294. *Alienazione di Azioni della Ferrovia lombardo-veneta.*

7 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

1. Da oggi a tutto 12 corrente è posta in vendita al valore nominale una partita di certificati interinali d'azione della Strada ferrata lombardo-veneta, col giro in bianco di proprietà dello Stato.

2. Il trenta per cento del prezzo dovrà essere pagato in contante: il rimanente settanta per cento potrà essere pagato con cartelle al valore nominale dei prestiti nazionali attivati coi Decreti 14 maggio e 20 giugno di quest'anno.

3. Gli acquirenti verseranno all'atto dell'offerta il dieci per cento del prezzo in contante, nel giorno 15 corrente altro dieci per cento, pure in contante, e nel giorno 20 corrente il saldo in contante ed in cartelle di prestito. In caso d'impuntualità, i fatti versamenti saranno perduti come caparra e andranno a profitto dell'Erario nazionale.

4. Compiuto il pagamento del prezzo, la Cassa centrale consegnerà agli acquirenti i certificati interinali d'azione della Strada ferrata.

5. Gli interessi dei certificati delle azioni e delle cartelle dei prestiti nazionali rimangono reciprocamente compensati, avvertendo che i primi decorrono dal primo gennaio prossimo passato.

6. Gli acquisti possono essere fatti anche da agenti di cambio per loro committenti, benchè non nominati.

Venezia, 7 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

295. *Parificazione delle Guardie di finanza ai Militari dell'Esercito.*

11 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Le guardie di finanza, assunte anche provvisoriamente a servizio militare di terra o di mare, sono soggette alle regole e discipline militari durante questo servizio.

Venezia, 11 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

296 *Assolutoria del Capitano di fregata Luigi Matticola.*

13 settembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DECRETO

Riveduto dalla Commissione mista il processo istituito dal Consiglio dell'Ammiraglio della Marina veneta contro il capitano di fregata Luigi Matticola, concernente la di lui condotta tenuta all'epoca della nostra rivoluzione;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Sentito il voto della Commissione da lui delegata,

Dichiara :

di confermare la deliberazione dell'Ammiraglio di marina, 31 luglio 1848, non essendo emerso a carico del capitano di fregata Luigi Matticola alcun fatto che direttamente possa ledere il di lui onore.

Tanto si comunica al Matticola per sua confortante notizia.

Venezia, 13 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

297. *Ingiunzione di notifica delle Armi destinate alla vendita e dei loro Compratori.*

13 settembre 1848.

LA COMMISSIONE

PER LA SCOPERTA DELLE ARMI

Ordina,

in seguito alle avute istruzioni del Comitato di pubblica vigilanza, a tutti i negozianti e venditori di armi militari, si da fuoco che da taglio, di dover notificare in iscritto nei giorni 18, 19, 20 settembre corrente, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, alla Commissione stessa presso la Prefettura dell'ordine pubblico il numero e la qualità delle armi che detenessero, con ingiunzione ad essi, in caso di vendita, di ritirare i nomi e cognomi degli acquirenti e di tosto parteciparli alla Commissione stessa.

Venezia, 13 settembre 1848.

Antonio ZEN — Renier LABIA — Giorgio PIACENTINI
Antonio NOGARENI, Capitano — Girolamo CAPELLO
Marco PONTI

298. *Imposizione di un Diritto di bollo sui Passaporti e Fogli di via.*

17 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. I passaporti per ogni paese del Veneto e del Lombardo soggiacciono al bollo di

lire tre correnti, da qualunque luogo od Autorità sieno rilasciati.

2. Quelli per altri paesi italiani ed esteri soggiacciono al bollo di lire sei.

3. I fogli di via, che tengono luogo di passaporti unicamente per le persone di servizio, pei giornalieri e per quelli che vivono ristrettamente col frutto delle materiali loro fatiche, soggiacciono al bollo di centesimi trenta.

4. Il Comitato di pubblica vigilanza e la Prefettura d'ordine pubblico sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Venezia, 17 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

299. *Parificazione della Bandiera francese alla nazionale nei Diritti di porto e nelle Tasse sanitarie.*

17 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Nel pagamento dei diritti di porto e delle tasse sanitarie la bandiera francese è parificata a quelle delle nazioni più favorite, le quali vengono trattate come la nazionale.

Venezia, 17 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

300. *Decretazione del Corso forzato per taluni Biglietti della Banca nazionale.*

19 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Alcuni benemeriti cittadini per provvedere ai gravi bisogni dello Stato accondiscesero, dietro proposizione del Governo provvisorio, ad un prestito volontario di tre milioni di lire correnti, di cui parte pagarono in danaro e parte mediante rilascio di vaglia.

Il Governo dal proprio lato, ad oggetto di prontamente realizzare essi vaglia, determinò di girarli alla Banca nazionale, ricevendone dalla medesima il prezzo con ispe-

ciali biglietti, alla cui emissione contemporaneamente autorizzava. E poichè i detti biglietti debbono avere un corso monetario, così, a garanzia e facilitazione delle commerciali transazioni,

Decreta :

1. Avranno corso obbligatorio, sotto il titolo di *Moneta patriottica*, i biglietti emessi dalla Banca a termini dell'odierno suo Avviso.

2. Le casse pubbliche, comunali e consorziali, potranno pagare esclusivamente con questa moneta patriottica, ed in pari modo si potranno eseguire i pagamenti ad esse dovuti.

3. In qualsivoglia privato affare i pagamenti che non eccedono le lire correnti sessanta potranno essere eseguiti in soli biglietti di moneta patriottica. Per quelli invece superiori alle lire sessanta il creditore potrà pretendere che la metà sia in contante. Se trattasi poi di pagamenti fatti in acconto di somme maggiori, si avrà riguardo per l'applicazione del presente articolo alla somma del debito totale già scaduto od a quelle delle rateazioni già maturate.

4. Qualunque patto esistente nei contratti anteriori e posteriori a questa Legge, il quale facesse effetto contrario alle presenti disposizioni, sarà nullo e come non convenuto.

5. Egualmente sarà applicabile la presente Legge ad ogni contratto anteriore o posteriore, anche allorquando fosse convenuta espressamente la specie della moneta, a meno che la specie della moneta non andasse a costituire come merce l'oggetto principale del contratto medesimo.

6. Qualunque imitazione o falsificazione, non avuto riguardo al valore, sarà considerata delitto e punita a termini dei §§ 92, 93, 94, 95, 96 della Parte I del Codice penale.

7. Chi, senza intelligenza coll'autore o coi correi, introducesse o ponesse in circolazione dei biglietti di moneta patriottica che sapeva o poteva fondatamente presumere falsi sarà punito col carcere duro da uno a dieci anni.

8. Chi, senza porli in circolazione, rice-

verà dei biglietti i quali sapeva o poteva fondatamente presumere falsi, e non ne darà immediata partecipazione all'Autorità Politica, sarà punito col carcere duro da sei mesi a cinque anni.

Venezia, 19 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

301. *Descrizione della Moneta patriottica, ossia dei Biglietti di Banca aventi corso obbligatorio, e norme relative a questo Corso.*

19 settembre 1848.

LA BANCA NAZIONALE DI VENEZIA

Avvisa:

Il Governo provvisorio di Venezia, trovando indispensabile l'emissione di una cartamoneta che sia convenientemente garantita, ha ricevuto da alcuni benemeriti cittadini un nuovo prestito di tre milioni di lire correnti, per cui va ad essere possessore d'un numero di vaglia de' quali fra breve sarà pubblicata la nota precisa in apposita Tabella (1), e che in parte rappresentano capitale e in parte interessi dell'annuo 3 per cento dalla emissione alla scadenza.

Intendendo esso Governo di girare mano mano questi valori alla Banca nazionale, per abilitarla allo sconto degli stessi l'autorizzò ad emettere altrettanta somma di biglietti, da lui preparati sotto la sorveglianza di una Commissione della Banca, col titolo di *Moneta patriottica*, in parte da lire una, in parte da lire due, in parte da lire tre, e in parte da lire cinque correnti, che in seguito saranno sostituiti da altri direttamente emessi dalla Banca; ed a pubblica garanzia approvò le seguenti norme fondamentali.

1. Non potrà mai essere in circolazione una quantità di moneta patriottica eccedente il valore capitale di quelli fra i detti vaglia che fossero stati girati alla Banca nazionale ed esistessero nel suo portafoglio. Se per altra analoga ed egualmente cauta operazione venisse ad accrescersi il numero dei vaglia che il Governo-provvisorio possedesse e girasse alla Banca, la emissione della corrispondente nuova quantità di moneta

patriottica dovrà indispensabilmente essere annunciata al pubblico con apposito Avviso.

2. Tosto che sia estinto dall'emittente o dalla Banca girato a terzi uno dei vaglia suddetti, sarà ritirata dalla circolazione la somma corrispondente di moneta patriottica, che verrà prontamente distrutta, come all'articolo 10.

3. Il pagamento e lo sconto dei vaglia stessi potrà farsi in moneta patriottica al valore nominale.

4. La Banca garantisce la moneta patriottica da lei emessa, come garantisce che al più tardi, dal primo agosto 1849 al 3 gennaio 1850, questa sarà a mano a mano tolta tutta dalla circolazione.

5. È libero a quelli che emisero i vaglia di estinguerne uno o più anche prima della scadenza; nel qual caso verrà loro abbunato l'interesse in ragione dell'annuo cinque per cento, dal giorno del pagamento a quello della scadenza.

È pur libero a' terzi di presentarsi personalmente o col mezzo di agenti di cambio per nome ignoto ad acquistare i detti vaglia con lo sconto dell'annuo quattro per cento; ma non potranno scegliere e dovranno ricevere quei vaglia che saranno estratti a sorte dalla Reggenza della Banca alla presenza loro.

6. I vaglia scadenti il 31 luglio 1849 non potranno essere scontati da terzi se non un mese dopo la cessazione del presente blocco di terra, che sarà con apposito Avviso notificata dal Governo; quelli scadenti il 31 agosto, due mesi dopo; e così di seguito.

7. Per la garanzia della stampa della moneta patriottica, ed a togliimento d'ogni irregolarità ed abuso, venne istituito, sotto la concorde controlleria e sorveglianza del Governo e della Reggenza della Banca, un Ufficio preseduto da un direttore ed un aggiunto e diviso in tre sezioni distinte ed indipendenti fra loro: la prima per la incisione e la stampa; la seconda pel bollo di controlleria, il taglio dei biglietti e la impaccatura; la terza per la Cassa o deposito della carta. Ciascuna di queste varie sezioni ha un capufficio ed un aggiunto.

8. Questa carta, a mano a mano che si stampa, è consegnata alla Reggenza della Banca, la quale la custodisce in uno scrigno a doppia chiave, di cui l'una rimarrà al pre-

(1) Venne effettivamente pubblicata nella *Gazzetta di Venezia* del 26 stesso mese, n° 249.

sidente della Reggenza, l'altra ad uno dei membri del Governo; e non viene definitivamente passata alla Cassa centrale se non a seconda che saranno girati alla Banca stessa i vaglia di cui si è parlato nel proemio del presente Avviso, e per la somma corrispondente al solo capitale.

9. Finita la stampa della quantità complessiva, le matrici, le pietre, i timbri di controlleria ed ogni altro istromento speciale vengono depositati presso la Banca nazionale in uno scrigno a doppia chiave, di cui l'una sarà custodita da uno dei membri del Governo, l'altra dal Presidente della Reggenza, per poi essere pubblicamente distrutti.

10. La carta che venisse ritirata dalla circolazione in seguito al pagamento o allo sconto dei vaglia sarà nel giorno e nell'ora che verranno indicati con apposito Avviso pubblicamente distrutta alla presenza del Commissario governativo, del Podestà di Venezia, d'un membro della Camera di commercio e del presidente della Reggenza, i quali ne terranno apposito processo verbale.

11. Il Commissario governativo, un membro della Camera di commercio ed un Assessore municipale sorvegliaranno scrupolosamente affinché non esista mai in circolazione una somma di carta maggiore dell'importo capitale dei vaglia di cui è fatta parola.

In conseguenza verificheranno ogni otto giorni almeno l'esistenza effettiva dei vaglia, per confrontarli colla quantità della carta in circolazione.

Sarà pubblicata, ogni primo del mese, nella Gazzetta ufficiale, per opera della Reggenza, la quantità della carta circolante ed il corrispondente valore dei vaglia che tiene in portafoglio.

DESCRIZIONE DELLA MONETA PATRIOTTICA

La carta è di qualità fina, bianca, a macchina.

I biglietti sono di forma quadrilunga, stampati solamente in nero; e, secondo il loro valore nominale, diversificano i disegni. A tergo è il bollo di controlleria.

Una Lira corrente — I biglietti di una lira corrente hanno il fondo ondeggiato

trasversalmente a linee parallele. Hanno un contorno ornamentale in bianco; nel mezzo della parte superiore di esso sono rappresentati gli stemmi della Lombardia e della Venezia, con sopra un numero di controlleria e nei due angoli due cornucopie; nel mezzo della parte inferiore sta il millesimo fra due cavalli marini.

All'interno del contorno sta scritto, in alto, in carattere lapidario ombreggiato, — *Moneta patriottica* —; nel centro havvi la cifra arabica — *uno* — in nero con contorno bianco, e lateralmente vi è ripetuto — *lira una* — in bianco, in carattere egiziano. Al di sotto sta scritto in carattere lapidario semplice nero — *Lira una corrente* —.

Due Lire correnti — Il biglietto non ha contorno. Il fondo presenta linee parallele minutissime, perpendicolari, con disegno a dentello; superiormente è scritto in carattere egiziano — *Moneta patriottica* —. Nel centro vi è la cifra — *Due* — in bianco, entro un rotondo nero chiuso da contorno gotico con due scudi che rappresentano Venezia e Milano. Al disopra stanno le parole in carattere stampatello — *Lire due* — e sotto — *correnti* —. Un rabesco con due delfini, nel cui centro sta il millesimo ed al di sotto il numero di controlleria, serve di base a due figure allegoriche.

Tre Lire correnti — Nel centro sono delineati due putti che rappresentano la monetazione, e sul piedestallo vi è la cifra arabica — *Tre* — in nero.

A destra ed a sinistra, nella parte superiore, sono due scudi cogli stemmi di Milano e Venezia, fregiati da minuti rabeschi, l'uno dei quali alla destra porta nella base il millesimo, l'altro a sinistra un numero di controlleria. Sotto gli scudi sta scritto, in carattere egiziano in linee curve, — *Lire tre correnti* —, e più sotto avvi un piccolo ornato. Serve di base al biglietto la parola — *Moneta patriottica* — disposta ad arco circolare, in carattere lapidario ombreggiato. Il fondo rappresenta minute linee parallele serpeggianti.

Cinque Lire correnti — Un rabesco all'antica racchiude le parole — *Moneta patriottica* — in carattere egiziano, stampate in nero ed ombreggiate in bianco sopra un fondo ondeggiato. Al di sopra sta la cifra

— *Cinque* — scritta in bianco entro un rotondo a tagli incrociati.

Da ambe le parti del rotondo scendono due ghirlande di fiori che vanno a legarsi ai due stemmi di Venezia e Milano. Alla metà del rabesco, nella parte inferiore, sta racchiuso il millesimo in bianco in fondo nero.

Tutto il biglietto è ombreggiato trasversalmente con linee parallele ondeggiate, ed in alcuni punti con altre grosse linee rette trasversali che intersecano l'ondeggiatura e sono interrotte da un ornato che lascia scoperta quest'ultima nei punti ove passa. Nella parte superiore del biglietto sta scritto — *Lire cinque* — da una parte e — *correnti* — dall'altra in caratteri etruschi.

Venezia, 19 settembre 1848.

La Reggenza della Banca

Pier Francesco GIOVANELLI, *Presidente*

Giacomo TREVES — Marco FIGAZZI — Angelo COMELLO — G. B. SCERIMAN — A. Luigi IVANCICH — Spiridione PAPADOPOLI — Sante CALLEGARI — Samuele DELLA VIDA — Giacomo SANDON — Angelo LEVI, *Cassiere* — Giovanni CONTI, *Segretario* — Giuseppe REALI, *Censore* — Bartolomeo LAZZARIS, *Censore* — Antonio MISSIAGLIA, *Censore*.

Visto ed approvato

dal Governo provvisorio di Venezia

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

302. *Delegazione alla Prefettura centrale delle Cause di contravvenzione alla consegna e notifica delle Argenterie.*

21 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

La Prefettura centrale d'ordine pubblico è delegata a giudicare sulle contravvenzioni ai Decreti 19 luglio p. p., n° 10467, e 16 agosto p. p., n° 86, relativi alle notifiche ed alla consegna d'argenti ed ori.

Contro le decisioni della Prefettura è libero il ricorso a questo Governo, da pro-

dursi nel perentorio termine di giorni tre dall'intimazione.

Venezia, 21 settembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

303. *Applicazione delle Ordinanze piemontesi e francesi alle Manovre militari.*

28 settembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

Per l'uniformità e precisione delle manovre ed evoluzioni nei Corpi militari di ogni arma del veneto Esercito viene stabilito ed ordinato:

1. L'infanteria e la cavalleria, rispetto al maneggio dell'arma ed ai tattici movimenti, si modelleranno sull'ordinanza adottata ed usata per l'armata italiana del Piemonte.

2. Per l'artiglieria, la manovra delle bocche da fuoco di ogni qualità e calibro e le evoluzioni delle batterie di campo continueranno per ora a regolarsi col metodo dell'artiglieria di oltremonte, già conosciuto ed in parte applicato dal veneto personale di terra e di mare, e poichè la forma e la qualità dei pezzi e degli utensili sono a quella foggia adattati.

Venezia, 28 settembre 1848.

G. Batt. CAVEDALIS

304. *Istituzione di un Consiglio di giureconsulti per la formazione di Progetti di legge, e nomina de' suoi Membri.*

30 settembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che, anche nella presente condizione provvisoria di governo, non infrequente si presenta il bisogno di decretare urgenti disposizioni legislative;

Considerata l'utilità che il Governo sia in ciò assistito dai lumi di giureconsulti distinti;

Decreta:

1. È istituito un Consiglio di giurecon-

sulti che, richiesto, opini, ed occorrendo spontaneo suggerisca in argomenti di legislazione.

2. Esso si compone di un presidente, di sei consiglieri e di un segretario.

3. Sono nominati: presidente il cittadino Luigi Longhi; consiglieri i cittadini Pietro Gori, Ignazio Neumann Rizzi, Francesco Venturi, Lorenzo Paron Fadini, Antonio Perissinatti Giuseppe Calucci; segretario, il cittadino Antonio Somma.

Venezia, 30 settembre 1848 (1).

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

(1) Gazzetta ufficiale del 14 ottobre n° 267:

• PROSPETTO DELL' ENTRATE E DELLE SPESE
• del Governo provvisorio di Venezia
• nel mese di settembre 1848

• Rimanezza delle due Casse camerali nel 31 agosto 1848:	
• danaro	L. 203,566. 87
• note di banco austriache	1,170. —
• depositi privati	33,876. 42
	L. 239,013. 29

• ENTRATE

• Entrate ordinarie

• Rendite dirette:	
• prediali, e contributo arti e commercio di Venezia e del suo Circondario	L. 143,940. 33
• Rendite indirette complessive di Venezia e del suo Circondario	117,791. —
• Esazioni a favore degli Invalidi della Marina veneta mercantile	701. 23
	L. 264,432. 56

• Entrate straordinarie

• Pagamenti fatti da Venezia e dal suo Circondario a conto della quota loro attribuita nel Prestito di quattro milioni e mezzo	L. 440,827. —
• Altri pagamenti a conto del Prestito di un milione e mezzo	41,830. —
• Prestito della Banca nazionale di Venezia	439,770. 11
• Pagamenti di 42 cittadini	

305. *Divieto ai Militari di pigliar parte ad Assemblee o Circoli politici.*

3 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Sentito il Generale in capo, sentito il Consiglio di difesa, sentito il Consiglio di giureconsulti;

Decreta:

1. È proibito a' militari d'ogni grado, d'ogni arma, d'ogni parte d'Italia, qui stanziati, l'appartenere od intervenire ad assemblee dei così detti *Circoli*, in cui si agitano argomenti di politica o di guerra, senza uno speciale permesso del Governo.

2. I contravventori saranno tosto desti-

• di Venezia a conto del Prestito di tre milioni (moneta patriottica, lire 720,000; danaro contante, lire 121,600)	844,600. —
• Riscatto di argenterie depositate alla Zecca	13,219. 05
• Somma ottenuta nel settembre colla fusione e monetazione delle argenterie	788,000. —
• Prestito del Comitato della strada ferrata	90,000. —
• Prestito del Governo piemontese	636,301. 09
• Offerte spontanee de' cittadini alla patria, trattenute sugli stipendi e sulle pensioni, vendita d'alcuni oggetti raccolti nelle prediche dei PP. Gavazzi e Bassi	26,582. 20
• Questue nelle parrocchie	7,122. 29
• Offerte di varii Circoli italiani	9,988. 07
• Fondo ritirato dalla Zecca, compreso il prezzo d'una partita di rame ora venduto	139,148. 48
• Prezzo ottenuto nella vendita di alcune obbligazioni di Stato austriache, ricevute in cambio di beni stabili	337,491. 93
• Vendita di farine procedenti da granaglie acquistate nei mesi precedenti dal Governo	99,243. 47
• Restituzione di piccolo sommo pagate dall'Ufficio postale di Venezia ai soldati piemontesi per conto degli Uffici postali sardi	3,499. 33
	L. 3,611,844. 94
• Totalità dell'Entrate	L. 4,413,290. 79

tuiti o cassati dai ruoli dell'esercito che presidia Venezia e il suo estuario: ed i non Veneziani saranno da Venezia e dal suo estuario allontanati e scortati fino alla linea difensiva.

3. Il Comando generale della città e forza, il Comitato di vigilanza, i Comandanti d'armi e quello della gendarmeria

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di Stato L.	238,518. 13
• Spese politiche di Stato •	71,429. —
• Prefettura centrale dell'Ordine pubblico e Comitato di vigilanza	2,727. 82
• Magistratura camerale, Intendenza e Casse di finanza •	35,995. 02
• Guardie di finanza e spese di procedura penale . . .	39,181. 42
• Clero, cooperatori e Fabbricerie	17,368. 93
• Restituzioni di depositi privati	408. 20
	L. 435,628. 54

• Spese straordinarie

• Guerra e marina:	
• Dotazione alla Tesoreria di guerra e della marina (per la guerra L. 1,598,499. 52) L.	2,295,870. 33
• Paghe alle legioni civiche ed ai corpi volontari pontifici	192,000. —
• Acquisto generi vestiario, ed oggetti d'abbigliamento ad uso del militare . . .	18,993. 25
	= 2,506,863. 58

• Interno:

• Al Comando della Guardia nazionale	38,000. —
• Alla Commissione di soccorso degli esuli italiani . .	3,000. —
	= 41,000. —
• Restituzione di alcuni depositi giudiziari	11,090. 74

• Totale delle Spese L. 2,994,582. 86

• Rimanezza delle due Casse:

• danaro L.	948,066. 46
• moneta patriottica . . .	79,255. —
• vaglia e cambiali . . .	59,918. 25
• depositi di privati . . .	33,468. 22
	L. 1,120,707. 93

• Totalità eguale all'Entrate L. 4,115,290. 79

sono incaricati e responsabili della esecuzione di questo Decreto.

Venezia, 3 ottobre 1848 (1).

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

306. Soppressione della Privativa del nitro.

4 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

È abolita la privativa del nitro.

Venezia, 4 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

307. Seduta Sesta dell'Assemblea provinciale — Conferma del Governo dittatorio — Autorizzazione al medesimo di trattare delle condizioni politiche con Governi esteri, salva la ratifica dell'Assemblea.

11 ottobre 1848.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 11 ottobre 1848

dell'Assemblea dei Deputati

La seduta si apre alle ore 10 e mezza antimeridiane.

Vien fatto l'appello, a cui rispondono 124 deputati presenti.

Un Segretario legge il processo verbale della seduta antecedente, che passa senza osservazioni e resta approvato.

(1) Sotto questa data venne anche pubblicato il seguente Avviso di riconvocazione dell'Assemblea provinciale:

• ASSEMBLEA DEI DEPUTATI

• della Città e Provincia di Venezia

• Per disposizione oggi impartita dal Governo provvisorio di Venezia, il sottoscritto, presidente dell'Assemblea dei Deputati della città e provincia di Venezia, invita i Deputati medesimi ad intervenire nella sala del Maggior Consiglio alle ore 10 antimeridiane del giorno di mercoledì, 11 corrente, al fine

• 1° di eleggere un Comitato il quale tratti delle condizioni politiche;

• 2° di nominare un Governo nuovo, quando risulti cessato il pericolo urgente che indusse a conferire la dittatura.

• Il presente verrà affisso nella Città e nelle Comuni della provincia non occupate dal nemico, e diramato ai Deputati che vi hanno dimora o domicilio eletto.

• Venezia, 3 ottobre 1848.

• RUBBI •

Il Presidente legge l'ordine del giorno ed annunzia che, oltre i due punti da trattarsi in quello indicati, ne sarebbe sorvenuto un terzo quando l'Assemblea volesse occuparsi d'un indirizzo presentato dal Circolo italiano affinché l'Assemblea stabilisse un assegnamento ai membri del Governo, riparando alla mancanza di relativo provvedimento.

Il Deputato e membro del Governo, Manin, prega l'Assemblea d'invertire l'ordine del giorno e di lasciargli trattar primo il terzo degli accennati argomenti. Ringrazia il Circolo, ma dichiara per parte sua che, fino a tanto che la patria si trova nelle attuali strettezze, non accetterà mai uno stipendio.

Dopo di ciò l'oratore ricorda che lo scopo del Governo dittatorio nominato il 13 agosto era quello soltanto di conservare la quiete all'interno, la sicurezza all'esterno. Accenna le condizioni di quell'epoca, nella quale si sperava di ottenere dalla Francia un intervento armato, per aver il quale, con l'approvazione dell'Assemblea, si mandò a Parigi un nostro rappresentante. Espone che la Francia s'indusse a non accordare questo intervento armato e ad esperire invece le pratiche della mediazione, e che essendo in questo modo passate dal campo della guerra al campo della diplomazia, nel quale Venezia dovrà mandare apposito incaricato, il Governo non credeva di avere sufficiente mandato, e gli rimaneva soltanto o di esporre in piena assemblea le pratiche diplomatiche o di chiedere all'Assemblea che deferisse questo incarico ad un Comitato speciale oppure al Governo medesimo.

Rispetto al secondo punto, che è all'ordine del giorno, l'oratore espone che, parendo al Governo alquanto mutate le circostanze nelle quali fu conferito nel 13 agosto un potere dittatorio, e diminuito il pericolo che lo determinava, il Governo medesimo si presenta all'Assemblea perchè vegga se continui la necessità di tal dittatura.

Inoltre nel 13 agosto il Governo ha dichiarato che convocherebbe l'Assemblea al primo indizio che la fiducia del paese fosse scemata; e negli ultimi giorni accadde appunto, prosegue l'oratore, dei fatti che pongono il Governo nel caso di chiedere su questa fiducia una dichiarazione dei rappresentanti del popolo.

Il Deputato Benvenuti propone che si tratti il secondo punto avanti del primo. Prima di decidere se al Governo possa darsi il mandato di trattare diplomaticamente o se debba invece nominarsi un Comitato che in questo lo assista, è d'uopo conoscere qual Governo si avrà e come sarà composto.

La proposta viene accolta a grande maggioranza dall'Assemblea.

Il Deputato Malfatti, confrontando gli atti dei dittatori nominati il 13 agosto colle difficoltà ch'ebbero a superare nell'esercizio del loro mandato, e cioè inviolate le libertà della stampa e dell'associazione, non turbato l'ordine pubblico, consolidata sempre più la fiducia tra i cittadini e quella mutua simpatia

merchè anche un atto generoso e patriottico della classe facoltosa; e ciò ad onta di un potente nemico, a fronte di quasi insuperabili imbarazzi economici, di una stampa, meno alcune eccezioni, tutt'altro che corrispondente al suo scopo; conchiude che il Governo ha ben meritato di Venezia e dell'Italia, certo ch'esso non ismentirà il suo passato, e propone la conferma.

Il Deputato Bellinato, lodando il discorso dell'oratore precedente, chiama l'Assemblea a considerare se sia o no cessato il pericolo. E, ponendosi a rilevare la condizione di Venezia, trova sussistere tanto il pericolo esterno quanto il pericolo interno. Partita la flotta sarda, infestati noi dall'austriaca, urgenti i bisogni pel prossimo inverno, occorrono provvedimenti energici, governo forte. Mancanza di viveri od attacco nemico potrebbero dar ansa a chi desidera eccitare tumulti. Propone conferma della dittatura.

Il Deputato Manin trova troppo nero il quadro presentato all'Assemblea dal preopinante e le condizioni d'oggi migliori di quelle del 13 agosto, senza di che, egli soggiunge, noi saremmo indegni di governare.

Al 13 agosto si sapeva che la flotta e le truppe sarde dovevano partire. Il contegno usato verso il Piemonte e verso i comandanti indussero questi ultimi a ritardare la partenza. Frattanto ci siamo posti in istato di migliore difesa, abbiamo aumentata la truppa di terra in confronto di quella che avevamo al 13 agosto, anche calcolando la piemontese. La nostra difesa è pure migliorata dalla stagione. Abbiamo finalmente la mediazione delle Potenze, per la quale, se si deve credere ai giornali ed al fatto che non siamo attaccati, sarebbe stato dichiarato caso di guerra ogni attacco contro Venezia.

Quanto all'interna quiete, il pericolo è di molto diminuito per la scemata vivezza dei partiti, al 13 agosto assai caldi per la lotta recente: ora il sentimento della fratellanza e dell'unione si è sempre più rafforzato. Di sussistenze non difettiamo: blocco assoluto da impedire qualunque arrivo è impossibile: tumulti per fazioni non sono conformi all'indole egregia del nostro popolo.

Dunque, conchiude il Deputato Manin, rispetto alle condizioni del 13 agosto noi siamo migliorati e di molto; quantunque non possiamo dir ottime le presenti, perchè tuttora osteggiati all'esterno e perchè all'interno qualche persona di buone intenzioni, ma ignara dei fatti e troppo impaziente, potrebbe volerci spingere fuori della politica di aspettazione, la sola che possa salvare Venezia e con Venezia l'Italia.

Il Deputato Bellinato dichiara non aver voluto portar sinistro giudizio del popolo di Venezia, ma solo far sentire la necessità d'un Governo forte per reprimere ogni disordine, e conchiude proponendo di accordare al Governo con la conferma della dittatura un voto di fiducia.

Il Deputato Benvenuti, premettendo la dichiarazione della sua fiducia nei dittatori, osserva che la questione non è di fiducia ma solamente di pericolo, perchè questo solo può giustificare la forma eccezionale d'un Governo dittatorio. E considerando dunque il pericolo, trova che le condizioni non sono cangiate di tanto che il pericolo non possa nascere, se non oggi, domani, specialmente in causa dell'assoluta oscurità in cui siamo sulla mediazione, e del blocco che dura tuttavia senza che si abbia potuto ottenere di vederlo ridotto a solo blocco militare, come Trieste aveva in breve tempo ottenuto. È dunque meglio, egli conchiude, aver venti giorni di dittatura che di pericolo. Miriamo all'indipendenza italiana, e per questo ognuno è disposto a fare temporaneo sacrificio anche della libertà.

Il Dittatore Cavedalis comincia dal dichiarare che le condizioni del paese consentirebbero che con tutta tranquillità dal governo eccezionale e dittatorio si riedesse al normale e regolare, e crede opportuno che, prima di decidere sulla forma del nuovo Governo e di scegliere i governanti, sia fatto pubblicamente conoscere quanto dal luglio si è operato circa le cose di guerra.

Premette ch'era necessario di mettere un ordine alle confuse masse irregolari di armati che qui da tutte parti si erano radunati, differenti d'indole, d'istituzione, d'abitudini, ed alla molteplicità de' comandi militari che esercitavano i supremi poteri senza precisi limiti e con frequenti divergenze di opinione; e che perciò si procedette alla concentrazione del Comando della città e fortezza nel Generale in capo, all'abolizione dell'Ispettorato generale de' corpi facoltativi e di altri Comitati o Commissioni che si organizzavano in un solo distretto ripartito in quattro divisioni, istituendo nello stesso tempo un Comitato di guerra, tramutato dopo l'11 agosto in Consiglio di difesa, per consultare e provvedere e sorvegliare alla guerra strettamente detta ed alla difesa, e dividendo per ultimo il territorio che si aveva a difendere in cinque circondarii affidati a distinti ed esperti ufficiali superiori.

Prosegue enumerando i differenti corpi in cui si divide l'accennata irregolare massa di armati e le difficoltà in proposito superate; ed accenna che al momento la truppa propriamente veneta sommava a 13733 uomini, cui aggiunti altri 6122 di sussidiarii Romani e Lombardi, si aveva un complessivo di 19855 combattenti, numero che sempre più s'aumentava per le continue aggregazioni di altri Italiani che giugnevano per arruolarsi sotto il nostro vessillo; ricorda indi la costruzione di nuove batterie e lavori campali a Brondolo, al forte dell'Oro, a quello dell'Anconetta, la istituzione di una scuola per sottoufficiali, di altra pegli ufficiali, e quella di un campo di esercizio al Lido per le combinate evoluzioni delle tre armi.

Riguardo alla parte amministrativa dichiara

essersi conseguita tutta quella maggiore regolarità ed esattezza ch'esigere potevasi in mezzo a tante mutazioni di persone, governi e sistemi; essersi provveduto al completo allestimento degli ospedali per 4000 malati, del vestiario per 12000 uomini, dell'alloggio per 16000, ed aversi ottenuto pei nuovi contratti un risparmio di oltre un milione di lire in confronto dei contratti anteriori, senza calcolare i risparmi per diminuiti stipendi e per le proporzionali trattenute sui medesimi.

Si ferma a lodare l'attiva coadiuvazione della Marina di guerra e della Guardia nazionale, che divisero colla truppa terrestre le fatiche ed i disagi della vita del campo; ricorda con energiche ed affettuose parole la rocca di Osopo, valorosamente difesa da una mano di generosi che raccomanda alla patria.

Prima di conchiudere il suo discorso, volge vive parole a chi ne' giorni anteriori alla seduta pubblicamente censurava il Governo per quello che non fece, e dice ch'erasi fatto assai e più di quello che in circostanze così difficili era forse lecito sperare; doversi attendere a mantener la concordia, non ammettendo o tollerando fra noi elementi di sfiducia e di soluzione; ed accoglieremo, soggiungeva, i fratelli che qui ricovrar si vorranno, ma allontaneremo coloro che l'itala fatalità seco recassero delle intestine discordie; accoglieremo i consigli di militari che hanno militato, di amministratori che hanno ministrato, di politici, di cittadini assennati, ma rigetteremo chi scongiatamente parla e sospinge tumultuariamente il popolo a *volere*.

Conchiude dicendo non essere ora il momento di pugnare per la libertà, ma per la indipendenza dallo straniero che ci recinge e ci opprime; non potere i popoli insorti lottare e vincere se non sorretti e suffulti da schiere regolari che riescono e vincono per l'ordine, per la disciplina, non meno che per la scienza; essere noi ora oppressi perchè intolleranti e discordi, quando il nemico nostro è cinto dall'aura della vittoria perchè le sue truppe sono subordinate ed i loro preposti esperti e severi. E dicendo di deporre il non ambito potere, augura unione nel popolo, disciplina nell'esercito, fermezza nel Governo.

Il Dittatore Graziani fa leggere una relazione in cui, ricordando quanto nella seduta 3 luglio il ministro di allora aveva detto sull'attività spiegata dalla nostra Marina dopo il 22 marzo, soggiunge essersi sempre mantenuta e, se pur fosse possibile, aumentata d'allora in avanti; ed in prova riferisce che a 96 da 77 si portarono i legni che presidiano le lagune, e che, oltre a quelle che in allora esistevano, altre batterie si sistemarono per cura della Marina a Monte dell'Oro, Tessera, Carbonera, Campalto, Brondolo, Madonna di Marina, Lido e Strada ferrata.

Parla di lavori fatti nell'Arsenale, e ricorda la quasi totale ricostruzione del piroscalo da guerra il *Pio IX* e della corvetta di primo rango la *Veloce*, non che de' due brick leggeri

il *Delfino* ed il *Camaleonte*, e della goletta *Fenice*, e la costruzione da nuovo del brick il *Pilade* e della fregata l'*Italia*, nonchè i lavori di armi e molteplici attrezzi da guerra. Ricorda come a merito del corpo dell'artiglieria siasi disposta ed intrapresa la creazione di una fabbrica da polvere in Isola delle Grazie, e come siansi incaricate persone di acquistare all'estero de' piroscafi per aumentare così l'importanza e migliorare il servizio della nostra Marina.

Tributa largo encomio a tutti gli addetti alla Marina, e militari ed amministratori, e soprattutto agli ufficiali ed equipaggi, di cui a mala pena poté egli comprimere il nobile entusiasmo sotto il freno della obbedienza; ed accenna che la fatica da esso durata gli fu confortante e gloriosa, se doloroso gli riusciva di non assecondare i generosi loro impulsi per strategica economia delle forze e per considerazioni suggerite da circostanze speciali e da più elevati riguardi.

Dopo di che lo stesso Dittatore Graziani fa leggere una sua dichiarazione nella quale, accennando aver accettato l'ufficio di membro del Governo perchè era un sacrificio chiesto dalla patria, e non ostante la opinione sua della sproporzione delle proprie forze, coglie l'occasione che l'Assemblea è radunata per pregarla di gradire la sua rinuncia e di lasciarlo riprendere le sue mansioni presso la Marina.

Il Deputato Manin, dicendo che la modestia del contrammiraglio Graziani lo fa ingiusto verso sè stesso, lo descrive uomo di poche parole e di molti fatti, attesta che senza di lui sarebbe ai suoi compagni della dittatura molto difficile il governare, e prega che l'Assemblea impegni il Graziani a ritirare la sua rinuncia.

Il Deputato Bellinato dice che dal silenzio del Graziani si deve arguire averla esso ritirata; e l'Assemblea applaude.

Il Presidente, avvertendo che gli oratori convennero sulla sussistenza del pericolo e sulla opportunità che la dittatura continui, annunzia che si procederà alla votazione.

A qualche Deputato che proponeva l'acclamazione il Presidente osserva non potersi prescindere dal Regolamento, e quindi il Segretario legge la seguente formula dettata dalla Presidenza:

« L'Assemblea crede sussistente il pericolo » per cui fu istituita la Dittatura al 13 agosto, e però la conferma ».

Il Deputato De Giorgi domanda che alla formula si aggiungano le parole « nelle stesse » persone », ed in tale emenda altri Deputati convengono.

Vien dunque posta a' voti per appello nominale e ballottazione la formula emendata dal De Giorgi, e risulta ammessa da 103 voti affermativi contro 13 negativi.

Il Deputato Manin, prima che si passi al secondo tema, propone una deliberazione la quale, com'egli dice, non è all'ordine del

giorno, ma è nel cuore di tutti. Invita dunque l'Assemblea a dichiarare che la popolazione e la guarnigione di Osopo hanno bene meritato della patria, e che la nazione avrà cura de' feriti, delle vedove, degli orfani, e compenserà tutti i danni sofferti. Questa, dice il proponente, sarà una prova non di parole ma di fatti come la nostra è politica tutt'altro che di municipalismo o d'isolamento, e che non separiamo la causa nostra dall'italiana.

La proposta, accolta con grande entusiasmo, viene approvata per acclamazione.

Il Presidente annunzia che si passa al primo punto dell'ordine del giorno, posposto dall'Assemblea al secondo, già votato.

Il Deputato Malfatti, ritenendo che il soverchio timore di essere tacciati di municipalismo abbia recato danno alla nostra causa ed all'altrui, crede di superar questo timore per parlare dei diritti speciali che favoriscono la Venezia nell'attuale questione, e dei quali vuole intrattenersi pel caso in cui, anzichè dalla diplomazia dei popoli colla quale la sorte dell'Italia sarebbe assicurata, i nostri destini dovessero essere decisi dalla diplomazia delle corti. Ed in faccia a questa dimostra egli che potrebbe ritenere Venezia che l'antica incontestabile sua sovranità non le venne tolta se non con un atto tanto illegittimo quanto ingiusto e contrario ad ogni principio di diritto delle genti, qual si fu l'empio trattato di Campoformio, la cui nullità rende vani anche i successivi trattati del 1815, già riguardo al Belgio col consenso dell'Austria stessa violati. E se la lunga schiavitù impedi a Venezia di reclamare questi suoi sacri diritti, insiste il Malfatti perchè, ora che lo si può fare, lo si faccia, e deplora che ne abbia taciuto sino ad ora la stampa, mostrando che di tale silenzio approfittò accertamente il Radetzky allorchè in un recente atto, col quale cercò d'interessare i non austriaci, tedeschi, al buon successo delle sue armi, parlò dei diritti della Germania sulla Lombardia, e tacque della Venezia perchè nulla poteva dire di questa, della quale, ove fossero una volta riconosciuti gl'indubbii diritti, sarebbe reso impossibile il dominio all'Austria anche in Lombardia.

Ciò premesso, non conviene il Deputato sulla proposta nomina del Comitato per trattare delle condizioni politiche, ma crede invece di affidare al Governo anche questo incarico e di riservare a questa o ad altra Assemblea di decidere soltanto sulle finali conclusioni delle trattative.

Il Deputato Bellinato parla della politica seguita fin qui da Venezia, e la difende, esponendo come abbia adempiuto sempre al dovere di conservarsi all'Italia, di trattare simultaneamente gl'interessi dei fratelli Lombardo-Veneti, e di tenersi nei limiti del possibile. Venendo poscia alla questione del proposto Comitato, l'oratore conviene col preopinante Malfatti dicendo che, se il Comitato fosse deliberante, distruggerebbe la dittatura, se consulente, inutile a nominarsi dall'Assem-

blea perchè il Governo saprà dove ricercare il consiglio. Ricordando poi la necessità del segreto nelle cose diplomatiche e la conseguente opportunità di restringere a poche persone la trattazione di esse, propone che il mandato di trattare della condizione politica sia unicamente confidato al Governo.

Il Deputato Benvenuti trova secondaria una tale quistione, e propone invece di occuparsi della direzione politica da suggerirsi al Governo.

Qui il Deputato Manin prega l'oratore ad interrompersi ed a cedergli la parola per avvertire che quanto vien accennato è appunto ciò che il Governo propone di non trattare in pubblico affinchè sia lasciato ad un Comitato segreto.

Il Deputato Benvenuti conviene non doversi trattare in pubblico i particolari, ma si esser opportuno che l'Assemblea manifesti in generale i propri sentimenti. E quindi egli osserva non essere opportuno invocare il diritto storico per le giuste pretese di Venezia. Il diritto all'indipendenza viene dalla natura e da Dio, nessuno ce lo può togliere. Il mandato di difendere gli altri ci viene da quella solidarietà che ci siamo assunta in tutte le parti d'Italia. E quindi ricordando la promessa fatta non dal Governo ma dal popolo francese, rappresentato nella sua Assemblea nazionale, di liberare il popolo italiano dall'oppressione straniera; ricordando che di tale promessa è depositaria Venezia, e che con tale intendimento qui vennero Italiani di tutte le parti; l'oratore conchiude che la direzione da darsi alla politica del Governo abbia ad esser quella di ottenere che il popolo francese mantenga la solenne promessa fatta al popolo italiano.

Il Deputato Manin, premettendo che avrebbe voluto evitare la pubblica discussione su questo punto, soggiunge che, mentre Italia sperava un prossimo intervento armato, il Governo continuava nella condizione del 13 agosto, in quella cioè di non ledere l'avvenire; che, quando fu scelta invece la strada delle diplomatiche trattative, esso dovette spiegare una bandiera; che non avrebbe potuto trattare e parlare a nome di Venezia se non comportandosi come Governo indipendente di popolo sovrano; che non doveva lasciar la tutela al Piemonte perchè un trattato avrebbe potuto rinnovare il fatto vicino dell'armistizio; che l'attitudine di Governo indipendente era stata approvata implicitamente dall'Assemblea con l'approvazione dell'invio di un rappresentante a Parigi; che così non si lede in alcun irremissibile modo la quistione dell'avvenire, giacchè il popolo sovrano può in appresso fissare il legame dei proprii destini con chi che voglia.

Quanto al diritto storico, citato dal Deputato Malfatti, l'oratore avverte che se ne può far uso e se ne fece, ma che non a tutti può tenersi il medesimo linguaggio. Alla Francia, che riconosce in principio il diritto di nazionalità, può indirizzarsi un discorso diverso che ad altri. Che poi Venezia abbia a difendere la nazionalità italiana, questo è indubitato.

Bisogna peraltro aver riguardo al possibile né sacrificare tutto per aver tutto: Venezia libera conserva sempre all'Italia una prossima speranza, che si perderebbe intiera con essa. Si opererà con tutta la forza; che se Venezia non ha moltissima forza materiale, può disporre d'altri mezzi non meno potenti. Conchiude dicendo che le attribuzioni del Governo come iniziativa non devono per la utilità della riuscita essere di troppo legate.

Il Deputato Bellinato propone che, in attenzione di avvenimenti che potrebbero imprevedutamente succedere, sia riserbato all'Assemblea il decidere sul destino di Venezia, ma che intanto si dia un voto di fiducia al Governo con mandato illimitato per iniziare le trattative.

Il Presidente propone la seguente formula:

» Il Governo dittatoriale viene incaricato di trattare sulle condizioni politiche ».

Il Deputato Bellinato chiede che si aggiunga la dichiarazione del mandato *illimitato*, e il Deputato Benvenuti che si riservi la ratifica dell'Assemblea.

Il Deputato Malfatti propone la seguente formula:

» L'Assemblea accorda pieno mandato al Governo di trattare sulle condizioni politiche, che, salvo la ratifica finale dell'Assemblea ».

Il Deputato Varè chiede, per la esattezza della formula, se s'intende di riservar le ratifiche dell'Assemblea attuale o di un'altra.

Il Deputato Bellinato insiste perchè si distingua la trattativa dalla conclusione, e che questa sola sia riservata all'approvazione dell'Assemblea.

Dopo breve discussione sulla formula, lo stesso Deputato Bellinato propone che debba essere formulata dal cittadino Manin perchè può essere meglio informato degli altri sulla estensione del mandato che occorre; ma ciò viene rifiutato dal Manin, che osserva la sconvenienza di veder il mandato formulato dal mandatario.

Il Deputato Benvenuti, in risposta a Varè, dice che Venezia ha un'Assemblea sola, e perciò che s'intende parlare di quella che esisterà al momento della ratifica.

Il Vicepresidente Triffoni, accordatosi cogli altri proponenti delle formule, legge la seguente:

» Il Governo viene incaricato di trattare delle condizioni politiche, salva la ratifica del trattato da parte dell'Assemblea ».

Posta a voti questa formula, viene accolta da 98 voci affermative contro 14 negative.

Dopo ciò il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Letto e senza osservazioni approvato nella seduta 9 febbraio 1849.

Luigi RUBBI, *Presidente*
Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*
Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*
Pietro CANAL, *Segretario*
Gio. Battista VARÈ, *Segretario*
Dataico MEDIN, *Segretario*
Girolamo DOLFIN BOLDU, *Segretario*

308. *Imposizione di un quarto Prestito, ed autorizzazione alla Banca nazionale di una seconda emissione di Moneta patriottica.*

12 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato lo stringente bisogno di provvedere con mezzi nuovi alle ingenti spese della guerra, mentre si attendono con fede fraterna generosi ed efficaci soccorsi dalle città d'Italia, già largamente promessi, e che finora giungono scarsi;

Decreta :

1. E imposto un nuovo prestito forzoso di due milioni di lire correnti, fruttante l'annuo 5 per 100 da 25 ottobre corrente, da distribuirsi a carico di centocinquanta ditte, diverse da quelle che contribuirono al prestito volontario dei tre milioni, di cui fa parola il precedente Decreto del 19 settembre p. p., n° 2217.

2. I sovventori del prestito dovranno pagare in denaro alla Cassa centrale la somma imposta entro il giorno 25 ottobre corrente, oppure consegneranno nel giorno stesso alla Reggenza della Banca dei vaglia all'ordine del Governo per altrettanta somma, pagabile in sei rate, la prima delle quali scadente li 31 luglio 1849, la seconda li 31 agosto, e così successivamente di mese in mese. Gli interessi dell'annuo 5 per 100 a debito dei sovventori da 25 ottobre corrente fino alla scadenza saranno riuniti in un solo vaglia pei 15 ottobre 1849.

3. Il Governo rilascerà ai sovventori altrettante ricevute interinali, che saranno al più presto scambiate con boni regolari ai quali verranno uniti i *coupons* semestrali pegli interessi.

4. Il Governo sconterà colla Banca nazionale i vaglia che fosse per tal titolo a ricevere, e la Banca è abilitata ad emettere e dare in pagamento al Governo altrettanta moneta patriottica corrispondente al valore capitale dei vaglia alla stessa girati.

5. Saranno applicabili per la emissione e per il corso di questa ulteriore quantità di moneta patriottica, come pure per il giro e l'affrancazione dei vaglia, le norme stabilite dall'Avviso della Banca 19 settembre e dal

Decreto del Governo del giorno stesso, n° 2217.

6. Le suddette centocinquanta ditte contribuenti al prestito verranno tratte da una nota di centonovantuna che la Reggenza della Banca per ordine del Governo ha designate.

7. Una Commissione, alla cui nomina potranno prender parte i rappresentanti di tutte le 191 ditte indicate dalla Banca, sceglierà le 150 sulle quali deve cadere il prestito, e fisserà inappellabilmente la somma rispettiva. Alla convocazione per la scelta dei suoi membri interverrà un solo rappresentante per ogni ditta. Qualunque reclamo sulle tassazioni, che si presentasse al Governo, verrà senza esame restituito.

8. Questa Commissione sarà composta di nove membri non compresi fra i tassabili. Nessuno dei prescelti potrà rifiutare l'incarico ed opporre scusa od eccezione.

9. La Delegazione provinciale è incaricata di convocare i 191 individui designati dalla Banca per la nomina della Commissione e di sorvegliare e farne eseguire le deliberazioni secondo le istruzioni che le verranno comunicate, delle quali sarà data notizia agl'interessati.

Venezia, 12 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

309. *Ragguaglio della Moneta patriottica alla Moneta effettiva.*

12 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

A dilucidazione dell'articolo 5 del Decreto 19 settembre p. p., n° 2217,

Dichiara :

Quando, a termini del detto articolo, si pagano in moneta patriottica debiti de' quali fosse convenuto il pagamento in una determinata specie di moneta sonante, il ragguaglio si fa calcolando la detta moneta determinata al prezzo a cui si cambierebbe in piazza con effettive lire correnti nel giorno della scadenza del debito, giusta il listino di borsa di quel giorno, e non secondo la tariffa.

Venezia, li 12 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

310. *Istituzione e ordinamento di una Legione d'Ungheresi.*

23 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che l'Italia ed Ungheria debbono far causa comune, perchè mirano allo stesso scopo d'indipendenza nazionale;

Considerata l'opportunità di dare un seguito patente della fratellanza che ha da congiungere questi due popoli generosi;

Decreta:

1. Si forma in Venezia una legione ungherese di tutti i militi e cittadini di quella nazione che qui si trovano o qui concorressero per esservi ascritti.

2. La costituzione ed il trattamento del corpo saranno come nelle venete legioni d'infanteria; l'uniforme alla foggia ungarica.

3. L'arrolamento è obbligatorio finchè duri la guerra dell'indipendenza italiana.

4. Agli uffiziali e sottouffiziali saranno conservati i gradi che documentassero aver ricevuti in altri eserciti di Europa.

5. Domani i soldati ungheresi, che qui si trovano alla caserma del Lazzaretto vecchio ed hanno già prestata adesione, verranno riuniti in un primo drappello o sezione, sotto gli ordini del capitano della Guardia mobile Winkler.

6. I colonnelli direttori delle divisioni prima e seconda del Dipartimento della guerra sono incaricati della immediata esecuzione di questo Decreto.

Venezia, 23 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

311. *Imposizione di una Ritenuta sui soldi e sulle pensioni degli Ufficiali ed Impiegati di guerra e marina; soppressione degli Assegni di rappresentanza e riduzione delle Indennità pei Funzionarii in missione.*

23 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che le ristrettezze dell'Erario nazionale richieggono da ogni classe di persone sacrifici proporzionati agli ognor cre-

scenti bisogni della patria ed all'importanza della santa causa per la quale combattiamo;

Viste le offerte fatte spontaneamente dalla maggior parte degli uffiziali di terra e di mare;

Sentito il parere di apposita Commissione, formata dai membri del Consiglio di difesa e dai rappresentanti delle Amministrazioni della guerra e della marina;

Volendo in equa forma ripartiti i pesi che dall'attuale condizione di cose derivano;

Decreta:

1. A datare dal giorno 1° di novembre p. v., le somme percepite a titolo di soldo sui fondi della guerra e della marina dagli uffiziali di terra e di mare, di qualunque arma e provenienza, che si trovano al servizio del Governo veneto, nonchè dagli impiegati delle Amministrazioni militare e marittima, quando eccedono mensili lire duecento, andranno soggette interinalmente ad una pur mensile trattenuta.

2. La misura di questa sarà regolata prendendo per base il trattamento mensile dei generali di brigata, cui si applicherà la trattenuta del cinquanta per cento. Tutti gli altri stipendi inferiori saranno quindi tassati con gradazione proporzionale in ragione composta, e per modo che, quanto minore è l'importo del trattamento, tanto minore sia anche la proporzione della trattenuta.

3. Dovranno mettersi a diminuzione di questa quelle somme che dagli uffiziali ed impiegati delle predette categorie fossero state offerte, sia a titolo gratuito, sia come prestito, talchè la tassazione succeda soltanto per la differenza che esistesse fra le dette somme e la misura sopra enunciata.

4. La circostanza che un ufficiale abbia ottenuta una promozione senza il corrispondente aumento di soldo, in forza del Decreto 29 giugno, n° 9337, non darà titolo ad eccezione dalla regola generale, e la trattenuta dovrà aver luogo sullo stipendio effettivamente percepito, quando ecceda le lire duecento mensili.

5. Le somme mensilmente trattenute, in quanto non fossero state o non venissero spontaneamente cedute a titolo gratuito, dovranno prenotarsi nei registri per essere compensate a miglior tempo.

6. Le presenti disposizioni saranno applicate anche agli ufficiali ed impiegati delle Amministrazioni militare e marittima che si trovano in pensione, cessando pei medesimi di aver effetto il Decreto 19 luglio, n° 10467, il quale resterà in vigore soltanto per le pensioni non eccedenti lire duecento mensili.

7. Cesserà inoltre, a datare dal predetto giorno, la corrisponsione di quegli assegni addizionali che vengono concessuti alle grandi cariche a titolo di rappresentanza, e ciò finchè dura la presente condizione di cose.

8. Finalmente le diarie agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare di terra e di mare che si trovano in missione saranno ridotte alla metà.

Il Comando generale della Marina veneta e l'Intendenza in capo dell'armata restano incaricati di dar esecuzione al presente Decreto.

Venezia, 25 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

312. *Designazione della tratta dei Vaglia relativi al quarto Prestito forzato.*

27 ottobre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Per agevolare le operazioni relative al prestito di due milioni, ordinato dal Decreto 12 corrente, n° 3227,

Decreta :

1. I vaglia, alla cui consegna sono abilitati i sovventori dall'articolo 2 del Decreto 12 corrente, saranno fatti tanto pel capitale come pegli'interessi direttamente all'ordine della Banca nazionale, che rilascerà altrettante ricevute interinali finchè dal Governo saranno al più presto scambiate con boni regolari, ai quali verranno uniti i *coupons* semestrali pegli'interessi.

2. La Banca nazionale è obbligata a ricevere dalle ditte tassate i suddetti vaglia, e dovrà pagare al Governo, in luogo dei sovventori, l'importo dei vaglia relativi al capitale, fermo del resto il Decreto suddetto.

Venezia, 27 ottobre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

313. *Norme di emissione e di corso d'una nuova quantità di Moneta patriottica.*

27 ottobre 1848.

BANCA NAZIONALE VENETA

Il Governo provvisorio di Venezia, onde provvedere con nuovi mezzi alle ingenti spese della patria, col Decreto 12 ottobre corrente, n° 3227, modificato in parte coll'altro Decreto del giorno 27 corrente, n° 4789, ha imposto il prestito forzoso di due milioni di lire correnti ed ha abilitato la Banca nazionale, che li passerà per conto dei tassati del prestito stesso, ad emettere e dare in pagamento al Governo altrettanta moneta patriottica corrispondente ai suddetti due milioni, applicando anche all'emissione e corso di questa moneta le norme stabilite dall'Avviso della Banca 19 settembre 1848.

A pubblica notizia e garanzia per l'emissione di questa nuova serie di moneta patriottica, il Governo approvò le seguenti norme:

1. Viene messa in circolazione altra quantità di moneta patriottica di lire 1, 2, 3 e 5 della forma stessa della precedente, e corrispondente valore sperimentale dei due milioni del prestito forzato imposto coi Decreti suddetti.

2. Tosto che sia estinto dall'emittente o dalla Banca girato a terzi uno dei vaglia emessi dai tassati pel prestito suddetto, sarà ritirata dalla circolazione la somma corrispondente di moneta patriottica, che verrà prontamente distrutta, come all'articolo 10 dell'Avviso 19 settembre p. p. di questa Banca, il quale viene in tutto il resto ritenuto fermo e sarà osservato anche in riguardo a questa nuova moneta.

Dalla Reggenza della Banca nazionale,

Venezia, li 27 ottobre 1848,

Il Presidente P. F. GIOVANELLI

Il Reggente Segretario
Giovanni CONTI

314. *Istituzione di una Legione di Friulani.*

11 novembre 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

DECRETO

1. Una legione viene formata in Venezia di que' militi che appartenevano ai presidii

(1) *Gazzetta di Venezia*, n° 292 e 295 (8 e 11 novembre 1848):

* PROSPETTO DELL' ENTRATE E DELLE SPESE

* del Governo provvisorio di Venezia
* nel mese di Ottobre 1848

* Rimanezza delle due Casse camerali nel 30 settembre 1848:

* danaro	L. 948,066. 46
* moneta patriottica	79,253. —
* vaglia e cambiali	59,918. 23
* depositi di privati	33,468. 22
	<hr/> L. 1,120,707. 93

* ENTRATE

* Entrate ordinarie

* Rendite dirette:	
* prediali e contributo	
* arti e commercio di Venezia e del suo Circondario	L. 12,887. 48
* Rendite indirette complessive di Venezia e del suo Circondario, comprese lire 18,526. 25 per aggio nel cambio delle valute	176,065. 44
* Esazioni a favore degli Invalidi della Marina veneta mercantile	1,863. 02
	<hr/> L. 190,215. 94

* Entrate straordinarie

* Pagamenti fatti da Venezia e dal suo Circondario a conto del Prestito di quattro milioni e mezzo	L. 43,264. 69
* Altri pagamenti a conto del Prestito di un milione e mezzo	61,925. —
* Prestito della Banca nazionale di Venezia	137,758. 31
* Pagamenti di 42 cittadini di Venezia a conto del Prestito di tre milioni (moneta patriottica lire 2,236,000; danaro contante lire 1,900)	2,237,900. —
* Riscatto di argenterie depositate alla Zecca	2,448. 60
* Somma ottenuta nel	

di Palmanova e di Osopo, e de' coscritti e soldati dell'alto e basso Friuli che abbandonano le file dello straniero.

2. La costituzione del corpo, il trattamento e l'uniforme saranno alla foggia delle altre venete legioni d'infanteria regolare.

3. I colonnelli direttori delle Divisioni I^a e II^a del Dipartimento della guerra sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Venezia, 11 novembre 1848.

CAVEDALIS

* l'ottobre colla fusione e monetazione delle argenterie	181,960. 30
* Somma ottenuta da argenterie confiscate	2,611. 65
* Somma introitata a conto del Prestito nazionale italiano di 10 milioni	1,149. 42
* Offerte spontanee dei cittadini alla patria, tenute sugli stipendi e sulle pensioni	L. 60,468. 90
* Questue nelle parrocchie	5,970. 10
* Fondo ritirato dalla Zecca	40,000. —
* Fondo ritirato dalla Cassa postale di Mestre il 27 ottobre	999. 21
* Vendita di farine pro cedenti da granaglie acquisite nei mesi precedenti dal Governo	9,841. 03
	<hr/> 2,786,297. 21
* Totalità delle Entrate	L. 4,097,221. 80

* SPESE

* Spese ordinarie

* Spese camerali di Stato	L. 361,996. 88
* Spese politiche di Stato	90,407. 81
* Prefettura centrale dell'ordine pubblico e Comitato di vigilanza	50,160. 25
* Magistratura camerale, Intendenza e Casse di finanza	36,612. 34
* Guardie di finanza e spese di procedura penale	43,902. 77
* Clero veneto (cooperatori e Fabbricerie)	13,325. 79
* Restituzioni di depositi privati	1,246. 57
	<hr/> L. 537,702. 71

* Spese straordinario

* Guerra e Marina:
 * dotazione alla Teso-

315. *Imposizione d'un quinto Imprestito; norme per la sua esecuzione; autorizzazione alla Banca nazionale di emettere altra Moneta patriottica.*

15 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che nei prestiti contemplati dai Decreti 19 settembre prossimo passato,

• reria di guerra e della	
• marina (per la guerra	
• lire 1,529,894. 65, per la	
• marina lire 636,000) . . .	L. 2,185,894. 65
• paghe e manteni-	
• mento delle legioni civi-	
• che e dei corpi volonta-	
• rii pontificii	• 281,220. 34
• alla guarnigione di	
• Osopo	• 22,000. —
	<hr/> L. 2,489,114. 99
• Interno:	
• Spese della Guardia	
• nazionale	L. 38,000. —
• Spese postali	• 15,000. —
• Sovvenzione all'O-	
• spitale civile	• 12,500. —
• Sovvenzione al Mu-	
• nicipio di Venezia	• 30,000. —
• Alla Commissione di	
• soccorso degli esuli ita-	
• liani	• 6,000. —
• Restituzione al Comi-	
• tato della strada ferrata	• 90,000. —
• Restituzione di de-	
• positi giudiziarii	• 1,816. 12
	<hr/> L. 193,316. 12
• Spese diplomatiche	• 41,486. 43
• Pagamenti per conto della Lombardia	• 3,300. —
	<hr/> • Totalità delle Spese L. 3,294,919. 97
• Rimanenza delle due	
• Casse camerali:	
• danaro	L. 408,075. 13
• moneta patriottica	• 239,839. —
• note di banco au-	
• striache	• 17,850. —
• vaglia e cambiali	• 104,265. 63
• depositi di privati	• 32,221. 35
	<hr/> • 802,391. 11
	<hr/> • Totalità eguale all'Entrate L. 4,097,221. 08

OSSERVAZIONI

• Il maggiore dispendio di questo mese, in confronto del mese di settembre, dipende: da' pagamenti fissi scaduti nell'ottobre pel chiudimento dell'anno camerale 1848 e per l'apertura dell'anno camerale 1849; da' pagamenti periodici delle pensioni trimestrali; da' pagamenti accidentali per le spese carcerarie, per l'acquisto all'estero di oggetti ad uso della città e della guerra, e per servizi straordinarii de' quali furono incaricate le poste; dipende inoltre da non lievi somme che si è dovuto dare al Comune di Venezia ed all'Ospitale civile a titolo di sovvenzione, ed al Comitato della strada ferrata a restituzione di una somma ricevuta dal Governo nel mese passato.

n° 2217, e 12 ottobre, n° 3227, non furono chiamati a concorrere tutti quei cittadini che per la condizione loro economica avrebbero potuto;

Considerata la necessità di provvedere ai gravi bisogni dell'Erario durante l'intervallo di tempo che deve trascorrere fino a che sieno posti in pratica esecuzione altri rimedii piu efficaci e durevoli, già divisati e predisposti;

• DICHIARAZIONE

• In seguito al Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio di Venezia nel mese di ottobre 1848, pubblicato nella *Gazzetta* del giorno 8 corrente (n° 292), si avverte:

• I. Che i pagamenti eseguiti dai 42 cittadini che assunsero il Prestito di tre milioni sul mese di ottobre importarono solamente L. 2,033,000. — e che la Banca nazionale, ricevuti i vaglia relativi, pagò al Governo per conto di 150 altri cittadini, tassati dell'ulteriore Prestito di due milioni, 183,000. —

• In complesso L. 2,236,000. —

• II. Che le offerte alla patria, fatte dai cittadini, dagli impiegati e pensionati di Venezia, nel mese di ottobre ascesero a L. 40,963. 94

• Le offerte delle altre città italiane nell'ottobre furono come segue:

• da Genova, prodotto d'un' Accademia L. 9,305. 17

• dal Circolo popolare di Frosinone • 850. —

• dal Circolo politico di Siera • 604. 93

• dalla Commissione associata dei Municipii di Pontremoli e Bagnone • 1,098. 05

• da Soldà, medico sanitario di Prevesa • 39. —

• dalla Guardia civica di Rimini • 1,434. 03

• da Firenze in conto di collette • 2,700. —

• dal marchese Serra Domenco di Genova • 472. —

• dalla città di Ravenna scudi 302. 73 • 3,071. 78

L. 19,304. 96

• In complesso L. 60,468. 90

• III. Che le spese del Comitato di vigilanza e della Prefettura centrale d'ordine pubblico si dividono così:

• spese del Comitato di vigilanza (comprese lire 11,411. 65 pel cordone militare di barche intorno alla laguna) L. 16,000. —

• spese della Prefettura centrale d'ordine pubblico • 34,160. 25

• In complesso L. 50,150. 25

Decreta :

1. È imposto un nuovo prestito forzoso di un milione di lire correnti, fruttante l'annuo cinque per cento da 25 novembre corrente, da distribuirsi a carico di alcune ditte, diverse da quelle che contribuirono ai due prestiti di cinque milioni contemplati dai Decreti 19 settembre prossimo passato, n° 2217, e 12 ottobre, n° 3227.

2. I sovventori del prestito dovranno pagare in danaro alla Cassa centrale la somma imposta entro il giorno 25 novembre corrente, oppure consegneranno nel giorno stesso alla Reggenza della Banca altrettanti vaglia all'ordine della medesima per la somma suddetta, pagabile in sei rate, la prima delle quali scadente il 31 luglio 1849, la seconda il 31 agosto, e così successivamente di mese in mese. Gl'interessi dell'annuo cinque per cento a debito dei sovventori da 25 novembre corrente fino alla scadenza saranno riuniti in un solo vaglia per il 15 ottobre 1849.

3. La Reggenza rilascerà ai sovventori altrettante ricevute interinali, che saranno al più presto scambiate dal Governo con boni regolari, cui verranno uniti i *coupons* semestrali pegli interessi.

4. La Banca nazionale è obbligata a ricevere dalle ditte tassate i suddetti vaglia, e dovrà pagare al Governo in luogo dei sovventori l'importo dei vaglia relativi al capitale. Essa è abilitata in conseguenza ad emettere e dare in pagamento al Governo altrettanta moneta patriottica, corrispondente al valore capitale dei vaglia a suo favore rilasciati.

5. Saranno applicabili per la emissione e per il corso di questa ulteriore quantità di moneta patriottica, come pure per il giro e l'affrancazione dei vaglia, le norme stabilite dall'Avviso della Banca del 19 settembre e dal Decreto del Governo del giorno stesso, n° 2217.

6. Le ditte contribuenti al prestito verranno tratte da una nota di n° 234, che la Reggenza per ordine del Governo ha designate.

7. Una Commissione, alla cui nomina potranno prender parte i rappresentanti di tutte le ditte indicate dalla Banca, sceglierà quelle sulle quali deve cadere il prestito, e

fisserà inappellabilmente la somma rispettiva. Qualunque reclamo sulle tassazioni, che si presentasse al Governo, verrà senza esame restituito.

8. Questa Commissione sarà composta di nove membri, non compresi fra i tassabili. Nessuno dei prescelti potrà rifiutare l'incarico nè opporre scusa od eccezione.

9. La Delegazione provinciale è incaricata di presedere alla nomina della Commissione, di sorvegliare e farne eseguire le deliberazioni, secondo le istruzioni che le verranno comunicate, delle quali sarà data notizia agl'interessati.

Venezia, 15 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

316. Descrizione dei nuovi Biglietti di Moneta patriottica.

16 novembre 1848.

LA BANCA NAZIONALE DI VENEZIA

AVVISA

Per agevolare i pagamenti di grosse somme in moneta patriottica, la Banca nazionale, in seguito dell'Avviso 19 settembre p. p. e per secondare il comune desiderio, ha convenuto che fossero preparate delle cedole di correnti lire 50 e di lire 100, delle quali qui sotto è la descrizione.

Tali cedole sono dalla Banca giornalmente passate alla Cassa centrale del Governo di Venezia, la quale è incaricata di eseguire il cambio tra le suddette nuove cedole e quelle della moneta patriottica di lire 1, 2, 3, 5 finora emesse. Chiunque volesse approfittare del cambio potrà presentarsi alla Cassa medesima dal mezzogiorno alle ore due pomeridiane, cominciando dal giorno 18 corrente. Con altro Avviso sarà indicato il termine perentorio in cui cesserà il cambio medesimo.

Le cedole di moneta patriottica per tal modo ritirate saranno custodite separatamente dalla Banca per essere poi abbruciate colle formalità stabilite. Alla nuova cedola da lire 50 e da lire 100 sono applicabili le disposizioni di legge che furono emanate per la moneta patriottica.

BIGLIETTI DA LIRE CENTO

I biglietti da lire cento sono stampati a due tinte, nera e rossa, e presentano un disegno gotico.

Nel centro primeggia la cifra — 100 — in bianco ombreggiato a nero sopra un fondo a linee parallele rette ed ondegianti.

Due cordoni ornati formano un rotondo e chiudono le parole — *Moneta Patriottica* — e il millesimo — 1848 —, scritti in carattere nero gotico antico.

Da questo rotondo partono tutte le svariate figure del disegno, separate fra loro da un cordone eguale a quello del rotondo, che diramasi sopra tutto il biglietto, il fondo del quale è formato da minutissime linee quadrigliate in tinta rossa.

Traversalmente a metà sta scritto in lettere gotiche lapidarie, a sinistra — *Lire cento* —, ed a destra — *correnti* —.

Il fondo sopra il quale stanno scritte queste parole presenta una leggiera ondeggiatura a linee parallele, come il fondo delle parole — *Moneta Patriottica* —.

Nella parte superiore, in apposito vano, nel mezzo, trovasi lo stemma di Venezia ed il numero della serie.

In egual vano, nel mezzo della parte inferiore, vi è lo stemma di Milano.

Nei quattro angoli del biglietto sono quattro rotondi, un sesto acuto al di sopra, tre dei quali di svariato comparto; il quarto inferiormente a destra racchiude il timbro a secco della Banca nazionale di Venezia.

BIGLIETTI DA LIRE CINQUANTA

Anche questi biglietti sono stampati a due tinte, nera e rossa; nell'angolo superiore a sinistra vi è la cifra — 50 — sopra uno scudo riccamente ornato con figure, fiori e fogliami, un ramo dei quali discende e racchiude lo stemma di Venezia.

Da questi ornamenti parte un nastro che porta le parole — *Moneta Patriottica* — in carattere etrusco nero ombreggiato; e nella stessa direzione del nastro, di fianco ad esso, stanno scritte sul fondo rosso le parole — *Lire cinquanta correnti* — in carattere egiziano nero: il millesimo — 1848 — è disegnato in bianco sul fondo rosso.

Nell'angolo inferiore a sinistra vi sta il timbro a secco della Banca nazionale di Venezia, racchiuso da altro ornato con una figura e fogliami, nella base del quale vi è il numero della serie e superiormente si estende un rabesco che racchiude lo stemma di Milano e lega l'estremità del nastro suddetto. Il disegno della tinta rossa presenta una ducale formata a minutissime linee quadrigliate, in modo che i riquadri sono più chiari del fondo in generale.

Questa tinta è chiusa da un bastone interrotto da piccoli ornamenti; minute linee nere parallele, a dentello, ricoprono il margine del biglietto, il fondo dello scudo che porta la cifra — 50 —, il dritto del nastro e il fondo degli stemmi di Venezia e Milano.

Tanto nei biglietti da lire cento che in quelli da lire cinquanta è impresso un bollo rotondo a secco, del diametro di millimetri ventinove, nel cui centro in campo circolare avvi il Leone di san Marco. Nel libro sta scritto in profondo il — *Pax tibi Marce* ec. — e sotto il terreno, in rilievo, il nome dell'incisore (*A. Fabris F.*); nella fascia, pure rilevante, che lo circonda, sta scritto, pure rilevato — *Banca nazionale di Venezia* —, e fra due stelle — 1848 —; il tutto chiuso da una zona ornata a campanelle e fiori di cime di cedro, serrata da un contorno di foglie d'alloro.

Dal Consiglio di Reggenza della Banca nazionale,

Venezia, 11 novembre 1848.

Il Presidente P. F. GIOVANELLI

Il Reggente Segretario Gio. CONTI

317. Istituzione di un Comitato di vigilanza pel Distretto di Chioggia.

19 novembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Il Comitato di pubblica vigilanza in Venezia, dietro autorizzazione impartitagli dal Governo,

Dispone :

1. Per prevenire ed iscoprire fatti o macchinazioni contro la sicurezza dello Stato, è istituito un Comitato filiale di pubblica vigilanza pel distretto di Chioggia.

2. Esso dipende direttamente dal Comitato di pubblica vigilanza residente in Venezia.

Il Commissariato distrettuale in Chioggia è tenuto di coadiuvarlo e di eseguirne gli ordini.

3. La gendarmeria deve prestargli mano forte: occorrendo, e richiesta, anche la Guardia civica.

Tutti i buoni cittadini sono invitati a secondarlo.

4. Sono eletti membri di detto Comitato, che fra essi si eleggeranno il presidente, i cittadini Giulio dottor Lisatti, Alessandro Perlasca e Buono Nordio.

Venezia, 19 novembre 1848.

ZAMBALDI — VISENTINI — RENSOVICH
MOROSINI — COMELLO — SCARPA

Veduto MANIN

318. *Assegnazione di un Soprassoldo ai Gregarii d'alcune Armì.*

20 novembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

DECRETO

In considerazione delle attuali circostanze di scarsezza di vettovaglie, in via di eccezione, si accorda ai soldati dell'infanteria, della cavalleria e dell'artiglieria, che hanno la paga fissata dal Decreto governativo 23 maggio anno corrente, n° 6093, e fino a nuova disposizione, una sovvenzione giornaliera di centesimi correnti 11, oltre la paga.

Tale sovvenzione comincerà a decorrere dal giorno 15 corrente novembre.

L'Intendente generale dell'armata viene incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Venezia, 20 novembre 1848.

CAVEDALIS

319. *Stabilimento di una Sovrimposta prediale; devoluzione di essa al Municipio di Venezia, ed autorizzazione al medesimo di emettere una Carta-moneta, da denominarsi Moneta del Comune di Venezia (1).*

22 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Di concerto col Consiglio comunale di questa città, che con 43 voti affermativi contro 4 negativi, nella convocazione del 6 corrente, a scrutinio secreto acconsentiva;

(1) La grande importanza di questo Decreto appare dal seguente Discorso di Nicolò Priuli, da lui pronunciato al Consiglio comunale nella citata adunanza del 6 novembre 1848 (*Raccolta per ordine cronologico* ecc. tom. V. pagine 161 e seg.):

- SIGNORE!
- Due proposte della più grande importanza ci hanno • qui convocati.
- Una si riferisce alla Proposta emanata dal Governo • provvisorio che il Comune assuma la garanzia dei due • prestiti, per cinque milioni di lire, già in parte emessi in • moneta patriottica; l'altra che il Comune medesimo as- • sumo di anticipare subito al Governo, mediante apposita • carta, altri 12 milioni di lire a carico dei censiti, ossia • del corpo d'estimo. Essendo ambedue le suddette pro- • poste dirette al medesimo scopo e della medesima indole • mi permetto di fare alcuni riflessi, i quali spero mi con- • durranno ad una conclusione che forse non sarà del • tutto da rigettarsi. Qualunque di voi è più caldo di pa- • trio amore non s'impaurisca del mio levarmi a parlare, • nè sospetti ch'io voglia oppormi alla domanda dei Dit- • tatori in tempo di tanto pericolo e di tanta strettezza; • ma soffra per brevi istanti ed ascolti quant'io sarò per • esporre.
- È necessario premettere un quadro dello stato attuale • della azienda del Comune di Venezia.
- Il Comune di Venezia, il più sventurato forse fra tutti • i Comuni del vicino Regno, e, per dir un nome più • grato, forse di tutta Italia, non possiede uno stabile, • non possiede una rendita fondiaria. Una casa pei vivi, • voglio intendere questo palazzo, un terreno pei morti, • voglio alludere al cimiterio, sono le sole sue possidenze.
- Tutto l'attivo della sua amministrazione procede da im- • posizioni dirette ed indirette, diminuite per non piccola • parte dai quati all'Erario spettanti. A tre milioni circa • di lire somma l'annua sua rendita, dai quali, sottratto • approssimativamente il terzo dovuto all'Erario, riman- • gono circa due milioni per sopperire alle spese dell'a- • zienza municipale. Questi due milioni di lire bastano • appena per l'ordinario andamento e per eseguire una • qualche parte di radicali lavori a riparare il meravi- • glioso suo materiale. Ma questo medesimo meraviglioso • materiale è appunto desso che strugge principalmente • la rendita civica. Molto si è riparato, e molto lodevol- • mente si è fatto. Ma, se nel grande rilievo eseguito anni • sono dal defunto ingegnere Antonio Bossi per riconoscere

Decreta :

1. Per sopperire a' pressanti bisogni dello Stato nella presente guerra dell' indipendenza italiana, viene gettata una sovrainposta di dodici milioni di lire correnti a carico di tutti gl' immobili compresi nei Comuni ora soggetti al Governo veneto.

2. Tale sovrainposta verrà pagata mediante un'addizionale di 25 centesimi all'anno sopra ciascuna lira d'estimo, e sarà divisa in rate trimestrali, incominciando dal 31 marzo 1849.

3. Per ottenere la pronta disponibilità della somma, il Governo cede questa sovrainposta al Comune di Venezia, il quale si

« i bisogni dello stato materiale di questa città emerse
 « che a 6,491,460 lire ammontavano i preventivi dei
 « lavori urgentissimi, urgenti e meno urgenti, non crederci
 « d'ingannarvi, per quanto me ne insegna la pratica e me
 « ne assicurano gli esami degli annuali resoconti, che a
 « rimettere il materiale di questa città oltre quattro mi-
 « lioni di lire non sarebbero bastanti. E Dio non voglia
 « che la comunale Amministrazione, costretta a deviare in
 « altre passività le sue rendite, dovesse ritardare tanti
 « lavori stradali che domandano radicali provvedimenti.
 « Abbiatevi pure per certo che la somma annunciata in
 « causa di successivi e progressivi deperimenti raddoppierà
 « e forse aumenterà la sua cifra fino al triplo ed al qua-
 « druplo. A questa passività, ogni giorno crescente, dovesi
 « unire il danno della inazione della Cassa Risparmia, la
 « quale per forza maggiore delle circostanze attuali non
 « può suffragare il Monte di pietà testè assunto dal Co-
 « mune. Aggiungasi l'esposizione che potrebbe aggravarsi
 « sul Comune medesimo in causa della garanzia del mi-
 « lione e mezzo di lire italiane prestata per la istituzione
 « della Banca; e finalmente alle sopradette passività ed
 « esposizioni si uniscono i diecisette milioni di lire cor-
 « renti delle due Proposte sovra accennate. Eccovi la dolo-
 « rosa condizione di questa Città. Ricordatevi l'avvili-
 « mento in cui era sceso il prezzo dei nostri stabili e dei
 « nostri palazzi dieci anni sono, e paventate una ricaduta
 « irreparabile per lunga età.

« Ma la patria, seuto da taluno ripetermi, nuovo sacri-
 « fizio domanda. Se lo abbia pure, io rispondo, ed il cit-
 « tadino che non è senza affetto per la patria e per la
 « nazione non ritiri il suo voto. Facciasi però luogo dap-
 « prima ai seguenti riflessi.

« Il prestito di cinque milioni è diviso in due. Uno vo-
 « lontario di tre milioni, garantiti da quaranta firme
 « solventissime, ed uno forzato di due milioni garantito
 « da centocinquanta altre ditte alquanto meno doviziose.
 « Tutti noi qui riuniti, fuor di qualche eccezione, siamo
 « compresi in uno dei detti prestiti ed abbiamo già rila-
 « sciato i vaglia pei quoti che apposite Commissioni ci
 « hanno addossato.

« Ma il Decreto del Governo provvisorio di Venezia
 « n° 10807, in data 25 luglio decorso, con cui fu istituita
 « la Banca, firmato da tutti i cinque membri che a quel-
 « l'epoca lo componevano, nelle sue prime parole dichiara
 « che il nuovo sacrificio che domandavasi a Venezia mi-
 « rava a sostenere nella presente guerra l'indipendenza
 « d'Italia. Il successivo Decreto dittatoriale in data 19 set-
 « tembre, n° 2217, riferibile al prestito di tre milioni, ed il
 « posteriore di data 12 ottobre, n° 3227, con cui fu emesso
 « quello dei due milioni, allegano la necessità del sacrificio
 « alle ingenti spese della guerra ed ai gravi bisogni dello
 « Stato. Ma questo Stato, ma questi bisogni, ma questa
 « guerra d'indipendenza non riguardano solamente Ve-
 « nezia. È già notorio che i due Governi di Milano e Ve-

« nezia poco dopo la espulsione degli Austriaci dalle Pro-
 « vincie lombardo-venete dichiararono che i debiti che
 « l'uno e l'altro Governo fossero per contrarre sarebbero
 « considerati debiti della Nazione. Dunque anche il debito
 « o la garanzia che oggi assumesse il Comune deve con-
 « siderarsi un debito o una garanzia nazionale. Ma le Pro-
 « vincie lombarde e le venete nuovamente occupate non
 « possono in oggi garantirlo. Il so; ma se manca per ora
 « il loro consenso, non però deve mancare il consenso degli
 « altri Stati italiani. E questo consenso io lo trovo dove-
 « roso, indispensabile e necessario. Doveroso perchè sol-
 « tanto qui si fa in oggi la guerra all'Austria, né la si fa
 « per la sola Venezia. Qui soffocati, con esempio meravi-
 « glioso, tutti i partiti, si fa veramente la guerra per la in-
 « dipendenza d'Italia. Qui solamente dal Ticino all'Isonzo
 « sventola il vessillo dei tre colori; qui d'ogni parte afflui-
 « rono i più coraggiosi fra' nazionali a difendere questa
 « città che i Circoli, i Parlamenti, le Camere ed anche i
 « Re riconoscono, del pari ai nemici, essere l'unico propu-
 « gnacolo della indipendenza italiana. Indispensabile e ne-
 « cessario è questo fraterno consenso per la condizione pre-
 « sente della città nostra. Venezia, bloccata da ogni parte
 « nei suoi contorni di terraferma, ritira le provvigioni a
 « lei necessarie per via di mare dagli altri Stati italiani.
 « Ma Venezia non può fare oggidì un commercio di cam-
 « bio perchè le produzioni delle nostre Provincie ci man-
 « cano, ed i depositi che esistono nei nostri fondachi
 « o sono in grande parte smaltiti o debbono rimanere in
 « parte inviolati per le occorrenze della guerra attuale. Le
 « provvigioni perciò e di bocca e di difesa debbonsi pa-
 « gare in danaro. Ma a poco a poco questo danaro andrà
 « diminuendo e per gli esborsi continui all'estero e per-
 « chè la sperienza ha mai sempre dimostrato che, a mano a
 « mano che si mette in circolazione carta monetata, a mano
 « a mano il danaro sparisce. Da questa ben ragionevole
 « supposizione, perchè fondata sulla esperienza e la pratica,
 « ne viene che mancherebbe il danaro per fare acquisti al-
 « l'esterno. E se la carta patriottica sarà garantita dal
 « patriottismo dei Veneziani, non mi so lusingare che per
 « eguale patriottismo la riceveranno come danaro sonante i
 « popoli degli altri Stati d'Italia. Come faremo in tale caso
 « gli acquisti? Ovvero a quale gravissimo prezzo saremo
 « noi tenuti a verificarli? Queste considerazioni e le molte
 « che si potrebbero aggiungere sembrano sufficienti a di-
 « mostrare quella indispensabilità e quella necessità che
 « superiormente accennava del consenso e concorso degli
 « altri Stati italiani nei sacrifici che fa Venezia per soste-
 « nere la guerra d'indipendenza.

« E qui mi piace e mi giova enunciare che il Governo
 « provvisorio, dimostrando dispiacenza nel vedersi stretto
 « ad imporre un carico così grave, lascia però travedere
 « nelle parole della lettera municipale, *salve le successive*
 « *compensazioni*, che ci nutra qualche speranza della ade-
 « sione degli altri Stati. E noi pure vogliamo sperarlo,

obbliga di corrisponderne l'importo complessivo mediante l'emissione di altrettanta carta monetata, che si nominerà *Moneta del Comune di Venezia*, ed andrà in corso col giorno 1° dicembre p. v., secondo le più precise indicazioni che saranno contenute in apposito Avviso del Municipio.

« ma brameremmo che questa speranza e questo giustissimo desiderio fosse fatto anche da parte del nostro Consiglio solennemente palese.

« Le guerre di nazionale indipendenza costarono sempre monti d'oro, torrenti di sangue. Le storie antiche traboccano di esempi, le moderne ne hanno a dozzina. La Grecia, il Belgio, e la troppo sventurata Polonia offrono pruove parlanti di questa verità. Fu assai male accorto o poco veggente colui che nel marzo decorso all'inhalberare del tricolore segnale non si apparecchiò a gravissimi sacrifici. Ma la guerra d'indipendenza deve stringere i popoli in una sola famiglia. L'Italia conobbe questo principio, ed in forza di questo principio gli Italiani tutti si chiamaron fratelli. A questi fratelli Venezia rivolse supplichevole mano, ed il medesimo Presidente del suo Governo fu il primo a domandare pubblicamente all'Italia il centesimo della fraterna carità. I popoli italiani parvero dapprincipio commossi, ma troppo languidi furono gli effetti della loro emozione. Il Governo non si smarri, e dalla giustizia della domanda fatto coraggioso inviò Deputati a questuare soccorsi, guarentendoli colla preziosità dei nazionali edifici. Contemporaneamente faceva pubblicare i suoi resoconti, dalle cui cifre emergeva ed a tutti rendevasi noto che a tre milioni di lire al mese somma il dispendio a carico della sola Venezia.

« Le strettezze di questa città e gli sforzi quasi incredibili di tutti i suoi abitanti reclamavano altamente, ed altamente reclamano pronti e grandi soccorsi dai fratelli della penisola. Eppure, dobbiam confessarlo nell'avvilimento dei nostri cuori, i soccorsi che ci pervennero non bastarono a sostenere per un solo giorno le nostre gravanze; quelli che ci si fanno sperare non sono sufficienti ad un mese.

« In questa condizione crudele accordiamo pure alla Patria il nuovo e forse non ultimo sacrificio che ci domanda, ma, rammentandoci che siamo i rappresentanti e i procuratori dei nostri concittadini, domandiamo del pari che non si lasci questa città, abbandonata d'ogni aiuto, portar sola un carico di tanta gravanza.

« Se la sua posizione procuri da tutta Italia il nome di *baloardo* e di *propugnacolo* della libertà nazionale, continui a difenderla il braccio della intera nazione. Che se le sue strettezze ed i suoi sacrifici la proclamano per tutta Italia *illustre mendica*, non manchi a soccorrerla l'oro fraterno, od almen non le si neghi l'appoggio di fratellvole guarentigia. Alto leviamo e coraggiosamente la voce a dimostrare che qui si sostiene una lotta sanguinosa ed acerba, una lotta di nuovo esempio. Noi sosteniamo la guerra contro desolatrici milizie che occupano le nostre terre, e coi prodotti delle nostre medesime terre siamo forzati a mantenere la guerra che si fa a noi. I negozianti non sono a partito migliore. Cessati i loro traffichi colle Provincie, cessarono i consueti guadagni, e nemmeno possono dalle Provincie medesime ritirare i frutti dei traffichi prece-

4. Essa verrà consegnata al Governo in rateazioni, che non saranno maggiori di tre milioni di lire al mese.

5. La Reggenza della Banca nazionale sorveglierà alla sua emissione e vi apporrà un timbro di controlleria.

6. Di trimestre in trimestre il Municipio

« denti. I fondachi delle vendite al minuto languono nell'inazione e giornalmente si struggono o si vanno chiudendo. Quali siano, quali saranno le conseguenze di tanto danno può immaginarsi anche da' meno esperti, mentre i meglio veggenti possono presupporre perfino l'estremo dei mali, l'emigrazione.

« Si convinca pertanto una volta l'Italia di questo terribile stato di desolazione del suo commendato *propugnacolo* e *baloardo* della nazionale indipendenza, e secondando gl'impulsi della sua meraviglia accorra a soccorrerlo generosamente, e pel suo onore e per lo stesso suo tornaconto. Si: pel suo onore e pel suo tornaconto.

« Quando a Dio piacerà che si squarci il nembro della guerra e dal cielo discenda la pace, quale disdoro e quale danno non sarebbe a tutta Italia se le apparisse Venezia uno scheletro dissanguato!

« Presentiamo ai popoli ed ai Governi italiani questo spaventevole quadro del nostro presente e del nostro avvenire, ed i Governi ed i popoli suggellino le loro simpatie con grandi sforzi, con generosi soccorsi e con fraterna assistenza.

« E noi qui tutti non cessiamo di domandare questa assistenza e questi soccorsi; e riunendo in un solo voto i nostri suffragi alle proposte comunicateci dal Governo provvisorio, approviamo tutti del pari cogli stessi suffragi la seguente

• PROPOSIZIONE

« Che il Municipio a nome del Consiglio comunale presenti un Indirizzo al Governo provvisorio, ricercando che venga fatto conoscere ai Governi ed ai Parlamenti Sardo, Toscano e Pontificio, e contemporaneamente, se il Governo stesso lo credesse opportuno, ai Municipii delle singole città degli Stati suddetti, la convenienza ed indispensabile necessità che i presenti Stati assumano assieme col Governo e col Comune di Venezia la garanzia degli prestiti e delle straordinarie gravanze imposte per le spese della guerra attuale dell'indipendenza d'Italia, da liquidarsi a guerra compiuta;

« Che in tutti gli Stati italiani sopra indicati sia obbligatoria e garantita la circolazione della carta monetata emessa e da emettersi, durante la guerra attuale di indipendenza, dal Governo e dal Comune di Venezia per sostenere i gravissimi pesi alla guerra stessa inerenti;

« Che sia pregato il Governo di voler informare il Consiglio comunale col mezzo del Municipio dell'esito delle pratiche che andrà ad intavolare sopra questo importante argomento (*) ».

• NICOLÒ PRIULI •

(*) Alla lettura fatta dal Consigliere comunale Nicolò Priuli seguirono clamorose dimostrazioni di applauso; la proposizione venne accolta dal Consiglio per acclamazione, ed alcuni Consiglieri chiesero che si facesse eseguire la stampa; al che il Consiglio aderì.

» Successivamente vennero assoggettate a scrutinio segreto le due proposte. Quella di garantire i cinque milioni fu accolta dal Consiglio stesso con favorevoli 41 voti, negativi 5; quella di anticipare l'importo della imposta dei dodici milioni fu egualmente accolta con favorevoli voti 43, negativi 4 ».

di Venezia raccoglierà dai vari esattori il ricavo di tale sovrainposta; ritirerà dalla circolazione l'equivalente quantità di moneta del Comune e la consegnerà alla Reggenza della Banca, dalla quale verrà pubblicamente distrutta coll'intervento del Podestà, degli Assessori e di un Rappresentante governativo.

7. Sono applicabili alla moneta del Comune di Venezia tutte le disposizioni contenute nei Decreti 19 settembre decorso, n° 2217, e 12 ottobre prossimo passato, n° 3898.

8. È nullo qualunque patto con cui si stabilissero i pagamenti in moneta patriottica, escludendo in tutto od in parte quella del Comune di Venezia, e viceversa. Solamente le cambiali, che sono in potere della Banca nazionale come corresponsivo e garanzia della moneta patriottica, non potranno essere pagate che in danaro effettivo od in moneta patriottica.

9. I livelli enfiteutici ed in generale tutti i censi portanti divisioni di proprietà, in quanto sieno infissi sopra immobili colpiti dalla presente sovrainposta, saranno, ad onta di qualunque patto in contrario, diminuiti di un decimo dell'originario loro importo a favore dei contribuenti. Però tale diminuzione avrà luogo soltanto durante la percezione della sovrainposta, e non potrà mai eccedere l'importo della medesima.

10. Il Governo si riserva di adottare, di concerto coi vari Comuni, gli opportuni provvedimenti per alleggerire, mediante un equo riparto su tutte le classi dei cittadini, le imposizioni che aggravano i censiti, e di suddividere in seguito a carico degli altri Comuni che venissero aggregati al Governo di Venezia la sovrainposta gettata dal presente Decreto; la quale, essendo destinata a sostenere le spese della guerra nazionale, verrà a suo tempo calcolata nei generali congruagli.

Venezia, 22 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

320. *Remozione dall'Impiego di Giuseppe Dembsher.*

23 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

Giuseppe Dembsher, speditore e registratore presso la Direzione delle pubbliche costruzioni, è destituito.

Venezia, 23 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

321. *Dichiarazione di pagamento degli Interessi sui due primi Prestiti.*

24 novembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Si prevengono i possessori delle cartelle dei prestiti fatti in ordine ai Decreti 14 maggio prossimo passato, n° 5442, e 20 giugno prossimo passato, n° 8782, che da questa Cassa provinciale di finanza, incominciando dal giorno 28 corrente, verranno pagate alle rispettive scadenze gl'interessi sulle cartelle medesime, colle norme dell'articolo 15 del primo dei sopraddetti Decreti.

Venezia, 24 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

322. *Decretazione di una Moneta commemorativa dell'Undici Agosto 1848.*

27 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

A durevole memoria del giorno 11 agosto 1848, nella Zecca nazionale si conieranno monete d'argento da lire cinque italiane, equivalenti nell'attuale tariffa a correnti lire 5.74, del peso legale di grammi 25,000, al titolo 900, corrispondenti affatto a quelle che sotto identica denominazione si battono in altre zecche d'Italia.

La nuova moneta sopra una delle super-

ficie mostra il Leone di san Marco, di profilo volto a sinistra, con ali, libro ed aureola, in piedi sopra un dado, sul quale sta scritto in cavo — *XI Agosto MDCCCXLVIII.* — Intorno gira in rilievo la iscrizione — *Indipendenza Italiana* — ed al basso — *Venezia* —.

Sull'altra superficie è una corona di quercia, entro la quale sta scritto il valore — *Cinque Lire* —. Intorno, la leggenda in rilievo — *Alleanza dei Popoli liberi 1848* —.

Nel contorno finalmente sta scritto in cavo — *Dio premierà la Costanza* —.

Venezia, 27 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

323. *Conversione in Giorno festivo del Giorno primo di Dicembre.*

23 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

Il primo dicembre, anniversario del giorno in che fu stretta la Lega lombarda, è festa nazionale.

Venezia, il 28 novembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

324. *Divieto di Protesti nel Giorno primo del Dicembre.*

30 novembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Dichiara :

Il primo dicembre, essendo giorno festivo, non si levano protesti.

Venezia, 30 novembre 1848.

MANIN

325. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento per gl'Istituti scolastici.*

30 novembre 1848 (1)

DISPOSIZIONI GENERALI

PER LE SCUOLE ELEMENTARI MASCHILI,

PER LE TECNICHE, I GINNASI ED IL CORSO FILOSOFICO,

APPROVATE CON DECRETO DEL GOVERNO PROVVISORIO

n° 6589, 30 NOVEMBRE 1848 (2).

1. La educazione è fisica, militare, intellettuale e morale.

2. Per la educazione fisica e militare prevede un apposito Regolamento, che determina i metodi ed i modi da tenere negli esercizi giornalieri e militari de' giovanetti, in relazione alla loro età e compatibilmente con la educazione intellettuale e morale.

3. La educazione intellettuale e morale è affidata ai preposti ed ai maestri degl'istituti scolastici.

4. La educazione intellettuale e morale dev'essere quale si richiede dalla condizione di un popolo libero; essa dev'essere inoltre eminentemente italiana.

5. Speciali norme determinano i metodi della educazione intellettuale. Esse tendono a favorire lo sviluppo delle facoltà mentali ed a dirigerle a giusta meta, senza opprimerle di soverchio peso o distrarle in inutili studi.

6. La educazione morale informa i sentimenti dell'animo ai doveri della religione e della società. Iddio e la Patria costituiscono il fondamento della medesima.

RIFORME GENERALI

DEI REGOLAMENTI IN CORSO RIFERIBILMENTE

A TUTTI GL'ISTITUTI SCOLASTICI

Dell' Ammissione

7. Chi abbia interrotto d'uno o più anni il corso scolastico, per esser riammesso, deve presentare, oltre all'ultimo certificato scolastico, un attestato parrocchiale del suo contegno durante l'intervallo, e assoggettarsi ad un esame d'idoneità.

(1) In pari data si trova nel n° 320 (6 dicembre) della *Gazzetta di Venezia* menzionato un Decreto n° 6589-518 col quale si è istituita nella Scuola tecnica della Città una cattedra speciale di contabilità mercantile e camerale, col l'annuo stipendio di lire milleottocento. Ma di questo Decreto non si possiede altra notizia.

(2) Con questo titolo, senz'altro, troviamo riportato il presente Atto dal *Bullettino ufficiale*. Esso manca in tutte le altre collezioni; e neppure si conosce il testo del Decreto di approvazione.

Dell'Anno scolastico e degli Esami

8. Pel termine dell'anno scolastico è confermato l'articolo primo del Decreto 28 aprile, n° 4512-136, del Governo provvisorio della Repubblica veneta. Ai Licei si pareggiano anche per questa parte le Scuole tecniche.

9. Gli esami saranno pubblici e solenni. È obbligato ad assistervi il preposto dell'istituto con tutti i maestri nelle elementari e nei ginnasii.

Nelle tecniche poi e nello Studio filosofico, non essendo sempre possibile l'intervento dei direttori e dei maestri, si procuri almeno quella solennità che può essere assentita dalle circostanze.

10. Dovendo rimanere sospese le scuole dell'intero corso durante gli esami, si darà a questi la maggior possibile sollecitudine. Si faranno quindi precedere, ove bisognano, i saggi in iscritto, che dovranno prodursi nel momento dell'esame ai preposti e maestri che v'assistono. Nelle scuole elementari e ne' ginnasii, ove sia possibile, si farà l'esame di un'intera classe in tutte le materie in un solo giorno: si eccettua lo studio di religione, in cui si esamineranno tutte le classi in uno o due giorni appositi. Nel liceo e nelle scuole tecniche si terrà il solito metodo di dividere i giorni d'esame secondo le varie materie.

11. È confermato il Decreto 28 aprile decorso, n° 4512-136, del Governo provvisorio della Repubblica veneta, che stabilisce un solo esame alla fine dell'anno.

Delle Classificazioni

12. È abolita la classificazione nell'applicazione.

13. La nota nella disciplina comprende, oltre il contegno scolastico, anche la condotta fuori di scuola, qualora questa apparisca notoriamente censurabile.

14. È tolto l'articolo 3 del Decreto 28 aprile anno corrente, numero 4512, della Repubblica veneta relativamente alla classificazione sugli studi.

15. Le note, così pel progresso come per la disciplina, saranno: *ottimo, buono, mediocre, cattivo*.

16. La varia importanza de' varii studi è indicata dalle seguenti serie.

I. Per la I, II e III elementare — *lingua italiana, matematica, calligrafia*.

Per la classe IV nel corso primo — *lingua italiana, matematica, disegno e calligrafia*.

Nel corso secondo — *matematica, lingua italiana, disegno, calligrafia*.

II. Per le tecniche, nel corso preparatorio pel passaggio alla sezione tecnica — *matematica, storia naturale, disegno, lingua italiana, geografia, lingua francese e calligrafia*.

Pel passaggio alla sezione commerciale-

contabile — *matematica, lingua italiana, geografia, storia naturale, calligrafia, lingua francese e disegno*

Nella sezione tecnica — *fisica e meccanica, chimica, zoologia, stile*.

Nella sezione commerciale-contabile — *scienza commerciale, contabilità, stile, zoologia, lingua francese*.

Nel corso nautico — *matematica, nautica, astronomia, architettura navale, guaritura ed attrezzatura, manovre, geografia, diritto marittimo, scienza commerciale-lingua italiana, lingua francese, disegno, calligrafia*.

III. Pei ginnasii — *stile, storia, geografia, greco, matematica, lingua francese*.

Nessuna distinzione d'importanza vien fatta quanto allo studio filosofico ed all'insegnamento della religione.

17. A fissare la nota nella disciplina all'alunno concorrono tutti i suoi maestri o professori. A togliere la nota *ottimo*, basta che non l'abbia meritata anche da un solo di essi.

Dei Mezzi repressivi

18. La nota cattiva nella disciplina esclude, almeno per un anno, dalla scuola pubblica, lasciando libero di proseguire lo studio privatamente.

La riammissione alla scuola pubblica dopo l'anno d'intervallo potrà aver luogo qualora lo scolare produca un attestato del suo maestro privato e del parroco, dimostrante ch'esso ha tenuta nello intervallo una buona condotta.

19. La nota cattiva nel progresso in qualsiasi materia toglie il passaggio, nè fa luogo a ripetizione di esame. È riservato per altro al Governo di accordare l'eccezione in casi degni di speciale riguardo.

20. La posticipazione dell'esame è riservata a casi giustificati, e verrà accordata dalla Direzione dei rispettivi stabilimenti.

21. L'allontanamento temporario dalla scuola, come mezzo repressivo, è abolito.

22. L'allontanamento assoluto non potrà aver luogo che per Decreto del Governo, dietro proposizione dell'intero Collegio dei professori, accompagnata dal direttore. In casi gravi e di urgenza potrà lo scolare essere allontanato istantaneamente, per farne poi immediato rapporto al Governo per le sue deliberazioni.

23. La mancanza ad una metà delle lezioni del corso, benchè giustificata in tutto, esclude dall'esame. Lo stesso effetto produce la mancanza anche di un solo ottavo delle lezioni del corso, se non sia giustificata nemmeno in parte.

Degli Atti

24. Sono aboliti nelle scuole elementari i cataloghi mensuali.

25. I direttori ed i preposti ridurranno gli atti di ufficio alla maggior semplicità possibile

*Delle Persone
addette all'Educazione pubblica*

26. È proibito ai maestri e professori pubblici il dare ripetizioni private a scolari proprii.

27. Nel liceo, nelle scuole tecniche e nei ginnasii i maestri dovranno nell'insegnamento parlare l'italiano corretto, e richiedere che gli scolari nel rispondere alle lezioni facciano altrettanto.

RIFORME PARTICOLARI

PER LE SCUOLE ELEMENTARI MASCHILI

1. È abolito il testo di gramatica sinora prescritto per la classe seconda, trasportandovi quello della sezione superiore della classe I.

2. Per la classe IV si adotta la *Gramatica* dell'Ambrosoli.

3. Pei modelli di stile s'indicano, per le tre prime classi, le *Favole* del Manzoni, le *Lecture giovanili* del Lambruschini, l'*Antologia* del Tommaseo ed una scelta che potrebbe farsi dalle opere del Gozzi. Per la classe IV l'*Antologia* del Leopardi. Si lascia poi libero ai maestri, e sotto la vigilanza dei sopra-capi, il ricorrere anche ad altri autori giudicati buoni.

4. Per la calligrafia è ritenuto sufficiente l'insegnamento della scrittura corrente, ed è adottato il piano proposto dal professore Paolletti.

Per la sola classe IV è ammesso anche l'insegnamento ulteriore nelle varie forme di caratteri, ma per altro senza vincolo obbligatorio da parte degli scolari.

5. A testo di geografia si adotta per ora il *Compendio* del Balbi.

6. L'insegnamento radicale della sfera trasportasi alla classe IV verso la fine dell'anno secondo, quando hanno preceduto le necessarie cognizioni di matematica.

Allo studio di geografia si premetteranno soltanto quelle più semplici e più comuni nozioni di sfera che sono necessarie all'intelligenza di essa.

7. Si trasporta dalla classe III alla IV il calcolo dei numeri complessi e delle regole di proporzione, raccomandando segnatamente il confronto fra le vecchie e le nuove misure, anche al fine di rendere così a poco a poco somuni le più comode misure decimali.

8. Si toglie dal primo corso della classe IV lo studio della geometria e vi si sostituisce quello dell'aritmetica per quattro ore alla settimana.

Al secondo corso poi si assegnano quattro ore alla settimana per l'insegnamento della geometria, ed un'ora per l'esercizio della aritmetica. L'insegnamento della geometria sarà ristretto a ciò che si rende necessario per condurre i giovani sino al conoscere la misurazione, ommesse le teorie di puro lusso.

9. Per la scuola di disegno nella classe IV,

tanto nel primo che nel secondo corso, si assegnano a testi l'Albertoli ed il Selva, aggiungendo nel secondo corso piccoli ornati tratti dal gesso ed il disegno di macchine semplici. Per l'architettura si approva il Vignola: *Degli Ordini toscano e dorico*.

10. È abolito nella classe IV lo studio della storia naturale.

11. L'insegnamento è di quattro ore al giorno, cioè dalle 9 alle 11 antimeridiane e dalle 1 alle 3 pomeridiane. Per gli esercizi ginnastici e militari provvede un apposito Regolamento, che verrà separatamente comunicato.

12. Il numero massimo degli alunni è stabilito in ciascuna classe ad ottanta.

13. I titoli di classificazione nel progresso si restringono ai quattro seguenti: *religione, lingua, matematica, calligrafia*; nella classe IV si aggiungono la *geografia* e il *disegno*.

RIFORME PEI GINNASII

1. Il testo di religione per le tre prime classi è la Dottrina diocesana, distribuita, secondo la sua naturale divisione, in tre parti. Nelle tre ultime classi s'insegnerà la storia sacra del vecchio e del nuovo Testamento, con brani di storia ecclesiastica, aggiungendo la spiegazione delle cerimonie della messa e d'altre più importanti cerimonie ecclesiastiche, relative alle feste che ricordano i misteri e le glorie della Vergine e dei Santi.

2. Non potendosi per ora sostituire nuove Antologie, si ritengono le usate, ma è libero al professore, con l'assenso del prefetto, l'aggiungervi qualche altro brano, segnatamente avuto riguardo alla classe II e III di gramatica.

3. È abolito nei precetti di retorica il testo finora prescritto. A sostituzione del medesimo per ora potrebbe aversi come sufficiente per le scuole di umanità il *Quintiliano*, compendiato dal Rollin.

4. Si raccomanda l'esercizio continuo di comporre ed una qualche istituzione nel declamare. È rimesso alla saggezza dei preposti di attivare quegli opportuni metodi che valgano a destare l'emulazione e ad incoraggiare per tempo i giovanetti a sostenere l'aspetto del pubblico.

5. Lo studio della storia debb'essere promosso con particolare cura, e se ne distribuisce l'insegnamento con l'ordine seguente.

Per la classe I di gramatica: *Fiori di storia veneta*.

Per la classe II » : *Storia antica dell'Asia e dell'Egitto*.

Per la classe III » : *Storia antica della Grecia*.

Per la classe IV » : *Storia romana sino alla caduta dell'Impero*.

Per la classe I di umanità: *Storia del medio evo*.

Per la classe II » : *Storia moderna*.

6. Lo studio della geografia nei ginnasii sarà sussidiario a quello della storia, dovendo accompagnarla di pari passo. Quindi nella classe I di gramatica, premesse le pure idee generali e necessarie per intendere la geografia, si verrà alla corografia di Venezia e del suo antico dominio, e così di mano in mano per le altre classi.

7. A testi di storia e geografia si useranno per ora quelli che erano in corso, qualche altro libro che si trovasse adattato, e gli scritti del professore.

8. È tolto nei ginnasii lo studio dell'algebra, differendolo al Liceo. Nelle tre prime classi si rianderanno di quando in quando le operazioni aritmetiche, insegnate già nelle scuole elementari. Nella classe IV si aggiungerà il calcolo dei numeri complessi ed il confronto di pesi e misure. Nelle scuole di umanità s'insegneranno le regole di proporzione, con lo speciale riguardo d'avviare all'algebra con l'idea dell'incognita, che naturalmente ha luogo nella proporzione, e della equazione a cui si riduce. S'inflorirà tale studio colla applicazione e con qualche erudizione sulle misure antiche e sulle origini.

9. Lo studio della lingua greca sarà più limitato, ed avrà principio dalla IV anziché dalla III gramaticale.

10. Le quattro ore di scuola saranno tramezzate da due ore di intervallo.

11. È abolito l'esame di ammissione per giovanetti già approvati dalle scuole elementari.

12. È istituita per ogni ginnasio una cattedra di lingua francese. Questo studio è obbligatorio per giovanetti di I e II umanità.

Nella I saranno date ore tre e nella II ore due d'insegnamento per settimana.

RIFORME SPECIALI

PEL CORSO FILOSOFICO

1. È libera al professore la scelta o compilazione del proprio testo.

2. Il professore di religione lascerà a quello di filosofia quanto appartiene alla teologia naturale, restandosi alla rivelata. Da quello non prenderà che, in quanto occorra, i principii, e ne mostrerà il legame.

3. Alla cattedra di filologia è sostituita quella di eloquenza.

4. Lo studio dell'algebra dovrà cominciarci sino dagli elementi. In tutto l'insegnamento di matematica si miri, più che all'estensione ed alla pompa, alla chiarezza ed alle applicazioni.

5. In relazione al Decreto 23 novembre corrente, n° 8084-379, è istituita una cattedra speciale di storia, nella quale sarà particolarmente trattata la storia italiana.

6. È tolto lo studio della lingua tedesca, e vi è sostituita una cattedra di letteratura francese. Ma poichè non tutti gli studenti possono aver percorsi in questa lingua gli studi di

gramatica, così il professore per ora comincerà coll'instituire gli studenti stessi negli elementi di essa. Questo studio è obbligatorio.

RIFORME SPECIALI

PER LE SCUOLE TECNICHE

1. Dalla sezione tecnica si potrà passare senz'altro alla facoltà matematica dell'Università.

2. Il certificato di aver percorso con soddisfazione la sezione commerciale-contabile darà titolo ad ottenere la patente di sensale o ragioniere pubblico, ed abilità agli uffici d'ordine e di contabilità.

3. Alle scuole di nautica ed alle altre cattedre libere nuovamente introdotte non va annessa istruzione religiosa.

4. Lo studio della lingua francese è obbligatorio per li due primi anni e per gli studenti della sezione nautica istituita col Decreto 30 settembre anno corrente, numeri 2988-182.

5. È istituita una cattedra speciale di contabilità. Il professore tratterà la contabilità mercantile e camerale con insegnamento sulla tenuta dei libri e con la pratica della corrispondenza.

6. Dalla cattedra di letteratura viene separato l'insegnamento della geografia. E viene istituita una cattedra di geografia e statistica.

7. Alla cattedra di scienza commerciale si aggiunge l'insegnamento delle leggi finanziarie e del diritto marittimo.

8. Per gli studenti iscritti nella sezione commerciale-contabile è libera la scuola di fisica e meccanica applicate.

9. È istituita una cattedra di storia veneta.

10. Della storia naturale s'insegnerà nel primo anno la mineralogia, nel secondo la botanica, e nel terzo la zoologia, invertendo così l'ordine sinora tenuto.

11. È abolito l'esame di ammissione per chi sia già approvato nel secondo corso della classe IV elementare. Del resto rimane in vigore il Decreto 12 aprile 1848, n° 2215-117, del Governo provvisorio della Repubblica veneta per quelli che non hanno percorso regolarmente la carriera delle normali.

12. Il Direttore sarà sussidiato dal più anziano dei professori delle sezioni tecnica e commerciale-contabile, riservato però al Governo d'impartire altro speciale provvedimento, ove le circostanze lo richiedessero.

13. Alla Direzione vengono aggiunti un segretario ed uno scrittore.

Venezia, 20 novembre 1848.

MANIN

326. *Descrizione della Carta chiamata*
Moneta del Comune di Venezia.

30 novembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

LA MUNICIPALITA' DI VENEZIA

AVVISO

In seguito al Decreto 22 corrente, n° 6075, di questo Governo provvisorio ed alla formale cessione fatta al Comune della sovraimposta di dodici milioni di lire correnti gettata col Decreto stesso, si rende a pubblica notizia:

che col giorno 1° dicembre prossimo venturo sarà emessa da questo Municipio e posta in circolazione la nuova carta monetata che si nominerà *Moneta del Comune di Venezia*, dei valori e distintivi come appiedi.

Tal emissione fino alla concorrenza di dodici milioni o meno, se minori fossero i bisogni dell' Erario, sarà fatta graduatamente nei limiti e sotto le cautele e guarentigie del Decreto suddetto, al quale in ogni sua parte si avrà relazione per ogni conseguente effetto.

Descrizione

della Moneta del Comune di Venezia

I biglietti sono di forma quadra oblunga, stampati in nero, e secondo i valori nominali diversificano i disegni, a tergo dei quali v' ha il bollo di controlleria del Comune di Venezia a tinta ad olio rossa.

La carta pei biglietti da lire 1 e da lire 3 è tutta di lino, detta in commercio *leone bianca*; quella dei biglietti da lire 5 è finissima, cerulea, detta in commercio *di seta*.

Biglietti da una Lira

Il biglietto da una lira corrente è di forma quadrilunga. — Due rotondi negli angoli superiori contengono: quello a destra, il cui fondo è leggermente ondeggiato con linee perpendicolari, il valore nominale della

moneta, colla leggenda — *Una Lira corrente* — all'ingiro, in carattere lapidario nero, e la cifra arabica — *Uno* — nel centro, di forma lapidaria aperta, ombreggiata in nero; l'altro a sinistra, che è bianco, il bollo a secco della Banca nazionale, del diametro di millimetri 29, nel cui centro, in un campo circolare, rigato orizzontalmente, del diametro di millimetri 17, avvi il Leone di san Marco. Nel libro sta scritto in profondo il — *Pax tibi Marce etc.* —, e sotto il tereno, in rilievo, il nome dello incisore (*A. Fabris f.*) Nella fascia, larga tre millimetri, rilevata, che lo circonda, sta scritto, pure incavato — *Banca nazionale di Venezia* —, e fra due stelle — *1848* —. Il tutto chiuso da una zona ornata a campanelle e fiori di cime di cedro, serrata da un contorno di foglie d'alloro.

I due spazi rotondi del biglietto sono sostenuti da ornati, nei quali si vede lo stemma di Venezia a destra e quello di Milano a sinistra.

Nel mezzo del biglietto è scritta in carattere lapidario aperto la leggenda — *Moneta del Comune di Venezia* —.

Al disopra della leggenda è un ornato che lega i due spazi rotondi e chiude il numero della serie; al disotto è il millesimo sostenuto da due cornucopie di fiori che vanno ad unirsi agli ornati laterali.

Nel centro del fondo vi è un tondo a contorno dentellato, riempito da una grata minutissima e contornata di un orlo ed altre linee in bianco. Da questo contorno partono a guisa di raggi linee ondulate che coprono tutto il biglietto.

Biglietti da Lire tre

Questo biglietto è un quadrilungo in piedi con piccolo margine, di forma più grande di quello da lire 1. Nel centro del biglietto una medaglia contiene le parole — *Moneta del Comune di Venezia* — sopra un fondo leggermente ondeggiato a linee orizzontali, ed è contornata da una cornice a cartocci. Serve di base alla medaglia una tavoletta ornata con due cavalli marini, tra i quali si racchiude il millesimo; ed una sottoposta conchiglia contiene il numero della serie.

I due stemmi della Venezia e della Lombardia sono immediatamente al disopra della medaglia.

Nell'angolo superiore, a destra del biglietto, avvi un tondo a fondo di linee ondegiate trasversali come la medaglia, e vi è scritto il valore nominale ossia le parole — *Lire tre correnti* — in carattere etrusco nero, e la cifra — *Tre* — in stile lapidario, ornata ed ombreggiata.

Nell'angolo superiore a sinistra vi è in bianco il bollo della Banca nazionale sopra descritto, e tutti due gli spazi rotondi sono uniti da un cartoccio con la testa di Mercurio al disopra.

Servono di fondo del biglietto alcuni fogliami intrecciati, sovrapposti a linee parallele perpendicolari.

Biglietti da Lire cinque

Questo biglietto, il cui quadrilungo è di forma più grande che quelli da una e da tre lire, presenta un contorno di stile antico.

Nella parte inferiore al centro è una cariatide che sostiene il millesimo, ed ai lati sono due figure che rappresentano il commercio e l'industria, sedute sopra alcuni fogliami.

Negli angoli inferiori sono due cerchi ornati: quello a destra, il cui fondo è a linee parallele perpendicolari, racchiude i due stemmi di Milano e di Venezia, e sotto il numero della serie; quello a sinistra il bollo a secco della Banca nazionale.

Nella parte superiore del biglietto un ricco ornato con una gocciola nel mezzo ne lega le varie parti, e mediante festoni a fiori forma un contorno, a sinistra, alla cifra araba — *5* — ed alla destra al valore nominale, scritto in carattere egiziano nero. — Al disopra delle figure, nella parte centrale, sono le parole — *Moneta del Comune di Venezia* — in carattere etrusco lapidario aperto, ombreggiato in nero.

Dal centro del gruppo inferiore si diramano delle linee leggermente ondegiate, a forma di raggio, e che servono di fondo all'interno del biglietto.

Il margine esterno è fregiato da una grata di linee ondulate, sopra un fondo a

linee parallele, verticali sui lati ed orizzontali all'alto ed al basso.

Venezia, 30 novembre 1848 (1).

Il Podestà

Giovanni CORRER

L'Assessore

Dataico MEDIN

Il Segretario L. LICINI

Visto P. F. GIOVANELLI, *Presidente della Banca*

Visto MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

(1) *Gazzetta di Venezia*, n° 329 (15 dicembre):

• **PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

• *del Governo provvisorio di Venezia*

• *nel mese di Novembre 1848*

• Rimanezza delle due Casse	
• camerali nel 31 ottobre 1848:	
• danaro.	L. 408,075. 13
• moneta patriottica	239,889. —
• note di banco au-	
• striache	17,850. —
• carte di valore	104,263. 63
• depositi di privati	32,221. 33
	—————L. 802,301. 11

• **ENTRATE**

• **Entrate ordinarie**

• Rendite dirette:	
• prediali e contributo	
• arti e commercio della	
• città di Venezia	L. 7,096. 71
• Rendite indirette comples-	
• sive di Venezia e del suo	
• Circondario, comprese li-	
• re 2,174. 78 di aggio va-	
• lute	344,314. 55
• Introiti di depositi pri-	
• vati	2,774. 76
	—————L. 351,386. 02

• **Entrate straordinarie**

• Pagamenti fatti da Ve-	
• nezia e dal suo Circondario	
• a conto del Prestito di quat-	
• tro milioni e mezzo	L. 29,658. —
• Altri pagamenti a conto	
• del Prestito di un milione	
• e mezzo	42,866. 40
• Ricavato della vendita	
• di azioni del Prestito nazio-	
• nale italiano di 10 milioni	
• (comprese lire ital. 300,000	
• in cambiali)	467,075. 25
• Dalla Banca nazionale	
• di Venezia, in conto del	
• Prestito di un milione e	
• mezzo di lire italiane	170,114. 93

327. *Istituzione d'una Commissione per l'accertamento del Corso delle Monete e della Carta monetata.*

8 dicembre 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerate le difficoltà del commercio, derivanti dalla scarsezza della moneta metallica e dalle interrotte comunicazioni;

- Dalla Banca medesima
- in moneta patriottica, in
- conto dei Prestiti dei 3, 2
- ed 1 milione. L. 2,210,300. —
- Da vari cittadini per
- riscatto di argenteria 4,335. 42
- Dal Governo piemontese
- in conto della partita di
- note di banco austriache = 335,830. —
- Dalle città italiane, somme offerte in dono a Venezia 24,299. 84 (*)
- Offerte spontanee dei
- cittadini alla patria, trattate sugli stipendi e sulle
- pensioni degli impiegati civili e militari, e questue
- nelle chiese 46,474. 49

(*) **DISTINTA DELLE OFFERTE**

• Circolo di Urbino	L.	712. 64
• Guardia civica di Cesena	=	1,149. 42
• Comitato di guerra di Roma	=	3,160. 35
• Popolazione di Bagnacavallo	=	369. 20
• Adriano Lemma di Costantinopoli	=	240. —
• Ricavato d'una catena d'oro spedita dal Circolo		
• di Urbino	=	100. —
• Da Vieuxseux di Firenze per diverse collette	=	6,824. 45
• Dalle città d'Arona ed Aosta sul Lago maggiore	=	471. 26
• Prodotto d'un trattenimento musicale della bor-		
• gata Firenzuela piacentina	=	257. 58
• Da Torino — Circoli	Fr.	1,200
• Teatri	=	800
• Municipio di Vercelli	=	1,040
• Due anonimi di Valleggio e Vigevano	=	355
• Parroco di Fornorivara	=	73
• Sacerdote Cattoni, lombardo	=	50
	Franchi	3,515
	=	3,901. 94
• Emilia Foà di Livorno	=	309. —
• Da Comer Giovanni, cappellano dei dragoni in Roma	=	50. —
• Dal conte Francesco Laderchi, per raccolte di		
• Faenza e Forlì	=	5,474. —
• Dal duca Visconti di Milano	=	1,150. —
• Da Chantal Giulio	=	100. —

L. 24,299. 54

(1) Un *Ordine del Giorno* del Generale Guglielmo Pepe, in data 3 dicembre 1848, inserito nel n° 318 (4 dicembre) della *Gazzetta di Venezia*, parla di un «Decreto di ieri» (3 dicembre) del Governo provvisorio, pel quale si sarebbe

Decreta:

1. È nominata dal Governo una Commissione di tre, scelti fra sei individui proposti dalla Camera di commercio. Questa Commissione fisserà ogni domenica il corso cambiario delle principali monete d'oro e d'argento, come pure della moneta patriottica e di quella del Comune di Venezia, ragguagliandole in lire correnti. Il listino da essa formato sarà pubblicamente esposto

• Fondo ritirato dalla		
• Zecca nazionale	=	14,000. —
• Restituzione di un'anti-		
• cipazione fatta alla legione		
• sicula mentr'era a Venezia =		7,400. —
		<hr/>
		L. 3,349,123. 13
• Totalità dell'Entrate L.		<hr/>
		4,302,810. 26

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di		
• Stato	L.	281,162. 33
• Spese politiche di		
• Stato	=	116,521. 05
• Comitato di vigilanza, comprese lire 11,741.28		
• pel cordone di barche intorno la laguna	=	12,300. —
• Prefettura centrale		
• dell'ordine pubblico	L.	38,937. 76
• Magistratura camerale,		
• Intendenza e Casse di finanza	=	56,207. 42
• Guardie di finanza e		
• spese di procedura penale	=	38,250. 11
• Clero veneto (cooperatori e Fabbricerie)	=	25,329. 62
• Pensioni agli invalidi e loro vedove della		
• Marina mercantile	=	7,343. 65
		<hr/>
		L. 576,501. 94

• Spese straordinarie

• Guerra e Marina:		
• Dotazioni alla Tesoreria di guerra e della		
• marina (per la guerra		
• lire 1,733,963. 61, per la		
• marina lire 492,548. 33)	L.	2,216,511. 94
• Paghe e viveri di campagna alle legioni civiche		
• ed ai corpi volontari pontifici	=	257,800. —

ordinato che la Divisione romana militante per la difesa della Patria facesse ritorno nelle provincie native. Ma questo Decreto non è da noi altrimenti conosciuto.

per tutta la settimana nel Sindacato di Borsa e comunicato ai notai.

2. Tutte le somme che, a termini dei Decreti 19 settembre, n° 2217, 12 ottobre, n° 3227, 12 detto, n° 3898, 15 novembre, n° 5979, e 22 novembre, n° 6075, devono pagarsi in lire correnti effettive od in altra moneta particolarmente determinata potranno essere pagate con qualsiasi altra moneta compresa nel listino, al corso indicato in quello della domenica precedente al giorno del pagamento.

3. Le cambiali esistenti in poter della Banca nazionale, come garanzia e corrispettivo della moneta patriottica, dovranno essere pagate in lire correnti effettive o in moneta patriottica.

Venezia, 8 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

328. *Istituzione di una Legione di Cacciatori delle Alpi.*

9 dicembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

DECRETO

1. Una legione dei *Cacciatori delle Alpi* viene formata dei militi e cittadini del Cadore, Bellunese, Feltrino e dei Sette Comuni, che si presentano per tal uopo in Venezia.

2. Viene in tutto parificata alle altre legioni regolari d'infanteria veneta.

- Acquisto di piombo
- ed acconto per l'acquisto
- d'un vapore 71,970.40
- Interno:
 - Al Comando della Guardia nazionale per
 - spese relative L. 46,000. —
 - Al Municipio di Venezia in via di sovven-
 - zione 54,000. —
 - Alla Commissione degli esuli italiani (oltre
 - lire 6,000 furono pagate
 - alla Commissione medesima in conto dei pro-
 - dotti dell'accademia data
 - la sera del 15 novembre
 - nel teatro la Fenice). 3,000. —
 - All'Ospitale civile in
 - via di sovvenzione 3,800. —

3. Un primo drappello è immediatamente riunito nella caserma del Sepolcro, sotto gli ordini del 1° Tenente Vecellio Osvaldo e del Tenente Peruchi Taddeo, i quali dipenderanno dal Comandante signor maggiore Giupponi finchè altre compagnie saranno a numero per formare un separato battaglione.

4. I colonnelli direttori della 1ª e 2ª Divisione del Dipartimento della guerra sono incaricati della esecuzione di questo Decreto.

Venezia, 9 dicembre 1848.

G. B. CAVEDALIS

329. *Istituzione di una Legione Dalmato-Istriana.*

9 dicembre 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

DECRETO

1. Si forma in Venezia una *Legione dalmato-istriana* di tutt' i militi e cittadini di quelle provincie che qui si trovano o qui concorressero per esservi ascritti.

2. La costituzione del corpo, il trattamento e l'uniforme, saranno eguali a quelli delle legioni regolari venete d'infanteria, e l'arrolamento sarà obbligatorio finchè duri la guerra dell'indipendenza italiana.

3. Agli ufficiali e sottufficiali saranno conservati i gradi che documentassero d'a-

- Spese diverse per i
- grani acquistati per ap-
- provvigionamento di Ve-
- nezia 5,890.71
- Restituzione di depo-
- siti giudiziarii 45,831.54
- Spese diplomatiche 3,660. —
- Totalità delle Spese L. 3,314,966.53
- Rimanezza delle due
- Casse camerali:
 - danaro effettivo . . . L. 425,922.65
 - moneta patriottica . . . 254,217. —
 - carte di valore 472,707.97
 - depositi di privati . . . 84,996.11
 - Totalità eguale all'Entrate L. 4.8 02,810.26

ver ricevuti in altri eserciti regolari d'Europa.

4. Una prima sezione è immediatamente riunita nella caserma di san Francesco di Paola, sotto gli ordini del capitano della VII legione veneta, Giuseppe Mirkovich, e del tenente Giovanni Battista Ziliotto.

5. I colonnelli direttori delle Divisioni 1^a e 2^a del Dipartimento della guerra hanno l'incarico della esecuzione del presente Decreto.

Venezia, 9 dicembre 1848.

G. B. CAVEDALIS

330. *Emissione di una Moneta erosa spicciola, e descrizione di essa.*

10 dicembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato il bisogno di aumentare la quantità circolante delle monete di piccolo valore,

Decreta:

1. Nella Zecca nazionale si conierà una moneta erosa, del valore nominale di quindici centesimi di lira corrente, al titolo di millesimi 229 di fino, e del peso di danari 1, grani 7.

2. Questa moneta, del diametro di millimetri 18, avrà sopra l'una delle superficie il Leone di san Marco in piedi e le parole nel libro — *Pax tibi Marce Evangelista meus* — incise ad incavo; sotto i piedi, a dritta, in carattere microscopico, il nome dell'incisore — *A. Fabris* —; più sotto, nel mezzo, le lettere iniziali — *Z. V.* —; ed all'intorno la leggenda — *Governo provvisorio di Venezia* —. Sopra l'altra superficie avrà il numero — *15* — nel mezzo d'un cerchio di perline, ed all'intorno la leggenda — *Centesimi di Lira corrente, 1848* —.

3. La tolleranza del titolo e del peso, tanto in più che in meno, viene determinata nell'uno per cento.

4. Tale moneta avrà corso legale cominciando col giorno 16 corrente.

Venezia, 10 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

331. *Collocamento in disponibilità degli Ufficiali mancanti al servizio per oltre dodici giorni.*

17 dicembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che molti ufficiali, allegando essere malati, per lungo tempo ricevono il soldo di attività senza prestare servizio;

Considerate le presenti gravi angustie dell'Erario;

Decreta:

1. Gli ufficiali di terra e di mare che per titolo di malattia mancano di prestar servizio per oltre dodici giorni sono messi in disponibilità, per esser poi riposti in attività quando consti che sieno guariti perfettamente ed abbiano piena attitudine alla costante prestazione del servizio attivo di guerra, loro incumbente.

2. Le rispettive Autorità militari rappresenteranno al Governo quei casi affatto speciali che potessero meritare particolare riguardo.

Venezia, 17 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

332. *Descrizione e distribuzione delle Cartelle del Prestito d'argenterie.*

23 dicembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Avvisa:

Col giorno 27 andante incomincerà la distribuzione delle cartelle del prestito d'oro ed argenti, contemplato dai Decreti 19 luglio prossimo passato, n° 10467, e 16 agosto successivo, n° 86.

Tale distribuzione sarà fatta a mezzo della Direzione della Zecca, a ciò espressamente incaricata, verso restituzione dei rispettivi confessi di consegna o di riscatto da essa rilasciati.

Queste cartelle, delle quali qui sotto si dà la descrizione, sono intestate al nome portato nella rispettiva bolletta di zecca, e

potranno essere girate come gli effetti cambiari. Al cessionario spetteranno gli stessi diritti che al possessore primitivo, senza bisogno di voltura nei registri del prestito nazionale.

Gl'interessi saranno pagati dalla Cassa provinciale di finanza, dalla quale pure a suo tempo sarà estinto il relativo capitale; ritenuto che per portare le scadenze degli'interessi medesimi ad epoche fisse ed eguali, cioè al 30 giugno ed al 31 dicembre, furono quiditate le ratine dal giorno della rispettiva consegna a tutto dicembre corrente.

Per queste ratine verrà eseguito presso la suddetta Cassa di finanza il relativo pagamento, incominciando dal 10 di gennaio prossimo. I percipienti dovranno, tanto in questo incontro quanto nei successivi pagamenti degli'interessi, presentare alla Cassa le rispettive cartelle onde vi sia annotato il pagamento, e dovranno rilasciare le corrispondenti ricevute parziali in carta senza bollo.

DESCRIZIONE DELLE CARTELLE

La carta è bianca, di forma quadrilatera, e l'incisione è litografica. Sono a madre e figlia. Nel margine, ove saranno tagliate, è inciso in lettere pendenti iniziali, sopra un fondo a linee nere minutissime — *Governo provvisorio di Venezia* —

Sono in foglio piegato. La prima facciata ha un piccolo contorno di fogliami fra due linee. Nell'alto, a sinistra, havvi il numero progressivo delle cartelle, e nel mezzo, pure in alto, è il Leone alato in piedi con libro e spada. Al disotto, in lettere verticali pure iniziali, è inciso — *Governo provvisorio di Venezia* — In carattere corsivo poi è indicata la ditta, con la dicitura necessaria per far conoscere l'indole e le condizioni del prestito. In calce vi è la data. Alla dritta vi sono le firme dei tre membri del Governo. Alla sinistra, in apposita nicchia, avvi un bollo a secco col Leone alato in piedi nel centro, con libro aperto, ove in caratteri quasi microscopici si legge il motto — *Pax tibi Marce Evangelista meus* — Al disotto di questo bollo vi è la firma del Direttore dell'Ufficio per l'emissione delle cartelle. La seconda fac-

ciata è in bianco. Nella terza sta apparecchiato, egualmente con incisione litografica, quanto può occorrere per tenere in evidenza le scadenze ed i pagamenti degli'interessi.

Venezia, 23 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

333. *Istituzione di un'Assemblea legislativa; norme e condizioni di elezione de' suoi Membri.*

24 dicembre 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando che le nostre condizioni politiche richieggono l'esistenza di una permanente Assemblea di Rappresentanti, la quale, fornita di mandato illimitato, possa ad ogni bisogno venire prontamente convocata;

Decreta:

Viene istituita un'Assemblea permanente dei rappresentanti dello Stato di Venezia.

Essa avrà mandato per decidere su qualsiasi argomento che si riferisca alle condizioni interne ed esterne dello Stato.

Per l'elezione dei rappresentanti sono stabilite le norme seguenti:

1. L'Assemblea è composta di rappresentanti eletti con suffragio universale diretto, a maggioranza relativa di voti segreti.

2. La rappresentanza ha per base la popolazione, e si nomina un rappresentante per ogni 1500 abitanti.

3. Le elezioni si fanno per circondarii elettorali.

Nella seguente Tabella sono indicati i circondarii elettorali in cui è diviso il territorio dello Stato attualmente libero, ed il numero di rappresentanti da eleggersi in cadaun circondario, ragguagliato alla sua popolazione.

Di mano in mano che rimarrà libera altra parte del territorio, saranno stabiliti altri circondarii elettorali.

CIRCONDARII ELETTORALI

COMUNE di			Rappre- sentanti
Venezia	1	Parrocchie di san Pietro di Castello, san Martino e san Francesco della Vigna N.	11
»	2	Parrocchie di san Giovanni in Bragora, san Zaccaria e santa Maria Formosa »	9
»	3	Parrocchie di san Marco, santa Maria del Giglio, san Stefano e san Luca »	11
»	4	Parrocchie di san Geremia, santi Ermagora e Fortunato, san Marziale e san Felice . . . »	12
»	5	Parrocchie di san Salvatore, santi Apostoli, san Canciano e santi Giovanni e Paolo »	10
»	6	Parrocchie di san Nicolò de' Tolentini, san Simeone, san Giacomo dall' Orio e san Casiano »	10
»	7	Parrocchie di san Silvestro, san Pantaleone, santa Maria Gloriosa dei Frari e santa Maria del Carmine »	10
»	8	Parrocchie de' santi Gervasio e Protasio, di santa Maria del Rosario e Gesuati, dell' Angelo Raffaele e di santa Eufemia della Giudecca »	10
Chioggia	9	Parrocchie della Cattedrale e di sant' Andrea »	10
»	10	Parrocchie di san Giacomo, di Sotto Marina, di sant'Anna, Cavanella e Cabianca »	9
Burano	11	Parrocchie di Burano, Mazzorbo, Torcello, Treporti e Cavallino »	
Murano		Parrocchie di san Pietro di Murano e di san Donato di Murano »	8
Malamocco		Parrocchie di Malamocco e di Lido »	
Pellestrina	12	Parrocchie di Pellestrina, Portosecco e san Pietro in Volta »	5
	13	Circondario elettorale in san Biagio di Castello, in cui saranno iscritti gli elettori di tutte le divisioni della Marina militare dello Stato »	4
	14	Circondario elettorale delle fortificazioni, in cui saranno iscritti gli elettori di tutti i corpi della Milizia di terra dello Stato . . . »	9
			N. 128

4. Sono elettori tutti i cittadini maschi che abbiano già compiuto gli anni 21 nel primo giorno dell'elezione.

5. Si ritengono cittadini per l'esercizio del diritto elettorale

a) quelli i quali hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato da oltre sei mesi, e non hanno conservato altra cittadinanza;

b) gli arrolati al servizio militare sotto la bandiera di questo Stato, che non abbiano conservato altra cittadinanza.

6. Sono esclusi dal diritto di elezione i dementi.

7. Tutti gli elettori che abbiano già compiuti gli anni 25 il giorno della elezione sono eleggibili alle funzioni di rappresentante.

8. Non si possono per altro eleggere quelli che sono o furono inquisiti per qualunque delitto, ed anche per gravi trasgressioni di furto, d'infedeltà, di truffa, e contrarie alla pubblica costumatezza, se non hanno ottenuto un giudizio definitivo d'innocenza. Pei cittadini arrolati al servizio militare aggiungesi come causa d'incapacità il degrado in forza di una condanna, e l'inquisizione attuale o subita per titolo di codardia, senz'aver ottenuto un giudizio definitivo d'innocenza.

In tali esclusioni non si comprende chi fosse stato condannato od inquisito per delitti politici sotto le precedenti Dominazioni.

9. Gli elettori esercitano il loro diritto nel circondario elettorale a cui appartiene la parrocchia ove hanno abitato fino al primo dicembre 1848; ma potranno scegliere i rappresentanti anche fra gli eleggibili di tutti gli altri circondarii.

Nessun elettore può votare in più circondarii, quand'anche per errore fosse stato compreso in più liste.

10. Il diritto elettorale dev'essere esercitato personalmente.

11. I cittadini arrolati al servizio militare, il cui domicilio per le esigenze del servizio stesso va soggetto a frequenti mutazioni, ritengono iscritti ai circondarii elettorali 13 e 14, com'è indicato nella Tabella all'articolo 3. Essi esercitano il diritto elettorale colle norme speciali indicate negli articoli 38 e seguenti.

12. Le elezioni avranno luogo contempo-

aneamente in tutti i circondarii, e principeranno col giorno 20 gennaio 1849.

13. Col giorno 1° gennaio si apre in ogni parrocchia, nel locale che sarà indicato con Avviso affisso alla porta della chiesa parrocchiale, il registro d'iscrizione degli elettori non arrolati al servizio militare, che sono od erano domiciliati in quella parrocchia al 1° dicembre 1848.

14. Ogni elettore per essere iscritto dovrà indicare il suo nome, cognome e soprannome, se ne ha; la paternità e il luogo di nascita, e, nelle parrocchie urbane, la contrada e il numero della casa in cui abita.

L'elettore darà queste indicazioni sopra una modula a stampa che sarà distribuita gratuitamente in ogni parrocchia. I nomi degli elettori saranno registrati in ordine alfabetico.

15. L'Ufficio d'iscrizione resterà aperto per otto giorni, cioè fino all'8 gennaio, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

I parenti o procuratori possono far seguire l'iscrizione degli elettori assenti che avessero domicilio nella parrocchia.

16. L'Ufficio che dirige la compilazione delle liste parrocchiali sarà composto:

a) per le parrocchie dei primi dieci circondarii, del parroco o suo coadiutore, di un Assessore o Consigliere comunale designato dal Municipio, e di cinque notabili della parrocchia, designati due dal parroco e tre dal Municipio;

b) per le parrocchie dell'11° e 12° circondario, del parroco o suo coadiutore, di un Deputato o Consigliere comunale designato dal Deputato anziano, e di cinque notabili della parrocchia, designati due dal parroco e tre dalla Deputazione comunale.

Gli elettori della parrocchia di Cavallino s'iscriveranno nella parrocchia di Burano, e quelli di sant'Anna, Cavanella e Cabianca nella parrocchia di san Giacomo in Chioggia, alle quali per l'esercizio del diritto elettorale intendonsi aggregati.

17. L'Ufficio parrocchiale decide se l'iscrizione debba o no aver luogo giusta la domanda che vien fatta da chi presenta la modula.

In caso negativo, rilascia a tergo della modula, ed a chi ne facesse richiesta per l'appellazione, un certificato. Nei casi dubbi

segue l'iscrizione con avvertenza marginale.

18. Le liste parrocchiali saranno erette in duplo. Un esemplare, insieme con le module, sarà trasmesso il giorno 9 all'Ufficio del circondario; l'altro rimarrà presso il Parroco, e potrà esservi consultato dagli elettori finchè le liste di circondario sieno rettificata.

19. L'Ufficio di circondario sarà composto:

a) nei primi otto circondari,

1. da un consigliere dei Tribunali, designato dalla Presidenza del Tribunale di appello;

2. da due Assessori o consiglieri comunali, designati dal Municipio;

3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comando generale della Guardia;

4. da otto fra' notabili del circondario iscritti come elettori, scelti dal Municipio in tutte le parrocchie del circondario.

b) nel 9 circondario,

1. dal pretore;

2. da due Assessori o consiglieri comunali, designati dal Municipio;

3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comandante della Guardia;

4. da otto fra' notabili del circondario, scelti dal Municipio fra gli elettori iscritti di ogni parrocchia.

c) nel 10 circondario,

1. dall'Aggiunto anziano della Pretura;

2. 3. e 4. (come sopra).

d) nell'11 e 12 circondario,

1. da un Aggiunto della Pretura urbana di Venezia, a scelta del pretore;

2. da due Deputati o consiglieri comunali per ciascun Comune compreso nel circondario, designati dalla rispettiva Deputazione comunale;

3. da due ufficiali della Guardia civica, a scelta del Comandante locale;

4. da sei fra gli elettori notabili del circondario, designati dalla Deputazione comunale.

e) nel 13 e 14 circondario,

1. da un Auditore militare;

2. da un Commissario amministratore di guerra, designato dai rispettivi capi;

3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comando generale;

4. da due notabili elettori di Venezia, designati dal Municipio;

5. da quattro ufficiali scelti dai diversi Corpi del circondario.

20. Un Avviso, affisso nella parrocchia prima del 9 gennaio, indicherà il luogo di residenza dell'Ufficio del circondario.

21. L'Ufficio di circondario rifonde in una sola lista alfabetica tutte le liste parrocchiali, vi pratica le correzioni di fatto, e giudica i casi dubbi stati segnati con avvertenze. Questo lavoro deve essere compiuto il giorno 12.

22. Al 13 gennaio la lista degli elettori del circondario sarà ostensibile per sei giorni.

Nei primi tre sarà inappellabilmente giudicato dall'Ufficio sui ricorsi degli individui non ammessi dagli Uffici parrocchiali o che indebitamente non farono compresi nella lista del circondario; nei due giorni successivi ad ogni elettore di qualsiasi circondario sarà lecito di chiedere, con ricorso in iscritto, l'eliminazione d'individui indebitamente compresi nella lista. Anche intorno a questi casi l'Ufficio pronunzia inappellabilmente, ritratte, ove occorrono, dalle parti le opportune giustificazioni. Ogni giudizio relativo sarà compiuto il sesto giorno, e la lista elettorale del circondario dichiarata chiusa.

23. I soli elettori già iscritti nelle liste prendono parte alla votazione che segue nell'Ufficio del circondario, secondo l'ordine del loro arrivo.

24. Ogni elettore si presenta colla propria scheda chiusa, nella quale avrà scritto tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggersi nel suo circondario elettorale.

Nella scheda non vi dovrà essere scritto, per qualsiasi ragione, il nome dell'elettore che la consegna.

25. Il presidente dell'Ufficio chiede il nome all'elettore; un membro dell'Ufficio riscontra il nome nella lista e vi fa un segno. Allora il presidente riceve la scheda e la pone nell'urna.

26. L'elettore che fosse illetterato e sospettasse che non fossero compresi nella scheda i nomi degli eleggibili a' quali intende dare il proprio voto potrà, in luogo appartato e segretamente, farsi leggere la propria scheda

da un membro dell'Ufficio, e farvi all' uopo praticare le desiderate variazioni nei nomi.

27. La votazione dura per tre giorni in ogni circondario, dalle 9 ore antimeridiane alle 5 pomeridiane, e la sera del terzo giorno, se vi sono ancora presenti elettori, fino alle 8. A quest' ora è chiusa definitivamente. Sopra ogni incidente all'atto della votazione l' Ufficio di circondario giudica inappellabilmente.

28. Ogni giorno, al cessare delle operazioni, i registri e le urne sono chiusi e suggellati dai membri dell'Ufficio, e si fa processo verbale dell' operato.

29. Nelle parrocchie dell' 11^o e 12^o circondario la votazione si fa eccezionalmente in cadauna parrocchia sotto la direzione dell' Ufficio indicato all' articolo 16; al qual uopo l' Ufficio di circondario rimanderà in tempo ad ogni parrocchia la lista parrocchiale degli elettori rettificata. La votazione dura per due giorni, dalle ore 9 alle 3 pomeridiane; nel terzo giorno le urne e tutti gli atti suggellati sono spediti all' Ufficio del circondario. Dovransi osservare del resto tutte le norme antecedenti.

30. Lo spoglio delle schede si fa dall' Ufficio del circondario il giorno dopo finita la votazione, con l' aiuto, in caso di bisogno, di altri elettori a scelta del consesso.

31. L' Ufficio apre le urne, e riscontra se il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti; poi ne eseguisce lo spoglio.

32. Nello spoglio delle schede non si avrà riguardo ai nomi illeggibili od a quelli che non identificassero sufficientemente la persona. Ove una scheda contenesse un numero minore di nomi di quello dei rappresentanti da eleggersi nel relativo circondario, i nomi stessi verranno contati nello spoglio. All'opposto, se una scheda contenesse un numero di nomi eccedente, non si terrà conto nello spoglio che dei primi nomi, fino a raggiungere il numero di rappresentanti assegnato al circondario.

33. L' Ufficio registra in apposito foglio l' esito dello scrutinio, notando i nomi dei proposti ed il numero di voti da ciascuno ottenuto. Questo foglio sarà sottoscritto da tutti i membri dell' Ufficio. I nomi dei rappresentanti che risultano eletti pel circondario sono tosto proclamati: l' Ufficio ne dà anche avviso immediato agli eletti.

34. Se riguardo alla elezione di alcuno dei proposti l' Ufficio trovasse di dover fare alcuna osservazione, sarà questa scritta in margine del sopraccennato registro.

35. Qualora nel numero dei voti che determinasse la maggioranza relativa per essere eletto, si verificasse parità fra due o più individui, saranno preferiti e proclamati i seniori.

36. Gli elettori hanno diritto di assistere in una parte del locale alle votazioni ed allo spoglio delle schede, e perciò lo spazio loro accordato sarà diviso dal rimanente mediante una sbarra.

37. Terminato lo spoglio delle schede, sono queste risuggellate in un solo piego e mandate con gli atti tutti della elezione, parimenti suggellati, alla Commissione centrale.

38. Nei circondarii 13 e 14 le sopraindicate norme per la compilazione delle liste e per le votazioni subiranno le seguenti modificazioni.

In ogni compagnia, colla scorta dei ruoli, si farà da una Commissione la lista in duplo dei cittadini arrolati in quella compagnia al servizio militare, i quali abbiano i requisiti indicati dagli articoli 4, 5 e 6, e conseguentemente siano elettori.

La Commissione sarà composta del Comandante e di un sottoufficiale designato dalla compagnia.

La lista è assoggettata all' esame delle compagnie, e dovranno esservi registrate le osservazioni od eccezioni che da alcuno dei militi fossero fatte. Poscia ne vien mandato un esemplare all' Ufficio del circondario elettorale, dove resta ostensibile per tre giorni a tutti gli elettori. L' Ufficio del circondario accoglie ogni ulteriore osservazione e vi pratica le occorrenti rettificazioni.

I militari elettori che non fanno parte di alcuna compagnia saranno iscritti presso i rispettivi Corpi od Uffici, in liste speciali, che saranno parimente rettificate dall' Ufficio di circondario.

39. Nei giorni e luoghi che saranno determinati dai Comandi generali tutti i militi che dalle liste rettificate risultassero elettori saranno chiamati, con appello nominale, a dare la loro scheda segreta per la elezione dei rappresentanti nel numero assegnato al rispettivo circondario; le schede saranno

tosto suggellate in un piego e spedite con l'elenco dei votanti all'Ufficio del circondario. La operazione sarà diretta da una Commissione composta di ufficiali scelti dal Comando, con l'assistenza nel luogo di due sottoufficiali o militi designati da ciascuna compagnia o distaccamento. Lo spoglio delle schede si farà nell'Ufficio del circondario.

40. La formazione delle liste e la votazione indicate nei due precedenti articoli non abbisogna che seguano in giorni fissi, come negli altri circondarii, e solo dovranno essere compiute in tempo perchè lo spoglio delle schede dei due circondarii e la proclamazione dei rappresentanti non sia prorogata oltre il termine prescritto pegli altri circondarii.

41. Una Commissione centrale di dieci elettori, scelti dal Municipio fra quelli dei circondarii interni di Venezia, e di due ufficiali superiori della Guardia civica, designati dal Comando generale, e preseduta dal Delegato provinciale, compila sopra le note particolari dei circondarii l'elenco generale dei rappresentanti eletti per l'Assemblea, lo fa pubblicare, e lo comunica nello stesso giorno al Governo ed ai rappresentanti.

42. Qualora lo stesso individuo risultasse nominato da più circondarii elettorali, sarà tosto invitato dalla Commissione centrale a dichiarare in iscritto, entro 24 ore, per qual circondario egli accetti la rappresentanza. Se la dichiarazione non fosse fatta entro 24 ore, sarà ritenuto rappresentante di quel circondario nel quale avrà riportato più voci. Rispetto agli altri circondarii ne quali era stato eletto, si convocheranno gli elettori acciò segua entro tre giorni una nuova elezione.

43. Tutti gli atti relativi alle elezioni degli Uffici parrocchiali, degli Uffici di circondario e della Commissione centrale saranno conservati e trasmessi all'Assemblea nel giorno della sua convocazione.

44. Appena terminate le operazioni elettorali, il Governo con apposito Decreto convocherà l'Assemblea per la verifica dei poteri, per la nomina della Presidenza e la compilazione di un Regolamento interno.

45. Decidendosi dall'Assemblea irregolare la nomina di un rappresentante, si farà immediatamente una nuova votazione nel cir-

condario da cui il rappresentante venne eletto, onde provvedere alla sostituzione. Ciò si eseguirà pure in ogni caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un rappresentante.

46. L'Assemblea potrà deliberare ogni qualvolta sia presente la metà più uno del numero di rappresentanti dei quali dev' essere costituita, giusta l'articolo 3.

47. Il mandato degli attuali rappresentanti s'intende dato dagli elettori per sei mesi dal giorno della prima riunione dell'Assemblea.

Venezia, 24 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

334. *Norme per la esecuzione della Legge sulle elezioni dei Membri dell'Assemblea legislativa.*

28 dicembre 1848.

ISTRUZIONI INTERNE

agli Uffici parrocchiali per la esatta applicazione di quanto è prescritto dalla Legge elettorale 24 dicembre 1848, n° 8342 (1).

I.

(Agli articoli 4 e 5, lettera a)

Quantunque agli Uffici parrocchiali non sia demandato il giudizio circa la capacità degli elettori, pure, come ad essi è affidata la prima formazione delle liste elettorali e perfino è attribuita loro la facoltà di rifiutare talvolta l'iscrizione di qualche nome, così importa prestare attenzione che chi presentasi per esser iscritto abbia compiuto gli

(1) Queste Istruzioni furono accompagnate dalle seguente Nota circolare:

• N. 8342 (N. 37)

• Reverendissimo Signore

• Le si accompagnano le schede da distribuirsi a ciascuna famiglia della di Lei parrocchia pegli effetti dell'articolo 14 della nuova Legge elettorale, nonchè gli Avvisi da pubblicarsi, i fogli per la compilazione delle liste, ed alcune Istruzioni che serviranno di norma all'Ufficio parrocchiale, come dilucidazione alla Legge medesima.

• Mai sempre, e specialmente poi allorquando difficili sono i tempi e gravi gli avvenimenti, solenne è l'atto con cui una nazione, valendosi del suffragio universale, nomina i proprii rappresentanti e ripone nelle loro mani i destini della Patria comune.

anni 21 nel 20 gennaio 1849. Se sorgesse qualche ragionevole dubbio, l'Ufficio potrà richiedere le fedeli di nascita od altre prove suppletorie. Egualmente è di tutto interesse che non si abbia ad inscrivere chi appartiene ad un altro Stato, il che porterebbe successivi reclami od abusive intrasioni. Qualora dunque dalla indicazione del luogo di nascita sorgessero dubbi sull'appartenere o meno il petente al nostro Stato, quantunque qui domiciliato da oltre sei mesi, dovrà l'Ufficio parrocchiale richiamarlo a scrivere appiedi della modula la seguente dichiarazione: — « Dichiaro io sottoscritto di essere » da oltre sei mesi stabilmente domiciliato nel » territorio di questo Stato e non di conser- » vare altra cittadinanza ». — Di ciò si farà annotazione nella finca *Osservazioni* della lista elettorale.

II.

(All' articolo 5, lettera b)

I cittadini iscritti nella Guardia civica non si considerano come appartenenti alla milizia, ed egualmente non si considerano appartenere al corpo militare per l'esercizio del diritto elettorale i pensionati ed i semplici impiegati di guerra e marina che non hanno una parificazione militare.

III.

(All' articolo 9)

Con la scorta degli elenchi che ciascun parroco avrà già compilati in seguito alla

• La massa del nostro popolo, ora disusa pel lungo ser-
• vaggio da ogni esercizio di diritti politici, potrebbe per
• avventata non comprendere la somma importanza di ciò
• a cui viene chiamato, e giova istruirnela, giova discac-
• ciare da essa ogni inerte tiepidezza, la quale la condur-
• rebbe a lasciar correre gli avvenimenti, quasi fossero al
• di lei bene stranieri.

• È indispensabile, e privatamente ed anche con la
• viva voce dall'altare, di far conoscere come nel duplice
• atto a cui ognuno è chiamato è riposta eminentemente
• l'espressione della nazionale indipendenza e la dignità
• di un libero cittadino. Nei Governi assoluti il popolo è
• nulla, e di lui si dispone segretamente a seconda di
• particolari ambizioni: nei Governi liberi invece il popolo
• è tutto e, se non può radunarsi nelle piazze per discu-
• tere e statuire, discute e statuisce col mezzo di rappre-
• sentanti a cui direttamente e liberamente rilascia il suo
• mandato.

• Questo santo diritto, che toglie l'uomo dall'avvili-
• mento di essere considerato come cosa mercanteggiabile
• o speso mercanteggiato, lo si conserva soltanto col re-

Lettera governativa 5 dicembre, n° 5704, anno corrente, sarà facile il riconoscere se chi si presenta ha il proprio domicilio nella parrocchia. Se taluno dei petenti poi vi fosse venuto a domiciliare dopo il primo dicembre, l'Ufficio si rifiuterà d'inscriverlo, ma nel tempo stesso lo ammaestrerà che il diritto di inserzione gli compete nella parrocchia dell'antecedente suo domicilio.

IV.

(All' articolo 13)

Unifi alle presenti Istruzioni vi sono gli Avvisi a stampa, in cui il parroco, dietro i concerti coll'Autorità comunale, aggiungerà la indicazione relativa al locale stabilito per l'inserzione nelle liste.

V.

(All' articolo 14)

Si uniscono le module da distribuirsi ad ogni famiglia. Tale distribuzione dovrà seguire in tempo utile, col mezzo dei nunzi della chiesa o di altre persone fidate, a scelta del parroco. A ciascuna famiglia si daranno tante module quanti sono in essa i presumibili elettori: sul che il nunzio al momento della distribuzione, girando di casa in casa, potrà fare la relativa ricerca.

VI.

(Allo stesso articolo)

All'oggetto di compilare uniformemente le liste elettorali, si fornisce ad ogni par-

• gistrarsi nelle liste elettorali, e lo si pone in azione vo-
• tando nella scelta dei proprii rappresentanti. Il primo
• atto è indispensabile all'esercizio del secondo, e chi tra-
• scurasse o questo o quello mostrerebbe di non apprez-
• zare e non meritare quella libertà per cui da più mesi
• facciamo nobilissimi sacrifici d'ogni materiale interesse.
• L'amore di patria è troppo dimostrato nel nostro po-
• polo per poter dubitare che si trovi freddezza su quanto
• riguarda il pubblico bene. Ma ciò di cui non potrebbe
• giammai essere causa la mancanza di patriottismo po-
• trebbe invece derivare dalla non piena conoscenza della
• cosa. E per questo il Governo caldamente raccomanda
• a Voi, reverendissimo Signore, ed al Clero tutto, che si
• nobilmente opera pel conseguimento dello scopo comu-
• ne, il divulgare nel miglior modo possibile il sommo in-
• teresse della cosa affinché tutti si abbiano a prestare
• come conviene ad ottimi cittadini ed a chi porta il
• nome italiano.

• Dal Governo provvisorio, 28 dicembre 1848.

rocchia un corrispondente numero di fogli. Gli elettori di cui l'Ufficio parrocchiale avrà ammesso assolutamente o condizionatamente l'iscrizione saranno registrati per ordine alfabetico, copiando esattamente le module presentate.

Uno stesso foglio non potrà comprendere che i cognomi i quali cominciano dalla stessa lettera alfabetica.

Le persone aventi doppio cognome saranno iscritte sotto la lettera alfabetica del primo cognome.

Quelle aventi cognome e soprannome si registreranno sotto la lettera alfabetica del cognome.

VII.

(All'articolo 15)

Circa la qualità di parenti o procuratori, l'Ufficio parrocchiale non farà alcuna indagine severa, bastando soltanto la notorietà.

VIII.

(All'articolo 17)

Dei petenti, a cui venisse rifiutata l'iscrizione e rilasciato un certificato a tergo della modula, l'Ufficio parrocchiale dovrà tenere un separato elenco che, firmato, verrà poscia trasmesso colle liste all'Ufficio del circondario.

IX.

(All'articolo 18)

Il giorno 9 gennaio il parroco indicherà con Avviso affisso alle porte della chiesa in qual luogo ed in quali ore sarà ostensibile il registro alfabetico degli elettori. L'Ufficio parrocchiale poi trasmetterà nello stesso giorno all'Ufficio di circondario uno degli esemplari delle liste, a termini dell'articolo 18.

X.

Viene raccomandato a ciascun membro dell'Ufficio parrocchiale l'esatta osservanza delle pratiche stabilite dalla Legge, come pure ai parroci di prendere in tempo opportuno i necessari concerti colle Autorità comunali per la scelta dei notabili che devono intervenire nel consesso.

XI.

Agli Uffici poi delle parrocchie costituenti l'11 e 12 circondario, a cui in parte sono affidate anche le incumbenze degli Uffici di circondario, si spedisce in seguito per loro norma un esemplare delle Istruzioni date agli Uffici medesimi.

23 dicembre 1848 (1).

MANIN

(1) *Gazzetta di Venezia*, n° 20 (20 gennaio 1849):

• PROSPETTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE
• del Governo provvisorio di Venezia
• nel mese di Dicembre 1848

• Rimanezza delle due Casse • camerali nel 30 novembre • 1848:	
• danaro	L. 425,922. 63
• moneta patriottica	254,217. —
• carte di valore	472,707. 97
• depositi di privati	34,996. 11

L. 1,187,848. 78

• ENTRATE

• Entrate ordinarie

• Rendite dirette:	
• per arretrati di prediali • e contributo arti e commercio	L. 2,327. 04
• Rendite indirette complessive della città di Venezia • e del suo Circondario, comprese lire 4,133. 92 di aggio • valute	396,572. 37
• Depositi privati	124. 64
• Esazioni a favore degli • Invalidi della Marina mercantile	364. 33
	—————
	• 399,388. 38

• Entrate straordinarie

• Pagamenti fatti da Venezia e dal suo Circondario • a conto del Prestito di quattro milioni e mezzo	L. 12,325. —
• Altri pagamenti a conto del Prestito di un milione e mezzo	43,464. 66
• Ricavato dalla vendita di azioni del Prestito nazionale italiano di 10 milioni	8,045. 97
• Dalla Banca nazionale di Venezia in conto del Prestito di un milione e mezzo di lire italiane	13,793. 4
• Dalla Banca medesima in moneta patriottica, in	

338. Istruzioni alla Truppa di terra per le elezioni dei Membri dell'Assemblea legislativa.

1° gennaio 1849.

CIRCOLARE DEL COMANDO SUPERIORE
DELLA CITTA' E FORTEZZA

ai Comandi di tutte le Legioni,
dei Corpi e Distaccamenti componenti
l'Armata di terra

Per dar esecuzione al Decreto del Governo provvisorio 24 dicembre prossimo passato, n° 8542, che istituisce un'Assemblea permanente dei rappresentanti dello Stato di Venezia, collo stabilire per la truppa di terra nella provincia di Venezia un apposito circondario elettorale, il Comando della città e fortezza trova di compartire le seguenti

• conto dei Prestiti dei tre,	
• due ed un milione	198,500. —
• Dal Municipio di Venezia	
• in moneta del Comune ed	
• in conto dei dodici milioni	2,600,000. —
• Da vari cittadini per ri-	
• scatto (comprese lire 90 per	
• confisca) di argenterie . . .	1,895. —
• Offerte delle Città ita-	
• liane	52,625. 50
• Offerte di Venezia e del	
• Circondario, cioè: doni,	
• trattenute sugli stipendi e	
• sulle pensioni degli impiegati	
• civili e dei militari, e que-	
• stoe nelle chiese	63,426. 02
• Fondo ritirato dalla Zecca	
• nazionale	25,706. 80
	<hr/>
	• 3,019,782. 03
	<hr/>
• Totalità dell'Entrate L.	4,607,014. 16

• SPESE

• Spese ordinarie

• Spese camerali di Stato L.	310,166. 88
• Spese politiche di Stato	89,635. 11
• Comitato di vigilanza,	
• comprese lire 12,022. 86 pel	
• cordone di barche intorno	
• la laguna, e lire 750 spese	
• pel Comitato filiale dell'or-	
• dine pubblico di Chioggia	20,750. —
• Prefettura centrale dell'or-	
• dine pubblico	10,746. 75
• Magistratura camerale, In-	
• tendenza e Casse di finanza	32,542. 11

ISTRUZIONI

Colla parola *compagnia*, usata nell'articolo 38 e relativi della legge succitata, s'intese di esprimere ogni attuale unione di militi e d'impiegati militari che si trovano in una determinata comune destinazione e che costituiscono una compagnia, tanto se sono presenti ai rispettivi corpi quanto se si trovano distaccati altrove in servizio.

Conseguentemente delle liste in duplo, della cui compilazione pel citato articolo 38 sono incaricate le Commissioni delle compagnie, se ne dovrà fare

una per ciascun corpo di Venezia, che comprenda gli elettori presenti al corpo e quelli che si trovano negli spedali;

una per ciascun forte o distaccamento, che contenga gli elettori tutti componenti la forza, di qualunque grado essi siano,

• Guardie di finanza e spese	
• di procedura penale	43,362. 94
• Clero veneto (cooperatori	
• e Fabbricerie)	44,499. 47
	<hr/>
	L. 843,423. 26

• Spese straordinarie

• Guerra e marina:	
• Dotazioni alla Tesoreria di	
• guerra e della marina; per la	
• guerra lire 1,432,508. 49; per	
• la marina lire 967,651. 62. L.	2,400,160. 11
• Interno:	
• Al Comando della Guar-	
• dia civica	37,198. —
• Al Municipio di Venezia	
• in via di sovvenzione . . .	30,000. —
• Al Consiglio delle poste	
• per ispezie straordinarie del	
• servizio	15,000. —
• Spese di amministrazione	
• relative alla soppressa Azien-	
• da del lotto	3,620. —
• Alla Commissione di soc-	
• corso degli esuli italiani . .	2,000. —
• Sovvenzione al Monte di	
• pietà	120,000. —
	<hr/>
	• 227,818. —
• Restituzione di depositi	
• giudiziari	5,449. 86
• Pagamento degli interessi	
• sulle prime azioni del Pre-	
• stito pubblico	4,487. 50
	<hr/>
• Totalità delle Spese L.	3,178,338. 23

colla indicazione del corpo al quale appartengono;

una per ciascun Ufficio militare, contenente gli ufficiali od impiegati aventi parificazione di grado d'ufficiale, addetti all'Ufficio stesso.

I signori comandanti dei corpi personalmente, ed i signori comandanti delle Divisioni a mezzo dei comandanti dei singoli distaccamenti nei forti del rispettivo circondario, avranno cura che da un ufficiale sia fatta lettura e spiegazione del Decreto del Governo provvisorio ai distaccamenti raccolti in rango.

Dopo tale lettura e spiegazione, la Com-

• Rimanezza delle due Cas-	
• se camerali nel 31 dicem-	
• bre 1848:	
• danaro	L. 382,293. 52
• moneta patriottica del	
• Comune di Venezia	580,864. —
• carte di valore	430,394. 63
• depositi di privati	35,120. 78
	L. 1,428,672. 93
• Totalità eguale all'Entrate	L. 4,607,611. 46

• ANNOTAZIONI

• Sebbene abbiamo già riferito con grato animo i fraterni soccorsi delle città italiane, di volta in volta che pervenivano, riportiamo nuovamente la distinta delle offerte giunte nel mese di dicembre, osservando con viva riconoscenza che ascendono più che al doppio di quelle del mese di novembre:

• il Circolo nazionale ferrarese	L. 45,470 90
• il Cappellano del reggimento <i>L'Unione</i>	389 20
• la ditta Rossetti di Ravenna	100 —
• il Circolo popolare di Fuligno	1,140 —
• alcuni Istriani	57 50
• Arminio Cappelli per conto di un no-	
• nimo	609 —
• il Municipio di Cesena	1,288 —
• Gio. Battista Fraticelli di Civitavecchia	100 —
• Levi di Alessandria d'Egitto	352 20
• offerte raccolte dal Tommaso in Pa-	
• rigi	2,132 57
• la Società filodrammatica di Sassari	625 —
• varii cittadini del Cairo	377 20
• collette della Toscana	16,500 —
• altre di Firenze	5,220 —
• avv. Restelli, in nome dell' Emigrazione	
• lombarda, colla riserva di chiedere delle	
• Cartelle del Prestito nazionale di 40 milioni	
• di lire italiane	3,609 41
• Bonmartini, capo-comico	70 —
• alcuni cittadini di Trieste	452 47
• alcuni cittadini delle Provincie	4,081 75
• ricavato di due pendenti con fermaglio	
• d'oro	50 —

L. 52,625 50

mmissione della compagnia, del corpo o del distaccamento, composta come al ripetuto articolo 38, procederà alla formazione della lista in duplo dei suoi elettori, e cioè di quelli che almeno col 20 gennaio prossimo abbiano compiuta l'età di 21 anno e che, in quanto non fossero propriamente cittadini di questo Stato per nascita o per precedente stabile domicilio nel territorio di esso, dichiarassero però espressamente di non conservare altra cittadinanza.

Per ovviare le irregolarità che potrebbero nascere dagli ordinarii frequenti movimenti di personale, importa che possibilmente le liste vengano formate da tutte le

• L'importo delle spese camerali di Stato questo mese	
• fu accresciuto da varie partite che, in pendenza della	
• particolare applicazione, vennero scritturate in generale	
• nell'amministrazione camerale. Fra le quali:	
• spese di trasporto del piombo acquistato	
• in novembre	L. 41,750 —
• chinino	48,100 —
	L. 29,850 —

• Le spese del Comitato di vigilanza ascendono in generale a lire 16,000 circa al mese, delle quali 12,000 pel cordone delle barche intorno la laguna.

• Nella scritturazione di cassa del mese di novembre fu esposta la spesa del Comitato di vigilanza in sole lire 12,500, e quindi quasi 4,000 lire meno dell'uscita effettiva; perciò questo mese figurano oltre 20,000 lire, delle quali 4,000 devono essere applicate al novembre nel resoconto annuale.

• E qui bisogna avvertire che il Prospetto mensile delle rendite e spese del Governo provvisorio di Venezia si pubblica perchè i cittadini, per quanto è possibile, conoscano quasi giorno per giorno l'andamento dell'amministrazione, come si conviene ad un regime democratico; ma che quelle cifre devono essere intese e commentate colle norme di ogni grande gestione, nella quale grosse somme sono anticipate ogni qual tratto, e il dispendio vero non si conosce che dopo un breve intervallo. — Noi abbiamo indicato di mese in mese le dotazioni della guerra e della marina; però la somma assegnata e pagata dal Governo per questi rami non è quella effettivamente dispendiata; essa corrisponde alla spesa media presuntiva, salvi i conguagli coi mesi antecedenti e coi successivi. La spesa precisa si liquida e si conosce dopo lunghi conteggi; noi ci siamo limitati a mostrare le anticipazioni pagate dal Governo, sì perchè le anticipazioni o dotazioni si avvicinano sempre più alla spesa effettiva, la quale coll'esperienza dei mesi passati ogni volta meglio si determina; sì perchè la cifra delle anticipazioni si può esprimere subito e con una sola parola, mentre invece il resoconto della spesa reale talvolta non si ha che assai tardi, ed è troppo lungo per una sommaria indicazione.

compagnie nello stesso giorno, e cioè nell' 8 gennaio corrente, e si raccomanda altresì ai comandanti di evitare ogni movimento di personale che non fosse assolutamente indispensabile, anche dopo la formazione delle liste, e fino al giorno in cui saranno raccolte tutte le schede.

Formate le liste ed assoggettate all'esame delle compagnie; dovrà nelle Divisioni recarsi all'indomani (9) una Commissione composta da un ufficiale, e da un bass'ufficiale presso ogni distaccamento sui forti del rispettivo circondario per raccogliere, e perchè siano quindi dal comandante della Divisione trasmesse in duplo immediatamente all'Ufficio del circondario elettorale che risiederà a Venezia, presso il Comando della città e fortezza. I Comandi dei corpi e gli Uffici stabili a Venezia rimetteranno essi pure le liste rispettive, ma in simple, direttamente all'Ufficio del circondario entro il giorno 9 corrente per la rettificazione, e per formare la lista generale che dovrà essere ultimata ed esposta nell'Ufficio del circondario col giorno 14 gennaio. I termini pei ricorsi si fissano ad un solo giorno successivo (15) per gl'individui esclusi, e ad un altro (16) per la domanda di eliminazione degli indebitamente compresi.

L'Ufficio del circondario elettorale trasmetterà quindi immediatamente ai rispettivi Comandi di divisione il duplo delle singole liste delle compagnie o dei distaccamenti, nel quale saranno annotate le fatte rettificazioni, e colla scorta del quale la Commissione di divisione si porterà senza il menomo ritardo nuovamente presso ciascun distaccamento sui forti del suo circondario per raccogliervi mediante appello nominale le schede segrete degli elettori riconosciuti.

A questo fine i comandanti delle compagnie o dei distaccamenti avranno cura d'inculcare ad ogni elettore di predisporre la propria scheda suggellata, contenente il nome e cognome delle nove persone che, secondo il suo voto libero e consciencioso, trova di proporre per la rappresentanza (avvertito che la scelta può cadere sopra individui anche non appartenenti alla milizia), giacchè la Commissione non può indugiarsi per attendere la formazione delle schede medesime, ma si limita a raccogliere ed a suggellarle tutte unite alla presenza

della Commissione della compagnia in un piego per indi tosto rimetterle, insieme a quelle delle altre compagnie, all'Ufficio del circondario presso il Comando della città e fortezza col mezzo dei comandanti dei forti, non più tardi del giorno 19 corrente.

Per gli elettori presenti in Venezia la votazione avrà luogo colle norme generali presso l'Ufficio del circondario nei giorni 18 e 19 gennaio corrente.

I Comandi dei corpi e quelli dei riparti, nonchè i capi degli Uffici militari, sono incaricati di dare esattissima e sollecitissima esecuzione, in quanto li concerné, tanto alla presente Istruzione quanto al di più contenuto nel Decreto del Governo provvisorio.

A questo fine si comunica opportunamente il necessario numero di esemplari del Decreto medesimo e degli elenchi o liste da essere riempiti.

Venezia, 1º gennaio 1849.

*Il Tenente-colonnello
Capo dello Stato maggiore*

FONTANA

Cassanese f. Auditore generale

336. *Divieto nel Carnovale dell'uso della
Maschera.*

1º gennaio 1849.

LA PREFETTURA CENTRALE
DELL'ORDINE PUBBLICO

Considerato che la città di Venezia, col territorio al suo governo soggetto, trovasi in una posizione affatto eccezionale e speciale, circondata com'è dalle armi, e più dalle insidie nemiche;

Considerato che in questa speciale ed eccezionale posizione il Governo ha il dovere di togliere ogni mezzo che con arti insidiose servir potesse a turbare quella invidiabile sicurezza e tranquillità, a conservar la quale ha mirabilmente cooperato colla sua saviezza e col suo patriottismo questa eroica popolazione;

Considerato che, così operando, il Governo, eletto dal popolo e consolato della fiducia di lui, ha la ferma credenza di secondare il suo voto;

Rende pubblicamente noto,
essere nel carnovale di quest'anno assolu-

tamente proibito in tutto il territorio soggetto al Governo di Venezia l'uso della maschera, sotto pena dell'immediato arresto per chi contravvenisse al divieto.

Venezia, 1° gennaio 1849.

Il Prefetto

VERGOTTINI

337. *Schiarimenti e Norme di esecuzione della Legge 24 dicembre 1848 nella parte che riflette le Operazioni elettorali.*

3 gennaio 1849.

ISTRUZIONI INTERNE

AGLI UFFICI DI CIRCONDARIO, RELATIVE ALLA LEGGE ELETTORALE 24 DICEMBRE 1848, N° 8542

I.

(All'articolo 19)

Nei primi otto circondarii il consesso sarà preseduto dal consigliere dei Tribunali; nel nono dal pretore; nel decimo, undecimo e duodecimo dall'Aggiunto della Pretura; nel tredicesimo e quattordicesimo dal rispettivo Auditore militare. Il presidente poi sceglierà fra i membri del consesso uno il quale fungerà l'ufficio di segretario, specialmente per la tenuta dei processi verbali. In caso d'impedimento del presidente, il consesso nominerà un sostituto, scelto fra i membri a pluralità di voti.

II.

(All'articolo 19, lettera d)

Relativamente all'undecimo circondario, il quale comprende tre Comuni, viene determinato che l'Ufficio avrà la propria residenza in Murano, ove si dovranno trasportare i due Deputati o Consiglieri delle altre Comuni.

III.

(All'articolo 22)

Come l'Ufficio di circondario giudica in siffatti casi quasi fosse un giuri, così il Governo non crede di dettare ad esso alcuna norma obbligatoria. Nulladimeno, potendo avvenire che in linea di diritto i maggiori dubbi circa l'ammissione di qualche elettore sorgano relativamente alla sua cittadinanza,

crede il Governo di ricordare potersi con tutta giustizia segnare una demarcazione tra i nativi delle provincie lombardo-venete e gli altri. In quanto ai primi, il consesso potrà ritenere per domicilio la semplice non interrotta dimora di sei mesi, unita alla dichiarazione di non voler conservare altra cittadinanza. Quanto invece ai secondi, il consesso, oltre alla suddetta dichiarazione, dovrà richiedere la prova dello stabile domicilio in senso legale, dimodochè risulti da quest'ultimo estremo la presunzione che qui abbiano fissato la vera loro sede.

IV.

(Allo stesso articolo)

I giudizi saranno pronunciati a maggioranza assoluta di voti.

V.

(All'articolo 24)

Poichè la materiale distribuzione del locale può contribuire moltissimo alla sollecitudine e al buon ordine della cosa, così si cercherà che la sala ove si raccoglie il consesso sia distribuita in maniera che i votanti, secondo l'ordine del loro arrivo, possano portarsi al banco chiuso del consesso per una via e andarsene per un'altra, evitando in siffatta guisa che avvenga lo scontro di più persone in opposte direzioni. Una parte della sala divisa con isbarre rimarrà sempre accessibile agli elettori i quali desiderassero essere presenti alla votazione ed allo spoglio delle schede.

VI.

(All'articolo 28)

Il processo verbale dovrà indicare

- a) la presenza dei membri del consesso;
- b) l'ora in cui la seduta fu aperta e quella in cui fu chiusa;
- c) le discussioni seguite ed i giudizi che furono pronunciati dal consesso relativamente all'ammissione o meno di qualche elettore, nonchè su qualsiasi altra emergenza che per avventura si fosse presentata;
- d) il numero degli elettori che si presentarono alla votazione, e come siasi proceduto nello spoglio delle schede;

e) l'indicazione che al chiudersi della seduta i registri e le urne si suggellarono;

f) dopo la prima seduta, l'indicazione che venne riconosciuta da tutti i membri l'integrità dei suggelli;

g) la firma di tutti gl'individui del consesso.

VII.

(All' articolo 29)

Nei circondarii 11 e 12 non solo le liste parrocchiali sono tutte rifuse in una sola lista alfabetica del circondario, ma le rettificazioni che vi fossero praticate sopra istanza di qualche elettore, come all'articolo 22, saranno egualmente praticate nelle liste delle singole parrocchie prima di rimandarle il giorno 19 gennaio agli Uffici parrocchiali.

VIII.

(Agli articoli 30 e 31)

Lo spoglio delle schede devesi eseguire col massimo ordine e colla massima pubblicità.

Perciò, all'atto di riscontrare se il numero delle schede corrisponda al numero de' votanti, si divideranno queste in pacchetti da 100, dei quali si farà a mano a mano lo spoglio.

Uno degli scrutatori leggerà i nomi contenuti in una scheda; un altro li noterà ne' fogli già predisposti, e ciò col concorso e sotto la ispezione di altri tre scrutatori per lo meno.

I nomi saranno scritti ne' fogli un dopo l'altro con numero progressivo. Per agevolare il ritrovo di un nome già registrato, uno degli scrutatori potrà tenere un indice alfabetico dei nomi col numero progressivo corrispondente.

Al ripetersi dello stesso nome vi sarà apposto di contro nel registro un nuovo segno. Ogni decimo segno sarà più lungo degli altri, acciò le voci possano contarsi agevolmente per decine.

Se pel gran numero delle schede si procedesse contemporaneamente (ma sempre nella stessa sala) allo spoglio delle schede da due o più sezioni e con l'assistenza di altri elettori, come all'articolo 30, gli spogli delle singole sezioni contenuti in altrettanti

fogli saranno in fine riportati e sommati tutti in un solo foglio.

IX.

(All' articolo 35)

Quando la seniorità di uno degli eletti non fosse evidente, dovrà il consesso ricercare alle parti le rispettive fedeli di nascita od altre prove suppletorie.

3 gennaio 1849.

MANIN

338. Nuove Istruzioni all' Armata di terra intorno alle elezioni dei Membri dell'Assemblea legislativa.

3 gennaio 1849.

CIRCOLARE

DEL COMANDO SUPERIORE

DELLA CITTA' E FORTEZZA

ai Comandanti di tutte le Legioni, dei Corpi e Distaccamenti componenti l' Armata di terra, — colla quale vengono modificate alcune parti dell' Istruzione pubblicata il giorno 1° gennaio, riguardante il metodo da tenersi nelle elezioni dei Rappresentanti dell' Assemblea nazionale.

La parola *compagnia*, usata all'articolo 38 e relativi della Legge succitata, vuole intendersi nel senso puro tecnico militare, cioè una delle parti aliquote del battaglione.

In ogni compagnia adunque colla scorta dei ruoli si farà da una Commissione la lista in duplo dei cittadini arruolati in quella compagnia al servizio militare, i quali abbiano i requisiti indicati dagli articoli 4, 5 e 6, e conseguentemente siano elettori.

La Commissione sarà composta dal capitano della compagnia o da chi regolarmente ne adempie le veci, e da un sott' ufficiale designato dalla compagnia.

Per la scelta del sott' ufficiale, il capitano della compagnia si recherà ove sta il maggior numero degl'individui della compagnia, che per avventura si trovasse divisa in diversi punti del riparto ove trovasi di

presidio; li disporrà in ordine nelle righe; e dopo aver loro esposto l'ufficio delicato a cui è chiamata la persona a scegliersi, li inviterà a dare il loro voto. Chi avrà ottenuta la relativa maggioranza dei voti sarà l'eletto.

La Commissione così formata avrà cura di dar lettura e spiegazione agl'individui della compagnia del Decreto del Governo provvisorio intorno alle elezioni, e si occuperà immediatamente di determinare quali fra essi siano per diritto elettori, compilando all'uopo le liste per ordine alfabetico, avendo sott'occhio gli articoli 4, 5 e 6 della Legge elettorale.

E duopo notare che quelli che non hanno i requisiti voluti dalla Legge per essere elettori debbono essere rifiutati, rilasciando loro scritto il motivo del rifiuto. Però le Commissioni incaricate della formazione delle liste non rifiuteranno l'iscrizione se non a quelli cui mancassero indubitabilmente i diritti elettorali. In caso di dubbio l'iscrizione sarà eseguita, e sarà altresì notata la ragione del dubbio.

Intorno all'articolo 4 è da avvertire che, se un individuo non avesse la certezza d'aver compiuto i 21 anni, la Commissione giudicherà da se per presunzione.

Per l'articolo 5 deve ritenere che arruolati al servizio militare sotto la bandiera di questo Stato s'intendono tutti i militi dipendenti direttamente dal Comando in capo e perciò dal Governo provvisorio, e quindi il battaglione Lombardo, il battaglione Napoletano ed altri che appartengono a queste categorie.

Gli individui militari appartenenti agli stati maggiori e minori dei corpi saranno portati in una lista speciale elettorale, compilata da una Commissione composta dal comandante del corpo e da un sott'ufficiale scelto a maggioranza di voti dalle due anzidette categorie.

Le liste degli elettori negli Uffici militari saranno compilate a cura del capo militare dell'Ufficio, assistito da uno degl'impiegati militari eletto a maggioranza di voti dagli appartenenti al detto Ufficio.

Gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati isolati, tra i quali sono compresi quelli in disponibilità, si faranno inscrivere dal comandante la piazza o forte dove dimorano.

Le frazioni di una compagnia che per avventura si trovassero distaccate in più riparti militari bisogna considerarle in ciascuno di essi come una compagnia intera.

Per la Casa di arruolamento, la Casa di trasporto e gli Ospedali militari, si terrà la stessa norma che si è detto per gli Uffici.

Formate le liste in duplo ed assoggettate all'esame della compagnia, dovranno esservi registrate le osservazioni ed eccezioni che da alcuno dei militi fossero fatte. Poscia ne vien mandato un esemplare all'Ufficio del circondario elettorale per le vie gerarchiche militari del luogo ove trovasi la compagnia, nel quale Ufficio deve restare ostensibile per tre giorni a tutti gli elettori onde raccogliervi le ulteriori osservazioni e praticarvi le occorrenti rettificazioni.

L'Ufficio del circondario elettorale risiederà in Venezia presso il Comando della città e fortezza.

Il termine per l'invio delle liste sarà il giorno 11; il giorno 15 la lista generale degli elettori sarà esposta all'Ufficio del circondario elettorale; a tutto il 17 si ammetteranno i ricorsi per l'iscrizione di quelli indebitamente rifiutati dalle speciali Commissioni ed esclusi dall'Ufficio del circondario elettorale; il giorno 18 si ammetteranno le domande per la eliminazione degli indebitamente compresi.

La Commissione direttrice, di cui parla l'articolo 39 della Legge suddetta, sarà composta in ciascun riparto militare di tutti gli ufficiali che hanno fatto parte della Commissione per le liste elettorali. Questi si distribuiranno fra loro la sorveglianza alla votazione; ogni parziale Commissione tolta da quella generale sarà assistita da due sott'ufficiali o militi, designati da ciascuna compagnia o distacco che deve procedere alla votazione.

La votazione si farà nel corso dei tre giorni 20, 21 e 22.

Ogni compagnia o distacco voterà nella caserma, forte o posto ove attrovasi di presidio o di servizio.

Innanzi di procedere alla votazione, le Commissioni avranno cura d'inculcare ad ogni elettore di predisporre la propria scheda chiusa, contenente il nome e cognome delle nove persone che, secondo il suo voto libero e coscienzioso, trova di proporre

per rappresentanza, avvertito che la scelta può cadere sopra individui anche non appartenenti alla milizia. Tale predisposizione delle schede si rende necessaria dacchè la Commissione non può indugiare per attendere la formazione delle medesime, ma si limita a raccogliere ed a suggellarle tutte unite in un piego per indi tosto rimetterle all'Ufficio del circondario elettorale col mezzo gerarchico militare del rispettivo reparto, non più tardi del giorno 23.

I comandanti dei Corpi e quelli dei reparti, nonchè i capi degli Uffici militari, sono incaricati di dare esattissima e sollecitissima esecuzione, in quanto li concerne, tanto alla presente Istruzione quanto al di più contenuto nel Decreto del Governo provvisorio (*).

*Il Tenente Colonnello,
Capo dello Stato maggiore*

F. FONTANA

339. *Istituzione di una Legione detta Euganea.*

9 gennaio 1849.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

DIPARTIMENTO DELLA GUERRA

DECRETO

1. Una nuova legione, che *Euganea* sarà nominata, viene istituita in Venezia, e comprenderà i militi e cittadini già qui radunati e che fossero per giungere dalle provincie di Padova, Vicenza e Rovigo.

2. Il trattamento, la costituzione e l'uniforme saranno alla foggia delle altre venete legioni d'infanteria regolare.

3. Per la riunione degli arrolandi e per l'organizzazione del corpo è destinata la caserma di san Francesco di Paola, ove saranno dirette le reclute, che dovranno essere prima presentate ed iscritte al deposito generale nel locale di san Biagio.

4. Al generale Sanfermo è particolarmente demandato l'incarico di sopravve-

gliare e dirigere la formazione di tale legione, dipendentemente sempre dalle Divisioni I^a e II^a del Dipartimento della guerra.

Venezia, 9 gennaio 1849.

CAVEDALIS

340. *Emissione di Monete d'oro da venti Lire.*

14 gennaio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta :

1. Nella Zecca nazionale si conieranno monete d'oro da venti (20) lire italiane, equivalenti nell'attuale tariffa a correnti lire 22.75, del peso legale di denari 6.452, al titolo 900, del diametro di millimetri 21.

2. La nuova moneta sarà simile a quella in argento, da lire cinque italiane, coniata in relazione al Decreto 27 novembre prossimo passato, n° 5132, se si eccettui la iscrizione alla base del Leone, che sarà, anzichè in cavo, in rilievo.

Venezia, il 14 gennaio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

341. *Nuova emissione di Moneta spicciola di rame, e descrizione di essa.*

15 gennaio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Per facilitare le minute contrattazioni,

Decreta :

1. Nella Zecca nazionale si conieranno monete di rame del valor nominale di centesimi di lira corrente cinque, tre ed uno.

2. Il diametro, per li pezzi da cinque centesimi, sarà di millimetri 24, per li pezzi da tre di 22, e per quelli da uno di 18.

3. Il peso sarà in ragione di un danaro per ogni centesimo di valor nominale.

4. Queste monete avranno sopra una delle superficie il Leone di san Marco in rilievo, seduto in prospetto, con una zampa sopra il libro, col motto in incavo — *Pax tibi Marce Evangelista meus* —, ed all'intorno

(*) I riporti militari sono: la Città di Venezia ed i cinque Circondari di difesa nei quali è diviso l'Estuario.

la leggenda — *Governo provvisorio di Venezia* — Nell' altra superficie avranno nel mezzo il valore in cifra di sopra e il millesimo — 1849 — di sotto, divisi da una linea, ed all'intorno la leggenda — *Centesimo* — o — *Centesimi di Lira corrente*.

5. La tolleranza in più od in meno non potrà essere maggiore del mezzo per cento.

6. Tali monete avranno corso legale col giorno 10 del prossimo venturo febbraio.

Venezia, il 15 gennaio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

342. *Istituzione e attribuzioni di Commissioni di censimento per la iscrizione nei ruoli della Guardia civica.*

15 gennaio 1849.

COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA CIVICA

AVVISO

Allo scopo di ottenere con un metodo regolare e costante l' iscrizione e l' arruolamento di tutti quei cittadini, dimoranti a Venezia, che a termini dell' organico Regolamento per la Guardia civica, approvato dal governativo Decreto del 20 maggio 1848, n° 6218-1532, devono prestar servizio nei corpi attivi o di riserva della Guardia civica, questo Comando generale è venuto nella determinazione di fare compilare un' anagrafi cittadina atta a soddisfare convenientemente alle contemplate esigenze, nonchè capace ez' andio a sopperire a molte altre notizie che spesso occorrono nel trattamento officioso di quegli oggetti che stanno nella sfera delle sue attribuzioni.

A tale effetto vennero elette presso i Comandi delle legioni quattro Commissioni speciali, una cioè per legione, composte di tre membri, caratterizzate col titolo di *Commissioni speciali anagrafiche per l' arruolamento della Guardia civica*.

Ogni Commissione ha l' incarico speciale

1° di dirigere e di far eseguire l' iscrizione anagrafica di tutti gli individui di cui sono composte le famiglie domiciliate e dimoranti a Venezia, valendosi per tale iscrizione di schede opportunamente stam-

2° a far distribuire per ogni famiglia le schede suddette, ricuperandole poscia, rettificando in persona quelle che fossero difettive;

3° a stralciare dalle schede ricuperate tutti gl' individui maschi aventi l' età normale, cioè dai 18 ai 55 anni di età;

4° a separare dai detti stralci tutti quegli individui che sono già iscritti nella Guardia in attualità di servizio; ad eliminare quelli che dal Comando generale avessero già ottenuto regolarmente il brevetto di assoluta esenzione; e finalmente a passare in rettifica i rimanenti, licenziando dalle liste tutti quegli individui che ne avessero titolo, a termini del Regolamento in corso e giusta le norme già indicate e distinte nelle apposite Istruzioni di cui vennero le Commissioni stesse opportunamente fornite;

5° finalmente a separare dal complesso degli individui, come si è detto, rettificati quelli che devono essere esclusivamente iscritti nel corpo degli attivi da quelli della riserva, rimettendo quindi gli stralci degli uni e degli altri a disposizione del Comando della rispettiva legione, che li farà ripartire equamente nei battaglioni e compagnie dipendenti.

Per ciò poi che riguarda ai cittadini, vengono invitati tutti i capi di famiglia a voler di buon grado cooperare allo scopo a cui tende questo interessante lavoro; ritenendosi per loro parte obbligati

1° a dare con esattezza la dimostrazione di tutti gli individui che compongono la propria famiglia, attualmente esistenti, tanto maschi che femmine, di qualunque età e condizione, indicando il cognome, soprannome e nome, prima del capo della famiglia stessa, poi della moglie, e successivamente dei figli, parenti ecc., nonchè dei domestici ed altri individui che facessero parte della famiglia stessa, descrivendoli tutti individualmente nella scheda o schede che a ciascheduno verrà consegnata; operando l' indicazione che corrisponde ai riparti nei quali la scheda stessa è divisa;

2° a dover approntare o far approntare sollecitamente la scheda stessa, cioè entro il termine perentorio di quattro giorni dalla consegna, come viene indicato nella comminatoria espressa a tergo di detta scheda;

la quale, firmata dal capo della famiglia e previamente fatta vidimare dal proprio parroco, dovrà poi essere riconsegnata alla Commissione, che, spirato il suddetto termine, si presenterà a recuperarla.

All'atto poi che la Commissione si produrrà alla famiglia per effettuare il ricupero della scheda, ogni capo od altro individuo della famiglia stessa dovrà presentarsi a somministrare alla Commissione tutte quelle notizie e schiarimenti che si rendessero necessari perchè, occorrendo, la scheda stessa possa essere riformata e con ogni possibile precisione rettificata.

La distribuzione di queste schede ad ogni famiglia seguirà pochi giorni appresso alla pubblicazione del presente Avviso, e verrà eseguita da apposite persone scelte nella parrocchia e di ciò incaricate dalla Commissione del rispettivo riparto.

Il presente viene pubblicato ed affisso per norma e per comune notizia.

Dal Comando generale della Guardia civica,

Venezia, il 15 gennaio 1849.

Il Generale in capo

G. MARSICH C. A.

Il Capo dello Stato Maggiore

G. FECONDO, Colonnello

Visto

Il Dittatore

MANIN

343. *Emissione e forma di nuove Cedole da Lire una, divisibili per metà.*

16 gennaio 1849.

LA MUNICIPALITÀ DI VENEZIA

AVVISO

Per rendere più facile nel piccolo commercio la circolazione della moneta del Comune di Venezia, saranno emesse nuove cedole di lire una, disegnate in modo che possano tagliarsi per metà, valendo ciascuna delle parti centesimi cinquanta correnti. In conseguenza tali cedole intiere conserveranno il valore di lire una e le mezze quello di centesimi cinquanta.

Restano ferme anche per queste cedole di nuovo disegno le precedenti disposizioni di

legge, e quelle specialmente del Decreto 22 novembre p. p., n° 6075; bene inteso che saranno sempre comprese nei dodici milioni di carta monetata che il Comune fu abilitato ad emettere.

Le suddette cedole, di cui appiedi è pubblicata la descrizione, cominceranno ad esser messe in circolazione il giorno 18 corrente.

Venezia, 16 gennaio 1849.

Il Podestà Giovanni CORRER

L'Assessore Patrico MANIN

Il Segretario A. LICINI

Visto, MANIN

P. GIOVANELLI, Presidente della Banca

DESCRIZIONE

DELLE NUOVE CEDOLE DI LIRE UNA

La cedola è di forma quadrilatera, segnata dall'alto al basso da una linea, nera nella metà, per indicare il luogo dove può essere tagliata. Nel mezzo vi sono due bolli, al di sopra quello di controlleria del Comune di Venezia, al di sotto quello a secco della Banca nazionale, il quale è contornato da due cestelli, adorni nella parte superiore da un gruppo di fiori.

I due bolli sono quei medesimi descritti nell'Avviso 30 novembre p. p., n° 11053-3604, della Municipalità.

Il disegno presenta due parti affatto uguali, separate dalla linea nera. In ognuna avvi un cartoccio rabescato, il fondo del quale è a linee parallele ondulate. Nella parte superiore, in apposita tavoletta, si legge — *Moneta del Comune di Venezia* — in carattere egiziano. Nel mezzo avvi la cifra araba — 50 — coll'indicazione in caratteri egiziani — *Centesimi* — al di sopra, — *correnti* — al di sotto.

Inferiormente vi sono i due stemmi della Venezia e Lombardia, col numero della serie in alto entro una conchiglia, ed il millesimo — 1849 — al di sotto.

I piccoli vuoti del fondo della tavoletta e del cartoccio sono coperti da minute linee parallele dentellate in direzione trasversale.

344. *Divieto di presentazione di Schede elettorali a stampa od in litografia.*

18 gennaio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Dietro il dubbio insorto a qualche Ufficio di circondario elettorale;

Veduto l'articolo 24 del Decreto 24 dicembre 1848;

Dichiara:

Nelle schede per la nomina de' rappresentanti all'Assemblea i nomi debbono essere manoscritti. Se fossero litografati o stampati, le schede saranno considerate nulle.

Venezia, 18 gennaio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

345. *Organico e attribuzioni dell'Ispettorato dell'Arsenale.*

22 gennaio 1849.

ARTICOLO D'ORDINE GENERALE

*pubblicato li 22 Gennaio 1849,
sotto il n° 278.*

La virtù, la rettitudine di coscienza, lo spirito di religione de' nostri padri procurarono a Venezia per tanti secoli quello splendore al quale era giunta la grande sua Repubblica.

Gli Arsenalotti, personale sempre caro e fedele al Governo, non ismentivano mai questi elevati principii. Erano scrupolosamente indefessi al lavoro, obbedienti ai capi, i quali, severi coi colpevoli e difensori degli innocenti, sapevano di dover render conto alla giustizia divina del loro operato.

Nessuno può mettere in dubbio che gli arsenalotti di questi giorni non siano animati dagli stessi sentimenti, affezionatissimi alla patria ed allo Stabilimento, che riguardano come una seconda patria, di cui amano la tranquillità e rispettano quindi le discipline.

Se però qualche male intenzionato tentasse di seminare il cattivo umore, eglino colla buona ed onesta loro indole saranno certamente impegnati ad espellere questa cattiva

semente perchè non resti macchiata la loro fama. Il Comando generale della Marina gliene procura i mezzi!

Con l'Ordine generale del 18 cadente, n° 18, si è regolarmente messo in attività l'ufficio dell'Ispettorato degli arsenalotti, carica che con Decreto governativo era stata affidata sino dai primi momenti del patrio nostro risorgimento al sottointendente Bottari.

Con questa misura intendesi conseguire il doppio scopo di mantenere le indispensabili discipline a tutela dell'interesse pubblico e tranquillità interna, e di facilitare ai singoli individui del personale meccanico, mediante il suo organo colle Direzioni, il conseguimento d'ogni loro buon diritto, facendo luogo alle loro istanze ed appoggiandole presso l'autorità del Comando generale quando sieno giudicate meritevoli.

La Repubblica Veneta, che sapeva applicare le più savie leggi, affidava la sorveglianza interna di quest'Arsenale al così detto Capitano, ed al § 39 dell'Ordinanza dell'anno 1791, relativa alla parte meccanica, si trova che il capitano era in obbligo di « girare continuamente per la Casa, rivendo e denunciando quelli che in parte alcuna facevano danni o trasgredivano le approvate Ordinanze in proposito di furti, di fuochi, di pippe, di bettole e di vendita di robe mangiative e di vino, eseguir dovendo gli asporti, denunziandone i rei ».

Egli stava sotto la dipendenza del nobile patron, in guardia pro tempore, e doveva adempiere quanto eragli ordinato relativamente al suo impiego.

Questi cenni basteranno a provare la necessità della carica dell'Ispettore, e l'analogia de'suoi incarichi con quant'era praticato nei tempi del buon ordinamento dell'Arsenale veneto, ordinamento dal quale presero norma le attuali grandi Potenze marittime.

L'Ispettorato ha il geloso dovere d'agire di pieno accordo con le Direzioni, ed impiegando le persuasioni ed i mezzi suggeriti dalla giustizia, deve mantenersi ad un tempo e la fiducia della superiorità e quella del personale meccanico compreso nello Stabilimento.

L'Ispettorato adunque, che dipende esclusivamente dal Comando generale, sarà

sempre pronto ad ogni esigenza, e l'Ispettore o Viceispettore dovrà trovarsi all'Ufficio dall'incominciare al finire dei lavori, venendo prima del suono della campanella d'ingresso e partendo dopo sortite le maestranze.

L'Ispettore sarà munito della parola d'ordine, ed avrà accesso nello Stabilimento anche nelle ore di notte.

Moltiplicherà con tutti i mezzi possibili la sua vigilanza in tutti i punti dell'Arsenale, investigherà ogni causa di lagno, e secondo l'importanza l'appianerà direttamente e coll'intelligenza dei Direttori o si farà organo dei reclamanti a questo Comando generale.

Vengono affidate alla sua sorveglianza pel loro effetto le discipline vigenti per le porte dell'Arsenale e per quanto altro riguarda il personale lavorante, proponendo anzi quelle aggiunte o modificazioni che risultassero necessarie.

I due maestri che devono formar parte del detto Ispettorato lo saranno in turno mensile, disponendosi dall'Ispettore, di concerto coi Direttori, il loro cambiamento.

L'Ispettorato passerà subito d'intelligenza colle Direzioni per nominare ad ogni singola officina o riparto di lavoro i rispettivi preposti, che assumeranno il servizio di disciplina in qualità di capi e sottocapi d'ordine.

Il capo d'ordine dev'essere fornito di una lista nominale di ogni individuo posto sotto la sua sorveglianza; deve impedire qualsiasi abuso, attendere alla sicurezza dei materiali, e render conto di ogni evenienza all'Ispettorato, secondo le sue istruzioni.

I maestri destinati all'Ispettorato saranno distinti da una sciarpa bianca, collo stemma del Leone, portata a traverso dalla sinistra alla dritta.

Saranno addetti all'Ispettorato due individui per prestare il servizio d'ordinanza, ed anco questi saranno distinti da una sciarpa bianca collo stemma, che porteranno intorno al corpo.

Finalmente sarà addetta all'Ispettorato anche una maestranza per la distribuzione delle guardie ed altre esigenze del servizio.

Se insorgessero dubbi nel conducimento di questo ramo di pulizia interna, verranno

rappresentati al Presidio del Comando generale pegli opportuni provvedimenti.

Venezia, 22 gennaio 1849.

Pel Comandante generale della Marina,
MILONOPULO Contro-Ammiraglio

Il Segretario della Marina
ATTAJAN, Capitano di corvetta

346. *Proroga al riscatto delle Argenterie presso il Monte di pietà, e devoluzione a questo de' Capi d'oro e d'argento non riscattati nel tempo utile.*

27 gennaio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando che le Leggi 19 luglio 1848, n° 10467, e 16 agosto susseguente, n° 86, concernenti il prestito d'ori ed argenti, non escludono quelli che fossero messi in pegno presso il Monte di pietà; e quindi anche i medesimi avrebbero dovuto essere consegnati alla Zecca nazionale per convertirsi in moneta, contro rilascio di cartelle di credito pubblico fruttanti l'annuo 5 per cento;

Considerata l'utilità che deriverebbe al paese da una maggiore quantità di numerario circolante;

Considerato eziandio il bisogno in cui si trova il Monte di realizzare qualche somma di rilievo per soddisfare alle domande dei ricorrenti e corrispondere agli assunti impegni;

Trovando d'altra parte conveniente d'usare un equo riguardo alla condizione economica delle persone che ordinariamente profittano di quella pia istituzione;

Dietro proposizione della Delegazione provinciale e del Municipio di Venezia,

Decreta:

1. Quelli che a tutto il giorno 26 corrente hanno consegnato al Monte di pietà a titolo di pegno capi d'oro o d'argento hanno diritto di riscattarli con le solite norme fino al giorno 5 febbraio prossimo venturo inclusivamente.

2. Trascorso questo periodo, i capi d'oro e d'argento non riscattati s'intendono acquistati dalla Direzione del Monte al prezzo

equivalente al loro valore intrinseco, secondo la stima che ne sarà fatta dalla Zecca nazionale, aggiuntovi il quindici per cento per corrispettivo del lavoro.

3. La Direzione del Monte tratterà dal prezzo la somma di cui va creditrice a titolo di prestito ed accessori, calcolando gl'interessi a tutto il giorno 5 febbraio prossimo venturo, e pagherà il residuo al pignorante entro il giorno 5 marzo susseguente.

4. Gli oggetti di abbigliamento personale (come oriuoli, collane, orecchini, anelli, smagnigli o *manini*, e simili) non sono contemplati dalla presente Disposizione, e potranno in conseguenza essere riscattati nei periodi e coi metodi ordinarii, a termini dei relativi bullettini di pegno.

Venezia, 27 gennaio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

347. *Proroga del Listino attuale di Borsa.*

27 gennaio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerati i pregiudizi che possono derivare dalla troppo frequente variazione del corso legale dei cambi;

Considerate le condizioni eccezionali in che si trova presentemente il commercio di Venezia;

Dietro proposizione della Commissione eletta in base alla Legge 8 dicembre prossimo passato, n° 7592;

Decreta:

Il listino pubblicato il giorno 20 corrente reterà in vigore a tutto febbraio prossimo venturo.

Venezia, 27 gennaio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

348. *Conversione della Carta-moneta in Valuta metallica per i venditori di oggetti di prima necessità, e norme relative.*

31 gennaio 1849.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

LA COMMISSIONE CENTRALE ANNONARIA

Avendo ottenuto dal Governo provvisorio una somma di danaro effettivo in varie va-

lute, ad oggetto di accordare per quanto sarà possibile il cambio a corso di piazza della carta patriottica e comunale in moneta sonante a quelli che da oggi in poi importassero in Venezia oggetti di prima necessità, nei casi che meritassero speciale riguardo;

Avvisa:

1. Quelli che da oggi in poi introdussero in Venezia oggetti di prima necessità potranno, in relazione alle importazioni fatte ed alle domande di esportazione, chiedere alla Commissione annonaria che sia loro cambiata la somma relativa in moneta del Comune o patriottica con altrettanta moneta sonante a corso di piazza.

2. Questa domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'importazione seguita, ed indicherà la somma della quale si chiede il cambio, e le valute che sarebbero preferite dal ricorrente, aggiungendo quelle circostanze che meritassero uno speciale riguardo.

3. La Commissione nel giorno successivo deciderà sulla domanda, giudicando se fu fatto luogo alla istanza e per qual somma. In caso affermativo, saranno specificate le valute ed il prezzo relativo a cui verrà accordato il cambio.

4. Il ricorrente si presenterà con questa decisione alla Cassa centrale per eseguire il cambio, facendone relativa dichiarazione appiedi della domanda, che rimarrà alla Cassa in prova del cambio verificato.

5. Se il ricorrente ommettesse di eseguire il cambio entro due giorni dalla data della decisione della Commissione, s'intenderà che abbia rinunciato al cambio, e la Commissione potrà disporre altrimenti della somma medesima.

6. Non sono ammesse contestazioni sul corso che verrà fissato nel cambio.

Venezia, 31 gennaio 1849.

Il Delegato Presidente

Guido AVESANI

Il Segretario

Nicolò FRANCESCHI

349. *Ricostituzione della Ispezione sul Cordone di vigilanza, e nomina di un nuovo Ispettore.*

31 gennaio 1849.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

COMITATO DI PUBBLICA VIGILANZA

AVVISO

Il Governo, con Decreto 12 gennaio 1849, n° 623, ha stabilito che la ispezione del cordone di vigilanza abbia a formare un Ufficio separato e dipendente dal Comitato di pubblica vigilanza. Inoltre ha nominato ad ispettore provvisorio di esso cordone il cittadino Antonio Scarpa, che perciò cessa dalle sue incumbenze di membro del Comitato di pubblica vigilanza.

Il nuovo Ufficio andrà in attività col primo giorno del prossimo venturo mese di febbraio.

Venezia, 31 gennaio 1849 (1).

ZAMBALDI — COMELLO — MOROSINI — VISENTINI
RENDOVICH — SERENA

Veduto MANIN

(1) *Gazzetta di Venezia* 13 febbraio 1849, n° 44:

PROSPETTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE
del Governo provvisorio di Venezia
nel mese di Gennaio 1849

• Rimanezza delle due Casse • camerali nel 31 dicembre • 1848:	
• danaro	L. 382,293. 52
• moneta patriottica e del • Comune	380,864. —
• carte di valore	430,394. 63
• depositi di privati	35,420. 78
	<hr/>
	L. 4,428,672. 93

ENTRATE

Entrate ordinario

• Rendite dirette:	
• prediali di Venezia e • del suo Circondario	L. 167,740. 37
• Rendite indirette comples- • sive, compresa la vendita • all'ingrosso di generi di pri- • vativa e lire 4,683. 30 aggio • valute	414,036. 63

350. *Riconvocazione degli Elettori di alcuni Circondarii per la nomina de' rispettivi Rappresentanti nell'Assemblea legislativa.*

1° febbraio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Veduti gli articoli 41 e 42 della Legge elettorale 24 dicembre 1848, n° 8542;

• Esazioni a favore degli • Invalidi della Marina veneta • mercantile	302. 28
	<hr/>
	L. 582,129. 48

Entrate straordinarie

• Pagamenti fatti da Venezia • e dal suo Circondario a • conto del Prestito di quat- • tro milioni e mezzo	9,877. 50
• Altri pagamenti a conto • del Prestito di un milione • e mezzo	26,239. 56
• Da varii cittadini per ri- • scatto di argenterie, e rica- • vato di argenterie confiscate • Dal Municipio di Venezia • in moneta del Comune, in • conto dei 12 milioni.	12,079. 43
• Ricavato della vendita di • azioni del Prestito nazionale • italiano	7,472. 77
• Dal Governo del Piemonte, • a rifusione di note di banco • austriache girate col Governo • provvisorio di Milano	37,944. —
• Offerte delle città italiane • Offerte di Venezia e del • Circondario, cioè doni, trat- • tenute sugli stipendi e sulle • pensioni degli impiegati ci- • vili e dei militari, e questue • nelle chiese	76,570. 13
• Fondo ritirato dalla Zecca • nazionale	35,358. 72
	12,200. —
	<hr/>
	L. 3,237,742. 13
• Totalità dell'Entrate	L. 3,243,344. 56

SPESE

Spese ordinario

• Spese camerali di Stato	L. 349,991. 98
• Spese politiche di Stato	403,486. 44
• Comitato di vigilanza, • comprese lire 11,383. 43 pel • cordone di barche intorno • la laguna, e lire 697. 53 spe- • se pel Comitato filiale di • Chioggia	17,197. 53

Veduto l'Elenco generale de' rappresentanti, compilato e pubblicato dalla Commissione elettorale centrale;

• Prefettura centrale del	
• Ordine pubblico	35,447.17
• Magistrato camerale,	
• Intendenza e Casse di finanza	48,424.45
• Guardie di finanza e	
• spese di procedura penale	61,817.83
• Clero veneto (cooperatori e fabbricieri).	23,330.02
• Restituzione di depositi privati	2,636.45
	<u>L. 642,331.89</u>

• Spese straordinarie

• Guerra e marina:	
• dotazioni della guerra L. 1,715,612.39	
• dotazioni della marina	686,946.74
	<u>2,402,559.13</u>
• Interno:	
• al Comando della Guardia civica	25,000.—
• al Municipio di Venezia	
• in via di sovvenzione	42,000.—
• alla Cassa degli esposti, idem	20,000.—
• all'Ospitale di san Servilio, idem	10,000.—
• all'Ospitale civile, idem	3,837.96
• alla Commissione di pubblica beneficenza, idem	10,000.—
• alla Commissione di corso degli esuli italiani	3,500.—
• alla Direzione del lotto,	
• spese di gestione arretrata	3,254.34
	<u>117,592.50</u>
• Interessi del Debito pubblico	35,624.37
• Restituzione di depositi giudiziari	7,694.70
• Spese diplomatiche	5,263.20
	<u>L. 48,582.27</u>
• Totalità delle Spese L. 3,211,095.79	

• Rimanezza delle due Casse camerali nel 31 gennaio 1849:	
• danaro L.	579,126.35
• moneta patriottica e del Comune di Venezia	1,009,737.—
• carte di valore	416,101.09
• depositi di privati	32,484.33
	<u>2,037,448.77</u>
• Totalità eguale all'Entrate L. 5,248,544.56	

• OSSERVAZIONI

• Ripetiamo con riconoscenza i nomi degli Italiani che nel mese di gennaio inviarono a Venezia fraterni soccorsi:

Veduto il Rapporto 31 gennaio, n° 16, della detta Commissione centrale, in cui pei rappresentanti eletti in più circondarii sono ri-

• Il Ministero delle finanze di Toscana L.	41,439.74
• G. B. Vieusseux, offerte raccolte in	
• Toscana L.	400.—
• Alcuni cittadini di Trieste	406.94
• Un esule friulano	300.—
• Un veneto	189.75
• Un esule friulano	600.—
• Una piccola villa veneta	100.—
• Anonimo di Padova	96.—
• Alcuni istriani	57.50
• Un veneto	1,716.74
• Anonimo di Padova	42.—
• Alcuni veneti	2,400.—
• Una Casa di commercio delle provincie venete	120.—
• Anonimo di una provincia veneta	3,000.—
• Todros di Torino, offerte varie	4,180.77
• Gabussi di Roma, per una rappresentazione teatrale	1,990.80
• Prolegato di Ferrara	746.85
• Bianca Rebizzo, prodotto di collette	6,565.57
• Prodotto di un'accademia di Roma	2,160.—
• Alcuni italiani d'Alessandria d'Egitto	227.07
• Presidente del Comitato di guerra di Roma	2,847.01
• Circolo popolare di Pesaro	1,797.—
• Il giornale <i>La Nazione</i> di Napoli	559.24
• Circolo popolare di Terni	354.80
• Da Macerata	447.06
• Da Meldola	655.—
• Accademia data in Roma	668.10
• Municipio di Civitanova	42.55
• Imola:	
• dal Comune scudi	50.—
• da alcune cittadine	100.—
• dal battaglione civico	72.—
• importo destinato alla costruzione di un frugone	96.33
• società letteraria	14.—
	<u>2,158.69</u>
	<u>76,570.15</u>

• Le maggiori spese camerali di Stato dipendono per 59 mila lire da pagamenti delle pensioni trimestrali; le maggiori spese politiche, per 10 mila lire da lavori nel Palazzo ducale, e per 7 mila circa da lavori nelle sale della Maternità dell'Ospitale civile; quelle del Magistrato camerale per lire 6 mila da lavori nell'Ufficio di sua residenza, e pel rimanente da pagamenti di pensioni pagate a carico del suo fondo.

• Il maggiore dispendio per le guardie di finanza è causato dal pagamento della competenza semestrale di venetiano. Il clero veneto sul fondo apposito percepì nel mese di gennaio una somma maggiore che nel dicembre, attesa la scadenza d'una dotazione bimestrale per la celebrazione di messe.

• Le altre spese straordinarie di sovvenzione agli istituti più furono occasionate dalle attuali circostanze, per le quali, essendo loro mancate le rendite proprie, si è dovuto accordare ad essi un sussidio.

ferite le ottazioni, o espresse o dalla Legge presunte;

Ferme sul modo di procedere alle elezioni tutte le altre prescrizioni in detta Legge contenute;

Decreta:

1. Gli elettori de'circondarii indicati nella sottoposta Tabella sono di nuovo convocati ne' giorni 4, 5, 6 febbraio corrente per la nomina de' rappresentanti, in sostituzione di quelli già eletti che ottarono per altri circondarii. Ogni circondario eleggerà il numero de' rappresentanti ch'è parimenti indicato nella Tabella.

2. Ne' detti tre giorni le schede saranno

presentate agli Uffici di circondario dalle ore 10 antimeridiane fino alle 5 pomeridiane.

3. Hanno diritto di votare i soli elettori compresi nelle liste di circondario già rettificate. Non si terrà conto delle voci che fossero date a' rappresentanti già nominati.

4. Lo spoglio delle schede si farà il giorno 7 dai rispettivi Uffici di circondario, e, questo finito, la Commissione centrale compilerà e pubblicherà un nuovo elenco generale de' rappresentanti eletti per l'Assemblea. Se alcuno risultasse ancora nominato da più circondarii, l'ottazione e quindi la nuova convocazione degli elettori seguirà soltanto dopo la verificaione de' poteri da parte dell'Assemblea.

Segue la Tabella indicata all' Articolo primo

Circondarii elettorali	PARROCCHIE	Numero dei Rappresentanti da eleggere in ogni Circondario	In sostituzione de' sottoindicati Rappresentanti eletti in altro Circondario
	COMUNE DI VENEZIA		
I.	S. Pietro di Castello S. Martino S. Francesco della Vigna	4	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Giovanni Battista Varè Francesco Baldisserotto
II.	S. Giovanni in Bragora S. Zaccaria S. Maria Formosa	4	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Nicolò Tommaseo D. Natale Talamini
III,	S. Marco S. Maria del Giglio S. Stefano S. Luca	3	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Nicolò Tommaseo.
IV.	S. Geremia Ss. Ermagora e Fortunato S. Marziale S. Felice	2	Daniele Manin Gio. Battista Cavedalis
V.	S. Salvatore Ss. Apostoli S. Canciano Ss. Giovanni e Paolo	2	Daniele Manin Nicolò Tommaseo
VI.	S. Nicola da Tolentino S. Simeone S. Giacomo dall' Orio S. Cassiano	3	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Nicolò Tommaseo

Circondarii elettorali	PARROCCHIE	Numero dei Rappresentanti da eleggere in ogni Circondario	In sostituzione de' sottoindicati Rappresentanti eletti in altro Circondario
VII.	S. Silvestro S. Pantaleone S. M. Gloriosa dei Frari S. Maria del Carmine	3	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Nicolò Tommaseo
VIII.	Ss. Gervasio e Protasio S. Maria del Rosario o Gesuati S. Angelo Raffaele S. Eufemia della Giudecca	3	Daniele Manin Giovanni Battista Cavedalis Nicolò Tommaseo
COMUNE DI CHIOGGIA			
IX.	Cattedrale e S. Andrea.	4	Antonio Naccari Dottor Giulio Lisatti Dottor Giacomo Domenico Lisatti Dottor Sante Bullo.

Venezia, 4° febbraio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

381. *Istituzione e ordinamento di una Coorte di Veliti.*

3 febbraio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Per collocare utilmente gli ufficiali e sotto-ufficiali soprannumerarii che non formano parte dei Corpi già organizzati, e per offrire una iniziativa nella carriera delle armi alla gioventù agiata e studiosa,

Decreta:

1. Viene formata una Coorte di veliti, per ora composta di due centurie di cento veliti per cadauna, oltre gli ufficiali e sotto-ufficiali, e queste potranno in seguito aumentarsi fino a quattro.

2. Saranno ammessi in tale coorte, semprechè abbiano le condizioni fisiche necessarie e l'età non minore di 16 anni nè maggiore di 30, ed una condotta irreprensibile,

a) i giovani d'ogni parte d'Italia in

grado di offrire al Governo una garanzia sufficiente di potersi equipaggiare e mantenere del proprio;

b) gli studenti delle Università e dei Licei;

c) tutti quelli dei Corpi così detti universitarii, che militato hanno finora nella guerra della indipendenza italiana;

d) li sotto-ufficiali soprannumerarii dei corpi di linea.

3. Ogni milite della categoria *a*, che provveder deve da sè all'abbigliamento personale, riceverà però dallo Stato armi e buffetteria.

Quelli delle categorie *b* e *c*, oltre l'uniforme e l'armamento, percepiranno lo stipendio nella misura di correnti lire 4. 50 al giorno, compreso il pane.

4. Gli ufficiali e sott'ufficiali sono ammessi a coprire la carica relativa al grado immediatamente inferiore a quello di cui sono attualmente insigniti.

Il trattamento degli ufficiali e sotto-ufficiali è sempre corrispondente al grado che occu-

pano nell'armata, salvo le norme in corso finchè durino le attuali strettezze dell'Erario.

5. Il servizio della coorte sarà eguale e promiscuo con quello del resto dell'armata di terra.

6. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e veliti, finchè rimangono acquartierati in Venezia, dovranno, quando non siano in servizio, frequentare la scuola militare e specialmente le lezioni di tattica, di fortificazione e di disegno; pella quale loro istruzione sarà altrimenti provveduto allorchè si trasferirà il Corpo fuori di Venezia.

7. L'uniforme verrà stabilito con ispeciale Ordinanza, in analogia a quello adottato per la fanteria dell'armata rispetto ai colori ed ai distintivi dei gradi.

8. L'arrolamento è obbligatorio finchè dura la guerra presente.

9. Pella unione e residenza del Corpo è destinato il palazzo Mocenigo Casa vecchia, n° 3328 rosso, san Samuele, dove si procederà tosto all'organizzazione, a cura delle Divisioni I^a e II^a del Dipartimento della guerra.

Venezia, 3 febbraio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

382. Seduta Settima ed ultima dell'Assemblea provinciale (1) — *Approvazione del Verbale della Seduta 11 ottobre 1848 — Lettura dei Decreti di scioglimento dell'Assemblea e di convocazione d'una nuova — Discorso di chiusura dell'Assemblea provinciale, detto dal Presidente.*

9 febbraio 1849.

PROCESSO VERBALE

della Seduta 9 febbraio 1849

dell'Assemblea dei Deputati

Nel giorno 9 febbraio 1849 l'Assemblea dei deputati della provincia di Venezia, invitata

(1) Quest'adunanza veniva indetta col seguente Avviso:

• ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
• DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA

• Devesi procedere alla lettura ed approvazione del processo verbale della sessione tenuta il giorno 11 ottobre 1848 dall'Assemblea dei Deputati della città e provincia di Venezia, istituita col Decreto del Governo 3 giugno 1848, n° 7714, e l'ufficio della quale va a cessare per effetto della prossima convocazione dell'altra, istituita col Decreto 24 dicembre d. a., n° 8542.

dal suo Presidente, si radunò nella sala del Senato dell'ex ducale Palazzo, alle ore 10 antimeridiane.

Fatto l'appello dei membri presenti, risultarono in numero di trenta.

Un Segretario lesse il processo verbale dell'antecedente seduta 11 ottobre 1848, il quale passa senza osservazioni e perciò si dichiara approvato.

Il Presidente legge i seguenti Decreti del Governo provvisorio.

» N. 2458

» IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

» Decreta:

» L'Assemblea dei deputati della provincia di Venezia, istituita col Decreto 3 giugno 1848, è disciolta.

• Venezia, 9 febbraio 1849.

• MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS •

» N. 2459

» IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

» Essendo compiute le operazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti all'Assemblea dello Stato di Venezia, istituita colla Legge 24 dicembre 1848;

» Veduto l'articolo 44 della Legge stessa e l'articolo 4 del Decreto 1° febbraio corrente;

» Decreta:

» A' termini dell'articolo 44 suddetto, l'Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia è convocata pel giorno 13 corrente.

• Venezia, 9 febbraio 1849.

• MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS •

Dopo ciò il Presidente disse le seguenti parole:

» Questo Consesso nelle ultime sessioni eleggeva con voto di fiducia e confermava governanti i quali alle esauste e non produttive

• Vengono pertanto invitati i deputati, già eletti in base del citato Decreto 3 giugno 1848, ad intervenire alla sessione che si terrà nella sala del Palazzo ducale detta del Senato, alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì 9 corrente.

• Il presente Avviso verrà affisso nella città e nelle Comuni della Provincia non occupate dalle armi austriache, e diramato ai deputati che vi hanno dimora o domicilio eletto.

• Venezia, 2 febbraio 1849.

• RUBBI •

finanze provvidero con rimedii energici e fruttuosi; mantennero costante il buon ordine in mezzo a gravi sacrifici e penose incertezze; accolsero i profughi delle Provincie, dal che veniva mirabile accrescimento alla milizia, e diedero a' suoi prodi occasione di cogliere nella pugna un serto non perituro.

» Giova sperare che la nuova Assemblea abbia la maggiore ventura di vedere stabilite le sorti della Patria.

» Intanto il suo pieno mandato dischiude agl'ingegni largo campo di emergere, svolgendo i principii di pubblico ordinamento più confacenti alla nostra difficile e singolar condizione.

» Finita la nostra missione, io lascio questo seggio, lieto del pensiero ch'esso onorerà una mente più vigorosa ».

La seduta è dichiarata sciolta alle ore 11 antimeridiane.

Luigi RUBBI, *Presidente*
Nicolò PRIULI, *Vicepresidente*
Francesco TRIFFONI, *Vicepresidente*
Pietro CANAL, *Segretario*
Gio. Battista VARE, *Segretario*
Dataico MEDIN, *Segretario*
Girolamo DOLFIN BOLDU, *Segretario*

353. Scioglimento dell'Assemblea provinciale.

9 febbraio 1849.

(Si veggia il Decreto riferito pel primo nel Verbale del n° precedente).

354. Convocazione dell'Assemblea legislativa.

9 febbraio 1849.

(Si veggia il secondo Decreto compreso nel n° 352).

355. Scioglimento del Comitato della Ferrovia lombardo-veneta, e trapasso delle sue competenze nello Stato.

9 febbraio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Visto il Decreto 20 gennaio prossimo passato del Ministro del commercio, dell'industria e delle pubbliche opere in Vienna, col quale pretese trasferire in quella città il Comitato della Strada ferrata lombardo-ve-

netta, deferendo l'amministrazione di essa ad alcuni membri ivi dimoranti;

Considerato essere urgente nelle presenti condizioni di guerra il provvedere in modo pronto ed energico alla salvezza dell'ente sociale qui esistente, all'incolumità degli interessi dello Stato, ed alla tutela di quelli degli azionisti;

Decreta:

1. Il Comitato della Strada ferrata lombardo-veneta è disciolto.

2. Il Governo assume l'amministrazione dell'impresa.

Venezia, li 9 febbraio 1849 (1).

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

(1) In pari data la Gazzetta di Venezia del 12 febbraio, n° 43, reca il seguente

• ELENCO GENERALE

- dei Rappresentanti eletti per l'Assemblea
- istituita dalla Legge elettorale 24 Dicembre 1848,
- colle sostituzioni ordinate dal Decreto 1° Febbraio 1849,
- n° 1992, del Governo provvisorio di Venezia

• CIRCONDARIO I. — Parrocchie di

- San Pietro di Castello, San Martino,
- San Francesco della Vigna

• (n° 11 Deputati)

• Tommaseo Nicolò	con voti 1221
• Ferrari Luigi, scultore	877
• Ruffini Gio. Battista	824
• Talamini d. Natale	738
• Baldisserotto Bernardo	583
• Ruffini Carlo	568
• Alberti Antonio	426
• * Fabrizi Nicolò, colonnello	399
• * Ulloa Girolamo, colonnello	383
• * Radaelli Carlo, maggiore	309
• * Alberti Costantino, ingegnere	251

• CIRCONDARIO II. — Parrocchie di

- San Giovanni in Bragora
- San Zaccaria, Santa Maria Formosa,

• (n° 9 Deputati)

• Calucci dott. Giuseppe	801
• Priuli Nicolò	801
• Varè dott. Gio. Battista	706

(*) L'asterisco accenna ai Deputati che furono eletti in sostituzione di quelli che, avendo ottenuto più nomine, scelsero la rappresentanza d'un diverso Circondario.

386. *Ordine del Giorno per le prime Sedute dell'Assemblea legislativa.*

10 febbraio 1849.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

CIRCOLARE

Cittadino Rappresentante!

Siete invitato ad intervenire alla cerimonia religiosa che avrà luogo nella cattedrale di

san Marco la mattina del 15 febbraio corrente, alle ore 10, per l'apertura dell'Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia, istituita col Decreto 24 dicembre 1848, n° 8542.

I Rappresentanti passeranno poscia nella sala detta dello Scrutinio nel Palazzo ducale, ed ivi a porte chiuse costituiranno la presidenza provvisoria, destinando a presidente il rappresentante più vecchio ed a segretarii i due più giovani.

• Reali Giuseppe	con voti 685
• Papadopoli Spiridione	530
• * Valussi Pacifico	340
• * Ferrari Bravo Giovanni	315
• * Grimani Michele	254
• * Bollani Girolamo	193

• CIRCONDARIO III. — *Parrocchie di*

- San Marco, Santa Maria del Giglio,
- San Stefano, San Luca

• (n° 11 Deputati)

• Treves de' Bonfili Jacopo	1652
• Da Gamin abate Giuseppe	933
• Callegari Sante	855
• Benvenuti Bartolommeo, <i>avvocato</i>	817
• Foscarini Giorgio, <i>presidente</i>	738
• Avesani Gio. Francesco, <i>avvocato</i>	649
• Fossati Francesco, <i>avvocato</i>	556
• Lunghi Luigi, <i>consigliere</i>	433
• * Pasini Lodovico	401
• * Rensovich Nicolò	267
• * Triffoni Francesco	221

• CIRCONDARIO IV. — *Parrocchie di*

- Santi Ermoagora e Fortunato, San Marziale,
- San Felice, San Geremia

• (n° 12 Deputati)

• Pesaro Maurogonato Isacco	1261
• Lattes Abramo, <i>rabbino maggiore</i>	1030
• Scarabellin Girolamo	957
• Della Vida Cesare	924
• Tornielli Gio. Battista	808
• Camerata Francesco	772
• Lazaris Bartolommeo	666
• De Giorgi Alessandro	635
• Levi Angelo fu Jacobo	619
• Olper Salomone Samuele	616
• * Piacentini Giorgio fu Giuseppe	278
• * Correr Pietro di Giovanni	224

• CIRCONDARIO V. — *Parrocchie di*

- San Salvatore, Santi Apostoli, San Canciano,
- Santi Giovanni e Paolo

• (n° 10 Deputati)

• Bigaglia Pietro	1017
• Malfatti Bartolomeo	1008

• Santello dott. Giovanni	con voti 672
• Torniello p. Antonio	659
• Errera Abramo	589
• Gasparini Cesare	478
• Pasini dott. Giovanni	472
• Molinari d. Giovanni	465
• * Canal abate Pietro	407
• * Pasqualigo Gio. Battista	407

• CIRCONDARIO VI. — *Parrocchie di*

- San Nicola da Tolentino, San Simeone Profeta,
- San Giacomo dall'Orto, San Cassiano

• (n° 10 Deputati)

• Nardo dott. Gio. Demenico	445
• Paoletti Ermolao	428
• Foscarini Giacomo Vincenzo	378
• Gradenigo Girolamo	336
• Pancrazio dott. Giovanni	290
• Fovel dott. Carlo	280
• Minotto Giovanni	241
• * Astolfoni Luigi	104
• * Tergolina Vincenzo	83
• * Chiereghin Ermenegildo	84

• CIRCONDARIO VII. — *Parrocchie di*

- San Silvestro, San Pantaleone,

- Santa Maria Gloriosa dei Frari, Santa Maria del Carmine

• (n° 10 Deputati)

• Comello Valentino	973
• Valtorta dott. Gaetano	503
• Casoni Giovanni	488
• Insom dott. Antonio	464
• Palazzi dott. Andrea	450
• Balbi Cesare Francesco	432
• De Medici Averardo	411
• * Somma dott. Antonio	212
• * Berlan Francesco	115
• * Canella dott. Nicolò	101

• CIRCONDARIO VIII. — *Parrocchie di*

- Santi Gervasio e Protasio,

- Santa Maria del Rosario o Gesuati, Sant'Angelo Raffaele,

- Santa Eufemia della Giudecca

• (n° 10 Deputati)

• Giustinian Gio. Battista	951
• Bembo dott. Giovanni	744

Ad un'ora pomeridiana poi vi sarà sessione pubblica nella sala del Maggior Consiglio, e, previo appello nominale, si passerà alla nomina delle Commissioni incaricate di esaminare la validità delle elezioni dei Rappresentanti e di farne rapporto all'Assemblea per le sue deliberazioni.

• Baroni Lorenzo	con voti 730
• Bizio prof. Bartolommeo	727
• Copano Pietro	354
• Giordani d. Vespasiano	332
• Graziani Leone	313
• * Morosini Nicolò Gio. Battista	171
• * Gerlin Giovanni	169
• * Bollani Girolamo	161

• CIRCONDARIO IX. — *Parrocchie di*

• Cattedrale di Chioggia, Sant'Andrea di Chioggia
• (n° 10 Deputati)

• Renier dott. Domenico Andrea	208
• Nordio Antonio di dott. Giovanni	180
• Fattorini dott. Domenico di Luigi	174
• Arrigoni d. Pietro, <i>canonico</i>	133
• Zennaro d. Angelo fu Innocente	122
• Perlasca dott. Alessandro fu Giuseppe	96
• * Venturini Tommaso di Giuseppe	164
• * Vianelli Carlo fu Andrea	116
• * Cipriotto Angelo fu Antonio	96
• * Benvenuti dott. Adolfo fu Leopoldo	72

• CIRCONDARIO X. — *Parrocchie di*

• San Giacomo, Sotto Marina, Sant'Anna,
• Cavanella, Cabbianca
• (n° 9 Deputati)

• Zennaro dott. Angelo, <i>medico</i>	333
• Boscolo d. Luigi, <i>arciprete</i>	230
• Chiozzotto Gaetano fu Angelo	206
• Bullo dott. Sante, <i>avvocato</i>	169
• Naccari Antonio, <i>Podestà</i>	137
• Boscolo Luigi di Fortunato detto Marchi	123
• Lisatti d. Giulio qu. Gio. Carlo, <i>notaio</i>	119
• Gierini Francesco fu Pasquale	117
• Lisatti dott. Domenico fu Gio. Carlo	110

• CIRCONDARIO XI. — *Parrocchie di*

• Burano, Mazzorbo, Torcello, Tre Porti e Cavallino,
• San Pietro e San Donato di Murano, Malamocco, Lido
• (n° 8 Deputati)

• Nicchetti d. Giovanni	896
• Tommasini di Marcello	559
• Molin Bernardo, di Burano	466
• Andreotta Pietro, di Murano	413
• D'Este Bartolommeo, di Burano	400
• Modenato d. Giacomo	394
• Colleoni Antonio, di Murano	372
• Passalacqua dott. Antonio, di Burano	337

Terminata in quello o ne' seguenti giorni la verifica de' poteri, l'Assemblea procederà ad eleggere la presidenza stabile ed a compilare il proprio Regolamento interno.

Venezia, 10 febbraio 1849.

MANIN

• CIRCONDARIO XII. — *Parrocchie di*

• Pellestrina, Portosecco, San Pietro in Volta
• (n° 3 Deputati)

• De Colle Odorico, <i>riccettore</i>	con voti 322
• Desiderio dott. Achille	307
• Ghezzi d. Domenico	303
• Scarpa detto Tomiolo Vincenzo	297
• Ballarin d. Stefano, <i>economista</i> in Portosecco	251
•	231

• CIRCONDARIO XIII.

• San Biagio e le Divisioni di Marina
• (n° 4 Deputati)

• Mazzucchelli Ippolito, <i>tenente di vascello</i>	1703
• Mainardi Fabio, <i>id.</i>	1670
• Baldisserotto Francesco, <i>id.</i>	1302
• Gogola Antonio, <i>id.</i>	770

• CIRCONDARIO XIV.

• I Corpi della Milizia di terra
• (n° 9 Deputati)

• Rizzardi Giorgio, <i>generale</i>	3909
• Cavedalis Gio. Battista, <i>colonnello</i>	3716
• Morandi Antonio, <i>colonnello</i>	2854
• Sirtori Giuseppe, <i>maggiore aiutante</i>	2650
• Manin Daniele	2513
• Francesconi Daniele, <i>maggiore</i>	1899
• Sanfermo Marc'Antonio, <i>generale</i>	1896
• Cavalletto Alberto, <i>maggiore</i>	1661
• Belluzzi Domenico, <i>colonnello</i>	1497

• Dalla Commissione centrale, Venezia, 9 febbraio 1849.

• Guido AVESANI, *Delegato Presidente*
• Andrea BEVILACQUA } *Maggiori dello Stato maggiore della Guardia civica*
• Giuseppe REALI }
• Giuseppe TREVISANATO, *Canonico*
• Giacomo TREVES
• Marco GRIMANI
• Giuseppe VALMARANA
• Gio. Dario MANETTI
• Gio. Battista dott. ANGELI
• Nicolò Gio. Battista MOROSINI
• Alessandro PALAZZI •

337. Seduta Prima dell'Assemblea legislativa — *Costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza — Discorso del Triumviro Daniele Manin. — Nomina delle Commissioni di scrutinio sulle elezioni — Convalidazione di queste, esclusa la sola del Dottore Pasqualigo — Dichiarazione della parola cittadinanza usata nella Legge elettorale.*

15 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 15 Febbraio

A dieci ore i deputati s'unirono in chiesa a san Marco ad udire la messa dello Spirito Santo, celebrata da S. E. il Cardinale Patriarca, che intonò quindi l'inno *Veni Creator*. I deputati poscia si recarono nella sala dello scrutinio, dove passarono alla nomina del presidente provvisorio nella persona del cittadino consigliere Luigi Lunghi, anziano per età, e dei due secretarii, i cittadini Alberti Costantino e Ruffini Giovanni Battista, più giovani fra i deputati.

Alle ore una tutti i deputati si raccolsero in pubblica assemblea nella sala del Maggiore Consiglio, ed il *Presidente*, dichiarata aperta la seduta, lesse il seguente discorso:

In un momento di grande, abbagliante commozione di popoli italiani, noi siamo congregati per deliberare sulle condizioni interne ed esterne. La missione si presenta di alta, delicata importanza: ma la rettitudine della intenzione, la conoscenza perfetta della nostra non facile posizione, la discussione scevra di partiti, libera, illuminata, e più di ogni altra cosa un caldo italiano sentire ed un puro fervoroso affetto a questa portentosa Venezia, ci faranno distinguere il vero nostro bene; ed io seniore anticipo per tutti noi: *agiremo con fede onorata*. Quel Dio che questa mattina abbiamo invocato coronerà un'opera avventurosamente incominciata.

Allorchè Napoleone segnava la desiderata liberale istituzione della pubblicità dei criminali e civili giudizi, io Lombardo assunsi il pubblico Ministero presso la Corte di appello in queste auguste sedi, e stupisco ancora rammentando la meravigliosa eloquenza nei veneti oratori ridestata dopo un decennale silenzio.

Venezia, che mi onoro di avere a seconda patria, mi ha mostrato una particolare benevolenza, chiamandomi a questo rispettabile Consesso dove la sola non invidiata lunghezza degli anni mi impone di precludere a' sapienti travagli. Il soddisfacente incarico viene però accompagnato dallo sconforto che la pochezza dell'ingegno, affievolito dal faticoso esercizio di mezzo secolo, mi lascia soltanto volenteroso il cuore.

Il *Segretario Alberti* procede all'appello no-

minale, da cui risultarono presenti 109 deputati.

Dopo di che il *Deputato triumviro Manin* sale alla bigoncia e vien salutato da fragorosi applausi.

» Cittadini rappresentanti!

» Quando, nel giugno dello scorso anno, le » provincie lombarde e venete dichiararono di » aderire alla formazione di un Regno del- » l'Alta Italia, il Governo del marzo convocò i » deputati della provincia di Venezia, eletti » col suffragio universale, per decidere sulle » condizioni politiche del paese.

» La convenzione d'armistizio stipulata fra » l'Austria e la Sardegna tolse effetto alla » decisione del 4 luglio e produsse il nostro » 14 agosto.

» L'Assemblea, che erasi dichiarata perma- » nente, elesse nel giorno 13 un nuovo Go- » verno con poteri dittatoriali, e lo riconfermò » nella sua tornata dell'11 ottobre.

» Pel riordinamento e la pacificazione d'Ita- » lia s'interposero mediatrici la Francia e la » Gran Bretagna. Dalla mediazione debbe » emanare o un trattato o la guerra.

» Nell'uno e nell'altro caso Venezia indi- » pendente ha diritto di discutere e delibe- » rare, ed ha diritto di risolvere sulle con- » dizioni della sua vita interiore fin tanto » che le sorti della nazione sieno decise e ac- » cettate.

» A togliere i dubbi sui limiti del man- » dato dei deputati alla prima Assemblea, il » Governo ha riconvocato il popolo a no- » minare i suoi nuovi rappresentanti, perchè » abbiano piena facoltà di decidere su qual- » siasi argomento che si riferisca alle condi- » zioni interne ed esterne dello Stato.

» Il popolo li ha eletti, ed il Governo è » lieto di trovarsi in mezzo di voi, chiamati » dal popolo all'esercizio della sua imprescrit- » tibile sovranità.

» Cittadini rappresentanti! Il triumvirato » avea dovere di difendere Venezia dagli as- » salti dell'inimico e di mantenere la tranqui- » lità e l'ordine pubblico.

» Le sue istanze presso le alte Potenze me- » diatrici e le sue relazioni fratellevoli col » Piemonte tolsero il blocco di mare. L'accre- » sciuto esercito, le ampliate forze della ma- » rina, i forti meglio muniti resero e rendono » più formidabile la resistenza.

» Alle esauste finanze ha largamente prov- » veduto l'amore di patria. I sacrifici di tutte » le specie è di tutte le classi di cittadini at- » trassero sopra Venezia l'ammirazione e l'en- » comio di Europa. Il nome di Venezia suona » una benedizione per tutta l'Italia, e i popoli » e i Governi furono solleciti a circondarci di » affetto e di aiuti.

» La tranquillità del paese non fu un istante » turbata: l'ordine pubblico non cessò mai di » regnare.

» Nelle commozioni politiche le azioni cri- » minose sogliono moltiplicarsi, la classe ope- » raia languire e immiserirsi.

» Abbiamo il conforto di annunciarvi che,
 » fatto confronto tra il secondo semestre del-
 » l'anno 1847 e il secondo semestre del 1848,
 » non v'ebbe alcun aumento nel numero delle
 » azioni punibili; e che abbiamo anzi nel nu-
 » mero di quelle commesse a danno della pro-
 » prietà una diminuzione del 23 per cento a
 » favore del secondo periodo.

» Il numero delle impegnate al Monte di
 » pietà nel secondo semestre del 1848 si è
 » diminuito di 73,110 in confronto di quello
 » dell'eguale semestre del 1847; e le impe-
 » gnate propriamente del povero, quelle tra i
 » limiti dalle lire una alle dieci, nel detto se-
 » condo semestre del 1848 sono inferiori di
 » 21 per cento al numero di quelle del se-
 » condo semestre del 1847.

» Le rendite dell'Amministrazione della pub-
 » blica beneficenza scemarono pel mancato
 » pagamento degl'interessi delle sue carte di
 » credito verso il Monte di Milano e le Casse
 » di Vienna, non già per le offerte de' citta-
 » dini, a' quali i grandi bisogni della patria non
 » impedirono le medesime elargizioni spontanee.
 » Alla mancanza di quelle rendite fu provve-
 » duto con una soprattassa sul consumo del
 » vino, e fu così conservato a quell'Ammini-
 » strazione l'ammontare delle sue entrate ordi-
 » narie.

» Gli stessi grandi bisogni della patria non
 » distolsero i cittadini dalle consuete elemo-
 » sine nelle chiese, a mantenimento e decoro
 » del culto esteriore. Le somme raccolte nel
 » secondo semestre dello scorso anno sono
 » complessivamente eguali a quelle dello stesso
 » periodo del 1847.

» La pubblica moralità ed il lavoro dell'ope-
 » raio, anzichè scapito, ebbero dunque incre-
 » mento dalla nostra rivoluzione.

» Cittadini rappresentanti! La lotta della in-
 » dipendenza italiana è tuttora indecisa. Unire
 » le volontà e le forze della nazione sotto il
 » dominio di una grande Assemblea che le-
 » gittimamente le rappresenti e le rivolga con-
 » cordi e compatte al trionfo della causa co-
 » mune, è oggimai il pensiero che agita la
 » intera penisola.

» Illuminati dai fatti, che il Governo non
 » tarderà a rendervi noti, sarete chiamati a
 » decidere sul principio e sulla opportunità se
 » anche Venezia debba aderire e mandare i
 » proprii rappresentanti alla Costituente ita-
 » liana.

» Cittadini rappresentanti! I destini di que-
 » sta inclita nostra Venezia, le cui sventure
 » e le recenti glorie e gli stessi nostri sagri-
 » fici ci hanno resa più cara, dipenderanno
 » dalle vostre deliberazioni.

» Penetrati di vero amore alla gran madre
 » nostra, l'Italia, saprete valorosamente resi-
 » stere a' suoi nemici; saprete condizionare
 » gl'interessi locali agl'interessi nazionali; sa-
 » prete tanto respingere le eccitazioni di una
 » insensata demagogia quanto frustrare le in-
 » sidie di perfide transazioni; saprete maturare
 » con savia ponderazione ogni vostro partito;

» saprete mantenere Venezia in quel seggio di
 » onore e di riverenza su cui la collocarono le
 » opere dei nostri padri, ed ora, possiamo
 » anche dire, le nostre medesime opere (Ap-
 » plausi).

Il *Presidente* dichiara doversi ora passare
 alla verificazione dei poteri, e propone di di-
 videre l'Assemblea in due parti: l'una dei
 deputati appartenenti ai circondarii portanti
 numero pari; l'altra viceversa. Da questi ver-
 ranno tratte a sorte quattro Commissioni, a
 ciascuna delle quali sarà attribuita la verifica-
 zione dei processi verbali d'elezione dei cir-
 condarii, per modo che i deputati d'un cir-
 condario non possano verificare che l'elezione d'un
 circondario diverso.

Per alzata e seduta viene ammessa questa
 proposizione, come pure quella che le Commis-
 sioni abbiano ad essere composte di cinque
 deputati.

Le Commissioni, per estrazione a sorte, fu-
 rono composte nel modo seguente:

Circondarii 1, 3, 5, 7. Scarabellin Giro-
 lamo, Lattes Abramo, Giordani D. Vespasiano,
 Baroni Lorenzo, Fovel dott. Carlo.

Circondarii 9, 11, 13. Ferrari-Bravo Gio-
 vanni, Copano Pietro, Scarpa detto Toniolo
 Vincenzo, Nardo dott. Gian Domenico, Tornielli
 Gio. Battista.

Circondarii 2, 4, 6, 8. Somma dott. An-
 tonio, Molin Bernardo, Tommaseo Nicolò, d'E-
 ste Bartolommeo, Rensovich Nicolò.

Circondarii 10, 12, 14. Canal ab. Pietro,
 Triffoni Francesco, Tornielli pad. Antonio, Ra-
 daelli magg. Carlo, Colleoni Antonio.

Avendo il *Deputato Tommaseo* chiesto d'es-
 sere dispensato per cagion di salute, fu a lui
 sostituito, parimenti a sorte, Ferrari Luigi.

Il *Presidente* annunzia che, dovendo ora le
 Commissioni passare ai loro Uffici, dichiarava
 sciolta la seduta, avvertendo che i deputati sa-
 rebbero avvisati del giorno e dell'ora in cui
 sarebbe ripresa.

Il *Deputato Pasini* osserva che si dovrebbe
 sospendere e non isciogliere la seduta, giacchè
 il lavoro delle Commissioni poteva esser breve,
 ed in tal caso non si doveva consumare inu-
 tilmente il tempo: faceva osservare che altra
 volta, allorchè trattavasi della verificazione dei
 poteri di più che cento parrocchie, che equi-
 valgono ad altrettanti circondarii, le Commis-
 sioni non avevano impiegato nell'opera loro che
 poco più di un'ora, e che quindi poteasi rite-
 nere, ora che si trattava solo di 14 circondarii,
 che potessero riferire entro uno spazio di tempo
 almeno uguale: potendosi poi in ogni caso, ove
 non terminassero in un congruo tempo, sciog-
 liere la seduta, indicando il giorno e l'ora in
 cui sarebbe ripresa.

Il *Deputato Varè* rinuncia alla parola che
 avea domandata, osservando ch'egli pure voleva
 dire lo stesso.

Accolta dall'Assemblea con applausi tale
 proposta, il *Presidente* dichiara sospesa la se-
 duta, da riaprirsi alle tre pomeridiane, e le
 Commissioni passano agli Uffici.

Il Presidente — La seduta è riaperta. Invito le Commissioni a riferire il risultato del loro lavoro.

Il Segretario Ruffini — La prima Commissione è invitata a leggere il rapporto del proprio operato nei circondarii 1, 3, 5 e 7.

Il Segretario Alberti — Ricevo dal relatore della prima Commissione l'incarico di leggere all'Assemblea il suo rapporto.

Da questa lettura risulta che la Commissione non trovò di fare alcuna osservazione sulla validità delle elezioni, se si eccettui quella del dott. Pasqualigo, nella quale emergerebbe qualche irregolarità, per ben riconoscere la quale sarebbe necessaria l'ispezione di altri atti, oltre quelli offerti alla Commissione stessa.

Il Presidente — Prego il segretario di leggere una lettera del dott. Pasqualigo, testè pervenuta a codesta presidenza.

Il Segretario Alberti legge la lettera, la quale contiene la rinunzia del cittadino Pasqualigo all'incarico di rappresentante; egli dichiara essere a ciò condotto dal desiderio di mantenere non offuscato, neppur per un istante, il suo onore, che alcune voci maligne vorrebbero oscurare indicando la sua elezione come effetto di un riprovevole intrigo.

Il Presidente — Propongo all'Assemblea di pronunciarsi sull'ammissione o no delle conclusioni contenute nel rapporto della Commissione.

Il Rappresentante Sirtori — Domando la parola. Crederei che prima di tutto si dovesse distinguere la nomina del cittadino Pasqualigo dalla nomina di tutti gli altri, e che per conseguenza l'Assemblea potrebbe invece versare intorno alla validità dei poteri di tutti i deputati del 1, 3, 5 e 7 circondario, lasciando poi che la Commissione riferisca in seguito singolarmente sulla nomina del signor Pasqualigo; perchè la soluzione che il signor Pasqualigo vorrebbe dare a questa disputata nomina mi pare che l'Assemblea nè possa nè debba accettarla. O il signor Pasqualigo è stato eletto validamente, e il signor Pasqualigo non ricuserà allora l'onore di essere deputato di Venezia; o è stato eletto illegalmente, con pratiche poco onorevoli, ed allora egli non sarebbe disculpato col rinunciare, ma dovrebbe subire un processo per falsata elezione. Ma io dico che questo per noi non può essere mai un dubbio. Propongo quindi che l'Assemblea accetti le conclusioni della Commissione per la validità di tutti i poteri e che lasci, intorno alla nomina del signor Pasqualigo, alla Commissione di fare un altro rapporto.

Prima di venire alla deliberazione sulla proposta del Deputato Sirtori, si dà lettura del rapporto della Commissione incaricata di riconoscere la validità delle elezioni riguardanti i circondarii 10, 12, 14, come quello che nelle sue conclusioni potrebbe mostrare analogia con le altre contenute nell'antecedente rapporto. Da tale lettura emerge non avere la Commissione riscontrato alcuna irregolarità nelle operazioni elettorali da essa esaminate. Trovare soltanto opportuno il dichiarare che, essendovi

fra gli eletti del 14 circondario alcuni nativi di altre parti d'Italia arrolati al servizio militare sotto la bandiera del nostro Stato, i quali come elettori concorsero alle elezioni, per questo solo fatto sia da tenersi non aver essi conservato altra cittadinanza. Dovere perciò l'Assemblea confermare le nomine seguite e già pubblicate con apposito elenco.

Il Rappresentante L. Pasini — Domando che, in vista della considerazione che riguarda i militi arrolati al servizio militare sotto la nostra bandiera, i quali sono concorsi come elettori alla nomina dei rappresentanti e per conseguenza hanno tacitamente o espressamente dichiarato di non conservare altra cittadinanza, si tenga colla Commissione che queste nomine abbiano ad essere validate immediatamente senz'altro, così nei circondarii dei quali fece rapporto l'ultimo relatore, come per quelli sui quali aveva fatto rapporto la prima Commissione. Propongo perciò che siano poste a' voti le conclusioni delle Commissioni, di validare cioè tutte le nomine cui si riferiscono il primo e secondo rapporto, non rimanendo sospesa per ulteriori indagini se non se la elezione del dott. Pasqualigo, sulla quale l'Assemblea deciderà in altra tornata.

Il Rappresentante Sirtori — Mi pare, circa il rapporto della prima Commissione, che non si capisca bene in che voglia far dipendere le proprie conclusioni da quelle del rapporto della Commissione del 14 circondario; perchè il rapporto della Commissione pel 14 circondario, per ammettere la validità delle elezioni riguardanti i militi, non intese che il diritto di cittadinanza acquisito a questi lo sarebbe egualmente ai cittadini di altre parti d'Italia che risiedessero qui. Adunque io non veggio il rapporto che passa tra il diritto dei militari e il diritto al quale mi pare che faccia allusione la prima Commissione. Inviterò per conseguenza il relatore della prima Commissione a dire in che faccia dipendere le proprie conclusioni da quelle del 14 circondario. Di più mi pare che sia necessaria una spiegazione, perchè non vorrei che s'intendesse che, col partecipare al diritto elettorale, abbiasi voluto intendere, nè tacitamente nè espressamente, di rinunciare ad altra cittadinanza italiana.

Io credo sia del decoro di tutti i deputati che devono prender parte alla votazione, e sia anche dovere dell'Assemblea lo sciogliere la questione se la Legge elettorale debba essere intesa in questo senso: se, per essere elettori in questa città, il militare debba o no rinunciare alla cittadinanza sua propria.

La decisione positiva ben si potrebbe ammettere per quelli che appartengono ad altre nazioni che non sono italiane, e di più io credo che veramente questo sia il senso più naturale che nella Legge elettorale alla parola *cittadinanza* si possa attribuire. E la dichiarazione di essere obbligati a non dipendere da altro Governo che da quello di Venezia non parmi che implichi quella di rinunciare alla propria cittadinanza. La prima credo che a tutti si possa

chiedere, ed all'opposto non credo che ad alcuno si possa domandare di rinunciare ad una cittadinanza italiana. E nessuno credo rinunzierà, nè espressamente nè tacitamente, alla cittadinanza di una parte qualunque d'Italia (*Fragorosi applausi*).

Alcuni rappresentanti domandano la parola.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Quanto io aveva detto si riferiva all'articolo 5 della Legge elettorale. Ecco la nostra base. Bisogna strettamente attenersi a quella Legge; se non accomoda, in seguito potremo cangiarla. Nei circondarii civili si richiese espressa la dichiarazione di non conservare altra cittadinanza. Pei militari si è detto: non importa dichiarazione alcuna; il fatto solo del presentarsi all'elezione fa ritenere che ogni militare tacitamente rinunci a qualunque cittadinanza anteriore.

Il *Rappresentante Sirtori* sostiene che l'Assemblea dee manifestare il suo voto per l'osservanza stretta dell'articolo oppure per la larga interpretazione di questo.

Il *Rappresentante Olper* — Se questa questione assai delicata non fosse stata messa innanzi all'Assemblea, certo io non sarei stato il primo; ma, poichè la questione è sorta, è meglio deciderla, e deciderla in quella forma che non lasci dubbio alcuno su questa parte della Legge elettorale. Questa legge fu emanata dalla dittatura; e, buona o cattiva che sia, quella Legge si deve seguire nella verificaazione dei poteri.

Se l'Assemblea crederà in avvenire dovere stabilire delle nuove leggi sopra nuove elezioni, ell'ha poteri illimitati, e potrà rivolgere i suoi lavori anche su questo punto.

Ma sino a tanto che leggi nuove non vi siano, io ritengo che la legge dittatoriale debba seguirsi.

Frattanto, e fino a tanto che il territorio veneto avrà, come credo che sia il desiderio di tutti, la sua cittadinanza unificata alle altre cittadinanze italiane, credo, dico, che la via più breve e sicura sia quella d'invitare il Governo che ha emanata la Legge a spiegare in che senso abbia voluto intendere la parola *cittadinanza*.

Il *Rappresentante Benvenuti* — La parola *cittadinanza*, adoperata dalla nostra legge, non può avere che un solo senso. Noi non dobbiamo dimenticare che pei civili fu ritenuto strettamente il senso della legge.

Da alcuni Uffici di circondario io so che furono esclusi dalle liste degli elettori alcuni tra questi ultimi che non avevano la cittadinanza del nostro Stato. Quindi, se ammettessimo la proposta del deputato Sirtori, noi avremmo esclusi dei cittadini delle provincie venete, ed ammetteremmo i militari quand'anche abbiano conservata altra cittadinanza.

Il *Rappresentante Olper* — Io insisto perchè si dimandi la spiegazione al Governo.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Non posso ammettere la proposizione del collega Olper. Bisogna limitarsi a quello che esiste, e non

cercare uno schiarimento che avrebbe effetto retroattivo. Qui bisogna decider subito, e col prolungar la questione non si va che a metter ostacoli alla costituzione dell'Assemblea. Non si tratta di esigere nuovi atti nè dichiarazioni nuove dagli eletti. Ciò solo importa di dichiarare che la legge fu osservata.

Il *Rappresentante Tommaseo* sale la bigoncia fra universali e molto prolungati applausi.

(La celerità dell'oratore impedì agli stenografi di raccogliere tutte le parole; e però non possiamo dare se non la sostanza del suo discorso).

Ringrazio l'Assemblea di questo segno d'affetto; e inesercitato al dire improvviso, invoco, o cittadini, la vostra indulgenza.

La questione, quale vien posta innanzi da varii oratori, acquista un'importanza davvero politica, davvero italiana; e però italianamente, cioè francamente, conviene omai sciorla.

Il precedente oratore, distinguendo l'intenzione de' militi non veneti che sono chiamati in quest'Assemblea, riguardo al modo d'interpretare il senso della parola *cittadinanza*, distinguendo l'intenzione dei militi dal significato che noi Veneti dobbiamo dare a questa parola, credo che senza accorgersene abbia fatto torto alla comune sincerità. Certamente questa intenzione non era nell'animo suo. Ma se nessuno si opponesse al suo dire, il silenzio farebbe torto alla nostra Assemblea. Non credo col signor Olper che sia necessario invocare dal legislatore una dichiarazione su questo argomento. Io credo che, se andassimo di questo passo, le invocazioni alle interpretazioni del legislatore diverrebbero troppo frequenti. Io credo che la questione debba sciogliersi italianamente, cioè francamente, e dal suo lato morale e politico, non dal meschinamente legale.

Alla parola *cittadinanza* dobbiam dare il senso che l'anno 1849 richiede che a questa solenne parola si dia.

Io non conosco in Italia altra cittadinanza che la cittadinanza d'Italia. Adesso non più gli Appennini, non più i fiumi, non più le divisioni del territorio debbono distinguerci; ma i cittadini, dall'ultimo lembo del Mediterraneo all'ultima cima delle Alpi, non si possono abbracciare con altro nome se non con quello di concittadini e fratelli. Dunque noi faremo onore al legislatore e a noi stessi, dando alla parola *cittadinanza* il più ampio senso che dare le si possa (*Applausi*).

Del resto non è necessario, prendendo la parola anche nel senso più stretto, l'ammettere che il cittadino di Lombardia, di Napoli, di Toscana, essendo accolto alla *cittadinanza* veneziana, debba rinunciare alla propria. Abbiamo nella storia esempi di cittadini di due città, di due Stati. Ora, se questa eccezione alla legge generale può mai farsi, dovrebbe farsi nel caso nostro in cui Venezia è veramente la eccezione della storia generale, e ritorna, come nel suo principio, unico nido di libertà. Ora, se la cittadinanza italiana fosse negata a que' benemeriti che son qui a combattere per l'Italia, co-

desto non potrebb'essere sofferto dagli Italiani senza grave rammarico.

Io dunque, in nome di tutta Italia, prego che a questa parola solenne sia dato il senso più generale: prego che al signor Sirtori e ai Lombardi benemeriti che combattono per noi e con noi non sia dato il dolore di rinunciare alla cittadinanza propria, neppur nel pensiero, neppure nell'apparenza (*applausi fragorosi*), per farsi Veneziani. Veneziani essi sono nell'anima: e saranno anche quando, dopo la vittoria compiuta, si disperderanno per altre parti d'Italia a portare il nome di Venezia benedetto e onorato, come l'hanno nel cuore (*Applausi universali*).

Il *Rappresentante L. Pasini*, dichiarando di aderire al preopinante, professa che i suoi ragionamenti si riferivano solamente al testo della legge.

Il *Presidente* — L'Assemblea dunque dovrebbe dare la sua approvazione a tutte queste nomine, meno quella del dott. Pasqualigo, la quale esige ulteriori spiegazioni.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Domando che, prima di procedere alla votazione, l'Assemblea sia consultata sulla divisione della proposta tra i militari e i non militari.

Qui succede una breve discussione fra i rappresentanti *Benvenuti* e *Pasini*, dopo la quale il *Presidente* invita l'avvocato Benvenuti a formulare la sua proposizione.

Il *Segretario Alberti* — Credo che la proposta dell'avvocato Benvenuti possa formularsi nei termini seguenti:

« L'Assemblea adotta l'emenda dell'avvocato Benvenuti, tendente a convalidare con due votazioni distinte le elezioni cui riferiscono i letti rapporti, votando cioè prima per le elezioni dei civili, poscia per quelle dei militari ».

Il *Rappresentante L. Pasini* ripete le sue osservazioni sull'inopportunità di tale divisione, aggiungendo che fra' militari trovansi cittadini veneti e non veneti, e che perciò un giudizio portato dall'Assemblea sopra la validità delle elezioni dei militari in genere, mentre potrebbe essere giustificabile per gli uni, non lo potrebbe essere egualmente per gli altri.

Il *Rappresentante Benvenuti* ritira la sua proposta.

Il *Presidente*, invitando l'Assemblea a deliberare sul significato da darsi alla parola *cittadinanza*, occorrente pel diritto di eleggibilità, pone a' voti la seguente proposizione:

« Considerando che la parola *cittadinanza* « devesi intendere come interamente estesa per tutta l'Italia, l'Assemblea ammette la validità di tutte le elezioni indicate nei rapporti delle due Commissioni, tranne quella che si riferisce al cittadino Pasqualigo, su cui insorgono « dubbi ».

Il *Rappresentante Olper* domanda che alla parola « *cittadinanza* » si aggiunga « compresa nella legge elettorale ».

Dopo una breve discussione, alla quale prendono parte i rappresentanti *Alberti*, *Olper*,

Pasini, si pone a' voti la semplice proposizione, quale fu formulata dalla presidenza, e questa viene ammessa alla quasi unanimità.

Si dà quindi lettura dei rapporti delle due rimanenti Commissioni, le cui conclusioni tendono a proporre all'Assemblea di approvare la validità di tutte le elezioni dei rimanenti circondarii. L'Assemblea, per alzata e seduta, adotta le conclusioni delle due Commissioni.

Il *Presidente* invita l'Assemblea a radunarsi il domani, alle ore 11 antimeridiane, per procedere alla nomina della presidenza stabile.

Il *Rappresentante Varè* — Domando la parola.

Mi parrebbe opportuno che, prima della nomina della presidenza stabile, l'Assemblea avesse ad occuparsi, se non di tutti i suoi Regolamenti, almeno di quella parte del Regolamento che tratta della nomina e dei diritti e doveri del presidente. Prima di scegliere le persone sappiamo come debbansi scegliere e che cosa debbano fare queste persone, per quanto tempo debbano durare in carica.

Tutto ciò può influire sulla scelta che dobbiamo fare. Perciò domanderei questa leggiera modificazione all'ordine del giorno, cioè che prima della nomina si parlasse di quella parte del Regolamento che tratta della nomina della presidenza.

Ammissa la proposta del deputato Varè, il *Presidente* dichiara sciolta la seduta alle ore 5 e 1/4.

358. Seduta seconda dell'Assemblea legislativa — *Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e de' Segretarii definitivi — Installazione del nuovo Ufficio di presidenza.*

16 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 16 Febbraio

(*Presidenza provvisoria del cittadino Lunghi*)

La sessione è aperta alle ore 11 e 1/2.

Dietro invito del *Presidente*, il *Segretario Alberti* fa l'appello nominale. Il numero de' rappresentanti presenti è 105.

Il *Segretario Ruffini* viene invitato dal *Presidente* a leggere il processo verbale, che resta approvato.

Il *Presidente* — Il *Rappresentante Varè* ha la parola per isviluppare la proposizione di alcune norme relative alla presidenza.

Il *Rappresentante Varè* — Credo che l'Assemblea abbia convenuto ieri nella mozione fatta da me e sostenuta dal nostro collega Chie-regghia, cioè che, prima della nomina della presidenza, debbasi andare d'accordo circa alcune massime rispetto le forme delle nomine e le funzioni della presidenza stessa. Propongo dunque la seguente deliberazione:

« L'Assemblea nomina un presidente, due vicepresidenti e quattro segretarii.

» Funzioni del presidente sono:

- » 1° mantenere l'ordine nell'Assemblea;
- » 2° fare osservare il Regolamento;
- » 3° accordare la parola;
- » 4° formolare le questioni;
- » 5° annunziare il risultato delle vota-

» zioni;

» 6° pronunciare le decisioni dell'Assemblea;

» 7° e portare la parola in di lei nome e conformemente al suo voto.

» Esso non può prendere la parola in una discussione se non per presentare lo stato della questione e ricondurvi gli oratori; se ei vuol discutere, abbandona il seggio della presidenza, e non può riprenderlo che quando è terminata la discussione sulla questione.

» I vicepresidenti suppliscono al presidente per ordine di età.

» Funzioni dei segretarii sono:

» 1° redigere il processo verbale, contenente l'indicazione delle risoluzioni prese dall'Assemblea e di quanto altro occorre di notevole nella seduta e di farne lettura;

» 2° di sorvegliare alla redazione della esatta relazione della seduta, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*;

» 3° d'inserire, per la parola, i deputati secondo l'ordine della loro domanda;

» 4° di dar lettura delle proposizioni e d'altri atti che devono essere comunicati all'Assemblea;

» 5° di far l'appello nominale;

» 6° di computare i voti; in una parola di fare tutto ciò ch'è di competenza dell'ufficio.

» I segretarii possono parlare nelle discussioni, seguendo in tutto le pratiche tenute pei deputati.

» Tutti i membri dell'Ufficio non dureranno in carica più di un mese; nella nuova votazione potranno però esser rieletti.

» Le nomine seguono a maggioranza assoluta e per schede. Se la prova delle schede non dà la maggioranza assoluta, la si ripete.

» Non avendosi ancora la maggioranza assoluta, si pone a ballottazione un numero doppio delle persone da nominarsi.

Il *Presidente* — Nessuno domanda la parola ? . . .

Il *Rappresentante Chiereghin* — Domando la parola.

Considerando che la nomina del presidente e de' vicepresidenti è molto più importante delle altre nomine, io, seguendo anche l'esempio di ciò che recentemente fu fatto all'Assemblea di Roma, propongo che il presidente e i due vicepresidenti siano nominati a maggioranza assoluta di voti; le altre cariche a maggioranza relativa.

Il *Presidente* — V'ha alcuno che s'opponga alla emenda ora proposta ?

Il *Rappresentante Varè* — Non ho nessuna difficoltà di aderire a questa emenda.

Il *Presidente* — Dunque metto ai voti se piace all'Assemblea adottare il Regolamento proposto dal rappresentante Varè, coll'emenda relativa alla nomina dei segretarii, proposta dal rappresentante Chiereghin.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Pregherei che fosse aggiunto alla proposizione di Varè che, in caso non riesca la votazione, « si ripeta per una volta la presentazione delle schede ». È necessario esprimere che si ripeta per i nomi che non avessero avuta la maggioranza assoluta, perchè altrimenti alcuno potrebbe supporre necessaria la ripetizione sopra tutti i nomi, ancorchè uno di essi l'avesse già riportata.

Il *Rappresentante Varè* — Faccio osservare che aderii all'emenda del rappresentante Chiereghin, secondo la quale diventa inutile la osservazione del rappresentante Pasini.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Potrebbe esser utile pei vicepresidenti.

Posta a' voti, la proposizione è approvata per alzata e seduta.

Il *Presidente* — Si passerà ora alla elezione del presidente; invito perciò i rappresentanti a preparare le schede.

Eseguita la consegna delle schede dietro appello nominale, i rappresentanti Giustinian G. B. e Baldisserotto Francesco sono invitati dal presidente ad assistere i segretarii nello spoglio delle schede.

Il *Presidente* — Prego il Segretario Alberti di leggere il risultato delle votazioni.

Il *Segretario Alberti* — Votanti 109; maggioranza assoluta 55.

Tommaseo Nicolò	ottenne voci	n° 79
Calucci Giuseppe	» 12
Priuli Nicolò	» 5
Lunghi Luigi	» 4
Da Camin ab. Giuseppe	» 3
Pasini Lodovico	» 3
Giorgio Foscarini	» 1
Sirtori Giuseppe	» 1
Benvenuti Adolfo	» 1

Il *Presidente* — Proclamo perciò eletto a presidente stabile dell'Assemblea il cittadino rappresentante Tommaseo Nicolò (*Universali e fragorosi applausi*).

Il *Rappresentante Tommaseo* — Rendo grazie di cuore all'Assemblea dell'onore proffertomi, e vorrei meritarmelo: ma dall'accettarne l'incarico mi sconsiglia primieramente l'insufficienza delle mie forze (*No! no! battimani*), conosciuta a me quanto ad altri. Lasciatemi l'orgoglio almeno di poter misurare le forze mie, che è il più scusabile degli orgogli, e in questa occasione comodo tanto a me quanto a voi. Un'altra ragione si aggiunge: la mia vista, sempre più languida e già declinante alle tenebre della cecità, mi vieta poter riconoscere i volti di coloro che domandassero la parola, e poter discernere i movimenti dell'Assemblea e dell'uditorio. Io avrei di bisogno di un suggeritore perpetuo. Le cose politiche somigliano alle teatrali spessissimo; ma, quanto a me, io non amo coll'esempio mio richiamare al pensiero questa similitudine dolorosa. Una terza ragione si aggiunge,

e più grave forse di tutte. Voi sapete, o cittadini, che le opinioni mie son risolte, e la espressione n'è franca. Quand'anche, come io spero e avrei fermo nell'animo, serbassi nel movimento della discussione tutta l'imparzialità che si conviene alla dignità di una popolare assemblea, nondimeno potrebbe parere il contrario a taluni che dissentissero in qualche parte da me. Potrebbe parere, perdonatemi la parola, che, invece d'incanalare il movimento della discussione per farlo più limpido e veloce, ne facessi o lasciassi fare stagno o torrente. Il sospetto pure di ciò riuscirebbe intollerabile all'animo mio. Per le quali ragioni io vi prego lasciarmi serbare pura da ogni ramarico la dolcezza della gratitudine e l'onore della scelta. E permettetemi di approfittare della vostra benevolenza per dirvi apertamente chi sia il presidente, tra i molti meritevoli sul quale si fermò il mio suffragio. Io amo nei Parlamenti il voto segreto, ma questa volta mi piace il palese. Dirò dunque che il mio presidente ideale è uomo ragguardevole per la lealtà delle intenzioni, per la purezza del nome, per l'acume dell'ingegno, per la sodezza del senno, per la varietà del sapere, per la gentilezza de' modi, per la esperienza già presa in simili discussioni: l'avvocato Calucci (*Applausi*).

Il *Rappresentante Chiereghin* — L'Assemblea, eleggendo a suo presidente Nicolò Tommaseo, ha attuato il desiderio del vero ed unico sovrano, ch'è il popolo. Il nome di Tommaseo è caro al popolo veneziano. L'Assemblea ha adempiuto il tacito mandato, ha fatto il debito suo, e Nicolò Tommaseo, accettando, farà pure il suo debito. Egli accenna ad insufficienza ed imperizia di mente: questa scusa, ch'è la modestia, sembrerebbe in bocca d'altri un elogio; ma a Tommaseo essa impone di tacere. Egli non può dire di non essere atto a fare il bene del popolo in una rappresentanza cittadina.

Io spero adunque che Tommaseo vorrà accettare l'incarico che l'Assemblea gli conferì, rappresentando sinceramente la volontà del popolo: e i rappresentanti, avendo Tommaseo a presidente, procederanno, se non più francamente, certo più lieti alla grave e difficile loro incumbenza.

(*Varii Rappresentanti attorniano il Tommaseo, sforzandosi d'indurlo con preghiere ad accettare la presidenza*).

Il *Rappresentante Tommaseo sale la bigoncia* — Sono riconoscente, lo ripeto con gioia, io sono riconoscente all'Assemblea della prima mia nomina e dell'insistenza gentile di chi volesse rinnovare a me i suoi suffragi. Credo che in questo caso l'Assemblea sia interprete dell'affetto del popolo: questa è la principale ragione per cui io, orgoglioso dell'assenso, riguardo il presente come uno dei più bei giorni della mia vita. Ma, dall'altro lato, debbo far considerare all'Assemblea le ragioni che le ho addotte, le quali non ammettono risposta. Ogni gentile parola che mi si opponesse non torrebbe punto di forza a queste ragioni. Pregho ciascun rappresentante di volermi considerare come uno

de'suoi più operosi ed affettuosi compagni; ma come presidente non potrei accettarne l'incarico senza arrossire di me, e senza esporre me e voi ad un tardo ed inutile pentimento.

Il *Presidente* — Domando se l'Assemblea voglia accettare la rinuncia.

(*Voci: No!... no!... no!...*)

Il *Rappresentante Santello* — Propongo che il cittadino Nicolò Tommaseo sia nominato presidente onorario e che, durante tutto il corso delle operazioni, si elegga un presidente per sostituirlo (*Qualche segno di disapprovazione*).

Il *Presidente* — Invito i cittadini rappresentanti a preparare le schede per le nomine dei vicepresidenti.

Una voce — L'Assemblea non dichiarò se accetta la rinuncia del cittadino Tommaseo (*Molte voci: non si accetta, no; indi grandi applausi*).

Il *Presidente* — Pregho l'Assemblea di occuparsi delle schede per la nomina dei vicepresidenti.

Il *Rappresentante Olper* — Mi parrebbe che il presidente dovrebbe richiedere esplicitamente che l'Assemblea si dichiarasse se sì o no accetta la rinuncia del cittadino Tommaseo.

Il *Presidente* — Domando se l'Assemblea ritiene che sia nominato il cittadino Tommaseo come presidente dell'Assemblea (*Applausi fragorosi, con molti viva a Tommaseo*).

Il *Rappresentante Tommaseo* — Voi metete, o cittadini, a durissima prova la mia modestia insieme e il mio orgoglio. Credete, lo dico sinceramente, che questa è una modestia orgogliosa, previdente non meno a pro' di voi che di me. Assicuratevi che in fatto di cose politiche, dopo 25 anni di osservazione e di esperienza, io ho una specie di occhio medico, per non dire profetico. Io, come presidente, non vi converrei; credetemi: gradite la mia riconoscenza come volete chiamarla filiale o fraterna, ma vi prego di dispensarmi da un incarico il quale sento superiore alle mie forze, e (confesserò un'altra ragione ancora che vi voleva tacere) alla mia pazienza.

In questi cinque mesi di assenza ho esercitato questa virtù in molti e molto mirabili modi. Convien ch'io mi riposi un poco per farne nuova provvista. Non già che il presedere ad uomini così intelligenti, così amanti la patria, così pieni di gentilezza e dignità, fosse un esercitare la pazienza nel senso più stretto della parola; ma c'è dei doveri materiali e degl'incarichi per così dire fisici, ai quali la sofferenza mia non potrebbe resistere. Abbiate compassione di me; gradite la mia riconoscenza, che sarà in me durevole finchè avrò vita. Ma scaricate sopra altri un peso che, quand'anche potesse essere sopportato da me in altri tempi, in questo non può.

Il *Presidente* — Domando nuovamente all'Assemblea se persista nella sua deliberazione (*No! no! no!*).

Il *Rappresentante Santello* — Sarebbe indiscretezza per parte dell'Assemblea l'insistere a non accettar la rinuncia.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Propongo che si passi ai voti per eleggere di nuovo il presidente.

È accettata la rinuncia del rappresentante Tommaseo.

Il *Presidente* — Giacchè la rinuncia del rappresentante Tommaseo è accettata, domando si proceda alla nuova votazione.

Fatto l'appello nominale pel ricevimento delle schede, vengono invitati i due rappresentanti Benvenuti dott. Adolfo e Varè G. B. ad assistere allo spoglio; indi si legge da uno dei segretarii il risultato della seconda votazione per la nomina del presidente stabile. Eccone il tenore:

Votanti, n° 111; maggioranza assoluta 56.

Calucci Giuseppe	n° 89
Sirtori Giuseppe	» 9
Camin ab. Giuseppe	» 5
Priuli Nicolò	» 2
Pasini Lodovico	» 2
Foscarini Giorgio	» 1
Lunghi Luigi	» 1
Tommaseo Nicolò	» 1
Benvenuti Adolfo	» 1

Il *Presidente* — A sostituzione del rappresentante Nicolò Tommaseo, resta eletto a presidente dell'Assemblea il cittadino Giuseppe Calucci.

Il *Rappresentante Calucci* — Conoscendo pienamente me stesso, io sarei del fermo proponimento di rinunziare. Nullameno ciò sembrerebbe una servile imitazione della dolorosa fermezza dell'altro nostro collega; oltre di che farei perdere un tempo prezioso a quest'Assemblea. Pregho però i miei colleghi, allora quando rimproverino la mia debolezza, gradire di ricordarsi sempre l'ultima ragione per cui ho accettato (*Applausi*).

Il *Presidente* — Nominato il presidente, invito i rappresentanti a preparare le schede pei vicepresidenti.

Fatto l'appello nominale per ricevere le schede, vengono invitati i cittadini rappresentanti Varè Gio. Battista e Giustinian Gio. Batt. ad assistere allo spoglio delle medesime.

Risultato della votazione:

Votanti 110; maggioranza assoluta 60.

Pasini Lodovico	n° 37
Sirtori Giuseppe	» 33
Minotto Giovanni	» 30
Priuli Nicolò	» 26
Camin ab. Giuseppe	» 22
Varè Giovanni Battista	» 13
Mainardi Fabio	» 11
Foscarini Giorgio	» 7
Benvenuti avv. Bartolommeo	» 6
Reuier Domenico	» 4
Ferrari Bravo	n° 4
Canal abate Pietro	» 3
Talamini abate Natale	» 3
Reali Giuseppe	» 2

(Altri rappresentanti ottennero una sola voce).

Il *Segretario Alberti* — Non avendo alcuno dei nominati ottenuto la maggioranza assoluta, richiesta per essere eletto a vicepresidente, rendesi necessario ripetere la votazione.

Consegnate le schede, i rappresentanti Bartolommeo Benvenuti e Chiereghin Ermenegildo sono invitati ad assistere allo spoglio.

Risultato della seconda votazione, fatta per la nomina dei due vicepresidenti:

Votanti 102; maggioranza assoluta 52.

Sirtori Giuseppe	n° 43
Pasini Lodovico	» 41
Minotto Giovanni	» 37
Varè Gio. Battista	» 31
Priuli Nicolò	» 21
Da Camin abate Giuseppe	» 16
Benvenuti avv. Bartolommeo	» 5
Mainardi Fabio	» 3
Canal abate Pietro	» 2
Foscarini Giorgio	» 2

(Altri rappresentanti ottennero una sola voce).

Il *Segretario Alberti* — Da questo secondo esperimento non risulta per alcuno dei nominati la maggioranza assoluta richiesta dal Regolamento già approvato da questa Assemblea.

Dopo una breve discussione sulla necessità di ripetere la ballottazione, nel caso che dalla prima prova non si avesse ad ottenere la maggioranza assoluta, viene ammessa dall'Assemblea la proposizione del *Rappresentante Pasini*, cioè nel presente scrutinio l'Assemblea debba esigere la maggioranza assoluta. Non verificandosi questa, possa, al ripetersi dell'operazione, bastare la maggioranza relativa a render valide le nomine dei due vicepresidenti.

Vengono posti a ballottazione i nomi dei quattro rappresentanti Sirtori, Minotto, Pasini, Varè.

Assistevano allo scrutinio i rappresentanti Benvenuti Bartolommeo, Chiereghin Ermenegildo, Benvenuti Adolfo, Correr Pietro.

Eccone il risultato:

Votanti 100; maggioranza assoluta 51.

	favorevoli	contrari
Minotto Giovanni	62	38
Varè Gio. Battista	61	39
Pasini Lodovico	55	45
Sirtori Giuseppe	53	47

Restano perciò eletti a vicepresidenti dell'Assemblea i due rappresentanti Minotto Giovanni e Varè Gio. Battista.

Il *Presidente* invita quindi l'Assemblea a nominare i quattro segretarii, e ciò a maggioranza relativa.

Il *Segretario Alberti* passa all'appello nominale per la consegna delle schede. Invita poi i cittadini rappresentanti Pasini Giovanni, Valtorta Gaetano, Tornielli Gio. Battista, Insom Antonio, ad assistere allo spoglio delle schede.

Risultato della votazione: votanti 101.

Ruffini Gio. Battista	n° 78
Somma Antonio	» 53
Canal abate Pietro	» 41
Valussi Pacifico	» 34
Pasini Giovanni	» 32

Alberti Costantino	» 25
Insom Antonio	» 17
Da Camin ab. Giuseppe	» 12
Chiereghin Ermenegildo	» 12
De Giorgi Alessandro	» 10
Palazzi Andrea	» 10
Olper Salomone	» 8
Tornielli Gio. Battista	» 8

(Altri nomi ottennero un numero inferiore di voti).

Restano perciò nominati a segretarii i rappresentanti Ruffini Gio. Battista, Somma Antonio, Canal abate Pietro, Valussi Pacifico.

Il *Segretario Alberti* — Fu presentata alla presidenza provvisoria la seguente istanza del rappresentante Bizio professor Bartolommeo, colla quale egli domanda di essere dispensato dalle funzioni di rappresentante presso l'Assemblea.

Fatta lettura di questa istanza, il *Presidente* domanda se venga accolta.

È accettata la rinuncia del rappresentante Bizio.

Il *Presidente* — L'Assemblea rimane convocata per domani alle ore 12.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Ora ch'è stata nominata la nuova presidenza, tocca a' nuovi eletti occupare il banco presidenziale.

Il *Presidente* — Si trattava solo di avvisare che domani vi sarà seduta alle ore 12. Del resto conosco anch'io che la presidenza, è nominata e deve ora occupare il suo posto. Nello scendere da questo seggio d'onore, che per la mia canizie soltanto momentaneamente occupai, prego l'Assemblea a voler essermi cortese della sua indulgenza per quelle parti in cui fossi stato insufficiente (*Applausi*).

Presidenza

del cittadino Giuseppe Calucci

Il *Presidente* — Se ho preso il seggio della presidenza, si fu per aderire alla domanda dell'avv. Benvenuti, quantunque creda che l'Assemblea abbia dimostrato al rappresentante Lunghi la propria soddisfazione con gli applausi presenti. In quanto ad oggi, pare che l'ora troppo avanzata non permetta ulteriore sessione. Quindi, se l'Assemblea ritiene, possiamo sospendere i nostri lavori onde domani a mezzogiorno proseguire sull'ordine del Regolamento.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Domando la parola.

L'ordine del giorno, come venne annunziato, porta che domani dobbiamo occuparci del Regolamento. Io credo per altro che non basti questa semplice osservazione, ma sia mestieri di qualche cosa di più. È mestieri cioè che l'incarico di redigere il progetto di Regolamento sia dato all'uno od all'altro de' deputati, e meglio ad una Commissione; altrimenti noi non potremo con maturità esaminare un atto ch'è di somma importanza. Abbiamo fatto oggi la sperienza della necessità di maturare questa sorta

di atti; poichè abbiamo veduto che, mentre avevamo preso ad eleggere i vicepresidenti colla maggioranza assoluta, dopo è insorta difficoltà, e siamo stati costretti a cangiare un'ora dopo. Convien quindi, se si è formato questo progetto, che sieno nominati alcuni deputati costituiti in Commissione, e che questo progetto sia stampato e distribuito a tutti i rappresentanti.

Nè si creda con ciò che i lavori dell'Assemblea abbiano a soffrire ritardo. Nessuna legge, nessuna ragione obbliga l'Assemblea a ritardare i suoi lavori. Se insorgono materie importanti, si sospenderà la discussione del Regolamento. Ma frattanto io credo necessario che, trattandosi di un atto di somma importanza, di un atto che incomincia col vincolare la stessa Assemblea nelle sue deliberazioni, si debba procedere con questo metodo.

Propongo quindi che sia nominata una Commissione che abbia a formare un progetto di Regolamento; che questo progetto sia stampato e distribuito a' membri dell'Assemblea.

Il *Presidente* — Nessuno si oppone alla proposizione Benvenuti?

Il *Rappresentante Pasini* — Certamente è necessario nominare una Commissione che si occupi della compilazione del Regolamento. Ma io credo che nessuna Commissione potrà compilare un progetto di Regolamento se alcune principali sue basi non sono prima ammesse dall'Assemblea: perchè se, dopo, una sola di queste basi adottate dalla Commissione fosse rigettata dall'Assemblea, bisognerebbe rifare tutto intero il piano del Regolamento. In conseguenza credo che domani, per brevi momenti almeno, l'Assemblea possa totalmente occuparsi del Regolamento; vale a dire possa fissare alcune semplici e principali basi, date le quali, la Commissione che sarà eletta dall'Assemblea potrà compilare il Regolamento e farne seguire la distribuzione.

Io proporrei dunque che domani la nuova presidenza, unita ai segretarii, ponesse alle deliberazioni dell'Assemblea queste principali basi, le quali già sono a perfetta cognizione de' componenti la presidenza.

Il *Presidente* — Le due proposizioni mi pare che non si oppongano, perchè la proposizione dell'avvocato Benvenuti tenderebbe a far costituire una Commissione per la compilazione del Regolamento stabile. La proposizione Pasini invece tenderebbe a fissare il tema del Regolamento provvisorio. Queste due proposizioni non si collidono. Domando quindi all'avvocato Benvenuti se abbia nulla da opporre alla proposizione Pasini.

Il *Rappresentante Benvenuti* — A me pare veramente che il rappresentante Pasini non abbia detto di formare un Regolamento provvisorio, ma che domani si dovesse occuparsi a stabilire le massime generali le quali servirebbero di norma alla Commissione per redigere il progetto di Regolamento. E, ritenute le cose come furono esposte dal Pasini, io mi associo volentieri, perchè le due proposizioni si conciliano facilmente.

Il *Segretario Ruffini* legge la proposta Pasini.

Il *Rappresentante triumviro Manin (applausi universali)* — Mi pare che la questione proposta a quest'ora potrebbe essere riproposta domani, perchè è una questione molto grave. Anche queste massime generali, che si dice che sieno poste previamente innanzi che sia nominata la Commissione, esigono di essere molto ponderate.

Noi siamo nuovi in questo argomento: abbiamo bisogno di studiare il Regolamento. Questo può decidere immensamente su tutte le nostre deliberazioni. Pregherei quindi l'Assemblea a rimettere questa discussione a domani.

Il *Presidente* — Allora domando all'Assemblea se voglia continuare la discussione oggi o rimetterla a domani. Chi vuole al domani, si alzi. La proposizione è accettata.

Il *Rappresentante Sirtori* — L'ordine del giorno di domani?

Il *Presidente* — Comincerò dall'aprire la discussione sopra la proposizione del Pasini; se cioè sia da demandare alla presidenza il gettare le basi fondamentali del Regolamento.

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

359. Seduta Terza dell'Assemblea legislativa —
— *Discorso del Presidente — Discussione e approvazione di due Ordini del Giorno, col primo de' quali si dichiara che il Potere dittatorio è cessato colla costituzione dell'Assemblea, e col secondo si accorda al Triumvirato Manin, Graziani e Cavedalis il potere esecutivo, con pieni poteri per quanto riguarda l'ordine pubblico, e con divieto di sciogliere in verun tempo l'Assemblea.*

17 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 17 Febbraio

Presidenza del Cittadino Calucci

La seduta comincia a ore 12 e 1/4.

Sono presenti i triumviri Manin e Cavedalis.

Dopo alcune osservazioni dei *Rappresentanti Sirtori ed Olper* perchè le sessioni comincino all'ora precisata, il *Segretario Ruffini* legge il processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato dopo una leggiera modificazione proposta dal *Rappresentante Pasini Lodovico*.

Il *Presidente* legge il seguente discorso:

» Signori,

» Crederei di mancare al sentimento di gratitudine che provai e provo verso di voi, se, assumendo il mio posto, serbassi assoluto silenzio e non vi rivolgessi una parola di ringraziamento.

» Le mie forze non basteranno, lo credo; ma quanto io sarò deficiente supplirà la vostra

saggezza, supplirà il vostro amore di patria: chè la sorte della patria è in voi, ed il di lei bene richiede ordine nelle discussioni, illuminati convincimenti nelle deliberazioni.

» Signori, non la sola nostra città ma tutta l'Italia, ma tutta l'Europa hanno l'occhio su noi, perchè la pace dell'Europa dipende dai destini dell'Italia; e se Venezia cadesse, i destini dell'Italia sarebbero forse miseramente perduti. Alta, lo comprendo, è la missione a cui ci ha destinati il cielo; ma, quando pure questa ci dovesse costare affanni, dovesse logorare le nostre forze, la nostra vita medesima, dobbiamo renderne grazie a Dio perchè ciò è sommo onore alla nostra patria, e la storia aggiungerà per lei una nuova pagina di gloria alle tante che già per lei ha vergato.

» Nell'ordine degli avvenimenti sembra che le città, come gli uomini, abbiano talvolta la propria destinazione; e la nostra, o signori, pare aver quella di raccogliere mai sempre l'ultima scintilla della libertà italiana onde, qui religiosamente custodita, possa di poi ritornare ai nostri fratelli, tolti alle sozzure dello straniero servaggio. Così nacque Venezia, e così ora risorge. Il popolo conobbe questa sua destinazione quando, nei gloriosi giorni di marzo, inerme sprezzava la prepotente minaccia dello straniero: la conobbe nell'undici agosto quando pareo lo si volesse stringere all'antica catena: la conobbe in questi sei mesi in cui con calma e costanza sopportò e sopporta le privazioni, i pericoli dell'isolamento. Di questo popolo noi siamo rappresentanti, ed egli anticipatamente ci ammaestrò sulla nostra condotta: *calma e costanza*. Queste, o signori, devono essere le parole del nostro vessillo » (*Applausi*).

Il *Presidente* fa precedere all'ordine del giorno lettura d'una proposta d'urgenza del *Rappresentante Benvenuti Bartolommeo*.

Il *Rappresentante Segretario Valussi* legge la proposizione Benvenuti:

« 1. L'Assemblea domanda in via puramente provvisoria il potere esecutivo ai tre cittadini Daniele Manin, Leone Graziani e Gio. Battista Cavedalis, che furono sinora investiti della dittatura.

» 2. L'Assemblea invita i tre cittadini Daniele Manin, Leone Graziani e Gio. Battista Cavedalis ad informarla con tutta sollecitudine sullo stato attuale del paese, quanto alla forza di terra e di mare, alle pubbliche finanze ed alle relazioni di Venezia con gli altri Stati d'Italia e con le estere Potenze ».

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Premetto che non faccio una sola proposta, ma due, che sono distinte; e mi limito ora a parlare della prima. È certo che, essendo costituita l'Assemblea, e l'Assemblea rappresentando il popolo sovrano nel quale sono concentrati tutti i poteri, compreso anche l'esecutivo, conseguenza sarebbe che il potere esecutivo è cessato nei triumviri, cessando i poteri sì straordinari che ordinari di cui erano stati rivestiti. Urge che l'azione del potere esecutivo non resti sospesa. Credo quindi sia necessario che l'Assemblea si occupi

immediatamente del modo con cui il potere esecutivo debba venire esercitato.

Il Rappresentante Pasini — Prego d'osservare che nella proposizione Benvenuti è detto: *in via provvisoria*; allora mi pare che questa parola aggiunta possa far adottare l'urgenza.

Il Rappresentante Tommaseo — Sebbene il precedente oratore abbia distinto la prima sua proposta dalla seconda, nondimeno, poichè le ha in una sola domanda abbracciate, giova che alla doppia domanda sia fatta, almeno da uno dei deputati del popolo, piena risposta. Quanto alla prima, io dirò che il silenzio dell'Assemblea e gli applausi dai quali ella ha fatto seguire il discorso del nostro amato e benemerito presidente sono sufficiente conferma al provvisorio Governo; di modo che quella urgenza supposta dalla domanda dell'onorevole precedente oratore mi pare che possa per il momento essere considerata come non tale. Imperciocchè il tempo stringe, e questa medesima deliberazione porterebbe perdita di momenti preziosi allo stabilimento delle norme che debbono regolare le nostre discussioni avvenire.

Quello che preme in questo momento è il Regolamento. Perchè a questa medesima deliberazione, alla quale il cittadino Benvenuti c'invita, si richiedono delle norme che solo il Regolamento potrebbe segnare. Io credo che in tutte le cose l'anticipazione è risparmio; credo che il tempo veramente sia la più preziosa nostra ricchezza, e che non dobbiamo disperderlo in discussioni le quali, appunto per non essere preparate, si potrebbero prolungare. Pensiamo al Regolamento. Facciamo che una Commissione s'aduni e proponga, non le massime generali, come disse il rappresentante Pasini, ma il Regolamento intero. Codesto ci porterà la perdita di un giorno al più o di due giorni; ma alla fine saremo liberi da cure inutili e cominceremo con norme determinate a discutere.

Quanto alla seconda proposizione del rappresentante Benvenuti, io sento che il Governo medesimo ha già promessi gli schiarimenti opportuni. Nelle nostre condizioni presenti credo non sia necessario d'adoperare soverchia sollecitudine in questo argomento. Credo che il Governo con tutti i suoi atti si sia dimostrato abbastanza meritevole della nostra fiducia. Quello che preme soprattutto nella presente condizione di cose e nei pericoli che ci circondano è che la fiducia tra governati e governanti non manchi.

Quanto a me, sebbene in alcune opinioni disenta da quelli che sono al Governo; sebbene questa sia la cagione per cui non ho voluto accettare l'onorevole carico profferitomi nella notte del dì 11 agosto, nondimeno sento quanto sia necessaria la fiducia reciproca. Questa è non solamente necessaria ma pienamente meritata. Che se i nostri nemici credessero (parlo dei nemici esterni) sotto pretesto di soverchio zelo dividerci, noi possiamo affermare che certo s'ingannano. Gli uomini per le sventure uniti il pericolo certamente non potrà separare; cessato il pericolo, se la fortuna ci sorrisse, la

memoria delle passate sventure sarà come cemento a tenerci più concordi che mai, a onorare il nome italiano e a cancellare l'antica macchia, pur troppo profondamente impressa nella storia, delle italiane discordie.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Io torno a dire che ho fatto due proposte, e che appunto ho presenti alla memoria. Io mi limito alla prima: la questione non è di persone ma di principii; io credo che quando il popolo è radunato concentri in sè tutti i poteri: la conseguenza di questo principio si è che il Governo attuale mancherebbe di autorità; e quindi, siccome sommo danno ne avverrebbe, si provveda all'urgenza, dichiarando cioè in via provvisoria che i tre dittatori, i quali fin qui hanno usato di poteri eccezionali, continuino ad esercitare il potere esecutivo.

Il Rappresentante triumviro Manin — Io ho il costume ed il coraggio di dire la verità sempre ed a tutti, e ne ho dato prove. Nelle questioni di persone io non entro. La questione di principii non posso lasciar passare senza rispondere.

Fu detto che questa Assemblea costituita, che rappresenta il popolo, ha radunato in sè tutti i poteri, e che col solo fatto di radunare in sè tutti i poteri ha fatto cessare i poteri del Governo. Questo è un errore: il Governo che oggi esiste fu eletto da un'Assemblea popolare che rappresentava egualmente la nazione. Il mandato che ha questo Governo dal popolo fu dato; esso esiste ancora. L'Assemblea oggi convocata ha il diritto di torre questo mandato, ma non ha diritto di dire: questo mandato non sussiste.

La questione di urgenza sarebbe quindi se l'Assemblea o alcun rappresentante credesse che le cose del paese sieno in pericolo in mano del presente Governo. Il rappresentante venga qui francamente e dica: « la cosa del » paese è in pericolo; dimando che l'Assemblea muti il Governo »; e l'Assemblea potrà mutare il Governo.

Il Rappresentante Lod. Pasini — Mi pare che, ritenuto vero che il potere esecutivo sia concentrato nell'Assemblea, sarebbe urgente che immediatamente fosse riconosciuto dall'attuale Governo, o no, questo potere per alzata e seduta. Mi pare altresì che i principii espressi poc'anzi dal dittatore Manin abbiano già avuta la unanime approvazione.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Dichiaro con tutta franchezza: non intesi accampare una quistione di persone. Dichiaro francamente: io non credo in pericolo la cosa pubblica. Dichiaro che, se fossi persuaso che chi amministra la cosa pubblica compromettesse la nostra sicurezza, lo direi francamente alla tribuna. Non ho posto che una quistione di principii e credo averlo dimostrato allorchè proposi che il potere esecutivo fosse demandato a quelli che finora amministrarono la cosa pubblica. Quanto alla proposta in cui si asserisce che il Governo dittatoriale abbia mandato dal popolo, conferitogli per mezzo dell'Assemblea, sia. Dunque conviene revocarlo; altrimenti questo mandato sussiste. Io dico che

col fatto stesso della convocazione e costituzione di un'Assemblea popolare, di un'Assemblea che rappresenta il popolo sovrano, è cessata necessariamente quella dittatura. Sarebbe incompatibile la dittatura con un'Assemblea; dittatura è un poter tale che ha diritto di far leggi e distruggere tutte quelle che sono in vigore.

Io domando se è possibile immaginare il popolo sovrano, qui convocato per deliberare sugli interessi del paese, convocato ne'suoi rappresentanti, e immaginare che esista al tempo stesso un potere ancora più forte di lui; perchè potere più forte è quel potere che si ritiene necessario. Tutti i poteri finiscono in faccia a quello del popolo sovrano.

Certamente noi dovremo altrimenti venire a questa inevitabile conseguenza che qui ci sono dittatori, che qui c'è chi comanda al popolo. Ora io credo che questo sia un caso di urgenza, e dell'urgenza ci dobbiamo veramente occupare; e dico che è necessario che questa quistione sia esaminata, e sia esaminata subito, togliendosi così quell'inconveniente che vorrei evitare: che cioè resti secondo il mio modo di vedere sospesa l'azione del potere esecutivo.

Il *Rappresentante Olper* — La questione, come fu posta dal rappresentante Benvenuti, mi pare che, oltre quistione di principii, si debba riguardare anche questione di tempo. Mi pare che, da questo lato, sia intempestiva. Qui non si tratta di potere sorto da sè, di un potere regolare che l'Assemblea debba o voglia oggi confermare o abbattere. Qui si tratta di una forma di governo, decretata da un'Assemblea la quale anch'essa rappresentava il popolo. Si tratta che il Governo ha promesso di fare quanto prima il rendiconto di tutto ciò che fu fatto in questo punto.

L'Assemblea dovrà quindi discutere la questione e decidere se, la dittatura essendo un Governo eccezionale, un Governo sorto in momento di pericolo, si debba o no cangiare questa forma eccezionale del governo. Ora il dire al Governo stesso: l'Assemblea vi conferisce provvisoriamente i poteri esecutivi, sarebbe lo stesso che dichiarare sciolta la dittatura; e prima di dichiarare sciolta la dittatura credo che l'Assemblea non vorrà sciogliere questa questione come cosa di urgenza.

Il *Rappresentante Sirtori* — Il signor Olper dice che la questione è superflua; cioè se la dittatura debba continuare o debba cessare. La dittatura è cessata, la dittatura è il complesso di tutta la sovranità, concentrata in poche persone. Ora domando: l'Assemblea riconosce di avere il potere legislativo? se l'Assemblea lo riconosce, la dittatura è cessata. Dunque, per non prolungare la discussione, io formulerei la proposizione del signor Benvenuti in questa maniera: « È cessata la dittatura. Il » potere esecutivo è confermato nelle persone, » antecedentemente rivestite della dittatura, » provvisoriamente.

Il *Presidente* — La parola al rappresentante

Chiereghin. Credo dover avvertire l'oratore di limitarsi alla quistione d'urgenza.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Io convengo pienamente coll'avvocato Benvenuti; ma non convengo che la dittatura sia cessata finchè l'Assemblea non ritira i poteri della dittatura o la dittatura non si dimetta. La mozione che ha fatto l'avv. Benvenuti era necessaria per togliere un assurdo che ora esiste. Esistono due sovranità con pieni poteri; una aggiunta all'altra: l'Assemblea del popolo, che aveva i suoi poteri, e che perciò è costituita rappresentante del popolo in tutti i suoi diritti di Assemblea sovrana; la dittatura, che non si è dimessa e alla quale l'Assemblea non ha ancora tolto i poteri rappresentati tutti i diritti della sovranità.

Vi sono dunque due sovranità. Ora bisogna che l'Assemblea dichiari quali poteri voglia lasciare alla dittatura. Questa questione non è solamente di ordine. Se la dittatura facesse una legge, sorgerebbe grande dubbio sulla validità della legge stessa, perchè non si saprebbe se la dittatura avesse i poteri di fare una legge quando sussiste un'Assemblea con pieni poteri. Separando adunque assolutamente la questione di persone dalla questione di principii, io dico che l'Assemblea deve dichiarare con quali poteri dee sussistere la dittatura. Ed io sono d'avviso che, finchè l'Assemblea non ha provveduto al suo Regolamento, debba accordare al Governo i poteri stessi che ora ha, riserbando di decidere dopo e sulla forma del governo e sulle attribuzioni da darsi al Governo stesso. In questo momento cade opportuna anche la questione di persone; perchè il Governo è rappresentato da persone degnissime, da persone nelle quali il popolo, o almeno quasi tutto il popolo, ha la intiera fiducia.

Il *Presidente* — Il rappresentante Chiereghin è pregato di limitarsi alle cose di cui si tratta.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Credeva che per far conoscere la necessità e l'urgenza della proposizione fosse necessario entrare nella questione, poichè non è possibile non occuparsi in qualche modo del merito della questione. Ad ogni modo io dico e sostengo che adesso l'Assemblea ha tutti i poteri sovrani. Ammessa esistente la dittatura, vi sono due sovranità, ciò ch'è assurdo; e per conseguenza l'Assemblea deve dichiarare quali poteri vuole accordare alla dittatura, quindi discutere sul suo Regolamento.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Il modo con cui il precedente oratore ha formulato la sua domanda mi pare che possa persuadere l'Assemblea di non prolungare la discussione in alcun modo, e passare così a'voti subito la proposizione Benvenuti.

Il *Rappresentante Tommaso* — Se mai si dovesse venire a'voti su questa proposta, io prego che si salvi almeno il principio. Noi siamo, senza volerlo, arrivati ad una di quelle necessità logiche le quali diventano inevitabili,

specialmente nelle menti italiane che sono logicissime; noi siamo senza volerlo entrati in una questione di principii. Ora una questione di principii è cosa grave, la quale tocca tutti i grandi argomenti della politica: essa non credo che si possa risolvere prima di avere un Regolamento. Però dico che, se la proposizione è messa a' voti, sia detto: *salvo sempre il principio teorico*. Se l'Assemblea ritenga in questo momento la dittatura confermata tacitamente nel potere esecutivo, o se si debba esplicitamente conferirlo, non è cosa a parer mio da trattarsi così leggermente.

Il *Rappresentante Baldisserotto Francesco* insiste sulla necessità di passare al voto d'urgenza.

Il *Rappresentante Olper* — Se l'Assemblea crede passare a' voti per l'urgenza, mi credo obbligato a ripetere in poche parole quello che dissi prima, cioè che l'ammettere per urgenza la proposizione Benvenuti è cambiare la forma del Governo così su due piedi, senza discussione, senza Regolamento, e prima che il Governo abbia dato il resoconto promesso.

Il *Rappresentante Sirtori* — Domando all'Assemblea se creda di essere radunata in forza di mandato ricevuto dal popolo, o se creda essere qui per tolleranza e beneplacito dei dittatori.

Domando all'Assemblea se riconosce nelle persone che si dicono, ma che non sono, investite del potere dittatoriale, se riconosce in queste il diritto di dire all'Assemblea: *scioglietevi, vi chiudo la porta*; perchè la dittatura inchiude questo potere di sciorre l'Assemblea da un momento all'altro.

Domando se in uno Stato possono trovarsi presenti due poteri sovrani.

Non credo che la negativa possa mettersi in dubbio.

La dittatura cessata non esiste più dal momento che l'Assemblea è costituita ed investita del potere legislativo, perchè il suo mandato non è stato limitato nella sua nuova convocazione.

Se poi i dittatori si credono avere questo potere, lo dichiarino.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Sempre, ma specialmente in un popolo nuovo alle istituzioni politiche, bisogna guardarsi da giuochi di parole che facciano credere verità quello che non è verità. Io dico che la dittatura oggi esiste.

Interpellato sulla mia buona fede, rispondo di buona fede: oggi la dittatura è. È in questo minuto. Nel minuto che segue l'Assemblea può farla cessare, e la dittatura non avrebbe la sovranità; la sovranità resta nel popolo. Ma l'Assemblea che rappresentava il popolo in agosto ci ha delegato l'esercizio di quelle funzioni alla dittatura, e ce l'ha delegato con limitazione, perchè nelle cose gravi non decidessimo senza interpellarla. Oggi non siamo in condizione diversa da quella in cui eravamo prima di convocare quest'Assemblea. Prima di questa ce n'era un'altra; se vi fosse stata incompati-

bilità, ci sarebbe stato chi prima d'ora avrebbe mosso la questione francamente.

Se l'Assemblea vuole che cessi la dittatura, la dittatura cesserà; oppure, se la discussione continuasse, la dittatura cesserà per la rinuncia dei dittatori.

Il *Rappresentante avvocato Benvenuti* — Io riconosco nella proposta di urgenza tutta la gravità che le è stata attribuita dall'Olper e da qualche altro oratore. Io trovo anzi che, dichiarando essere urgente prender in esame la proposta, si dichiari appunto che la dittatura non esiste. Quindi non si può a meno di non entrare nell'esame di merito della questione. Ciò che disse prima il rappresentante Manin tendeva a fare una distinzione. Egli ha detto che la dittatura non è la sovranità, che la sovranità risiede nel popolo, che la dittatura ne ha soltanto l'esercizio. Mi perdoni; ma, valendomi delle sue espressioni, dico che questo si risolve in giuoco di parole. La sovranità pure resta nel popolo sempre; l'esercizio di questa sovranità soltanto è rappresentato dall'Assemblea. Siamo dunque sempre nella stessa posizione. Qui vi sono due poteri eguali. Uno soltanto, nell'esercizio della sovranità, ha qualche limitazione per ciò che riguarda il regolare e formare trattati; ma in tutto il resto vi sarebbero due sovranità. Dimando quale di queste due debba sussistere. Questa opinione, che esterno adesso, la esternai da molto tempo in altri luoghi, e pubblicamente; e mi dolgo che si voglia formare questione di persone, dove con tutta lealtà d'animo mai non volli formare che questione di principii. Io dichiaro che, quando il popolo ci ha delegato per esercitare la sua sovranità, è impossibile che altri abbiano sovranità nè maggiore e nemmeno eguale.

Questo principio fu messo dal Sirtori sotto un punto di vista che non può ammettere questione; e ripeterò: la dittatura potrebbe rimandarci a casa da un momento all'altro? sì o no? Dunque dimanderò dov'è il sovrano? Due sovranità contemporanee non sono possibili. È duopo adunque che si determini, e voglio credere che non vi sarà dubbio tra la sovranità del popolo rappresentato da' suoi delegati, e quelli che ebbero per seconda delegazione da' rappresentanti di un'altra Assemblea.

Il *Rappresentante Lodovico Pasini* — Questo mi sembra che ci forvi dalla questione, soggetto della discussione, ch'era quella cioè dell'urgenza. Se si dovesse trattare la questione nel modo proposto dall'ultimo oratore, dico che in questo caso bisognerebbe trattarla ampiamente, dopo tutte le informazioni necessarie; e bisognerebbe avere quel Regolamento di cui tutti conosciamo la necessità per trattare questioni importanti.

Ora mi pare che il Benvenuti stesso abbia un poco modificata la sua prima proposizione qual era, ed era questa: visto che, alla convocazione della nostra Assemblea, cessava di diritto il potere esecutivo nei governanti, è

necessario confermare in loro provvisoriamente il potere esecutivo; nè pare anzi che abbia fatto grande distinzione fra il potere legislativo e l'esecutivo. Ora sembrami che si tratti d'altra questione: non della questione provvisoria, ma di fare una ricerca generale se possa esistere un'Assemblea sovrana e una dittatura.

Io dico: l'Assemblea è convocata da tre giorni. Perchè fin dal primo istante della convocazione dell'Assemblea non fu portata subito in campo questa questione? Perchè l'Assemblea non era costituita allora. Credo adunque che il rappresentante Benvenuti questa mattina, quando fece la sua proposizione, fosse dello stesso avviso.

Non possiamo ora trattare con tutti i lumi necessari questa importante questione; dimando che le cose restino nel loro piede finchè sia fatto il Regolamento. Dimando che non manchi al Governo quella conferma che taluno forse potrebbe ritenere necessaria.

Aggiungerò altra considerazione sul valore delle due parole *dittatura* e *potere esecutivo*. Suppongo che l'Assemblea dichiari per un momento soppressa la dittatura, e tolga all'attuale Governo il potere legislativo e voglia lasciargli soltanto l'esecutivo. Dimando a lei se in uno Stato come il nostro, che non è particolarmente costituito, che non ha corpo di leggi proprie, il solo potere esecutivo sia sufficiente; domando se, senza lasciare al Governo di fatto anche il potere di modificare le leggi esistenti o farne di momentanee necessarie alla difesa, potrebbe egli provvedere, come provvide fin qui, alla difesa di questo baluardo dell'indipendenza italiana?

Concludo adunque che, se l'Assemblea togliesse adesso ai governanti il potere legislativo, lasciando loro soltanto l'esecutivo, ne rimarrebbero a parer mio privati dei mezzi necessari a provvedere alla difesa di Venezia.

Il *Rappresentante avvocato Benvenuti* — Si mette sempre in campo la mancanza del Regolamento, quasi che questa ci dovesse condannare a non occuparci delle cose che crediamo importanti. L'affare è urgente sì o no? Voi lo deciderete. Ma, se è riconosciuto, non lo tratteremo perchè manca il Regolamento? Nei casi urgenti siffatte minuzie deggionsi sorpassare. Ed allorchè furono proclamate repubbliche in Francia ed a Roma, ov'era il Regolamento? Se tanto fecero colà, possiamo fare anche noi senza Regolamento allorchè trattasi d'affari interni, e discuterli come ci suggerisce un po' di pratica o di buon senso.

Mi pare che in questa questione non si sia bene intesa la mia idea. Io dissi, come sostengo, che tosto che l'Assemblea è costituita la dittatura è estinta. E ciò essendo, ed essendovi poteri raccolti tutti nell'Assemblea che in sè li rappresenta, conviene provvedere all'esercizio di questi poteri, e provvedere in modo stabile. Ma non lo si può fare adesso perchè occorre a ciò il tempo, e perchè, ripeto le mie parole, l'azione del potere esecutivo non può rimanere sospesa. Dunque dico

che l'Assemblea trattiene per se ciò che naturalmente deve trattenerne, cioè il potere legislativo. Questo dipenderà dal risultato dell'esame che sarà per fare della questione dell'urgenza, ed il potere esecutivo lo domanda frattanto a quei tre cittadini nei quali ripose sinora, e continuerà certamente in avvenire, la sua fiducia.

Ciò dee farsi in questo stato di cose, più di diritto direi che di fatto, e per mettersi in quel buon ordine in cui un'Assemblea dee porsi sino da' suoi principii.

Dico adunque che l'Assemblea ritiene il potere legislativo per sè, ed intanto provvisoriamente, finchè delibererà in modo stabile, domanda il potere esecutivo ai tre cittadini.

Quanto alla questione che io misi, la incidentale dell'urgenza, ell'è di massima importanza, è quella che decide in certo modo il tutto.

Faccio questa dichiarazione perchè non mi si rimproveri di trattare questione di persone colà dove non vidi che questione di principii. E perchè vedo che in qualche modo la mia idea e la mia intenzione possono essere male interpretate, dichiaro francamente che la questione di urgenza per me è questione di principii.

Il *Rappresentante Baldisserotto F.* — Insisto sulla mia prima proposizione, che sia posta ai voti l'urgenza.

Il *Rappresentante Olper* — Poichè il rappresentante avvocato Benvenuti ha detto che la questione di urgenza è questione di principii, la intavoli francamente. Dichiaro dunque sciolta la dittatura.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Questa appunto è la mia intenzione.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Credo, col rappresentante Benvenuti, la dittatura cessata. A me pare che, quando il Governo dittatorio convoca l'Assemblea, quando si presenta dinanzi a lei e promette un rendiconto del suo passato operare, dichiara con questo che i suoi poteri dittatoriali venivano meno. In ciò sono d'accordo col Benvenuti e dissento dal Manin. Posto che la dittatura sia finalmente cessata, l'Assemblea, ripigliando tutti i diritti del popolo, di cui il popolo aveva ceduto parte al Governo provvisorio, l'Assemblea ha il diritto di confermare il Governo provvisorio sin d'ora (come l'aveva già tacitamente confermato) per quel tempo che crederà conveniente.

Posto che il consenso tacito non si tiene sufficiente, come pensavo, e come per risparmio di tempo mi pareva opportuno, poichè si vuole provocare una votazione, si faccia. Ma quanto alla questione riguardante i principii, vorrei che fosse salvata, perchè non mi pare trattata con sufficiente profondità nè chiarezza.

Salva adunque la questione di principii, sulla quale non abbiamo abbastanza meditato, consento col signor Benvenuti che l'altra questione sia messa a partito. Desidero però che si abbia riguardo a questo principio, che in

certe questioni delicate il silenzio è la miglior soluzione.

Il *Presidente* mette a' voti la proposta d'urgenza, ch'è ammessa, e quindi dice: la urgenza è ammessa. Per conseguenza adesso si passerà a discutere sulla proposizione del rappresentante Benvenuti, la quale è concepita nei termini seguenti: « che l'Assemblea abbia » a demandare, in via puramente provvisoria, » il potere esecutivo ai tre cittadini Manin, » Cavedalis e Graziani, che furono sinora ri- » vestiti della dittatura ».

Il rappresentante Sirtori aveva proposto un'emenda. Domando se insista in quella o se vi rinunzi?

Il *Rappresentante Sirtori* — La mia era così formulata: « Cessata la dittatura, l'Assemblea conferma provvisoriamente il potere » esecutivo nelle persone investite della dittatura ». Era soltanto per enunciare il fatto, che la proposta Benvenuti supponeva senza enunciarlo. Mi pare adesso che, dopo la fatta discussione, resti implicitamente contenuto nella proposizione Benvenuti che la dittatura è cessata. Perciò ritiro la emenda, e rimane la proposta.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Torno a dire che bisogna valutar bene il senso delle parole *potere esecutivo*. Se l'Assemblea fosse qui in istato di poter supplire ad ogni momento alla mancanza del potere esecutivo, anche per tre o quattro giorni, direi di accettare semplicemente com'è la proposta del Benvenuti, e l'avrei appoggiata immediatamente quando l'Assemblea fosse stata, come sarà da qui a quattro giorni, in istato di funzionare come legislativa. Ma frattanto, quando i governanti abbiano semplicemente il potere esecutivo, potranno essi fare una legge, per quanto sia di lieve importanza, anche in cose puramente amministrative, militari, appartenenti all'organizzazione dell'esercito, che tengono da vicino alla difesa? Dovranno dunque sospendere di farlo, quantunque urgenti, essendo assolutamente privi del potere legislativo?

Dico adunque che, non volendo demandar loro tutto il potere legislativo che avevano prima d'ora, fino che l'Assemblea sia in istato di fare tutto, si lasciano loro facoltà maggiori di quelle che importa la parola *potere esecutivo*.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Il rappresentante Pasini dice che, se l'Assemblea si trovasse nelle condizioni in cui si troverà da qui a quattro o cinque giorni, non troverebbe nessun inconveniente nel demandare il potere esecutivo soltanto ai tre rappresentanti nominati. Ma che differenza passa tra le condizioni dell'Assemblea d'oggi e da qui a quattro giorni? Non ci vedo altro ostacolo che il Regolamento, quasi che il Regolamento la dovesse far nascere, quasi che essa non potesse deliberare senza Regolamento. Io lo rispetto molto, lo credo necessario molto; perciò appunto proposi che venisse nominata una Commissione. Ma so d'altronde che vi sono cose più neces-

sarie del Regolamento e di quella legalità alla quale credo dover servire quando è necessaria. Se occorreranno, per esempio, casi urgentissimi, l'Assemblea si convocherà a dispetto di tutti i fautori del Regolamento; delibererà senza che di questo ci sia bisogno.

Però mi si accorda che quando ci sarà il Regolamento non si troverà inconveniente nella divisione dei poteri. Credo che non sussista nemmeno adesso, perchè la mancanza del Regolamento non ne presenta nessuno.

Del resto il potere esecutivo ha in sé tutti i mezzi necessari per far procedere con sollecitudine gli affari più importanti. Ed appunto per la posizione del paese il potere legislativo potrà occorrere che emani leggi importanti, che non vediamo pubblicarsi mai dal Governo dittatoriale, perchè il potere legislativo non istà ogni giorno a far leggi, e bastagli provvedere alla massima negli affari, che poi camminano secondo la forza prima d'impulsione.

Del resto, come dico, se occorressero affari d'urgente importanza, noi saremo convocati da un'ora all'altra, e l'Assemblea farà ciò che farebbero i dittatori.

Il *Rappresentante Sirtori* — Alle cose dette dal Benvenuti aggiungo questa osservazione che in tutti i paesi costituzionali il potere esecutivo, anche sedente l'Assemblea, e molto più durante la sospensione delle sessioni, ha la facoltà di fare le così dette *ordinanze* o, diremmo noi, *decreti*. Aggiungo che i decreti possono bastare a regolare Venezia e tutto lo Stato per qualche tempo. Oltre di che, se fosse necessario fare decreti o leggi, come osservava il sig. Benvenuti, l'Assemblea potrebbe procedere alla discussione e deliberare sulla legge senza Regolamento.

Ma ripeto che in quattro giorni, che basteranno a fare il nostro Regolamento, non veggio necessaria in Venezia nessuna nuova legge. Se occorressero decreti, il potere esecutivo conserva sempre la facoltà di farli.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Fu proposto all'Assemblea di deliberare se debba demandare il potere esecutivo ai tre che erano dittatori e che l'Assemblea col suo voto precedente ha fatto cessare dal loro ufficio. Potrebbe l'Assemblea ammettere quella proposta d'investire quelle tre persone del potere esecutivo. Siamo in condizioni gravi e straordinarie. Bisogna che l'Assemblea permetta a queste persone di pensare se si trovano in caso di accettare il potere esecutivo in quelle forme, e di rispondere, con facoltà limitate in quel modo, della difesa ed ordine del paese.

Pregherei quindi l'Assemblea di sospendere per ora la sua adunanza e rimetterla ad altra ora di questo giorno perchè intanto i membri di questo Governo possano concertarsi d'accordo sull'argomento.

Il *Presidente* domanda al Benvenuti di dividere la sua proposta in due parti: sulla cessazione cioè della dittatura, e sul conferimento dei poteri da delegarsi.

Dopo una lunga discussione incidentale sulla divisione della proposta e sull'emenda del Sirtori, da questo rimessa in campo, il medesimo la ritira per non protrarre più innanzi un dibattimento già sviluppato ed esaurito completamente.

Ammissa così la divisione della proposta Benvenuti, il *Presidente* interpella l'Assemblea sul modo della votazione da seguirsi.

Il *Rappresentante Tommaseo* vorrebbe il voto segreto: i *Rappresentanti Sirtori e Chie-reghin* il voto palese. Ma l'Assemblea, per alzata e seduta, si decide pel voto segreto.

Posta quindi a' voti la proposta — se il potere dittatorio sia cessato colla costituzione dell'Assemblea — si ha il seguente risultato:

votanti	106
per l'affermativa	70
per la negativa	36

Ciò fatto, il *Presidente* annunzia sospesa la seduta, da riprendersi alle 4 pomeridiane.

Ore 4, minuti 10, pomeridiane

Il *Presidente* — La seduta è riaperta.

Avendo chiesto il rappresentante triumviro Manin una breve dilazione per potersi decidere ad accettare o no il governo, crederei ch'ei fosse interpellato circa alla propria deliberazione, onde l'Assemblea potesse di poi passare con cognizione di causa alla votazione della seconda proposizione.

Il *Rappresentante triumviro Manin* sale la bigoncia fra molti viva ed universali e prolungati applausi:

Parlo in nome anche dei rappresentanti triumviri Cavedalis e Graziani. Nella possibilità che l'Assemblea adottasse la proposizione fatta dal rappresentante Benvenuti, noi abbiamo dovuto considerare se, per assumere temporariamente pel più breve tempo possibile l'incarico di salvare il paese, ci erano dati mezzi sufficienti. L'espressione usata in quella proposizione che dice *potere esecutivo* è una espressione non abbastanza chiara in un paese che non ha ancora Statuti; ed anche se avesse Statuti, bisognerebbe considerare se in tempi straordinarii bastino poteri ordinarii.

Quindi io credo che l'Assemblea non ci farà carico se noi domandiamo, prima di deciderci definitivamente, che sia meglio spiegato quel *potere esecutivo*, se vogliono affidarsi a noi, affinchè colle mani sulla coscienza possiamo decidere noi stessi se quei poteri ci bastano per assumere l'incarico, veramente grave, di salvare anche per pochi giorni il paese che continua ad essere circondato da pericoli che non si possono dissimulare (*Applausi fragorosi*).

Il *Rappresentante Minotto* — La gravissima questione ch'è stata agitata questa mane, per cui quest'Assemblea decise che è incompatibile con la sua costituzione la dittatura, mi pare che renda ben necessario di determinare con

precisione la misura di quel potere esecutivo che ell'intende di accordare a quelli che furono fino ad ora dittatori, a quelli che certamente tanto bene meritano del paese, come lo provarono gli applausi unanimi fatti al capo di essi. Certo, com'egli intese e come avrebbe potuto farvi riflettere meglio di me, le circostanze di Venezia sono eccezionali del tutto. Noi siamo in un vero stato di calma; ma lo siamo grazie appunto alle cure di quelli che invigilano su questa calma. Noi siamo circondati da pericoli che con tali cure sono, grazie a Dio, da non temersi, come lo sarebbero se queste cure cessassero per un momento. Dietro questo io crederei dunque che, nell'accordare il potere esecutivo a quelli che ora sono al governo, come disse il rappresentante avvocato Benvenuti, nell'accordare, dico, questo potere, riservandosi l'Assemblea quella parte che può discutersi complessivamente, cedesse l'altra; e formulerei la mia proposta in queste parole:

» Si accorda provvisoriamente ai cittadini
» Daniele Manin, Leone Graziani e Gio. Battista
» Cavedalis il potere esecutivo, ritenuto che
» intorno a quanto si riferisce all'ordine pubblico e alla difesa, si accordano pieni poteri ».

Il *Presidente* — Io credo che le circostanze domandino queste voci di fiducia a persone che hanno così bene meritato della patria.

Il *Rappresentante Benvenuti* — La questione entra adesso nel secondo stadio, quel solo stadio che io aveva inteso di assegnare. Ora che si è ritenuto che non per fatto nostro, non, a dir così, per volontà nostra, ma per forza naturale delle circostanze il Governo, per la costituzione dell'Assemblea, se esercitava un potere, non ha più il diritto di esercitarlo: ora tocca all'Assemblea procedere come vuole perchè intorno a quello che è necessario al mantenimento dell'ordine pubblico e alla difesa possa avere pienezza di poteri; per fare tutto ciò che è necessario a salvarci nei supremi momenti; per fare, dico, che sieno conferiti i poteri che sono a tal uopo necessari.

Io veramente riteneva che l'espressione *potere esecutivo* abbracciasse appunto tutti i mezzi che sono necessari per lo scopo che si richiede; tanto più che continua sempre l'Assemblea, la quale esercita il potere legislativo. Non è già che si tratti di distaccare dal corpo delle missioni dell'Assemblea un potere ed abbandonarlo a sè stesso. Credo anche che solo non potrebbe giovare il paese. A tutela di questo potere continua sempre a sussistere un altro potere vicino, il potere superiore, il potere legislativo, sempre pronto ad accordare il suo appoggio, il suo soccorso a chi esercita il *potere esecutivo*.

Io crederei veramente non necessario e forse non conveniente ad un'Assemblea politica l'entrare qui nell'espressione del potere esecutivo. Mi pare che l'idea annessa a questa espressione sia abbastanza chiara, abbastanza

determinata dal gius pubblico e dalla pratica generale.

Un altro oratore anteriormente disse che il potere esecutivo ha il diritto in casi straordinarii, e quando non possa venir convocata l'Assemblea legislativa, di far leggi, poichè il bisogno e la necessità suprema giustifica sempre qualunque disposizione per parte di chi ha il mandato di mantenere l'ordine pubblico, di salvare la patria. Io per me dico che, quando ho conferito un potere esecutivo a chi che sia, questo nel momento del più grave pericolo lo ripete dalle circostanze e dalla natura del suo mandato, che è di salvare la patria. Io per me crederei affatto inutile qualunque dichiarazione maggiore, poichè la ritengo compresa nella stessa parola *potere esecutivo*, nella natura stessa del mandato. Per altro vedo che quelli nei quali noi riponiamo la nostra fiducia (*applausi*) palesano in qualche modo una certa titubanza. La loro delicatezza li spinge a temere che forse potrebbero eccedere da quella linea che comprende la parola *potere esecutivo*.

Veramente io credo che abbiano avuto quei tre benemeriti cittadini tante prove della nostra fiducia da dovere soltanto calcolare sul vero patriottismo, e non sopra uno spirito di partiti che v'hanno nell'Assemblea. Perciò ogni qual volta dicessero: « abbiamo salvato » la patria », tutta l'Assemblea direbbe « hanno bene meritato della patria ».

Io do questa spiegazione alle parole adoperate, *potere esecutivo*. Io dichiaro con tutta la sincerità che questa è l'intenzione nostra. Questa è una questione di principii, poichè io son venuto qui come rappresentante, non per servire partiti di chi che sia ma per salvare la patria (*Applausi*).

Dietro questa spiegazione, credo che la mia proposta possa essere adottata nel senso che le attribuisco, e dovrebbe esser finita ogni questione.

Io desidererei veramente che si evitassero questioni di parole per impedire che sia fatta un'emenda che possa nuocere e togliere quella buona armonia, quel buon umore che deve regnare fra chi noi costituiamo al potere esecutivo. Per l'interesse della concordia pubblica, prego i cittadini che sono rivestiti del *potere esecutivo* a voler contentarsi di questa espressione e contentarsi di questa interpretazione, la quale, io son certo, verrà data da tutta l'Assemblea (*Fragorosi e prolungati applausi*).

Il *Rappresentante Minotto* — Io crederei che forse verrebbe a coincidere colla formula da me proposta quella suggerita dal rappresentante avv. Benvenuti, quando in questa si dichiarasse bene che s'intende il *potere esecutivo* in quel senso che egli lo spiegò. Ad ogni modo io crederei della maggior importanza che, prima di venire ad una decisione di tanto rilievo, prima che l'Assemblea si determini a votare per una formula, inviti quei rappresentanti che faceano parte della dittatura a

dichiarare se, dato che fosse ammessa quella formula di *potere esecutivo*, crederebbero di accettare, nel caso che, come certo avverrà, sieno riconfermati.

Il *Rappresentante triumviro Manin* (*applausi fragorosi e prolungati mentre va alla tribuna*) — Nessuno può comprendere quanto mi dolga entrare in sì fatte discussioni e spiegazioni.

Ognuno de' rappresentanti, che dee certo avere studiato la storia politica anche degli altri paesi, dee sapere che questa parola *potere esecutivo* ha significati diversi, secondo la diversa costituzione de' paesi; e ognuno sa eziandio che al potere esecutivo, in casi straordinarii, si accordano poteri straordinarii.

Io domando alla buona fede de' rappresentanti: siamo noi o no in casi straordinarii? (*Sì, sì, sì*).

Io non posso accettare, noi non possiamo accettare una formula che non è abbastanza chiara, abbastanza concreta per poterla ampliare nella esecuzione.

Noi nei sei mesi passati non abbiamo usato molto di tutti i poteri conferitici (*è vero*), ma il sapere che ci erano conferiti dava forza a noi, dava necessità di obbedire a chi resisteva, sapendo che la resistenza sarebbe stata impossibile.

Noi non amiamo certamente il potere; noi abbiamo mostrato in tempi nei quali non credevamo di poter servire la patria quanto ci era gradito tornare alle case nostre private, a' nostri uffici di semplici cittadini. La questione non è dunque di potere; è questione di salvezza del paese. Se voi ci date quest'opera da fare, bisogna che ci diate i mezzi che noi stessi conosciamo validi ad ottenerla; e non basta che li conosciamo noi, ne bisogna che li conosca tutto il paese, che si conoscano fuori del paese. La dittatura non era tanto forte per i poteri che esercitavamo, quanto per il nome stesso, che atterriva i tristi, incoraggiava i buoni.

Io dunque pregherei che non si prolungasse questa discussione. La formula proposta dal rappresentante Minotto mi pare che sia molto moderata. Essa si restringe a quelle sole cose per cui, in qualunque paese in pericolo, anche dove non vi sia una repubblica di fatto, com'è qui, per tutto si accordano dei poteri straordinarii al Governo. Io pregherei che quella formula fosse accettata, perchè altrimenti quella continua lotta di voler ad ogni momento interrogare il Governo e di esaminare se quello che si fece è dentro i limiti di quella formula che non abbiamo ancor definita, sarebbe una cosa intollerabile. Noi dobbiamo operar molto e dobbiamo operar rapidamente. Dunque non dobbiamo molto pensarci alle forme e a' limiti.

Voi vedete i perigli di questa quiete, ma non sapete quanti dolori, quante fatiche (*applausi fragorosi e molti viva*) e pericoli sorgono! non uno, non due, non tre, ma cento. Ogni giorno siamo col pericolo alla gola e

dobbiamo cercar di evitarlo. Abbiamo finora avuto il pericolo stesso, ma non si vide mai la conseguenza del pericolo. Io dico francamente, apertamente, come direi ad amici, a fratelli, scusate l'espressione, senza poteri più lati è impossibile assumere l'incarico (*Applausi generali*).

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Io credo di avere abbastanza mostrata la mia intenzione allorchè dissi che credo inutile qualunque spiegazione perchè io ho ritenuto che tra que' cittadini, ai quali abbiamo affidata l'amministrazione della cosa pubblica, dobbiamo in un grande pericolo concentrare tutti i poteri che sono necessari.

Il Presidente — Dietro questa dichiarazione del rappresentante Benvenuti, si può passare a' voti la formula del rappresentante Minotto.

Il Rappresentante Tommaseo — Convegno pienamente nello spirito che ha dettato al vicepresidente Minotto la formula che avete intesa. Se non che una parola mi pare si dovrebbe escludere, la quale mi sembra inutile e forse potrebbe fuori di qui essere presa in mal senso. La formula dice: (*legge la formula di Minotto*). Io credo che la parola *difesa* comprenda anche l'altra che la precede. E siccome l'ordine pubblico è parola oramai divenuta sinonimo di polizia, quando diciamo *difesa*, intendiamo l'interna ed esterna.

Io già sapevo che la questione sarebbesi intorbidata per via e che un atto di apparente diffidenza avrebbe provocato da ultimo un atto di maggiore fiducia. Io ne godo, in quanto che questo palesa il consentimento dell'Assemblea col Governo; ma nell'atto stesso me ne dolgo perchè questa discussione mi pare del tutto superflua. Quando l'autorità in una parte dei poteri dello Stato patisce, ne patisce la libertà; nè certamente intendevamo, nessuno di noi, detrarre alla forza del Governo, nè il Governo intendeva detrarre alla forza e dignità della nostra Assemblea. Per questo mi pare, per la dignità dell'Assemblea, che la parola *ordine pubblico* sia tralasciata come inutile ed interpretabile malamente. Io pregherei i membri del Governo provvisorio di contentarsi di questa omissione, e pregherei pure di ciò l'Assemblea, al cui decoro potrebbe nuocere questa parola, non nell'intenzione nostra nè nella opinione del paese che ci conosce e che noi conosciamo, ma nell'opinione del resto d'Italia e di Europa. Del resto prego il presidente Manin e il Governo di accettare in nome di tutta l'Assemblea la espressione della nostra fiducia; lo prego a non voler mai stancarsi di aiutare di tutte le sue forze la patria; ne lo prego in nome del comune carcere, dei comuni doveri, delle comuni speranze.

Il Rappresentante triumviro Manin — Accettiamo la modificazione introdotta dal rappresentante Tommaseo e formulata dal rappresentante Minotto; ma in questa circostanza dobbiamo ricordare all'Assemblea che noi ora accettiamo provvisoriamente questo potere esecutivo, nel caso che ci fosse concesso, poichè

sarebbe in una parola lasciare il paese in uno stato pericoloso. Per altro noi non intendiamo di abusare di questo voto di fiducia che ci fosse dato. Vi partecipo che presto presenteremo tutti i rapporti dello stato e degli affari del paese, perchè poscia l'Assemblea con vera cognizione di causa possa provvedere ad un Governo più duraturo.

Il Rappresentante Sirtori — Mi dispiace di dover fare alla formula proposta dal rappresentante Tommaseo un'obbiezione simile a quella ch'egli fece alla formula del signor Minotto. La formula del Minotto era che il Governo dovesse avere pieni poteri per l'ordine pubblico; la formula del rappresentante Tommaseo è che il Governo debba avere pieni poteri per la difesa interna.

Voglio solamente fare un'obbiezione alla parola *difesa interna*. La difesa interna suppone interni nemici così forti (*mormorio*) che i poteri ordinarii di un Governo, aiutato da un popolo com'è il popolo di Venezia, aiutato da un'Assemblea come siamo certi ch'è la nostra Assemblea, non bastino. Dunque io credo che questa parola sia un atto di disfiducia a tutto il paese (*disapprovazione*) . . . Domando se un Governo che è assistito da un'Assemblea (*silenzio, silenzio*) . . . ha bisogno di straordinarii poteri . . . Questo mi pare sia un altro termine per riconfermare la dittatura. Io credo che la dittatura sia incompatibile coll'Assemblea. Io propongo adunque questa emenda:

» Sono conferiti ai rappresentanti triumviri
» Manin, Graziani e Cavedalis tutti i poteri
» esecutivi necessari pel governo e per la di-
» fesa dello Stato (*Mormorio*) ».

Il Rappresentante Minotto — Io voleva dire soltanto che mi pare che il rappresentante Sirtori abbia confuso una cosa con l'altra. Egli mi parla di temere della quiete del popolo; io dico che il nostro popolo conserva una tranquillità senza esempio: ma tutto giorno il nemico ci tenta colle sue male arti, col seminare discordie e fomentare partiti. Quindi io credo necessario accordare al Governo pieni poteri onde possa prendere tutte quelle misure che il bisogno richiede (*Applausi*).

Il Rappresentante Benvenuti — Io ho domandata la parola per rettificare un'espressione del rappresentante Sirtori. Egli ha detto che l'Assemblea non deve rivenire sulla questione già stata decisa; egli disse che, se l'Assemblea conferisse attualmente pieni poteri ai tre rappresentanti del popolo, essa si contraddirebbe perchè farebbe una nuova dittatura. Io dichiaro che la questione di fatto questa mattina non è avvenuta per parte mia. Ho trattato sulla sola questione, direi così, astratta, di diritto, senza riguardo di persone. Dissi: la cosa è così, non esiste più la dittatura che avevamo costituita l'altra volta. Si tratta di vedere che cosa debba farsi; se occorre di costituire nuovamente la dittatura. Se sarà cessata, non giova occuparsi della questione se converrà o non converrà mantener la dittatura.

Il Rappresentante Sirtori opina che la

spiegazione che il sig. Benvenuti intese di dare sviluppi molto la questione, intavolandola a questo modo: se si debba o no rinnovare la dittatura.

Egli opina negativamente, perchè dice che due poteri sovrani sono tra di loro incompatibili; imperocchè il Governo, essendo rivestito della dittatura, potrebbe sciogliere o prorogare l'Assemblea.

E conchiude col dire che così Venezia non sarebbe più la grande Venezia, e il suo nome si oscurerebbe in faccia l'Europa; Venezia, così piena di amore, così piena di sacrifici, comparirebbe invece una città agitata da parti civili; Venezia non avrebbe che un uomo, non avrebbe più cittadini (*Approvazioni e disapprovazioni*).

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Se bene mi ricordo il succo del discorso del rappresentante Sirtori, mi pare che egli abbia detto: facoltà piene per l'ordine pubblico, oppure, secondo la formula Tommaseo, per la difesa interna non occorrono perchè qui abbiamo un popolo buono, non abbiamo partiti, non abbiamo bisogno di vegliare per mantenere la quiete. Poi ha detto: se vi si concedono questi poteri straordinari, voi siete padroni dell'Assemblea; l'Assemblea disturba; voi dite che essa è nemica dell'ordine pubblico; la sciogliete o la prorogate.

Sulla prima parte credo che il rappresentante Sirtori abbia torto, e ci vuol poco a dimostrarlo. Il popolo nostro è buono; ma qui non vi sono solo Veneziani, ma anche genti di altri paesi. Poi, come disse il rappresentante Minotto, noi siamo circondati strettamente dagli Austriaci, e per questo sono ben guardate le linee di confine fra il territorio nostro e il territorio pur nostro ma calcato dal piè straniero. Però non è possibile impedire che dal di fuori entrino uomini anche qui dentro; ed è certo che l'Austria questa fortezza inespugnabile non potrà prenderla mai colle armi, ma può prenderla con le astuzie e con le sue arti infernali; e chi dubita che di queste arti infernali non abbia fatto e non faccia uso tuttavia e sempre? Noi dobbiamo occuparci continuamente dell'ordine pubblico (mi si perdoni questa parola che a taluni non piace); noi dobbiamo saper che la nostra difesa dipende più da quello che dalle baionette. Io credo adunque che in queste nostre condizioni eccezionali, che sono quelle identiche che hanno persuaso un'altra Assemblea ad istituire la dittatura, se non occorre la dittatura, occorrono di certo poteri ampi per mantenere l'ordine pubblico; e questi poteri ampi si danno anche in altri paesi liberissimi, in paesi costituzionali, come vedemmo replicatamente in Inghilterra accordare ampi poteri a ministri onde possano dominare le inquietudini che dominano nei paesi diversi.

Rispetto alla seconda proposizione del rappresentante Sirtori, che sotto pretesto dell'ordine pubblico il Governo possa sciogliere o prorogare l'Assemblea, io dico francamente

che il deputato Sirtori ha ragione. Ebbene! ma questo è vero non solamente se al Governo sono concessi i poteri straordinari, ma anche con la semplice formula di poteri esecutivi, la qual formula non è stata mai determinata; ed è questa la ragione per cui fin dal principio mi sono opposto, perchè il potere esecutivo ordinario comprende in sè la facoltà di sciogliere l'Assemblea. Per questo era necessario che previamente si determinasse che cosa era il potere esecutivo e quali i suoi limiti. Ma la supposizione di abuso de' poteri diventa un attacco, un'allusione alle persone investite di questi poteri.

Non bisogna illudersi; bisogna dir franco; è certo che chiunque ha poteri può abusarne, per quanto piccoli sieno. Voi avete un generale in capo il quale potrebbe abusare di questo potere; e per togliere al generale il suo comando, basterà usare quelle precauzioni che nelle condizioni ordinarie si prendono per impedire l'abuso del potere esecutivo. Non impedirne e intralciarne l'uso sono cose gravissime, su cui studiarono lungamente i più profondi politici dell'Europa e che non hanno ancora perfettamente sciolte. Dunque se l'esperienza fatta di sei mesi di potere assoluto senza che alcuno abbia ancor detto: « di questo potere fu abusato », può persuadere l'Assemblea a lasciare, non i poteri dittatoriali ma poteri ampi . . . (*applausi fragorosi*), non mi pare che i dittatori domandino un atto di fiducia troppo grande (*Applausi*). Poi mi permetto di aggiungere: se il Governo non avesse voluto l'Assemblea, l'avrebbe egli convocata? (*Applausi*).

Io dichiaro poi, a nome mio e de'miei compagni, che mai non intendevamo di approfittare per niente della facoltà di sciogliere l'Assemblea; e che anzi intendiamo che sia espressamente dichiarato che durante questo provvisorio governo il Governo non potrà sciogliere l'Assemblea (*Applausi*).

Il *Rappresentante Sirtori*, perchè non sieno male interpretate alcune parole del Manin riguardo ai cittadini d'altri paesi che stanziano a Venezia, vorrebbe una dilucidazione: gl'Italiani che si trovano a Venezia, ei soggiunge, non sono una minaccia per l'ordine pubblico, subito che sono qui per combattere il comune nemico.

Il *Rappresentante triumviro Manin* lo ringrazia della fatta interpellazione. E che? dic'egli, la legge elettorale e la discussione del primo giorno non fecero abbastanza chiaro che li consideriamo come Veneziani? Or come poteva il Sirtori credere che si volesse alludere ad essi?

Qui il *Rappresentante Minotto* rilegge la sua formula con lieve aggiunta, che spiega la dichiarazione data dal Manin di non sciogliere l'Assemblea.

Il *Rappresentante Sirtori* ritira la sua formula.

Quella del Minotto viene posta ai voti per alzata e seduta; e risulta accettata dal-

L'Assemblea ad unanimità con applausi al Manin.

Quindi, ritirata dal *Rappresentante Benvenuti* la seconda parte della sua proposta, si fissa la seduta del domani al mezzodì e si leva la seduta alle ore 6 e 1/4 pomeridiane.

360. Seduta Quarta dell'Assemblea legislativa — *Approvazione del Processo verbale della Seduta precedente, con alcune varianti* — *Nomina di G. Pasini a Segretario in surrogazione del demissionario Canal* — *Nomina di una Commissione per la compilazione di un Regolamento interno dell'Assemblea.*

18 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 18 Febbraio

Ore 12 e 1/4.

(Presidenza del cittadino Calucci)

Il *Presidente* — La seduta è aperta.

Il *Segretario Somma* legge il processo verbale della tornata del 17 andante.

Il *Presidente* — C'è nessuno che abbia opposizioni da fare al processo verbale?

Il *Rappresentante Olper* — Là dove è detto che io interrogava il rappresentante Benvenuti se intendeva cessata la dittatura o no, mi sono inteso di fare una interrogazione particolare al rappresentante Bartolommeo Benvenuti. Tenendo dietro alla discussione e vedendo come la questione d'urgenza implicasse il quesito fondamentale dell'esistenza o no della dittatura, io lo invitai a mettere franca e chiara la mozione se sia o no cessata la dittatura.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Credo di dover fare una osservazione d'interesse generale. La prima delle proposte che ho presentato in iscritto al banco della presidenza non è riferita esattamente nel processo verbale. Nel formulare le due mozioni conviene agire con tutta scrupolosità. La differenza o modificazione è leggiera; ma ad ogni modo c'è, e non ci deve essere.

Il *Presidente* — Il processo verbale è approvato, ritenute le due modificazioni.

Passando ora all'ordine del giorno, invito il segretario Ruffini a leggere la rinunzia presentata dal segretario Canal, onde l'Assemblea possa prima dichiararsi se o no intende di accettarla. Nel caso affermativo, si passerà alla nomina di un altro segretario.

Propongo che si voti per alzata e seduta se s'intende di accettare la rinunzia del segretario Canal.

La rinunzia è accettata.

Il *Presidente* — Ora si passerà alla elezione di un altro segretario per ischede, a maggio-

ranza relativa, a tenore delle norme provvisorie.

Il *Rappresentante Olper* — Io proporrei, a risparmio di tempo, che fosse nominato a segretario quello che nella precedente votazione ottenne un maggior numero di voti dopo gli eletti (*No, no, no*).

Il *Presidente* — Ciò sarebbe contrario alle norme suaccennate, e in qualche maniera all'ordine logico della cosa, perchè non è lecito supporre che tutti quelli i quali diedero il voto pel segretario Canal, se sapevano che questi non avrebbe accettato, preseguissero quello che nella precedente votazione tien dietro ai quattro eletti.

Dalla seguita votazione si ottenne il seguente risultato: votanti 102 —

Pasini Giovanni ottenne voti . n° 29

Berlan Francesco » 14

Olper Salomone » 9

De Giorgi Alessandro » 8

Alberti Costantino » 7

Altri ottennero un numero inferiore di voti.

Si ritiene nominato a segretario il rappresentante Pasini Giovanni.

Quindi il *Presidente*, a tenore dell'ordine del giorno, pone in discussione se alla Commissione per redigere il Regolamento si abbiano a stabilire le massime fondamentali a cui debba attenersi nel proprio lavoro.

Il *Rappresentante triumviro Manin* sale applaudito la bigoncia. — La parte più importante del Regolamento sta appunto nelle massime fondamentali, ed è quindi necessario prima di tutto di stabilirle. Ma io credo che sia inutile di nominare una Commissione per istabilire le massime fondamentali e poscia riferirle all'Assemblea, ed un'altra Commissione per formare il Regolamento dietro le massime fondamentali che fossero adottate. Io sono invece d'avviso che basti una Commissione sola, incaricata di formare il Regolamento, la quale potrà ove creda proporre prima all'Assemblea le massime fondamentali.

Questo sarebbe il modo più semplice e più spiccio, perchè bisogna cercare di risparmiare tempo.

Il *Rappresentante L. Pasini* — La proposta che fece il rappresentante Manin coincide con quella da me fatta sul finire della seduta di ieri. Allora domandai che fosse nominata una Commissione di nove rappresentanti per istudiare un progetto di Regolamento colle basi fondamentali dello stesso, e ne facesse rapporto nella seduta di lunedì; vale a dire assoggettasce alle deliberazioni dell'Assemblea il suo elaborato sulle principali basi. Il rappresentante Manin vi fa un'aggiunta, ed io l'ammetto. Tutta la questione si riduce quindi a stabilire se la Commissione sarà la stessa che poi verrà incaricata del Regolamento, e di qual numero di membri sarà composta.

Il *Rappresentante Minotto* — Penetrato io pure, come il rappresentante Manin, dell'importanza di stabilire ponderatamente e con piena tranquillità le massime fondamentali di

quel Regolamento che deve dirigere le nostre discussioni, aveva preparato una proposizione che mi riserbava di produrre all'Assemblea dopo deciso se s'intendeva occuparsi prima di queste massime fondamentali. E poichè si desidera dall'Assemblea nominare una Commissione, chieggo di esporre alcune mie idee, salvo all'Assemblea stessa di vedere quale dei due mezzi trovasse di adottare. Poichè siamo già d'accordo sull'importanza delle massime e sulla necessità di fare studi severi (ed è certo che gli studi, se fosse possibile, dovrebbero esser fatti non solo dalle Commissioni ma da tutti i rappresentanti, per quanto ciò sembri difficile a prima vista), mi pare potrebbe conciliarsi nel modo che propongo; e lo troverei tanto più importante che, non potendosi notare sull'ordine del giorno quali sieno le massime da deliberarsi, i rappresentanti non avrebbero tempo di esaminarle prima di dare il loro voto per adottarle o rigettarle. Indicare queste massime e poi aggiornare, sarebbe ripiego all'inconveniente accennato; ma non lo troverei forse sufficiente perchè l'indicare soltanto farebbe sì che tutti giudicassero dietro l'opinione formata senza sentire l'avviso altrui. È certo che molte volte non ci formiamo opinioni che sentendo altre ragioni più mature, e si viene a forzare un giudizio. La formula della proposizione che avevo preparata era la seguente:

« Sulle norme fondamentali del Regolamento »
 » l'Assemblea non procederà alla votazione il »
 » giorno stesso della discussione, ma il giorno »
 » posteriore, affinchè ciascuno possa pondera- »
 » tamente dare il voto sopra oggetto di tanta »
 » importanza ».

Lo scopo di questa dilazione tra la discussione e il voto è quello che, dopo sentiti i diversi pareri dei rappresentanti, ciascuno possa con cognizione di causa decidere e dare il suo voto. Inoltre la massima di cui si trattava ha un altro scopo ancora; ed è quello che qualche volta non ci lasciassimo trascinare da un eloquente discorso, da qualche argomento che a primo aspetto seduce, inganna, e poi, considerato maturamente, condurrebbe a determinazioni affatto diverse.

Per questa ragione proporrei che si avessero a comunicare a ciascun rappresentante le massime fondamentali e più importanti; che su quelle si aprisse la discussione e continuasse finchè si credesse utile e necessario, salvo il di appresso tornare su questo argomento e discutere se, dietro tranquilla riflessione, alcuno trovasse a soggiungere, e poi, maturata la discussione, deliberare sull'argomento.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Giova seguire l'esempio di altre Assemblee, in paesi assuefatti da lungo tempo a queste discussioni. Il costume adottato in altre Assemblee è che, prima di discutere sopra un argomento, si manda questo a studiare da una Commissione la quale faccia il suo rapporto; e sopra questo rapporto, che è già prima distribuito a' membri dell'Assemblea che possono studiarlo, na-

sea poi la discussione pubblica. Allora si sa precisamente quello che si fa. Si ha sott'occhio una formula, si pesa il valore delle parole, si vede quali aggiunte od ammende si possano fare. Credo che questo sia il modo più semplice e convalidato dall'esperienza. Se poi il modo proposto dal rappresentante Minotto potesse a taluno parere migliore, sarà collocato nel Regolamento per impedire la precipitazione nella discussione, ma non altro.

Formulando dunque chiaramente, io propongo che, secondo il costume adottato ne' parlamenti, istituita la Commissione, questa faccia un progetto il quale si stampi e si distribuisca ai membri dell'Assemblea perchè abbiano il tempo di studiarlo e vengano qui con opinioni preparate e conoscendo di che si tratta. E perciò crederei che non bisognasse assegnare precisamente il giorno in che si tratterà di questo Regolamento, perchè ciò non può dipendere che dalla rapidità colla quale la Commissione potrà terminare il suo lavoro. Certo che la Commissione lo farà al più presto possibile.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Se si volesse seguire il metodo proposto dal rappresentante Minotto all'Assemblea, farebbersi della cosa una pura questione accademica, e questo credo che all'Assemblea non convenga. Tutte le sue discussioni devono essere dirette a conclusioni, a deliberazioni.

Se si volesse seguire quel metodo, bisognerebbe in tal caso costituire l'Assemblea in Comitato particolare o segreto, vale a dire invitare tutt'i membri dell'Assemblea ad assistere ad una conferenza generale fra loro; quindi passare alla nomina della Commissione proposta poco fa dal rappresentante Manin.

Credo dunque che si potrebbe con vantaggio seguire il sistema parlamentario di altri paesi, e specialmente dell'Inghilterra; vale a dire che, prima di passare adesso, senz'alcun precedente discorso, alla nomina di detta Commissione, si debba invitare l'Assemblea a costituirsi oggi stesso in Comitato segreto, e là procedere ad alcuni discorsi; e che, come corollario di questi, sia nominata la Commissione per far tutto quello che ha additato il rappresentante Manin.

Il *Rappresentante Sirtori* — È evidente che per iscegliere una Commissione bisogna conoscere le persone che devono far parte di questa, cioè conoscere i principii e le massime che queste persone professano: altrimenti andremo alla cieca e formeremo una Commissione che potrà riferire precisamente in contraddizione col sentimento generale dell'Assemblea. Dunque per eleggere la Commissione bisogna fare una seria discussione.

Il rappresentante L. Pasini proponeva di fare come si pratica in altri Parlamenti; cioè che l'Assemblea si riunisca in Comitato segreto, ovvero che l'Assemblea si distribuisca (ma ciò qui non si può fare) nei proprii Uffici e faccia previa discussione; e il risultato di questa sia appunto la scelta delle Commissioni che de-

vono poi riferire. A me pare che, siccome è enunciato nell'ordine del giorno che oggi si discuterebbero le basi del Regolamento ovvero che si formerebbe la Commissione, si debba tenere l'ordine del giorno e cominciare la discussione pubblica; perchè non credo poi veramente che la discussione da farsi sia così priva d'interesse politico che l'Assemblea voglia licenziare il pubblico. Di più poi non esiste un articolo del Regolamento che determini quando l'Assemblea si debba riunire in Comitato secreto o quando sedere in pubblico. Per conseguenza propongo che si cominci la discussione, senza venire a deliberazioni definitive, sulle basi del Regolamento, invitando tutti i membri dell'Assemblea che hanno principii e materiali a farli conoscere perchè l'Assemblea scelga con cognizione le persone più adatte alla redazione del suo Regolamento. Continui dunque la discussione. Se il Pasini aveva preparate le basi, le emetta, e su quelle discuteremo in pubblica seduta.

Il Rappresentante triumviro Manin — Rettifico un errore di fatto. È stato detto che, secondo l'ordine del giorno, si doveva prima discutere sulle basi fondamentali del Regolamento e che quindi non si poteva uscire dall'ordine del giorno. Questo dice: « deliberare » se la Commissione per la redazione del Regolamento abbia da stabilire le massime fondamentali cui debba attenersi nel proprio lavoro ». Dunque non è nell'ordine di prescrivere queste basi; ed ho domandato all'Assemblea se essa voglia previamente stabilirle. Poi mi pare che il rappresentante Sirtori supponga che la Commissione che noi nomineremo abbia a decidere sulle basi; ma invece la Commissione propone: essa fa quello che vorrebbe che facesse il rappresentante Pasini. Ed io dico che invece che la proposizione parta dal rappresentante L. Pasini, la proposizione partirà da una Commissione. L'interesse che può e deve prendere il pubblico a questa discussione non è tolto per niente, perchè ci assisterà anch'esso. Starà a vedere se si debba discutere quando si è preparati, o se a caso, come si vorrebbe fare.

Siamo cento e tanti rappresentanti, ed ognuno potrebbe avere la sua formula in tasca, ed ognuno obbligarci a discutere tre giorni sulla sua proposta.

Il Rappresentante L. Pasini — Se avessimo un Regolamento già fatto, non si procederebbe mai nel modo proposto dal Sirtori. Bisognerebbe far sempre come propose poco fa il rappresentante Manin.

Il Rappresentante Minotto — Osservo solamente al rappresentante Pasini, il quale disse che nel modo da me proposto si farebbe questione accademica, osservo cioè che non si farebbe altro che discutere, come si fa sempre, per poi deliberare. La sola differenza nel modo da me proposto stava che, invece di deliberare oggi, si delibererebbe domani; ciò che accade talvolta quando per forza bisogna terminare la seduta.

Circa poi alla proposta, dissi già prima non la faceva perchè vedevo io stesso che nell'ordine del giorno siamo chiamati a decidere prima di tutto se si abbia o no a stabilire queste massime fondamentali. Il rappresentante triumviro Manin propose che si abbiano a stabilire le basi, ma, invece che le stabilisca l'Assemblea radunata, si nomini una Commissione che le proponga per poi discuterle.

Mi unisco in questa sua opinione; ma vorrei che prima fosse deciso se si debbano stabilire le massime fondamentali.

Il Presidente — Prego osservare una cosa per l'ordine della discussione: che la proposizione discutere è diversa dalla proposizione stabilire, che costituisce l'ordine del giorno; quindi le due proposizioni dovranno essere discusse separatamente. Per l'ordine del giorno dobbiamo dunque limitare la discussione a questo: se si devono stabilire le massime fondamentali. Se questo sarà rifiutato dall'Assemblea, si potrà passare all'altra proposizione, cioè se si deve, prima di nominare la Commissione, discutere semplicemente sulle massime fondamentali del Regolamento.

Formando queste due proposizioni diverse oggetto di due votazioni, credo che al presente ci dobbiamo limitare alla prima proposizione soltanto.

Il Rappresentante Sirtori — Io sono di diverso parere. Io opino che prima di tutto sia d'uopo stabilire se si debba istituire una Commissione, e poi si debba deliberare se a questa Commissione sia necessario prescrivere massime fondamentali o rimetterle interamente alla elaborazione non pregiudicata della Commissione stessa.

Ora vengo alla discussione. Primieramente il rappresentante triumviro Manin disse che sono caduto in errore di fatto intorno all'ordine del giorno. Io non credevo esservi caduto perchè non ho sostenuto che si debbano definire le massime fondamentali del Regolamento. Ho detto che, siccome nell'ordine del giorno è prescritto che si debba occuparsi del formare la Commissione, questa Commissione a mio parere non si poteva eleggere senza prima conoscere le opinioni delle persone; altrimenti saremmo andati incontro al pericolo di eleggere una Commissione che farà un rapporto e conchiuderà con massime che potranno trovarsi in contraddizione alle opinioni di tutti e della maggioranza dell'Assemblea. Per conseguenza dovremmo rifare da capo il nostro lavoro. Ecco quello che ho detto.

Di più, siccome il rappresentante triumviro Manin ha detto che ognuno di noi può avere la formula in tasca e che 128 formule messe a conflitto l'una coll'altra potrebbero far nascere un caos, anche a questo rispondo che mai non ho inteso che si debba deliberare sulle basi fondamentali del Regolamento. Solamente ho conchiuso che il risultato di tutte le nostre discussioni sarebbe la scelta della

Commissione per fare il rapporto. Dunque mantengo la mia opinione che l'Assemblea debba fare una previa discussione sulle massime del Regolamento, non già per definire le massime, ma soltanto per essere illuminata sui commissarii che crede più adatti a redigere il Regolamento.

Il *Presidente* — Dovrò far osservare, sempre per l'ordine della discussione, che lo stesso discorso tenuto dal rappresentante Sirtori tratta di una proposizione diversa. Egli vuole che si discuta soltanto, senza stabilire: l'ordine del giorno parla di stabilire; per conseguenza al presente non possiamo occuparci che della prima proposizione. Egli potrà poi sviluppare la sua proposizione dopo discussa la prima, per vedere se giovi discutere per conoscere le persone. Prego dunque di seguire quest'ordine.

Il *Rappresentante Minotto* — Allora mi pare che sarebbe da porsi ai voti o alla discussione la formula dell'ordine del giorno. Dietro questa formula, se l'Assemblea deciderà per il sì, allora vedremo come si abbia a stabilire queste massime.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — La formula dell'ordine del giorno è una proposizione, e quella proposizione ha la forma voluta. Chi venne alla tribuna fece un'ammenda; e credo di essere nel mio diritto domandando che si voti l'ammenda, la quale è questa:

« La Commissione per la redazione del Regolamento studierà previamente le massime fondamentali, e qualora creda opportuno di farle approvare dall'Assemblea prima di formare il progetto del Regolamento, le proporrà all'Assemblea stessa, che delibererà intorno alle medesime ».

Questa è l'ammenda; ed io credo essere perfettamente nell'ordine del giorno.

Il *Presidente* — Prego il rappresentante triumviro Manin di osservare che la sua ammenda si riferirebbe piuttosto alla terza parte dell'ordine del giorno.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Mi pare che la nuova ammenda si riferisca alla prima. Io dico: invece che l'Assemblea debba previamente fissare le massime fondamentali, nomini la Commissione che si occupi di queste stesse massime.

Il *Rappresentante Minotto* — Osservo che l'Assemblea proporrebbe sempre le massime fondamentali, anche se delegasse questo incarico alla Commissione. Mi pare dunque che la proposta Manin non sia ammenda alla prima parte dell'ordine del giorno, ma conseguenza della seconda.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Credo che si possa seguire il piano proposto dal rappresentante triumviro Manin, e che solo quando si tratterà di passare alla nomina della Commissione questa nomina potrà essere fatta in Comitato segreto, come si usa in Inghilterra ed in Francia, dopo una previa discussione preliminare, per entrare nelle viste del rap-

presentante Sirtori, vale a dire per conoscere il modo di pensare della maggior parte de' rappresentanti.

Ho detto ancora che, se avessimo un Regolamento fatto sulle basi di quelli d'Inghilterra, Francia e Belgio, non procederemmo mai in questa maniera; ci raduneremmo in Comitato, come propongo, o nei rispettivi Uffici (quattro o cinque) per la nomina della Commissione; od avremmo finalmente un Comitato speciale permanente che proporrebbe i nomi. Noi non abbiamo nessuna di queste tre cose; per supplire alla mancanza, che proviene appunto dalla mancanza del Regolamento, propongo come semplice aggiunta che, prima di nominare la Commissione per ischede, si faccia conferenza fra varii membri e poi la si nomini, e così si avrà quello che il Sirtori desidera, cioè di conoscere le opinioni.

Ricorderò qui un fatto storico. Stefano Dumont, il commentatore di Bentham, fu incaricato di redigere il Regolamento pel Gran Consiglio di Ginevra; e fece un Regolamento ch'è tuttora in vigore. Egli chiese in grazia al Consiglio che la discussione sul Regolamento da lui proposto fosse fatta coi metodi stessi contenuti nel suo Regolamento; e così fu fatta, e si ottenne un eccellente risultato.

Domando dunque che non si trascuri questa massima generale per nominare la Commissione che deve proporre il Regolamento.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Mi sembra che in questa questione d'ordine noi perderemo molto tempo, del quale interessa tanto fare buon impiego. Si discute se la mozione Manin sia ammenda alla prima o alla seconda proposta. Ora noi non abbiamo un Regolamento che ci obblighi a seguire piuttosto un metodo che un altro; mi pare che in questo stato di cose si debba attenersi a quello che si presenta più chiaro e più semplice. Io credo fermamente che la proposta fatta dal rappresentante Manin sia tale di cui nessuno non possa non sentire la convenienza. In via di ordine l'ammenda riguarderà piuttosto la terza parte, ma certo è ch'è il più saggio di tutti i partiti. Le cose principali sono le massime; tutto il resto non è che semplice applicazione. Dunque nominiamo la Commissione che faccia il Regolamento, ed intanto si cominci dalle massime fondamentali. Se poi nel corso del suo lavoro credesse che questa applicazione presentasse difficoltà, lo che però è molto difficile, farà il suo rapporto. Se nomineremo subito la Commissione senza perderci in discussioni, finirà presto il suo lavoro; altrimenti perderemo quel tempo che la Commissione potrebbe utilmente impiegare.

Credo opportuno anche di fare un'osservazione su quanto disse il sig. Sirtori. Sappiamo che deve essere nominata una Commissione. Sento tutta l'importanza del Regolamento, ma non la esagero; confesso che non lo ritengo per affare erculeo e tale che richieda cognizioni straordinarie. Principii pratici fondamentali ce ne sono quanti se ne vogliono.

Non ci proponiamo di fare adesso un lavoro perfetto; ci basti avere qualche cosa di buono senza aspirare, dico, alla perfezione. Dice il Sirtori: cominceremo questa discussione, e così cominceremo a vedere come pensino tutte le persone. Ma io non so se tutti vorranno parlare, se tutti vorranno entrare nella discussione. Che si penserà di quelli che tacciono? Non si potrà che dire: non si sono formati ancora opinione; e chi sarà che dica che di questi taluno non possa formar parte della Commissione? crederei dunque che si dovesse semplificare; che la proposizione Manin non porti in sè stessa nessuna difficoltà ed abbia il grande vantaggio che subito si nomina la Commissione, la quale tosto attenderà agli studi necessarii; ed avremo il progetto stampato e distribuito; e potremo discutere con maturità e piena cognizione di cose.

Il Rappresentante Sirtori — Unicamente parlo perchè non passino senza risposta le parole del Benvenuti. Ripeto oggi, ed ho già detto ieri, che il Regolamento non è poi di quella grandissima importanza che non si possa premettere una discussione prima di nominare la Commissione. Credo che il Benvenuti, se appoggia la proposizione del Manin, l'appoggi precisamente adducendo le ragioni perfettamente contrarie a quelle addotte dal Manin. Questi disse che il Regolamento era di tanta importanza che non si deve ora discuterne le basi, e piuttosto si abbia a nominare una Commissione che si occupi con lunghi studi a preparare il progetto di Regolamento. Il Benvenuti dice: non è di grande importanza; non monta che per formare la Commissione, la quale debbe redigere il progetto, sia aperta discussione; e quand'anche si andasse alla cieca nella scelta, ciò non produrrebbe dannose conseguenze: una prova che sono d'accordo col preopinante è che appoggio la sua proposizione.

A me pare che da questa contraddizione emerga sempre più la necessità di discutere prima, perchè tutti conoscano le opinioni: dico di quelli che vorranno emetterle; e così saprà l'Assemblea che opinione professino quelli che saranno da lei nominati.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Io non ho negata la importanza del Regolamento, sono stato anzi il primo a riconoscerla; quando fino dal primo di proposi che fosse nominata una Commissione per estendere il progetto e farlo stampare e distribuire. Feci quella proposta perchè temeva che potesse passare ancora del tempo in discussioni.

E anche quest'oggi ho dichiarato che ne riconosco l'importanza, ma che non la esagero; torno a dirlo: credo che ci siano cose molto più importanti. Ma credo che le cose più importanti si possano discutere senza Regolamento. Il Regolamento occorre per evitare le discussioni di ordine che ad ogni momento si rinnoverebbero.

Sotto questo aspetto specialmente io riconosco la somma importanza del Regolamento.

Del resto io credo che l'Assemblea si sia accorta che sono perfettamente d'accordo con quanto disse prima il rappresentante Manin, e sostengo la sua opinione. Dico che qui non si potrebbe discutere che a caso; che s'intavolerebbero forse delle questioni gravi senza che nessuno fosse apparecchiato; che ciò non è permesso in un'Assemblea che vuole trattare con maturità e cognizione di causa. È necessario che si sappia tutto; che si abbia sott'occhio il Regolamento per vedere il nesso di una parte coll'altra, perchè la memoria non può servire.

Quindi io credo inutile di fare altre osservazioni per istabilire che non sono in contraddizione col rappresentante Manin. E anzi io credo che il partito della Commissione sia il migliore di tutti. Siamo dunque perfettamente d'accordo.

Il Rappresentante L. Pasini — Io rinunzierei interamente alla mia proposta che la Commissione debba essere eletta dopo la conferenza particolare, qualora piacesse a' miei colleghi di adottare la seguente formula:

« La Commissione per il Regolamento si » comporrà di nove membri; ma per una » discussione preliminare sulle massime fondamentali del Regolamento stesso avrà luogo » una conferenza fra essi 9 membri e gli » altri 9 rappresentanti che dopo loro avessero ottenuto maggiori voci ».

Il Rappresentante triumviro Manin — Accetto la modificazione com'è stata proposta.

Il Presidente — Si pone dunque a' voti la proposizione del rappresentante Pasini.

Il Rappresentante Sirtori — L'ordine del giorno prescrive che si debba prima votare se si debbano stabilire alla Commissione delle basi, sì o no. Dunque mi pare che l'Assemblea dovrebbe essere invitata a votare su questa proposizione.

Il Rappresentante L. Pasini — Credo che prima debba essere posta a' voti la proposta Manin. La mia non è che relativa al modo di formare la Commissione; oppure si può mettere a' voti anche la mia, come aggiunta alla proposta Manin, salvo che questa resti approvata.

Il Presidente — Essendo modificato l'ordine del giorno, credo consultare la Camera per decidere se intenda o no di stabilire le massime fondamentali, perchè allora potrà passare alla proposizione, se cioè la Commissione pel Regolamento sarà composta di nove membri, o più o meno.

Il Rappresentante L. Pasini — Credo che la proposta del rappresentante Manin sia un'ammenda alla proposizione dell'ordine del giorno messo a' voti. Domando dunque che si metta a' voti la proposta Manin colla mia ammenda. Se passa quella, allora non c'è più bisogno di deliberare.

Il Presidente — Faccio osservare che l'ammenda distrugge la proposizione.

Il Rappresentante Pasini — È il destino di molte ammende di distruggere le proposizioni.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — La mia ammenda all'ordine del giorno è questa: « le massime fondamentali saranno studiate » dalla Commissione, e dipenderà dal suo giudizio se queste debbano essere votate previamente al lavoro del Regolamento ».

Se si votasse la proposizione com'è nell'ordine del giorno, si renderebbe impossibile la mia ammenda, tanto nel caso affermativo che nel negativo; perchè, se si deliberasse che bisogna stabilire prima le massime fondamentali, si torrebbe la possibilità di studiarle; se si votasse in senso opposto, si torrebbe la possibilità che la Commissione (qualora lo credesse) proponesse all'Assemblea di votare prima sulle massime fondamentali. Dunque, se si vuol lasciarmi la libertà che faccia ammende, non si può votare sull'ordine del giorno che mi torrebbe questa libertà. Votato su questa proposizione come la ho fatta io, allora resta come parte esecutiva la proposizione avanzata dal rappresentante L. Pasini.

Il *Presidente* — La proposizione adunque del rappresentante Manin resta formulata nel seguente modo . . . (*legge la formula surriferita del Manin*).

La proposizione è approvata. Si passa ora adunque a votare sulla seconda parte, che è la proposizione del deputato L. Pasini, formulata nel seguente modo . . . (*legge la formula del Pasini sovraesposta*).

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Chiedo che debba essere precisato il tempo, ritenendo che la Commissione potrebbe raccogliersi oggi.

Il *Rappresentante L. Pasini* modifica la sua proposizione in questo senso, aggiungendovi: « non più tardi di domani ».

Il *Rappresentante Olper* — Domando la divisione di questa proposizione in due parti; l'una delle quali contenga il numero dei deputati da eleggersi, l'altra, se la Commissione debba essere obbligata alla conferenza.

Il *Rappresentante L. Pasini* dice che Olper formula una sottoemenda.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Per la prima proposizione basta mettere ai voti il numero dei rappresentanti.

Il *Presidente* mette ai voti la prima parte. L'Assemblea approva.

Il *Rappresentante L. Pasini*, dietro osservazione dei deputati Canella e Chiereghin sul numero dei deputati da nominarsi, modifica nel seguente modo la seconda parte della sua proposta: « Se i nominati non fossero 18, la conferenza avrà luogo fra tutti i proposti ».

L'Assemblea approva. Il *Rappresentante Chiereghin* — Le nomine si fanno a maggioranza assoluta o relativa?

L'Assemblea decide per la maggioranza relativa.

Il *Rappresentante L. Pasini*, facendo osservare all'Assemblea che forse qualche rappresentante potrebbe avere un numero eguale di voti contemporaneamente ad altri rappresentanti, propone all'Assemblea che in questo caso decida la sorte.

L'Assemblea ammette. Verificato lo spoglio delle schede, risultano nominati come membri della Commissione: — votanti 108:

Benvenuti Bartolommeo con voti	n° 94
Pasini Lodovico	» 79
Avesani Giovanni Francesco	» 70
Varè Gio. Battista	» 53
Tommaseo Nicolò	» 49
Calucci dott. Giuseppe	» 37
Minotto Giovanni	» 37
Sirtori Giuseppe	» 37
De Giorgi Alessandro	» 36

Risultarono poi nominati membri assistenti la Commissione

Olper Salomone con voti	n° 33
Pesaro Maurogonato Isacco	» 27
Foscarini Giorgio	» 25
Bensovich Nicolò	» 22
Lunghi Luigi	» 21
Da Camin Giuseppe	» 19
Fabrizi Nicolò	» 19
Ruffini Gio. Battista	» 18
Benvenuti Adolfo	» 18

Il *Rappresentante Tommaseo* — Sento in coscienza essere nell'Assemblea nove colleghi più atti a questo ufficio di me. Per questo, non per inerzia, chieggo d'essere dispensato. Mi riservo però facoltà di parlare in pubblica adunanza sui punti che avrò a miglior agio meditati.

La rinuncia non resta accettata.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Per non prolungare le votazioni, e per dimostrare la mia gratitudine all'Assemblea, mi è forza accettare (*Applausi*).

Il *Presidente* interroga l'Assemblea se sia d'avviso di aggiornare le sedute sino a tanto che la Commissione incaricata della redazione del Regolamento presenti il suo elaborato.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Io credo che convenga assegnare un termine alla Commissione per la presentazione del suo lavoro; altrimenti il riunirsi dell'Assemblea dipenderebbe in qualche modo dalla Commissione. Io credo che debba essere destinata la giornata pel rapporto.

Il *Presidente* invita il rappresentante Benvenuti a concretare la sua proposta.

Il *Rappresentante Benvenuti* propone che la Commissione debba riferire per martedì.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domando prima di tutto se la Commissione, che fu or ora eletta, sia in facoltà d'interrogare l'Assemblea sulle massime fondamentali? (*Sì, sì*) Bene potrebbe dunque avvenire che prima di martedì la Commissione trovasse necessario d'interrogare l'Assemblea sulle massime fondamentali, e potrebbe aver luogo la seduta appunto martedì.

Se poi la Commissione non trovasse necessario d'interrogare l'Assemblea sulle massime fondamentali del Regolamento, e trovasse più opportuno di compilare tutto il Regolamento per sottoporlo poi alle deliberazioni dell'Assemblea, in questo caso non si può certamente martedì tenere adunanza per il solo oggetto del Regolamento; perchè, come osservò un nostro collega, bisogna dare il progetto di Regolamento alla stampa e poscia distribuirlo a tutti

Di più è necessario che sia concesso un po' di tempo per istudiarlo, almeno 24 ore. In questo caso io proporrei che la seduta pel solo fatto del Regolamento non si possa tenere prima di giovedì, salvo alla presidenza il convocare l'Assemblea martedì o mercoledì qualora la Commissione trovasse opportuno d'interpellarla sulle massime fondamentali.

Il Rappresentante Benvenuti — Quanto al fissare giovedì piuttosto che martedì, per me è indifferente. Quello che m'importa si è di fissare che la convocazione dell'Assemblea non abbia ad essere rimessa all'arbitrio di chi che sia.

Il Rappresentante L. Pasini — Io proporrei che fosse fin da domani, dopo la conferenza, deciso da questa Commissione se debba o no essere interrogata l'Assemblea sulle massime fondamentali. In caso affermativo, provvederà per gli avvisi di metodo.

Il Presidente — Al presente si porrà ai voti se si debba assegnare alla Commissione il termine di giovedì ad esibire il suo rapporto sul Regolamento.

Il Rappresentante Sirtori — Io non vedo per qual motivo l'Assemblea debba essere prorogata fino a giovedì. Mi pare che si debba invitare la Commissione eletta per la redazione del progetto di Regolamento a presentare domani le basi del Regolamento; che il progetto debba essere subito discusso: altrimenti succederà che noi perderemo un immenso tempo e non avremo fatto niente di quello che deve fare l'Assemblea.

Vi sono degli argomenti gravissimi e pressantissimi da trattare, come quello di aderire alla Costituente italiana, quello di costituire il Governo, il quale adesso è provvisorio. Domando se il Governo possa durare in questa provvisorietà.

Il Regolamento non potrà essere votato che dopo molti giorni di discussione; quindi io proporrei che si passasse intanto agli altri argomenti, a quello cioè di aderire alla Costituente italiana, e invitare quelli che sostennero la passata Amministrazione a produrre i loro rapporti per poi eleggere un Governo stabile.

Propongo dunque che la Commissione eletta per il progetto di Regolamento sia invitata a proporre domani in assemblea pubblica le basi del Regolamento stesso, e che in seguito ogni giorno se ne passi alla discussione.

Il Presidente — Io devo far osservare al rappresentante Sirtori che non posso porre a'voti la sua proposizione perchè in opposizione a quella già votata, che cioè « la Commissione studierà preventivamente le massime fondamentali ».

In quanto all'aggiornamento, non trattasi già di aver aggiornata l'Assemblea per giovedì, ma bensì di fissare il giorno in cui la Commissione deve portare il proprio lavoro; e se vi sarà materia per un ordine del giorno, l'Assemblea sarà convocata anche prima di giovedì. Per conseguenza, se il rappresentante Sirtori crede che vi sieno delle materie im-

portanti, io lo invito a portare al banco della presidenza le sue proposte.

Il Rappresentante L. Pasini — Per risparmio di tempo vorrei che fosse messa a'voti la seguente proposizione:

» L'Assemblea è prorogata a giovedì pros-
» simo, alle ore 12. Ma i rappresentanti sa-
» ranno convocati prima con avviso a domici-
» lio, se la Commissione per il Regolamento
» troverà opportuno di consultare l'Assemblea
» sulle massime fondamentali del Regolamento,
» o se altri affari richiedessero la convoca-
» zione dell'Assemblea ».

Il Rappresentante Sirtori — Siccome si sono tenute delle private riunioni tra i deputati, appunto per discutere le basi del Regolamento, e siccome a queste riunioni intervennero quasi tutti i deputati che furono eletti a formar parte della Commissione, così credo che non sia impossibile che questi deputati s'intendano in brevissimo tempo; e mi pare dunque che la Commissione debba essere invitata a dire all'Assemblea se domani può sottomettere alla discussione le basi del Regolamento. Se la Commissione decidesse che le basi del Regolamento non possono essere sottoposte per domani, io inviterei per mezzo della presidenza il Governo a dare all'Assemblea nel più breve termine possibile il resoconto della passata amministrazione, e poscia passare alla discussione intorno all'adesione alla Costituente italiana.

Dunque invito la Commissione a riunirsi per brevissimo tempo e determinare se per domani potrà sottomettere le basi del Regolamento all'Assemblea.

Il Rappresentante L. Pasini — Domando che resti ferma la deliberazione già presa.

Il Presidente — Sono due le proposizioni del Sirtori. Quanto alla prima, io debbo dichiarare che non posso accordare alterazioni al voto già pronunciato dall'Assemblea; altrimenti sarebbe stata inutile la votazione.

In quanto alla seconda proposizione poi di rivolgermi al Governo per interrogarlo se possa o no presentare le sue informazioni, osservo che qui i governanti non sono che semplici rappresentanti. Nulladimeno, se l'Assemblea crede di ammettere la proposizione, allora regolarmente scriverò al Governo e lo inviterò a dare le sue informazioni all'Assemblea; ma questo non lo posso fare per semplice interpellazione.

Il Rappresentante Sirtori — Invitando la Commissione ad intendersi, non intendeva di annullare le deliberazioni prese dall'Assemblea, perchè è evidente che l'Assemblea ha lasciato all'arbitrio della Commissione di dichiarare quando creda di aver fatto studi sufficienti per sottomettere all'Assemblea stessa le basi del Regolamento.

Nulladimeno, poichè la Commissione ricusa di sottomettere in breve tempo queste basi all'Assemblea, io, approfittando del diritto che ha ogni deputato d'interpellare il Governo, interpellò il Governo quando crede di aver

pronto il resoconto della passata amministrazione, e poscia io credo necessario che l'Assemblea si pronunci sul modo di aderire alla Costituente italiana.

Il Rappresentante Avesani — Non è parlamentare fare interpellazioni al Governo sul momento; devesi chiedere la fissazione di un giorno per farle.

Il Rappresentante Sirtori — Resta al Governo, quando crede di non poter dar subito il resoconto, rispondere. Allora domanderò che sia aggiornata l'interpellazione.

Del resto la mia interpellazione, fatta su materia tanto grave, non domandava risposta pronta dal Governo; domandava solo che il Governo determinasse adesso quando può render conto.

Il Rappresentante triumviro Cavedalis — In quanto a me, io posso dichiarare che entro due giorni darò il resoconto.

La stessa dichiarazione vien fatta dal rappresentante triumviro Graziani quanto alla marina.

Il Presidente — Domando al rappresentante Sirtori se intende di insistere nella proposizione che esso presidente interPELLI il Governo sul quando crede poter dare il suo resoconto.

Il Rappresentante Sirtori — lo confesso che non intesi la risposta data da' membri del Governo, se si dichiararono essere pronti a render conto della loro amministrazione.

Il Rappresentante triumviro Manin, rientrando nella sala dalla quale si era poco prima allontanato, dichiara essergli stato già detto di che si tratta, e quindi sale la bigoncia:

Mi permetterò, ei dice, di ripetere una frase volgare: vado adagio perchè ho fretta. Questo amore per il far presto ci fa perdere una grandissima quantità di tempo. Quanto a render conto dell'operato del Governo, abbiamo detto che questo si farà prontissimamente, fra tre o quattro giorni.

Quanto al volere che questioni importantissime si discutano prima che il Regolamento sia fatto, questo sarà il modo di precipitare le discussioni e di perdere un tempo prezioso per discutere quali sono i modi più acconci a discutere e a votare (*Applausi fragorosi*).

Il Rappresentante L. Pasini — Domando che sia posta a' voti la mia proposizione.

Il Rappresentante Sirtori — Ritiro la mia proposizione dal momento che il Governo dice di non poter render conto in modo che l'Assemblea possa deliberare, perchè vuole che il Regolamento sia finito prima di render conto.

Il Presidente — La proposizione del rappresentante Pasini è formulata nel modo seguente . . . (*legge la proposta*).

La proposta è ammessa alla quasi unanimità. La seduta è levata alle ore 3 e 3/4.

361. *Assolutoria degl' Ingegneri militari Giovanni Bonetti e Pietro Robbiati.*

19 febbraio 1849.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

—
CONSIGLIO DI DIFESA

Ordine del Giorno

La guerra è per sè sospettosa pei grandi interessi delle nazioni che per essa si agitano. La difesa delle piazze fortificate lo è ancor più perchè minime negligenze possono in esse decidere del tutto.

Nessuna meraviglia adunque se avvenga talvolta che un concorso di fatali circostanze faccia cadere il sospetto sopra individui che, a cose chiarite, risultano innocenti.

Da tale sciagura furono colpiti i due bravi e valorosi giovani del drappello degli Ingegneri lombardi,

GIOVANNI BONETTI — PIETRO ROBBIATI

che uno scrupoloso processo provò immuni da ogni taccia, puri di ogni macchia.

E il Consiglio di difesa si affretta di pubblicare ciò perchè tutti sappiano che alla stima già ad essi dovuta ora devesi aggiungere quella che ogni cuore giusto tributa a chi per isventura più degli altri sofferse in questa santa difesa dell' indipendenza nostra.

Del presente Ordine del giorno sarà fatta lettura alle truppe dipendenti in una parata speciale o nei campi delle guardie, affinchè tutti ne siano a conoscenza.

Venezia, 19 febbraio 1849.

BUA Generale

MILANI Colonnello

ULLOA Colonnello

MAINARDI Tenente di vascello

Veduto

G. B. CAVEDALIS

342. Seduta Quinta dell'Assemblea legislativa — *Approvazione del Verbale della Seduta precedente — Presa in considerazione della Proposta di un'indennità ai Rappresentanti durante la Sessione — Approvazione di un Indirizzo agli altri Stati d'Italia per l'accettazione della Carta monetata di Venezia — Reiezione d'un Indirizzo degli elettori di Chioggia — Discussione e approvazione di una convocazione parziale dei Collegi elettorali, previa un'ampliamento delle Liste — Rapporto del triumviro Manin sulle condizioni politiche estere della Repubblica.*

22 febbraio 1819.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 22 Febbraio

(Presidenza del cittadino Calucci)

La seduta è aperta alle ore 12 e 1/4.

Si legge il processo verbale della tornata del 18 febbraio, che resta approvato.

Il *Presidente* — Avendo il rappresentante Chiereghin ritirato la mozione che formava soggetto del primo numero dell'ordine del giorno, si passa al numero secondo, che è la proposta del rappresentante avv. Benvenuti perchè sia accordata ai rappresentanti del popolo, domiciliati fuor del Comune di Venezia e di Murano, un'indennità giornaliera.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Domando la parola sull'ordine del giorno. Io nello stesso giorno ed in uno stesso foglio presentai due mozioni: non ne vedo riportata che una: amerei sapere che avvenne dell'altra.

Il *Presidente* — La seconda sua proposizione era riferibile all'affare dell'elezione Pasqualigo, e domandava che « sia sollecitamente provveduto per la soluzione del problema che presenta la elezione del dott. Pasqualigo, e quindi » per la sostituzione dei rappresentanti che « mancano al numero stabilito dalla legge elettorale ».

Questa mozione tendeva più a sollecitare la Commissione che a promuovere deliberazioni dall'Assemblea. La presidenza quindi non mancò di sollecitare la Commissione, la quale scusò la tardanza dicendo che non aveva ancora ricevuti i riscontri; che li riceverebbe questa mattina, onde tosto darebbe il rapporto. Alla prima adunanza questo argomento formerà soggetto dell'ordine del giorno.

Il *Rappresentante Chiereghin* si dichiara soddisfatto.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Nei paesi democratici è adottata la massima che ai rappresentanti del popolo sia assegnata un'indennità. Credo inutile accennare le ragioni dalle quali scaturisce la convenienza, anzi la necessità di questo provvedimento.

Tuttavia mi parrebbe inopportuno volerlo applicare in generale a Venezia, atteso la posizione speciale in cui ci troviamo e le nostre ristrettezze economiche, perchè si tratterebbe di addossarci una gravissima spesa. Però, se in generale ritengo che a tutti non si possa accordare indennità, mi sembra che una classe di rappresentanti si trovi in condizioni affatto speciali e diverse da quelle degli altri. Parlo di quelli che non hanno lor domicilio in Venezia nè nella vicina Murano. Per questi appunto si rende necessaria una spesa di viaggio; e di più sono costretti a sostenere spese di vitto e di mantenimento giornaliero, perchè lontani dalle loro famiglie. Mi parrebbe molto conveniente che a questi venisse assegnata una indennità.

Con questa parola, è inutile quasi che il dica, non intendo *onorario*, intendo *risarcimento* per quelle spese le quali è indispensabile che vengano sopportate dagli uni, a differenza degli altri.

Per quanto ho sentito dire, una consimile proposta debb'essere stata appunto avanzata anche dall'Autorità di Chioggia; ed io ho sentito qualche deputato, appunto di Chioggia, di Pelestrina, a dire altrettanto. Perciò desidererei che fosse presa in esame dall'Assemblea.

Il *Rappresentante dott. Torniello* — I principii del rappresentante Benvenuti non mi sembrano da limitarsi ai soli rappresentanti fuori della città di Venezia, ma dovrebbero essere applicabili indistintamente a tutti.

In un Governo democratico tutti i cittadini hanno diritto e dovere di prestarsi al servizio della patria: la patria ha diritto e dovere di valersi di tutte le capacità, sieno ricchi o poveri: ma non deve per questo gravitare sopra gli uni e non sopra gli altri.

I rappresentanti che ottennero il mandato dal popolo per esercitare i suoi diritti sovrani, a non mancare alla fiducia ad essi concessa dal popolo, sono obbligati a consacrare tutte le ore del giorno e della sera o nell'Assemblea o negli Uffici o nelle Commissioni od in istudi preparatorii. Vi sono alcuni deputati, e ciascuno di noi può conoscerlo, i quali traggono i mezzi di sussistenza per essi e per le famiglie loro dalle professioni o dalle industrie. Per occuparsi al servizio dell'Assemblea e dello Stato saranno costretti ad abbandonare queste fonti della loro sussistenza; con che dunque provvedere al mantenimento delle famiglie e di loro stessi? La patria non può esigere da loro questo sacrificio.

Io sono dunque del parere che si debba estendere l'indennizzazione a tutti i rappresentanti indistintamente.

Nè mi si opponga che l'accordar un indennizzo a tutti riuscirebbe gravoso nelle nostre economiche condizioni; mentre io risponderei che poche centinaia di lire al giorno non porteranno grande dissesto alle nostre finanze.

Dissi accordarlo a tutti: escludo però dal diritto di percepire la indennità tutti gl'impiegati che hanno soldo fisso dallo Stato, tutti i

pensionati, tutti i militari. Allora quelli che avrebbero diritto alla percezione della indennità si ridurrebbero appena ai due terzi dei rappresentanti, e non sarà interdetto alla coscienza e alla generosità degli altri di non approfittare di questo compenso.

Non dirò *rinunziare*, appunto perchè la parola *rinunzia* sarebbe offensiva alle modeste condizioni economiche degli accettanti l'indennità. Gli altri troveranno nella loro generosità i mezzi di rifondere alla patria queste somme, che tuttavia dovrebbero tutti percepire per non offendere la delicatezza di quelli che si trovano in caso di approfittare della indennità accennata.

La mia proposizione si limiterebbe adunque alla emenda della proposta del rappresentante avv. Benvenuti, concepita in questi termini:

« Resta accordata a tutti i rappresentanti » del popolo, durante i sei mesi di vita dell'Assemblea, un'indennizzazione di lire correnti 6 al giorno, esclusi tutti quelli che percepiscono un soldo fisso a carico dello Stato per impieghi o pensioni, civili o militari, con proibizione ai percipienti di rinunziare espressamente a tale indennizzazione ».

Il *Rappresentante Varè* — Io credo che sarebbe poco giovevole, anzi nocerebbe molto all'autorità morale dell'Assemblea che si dicesse: la prima deliberazione ch'è stata fatta dai rappresentanti del popolo nelle strettezze attuali della patria, appena si sono raccolti, fu quella di assegnare a sè stessi, sotto qualunque forma si voglia, uno stipendio.

Parmi, ripeto, che l'autorità morale dell'Assemblea ne scapiterebbe molto. Io trovo poi che anche la proposta dell'avvocato Benvenuti, come fu annunciata, mancherebbe di giustezza.

Se la promessa dell'indennizzo fosse stata fatta ai rappresentanti non domiciliati a Venezia prima della lor nomina, allora io non avrei trovato alcuna cosa da dire sull'indennizzo. Ma osservo che, quando gli elettori di Chioggia, di Burano o di altre parti del nostro Stato, che non sono precisamente qui, hanno nominato i loro rappresentanti, avevano appunto in vista che l'ufficio del rappresentante era del tutto gratuito perchè nella legge non si parlava d'indennizzo.

Chi dice a noi che, se si sapeva doversi dare un indennizzo a questi rappresentanti, le nomine non fossero forse cadute sopra altre persone? Sappiamo che fra i rappresentanti di quei Comuni che sono lontani da Venezia vi sono uomini domiciliati a Venezia; e forse credo che la mancanza dell'indennizzo entri per qualche parte in queste nomine: e perciò, se l'indennizzo fosse stato accordato, chi sa se gli elettori di Chioggia o d'altre parti, invece dei domiciliati a Venezia, non avrebbero nominato altri di quei singoli Comuni?

Io dunque credo che l'indennizzo *posteriore* porterebbe un'alterazione alla sincerità delle nomine (*Applausi*).

Il *Rappresentante abate Zennaro* — Non si

tratta di stipendio, si tratta d'indennizzo di spese effettive.

Uno a Chioggia, per esempio, vive con due lire correnti, e forse anche meno. E così, se qui ce ne vogliono sei od otto o più, quegli che non può sostenere la spesa di queste sei o di queste otto non può stare a Venezia e deve andare a casa sua (*ilarità*). E se questo rappresentante avesse saputo di non essere indennizzato, avrebbe rinunziato sul momento (*ilarità*).

Ne viene di conseguenza che alcuni deputati di Chioggia e di Sottomarina, che non si trovano in caso di sostenere le spese, saranno costretti di rinunziare ed andar alle case loro.

Il *Rappresentante Santello* — Non entro nella questione di massima. Se vi dovessi entrare, sarei dell'opinione del deputato Varè. Per obbligo di ufficio soltanto, avverto che quanto ai rappresentanti fuori di Venezia, i quali appartengono agli Uffici sanitari, è già provveduto in quanto che continuano a godere il loro stipendio come impiegati, essendo d'altronde dispensati dal loro ufficio. Volfi far noto quanto ad essi si riferisce, quantunque forse non fosse necessario avvertirlo perchè essi medesimi lo avrebbero dichiarato.

Il *Rappresentante can. Arrigoni* — Nell'atto che il Governo promulgava la legge elettorale come conveniva ad un Governo patriottico, democratico e liberale, quale lo abbiamo, non tralasciava di far conoscere a tutti gli elettori che fra gli eleggibili conveniva scegliere quelli che fossero rivestiti di uno spirito puro, liberale, patriottico. A questo scopo furono dirette tutte le istruzioni che il Circolo rispettabile di questa città ebbe cura di far promulgare, stampare e conoscere fino là dove noi soggiorniamo, fino a Chioggia.

Con quelle mire e secondo quei dettati il Circolo di Chioggia non tralasciò di parlare; e colla stampa a tutti e colla voce, mediante Commissioni appositamente formate, fece conoscere che i deputati all'Assemblea, che ora abbiamo la grazia di possedere, la fortuna, il nostro diritto, i rappresentanti all'Assemblea dovevano essere veri galantuomini, di cuore nitido, lontani da speranze; lontani da quelle speranze che può dare lo straniero; lontani da quelle speranze che possono dare i reami; lontani da qualunque speranza, ma solamente col cuore attaccato alla patria.

Ognuno in conseguenza della Commissione istituita in Chioggia si recò e per questo e per quel luogo e per quel trivio e per questa o per quella bisea, e ognuno istruì a questa maniera il popolo, e gli disse: ricordatevi che dovetevi scegliere nella vostra città quei vostri cittadini che possano sostenere la causa dell'indipendenza colle parole e col cuore, e voi siete obbligati a sceglierli nelle file del popolo.

Istruito in questa guisa, istruito anche colla voce dei sacerdoti nelle chiese, istruito da per tutto, il popolo scelse i suoi deputati. Lungi dal pensiero che, se non avessero avuto alcun

indennizzo, il popolo di Chioggia non avrebbe eletti i rappresentanti presenti, o sarebbe andato colla sua mente in questa o in quella parte, cercando quello che non avesse bisogno d'indennizzi. Che cuore avrebbe egli allor conosciuto? Allor avrebbe cercato nel suo rappresentante la sostanza, la possidenza, il denaro, e non avrebbe cercato il suo proprio interesse (*Applausi*).

Io dunque concludo che, sebbene rispetti ognuno di questi che siedono in questa Assemblea, non posso far a meno di non risentirmi sopra quanto espose l'onorevole deputato Varè.

Il *Presidente* — Non essendo nessuno che domandi la parola, passeremo ai voti l'emenda del rappresentante Torniello onde, se non venisse accettata, passare alla votazione la proposizione del rappresentante Benvenuti.

Dopo una varia discussione, in cui presero parte i rappresentanti L. Pasini, dott. Torniello, avv. Benvenuti, Ferrari-Bravo, Manin, Triffoni ed il presidente dell'Assemblea sulle due proposte *Benvenuti* e *Torniello*, fu deciso che fosse da prendersi in considerazione la proposta di un' indennità ai rappresentanti, e da deferirsi alla Commissione medesima che s'occupava del Regolamento.

Dopo di che il *Presidente*, giusta l'ordine del giorno, invita il rappresentante Priuli a sviluppare la sua mozione sopra un indirizzo da farsi ai Governi italiani affinché la carta monetata di Venezia venga accettata fuori del nostro Stato.

Il *Rappresentante Priuli* — Chiedo seusa all'Assemblea se ho messo in iscritto le mie idee.

« Cittadini rappresentanti!

« Il 6 novembre decorso io proponeva al Consiglio comunale di Venezia che, nello stanziare a carico del Comune la guarentia di cinque milioni di lire di carta patriottica, e nell'emissione di altri dodici milioni di carta comunale, a peso particolarmente del censo civico, fosse dal Governo provvisorio invocata la guarentia degli Stati toscano, pontificio e sardo. La mia proposizione venne accolta per acclamazione. Messa ai voti la proposta per la guarentia dei cinque milioni e quella per l'emissione dei dodici, ottennero quasi totale unanimità. — Successivamente i dittatori assicurarono ufficialmente il Municipio di avere secondato il voto del Consiglio ed essersi indirizzati agli accennati Governi. Non tacque il nostro Circolo italiano, ed invocò l'appoggio dei Circoli confratelli e dei Municipii; ma la giusta nostra domanda è ancora un voto.

« Cittadini! L'oro e l'argento nelle spezie migliori viene smunto ogni giorno per le provviste di vettovaglie. Sorte per la via di mare ed entra in uno Stato italiano. Le poche rimanenze sono svanite — La carta perde ogni giorno del suo valore nominale — I fratelli italiani la rifiutano — Quale avvenire ci aspetta? A quali strettezze saremo ridotti? — Uditelo dalle stesse parole che il

dittatore Manin dirigeva il 31 del mese scorso al deputato Panattoni a Firenze, e che da quel caldo Italiano venivano deposte sul banco della presidenza del Parlamento toscano: — « I bisogni di Venezia, scriveva il dittatore, sono immensi, pressanti, ed ogni giorno vanno crescendo smisuratamente. La guerra contro l'Austria è guerra nazionale; bisogna che tutta la nazione corra efficacemente a sostenerne i pesi. . . Se non si vuole che Venezia cada, conviene che larghi sussidi le siano trasmessi, e tosto, da tutti i Governi italiani che professano l'indipendenza nazionale. Dico i Governi, perchè essi soli possono dare aiuti efficaci. . . Le mezze misure non serviranno che a rovinarci e disonorarci. . . Se volete che questa cittadella italiana non cada in mano dell'Austria, è indispensabile che le inviate sussidi larghi e pronti. Se no, cadrà; e cadrà con essa la causa nobile e santa per cui l'Italia dice di voler combattere. . . »

« Cittadini rappresentanti! Queste parole io ripeteva, non già per abbattere gli animi vostri, ma per rimuovere la nostra rovina e conservarci all'onore italiano. Il patriottismo dei Veneziani ha dimostrato un coraggio cotanto forte quanto è forte questa medesima rocca che ci rinserra. Ma, se l'Italia vuole salvare Venezia all'indipendenza ed all'onore nazionale, non ricusi a Venezia un soccorso senza del quale non può salvarla. Il tempo incalza, rapidi succedono gli avvenimenti: ogni lieve ritardo può tornare esiziale.

« L'accettazione della carta monetata è forse il solo provvedimento conciliabile colle strettezze finanziarie degli Stati italiani; è l'aiuto più efficace e potente per conservare all'indipendenza nazionale l'intatto nido della risorta sua libertà; è un legame d'indissolubile forza morale, che fraternamente ci unirà all'altare della patria. Chiamiamo dinanzi a questo altare i tre Governi, e disperatamente gridiamo: « salvate Venezia e salverete l'Italia! » Propongo quindi che sia nominata una Commissione di tre individui, da eleggersi fra l'Assemblea, i quali vengano investiti del mandato di estendere un indirizzo ai tre Governi, pontificio, toscano e sardo, invocando l'accettazione della nostra carta monetata. La Commissione ritirerà dal Governo le opportune informazioni, e l'indirizzo dovrà essere approvato dall'Assemblea » (*Vivi applausi*).

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Domando la parola. (*Fragorosi applausi*).

Il Governo si crede in dovere di dare informazione su quel che ha fatto rispetto l'argomento intorno al quale ha parlato tanto degnamente il cittadino rappresentante Priuli.

Qui il rappresentante triumviro Manin legge il suo rapporto. La emissione della carta monetata, ei dice, voluta dalle nostre condizioni economiche, impegnò tutta l'attenzione del Governo perchè questa carta presentasse

tali garanzie che ne rendessero l'ammortamento certo e la circolazione sicura. Il Governo non poteva però dissimularsi che, continuando il bisogno di comperar tutto al di fuori a danaro sonante, e circoscrivendo al solo nostro mercato il giro di parecchi milioni di carta monetata, il suo corso avrebbe subito in breve tempo uno scapito; scapito che sarebbesi aumentato in ragione della scomparsa naturale ed artificiale della moneta metallica. Ci siamo però nello scorso novembre rivolti ai Governi di Roma, di Firenze e di Torino, chiedendo che fosse soltanto pronunciato il riconoscimento e dichiarata la libera accettazione della moneta del Comune di Venezia nelle pubbliche casse come danaro, in pagamento d'imposta.

E seguita narrando gli uffizi e le istanze fatte a tale scopo dal nostro Incaricato d'affari presso il Governo romano; il quale rispondeva l'8 gennaio mostrando la sua buona volontà e facendo vedere quali e quanti ostacoli interni gli impedivano pel momento di mandarla ad effetto e l'obbligavano a protrarre a miglior tempo l'adempimento del più sacro dei doveri, com'è riguarda quello di aiutare Venezia. In conseguenza il nostro Governo scriveva il 16 febbraio all'Incaricato d'affari a Roma di ripetere la richiesta all'Assemblea costituente romana.

Al nostro Incaricato d'affari in Toscana, che fece a quel Governo la medesima domanda, venne risposto il 6 dicembre con pari espressioni di simpatia per Venezia, significando nel medesimo tempo che l'accedere alla domanda del Governo di Venezia sarebbe stato pel Governo di colà un oltrepassare i limiti del suo diritto, descritti dallo Statuto al potere esecutivo; e che, appena le Assemblee legislative fossero aperte, il Governo toscano era nella piena fiducia che non sarebbe mancato chi vi tenesse uno speciale proposito delle domande che non hanno potuto fin qui essere attese.

Il Parlamento toscano, aperto il 10 gennaio, fu sciolto il 10 febbraio senza che abbia avuto luogo una discussione o deliberazione intorno la domanda fatta.

Il rappresentante triumviro Manin segue nel suo rapporto a parlare degli uffizi fatti presso il Governo di Sua Maestà il re di Sardegna, mentre nella Camera elettiva di quello Stato venivano fatte proposte di soccorsi a Venezia dal benemerito deputato generale Antonini, dietro le quali la Camera votava il 19 dicembre una legge d'un soccorso di 600,000 franchi mensili a Venezia, cominciando dal gennaio p. s. fino alla cessazione delle ostilità in questa provincia. La stessa legge, riproposta nella nuova Camera, fu approvata all'unanimità dei votanti nella sessione del 12 febbraio, e venne il 13 presentata dal Ministero al Senato, dal quale si ha la maggiore fiducia che venga sanata.

Il rappresentante triumviro Manin chiude il suo rapporto con queste parole: se pertanto non abbiamo ottenuto che la nostra carta fosse

accettata dalle Casse piemontesi, abbiamo la quasi certezza di ottenere in cambio il generoso aiuto d'una somma che verrà mensilmente ad alimentare la circolazione della moneta metallica.

Non possiamo chiudere questo cenno senza promuovere dall'Assemblea una manifestazione di ringraziamento e di gratitudine ai nostri fratelli del Regno Sardo (*Vivissimi applausi seguirono queste ultime parole*).

Abbiamo creduto necessario di render conto del nostro operato acciocchè non sembri che l'eccitamento del Comune di Venezia non sia stato ascoltato da noi. Del resto la proposizione fatta dal rappresentante Priuli la credo utilissima ad appoggiare efficacemente le mozioni che il Governo ha fatto e continuerà a fare con tutte le sue forze (*Applausi*).

Il *Presidente* — Non essendovi nessuno che domandi la parola, porremo a' voti la proposizione del cittadino rappresentante Priuli.

Il *Rappresentante Chierighin* — Domando la parola. Propongo che alla parola *pontificio* sia sostituita la parola *romano* (*Approvazione*).

Il *Presidente* — Allora porrò a'voti l'emenda.

Il *Rappresentante Priuli* — Acconsento.

Il *Presidente* — Allora resta adunque d'approvarsi la proposizione Priuli coll'emenda proposta dal Chierighin.

Si vota per alzata e seduta; e la proposta è stata ammessa.

Il *Presidente* — Quindi al presente è d'uopo nominare la Commissione di tre individui. La faremo per ischede, a maggioranza relativa di voti.

Il *Rappresentante De Giorgi* — Propongo che la Commissione sia composta del rappresentante Priuli e di altri due individui che egli si scegliesse.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domando che, seguendo l'uso degli altri Parlamenti, sia la presidenza stessa che proponga la Commissione all'Assemblea.

Il *Presidente* — Pongo dunque a'voti se la Presidenza debba essere incaricata di proporre la Commissione all'Assemblea. Chi si alza, approva (*Approvata*).

Propongo che la Commissione sia composta dei cittadini rappresentanti Tommaseo Nicolò, Priuli Nicolò, Pesaro Maurogonato Isacco (*Approvata con vivi applausi*).

Il *Presidente* — Segue nell'ordine del giorno l'indirizzo del Circolo italiano di Chioggia circa alle elezioni di quella città.

Il *Segretario L. Pasini* legge l'indirizzo, che nota come i membri del Comitato di Chioggia essendo eletti rappresentanti e dovendo taluno d'essi sempre rimanere al suo posto, non possono essere contemporaneamente all'Assemblea, e che quindi si dee provvedere alla completa rappresentanza di Chioggia.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Alla domanda del Circolo di Chioggia mi pare che si possa fare un'ovvia considerazione, cioè che le ele-

zioni di Chioggia furono fatte con piena cognizione della legge elettorale. Eleggendo i propri rappresentanti e togliendoli tutti dal seno del proprio Comitato, sapevano colà di eleggere membri di quel Comitato; sapevano che tutti in una volta sarebbero impediti per conseguenza di recarsi in Venezia. Mi pare che questa sola considerazione debba persuadere l'Assemblea a non tener conto della domanda.

Il Presidente — Se non vi è alcuno che domandi la parola, allora porrò a' voti se l'indirizzo debba o meno essere preso in considerazione.

Il Rappresentante ab. Zennaro — Non ogni elettore nell'eleggere i suoi deputati sapeva che questi eleggesse Tizio, l'altro eleggerebbe Sempronio (*Rumori*).

Il Rappresentante Varè — Osservo che, come i membri del Comitato di Chioggia hanno le loro incumbenze del Comitato, così altri deputati hanno altre incumbenze anche pubbliche; e che perciò non l'Assemblea deve prendere deliberazione su questa materia, ma ciascun deputato deve in propria coscienza vedere se gli obblighi suoi di rappresentante del popolo siano o meno compatibili colle altre incumbenze pubbliche che assume. Egli deve vedere, nel caso che queste incumbenze siano compatibili, quale sia il modo di farlo; se sono incompatibili, deve in sua coscienza vedere a quale dei due carichi deve rinunciare. Dunque io credo che l'Assemblea sopra questa materia non abbia nessuna deliberazione da prendere, e domando che si passi all'ordine del giorno.

Il Presidente — Voteremo la proposizione se si debba passare all'ordine del giorno (*Approvato*).

Si prese adunque di passare all'ordine del giorno.

Il Presidente — La materia adesso da trattare sarebbe quella portata dall'indirizzo del Circolo italiano di Chioggia, che suggerisce alcuni lavori militari.

I lavori proposti in questo indirizzo, appunto perchè si riferiscono intieramente ad operazioni militari, non sarebbe opportuno leggerli in pubblico; quindi l'Assemblea deciderà se debba essere passato al potere esecutivo, cioè al Governo, a cui per l'ultima votazione ha devoluto il potere relativamente alle cose militari, o se vuole eleggere una Commissione la quale s'incarichi di studiare le cose esposte.

Porrò dunque alla votazione la prima parte; cioè se si debba passare al potere esecutivo, al quale è stato devoluto anteriormente quello che riguarda le cose militari.

Non domandando nessuno la parola, chi si alza sarà per l'affermativa (*Approvato*).

Il Presidente — Resta quindi passato al potere esecutivo.

Ora troviamo nell'ordine del giorno le comunicazioni della Commissione incaricata della redazione del Regolamento.

Invito dunque il rappresentante Pasini, come

relatore della Commissione, a leggere il proprio rapporto.

Il Rappresentante L. Pasini legge il suo rapporto, dal quale apparisce che la Commissione procede nel suo lavoro senza consultare previamente l'Assemblea sulle massime generali, e che il progetto di Regolamento potrà essere comunicato in stampa domenica o lunedì.

Il Presidente — Ora abbiamo i provvedimenti da darsi per la sostituzione dei rappresentanti Bizio, Bollani e Sanfermo.

Il Presidente legge una lettera del rappresentante Bollani, con cui manifesta la sua ostinazione pel 2 circondario ove abita ed ebbe un maggior numero di voti.

La presidenza proporrebbe che l'Assemblea le accordasse mandato di scrivere un messaggio al Governo per adunare di nuovo gli elettori di quei circondarii ove mancano i deputati.

Il Rappresentante L. Pasini — Mi pare prima di tutto che questo messaggio al Governo dovrebbe essere mandato quando avremo deliberato sopra la elezione del rappresentante Pasqualigo. Tanto più che la Commissione, che deve fare ulteriore rapporto su quella elezione, ha promesso di farlo domani. È importante che il Governo nel pubblicare la convocazione di uno, due o tre collegi elettorali, chiamati ad eleggere nuovi rappresentanti, faccia la convocazione con un solo Decreto e fissi lo stesso giorno per tutt' i circondarii.

Vorrei adesso richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra di un altro argomento. Queste elezioni nuove di quattro rappresentanti non vi ha dubbio che debbano essere fatte colla Legge elettorale 24 dicembre 1848, in forza della quale siamo qui adunati.

Domando però se sia conveniente togliere il diritto elettorale a tutti quei nostri concittadini i quali per esempio hanno compiuto l'età di anni 21 dopo il 19 gennaio, eh'era allora il termine prescritto dalla legge elettorale. Domando se non sia adunque conveniente adottare una rettificazione delle liste elettorali, vale a dire dichiarare aperti i registri per tre o quattro giorni acciò segua la iscrizione di tutti quelli che hanno acquistato il diritto elettorale dopo il 19 gennaio.

Domando ancora se tra i circondarii che sono chiamati a fare le elezioni essendo compreso il 14° circondario, cioè quello che comprende tutti i corpi militari di terra, si debba nelle future elezioni aver riguardo a quanto fu deliberato dall'Assemblea nel primo giorno di sua convocazione nell'atto di fare la verificazione dei poteri; perchè allora le prescrizioni date quanto ai militari dovrebbero parimenti subire una qualche modificazione, specialmente in relazione all'articolo 5 della legge elettorale.

Il Presidente — Se nessuno domanda la parola, si dovranno porre ai voti tre proposizioni, secondo che diceva il rappresentante Pasini:

1° se il messaggio debba dirigersi al

Governo soltanto dopo che la Commissione per la nomina del rappresentante Pasqualigo abbia fatto il rapporto all'Assemblea e questa abbia deliberato sul proposito;

2° se in questo frattempo si debbano aprire registri elettorali perchè vi si possano iscrivere tutti quelli che hanno compiuto il 21° anno dopo la pubblicazione delle prime liste;

3° se l'interpretazione data dall'Assemblea nella sua prima adunanza alla legge elettorale abbia ad essere mantenuta ferma: nel qual caso pregherei il rappresentante Pasini di osservare che si tratta non già di una nuova legge che abbia fatta l'Assemblea, ma di una interpretazione data alla legge stessa; che per conseguenza non si potrebbe certamente dall'Assemblea decidere che la legge abbia due interpretazioni diverse, perchè quella data una volta deve essere valida per sempre.

Quindi domanderei se insista in questa terza proposizione, la quale porterebbe in certo modo la supposizione che l'Assemblea potesse interpretare in due modi diversi la stessa legge.

Il Rappresentante L. Pasini — Io credo che l'articolo 3 della legge debba essere modificato ovvero debba essere dichiarato che va inteso in quella maniera. Allora sarà messo d'accordo cogli articoli 38, 39 e 40, che riguardano i militari.

Il 14° circondario, per votare, seguì una strada tutta diversa dai civili. Bisogna fare da capo tutte le liste elettorali e molte operazioni lunghissime.

Bisogna che nei siti dove sono corpi di militi siano fatti ruoli speciali alla spicciolata. L'altra volta i ruoli furono, credo, 260. E così può accadere forse anche in questa.

Domando se la prescrizione (ch'è nella legge) di chiedere ai militi delle altre parti d'Italia se vogliono o no conservare la loro cittadinanza, per essere o no compresi fra gli elettori, debba sussistere; perchè, se non sussiste, è molto più facile formare i ruoli, laddove, se sussistesse, bisognerebbe che i ruoli fossero fatti con altre regole.

Il Presidente — Allora la sua proposizione si risolverebbe in questo, che si abbia ad applicare la legge secondo la interpretazione data dall'Assemblea nella sua prima adunanza. Del rimanente sarebbe quel lavoro necessario, ammessa quella interpretazione della legge. Quindi la proposizione oggi non sarebbe che questa, in massima, altrimenti dovrebbero indicare quali sieno le osservazioni necessarie nell'applicare la legge. Ed ammessa quella interpretazione, sarebbero altrettante modificazioni della legge stessa.

Il Rappresentante L. Pasini — Io torno a dire che le istruzioni date l'altra volta devono essere cambiate, se si vuole stare alla interpretazione da noi data alla legge stessa nella prima nostra adunanza.

Il Rappresentante Varè — Domanderei prima

di tutto al rappresentante L. Pasini se persista nella sua mozione di aggiornamento; perchè, quando egli ha parlato, ha proposto prima di aspettare che l'Assemblea abbia risolta la questione; poi è entrato nella questione. Oggi dunque vorrei che prima fosse deciso se si debba discutere sì o no. Quando fosse deciso questo, mi pare che il secondo dubbio sarebbe facilmente risolto.

L'Assemblea non potrebbe che invitare il potere esecutivo alla convocazione dei collegi elettorali tutti, ed il potere esecutivo convocerebbe i collegi.

Le istruzioni date dal potere esecutivo non sono leggi; il potere esecutivo nel convocare i collegi eseguirebbe senza dubbio tutte le deliberazioni della legge non solo ma eziandio tutte quelle dell'Assemblea, cioè conformerebbe le sue istruzioni alla interpretazione data dall'Assemblea, che non è revocabile che dall'Assemblea medesima. E finchè uno non venga qui e proponga che si revochi, credo che l'Assemblea non revocherà le sue decisioni. Ma credo che l'Assemblea non revocherà mai le sue generose deliberazioni, e fino a che non sieno da lei revocate parmi che nessuno possa nemmeno metterle in dubbio.

Il Rappresentante L. Pasini — Io ho sempre inteso che non si dovesse deliberare oggi se l'Assemblea debba mandare un messaggio al Governo perchè aduni i collegi elettorali, ma dissi soltanto che si aspetti mandarlo quando si sia deciso sulla elezione Pasqualigo.

Per parte mia non intendeva che dovesse essere chiamata l'Assemblea a deliberare in questa più che in altra questione. In quanto poi all'altra questione, dichiaro ch'io sono perfettamente della opinione del Varè, vale a dire che l'Assemblea debba tener ferma la sua decisione del primo giorno.

Ma appunto perchè non nascano equivoci ed inconvenienti, posto che si dà un'altra interpretazione alla Legge elettorale 24 dicembre, non voleva che si corresse rischio che le elezioni del 14° circondario fossero fatte secondo le istruzioni già emanate.

Io domando dunque che sia dall'Assemblea dichiarato liberamente che le istruzioni pel 14° circondario sieno modificate analogamente alle sue deliberazioni del primo giorno della sua convocazione.

E questo parmi di tutta necessità perchè non s'introducano nuove questioni il giorno in cui saremo chiamati a verificare i poteri dei nuovi eletti.

Il Rappresentante Sirtori — Mi pare che il senso della legge, come fu interpretata dall'Assemblea, non si possa revocare nè si possa più mettere in dubbio; ma nondimeno, quando si fecero le liste elettorali, è possibile, è probabile che quella legge fosse stata interpretata in modo diverso da quello in cui fu interpretata dall'Assemblea. Ora il rifare le liste elettorali per i collegi che devono esser convocati di nuovo mi parrebbe troppo pesante e troppo lungo: mi pare che si potrebbe supplire a

questa mancanza, se mai si fosse commessa dai collegi, nella interpretazione della legge pubblicando col mezzo di un Decreto del potere esecutivo l'interpretazione data alla legge stessa dall'Assemblea, invitando tutti gli elettori che mai si fossero astenuti dall'esercizio dei loro diritti elettorali per l'erronea interpretazione della legge a venire a farsi inscrivere sulle liste elettorali. Non mi pare che sia bisogno di fare una nuova compilazione di liste elettorali, ma che basti invitare tutti quelli che avessero dato alla legge un'erronea interpretazione, ad usare della più ampia interpretazione data dall'Assemblea.

Quanto all'altra osservazione, di molto minor momento, cioè quanto a quelli che nell'intervallo tra la prima e seconda elezione avessero raggiunto l'età in cui ottengono il diritto di essere elettori, mi pare che si potrebbe usare di questo stesso espediente, cioè potrebbero venire a farsi inscrivere sulle liste elettorali senza che sia bisogno di rinnovare queste liste. Dunque propongo che nel messaggio al Governo sia il Governo stesso invitato a pubblicare l'interpretazione data alla legge dall'Assemblea legislativa, e che sieno invitati tutti gli elettori che si fossero astenuti dall'uso del diritto che avevano di essere elettori ad approfittarne dietro questa interpretazione dell'Assemblea.

Il Rappresentante L. Pasini — Le parole dette or ora dal rappresentante Sirtori mi fanno supporre ch'egli non si rammenti più come sieno state fatte nel 14 circondario le elezioni dei rappresentanti. Ho detto poco fa che 260 corpi circa dei nostri militi di terra, sparsi nei varii punti dell'estuario, sono concorsi alla elezione, e che si è dovuto far un ruolo separato per ogni località o corpo, così il chiameremo, di tutti gli aventi il diritto elettorale. Questi ruoli furono compilati sul luogo e poi spediti all'Ufficio del circondario e là rettificati.

Nell'atto di compilarli, molti furono eliminati, fra quelli che ora avrebbero il diritto di essere elettori, perchè dichiararono di voler conservare un'altra cittadinanza italiana. Io ho avuto occasione di esaminare molti di questi ruoli e trovai moltissime eliminazioni fatte sopra dichiarazione in iscritto che voleano conservare altra cittadinanza italiana. In alcuni di questi ruoli, composti di 30 o 40 militi, ho veduto esclusi 20 militi; la metà circa. Io trovo necessario che per le elezioni avvenire sia dichiarato che nessun milite italiano sarà escluso perchè non vuole dichiarare di non conservare altra cittadinanza. In questo io credo di esser d'accordo col sig. Sirtori.

In secondo luogo osserverò che non è possibile più servirsi di quelle liste. Quelle liste, compilate nello scorso gennaio, suppongono una immobilità nelle truppe; immobilità che si fece ogni sforzo per avere in quei dieci giorni in cui doveano durare le elezioni militari; immobilità che non può certamente essersi conservata fino a questo giorno. Oggi

dunque tutti i distaccamenti o corpi si sono trasferiti da una ad un'altra località, e quelle liste non servirebbero più a nulla.

Dunque è necessario, se si vuole procedere con regolarità alle elezioni, è necessario che sieno di nuovo compilati i ruoli per ogni corpo o distaccamento. Ed io accordo al sig. Sirtori ch'è più facile compilar questi ruoli adesso, perchè non c'è bisogno di chiedere quella dichiarazione di conservare o no altra cittadinanza; ma questi ruoli bisogna pur farli. Lo scopo della mia mozione era questo, che fosse dichiarato a quegli ufficiali che saranno spediti fuori per la compilazione dei ruoli, che non è più necessario, per l'interpretazione data dall'Assemblea all'articolo 5 della legge elettorale, di chiedere ai militi italiani questa dichiarazione di non conservare altra cittadinanza. Ma la necessità di far nuovi ruoli io spero che sarà dal sig. Sirtori ammessa e riconosciuta.

Il Rappresentante Sirtori — Io avea fatto osservare che la necessità di eriger nuovi ruoli non emergeva dall'interpretazione da noi data alla legge; ma io credo che questa necessità emerga dalle osservazioni or ora fatte dal signor Pasini del traslocamento dei varii corpi militari. E certamente pel 14 circondario è necessario redigere nuove liste elettorali; ma osservo che l'interpretazione data dall'Assemblea alla legge non riguarda solo i militari: è più ampia; riguarda tutti i cittadini italiani che risiedessero a Venezia e che per una troppo stretta interpretazione data alla legge si fossero astenuti dall'approfittare di un diritto che aveano; può darsi che molti si sieno astenuti dall'usare di questo diritto che pur aveano e che hanno tuttora. Dunque io non veggio la necessità che si redigano nuove liste elettorali per gli altri collegi; riconosco questa necessità per i collegi militari, ma questa necessità, lo ripeto, non emerge dall'interpretazione da noi data alla legge.

Il Rappresentante L. Pasini — Io non ho mai chiesto che fossero erette nuove liste per i circondarii civili, ma ho chiesto solo che fossero rettificate le liste, e ho detto che si mettesse un termine di tre giorni, non più lungo, dalla data della promulgazione; che si accordasse un termine di tre giorni per la iscrizione di quelli che avessero compiuti gli anni 21 dopo il 19 gennaio. Trovo poi cosa giusta l'aggiungere che sarebbe conveniente di accordare il diritto di iscrizione a quei pochi elettori che per avventura si erano dimenticati di farsi inscrivere in tempo congruo nel principio del mese di gennaio. Se un cittadino ha mancato di farsi inscrivere, per trovarsi in viaggio, per essere ammalato o per qualche altro motivo, nello scorso gennaio, non è poi giusto di privarlo indefinitamente del diritto elettorale. Dunque si può accordare tre o quattro giorni agli altri civili per far seguire la loro iscrizione nelle liste dei circondarii. Io non ho mai richiesto la rinnovazione delle liste elettorali dei circonda-

rii civili, come suppone a torto il signor Sirtori.

Il *Presidente* riassume la discussione e le proposte.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domanderei sulla terza proposizione che fosse espressamente detto *pei collegi militari*, perchè c'è una questione che fa differire il militare dal civile.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Se si vogliono rettificare le liste del circondario militare, applicando quell'interpretazione che è stata data dall'Assemblea, io credo che debbano godere dello stesso vantaggio anche i civili. L'Assemblea deve essere coerente. Ha detto che ora cittadinanza vuol dire cittadinanza italiana, io dunque non suppongo che la legge abbia interpretazioni *pei militari* in un senso, *pei civili* nell'altro. Io mi sono opposto in quel giorno a questa interpretazione perchè, lasciando stare i generosi sentimenti che inducevano taluni a desiderare che la cittadinanza fosse presa in un dato senso, io riteneva che la legge dovesse prendersi così come era, come lo spirito che l'avea dettata, secondo io l'ho significato. L'Assemblea ha ritenuto diversamente. Ma io credo che, *pei medesimi motivi* i quali han fatto ritenere che la parola *cittadinanza* debba intendersi per italiana, quando si parla di militi voglia dire che si parla di cittadini italiani. Io fin da quel giorno ho accennato che molti abitanti della terraferma non sono stati ammessi. Presentatisi agli Uffici dei circondarii, furono esclusi perchè ai circondarii erano state date esplicithe istruzioni da quei medesimi dittatori che aveano fatta la legge. Io dico adunque: posciachè l'Assemblea ha ritenuto di dare questa interpretazione *pei militari*, deve tenerla anche *pei civili*. È necessario che siamo coerenti e che accettiamo le conseguenze logiche delle nostre spiegazioni (*Applausi*).

Il *Rappresentante L. Pasini* — Io non mi oppongo niente affatto che sia esteso il significato della parola *cittadinanza* anche ai circondarii civili; ma debbo qui dichiarare per quale motivo sia da farsi una distinzione fra i circondarii militari e fra i circondarii civili.

Una legge, in data 29 marzo, ha dichiarato che tutti, o stranieri o italiani, che venissero a combattere per la causa nostra acquisterebbero di fatto la cittadinanza di Venezia. Questa legge esiste e non ammette alcuna riserva, neppure *pei militi* che fossero venuti da altre parti dell'Europa. Dunque, nel pensiero di alcuni, tutti quelli che da altre parti d'Italia son venuti a combattere per la causa nostra hanno di diritto acquistata la nostra cittadinanza, senza poter essere soggetti a dichiarare di non conservare altra cittadinanza. Ma questa legge non fu mai fatta per i civili. Dunque, nella mente di alcuni, l'articolo 5 della legge elettorale avea un significato diverso: *pei militari* era un articolo restrittivo; parrebbe che quell'articolo volesse togliere ai militari la cittadinanza nostra qualora non facessero dichiarazione di non conservare altra cittadinanza, e che questa riserva fosse loro

imposta retroattivamente. Ma *pei civili* noi non abbiamo alcuna legge che abbia promesso a qualsiasi cittadino di altre parti d'Italia che, venendo a Venezia, egli acquisterebbe in Venezia il diritto elettorale; e mi pare che l'estendere adesso il diritto elettorale a tutti gli Italiani che per ventura dimorassero presentemente in Venezia o fossero giunti in Venezia da sei mesi, ed anco da meno di sei mesi, sia una cosa insolita nella giurisprudenza elettorale. Ciò non si segue nemmeno negli Stati più democratici d'Italia. Io ricorderò adesso all'avvocato Benvenuti che la nuova legge toscana per la elezione all'Assemblea costituente italiana esclude tutti i cittadini delle altre parti d'Italia; e accennerò pure che un nostro concittadino fu eletto alla Costituente romana e la sua nomina fu annullata per non avere la cittadinanza dello Stato romano. Io non voglio che, se nelle altre parti d'Italia questo argomento si tratta con delle restrizioni, si abbiano qui da noi le stesse restrizioni, ma c'è sempre gran differenza fra militari e civili. A' militari fu promessa senza riserva la nostra cittadinanza, ed hanno per conseguenza diritto che questa promessa sia loro interamente mantenuta; ai civili d'altre parti d'Italia noi non abbiamo mai fatto alcuna promessa; dobbiamo dunque regolare questa promessa coi principii della comune giurisprudenza. In ogni caso prego di fare molta differenza dal diritto di elettore al diritto di eleggibilità.

Il *Rappresentante Varè* — Mi pare che il rappresentante Pasini torni esattamente a fare la eccezione che si era fatta il primo giorno. Il rappresentante Pasini propone che l'interpretazione data dall'Assemblea sopra le generose parole del rappresentante Tommaseo sia limitata ai soli militari. Quanto a me, io credo che l'Assemblea debba persistere nelle sue deliberazioni, prese nel primo giorno; e debba persistervi per quelle ragioni che sono state sviluppate allora. Credo che sarebbe inutile ridirle adesso; e io certamente non lo saprei nel modo brillante di quel giorno.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Io son tanto lontano dall'impedire che abbia luogo interamente l'effetto delle deliberazioni dell'Assemblea che ho fatto per ciò quella mia proposizione; la qual proposizione se io non avessi fatta, certamente le elezioni dei circondarii civili sarebbero seguite come nel gennaio, con esclusione di quegli elettori che potrebbero entrare nel nuovo corpo elettorale, giusta le deliberazioni dell'Assemblea prese nel primo giorno della sua radunanza. Era dunque necessario che io facessi la mia proposizione.

Il *Presidente* — Riservando adunque di parlare poscia, secondo si voterà, sulla questione del rappresentante L. Pasini, si porrà a' voti la prima proposizione. « L'Assemblea incarica la presidenza di rivolgere un messaggio al Governo, tostochè si sarà deciso anche sul caso Pasqualigo, onde debba convocare i collegi elettorali ».

La proposizione è adottata.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Domando una spiegazione. È detto che intanto si aprono i registri elettorali nei circondarii: domando se si devono aprire tutti o soltanto quelli per i quali si deve fare la nuova elezione? Come potremo aprire intanto i registri se non sapremo se i collegi da aprirsi sieno tre o quattro?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Io non ho messo intanto.

Il *Presidente* — Allora la seconda proposizione sarebbe formulata nel modo seguente: » Che, deciso il caso Pasqualigo, si debba aprire » i registri elettorali per il loro completamento a » senso della interpretazione data ».

Il *Rappresentante L. Pasini* — Se a questa parola per il loro completamento si volesse aggiungere l'altra parola *rettifica e completamento*, a senso delle ultime deliberazioni prese dall'Assemblea, cessa interamente il bisogno della terza proposizione.

Il *Presidente* — Allora ritira la sua emenda?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Ma questo era perchè trovava importantissimo di dover rettificare nel senso della cittadinanza tutte le liste de' circondarii civili.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Mi pare che non sia ancora spiegato se si debbano aprire tutti i collegi elettorali o soltanto quelli in cui si devono fare le nuove nomine.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Vorrei che fosse spiegato chiaramente che questa rettificazione e completamento debbonsi applicare a tutte le liste de' circondarii, perchè così avremo le liste rettificate anche per quelli per i quali non c'è bisogno di far ora seguire le elezioni. Potrebbe alle volte mancare qualche altro rappresentante, e allora non ci sarà bisogno di fare un nuovo decreto sulla rettificazione delle liste.

Il *Presidente* — Si pone dunque a voti la emenda del rappresentante L. Pasini, cioè se si debbano aprire tutti i registri elettorali, mentre, se venisse scartata questa emenda, sarebbe da aprire solo i registri elettorali de' circondarii ove si debbono fare le nuove elezioni. Chi si alza, approva l'emenda, cioè che si debbono aprire tutti i registri; chi resta seduto sta per la negativa (*tutti stanno seduti*). Dunque resta la proposizione anteriore.

La proposizione è passata.

Il *Rappresentante Priuli* — Prima che passiamo all'ordine del giorno, avrei una proposizione da fare sopra questo argomento. Poniamo il caso che qualcuno di quegli eletti rinunziasse o non accettasse; nel caso che restasse una vacanza, si dovrebbero convocare tutti i collegi? Io vorrei che fosse deciso adesso per allora se si dovrà fare sì o no questa pratica.

Il *Presidente* — Questa sarebbe un'altra proposizione. Di volta in volta tocca all'Assemblea il provvedere quando c'è una vacanza.

Il *Rappresentante Priuli* — E non potremmo provvedere oggi per allora?

Il *Presidente* — Allora la materia dell'ordine

del giorno sarebbe esaurita. Nondimeno il Governo fece conoscere che sarebbe pronto a fare le proprie comunicazioni circa gli affari esteri. Siccome questa materia non è stata indicata nell'ordine del giorno, devo consultare la Camera se crede d'occuparsene; allora si potrà intendere le manifestazioni del Governo: se poi non crede di urgenza, potremo formarne materia dell'ordine di un altro giorno.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — Mi pare che il Governo, in tutti gli Stati dove esistono Assemblee, quando ha da fare comunicazioni, basti che dica: ho da fare delle comunicazioni; e credo non occorra interpellare l'Assemblea se vuole o no che si facciano le comunicazioni (*Applausi*).

Salvato questo diritto, mi rimetto pienamente all'opinione dell'Assemblea, che potrebbe essere stanca e desiderare che la seduta fosse levata.

Il *Presidente* — Non avendo ancora Regolamento, debbo di volta in volta domandare il voto dell'Assemblea sulle massime da adottarsi. Quindi domando all'Assemblea che si ponga ai voti se si debbano accettare le comunicazioni del Governo, oppure se si debba formarne materia dell'ordine di un altro giorno.

La proposta è approvata.

Il *Rappresentante triumviro Manin* sale in bigoncia fra universali e prolungati applausi:

Il Governo assunse l'impegno, conforme al debito suo, di dare ragguglio all'Assemblea sullo stato degli affari, e segnatamente delle relazioni estere, della guerra, della marina e delle finanze.

Comincio ad adempiere questo obbligo dando intanto ragguglio dello stato delle nostre relazioni estere. Gli altri raggugli li faremo in seguito in altre adunanze . . . (*Logge*):

« Cittadini Rappresentanti!

« Appena assunsi il governo nell'11 agosto, » l'illustre cittadino Nicolò Tommaseo acconsentiva di partire per Parigi nella medesima » notte, accettando il mandato di rappresentare » il popolo di Venezia presso la Repubblica » francese e di chiedere l'intervento armato » di quella generosa nazione a favore della » indipendenza italiana.

« Nella sessione del successivo di 13 l'Assemblea dei deputati di questa Provincia » approvava e ratificava, a nome del popolo » di cui era mandataria, tanto la domanda » d'intervento francese, spedita nel 4 agosto » dal precedente Governo, quanto la missione » di Nicolò Tommaseo; e il nuovo Governo » in quella sessione nominato obbediva tosto » all'ordine ricevuto dalla stessa Assemblea di » far sapere alla Francia che que' reiterati inviti erano inviti del popolo della Venezia.

« Il cittadino Tommaseo vi farà egli stesso » il rapporto della propria missione.

« Avuta pochi giorni dopo notizia che i plenipotenziarii inglese e francese, residenti in » Torino, avevano offerta la mediazione comune dei loro Governi alle parti belligeranti, » ci siamo affrettati di rivolgerci ai medesimi; » e con Nota del 21 agosto li abbiamo suppli-

» cati a voler interporre i loro uffici onde
 » ottenere che anche per Venezia si verificasse
 » il fatto della sospensione delle ostilità sin
 » tanto che avessero effetto le pratiche della
 » pacificazione d'Italia, assunte dalle prefate
 » alte Potenze.

« I ministri inglese e francese colle Note
 » del 27 e 28 dello stesso mese ci dichiararono
 » che, l'armistizio essendo di già un fatto
 » compiuto, non potevano farvi introdurre
 » alcuna innovazione; e manifestando con
 » espressioni benevole la dispiacenza loro di
 » non poter secondare i nostri desiderii, ci
 » assicuravano di portare immediatamente a
 » cognizione dei rispettivi Governi la domanda
 » che avevamo loro diretta.

« A queste nostre prime mosse si associa-
 » rono gli atti dell'onorevole nostro rappresen-
 » tante a Parigi, e alcun tempo appresso ab-
 » biamo saputo che l'Inghilterra e la Francia
 » si erano interposte presso l'Austria onde
 » Venezia non fosse assalita durante la media-
 » zione; e al cadere di ottobre, contempora-
 » neamente all'arrivo della flotta sarda nelle
 » nostre acque, abbiamo avuto la comunica-
 » zione ufficiale che alcuni legni francesi tor-
 » navano nel nostro golfo con ordine di tenere
 » sbloccata Venezia anche coll'uso della forza.

« Siccome però l'Austria non aveva mai di-
 » chiarato di sospendere le ostilità contro di
 » noi, e, se pure le era impedito di nuocerci
 » per la via di mare, poteva sempre attaccarci
 » dal lato di terra, così noi non abbiamo mai
 » diminuito i presidii dei nostri forti, anzi ci
 » siamo sempre studiati di aumentarne e ren-
 » derne ognora più formidabile la difesa.

« Vi abbiamo detto che il Governo del lu-
 » glio avea pure nel 4 agosto chiesto l'inter-
 » vento armato della Francia. A quella prima
 » domanda fece risposta il già ministro degli
 » affari esteri, signor Bastide, con Dispaccio
 » del 19 agosto, a noi pervenuto soltanto il
 » dì 15 del successivo settembre.

« Stimiamo opportuno che ne conosciate il
 » tenore.

« Messieurs,

« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
 » l'honneur de m'écrire le 4 de ce mois pour
 » demander, au nom du Gouvernement et du
 » peuple de Venise, l'assistance militaire de
 » la France.

« La République française, comme vous le
 » reconnaissez vous-même, ne s'est pas seule-
 » ment montrée, dès le principe, disposée à
 » marcher au secours de l'Italie; elle s'y
 » préparait encore activement par la réunion
 » d'une armée sur la frontière des Alpes.
 » Exercée en temps utile, cette intervention
 » pouvait facilement assurer l'indépendance de
 » la Péninsule. Mais l'éloignement bien connu
 » que les Italiens eux-mêmes ont manifesté
 » relativement à l'appui des armes de la
 » France n'a pas permis de la leur accorder;
 » nous ne pouvions pas les secourir en quel-
 » que sorte malgré eux. Aujourd'hui que les

» circonstances, en devenant plus fâcheuses
 » pour l'Italie, ont créé sous tous les rapports
 » une situation plus grave, la France ne répu-
 » die rien de la sollicitude que lui inspirait la
 » cause italienne, ni des déclarations émanées
 » de la représentation nationale en faveur de
 » cette noble cause. Les dispositions n'ont pas
 » changé; mais d'un autre côté, Messieurs,
 » la France a le droit, et c'est en même
 » temps un devoir pour elle, de consulter
 » aussi les propres intérêts et de prendre
 » également en considération ceux de la paix
 » générale. Dès lors elle a jugé convenable et
 » nécessaire de consacrer avant tout ses
 » efforts à préparer une solution pacifique, et
 » c'est dans cet esprit ainsi que dans ce but
 » que, de concert avec l'Angleterre, elle a
 » proposé à l'Empereur d'Autriche et au Roi
 » de Sardaigne une médiation amicale. Des
 » négociations sont entamées: il convient
 » d'en attendre le résultat. Dans tous les cas,
 » vous ne sauriez douter des vives sympathies
 » de la France et de son Gouvernement pour
 » le pays dont l'administration vous est con-
 » fiée, et vous ne devez pas être moins con-
 » vaincus de notre intention de lui prêter
 » activement et loyalement tout l'appui qui
 » dépendra de nous.

« Agréez, Messieurs, l'assurance de la haute
 » considération avec laquelle j'ai l'honneur
 » d'être

« Paris, le 19 août 1848

« Votre très-humble et très-obéissant
 » serviteur

» JULES BASTIDE

« Messieurs les membres du Gouvernement
 » provisoire de Venise

« Avuta nella seconda metà di agosto, come
 » dicemmo, la notizia che all'intervento armato
 » erasi sostituita la mediazione pacifica e che
 » a mandarla ad effetto avrebbero avuto luogo
 » delle conferenze diplomatiche, ci siamo fatti
 » dovere di dar tosto apposite credenziali ad
 » un nostro concittadino affinché i diritti e
 » gl'interessi del nostro paese fossero rappre-
 » sentati alle conferenze medesime.

« Il mandato lo abbiamo conferito al distinto
 » giureconsulto e pubblicista Valentino Pasini,
 » il quale sino dallo scorso settembre si è re-
 » cato a Parigi a prendere preliminari cogni-
 » zioni sullo stato politico dell'affare e ad
 » attendere che fosse designato il luogo ed il
 » tempo in cui si sarebbero aperte le tratta-
 » tive. Scelta Bruxelles a sede delle confe-
 » renze, e avendo poscia il Governo dovuto
 » accedere, con vivo rincrescimento, alle reite-
 » rate richieste del cittadino Tommaseo di
 » essere dispensato dall'incarico che con tanto
 » decoro ed utile nostro egli sosteneva a Pa-
 » rigi, abbiamo impartito allo stesso Pasini
 » anche il mandato di rappresentare Venezia
 » presso la Repubblica francese.

« Ameremmo potervi informare dell'anda-
 » mento della missione principale, affidata al
 » cittadino Pasini; ma nè i fatti che la con-

« cernono sono abbastanza lucidi, nè le trattative sono ancora avviate in maniera da permettere al Governo presente di tenervene parola senza pregiudizio, in pubblica sessione.

« Le nostre relazioni coi Governi di Torino, di Firenze e di Roma hanno sempre conservato il carattere di una fratellevole corrispondenza. Fedeli al nostro programma del 13 agosto di occuparci soltanto della quiete interna e della difesa esteriore; di essere un Governo provvisorio in tutta la estensione del termine; di assoggettare all'Assemblea, quando muteranno le cose, la decisione della sorte futura di Venezia, della forma di governo che dovrà adottare, a quale degli Stati italiani dovrà appartenere; di governare cioè senz'altro colore politico che quello di respingere l'inimico e di essere in una parola un Governo di conservazione e non altro; programma che fu applaudito e consentito dall'Assemblea prima che ci fosse conferito il supremo potere; noi non potevamo entrare cogli Stati italiani in rapporti che si allontanassero dal programma medesimo, nel quale dovevamo riguardare come formulati i nostri diritti e i nostri doveri.

« Sapevamo che le nostre relazioni col Regno sardo divenivano, in seguito all'11 agosto, estremamente difficili e delicate; ma senza ledere l'autonomia del paese, abbiamo lealmente e francamente esposto al Gabinetto di S. M. il re di Sardegna, con Nota del successivo di 20, le condizioni sotto le quali avevamo assunto il potere; e le corrispondenze, mantenute coll'organo del ministro degli affari esteri di quel Governo, furono sempre improntate di affetto e d'indipendenza.

« Ai nostri incaricati d'affari presso i Governi di Roma e di Toscana abbiamo prescritto di serbarsi neutrali in tutte le questioni che si riferivano all'ordinamento interiore e all'esercizio dei poteri sovrani in quegli Stati; ma di conservare coi depositarii dell'autorità i migliori rapporti, onde agire di concerto pel conseguimento del comune riscatto e soprattutto per procurare a Venezia quegli aiuti che nell'interesse di tutta l'Italia ha diritto di chiedere.

« Cittadini rappresentanti! Abbiamo il conforto di dirvi che la nostra condotta ci ha procurato le simpatie, l'amicizia e la stima, tanto dei popoli che dei Governi; e che rimane nel pieno e libero vostro dominio, impregiudicato per nostra parte, l'avvenire politico di Venezia.

« Forse ad altre durissime prove la Provvidenza sottopone la nostra nazione; ma noi portiamo fermissima fede che, se vorrete continuare in una politica di prudente aspettazione e di coscienzioso riserbo, conserverete Venezia a se stessa e all'Italia ».

Il *Rappresentante Varè* — Propongo che il rapporto del Governo sugli affari esteri sia stampato e distribuito a tutti i deputati, e se

alcuno ha qualche spiegazione da domandare o qualche osservazione da fare, sia stabilito nell'ordine di un altro giorno. L'affare è troppo grave perchè l'Assemblea abbia da occuparsene subito.

Il *Presidente* — Se nessuno domanda la parola, porrò questa proposizione ai voti: cioè che il rapporto debba essere stampato e diramato ai deputati o formare materia di un altro ordine del giorno.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il *Presidente* — Non avendo materia da formare un nuovo ordine del giorno prima di domenica, in cui si potrà occuparsi del Regolamento, secondo quello che disse il relatore della Commissione, l'adunanza avrà luogo lunedì a ore 12.

Il *Rappresentante Olper* — Domando la parola.

Io credo che il sig. presidente avrebbe dovuto interrogare l'Assemblea se volesse raccogliersi lunedì o prima. E siccome questa interrogazione non fu fatta, pregherò il presidente d'interrogare se, quando l'intervento straniero si è fatto sotto i nostri occhi per occupare lo Stato romano, se, quando questa invasione austriaca fa travedere mille nefandezze, mille scelleranze, l'Assemblea creda di poter fare una vacanza di quattro giorni.

Il *Presidente* — Domando all'Assemblea se voglia convocarsi anche prima di lunedì.

Il *Rappresentante Olper* — Dietro la comunicazione della presidenza, io metto all'ordine del giorno, se l'Assemblea lo crede, per urgenza: se Venezia debba subito dichiarare di essere in guerra coll'Austria prima d'aspettare la decisione delle cose.

Il *Rappresentante triumviro Manin (Applausi generali)* — Io domando chi dubita che noi siamo in guerra coll'Austria? (*Applausi fragorosi e grande ilarità*).

Il *Rappresentante Varè* — Se il deputato Olper crede che l'Assemblea debba occuparsi dei fatti avvenuti in Ferrara, io credo che debba formulare la proposizione o la sua interpellazione al Governo rispetto le decisioni che il Governo potesse prendere; così, se egli credesse che queste decisioni dovessero essere discusse in pubblica assemblea, io credo che si avesse a fare questa proposizione perchè altrimenti l'Assemblea non saprebbe su di che discutere.

Il *Rappresentante Olper* — Certo nessuno dubita che una città in istato di assedio, e coi cannoni nemici a tre miglia di distanza, non si possa dichiarare in guerra con una Potenza; di questo nessuno dubita. Ma io dico che dalle comunicazioni che si hanno e da ciò che si fa noi siamo in guerra, ma in guerra passiva (*Rumori*). Io dunque formulo la mia proposizione di domanda: — se Venezia debba con un suo atto dichiarare che essa non intende di aspettare l'esito della mediazione —

Il *Rappresentante Sirtori* — La proposizione del sig. Olper si risolve in una interpellazione; cioè se vi sono ragioni politiche o di-

diplomatiche che impediscano al Governo di ripigliare la guerra offensiva. Dunque mi pare che, prima di mettere all'ordine del giorno questa interpellazione, debbasi domandare al Governo se vi siano ragioni di prudenza che impediscano di avere una risposta, o, in altri termini, se il Governo accetta di essere interpellato su questa materia domani, sì o no. Se il Governo ricusasse questa interpellazione, è evidente che non c'è ordine del giorno per domani.

Il Rappresentante triumviro Manin — Il Governo ha detto francamente, apertamente, quali sono le sue condizioni politiche. Il Governo non potrebbe rispondere niente di più, niente di più chiaro. Il Governo non può che riportarsi alle comunicazioni fatte testè, che mettono in piena cognizione delle condizioni nostre politiche. Se noi avessimo forze sufficienti per poter fare la guerra soli, non avremmo aspettate interpellazioni, e avremmo interpellati i nemici coi nostri cannoni (*Applausi fragorosi*).

Il Presidente — Domando al deputato Olper se, dopo la spiegazione fatta dal Governo, insista nella sua proposizione.

Il Rappresentante Olper — Io mi conformavo a quanto aveva detto il deputato Sirtori, ma quando il Governo dice di non poter dire di più

Il Rappresentante Sirtori — Mi pare che il Governo abbia detto moltissimo; non c'è nessuna ragione politica che c'impedisca d'intraprendere le ostilità; non c'è che un calcolo militare. A questo non c'è risposta. Il Governo sulle forze militari non viene a dire in pubblico se sieno sufficienti o no. Mi pare che il Governo abbia affermato che non ci sono ragioni politiche che impediscano di riprendere anche domani le ostilità.

Il Presidente — Avendo il rappresentante Olper ritirata la propria proposizione, resta convocata l'Assemblea pel giorno di lunedì alle ore 12 per udire il rapporto della Commissione Pasqualigo e quello della Commissione pel Regolamento.

Il Rappresentante L. Pasini — Verrà posta sempre la clausola: « se non insorgono » affari urgenti; chè allora i rappresentanti » saranno avvisati a domicilio ». Io bramerei che ogni qual volta, per regola, l'Assemblea viene prorogata di tre o quattro giorni, ci fosse questa clausola.

Il Presidente — L'adunanza avrà luogo lunedì o prima, se vi fossero cose d'urgenza; nel qual caso saranno avvisati i rappresentanti. Intanto viene stabilita a lunedì alle ore 12 meridiane.

La seduta è levata a ore 2 e 3/4.

363. *Divieto dell'Aggio sulla Moneta di rame*

26 febbraio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerato che le monete di rame furono coniate per servire ai bisogni delle minute contrattazioni, ad uso specialmente delle classi meno agiate;

Considerato che le operazioni di aggio sulle dette monete controperano allo scopo per cui furono emesse, e pongono a pericolo la pubblica sicurezza;

Decreta:

1. È proibito l'aggio sulle monete di rame.

2. I contravventori saranno puniti con multa dalle lire 25 alle 1,000, secondo le circostanze.

3. La procedura ed il giudizio sulla contravvenzione sono di competenza della Prefettura dell'ordine pubblico.

Venezia, 26 febbraio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

364. Seduta Sesta dell'Assemblea legislativa — *Approvazione del Verbale dell'ultima Seduta — Rapporto del Triumviro Manin sulla pubblica Finanza — Convalidazione della nomina del dott. Pasqualigo — Rapporto di Ludovico Pasini sul Progetto di Regolamento interno dell'Assemblea — Testo del Progetto — Discussione sul medesimo e approvazione degli articoli 1 a 38.*

26 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 26 Febbraio

(Presidenza del cittadino Calucci)

L'adunanza ha principio alle ore 12 e 1/4. Si legge il processo verbale della sessione precedente, ch'è approvato.

Quindi il *Presidente* dà comunicazione della dispensa chiesta dal rappresentante Tommaseo dal concorrere alla redazione dell'Indirizzo ai Governi di Roma, di Toscana e di Sardegna per l'ammissione nei loro Stati della nostra carta monetata. Interrogata l'Assemblea, la dispensa è assentita, e gli viene sostituito il rappresentante Nicolò Rensovich.

Successivamente viene portata dal *Presidente* a cognizione dell'Assemblea una mozione d'urgenza del rappresentante Ermengildo Chiereghin per un progetto tendente a menomare o possibilmente togliere gl'inconvenienti che derivano dalla eccedente oscillazione del cambio.

Il *Presidente* — Siccome il Governo dovrebbe leggere il rapporto sulle finanze, che potrebbe spargere qualche lume sulla questione, così, se il rappresentante Chiereghin non insiste sull'urgenza, si potrebbe rimettere la discussione

dopo che l'Assemblea abbia inteso il rapporto governativo.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Convengo. Il *Presidente* — Allora pregherei il Governo di leggere il rapporto.

Il *Rappresentante triumviro Manin* monta alla bigoncia e dà lettura del seguente rapporto (1):

« Cittadini Rappresentanti!
 « Nel giorno 11 agosto 1848 si trovavano nelle casse dello Stato lire 820,874.86, costituite da lire 681,223.34 in danaro effettivo, da

« lire 30,288.62 di depositi privati, e finalmente
 « da effetti di valore per lire 109,362.70. E
 « poichè la spesa ordinaria di un giorno sopra
 « passa le lire 100,000, questi mezzi non potevano bastare che a poco più di sei giorni
 « di vita.
 « Il Governo di luglio non aveva nè il dovere nè il diritto di chiedere ai cittadini gravissimi sacrifici per preparare mezzi straordinari onde alimentare le sue finanze pel tempo futuro; poichè il veneto erario, per le decisioni del 4 di quel mese, andava a

« fondersi col sardo. E però non dobbiamo sorprendersi se le sole fonti straordinarie di attività che si trovavano in quel tempo predisposte per sostenere l'enorme dispendio di guerra erano il Prestito di un milione e mezzo imposto alla Banca nazionale, di cui era preparata ma non attivata la istituzione, e gli argenti dei cittadini, dei quali il Governo si era fino a quel momento limitato a chiedere la semplice notifica.
 « In questa disastrosa condizione il Governo d'agosto decretò la requisizione di tutti gli

(1) Per la più facile intelligenza di questo Rapporto, che d'altronde vi si riferisce in termini espressi (vedi pag. 780),

• PROSPETTO delle Entrate e delle Spese del Governo prov

Numero progrativo	Marca degli Allegati	INTROITI	Dal 23 Marzo	Dal 12 Agosto	TOTALITA'			
			a tutto 11 Agosto 1848	a tutto 31 Dicemb. 1848				
ENTRATE ORDINARIE								
Rendite dirette								
1	A	Prediali e contributo arti e commercio della città di Venezia e del suo Dipartimento	624,264	79	251,151	20	875,415	99
2	id.	Prediali del Dipartimento di Padova	692,507	41	—	—	692,507	41
3	id.	Acconto delle prediali del Dipartimento di Treviso	600	19	—	—	600	19
4	id.	Simile idem di Belluno	72,174	32	—	—	72,174	32
5	B	Tasse sanitarie e di navigazione ecc.	139,034	00	—	—	139,034	00
Rendite indirette								
6	C	Prodotto netto complessivo della città di Venezia e del suo Dipartimento, oltre lire 157,806.16 pagate per l'acquisto di tabacco Virginia in foglia	2,737,372	75	994,814	70	3,732,287	45
7	D	Esazioni a favore degli Invalidi della Marina mercantile	8,379	14	3,701	28	11,980	42
ENTRATE STRAORDINARIE								
8		Dal Governo del Piemonte lire 1,200,000, comprese le utilità derivato dai cambi delle monete	676,541	64	676,501	09	1,353,042	73
Ricavato di beni nazionali e di fondi esistenti alla cessazione del Governo austriaco								
9		Versamenti della Zecca nazionale, comprese lire 34,148.18 per la vendita di libro 12 mila rane rosolia	274,047	81	217,834	98	391,902	80
10		Residui prodotti della Direzione del lotto	45,000	00	—	—	45,000	00
11		Ricavato della vendita di n° 498 Obbligazioni metalliche austriache, date da vari Istituti di beneficenza in corrispettivo di stabili demaniali ad essi alienati	—	—	322,031	23	322,031	23
12		Valore ricavato dalla monetazione di alcuni oggetti appartenenti all'Esercito nazionale	3,783	03	5,120	20	9,303	23
Prestiti								
13		Versamento ordinato dal Governo al Comitato della strada ferrata a titolo di prestito: in cambiali L. 2,799,969.92 in denaro • 200,000.08	3,000,000	00	—	—	3,000,000	00
14	E	Esazioni in conto dei due Prestiti di 4 milioni e mezzo e di 1 e mezzo milione di lire correnti a carico di Venezia e del suo Dipartimento	4,565,437	31	466,212	11	5,031,649	42

ripodarremo qui, in base delle *Gazzette di Venezia* 27 febbraio 1849 (n° 58), il

visorio di Venezia dal 22 Marzo a tutto il 31 Dicembre 1848.

Numero progrativo	Marca degli Allegati	USCITE	Dal 23 Marzo	Dal 12 Agosto	TOTALITA'			
			a tutto 11 Agosto 1848	a tutto 31 Dicemb. 1848				
SPESA ORDINARIE								
Spese generali di Stato								
1	L	* Spese generali di Stato	1,995,905	13	1,297,656	66	3,293,561	81
2	M	* Spese politiche di Stato	2,077,031	58	434,981	94	2,512,013	52
3	N	Prefettura centrale dell'ordine pubblico (compreso il Comitato di pubblica sorveglianza a tutto il 17 luglio)	366,977	09	143,102	13	510,079	22
4	id.	Comitato di pubblica vigilanza, comprese le spese per cordone militare di barche intorno la Laguna	—	—	69,250	00	69,250	00
5	O	Magistratura camerale, Intendenza e Cassa di finanza in Venezia	273,308	99	131,826	84	405,134	83
6	P	Guardia di finanza e spese di procedura penale	322,598	83	187,471	57	509,970	42
7	Q	Clero (cooperatori e fabbricieri)	70,376	97	72,160	07	142,537	04
8	D	Pensioni agli Invalidi della Marina mercantile veneta	16,895	63	8,454	70	25,350	33
SPESA STRAORDINARIE								
Guerra e Marina								
9	R	Dotazioni alla Guerra	4,962,111	36	7,537,233	87	12,500,465	43
10	id.	Fondi erogati direttamente per essa	3,667,627	24	320,427	69	3,988,064	93
11	S	Dotazioni alla Marina	2,321,226	72	3,236,045	23	5,557,261	65
12	id.	Fondi erogati direttamente per essa	—	—	124,483	20	124,483	20

(**) Si enumerò la divisione dei due Titoli per non alterare tutta la scrittura contabile. Nelle generali si comprendono le spese degli Uffici del Governo provvisorio; quelle del personale dei poliziotti e guardie nazionali e della loro manutenzione; le spese degli Uffici del Magistrato politico, delle Delegazioni e Comproprietà provinciali, non che dei Comandamenti distrettuali, dell'Ufficio centrale del Sale, della Cassa centrale, del personale di tutti i Tribunali; le pensioni, gli assegni vitalizi, le gratificazioni, le spese di feste pubbliche, e diverse altre non aventi una categoria propria; il fondo per il Monumento di Titiano ed un fondo di riserva.

Nelle politiche si comprendono le spese per l'amministrazione del Genio, quelle di culto e della pubblica istruzione, i lavori di opere e strade, le spese di pubblica giustizia, cioè le carceri, le case di pena, le indennità per inquisizioni criminali e politiche, le spese di sanità e quelle dei trasporti militari e della esercizione, non che i sussidi ai Luoghi più peggiori esposti, nei paesi e per le partierie.

» argenti dei privati e costumi istantaneamente
 » la Banca nazionale; co' quali mezzi provvede
 » alle necessità dei primi quaranta giorni, e
 » malgrado degli stenti grandissimi, procedenti
 » dall' inevitabile ritardo della Zecca a ridurre
 » in moneta quella massa d'argento e dalle
 » difficoltà di raccogliere le somme che dove-
 » vano essere pagate dalla Banca.
 » Durante questo periodo fu fatto il più caldo
 » appello alla carità patria degl' Italiani, pro-
 » movendo ovunque quelle collette le quali,
 » se non diedero grandissimi risultamenti, val-

sero almeno a tener viva in tutta Italia la me-
 moria di Venezia e provarono la simpatia
 e l'adesione della nazione intera alla lotta
 disuguale e terribile che per la comune
 libertà sosteniamo.
 « Fu inoltre aperto il Prestito nazionale italiano
 di dieci milioni, diviso in azioni di cinque-
 cento franchi ciascheduna, e quattro egregi
 nostri cittadini, insieme col distinto cittadino
 lombardo Cesare Correnti, si recavano in
 Toscana, in Piemonte ed in Roma per ten-
 tarne lo spazio.

Numero progressivo	Marca degli Allegati	INTROITI			TOTALITA'
		Dal 23 Marzo a tutto 11 Agosto 1848	Dal 12 Agosto a tutto 31 Dicemb. 1848		
15		Prestito prelevato sui depositi giudiziari del Tribunale civile.	620,924 00	—	620,924 00
16		Dai reverendi Padri Armeni macchiaristi di via Lazzaro . . .	50,000 00	—	50,000 00
17	F	Dalla Banca nazionale in conto del Prestito di lire 1,500,000 .	—	1,724,126 90	1,724,126 90
18	G	Dalla suddetta in moneta patriottica e danaro, in conto dei tre Prestiti dei 3, 2 e 1 milioni	—	5,606,829 64	5,606,829 64
19		Prestito spontaneo di argenterie, che furono quindi fuse e mon- etate	24 50	3,320 24	3,344 74
20		Da varie Ditte per riscatto dell'argenteria	—	226,920 71	226,920 71
21		Versamenti della Zecca nazionale per la monetazione delle ar- genterie date a prestito obbligatorio dai cittadini	65,216 26	985,296 65	1,050,413 01
22		Argenterie confiscate	—	2,611 65	2,611 65
23	H	Ricavato della vendita di azioni del Prestito nazionale italiano di 40 milioni	—	508,702 76	508,702 76
24		Dal Municipio di Venezia in moneta del Comune ed in conto dei 12 milioni	—	2,600,000 00	2,600,000 00
Doni ed Offerto					
25		Offerte spontanee dei cittadini alla Patria e trattenute sugli sti- pendi e sulle pensioni degli impiegati e dei militari	449,884 03	187,606 70	387,488 33
26		Prezzo ricavato dalla vendita di alcuni oggetti preziosi offerti alla Patria	8,464 59	—	8,464 59
27		Prodotto delle questue parrocchiali	14,330 57	7,014 06	21,344 63
28		Doni delle altre parti d'Italia	10,181 91	80,035 20	90,217 11
Risultamento di Operazioni interne e vario					
29		Vendita delle farine procedenti da granaglie acquistate dal Go- verno per l'approvvigionamento di Venezia	—	186,724 87	186,724 87
30		Rifusione di riconoscenze postali pagate alle truppe sarde dal Consiglio delle poste	—	3,499 53	3,499 53
31		Fondo levato alla Casa postale di Mestre il 27 ottobre	—	999 21	999 21
32		Aggio valute	18,232 24	48,286 61	66,518 85
33		Anticipazioni restituite	669,673 44	140,622 51	810,295 95
34	Y K	Rimanezza effettiva esistente nelle Casse di finanza delle pro- vincie per conto della Casa centrale alla cessazione del Go- verno austriaco	1,298,415 46	—	1,298,415 46
Totalità degli Introiti			16,163,105 30	15,264,334 05	31,268,550 35
Fondo di cassa			5,666,143 07	—	5,666,143 07
Idem			—	820,874 86	—
			21,829,249 37	16,025,408 91	37,829,783 43

» In tanta difficoltà di tempi non era spe-
 » rabile un esito felicissimo, e finora non pos-
 » siamo annunziarvi che un ricavato comples-
 » sivo di lire 316,175.53 (cinquecento sedici-
 » mila centosettantacinque e centesimi cin-
 » quantatre), delle quali lire 167,462.88 in
 » danaro, e lire 348,712.65 in obbligazioni
 » cambiari. Bensì il pellegrinaggio di quei
 » benemeriti commissarii fu utilissimo ad orga-
 » nizzare molti Comitati di soccorso a Vene-
 » zia, e contribuì per la massima parte all'in-
 » vito di quegli importanti sussidi che ci per-

» vennero dalle città e dal Governo di Pie-
 » monte.
 » « La città di Genova prometteva a Venezia
 » di acquistare 2,000 azioni del Prestito nazio-
 » nale, e il Governo del Re ne aveva seconda-
 » to l'impulso generoso. Ma se, ad onta delle
 » ripetute nostre sollecitazioni, non ci è per-
 » messo ancora di farvi su tale proposito più
 » precise comunicazioni, noi confidiamo egual-
 » mente che ben presto Genova manterrà la
 » sua parola e mostrerà che intende di con-
 » tribuire veracemente e con fatti efficaci e

Numero progressivo	Marca degli Allegati	USCITE			TOTALITA'
		Dal 23 Marzo a tutto 11 Agosto 1848	Dal 12 Agosto a tutto 31 Dicemb. 1848		
Interno					
13		Al Comando della Guardia civica	135,000 00	179,198 00	234,198 00
14		Al Consiglio delle Poste per servizi straordinari postali	30,000 00	30,000 00	140,000 00
15		Al Municipio di Venezia in via di sovvenzione	—	144,000 00	144,000 00
16		Alla Commissione di soccorso agli Euli italiani	—	45,000 00	45,000 00
17		Prestito al Monte di pietà di Venezia	400,000 00	420,000 00	320,000 00
18		All'Ospitale civile di Venezia in via di sovvenzione per sup- plire alle rendite sospese	12,500 00	16,300 00	28,800 00
19		Al suddetto per conto del Comune di Venezia	16,000 00	—	16,000 00
20		Restituzione di depositi giudiziari del Tribunale civile	—	143,723 44	143,723 44
21		Approvvigionamento di Venezia (compresi i trasporti delle gra- naglie e gli adattamenti dei mulini a vapore)	1,010,647 28	5,800 71	1,016,338 99
22		Sconto di cambiali	99,780 25	—	99,780 25
23	T	Spese diplomatiche	74,171 27	37,194 30	111,365 77
24		Pagamenti per conto della Lombardia	144,289 37	3,199 70	144,489 07
25		Interessi scaduti dei Prestiti pubblici	—	1,487 50	1,487 50
26	U	Pagamenti e spese diverse	80,382 96	33,318 18	113,001 09
27	V X	Anticipazioni da restituire	8,144 57	—	8,144 57
		Rimanezza esistente presso le Casse delle Provincie per conto della Casa centrale al momento della occupazione nemica	992,204 31	—	992,204 31
Totalità delle Spese			21,004,374 31	14,296,725 98	35,601,149 49
Fondo di Cassa			820,874 86	—	—
Idem			—	1,428,672 93	1,428,672 93
			21,825,249 37	16,025,408 91	37,829,783 43

» fecondi alla conservazione di questa fortezza
» italiana.

« La popolazione toscana si destava alla voce
» possente del suo benemerito ministro del-
» l'interno, ed inviava in questi ultimi tempi
» sussidi, se non uguali alla grandezza del bi-
» sogno, certamente non lievi quando si guardi
» alle piccole fortune di quelli che vi hanno
» contribuito; nè dubitiamo che più fruttuosi
» provvedimenti saranno presi a pro nostro da
» quel popolare Parlamento dal quale la difesa
» di Venezia dovrà pure essere considerata
» come spesa indispensabile di guerra per la
» difesa di Toscana stessa e d'Italia. Le città
» dello Stato romano furono pure sollecite ad
» inviare soccorsi a Venezia; e specialmente
» Bologna, Ferrara, Ancona e il piccolo castello
» di Russi hanno diritto alla nostra sincera ri-
» conoscenza. L'incaricato veneto in Roma
» costituiva in questi ultimi tempi un regolare
» Comitato di soccorso, le cui corrispondenze
» si estendono a tutto lo Stato; e non dubitia-
» mo che ben presto si faranno palesi i bene-
» fici effetti di questa patriottica istituzione.

« In ogni modo ci è di conforto il potervi
» in questo momento assicurare che le offerte
» a nostro favore delle città italiane e degli
» emigrati lombardi vanno ogni giorno aumen-
» tando, e che la Camera dei deputati e il Se-
» nato di Piemonte testè accordarono definiti-
» vamente a Venezia, con quasi unanime im-
» pulso di fraterna affezione, un sussidio me-
» sile di 600,000 franchi, decorribile dal primo
» gennaio passato; il quale soccorso, contri-
» buendo a sollevarci da parte non lieve del
» nostro disavanzo e facendo affluire danaro dal
» di fuori, diminuirà in modo sensibilissimo
» l'imbarazzo in cui si trova il nostro commer-
» cio d'importazione.

« Anche i cittadini delle venete provincie,
» benchè oppressi dalla brutale tirannia di un
» governo militare, inviarono qui, con mirabile
» esempio di coraggio civile, alcune offerte alla
» patria; le quali, misurate dalla grandezza del
» pericolo, acquistano un prezzo tanto mag-
» giore perchè sono la più energica protesta
» contro un dominio ormai divenuto impossibile.

« Se non che i ricevuti sussidi non potendo
» bastare all'enorme e prolungato dispendio, ci
» fu indispensabile il ricorrere ripetutamente
» alla carità cittadina; e voi sapete con quanto
» affettuosa, e quasi diremmo spontanea, pron-
» tezza i Veneziani corrisposero al nostro in-
» vito.

« Un primo Prestito volontario di tre milioni
» fu chiesto a 42 fra i più ricchi cittadini. Essi
» rilasciarono altrettante loro obbligazioni cam-
» biarie le quali furono girate alla Banca na-
» zionale; e il Governo ne ottenne il rimborso
» mediante carta monetata di banca, ch'ebbe il
» nome di *moneta patriottica*. Fu così creata
» una carta moneta di solidità senza pari; e la
» Banca dagl'interessi delle cambiali giacenti
» nel suo portafoglio trasse un utile non lieve,
» inaugurando con sicuro profitto le sue ope-
» razioni. Un secondo Prestito di tre milioni fu

» successivamente imposto col sistema mede-
» simo a carico di facoltosi cittadini che non
» avevano contribuito nel Prestito precedente,
» e furono introdotte nel metodo della tassa-
» zione alcune modificazioni eque ed impor-
» tantissime, le quali minorarono di gran lunga
» gl'inconvenienti di una imposizione natural-
» mente arbitraria e dolorosa.

« Con questi mezzi si procedette fino al ter-
» mine di novembre; per la qual epoca si do-
» vette provvedere con nuovi espedienti alle
» spese di guerra che la incerta condizione
» politica non permetteva di diminuire.

« Una sovraimposta di 12 milioni, fondata
» sull'estimo, da equilibrarsi opportunamente
» mercè un equo riparto sul dazio consumo e
» sulla tassa arti e commercio, e pagabile nel
» corso di 20 anni, servì a porre per lungo
» tempo l'erario in condizione di supplire ai
» bisogni del pubblico servizio, essendo stata
» ceduta al Comune di Venezia che ne anti-
» cipò al Governo il valsente con altrettanta
» carta monetata, ch'ebbe il titolo di *moneta
» del Comune di Venezia*.

« Il voto quasi unanime col quale il Consi-
» glio comunale a scrutinio segreto sanciva
» questo nuovo gravissimo sacrificio sarà una
» delle pagine più gloriose della nostra santa
» rivoluzione.

« Una parte degl'immobili di ragione del
» pubblico erario fu ceduta ad alcuni pii Stabi-
» limenti in cambio di metalliche austriache e
» di libretti della nostra Cassa di risparmio
» onde abbiamo ricavata la somma di circa
» lire 400,000. Ma indarno abbiamo tentata la
» vendita dei rimanenti immobili, dei quali in
» tempi migliori l'erario veneto potrà più op-
» portunamente disporre.

« Prestiti all'estero non furono possibili. E
» dobbiamo in conseguenza concludere che
» quasi unicamente coi nostri propri mezzi e
» mercè l'energia ispirata dalla fede di una
» certa vittoria siamo finora riusciti a far cosa
» che pareva agli uomini pratici impossibile;
» abbiamo cioè resistito per oltre sei mesi ad
» un dispendio così sproorzionato alle nostre
» forze; non abbiamo mai, dopo il primo mese,
» lottato colle urgenze del momento, perchè i
» fondi necessari all'andamento della cosa pub-
» blica furono sempre in tempo utile e senza
» angustie predisposti; e possiamo presentarci
» all'Assemblea, consegnando le finanze in con-
» dizione migliore assai di quella in cui le ab-
» biamo ricevute. Cosicchè i timidi che si al-
» larmano per voci vaghe ed infondate pos-
» sono avere la certezza che nessun nuovo ed
» straordinario provvedimento è per ora ne-
» cessario; e che, se la guerra si prolunga
» o, più precisamente parlando, se si prolun-
» gasse la presente incertezza anche dopo il
» mese di maggio, l'Assemblea ha tutto il tempo
» necessario per discutere e decretare quelle
» disposizioni che crederà più utili al paese,
» con lo scopo specialmente di evitare emis-
» sione di nuova carta monetata.

« Che se vogliamo considerare quanto fece il

» Governo per sostenere il credito della carta
 » di Venezia, cominceremo a ricordare lo stu-
 » dio posto a fondarla sopra basi indipendenti
 » dal credito pubblico dello Stato, dando al-
 » l'una specie le garanzie del credito privato
 » ed all'altra il carattere di comunale e il fon-
 » damento di un' imposta certa e determinata,
 » che ogni Governo ha diritto di decretare e
 » di cedere e nessuna successiva Amministra-
 » zione avrebbe sufficiente interesse di annul-
 » lare. E dopo avere opportunamente fatto ap-
 » pello al singolarissimo buon senso del nostro
 » popolo, e vinte le difficoltà della prima im-
 » pressione prodotta da una istituzione qui inu-
 » sitata, abbiamo procurato di seguirne con oc-
 » chio vigile l'andamento, astenendoci con ogni
 » cura dalle misure rigorose e violente, che
 » nuociono sempre. Perciò abbiamo regolata,
 » per quanto ci fu possibile, l'emissione effec-
 » tiva della carta a seconda delle condizioni
 » della Borsa; abbiamo creato cedole di mini-
 » mo valore, mettendole in circolazione quando
 » veramente risultarono indispensabili; abbiamo
 » battuto monete nuove di rame e quelle di
 » quindici centesimi correnti, aumentandone
 » ogni giorno la massa.

« Certamente il bisogno continuo di espor-
 » tare danaro effettivo per l'acquisto delle sus-
 » sistenze, e la sfiducia, inevitabile nei rivolgi-
 » menti politici, che nasconde i tesori e li na-
 » sconderebbe tanto più se il Governo si mo-
 » strasse capriccioso o senza motivi gravissimi
 » violento, produssero un aumento nel prezzo
 » delle monete metalliche e crearono non lievi
 » imbarazzi alla popolazione e al Governo. Ma,
 » se riflettiamo come tale disagio si manifesti
 » dovunque, e specialmente nella nemica Au-
 » stria; e se ricordiamo anzi come la nostra
 » carta abbia per lungo tempo avuto un prezzo
 » cambiario più elevato dell'austriaca; dovremo
 » convincerci che i risultati furono migliori
 » assai dell'aspettazione, e ci persuaderemo che
 » la stessa solidità della carta nostra ci fu sotto
 » qualche punto di vista nociva, eccitando l'e-
 » sportazione delle lire effettive per Trieste,
 » dove la moneta metallica difettava maggior-
 » mente e valeva di più.

« Per evitare poi il pericolo più grave, quello
 » cioè che gl'importatori di oggetti di prima
 » necessità si astenessero dall'affluire nel nostro
 » porto per la difficoltà del rimborso, abbiamo
 » nuovamente fatto appello all'inesauribile cari-
 » tà cittadina e promosso un cambio di mo-
 » neta metallica contro carta monetata, ad og-
 » getto di costituire un fondo alla Commissione
 » annonaria, col quale permutare a prezzi di
 » convenienza la carta a quelli che importassero
 » oggetti di prima necessità. Dopo tanti sacri-
 » fici fatti dai Veneziani la Camera di com-
 » mercio, che assunse e compì con fervido
 » zelo l'incarico, giunse a raccogliere la rag-
 » guardevole somma di lire 480,000 circa, delle
 » quali lire 100,000 circa al pari. Al quale da-
 » naro avendo il Governo determinato di ag-
 » giungere lire 180,000 dai proprii fondi ed
 » altre lire 180,000 che si potranno ritrarre

» dalla Zecca mediante la monetazione degli
 » argenti acquistati dal Governo, ch'erano de-
 » posti al Monte di pietà e non furono in tempo
 » utile riscattati, venne istituita una Cassa di
 » cambio la quale, se non è sufficiente a sup-
 » plire a tutte le domande, giova almeno a
 » soddisfare alle più urgenti, senza impedire le
 » permutate e nuocere al commercio di esporta-
 » zione che ci è tanto necessario di conservare.

« Analoghi provvedimenti furono adottati an-
 » che per Chioggia; e quando riceveremo dal
 » Piemonte e da altri Stati d'Italia i promessi
 » sussidi, ci proponiamo di dare una estensione
 » maggiore alle operazioni di queste Casse di
 » cambio, il cui effetto dev'esser quello di at-
 » trarre viveri a Venezia ed impedire il de-
 » prezziamento della nostra carta monetata.

« Certamente il rimedio radicale perchè si
 » sostenesse al pari o quasi, sarebbe quello
 » che gli altri Stati d'Italia la riconoscessero
 » od almeno abilitassero le pubbliche Casse a
 » riceverne fino alla concorrenza di una deter-
 » minata somma in soddisfazione parziale d'im-
 » poste. Vi abbiamo in una precedente comu-
 » nicazione annunziata la condizione delle
 » trattative da molto tempo incamminate per
 » riuscire a questo importantissimo scopo; e
 » speriamo che il vostro Indirizzo ai Governi
 » d'Italia otterrà quell'esaudimento che le ri-
 » petute nostre sollecitazioni hanno già predi-
 » sposto.

« Noi certamente non c'illudiamo sulla gra-
 » vità della nostra condizione; ma confidiamo
 » nella saggezza dell'Assemblea e nel suo pa-
 » triottismo; confidiamo nel concorso d'Italia e
 » nel buon senso del nostro popolo; confidiamo
 » nell'avvenire, nella santità della causa per la
 » quale combattiamo, e nel premio ch'è do-
 » vuto ai nostri patimenti e alla nostra perse-
 » veranza.

« Nell'atto che v'invitiamo ad introdurre
 » quegli ulteriori risparmi che saranno possi-
 » bili senza grave scossa a tante famiglie e
 » senza detrimento della difesa e della tran-
 » quillità pubblica, alla quale ogni altro ri-
 » guardo dev'essere da una saggia Amministra-
 » zione subordinato, vi preghiamo di osservare
 » come nel periodo da 22 marzo a 12 agosto
 » si sieno spesi in cifre rotonde 21 milioni,
 » mentre nell'uguale periodo da 12 agosto a
 » tutto dicembre se ne sono spesi soli 14 e
 » mezzo; la quale differenza, che in molta
 » parte certamente dipende dalle circostanze
 » mutate, proviene anche essenzialmente dagli
 » introdotti miglioramenti e dai procurati ri-
 » sparmi.

« Eppure la forza di terra e di mare fu au-
 » mentata: fu provveduto all'abbigliamento dei
 » militi, avendo per ciò solo speso finora circa
 » un milione e mezzo di lire: nuovi vastissimi
 » ospitali militari furono eretti: le caserme fu-
 » rono restaurate e provvedute del necessario;
 » il materiale da guerra aumentato: l'appro-
 » vigionamento di Venezia, mediante le so-
 » lerti cure della Commissione annonaria, as-
 » sicurato. I lavori dell'Arsenale, che sotto l'au-

» striaco dominio occupavano poco più di 800
 » uomini, ne impiegarono 2300; si diedero
 » sovvenzioni a pii Stabilimenti e al Comune
 » per lire 362,300: si provvide alle maggiori
 » necessità del povero e degli esuli; e nessuna
 » pubblica Amministrazione ebbe difetto di fondi
 » per progredire nel suo ordinario andamento:
 » anzi le dotazioni furono sempre facili e pronte,
 » nè alcuno avrebbe potuto accorgersi che Ve-
 » nezia fosse città assediata da otto mesi ed il
 » suo Governo lottasse con difficoltà sempre
 » rinascenti.

« E poichè un Governo popolare doveva
 » prima d'ogni altro interesse tutelare quello
 » del popolo, senza eccitare pretensioni infon-
 » date e sovvertitrici, o speranze vane che
 » sono sempre seguite dal disinganno, furono
 » decretati nella città lavori straordinarii per
 » occupare gran parte degli artieri che rima-
 » nevano oziosi; mercè i quali provvedimenti
 » un altro migliaio di uomini è occupato in la-
 » vori necessari od utili alla conservazione e
 » al decoro della città e dei pubblici Stabili-
 » menti, e tutte le domande che potevano giu-
 » stamente esser soddisfatte lo furono.

« Il Governo doveva inoltre nel tempo stesso
 » essere scrupoloso mantentore dei suoi obbli-
 » ghi affinchè la fede pubblica non ne sof-
 » frisse; e perciò ha pagati e paga esattamente
 » gl'interessi del suo debito, e come ha man-
 » tenuto finora, così manterrà sempre la scru-
 » polosa osservanza delle controllerie adottate
 » per l'emissione e l'ammortizzazione della carta
 » monetata; in modo che nessuno possa mai
 » muovere dubbio sulla conservazione inviola-
 » bile di quelle garanzie che dalle leggi fon-
 » damentali di essa furono assicurate.

« Una prova ne avete nelle ripetute ammor-
 » tizzazioni che pubblicamente si fecero della
 » moneta patriottica, appena alcuni benemeriti
 » cittadini concorsero ad estinguere anticipata-
 » mente le obbligazioni cambiarie che avevano
 » emesse in cauzione della moneta medesima.

« L'entrare in minute osservazioni sulle va-
 » rie partite che si comprendono nel resoconto
 » che vi assoggettiamo, sarebbe tedioso ed inop-
 » portuno. Voi avrete sott'occhio il Prospetto
 » generale dell'amministrazione a tutto gennaio,
 » i cui documenti giustificativi sono posti a di-
 » sposizione dell'Assemblea. Noi vi preghiamo
 » di esaminarlo attentamente. Da tale studio
 » confidiamo abbia in voi a sorgere il convin-
 » cimento della grande cura che abbiamo po-
 » sto, per quanto in tempi così agitati era pos-
 » sibile, ad amministrare utilmente il danaro
 » del popolo.

« Ed ora concedeteci per fine a questo rag-
 » guaglio con una osservazione.

« La tranquillità interna e la scambievole
 » fiducia fra governanti e governati sono il
 » precipuo fondamento del credito pubblico,
 » anche negli Stati più solidamente costituiti.
 » Quanto non saranno esse maggiormente nec-
 » cessarie in questa città stretta d'assedio, che
 » sostiene le enormi spese di guerra quasi
 » unicamente con carta monetata?

« E però voi, cittadini rappresentanti, facendo
 » presiedere a tutte le deliberazioni vostre la
 » concordia ed il senno civile (nè altrimenti
 » potrebbe un'Assemblea eletta dal popolo ve-
 » neziano, che di concordia e senno civile ha
 » dato e dà sì splendidi esempi), farete con ciò
 » stesso un efficace provvedimento di finanza.
 » Il credito ed il prezzo della nostra carta mo-
 » netata dipenderanno dalla fiducia che ispirer-
 »emo al paese e all'Italia. E voi per certo
 » non dimenticherete mai che la questione delle
 » finanze è per Venezia una questione di di-
 » fesa e di vita » (*Applausi prolungati*).

Il *Presidente* — Ora invito l'Assemblea ad oc-
 cuparsi sulla questione di urgenza relativa-
 mente alla proposta del rappresentante Chiereghin,
 concepita come già lessi. V'è alcuno che
 domandi la parola sull'urgenza?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Vorrei che la
 proposta fosse formulata.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Io ho pre-
 sentato una mozione, non l'ho formulata, per-
 chè non intendea portare un progetto ma sol-
 tanto invitare l'Assemblea a nominare una Com-
 missione perchè appunto studi un progetto
 onde evitare gl'inconvenienti che derivano dalle
 oscillazioni del cambio. Domando dunque che
 il rappresentante L. Pasini si chiarisca me-
 glio.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Noi ci
 dobbiamo occupare in breve del Regolamento:
 in esso è stabilito che la Camera nominerà
 quattro Commissioni, fra le quali trovo quella
 della finanza; credo che la proposta del rap-
 presentante Chiereghin non sia di tanta impor-
 tanza da far nominare una Commissione: quella
 Commissione che verrà eletta dall'Assemblea
 per le finanze potrà occuparsi di questa, d'al-
 tronde importante cosa.

Il *Presidente* pone a' voti la mozione d'ur-
 genza. Riuscita dubbia la prova, si passa alla
 controprova. La mozione è scartata.

È quindi invitato il relatore della Commis-
 sione incaricata dell'esame dell'elezione del
 dott. Pasqualigo a leggerne il rapporto.

Il *Relatore Fovel* legge il rapporto.

Il *Presidente* — Se nessuno domanda la pa-
 rola contro le decisioni della Commissione, si
 porranno ai voti le conclusioni della medesima,
 cioè che la nomina del rappresentante dott. Pa-
 squaligo sia valida.

Le conclusioni vennero accettate; quindi il
 rappresentante Pasqualigo è ritenuto qual mem-
 bro dell'Assemblea. Sta per altro il fatto della
 di lui rinunzia; e quindi l'Assemblea dichia-
 rerà se vuole o no accettarla.

Si dà lettura dell'atto di rinunzia.

Il *Presidente* — Pongo dunque ai voti se l'As-
 semblea intenda d'accettare la rinunzia.

La rinunzia non fu accettata. È invitato il
 relatore della Commissione pel progetto del
 Regolamento a leggere il proprio rapporto.

Il *Rappresentante L. Pasini* legge:

« Nell'adunanza 18 corrente l'Assemblea ha
 » stabilito che la Commissione per la compi-
 » lazione di un Regolamento interno dovesse

» studiarne preliminarmente le massime fondamentali o, qualora lo credesse opportuno » e prima di procedere alla compilazione, » dovesse assoggettare queste massime fondamentali alla deliberazione ed all'approvazione dell'Assemblea. Fu inoltre stabilito » che la Commissione fosse composta di nove » membri, e che per l'accennato studio preliminare dovesse tenersi una conferenza nel » giorno 19 fra i membri della Commissione » e gli altri nove rappresentanti che dopo » loro, all'atto della nomina, avessero ottenuto » maggiori voti.

« La conferenza fra i diciotto rappresentanti si tenne il giorno prefisso. Fu lungamente discusso sulla convenienza di dividere l'Assemblea in Sezioni od Uffici per lo studio preliminare dei progetti di legge » e di ogni altra proposta, ovvero di prescindere dalle Sezioni od Uffici per istituire alcune Commissioni permanenti cui affidare per regola generale l'esame preliminare di determinati argomenti, o di eleggere secondo i casi e pei singoli oggetti Commissioni speciali. Si trovò che le Sezioni od Uffici offrono talvolta nelle discussioni preparatorie vantaggi che non si potrebbero ottenere certamente qualora lo studio di una questione seguisse soltanto presso una Commissione permanente o presso una Commissione speciale, composte le une e le altre per ordinario di un piccolo numero di rappresentanti; fra i quali vantaggi principalissimo è quello di far partecipare ognuno allo studio preliminare della questione. Ma dall'altro lato, e in considerazione del modo in cui le Sezioni od Uffici sono costituiti, dello scarso numero dei rappresentanti, della probabilità che gli uomini dotati di cognizioni speciali non trovinsi sempre ripartiti convenientemente ne' varii Uffici, cosicchè nel formare le Commissioni non si possa trarre dai lumi e dalla esperienza loro tutti i desiderabili vantaggi, il Consesso fu unanime nell'adottare:

« che l'Assemblea per la previa discussione delle proposte debba essere divisa in Uffici;

« che inoltre debbano istituirsi Commissioni permanenti per l'esame e la prima trattazione di materie determinate;

« e che debbansi finalmente eleggere, secondo i casi, Commissioni speciali.

« Con questi principii fu compilato il progetto di Regolamento che venne ieri distribuito; non si tenne conto della proposta di alcuno che lo studio preliminare degli argomenti potesse talvolta farsi dall'Assemblea, costituita in Comitato o Commissione generale.

« Si discusse egualmente a lungo sul modo di votazione, e se di regola generale il voto dei rappresentanti debba essere segreto o palese. Si convenne ad unanimità, meno uno, che debba essere segreto

quando trattasi di nomine; ma dodici, di diciotto membri della conferenza, ritennero che di regola generale il voto non debba essere palese. Nel seno della Commissione sette membri ritennero egualmente che di regola generale il voto debba essere segreto, e due soltanto che debba essere palese. I motivi che militano a favore dell'una e dell'altra opinione sono così noti e furono tante volte e in tante occasioni discussi che abbiám creduto inutile di riferirli. Essi vi saranno posti sott'occhio dai varii oratori nella trattazione che avrà luogo al vostro cospetto dell'importante argomento.

« Siamo poi stati unanimi nell'ammettere una terza massima fondamentale, che cioè, salvo il caso di urgenza, nessun progetto di legge possa essere votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni, ad intervalli l'una dall'altra non minori di tre giorni.

« Tutte le altre basi principali, tutti i particolari del Regolamento avete potuto rilevarli dal progetto che vi fu distribuito, e non crediamo necessario di passarli in rassegna. Aggiungeremo solo che due fra i membri della Commissione desiderano vi sia fatta menzione delle loro dissenzienti opinioni su tre articoli del Regolamento. Opiano cioè che alle quattro Commissioni permanenti dell'articolo 23 sia aggiunta una Commissione politica; che le Commissioni permanenti (art. 21) possano estendere i loro studi e le loro discussioni su tutte le materie abbracciate dal loro nome, e abbiano quindi diritto d'iniziativa; e finalmente che nessun limite (art. 32) sia posto al numero delle volte che un rappresentante può parlare sulla medesima questione ».

PROGETTO

di un Regolamento interno

PER L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA (1)

CAPITOLO I.

Della presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha un presidente, due vice presidenti, quattro segretarii e due questori.

2. Il presidente ed i vicepresidenti sono nominati per un mese; ma possono essere rieletti. Ogni mese escono di carica due segretarii; per la prima volta li designa la sorte, per le altre l'anzianità di nomina. Essi pure sono rieleggibili.

(1) L'intero Regolamento fu posto ai voti ed approvato (come si vedrà più innanzi) nella seduta del 4° marzo; e in quella tornata fu pur dato l'incarico ai segretarii, d'accordo col relatore, di curarne l'ordinamento e la sollecita pubblicazione giusta le riforme introdotte dall'Assemblea. Noi crediamo pertanto opportuno, anziché riprodurlo in calce al verbale della detta seduta colle accennate riforme, di segnare qui man mano, per ogni articolo del Progetto, le varianti sotto cui esso venne adottato.

3. I questori sono eletti per tutta la durata della sessione.

4. Il presidente è nominato a maggioranza assoluta e per ischede. Se dopo due prove nessuno ottenne la maggioranza assoluta, si votano a scrutinio di ottazione i due nomi che nella seconda prova hanno ottenuto maggior numero di voti.

5. I vicepresidenti, i segretari ed i questori sono nominati per ischede a maggioranza relativa.

6. Le principali attribuzioni del presidente sono:

- a) mantenere l'ordine nell'Assemblea,
- b) curare l'osservanza del Regolamento,
- c) accordar la parola,
- d) precisare e formulare le questioni da porsi a' voti.
- e) annunciare il risultato delle votazioni,
- f) pronunciare le decisioni dell'Assemblea,
- g) parlar in nome e conforme alle deliberazioni dell'Assemblea,
- h) assegnare le petizioni alle Commissioni permanenti (1).

7. Il presidente in ogni adunanza dà notizia all'Assemblea delle comunicazioni che la riguardano.

8. Se il presidente vuol prendere la parola in una questione, lascia il seggio della presidenza, e non lo riprende se non dopo fatta la votazione sulla questione.

9. I vicepresidenti suppliscono al presidente per ordine di età.

10. Le funzioni dei segretari sono:

- a) compilare e leggere i processi verbali contenenti le risoluzioni prese dall'Assemblea, e sommariamente quant'altro di notevole fosse occorso nelle adunanze,
- b) invigilare sulla redazione del completo ragguaglio delle adunanze, da inserirsi nel Foglio ufficiale,
- c) inscrivere i rappresentanti, che chiedono di parlare, secondo l'ordine della domanda,
- d) rilevare l'esito della votazione (2),
- e) tener nota delle deliberazioni dell'Assemblea.

11. I questori hanno il carico di tutti i provvedimenti relativi al materiale ed alle spese dell'Assemblea.

CAPITOLO II.

Del buon ordine interno ed esterno dell'Assemblea

12. Al buon ordine interno ed esterno dell'Assemblea provvede in nome di lei il presidente.

13. Per intervenire alle adunanze, ognuno dovrà uniformarsi alle discipline prescritte con ispeciale Avviso della presidenza (3).

14. Nessuno, che non sia addetto al servizio dell'Assemblea, può introdursi nel recinto ove seggono i rappresentanti.

15. Durante l'adunanza, l'uditorio serba il silenzio. Gli è vietato ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

16. Chi turba l'ordine è escluso dalla sala, ed al caso punito secondo le leggi. Se il presidente lo trova necessario, può anche far isgombrare la sala dall'uditorio.

17. Per la sicurezza interna ed esterna dell'Assemblea il presidente richiede le Autorità e la forza pubblica. Ogni magistrato ed ufficiale è tenuto ad obbedire immediatamente agli ordini diretti del presidente o di chi è delegato da lui.

(1) • od alle Sezioni •.

(2) • delle votazioni •.

(3) • alle discipline prescritte dall'Assemblea e pubblicate con ispeciale Avviso dalla presidenza •.

CAPITOLO III.

Degli Uffici (1), delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali

18. L'esame preliminare delle proposizioni assoggettate alle deliberazioni dell'Assemblea vien fatto o dagli Uffici (2) o dalle Commissioni permanenti o dalle Commissioni speciali.

19. L'Assemblea si divide in tre Uffici (3), composti ciascuno, per estrazione a sorte, di un egual numero di rappresentanti, da rinnovarsi in simil modo ad ogni due mesi.

20. Appena seguita l'estrazione dei nomi, ciascun Ufficio nomina, per ischede ed a maggioranza relativa, un presidente ed un segretario.

21. Ciascun Ufficio (4) discute separatamente le proposizioni che gli sono trasmesse dall'Assemblea, e null'altro. La convocazione degli Uffici è fissata nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

22. Quando la discussione è terminata, ogni Ufficio, alla maggioranza relativa, nomina dal proprio seno un membro della Commissione incaricata dell'ulteriore esame dell'argomento e di farne rapporto all'Assemblea. Questa potrà, di caso in caso, ordinare agli Uffici la nomina di un maggior numero di commissari.

23. L'Assemblea avrà inoltre quattro Commissioni permanenti, e sono:

- I. Commissione di guerra e marina.
- II. Commissione di finanza, arti e commercio.
- III. Commissione di legislazione civile e penale.
- IV. Commissione di amministrazione interna, culto, istruzione (5) e beneficenza.

24. Ciascuna Commissione permanente sarà composta di undici rappresentanti.

25. All'elezione delle Commissioni si procederà nel modo seguente. L'Assemblea nomina dapprima, con ischede ed a maggioranza relativa, cinque rappresentanti, i quali, nel giorno che sarà determinato, devono presentare una lista dei nomi da essi reputati idonei a comporre una (6) delle quattro Commissioni. La lista sarà stampata e distribuita a tutti i rappresentanti. L'Assemblea, senza esser tenuta a seguir quelle liste, procederà, per via di schede ed a maggioranza relativa, alla nomina degli undici rappresentanti per ciascuna delle quattro Commissioni permanenti.

26. Ogni due mesi si fa una nuova elezione delle Commissioni, ma senza previa formazione delle liste. I membri delle Commissioni permanenti possono essere rieletti.

27. Si può appartenere nello stesso tempo a due Commissioni permanenti (7).

28. Ogni Commissione nominerà un presidente ed un segretario, per ischede ed a maggioranza relativa.

29. Ciascuna delle quattro Commissioni discute soltanto sulle proposizioni che le sono trasmesse dall'Assemblea e sulle petizioni che le saranno rimesse dal presidente.

(1) • Delle Sezioni ecc. •.

(2) • vien fatto o dalle Sezioni ecc. •.

(3) • Sezioni •. — Senza più ripetere questo appellativo, lo s'intenda sostituito dovunque alla parola Ufficio o Uffici del Progetto.

(4) • Ciascuna Sezione, oltre l'esame di alcune petizioni, come all'articolo 39, discute ecc. •.

(5) • istruzione pubblica •.

(6) • ognuna •.

(7) • 27. Si può appartenere nello stesso tempo a due Commissioni permanenti. Chi riuscisse eletto in tre o più Commissioni avrà diritto di scegliere a quali voglia appartenere •.

Dopo la discussione, la Commissione permanente elegge uno de' suoi membri a relatore.

30. Ogni rappresentante può assistere, ma senza voto deliberativo o consultivo, alle conferenze delle Commissioni permanenti.

31. Una Commissione permanente può chiedere che tutti od una parte de' suoi membri tengano conferenze sopra un determinato oggetto con altra delle Commissioni permanenti.

32. L'ordine del giorno delle Commissioni permanenti è affisso nella cancelleria dell'Assemblea. Esse nei loro lavori seguiranno preferibilmente l'ordine di presentazione per le petizioni, e per le proposte quello che fosse determinato dall'Assemblea.

33. L'Assemblea può anche deferire l'esame ed il rapporto intorno ad un determinato affare ad una Commissione speciale, da nominarsi di volta in volta in adunanza generale.

34. Qualora l'Assemblea debba eleggere una Commissione speciale, fissa prima, sopra proposta della presidenza, il numero dei commissarii; poi determina se voglia far la nomina per ischede ed a maggioranza relativa, ovvero per alzata e seduta, lasciando in questo caso la facoltà di proporre i nomi alla presidenza.

35. I rappresentanti, autori delle proposizioni deman- date all'esame delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali, hanno diritto di prender parte alle discussioni, ma senza voto deliberativo.

36. I rapporti delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali saranno dati alle stampe e distribuiti ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dall'Assemblea. Nei rapporti si farà menzione del voto e dei motivi esposti dalla minoranza, ove questa lo domandi.

37. Le Commissioni elette dagli Uffici, le Commissioni permanenti e le Commissioni speciali potranno ritrarre dal Governo (1) o da altre Autorità quelle comunicazioni che loro occorressero, col mezzo dei loro presidenti, segretarii o relatori. Potranno anche richiedere notizie e consigli da uomini privati, e schiarimenti dagli autori delle petizioni.

CAPITOLO IV.

Delle Petizioni

38. Tutte le petizioni devono essere in iscritto e firmate. Si presentano al protocollo dell'Assemblea, che ne tiene un registro speciale.

È vietato di portarle in persona all'adunanza.

39. Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto cui si riferiscono: le Commissioni non danno corso alle petizioni di mero interesse privato, e ne fanno un semplice annunzio all'Assemblea. Su tutte le altre si fa rapporto proponendo o l'ordine del giorno, o la semplice trasmissione, o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre conclusioni che fossero del caso (2).

(1) • 37. Le Commissioni potranno ritrarre dal Governo o da altre Autorità ecc. ».

(2) • 39. Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto cui si riferiscono: delle petizioni di mero interesse privato le Commissioni fanno cenno all'Assemblea, proponendo complessivamente l'ordine del giorno.

• Ogni altra petizione, se uno dei membri della Commissione, senza discussione, dichiara potersi prendere in esame, segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante.

• Se nessuno fa questa dichiarazione, la Commissione

CAPITOLO V.

Delle Proposizioni fatte all'Assemblea

40. Ogni proposizione di un rappresentante sarà fatta in iscritto, deposta sul banco ed annunziata dal presidente all'adunanza.

41. La proposta viene messa all'ordine del giorno per la seguente adunanza, nella quale l'Assemblea decide se debba esser presa in considerazione, dopo uditi, se occorrono, brevi schiarimenti del proponente.

42. Se l'Assemblea trova di prendere in considerazione la proposta, ne rimette l'esame o agli Uffici o ad una Commissione permanente o ad una Commissione speciale perchè ne sia fatto rapporto.

43. Se l'autore della proposta crede ch'essa sia urgente (1), l'Assemblea, qualora prenda in considerazione la domanda d'urgenza, incarica o gli Uffici od una delle Commissioni permanenti (2) a fare rapporto sull'urgenza nel tempo che sarà da lei medesima determinato. Se l'Assemblea riconosce l'urgenza, la pronuncia, rimette la proposizione alla Commissione permanente o agli Uffici (3), e fissa il momento in cui il rapporto le sarà presentato.

44. Dopo il rapporto, l'Assemblea fissa il giorno (4) della discussione. Nel giorno fissato (5) la discussione è aperta.

45. Le emende su qualsiasi proposta od articolo di proposta devono essere in iscritto e consegnate al presidente.

L'Assemblea non delibera sopra alcuna emenda, anche se sviluppata dal suo autore, quando non sia appoggiata da un altro rappresentante.

Un'emenda che sia proposta durante la seconda deliberazione è rimessa di diritto all'esame della Commissione, se il relatore lo domandi (6).

46. Ogni emenda, presentata e non assoggettata a voto nel corso di un'adunanza, è riservata per l'adunanza seguente (7).

47. Una proposta (8) su cui sia aperta la discussione può essere dal proponente ritirata; ma se un altro rappresentante la ripiglia, la discussione continua.

48. Salvo il caso d'urgenza, nessun progetto di legge sarà votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni, che si seguiranno ad intervalli non minori di tre giorni.

La prima deliberazione verserà particolarmente sulla trattazione generale dell'argomento. Questa finita, l'Assemblea decide se debbasi passare alla seconda deliberazione.

In questa si procederà al voto di ciascun articolo e dell'emende relative; poi l'Assemblea decide se debba seguire la terza deliberazione.

In quest'ultimo stadio, in cui prenderansi nuovamente

• ne rende conto col mezzo del suo presidente all'Assemblea, proponendo l'ordine del giorno.

• Se questo non viene approvato dall'Assemblea, la petizione segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante.

• Le petizioni che, per le materie cui si riferiscono, non possono essere trasmesse ad alcuna delle Commissioni permanenti, saranno divise ed assegnate per turno alle tre Sezioni, ciascuna delle quali sulle petizioni che le saranno trasmesse farà col mezzo dei commissarii quanto è sopra indicato.

(1) • 43. Per le proposte di urgenza l'Assemblea ecc. »

(2) • od una Commissione speciale, a fare rapporto ecc.

(3) • o alle Sezioni o ad una Commissione speciale, e fissa ecc. ».

(4) • il tempo ».

(5) • nel tempo fissato ».

(6) Questo alinea dell'articolo 43 è soppresso.

(7) • senza necessità di riproporla ».

(8) • Una proposta o un'emenda ».

in disamina l'insieme e le particolari disposizioni del progetto, si procederà al voto definitivo.

(1) Le nuove emende che fossero presentate dopo chiusa la seconda deliberazione dovranno essere comunicate alla Commissione incaricata del rapporto, almeno un giorno prima che incominci la terza deliberazione.

Se poi ne fossero presentate nel corso stesso della terza deliberazione, non potranno essere definitivamente adottate se non dopo che l'Assemblea, di ciò interrogata, avrà dichiarato di prenderle in considerazione, e lo avrà rimesso all'esame della Commissione (2).

49. Se, al finire di una delle tre deliberazioni, il progetto è respinto, non potrà prima di tre mesi essere riproposto all'Assemblea. Potranno però venti rappresentanti, due giorni dopo, chiedere che l'Assemblea lo riprenda in considerazione; ma, se fosse rigettato un'altra volta, non potrà essere più riproposto che dopo tre mesi, a meno che l'Assemblea per mutate circostanze non decida altrimenti.

50. I progetti di legge proposti dal Governo sono letti all'Assemblea e preceduti da una esposizione di motivi.

L'Assemblea ne ordina la trasmissione ad una delle Commissioni permanenti o agli Uffici, od elegge una Commissione speciale per farne rapporto. Per le proposizioni di urgenza si seguirono le norme stabilite nell'articolo 43.

CAPITOLO VI.

Dell'ordine nelle Adunanze.

51. Il presidente apre e chiude le adunanze; nell'aprire pronuncia le parole: *Nel nome di Dio e della patria incomincia l'adunanza* (3). Per chiuderle e per fissare il giorno e l'ora in cui si terrà l'adunanza seguente, consulta l'Assemblea (4).

52. Nessun rappresentante può parlare prima di aver domandato al presidente la parola e di averla ottenuta. Non si può parlare che dalla tribuna, se il presidente per brevissimi cenni non permetta di farlo dal posto. Nessuno può parlare più di tre volte sulla medesima questione (5) senza che l'Assemblea espressamente vi acconsenta.

53. Non si deve interrompere chi parla.

54. Se l'oratore esce dalla questione, il presidente ve lo richiama. Non può essere accordata la parola sopra il richiamo alla questione.

55. Il presidente richiama all'ordine l'oratore che vi ha mancato. La parola è accordata non per protestare sul richiamo all'ordine ma per giustificarsi.

56. Quando nello stesso discorso l'oratore fu richiamato due volte all'ordine o alla questione, l'Assemblea, so-

(1) « Ogni emenda proposta durante la seconda deliberazione è rimessa di diritto all'esame della Commissione, se il relatore lo domandi; le nuove emende poi, che fossero presentate dopo chiusa la seconda deliberazione, dovranno essere comunicate alla Commissione incaricata del rapporto, almeno un giorno prima che incominci la terza deliberazione ».

(2) « , se pure non le credesse ad unanimità tanto accettabili da poter decidere subito ».

(3) « : *In nome di Dio e del Popolo incominciano le deliberazioni* ».

(4) « Potrà però la presidenza, se lo trova opportuno, riconvocare l'Assemblea anche prima del giorno fissato per la seguente adunanza; e lo farà egualmente sopra domanda del potere esecutivo o sopra domanda che per un determinato oggetto fosse presentata in iscritto almeno da trenta rappresentanti ».

« Queste convocazioni straordinarie si faranno con Avviso da pubblicarsi e da trasmettersi alle case dei rappresentanti ».

(5) « nella stessa adunanza ».

pra proposta del presidente, gli può togliere la parola (1) intorno a quell'argomento pel resto dell'adunanza. Su ciò l'Assemblea decide per alzata e seduta senza discussione.

57. Sono vietati gli applausi e i segni di disapprovazione; sono vietate agli oratori le personalità.

58. Se un rappresentante turba l'ordine, il presidente ve lo richiama, designandolo a nome. Se egli vi manca di nuovo, il presidente ordina d'inserire nel processo verbale il richiamo all'ordine. In caso poi di ulteriore persistenza (2), l'Assemblea ordina che ne sia fatta annotazione con censura nel processo verbale.

59. Se l'Assemblea si fa tumultuosa, ed il presidente non può ricondurla la calma, egli si copre. Se l'agitazione continua, annunzia che sospenderà l'adunanza; e la sospende di fatto per mezz'ora od un'ora al più, se la calma non si ristabilisce. Spirato il tempo indicato, l'adunanza dev'essere ripigliata.

60. Le contestazioni per l'ordine del giorno, per la priorità, o per l'osservanza del Regolamento hanno di regola la preferenza sulla questione principale, e ne sospendono la discussione. La questione preventiva, cioè quella che non vi sia luogo a deliberare, e le emende sono poste a voti prima della questione principale (3).

61. Nelle questioni complesse la divisione è di diritto, ed ha sempre luogo quando sia domandata (4).

62. È sempre permesso di domandar la parola, sia intorno al modo di formular la questione, sia per un fatto personale (5).

63. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta l'Assemblea, la quale per alzata e seduta decide se credasi istruita abbastanza (6).

Se v'ha dubbio dopo una seconda prova, la discussione continua.

Prima della votazione sarà lecito ad ogni rappresentante il chiedere la parola contro la chiusura.

64. Le comunicazioni del Governo, sia verbali sia con messaggio scritto, si fanno tosto (7) all'Assemblea, con interrompere anche, se il Governo lo chiegga, ogni altra trattazione.

65. Le interpellazioni al Governo, come ogni altra proposta di un rappresentante, debbono essere preavvisate, a meno che il Governo per le interpellazioni non acconsenta diversamente.

CAPITOLO VII.

Del modo di votazione

66. L'Assemblea vota per scrutinio segreto, eccetto che nei casi di minor importanza, come la trasmissione di una proposta o petizione al Governo o agli Uffici od alle Commissioni permanenti o ad una Commissione speciale;

(1) « gli può togliere la parola, decidendo per alzata e seduta senza discussione ».

(2) « di ulteriore mancanza ».

(3) « ; e quando sono proposte insieme più emende, si voteranno prima quelle che più si scostano dalla questione principale ».

(4) « , ed ha luogo ogni qualvolta sia domandata, sempre che dalla divisione non sia alterato il concetto della proposizione complessa. Se insorge controversia, l'Assemblea decide ».

(5) « , sia per l'osservanza del Regolamento ».

(6) « , la quale per alzata e seduta dichiara se credasi istruita abbastanza; e la consulta altresì ogni qualvolta venga domandata la chiusura da dodici rappresentanti ».

« Se v'ha dubbio ecc. ».

(7) « si fanno senza ritardo ».

o quando trattasi di determinare l'ordine del giorno e di fissare la susseguente adunanza dell'Assemblea, se intorno a ciò non sia sorta controversia; di deliberare sulla chiusura dell'adunanza, di togliere la parola ad un oratore, di fare annotazioni con censura nel processo verbale, di decidere sui reclami contro l'ordine del giorno stabilito, o sulla priorità, o sul processo verbale, o per formular la questione, o quando è fatto appello all'Assemblea contro le decisioni del presidente, o quando trattasi di determinare se l'Assemblea intorno ad un argomento ritengasi abbastanza istruita. In tutti questi e simili casi l'Assemblea pronuncia per alzata e seduta; e se in taluno fosse chiesto da cinque almeno dei rappresentanti il voto segreto, l'Assemblea decide anche su questa domanda per alzata e seduta.

67. (1) Non s'intende però compresa ne' casi precedentemente annoverati la questione d'urgenza, sulla quale l'Assemblea pronuncia pure a scrutinio segreto.

68. Quando l'Assemblea delibera per alzata e seduta, il presidente ed i segretarii decidono del risultato della prova, che può per maggior sicurezza essere ripetuta. Se anche la seconda prova riesce dubbia, due segretarii partono dalle estremità dell'emiciclo per computare i voti, col nominare uno i rappresentanti sorti in piedi, l'altro quelli rimasti seduti (2).

Nessuno può ottenere la parola fra due prove.

69. È inappellabile la decisione del presidente e dei segretarii sul risultato della votazione per alzata e seduta (3).

70. Dopo il voto dei singoli articoli si procede sempre al voto complessivo sull'insieme della proposta. Gli articoli su cui non sorge questione possono essere votati sia singolarmente, sia a più per volta (4), per alzata e seduta.

71. Per procedere allo scrutinio segreto, uno dei segretarii fa l'appello nominale. Il rappresentante chiamato riceve da altro de' segretarii una palla, che pone nell'urna o pel sì o pel no; poi ritorna al suo posto.

Terminato l'appello, si chiamano una seconda volta i rappresentanti che non avessero la prima risposto. Poscia i segretarii versano le palle in due recipienti, uno pel sì, l'altro pel no; e ne fanno ostensibilmente la numerazione.

Il risultato di questa numerazione è determinato da due segretarii almeno, e proclamato dal presidente.

72. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario che prendano parte al voto la metà più uno del numero dei rappresentanti dei quali, giusta la legge, dev'essere costituita l'Assemblea. Non è vietato di assentarsi dal votare (5).

73. Quando cinque almeno dei rappresentanti propongono all'Assemblea di costituirsi in adunanza generale segreta, l'Assemblea pronuncia per alzata e seduta, senza discussione.

74. Il risultato delle deliberazioni dell'Assemblea è pro-

clamato dal presidente in questi termini: *L'Assemblea ha adottato, ovvero L'Assemblea non ha adottato.*

75. L'Assemblea pronuncia l'ordine del giorno quando vuole passar oltre senza deliberare sulla questione.

76. L'Assemblea può anche adottare l'ordine del giorno *motivato*.

La proposta dell'ordine del giorno *puro e semplice* è posta a' voti prima di quella dell'ordine del giorno *motivato*.

(1) Quando trattasi di votare l'ordine del giorno sopra qualche incidente, lo si fa per alzata e seduta.

77. (2) I decreti dell'Assemblea sono immediatamente inseriti nella Gazzetta ufficiale.

CAPITOLO VIII.

Verificazione dei poteri, doppie elezioni, congedi

78. I processi verbali dell'elezione dei rappresentanti, insieme co' documenti giustificativi, sono ripartiti fra gli Uffici secondo il numero ordinale dei circondarii elettorali (3), e sono esaminati da Commissioni di cinque membri, formate da ciascun Ufficio per estrazione a sorte.

79. L'Assemblea pronuncia sulla validità delle elezioni, ed il presidente proclama rappresentanti quelli i cui poteri furono dichiarati validi.

80. I rappresentanti eletti in più circondarii dovranno ottare entro il periodo di tempo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea: altrimenti sarà deciso in adunanza, per mezzo della sorte, a qual circondario apparterrà il rappresentante che non avesse fatto la scelta.

81. A richiesta del presidente dell'Assemblea, il Governo farà convocare gli elettori del circondario la cui rappresentanza fosse rimasta incompleta.

82. Le nuove elezioni dovranno farsi nell'epoca che sarà determinata dall'Assemblea, sentito prima il Governo.

Dovranno scorrere cinque giorni almeno fra la pubblicazione del Decreto di convocazione ed il giorno dell'elezione.

83. Nessun rappresentante può assentarsi (4) senza un congedo dell'Assemblea, che si dà per alzata e seduta.

84. Il presidente può in caso di urgenza accordare un congedo, e ne rende conto all'Assemblea.

CAPITOLO IX.

Contabilità, discipline interne

85. Una Commissione speciale è incaricata dell'esame dei conti e delle spese dell'Assemblea.

86. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea determinerà le discipline interne relative alla tenuta del processo verbale ed al servizio interno, al numero ed alle attribuzioni rispettive dei diversi impiegati dell'Assemblea.

(5) 24 febbrajo 1849.

(1) Questo alinea fu nel testo approvato posto come alinea dell'articolo 66. Vedi la nota 1 della colonna che precede.

(2) • 73. Le leggi e i decreti dell'Assemblea sono immediatamente inseriti nella Gazzetta ufficiale, colla intitolazione: *In nome di Dio e del Popolo* ».

(3) • e le elezioni di ogni circondario sono esaminate da altrettante Commissioni ecc. ».

(4) • può mancare alle adunanze senza ecc. ».

(5) Il testo emendato qui reca:
• Veduto per la pubblicazione il 2 marzo 1849.

• Il Presidente dell'Assemblea
• G. CALUCCI

• I Vicepresidenti

• G. MINOTTO
• G. B. VARE

• I Segretarii

• G. PASINI
• G. B. RUFFINI
• A. SOMMA
• P. VALUCCI »

(1) Soppresso quest'articolo, il testo emendato ha semplicemente un alinea all'articolo 66, così concepito:

• Quando trattasi di votare l'ordine del giorno sopra qualche incidente, lo si fa per alzata e seduta ».

Colla soppressione dell'articolo 67 il 68 del Progetto diviene il 67 del testo approvato, e così di seguito.

(2) • Art. 67. Quando l'Assemblea delibera per alzata e seduta, il presidente ed i segretarii dichiarano il risultato della prova e della controprova. Se il risultato di queste riesce dubbio, sopra dichiarazione del presidente o sopra dimanda di dieci rappresentanti si procede per appello nominale ».

(3) Quest'articolo rimane soppresso.

(4) • sia più in una volta ecc. ».

(5) • dei quali, giusta la legge, dev'essere costituita ».
• Ogni rappresentante che all'atto della deliberazione s'astenesse di votare sarà, tosto finita la votazione, invitato dal presidente a dichiarare i motivi per quali si astenne ».

Il *Presidente* apre la discussione sul progetto medesimo, avvertendo che le deliberazioni dell'Assemblea avranno luogo innanzi tutto sopra ciascun articolo, quindi sull'intero dei varii capitoli.

Il Capitolo I tratta della presidenza dell'Assemblea.

L'articolo 1 è approvato senza discussione.

Il *Rappresentante Malfatti* — Non convengo nella rielezione dei segretarii; l'uffizio è molto gravoso: di più abbiamo dei giovani abilissimi nella nostra Assemblea, i quali potrebbero acquistare pratica nelle mansioni di segretario; mi parrebbe che si potesse lasciare un mese di riposo e che fossero rieleggibili soltanto dopo un mese.

Il *Rappresentante Pasini* — In ogni caso sarebbe un riposo di due mesi.

Il *Rappresentante Malfatti* — Nel primo mese soltanto.

Il *Rappresentante Pasini* — Mi pare che sia questo un limitare il nostro diritto d'elezione; perchè, supposto che gli eleggibili i quali incontrano, dirò così, il genio dell'Assemblea sieno in più numero, e che si adottasse la proposta del rappresentante Malfatti, potrebbe appunto avvenire che l'Assemblea fosse costretta di nominare talvolta chi non fosse di sua intera soddisfazione.

Dopo breve discussione ulteriore, il *Rappresentante Malfatti* ritira la sua proposizione.

Segue la lettura degli articoli 3, 4 e 5.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Amerei conoscere il motivo per cui i vicepresidenti sono nominati a maggioranza relativa, mentre il presidente viene eletto a maggioranza assoluta e quando nel paragrafo successivo è detto che i vicepresidenti suppliscono alla presidenza con tutte le facoltà della stessa ogni volta ch'è vacante.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Si fa così in tutte le Assemblee dell'Europa.

Il *Rappresentante Chiereghin* — Rettifico un errore di fatto: il rappresentante L. Pasini legga ciò che si è fatto nell'Assemblea di Roma, e vedrà che la presidenza e vicepresidenza furono nominate a maggioranza assoluta.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Intendo parlare delle principali Assemblee, cioè di quelle della Francia, del Belgio. La Camera di Roma è di data troppo recente perchè possa servire di esempio.

Posta ai voti l'emenda, non è adottata.

Si leggono gli articoli 6, 7, 8 e 9.

Il *Rappresentante Malfatti* — Noi abbiamo eletto i vicepresidenti in ragione di voti. Desidererei sapere perchè abbiano da supplire alla presidenza in ragione d'età.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Mi pare che quando una volta due rappresentanti risultano eletti, sieno perfettamente eguali fra loro; non bisogna ammettere una gerarchia dipendente da piccola diversità nel numero de' voti. Sono però dissimili d'età; e questo estremo, affatto estraneo ai rapporti coll'Assemblea, si prende

per norma onde sapere quale di essi debba prevalere.

Passata ai voti, l'emenda Malfatti non è adottata.

Gli articoli 10 e 11 senza discussione sono ammessi.

Interrogata l'Assemblea sull'insieme del Capitolo I, esso è approvato ad unanimità.

Si procede alla discussione sul Capitolo II, relativo al buon ordine interno ed esterno dell'Assemblea.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Domando che cosa significhi il *buon ordine esterno dell'Assemblea*. Non mi è chiara questa frase. L'ordine interno capisco che cosa voglia dire, ma l'esterno sarebbe fuori della sala, e questo non entra nella giurisdizione dell'Assemblea.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Appunto s'intende fuori della sala ed in vicinanza del palazzo. Queste non sono parole inventate dalla Commissione; queste sono parole del Regolamento dell'Assemblea nazionale di Francia, la quale ha pure il suo palazzo; e in tutti i luoghi circonvicini al palazzo chi comanda alla forza pubblica è il presidente dell'Assemblea; chi procede al buon ordine esterno del palazzo dell'Assemblea è il presidente.

Il *Presidente* — Insiste il rappresentante Baldisserotto nella sua emenda?

Il *Rappresentante Baldisserotto* — La mia opinione è che il mantenera l'ordine esterno spetti al potere esecutivo.

Il *Rappresentante L. Pasini* — L'Assemblea è superiore al potere esecutivo, e fa da sè; mantiene il proprio ordine indipendentemente dal potere esecutivo; e perciò prego il rappresentante Baldisserotto di por mente all'articolo 17, dove è detto: » per la sicurezza interna » ed esterna dell'Assemblea il presidente ri- » chiede l'autorità e la forza pubblica ».

Il *Presidente* — Mi pare che la questione si risolva in questi termini, cioè che sia alla presidenza dell'Assemblea delegato anche il potere dell'ordine esterno dell'Assemblea stessa. Questa sarebbe la questione da mandare a' voti, poichè, escluso questo principio, si dovrebbero portare varie modificazioni all'articolo stesso. C'è nessuno che domandi la parola sopra la questione così modificata?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Vorrei aggiungere una riflessione. Se, seguendo l'opinione del deputato Baldisserotto, si volesse lasciare al potere esecutivo la cura di provvedere alla sicurezza esterna dell'Assemblea, mi pare che questa sarebbe perfettamente in balia del potere esecutivo.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Ponderata la considerazione del rappresentante Pasini, ritiro la mia emenda.

Resta così approvato anche l'articolo 12, e vien data lettura dell'articolo 13.

Il *Rappresentante Torniello* — Io credo che non possa essere lasciata alla presidenza la facoltà di disporre circa l'intervento dell'uditore, tanto se debba essere permesso l'ingresso a tutti o soltanto mediante biglietto. Tale ar-

gomento deve essere deciso dall'Assemblea, e non dalla presidenza.

Il Rappresentante C. Alberti — In appoggio a quanto disse il rappresentante Tornielli, aggraverò la osservazione che, dovendosi rinnovare la presidenza di mese in mese, le norme potrebbero essere cambiate egualmente di mese in mese, e così non esservi regole fisse.

Il Rappresentante L. Pasini — La Commissione non ha voluto comprendere nell'articolo 13 le discipline necessarie per l'intervenire del pubblico alle adunanze; molto meno ha voluto esprimere nel Regolamento il diritto del pubblico, il qual diritto non viene menomamente posto in controversia dalla generalità del Capitolo. Leggendo anzi gli articoli successivi, non si potrà dubitarne. La Commissione però non volle introdurre nel Regolamento le discipline particolari, perchè possono variare secondo la disposizione materiale che si desse alla sala. Queste discipline saranno indicate al pubblico con Avvisi speciali del presidente. Con ciò s'intende che la presidenza sia l'Autorità che firma l'avviso, non che determini le discipline. Questo è il parere della Commissione, che aveva intenzione di trattare l'argomento delle discipline in altra adunanza. Adesso si tratta soltanto del Regolamento.

Il Rappresentante Alberti — A togliimento d'inconvenienti, appunto, crederei che si potesse dire che, rispetto all'intervento del pubblico, l'Assemblea si riserva di determinare in seguito.

Il Rappresentante L. Pasini — Se l'Assemblea vuole che sia espressa questa riserva, può farlo; ma è inutile, lo ripeto, introdurre discipline, di loro natura variabili e mutabili, nel Regolamento.

Prego i rappresentanti di ricordarsi che ci è un Avviso pubblicato dal potere esecutivo, il quale rimane in vigore finchè altro ne pubblici la presidenza dell'Assemblea. Nè saranno ammesse nuove discipline per l'intervento del pubblico senza l'approvazione dell'Assemblea stessa. Mi pare adunque che si possa ammettere l'articolo 13 così espresso: « l'Assemblea » si riserva essa stessa le discipline relative » all'intervento del pubblico ».

Il Rappresentante Tornielli — Veggo che il Capitolo secondo parla del buon ordine esterno ed interno dell'Assemblea. In questo si devono comprendere tutte le discipline relative a questo ordine, quindi anche quelle dell'ammissione del pubblico. Perciò sostengo che l'Assemblea deve stabilire il modo con cui il pubblico possa essere ammesso alle adunanze, e deve essere compreso nel Regolamento.

Il Presidente — Prego il rappresentante Tornielli di osservare che, secondo le dilucidazioni date dal relatore della Commissione, la questione non istà nell'accordare alla presidenza questa deliberazione, ma soltanto se si debba farlo oggi o un altro giorno.

Il Rappresentante Minotto — La questione se si debba o no parlare di discipline nel Regolamento per l'intervento alle adunanze mi

pare che sia stata discussa abbastanza. Quello che trovo piuttosto conveniente notare è la circostanza che questo Regolamento potesse lasciare qualche dubbio che elle stessero nell'arbitrio della presidenza. Proporrei quindi di cangiare l'articolo 13 nel seguente modo: « Per » intervenire alle adunanze ognuno dovrà unirsi » formarsi alle discipline prescritte dall'Assemblea e pubblicate con speciale Avviso dalla » presidenza ».

Posta a' voti, l'emenda è ammessa.

L'articolo 14 è approvato senza discussione.

Si passa a leggere gli articoli 15 e 16.

Il Rappresentante Baldisserotto — Io domando all'Assemblea se questo articolo 15 verrà mai adempiuto. Sembra che sia espresso troppo genericamente; si dovrebbe in qualche maniera modificarlo così: che i segni d'approvazione e disapprovazione non eccedessero o divenissero tumulti o disordini.

Il Rappresentante Chiereghin — Propongo di fare un solo articolo del 15 e del 16, dicendo così: « Durante l'adunanza l'uditorio serba » il silenzio. Chi turba l'ordine è escluso dalla » sala, ed al caso punito secondo la legge. Se » il presidente lo trova necessario, può fare » sgombrare le sale dell'uditorio ». Già quando è detto che deve serbarsi silenzio, naturalmente s'intende che non dovrebbero fare segni d'approvazione e di disapprovazione.

Il Rappresentante Baldisserotto — Accetto l'emenda Chiereghin.

Il Rappresentante Benvenuti — Credo che si debba tenere l'articolo com'è proposto dalla Commissione. È vero che tutti proveremo grande difficoltà nel resistere alla tentazione d'approvare o disapprovare; ma è d'uopo che ci assoggettiamo alla regola generale. Osserverò che, per la tranquillità della discussione e per la dignità dell'Assemblea, questa regola è posta anche in seguito pei deputati: se non l'ammettiamo, è quanto dire che i segni d'approvazione o di disapprovazione sono permessi; il dire « finchè arrivino al tumulto » è dir niente; è dire a tutti: approvate o disapprovate. Sì l'approvazione che la disapprovazione è certo che influiscono sulla deliberazione; se un oratore si sente disapprovato, certo è che ciò gli dispiacerebbe; nascerebbe uno sconcerto nelle sue idee, ed egli potrebbe smarrirsi: come allora riterremmo libera la discussione nell'Assemblea?

Ma, a provare quanto sia pericolosa l'approvazione o disapprovazione, quanto valga ad esercitare grande influenza sulla discussione, osserverò che questa regola si è trovata necessario adottarla da per tutto. Se così è, vuol dire che è considerata come necessaria. Ci si dice: noi non ce ne asterremo. Ma io rispondo che prima non ce ne siamo astenuti perchè non c'era legge che lo volesse.

Voglio sperare che questa Assemblea adotterà questa massima per la piana trattazione degli affari; voglio sperare che i rappresentanti e gli uditori si assoggetteranno a questa legge pel pubblico bene (*Approvazione*).

Il *Rappresentante Chiereghin* — Queglino stessi che hanno applaudito al preopinante hanno ammesso che non si possa fare a meno d'approvare. D'altronde dico al preopinante Benvenuti: quando s'è detto — l'uditorio serba il silenzio durante l'adunanza e durante la discussione — è già detto che non debba far segni d'approvazione o di disapprovazione. Queste parole così sarebbero inutili; tanto meno adunque dobbiamo ammetterle.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Il rappresentante Chiereghin dice che queste parole sono inutili; allora la questione è diversa: essa è di dicitura. Lasciamo stare la questione di parole: vogliamo o no i segni di approvazione e di disapprovazione? Osservo anche che, se si stesse alla questione di parole, ancora non sarebbe tolta, perchè le parole « si serbi il silenzio » non impediscono i segni che si possono emettere senza turbare il silenzio, considerato come contrapposto a parola.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Sebbene il precedente oratore abbia molto saviamente risposto alle obiezioni fattegli, ciò nondimeno l'argomento è così grave e collegato così strettamente al decoro della nostra Assemblea che mi credo in debito di aggiungere una qualche parola. Il precedente oratore con molta saviezza distinse la inutilità di quelle parole, che si vorrebbero espungere, dall'intendimento intrinseco della legge. Se si tratta di semplice inutilità, dico che si possono omettere; se si tratta di mutare con ciò l'intrinseco intendimento della legge, credo che debbansi lasciare tal quali.

L'inconvenienza dei segni di approvazione e di disapprovazione già fu sperimentata in tutte quasi le Assemblee italiane, le quali giova sperare che sempre meglio corrisponderanno alla loro missione ed all'aspettazione d'Europa. In Francia, nazione così viva e facile agl'impeti primi, nondimeno il rispetto ai rappresentanti del popolo è molto esemplarmente osservato. Degli altri paesi non parlo, maturi a libertà. Ma l'Italia, che ha in sè germi di libertà più antichi e più vividi, certamente non dovrebbe alle nazioni che la guardano, altre con aspettazione, altre con diffidenza e disprezzo, non dovrebbe, dico, presentare esempi nei quali dar pretesto alle accuse de'suoi antichi e crudeli nemici.

Dico che, i segni di approvazione e di disapprovazione ammessi una volta, non avremo più nè dignità di discussione nè vera libertà; perchè questa può essere turbata da un semplice scemamento di applausi. A questa considerazione vi prego, cittadini, por mente. Suppongo che parli un oratore il quale all'Assemblea piaccia o lusinghi le passioni dell'uditorio; quell'oratore che gli succede, anche dal solo scemamento di applausi e più dai segni di disapprovazione, può essere scoraggiato. Per conseguente io credo che, mettendo da questo lato perfetta eguaglianza in tutti, si dia alla discussione quella dignità, quella libertà che in altre parti d'Italia non abbiamo ancor conosciuta.

Vi dirò poi che i segni di approvazione o di disapprovazione si potrebbero tradurre, come pur troppo ho veduto altrove, in segni troppo visibili e troppo palpabili. Non si sono contentati di applausi e di fischi; ma seguirono minacce di portare in tasca mattoni per dimostrare la loro approvazione e disapprovazione in modo che convincesse e l'uditorio e l'Assemblea (*Risa*).

Ripeto dunque che nella legge il precetto deve essere generale, ed in questo momento principalmente in cui la nostra Assemblea, inesperta com'è, abbisogna di tutto il raccoglimento a poter decidere le nostre sorti. L'Italia abbisogna di nobili esempi, e Venezia, che ne diede già tanti e sì splendidi, vorrà, spero, anche in questo mostrarsi esemplare (*Gli applausi cominciati si quietano per dimostrare che si assente al discorso*).

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Il rappresentante Chiereghin si unisce a me per rinunciare alla emenda fatta. Il nostro principale scopo era istruirci, e che il pubblico fosse istruito. I rappresentanti Benvenuti e Tommaseo lo fecero così bene che nulla abbiamo più a ridire.

Il Capitolo II è definitivamente approvato.

Si apre la discussione sul Capitolo III degli Uffici, delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali.

Si legge l'articolo 18.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Perchè non sorgano in seguito facili dispareri, faccio un'avvertenza ed è che, se si ammette l'articolo 18, si ammettono Uffici e Commissioni permanenti e speciali in genere. Sarebbe forse opportuno di leggere prima di seguito tutto il Capitolo, perchè non si può sapere se tutti i rappresentanti in poche ore abbiano potuto prenderne perfetta cognizione. Poscia si ripeterebbe la lettura articolo per articolo, come si è fatto finora.

È fatta lettura di tutto il Capitolo III, e poi si ripiglia in esame l'articolo 18.

Il *Rappresentante Minotto* — Dietro le osservazioni fatte dal relatore Pasini, mi parrebbe utile che l'articolo 18 si votasse dopo gli altri, perchè non credo che la lettura del medesimo, non susseguita da osservazioni, basti a stabilire se tutti vorranno che ivi sieno Uffici e Commissioni permanenti e speciali. Potrebbe darsi che dopo la discussione alcuno credesse che ci fosse da omettere alcuni, e quindi opinerei che si dovesse votare sugli altri paragrafi e poi venire al 18, che li comprende tutti.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Trovo accoglibile in parte soltanto la proposta del rappresentante Minotto, cioè che si riserbi la decisione dell'articolo 18 dopo deciso sui seguenti articoli, in quanto spetta agli Uffici ed alle Commissioni permanenti e speciali.

Ma nell'articolo 18 ci sono principii generali, cioè che debba farsi un esame preliminare delle proposizioni negli Uffici e nelle Commissioni permanenti e speciali. Bisogna adunque,

direi così, ammettere l'articolo 18 come base di tutto il Capitolo, ammettere cioè che debba seguire un esame preliminare di tutte le proposte, salvo poi redigere l'articolo in un modo piuttosto che in un altro, giusta quanto sarà deliberato nei seguenti articoli.

Il *Presidente* fa leggere l'articolo 19.

Il *Rappresentante L. Pasini* — La parola *Uffici* si potrebbe cambiare in quella di *Sezioni*, che mi sembra più logica e più chiara, per non confonderli cogli *Uffici* di cancelleria dell'Assemblea. Sono tre divisioni dell'Assemblea; chiamiamole dunque *sezioni*.

Posta ai voti l'emenda del relatore Pasini, è approvata. Così restano ammessi gli articoli 19 e quindi il 20 senza discussione.

Segue la lettura degli articoli 21 e 22.

Il *Rappresentante Minotto* — Quantunque risulti forse dall'articolo 22, tuttavia od in esso o nel precedente crederei utile aggiungere « senza deliberare », cioè che in questi *Uffici* non si faccia che discutere, poi nominare Commissioni. Si potrebbe sottintendere, è vero, poichè di delibera non vi è fatto parola; ma siccome l'articolo dice « quando la » discussione è terminata », non mi è chiaro abbastanza se questa discussione termini con una deliberazione o no. Mi parrebbe dunque utile che si mettessero quelle due parole, che dichiarassero che l'Ufficio discute soltanto le proposizioni trasmesse dall'Assemblea senza deliberare, cioè senza porre a' voti per conoscere le intenzioni della maggioranza.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Per questo dissi che si doveva por mente al significato delle prime parole dell'articolo 18, il quale veramente stabilisce quello che si fa nelle Commissioni permanenti e speciali e nelle Sezioni. L'articolo comincia col dire: « L'esame » preliminare delle proposizioni ». Dunque tutti gli articoli che seguono si riferiscono sempre ad esami preliminari, e mai a deliberazioni. Proporrei quindi al rappresentante Minotto di ritirare la sua emenda, altrimenti si potrebbe quasi supporre che in altri prossimi articoli fosse sottintesa la facoltà di passare a deliberazione.

Se porremo parole inutili in ogni articolo, daremo forse ai vari articoli un significato che non hanno veramente.

Il *Rappresentante Minotto* — Osservo che si fa esame preliminare anche nelle Commissioni permanenti che votano, il che non fanno gli *Uffici*. Mi pare che sia conveniente spiegare questa differenza.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Nelle Commissioni permanenti non si delibera veramente, ed i voti emessi non tendono ad altro che a dare una misura dell'opinione dei vari membri della Commissione permanente ed a stabilire le conclusioni de' loro rapporti. Così in ogni altra Commissione i membri votano fra loro, ossia stabiliscono in qual numero sieno pro o contro una data opinione, ma nulla più: è un voto bensì, ma non confondibile coi voti o colle deliberazioni dell'Assemblea.

Il *Presidente* — Porrò ai voti se l'articolo 21 debba essere concepito così: « Ciascun Ufficio » deve essere costituito senza deliberare ».

Il *Rappresentante G. B. Ruffini* — Prima che si passi ai voti, devo far osservare che l'articolo 22 spiega già chiaramente fin dove si estendono le attribuzioni degli *Uffici*. Terminata la discussione, l'Ufficio nomina un de' suoi membri perchè faccia rapporto all'Assemblea.

Dunque tutte le attribuzioni degli *Uffici*, contenute nell'articolo 22, mostrano chiaro che ad essi spetta soltanto l'esame preliminare delle proposizioni, finito il quale devono presentarne la relazione all'Assemblea.

Da questo nessun'ombra, nessun dubbio può nascere che possano mai arrivare a veruno stadio di deliberazione. Credo inutile adunque la emenda Minotto. Insisterei col rappresentante Pasini perchè la ritirasse.

Il *Rappresentante Minotto* — Avevo già osservato che l'articolo 22 dice... (*legge l'articolo intero*). Forse sarebbe dubbio se questa emenda dovesse applicarsi all'articolo 21 od al 22. Ma ad ogni modo insisto nella mia emenda.

Posta ai voti, l'emenda del Minotto è rigettata; e così restano approvati gli articoli 21 e 22.

Si legge l'articolo 23.

Il *Rappresentante Varè* — Membro della Commissione per la redazione del Regolamento, avevo proposto un'emenda a questo articolo, che non fu accolta se non da un altro degli onorevoli miei colleghi.

Vengo ora a proporla all'Assemblea. La mia emenda consiste nell'aggiunta di una quinta Commissione per le condizioni politiche. Credo che una Commissione permanente per le condizioni politiche abbia per appoggio quegli stessi motivi per cui sono state proposte le altre quattro Commissioni.

Questi motivi consistono nel bisogno di studiare certi argomenti più gravi, più importanti. Per questo si divisero in quattro ordini le materie che possono offrire importanti problemi, per la risoluzione dei quali l'Assemblea abbia bisogno di trovare, ogni volta che deve discuterli, preparati i lumi dalle persone che per loro studi si credono più idonee a prepararli. Lumi preparati con discussione pacata, e quindi con l'esame dei documenti e dei fatti; con una discussione in somma che possa, almeno nei principii generali, condurre all'accordo.

Credo che le condizioni politiche sieno un ordine di materie le quali presentino eguale bisogno, perchè nelle condizioni politiche ci sono problemi certamente molto importanti, certamente molto complessi, e forse i più complessi fra tutte le altre materie. Le condizioni politiche involgono tanti e tanto svariati e tanto delicati riguardi che è impossibile trovare problemi morali tanto complessi.

Trovo poi per le condizioni politiche un'altra circostanza la quale determina il bisogno di questi lumi più ancora che per le altre materie per cui si propongono le altre quattro

Commissioni. È questa : quando si deve risolvere un problema sopra le condizioni politiche, l'affare ordinariamente è sempre urgente e tale che richiede risposta pronta.

Le materie di legislazione civile, amministrazione interna, culto, istruzione, beneficenza, rade volte avviene che richiedano risposte così pronte, determinazioni tanto immediate come quelle per le condizioni politiche. Onde, tanto più per queste che per le altre materie reggendo i motivi per cui vi sono persone destinate a studiare esattamente e prepararsi con discussioni amichevoli e procedere pur d'accordo possibilmente sui principii generali, propongo che alle quattro Commissioni si aggiunga una quinta per le condizioni politiche.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Siccome il precedente oratore, membro della Commissione che fece il Regolamento, espose le ragioni per le quali egli opina che si debba aggiungere una Commissione per le condizioni politiche, io dirò per quali motivi la maggioranza della Commissione non credette ammettere la domanda del rappresentante Varè.

Il principale motivo fu questo. È vero che l'esame di queste condizioni ha tutta l'importanza accennata dal rappresentante Varè, ma appunto perchè ha questa importanza non si volle limitarne lo studio a pochi membri dell'Assemblea soltanto, ma si volle demandarlo a tutta intera l'Assemblea. Non si volle che ci fosse piccola parte de' suoi membri che avessero il privilegio, il monopolio di trattare le questioni politiche; si volle che tutti e sempre potessero prendervi parte.

In conseguenza, o si tratta di esame durevole, continuo, di tali questioni, e siamo qui convocati quasi ogni giorno per trattenerci, ove occorra, sopra siffatte materie; ovvero si tratta di cose urgenti, ed allora l'Assemblea sarà convocata immediatamente per passare alla nomina di Commissioni composte di quei rappresentanti che crederà più idonei a trattare siffatti argomenti, o, secondo i casi, di Commissioni, se non affatto permanenti come quelle proposte nell'articolo 23, da durare almeno fino all'esaurimento delle materie loro affidate. A queste potrebbe demandarsi l'esame dei casi speciali relativi alla politica.

Non si volle, lo ripeto, colla nomina, fin dal principio dell'Assemblea, limitare lo studio delle condizioni politiche ad un piccolo numero di rappresentanti, e questa soltanto fu la cagione che persuase la maggioranza della Commissione a non includere nell'articolo 23 la Commissione per le condizioni politiche.

Il *Rappresentante Varè* — Osservo che il dire — studieremo tutti — varrebbe tanto per tutte le quattro altre Commissioni quanto per questa. Per tutti gli argomenti che sono importanti, è vero che tutti i rappresentanti hanno diritto e dovere di studiare tutti e ciascuno in particolare; ma, se si crede che per la risoluzione di problemi complessi e importanti sia opportuno destinare alcuni i quali studino fra loro e procurino di rischiarare con istudi pre-

liminari l'argomento, io credo che questo ben a ragione si debba richiedere per le condizioni politiche. Quando si dice — studieremo tutti e ne tratteremo in Assemblea — si dice una cosa vera, ma incompiuta. Si viene a dire: studieremo tutti senza prima aver fatto nessuna conferenza, e improvviseremo in seduta tanto la proposta quanto la obbiezione e la risposta alla obbiezione.

Il rappresentante Pasini, come relatore, ha finito col dire che sarà forse probabile che si venga altra volta a formare Commissioni quasi permanenti, che si debbano rinnovare dopo un certo periodo di tempo. Io rispondo che anche le quattro Commissioni proposte dal Regolamento devono rinnovarsi già dopo un certo periodo di tempo, come si dice in un articolo successivo. Dunque viene ad aver detto: non la facciamo oggi, ma la faremo da qui alcun tempo.

Io credo che, se si parla del Regolamento, bisogna determinare in esso tutto ciò che si prevede doversi far dopo.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Le proposte della Commissione per l'articolo 23 sono: (*legge l'intero articolo*).

Basta aver letti i titoli di queste quattro Commissioni perchè ciascuno veda chiaramente che si esigono cognizioni speciali per occuparsi di quegli argomenti.

Certamente che nella Commissione di guerra e marina potrà entrare taluno che non appartenga nè alla guerra nè alla marina; ma la grande maggioranza de' membri componenti la Commissione sarà di militari di terra e di mare.

Così per l'altra di finanze e commercio, dove sarà utile che si mettano specialità; allo stesso modo, per preparare riforme nella legislazione civile e finanze, si sceglieranno quelli che si sono occupati di tali materie; lo stesso dicasi delle altre.

Ma quale è di noi che non si creda atto ad esaminare e trattare le questioni politiche? Per quanto mi fu dato studiare gli uomini, mi accorsi che ciascuno si crede atto all'esame ed alla trattazione di tali questioni.

Questo fu il motivo che determinò la Commissione a non ammettere nell'articolo 23 la Commissione per le condizioni politiche; perchè sarebbe difficilissimo convenire sulla scelta dei nomi, e perchè nessuno vorrebbe lasciare a pochi colleghi il diritto e la facoltà di occuparsi particolarmente delle condizioni politiche.

Quanto all'altro obbietto, fatto dal rappresentante Varè, che si debba giorno per giorno venire alla nomina di una Commissione per trattare e riferire sopra un siffatto argomento, dirò che veramente un giorno saremo obbligati a nominare questa Commissione; ma, nel nominarla allora anzi che adesso, avremo il vantaggio che ci conosceremo molto meglio e vedremo se, volendo occuparci noi tutti a trattare di cose politiche, ci sieno fra noi alcuni che mostrino attitudine singolare per la trattazione di tali argomenti.

Aggiungo: le Commissioni permanenti, secondo il particolare articolo, sono composte di undici membri. Vedesi bene che non vi ha alcuna ragione perchè si debba mantenere questo numero 11 per tutte le Commissioni; potrebbero esse comporsi di 9, di 15 ecc.; anche su questo non c'è bisogno determinare ora che vi ha una Commissione politica composta di 11 membri. È meglio riservare la istituzione della Commissione ad altro giorno e stabilire allora di quanti membri abbia ad essere composta, se di 9, di 11 o di 15, od anche di un numero assai maggiore di rappresentanti.

L'Assemblea ha potuto adesso conoscere il motivo che determinò la maggioranza a non istituire la Commissione. Posto che un giorno sia necessario nominarla, si potrà meglio che ora passare a' voti con piena cognizione.

Il *Rappresentante Benvenuti* — Convengo pienamente nelle osservazioni esposte dal relatore, che sono appunto quelle adottate dalla maggioranza di cui formo parte. Io convengo specialmente per ciò che le altre Commissioni richiedono cognizioni speciali, e in materia politica non si richiedono queste specialità. Quanto ad una osservazione fatta dal vicepresidente Varè, che cioè per tal guisa noi potremmo venir qui a discutere sopra materie politiche senza aver saputo prima di che si tratti, io avverto che ci sono gli Uffici. Sarà quindi molto probabile, e a desiderarsi, che prima di trattare questioni politiche si demandino all'Ufficio ove si esaminino gli affari, si discutano da tutti, e tutti possano prenderne pienissima cognizione. L'obbietto del Varè mi sembra tolto. Ma, mentre convengo in questa conclusione della maggioranza, debbo fare una osservazione, che ci si presenterebbe qualche imbarazzo al quale devesi provvedere se non si nomina la Commissione per gli affari politici. Le Commissioni sono fatte per occuparsi delle petizioni che saranno rimesse dalla presidenza, o delle mozioni trasmesse dall'Assemblea. Dunque, se viene presentata una petizione relativa a materie politiche, che nasce? . . . Qui il Regolamento non dice niente perchè dice che tutte le petizioni devono dalla presidenza essere mandate a quella Commissione ch'è composta per l'oggetto di cui si tratta.

Se dunque noi non abbiamo nessuna Commissione che si occupi di materie politiche, noi non sappiamo che nascerà di queste petizioni. Io accenno questo soltanto perchè, dico, se non si ritiene questa Commissione, ed in questo io convengo, conviene supplirvi perchè il Regolamento non contempla questo caso.

Il *Rappresentante Sirtori* — Come membro della Commissione, sono d'accordo col rappresentante Varè nel proporre la formazione della Commissione per affari politici e per l'esame delle condizioni politiche del paese. Il rappresentante Benvenuti, oltre le ragioni addotte dal Varè, quantunque le oppugni, ammette però che ve ne sia un'altra: appunto quella che non si saprebbe a chi mandare le

petizioni sugli affari che riguardassero questioni politiche. Per questo o bisognerebbe istituire Commissioni speciali o altrimenti si manderebbero alle Commissioni permanenti, le quali, ove le trattassero, eccederebbero il loro mandato speciale.

Mi pare che anche l'argomento addotto dal rappresentante Pasini, cioè che tutti abbiamo capacità politica, non possa essere veramente considerato di gran valore, perchè il paese è nuovo alla vita politica, e gli uomini che abbiano fatto lunghi studi sulle cose politiche non sono molto numerosi. Mi pare dunque che, senza far torto a nessuno dei cittadini rappresentanti, si possa riconoscere che le capacità politiche nell'Assemblea non sono numerose, e che per conseguenza anche per questo riguardo sia utile la nomina di una Commissione politica.

Mi pare di più che molti affari politici abbiano bisogno di uno studio preliminare molto maggiore, molto più scrupoloso, molto più meditato che non gli altri affari; appunto perchè, principalmente in questo momento, la questione politica è d'importanza somma per Venezia; di una importanza che non riguarda solamente Venezia ma tutta l'Italia. E per sciogliere questo problema bisogna assolutamente premettere degli studi, e studi che non possono essere fatti sul momento se non da persone che conoscano tutto l'insieme della questione, da persone che siano di lunga mano preparate alla soluzione del problema.

Il rappresentante L. Pasini diceva: ma se si presentano di tali questioni, si potrà nominare la Commissione allora, e gioverà forse poco il mandato della Commissione nominata adesso.

Io invece faccio osservare che fra tutte le questioni la più urgente è precisamente la politica, ed è appunto anche per ciò che io domando che la Commissione per gli affari politici sia istituita subito.

Domando inoltre che sia una Commissione non ispeciale ma permanente, composta cioè di un numero di determinati rappresentanti, appunto perchè, fra tutte le altre questioni, la questione politica è quella che ha bisogno di maggior armonia.

Nelle altre categorie di questioni non è facile trovare il disaccordo: in questa sì. Per conseguenza la Commissione che deve trattare una questione politica deve essere incaricata di trattare tutte le altre questioni politiche, appunto per la stretta armonia che deve regnare nella soluzione di tutt'i problemi politici. Altra cosa da prendersi in considerazione nelle questioni politiche si è la necessità del segreto. Mi pare che non sarebbe molto prudente il portare subito in pubblica adunanza ogni questione politica.

La considerazione fatta dal rappresentante Benvenuti, che cioè le questioni politiche per lo studio preliminare dovrebbero essere portate negli Uffici, non sembrami che abbia grande valore, appunto perchè gli Uffici non deliberano

su nessuna materia, non pigliano accordi, non instabiliscono principii generali, non fanno che nominare uno o più membri che debbono formare una Commissione; per cui si avrebbe l'inconveniente che, portata in assemblea generale, la questione avrebbe troppa pubblicità, e di più nascerebbe precisamente l'inconveniente delle Commissioni speciali, quello cioè che non vi avrebbe armonia fra le diverse questioni della stessa indole.

Per tutte queste considerazioni mantengo l'opinione già divisa col rappresentante Varè, che cioè si debba istituire una Commissione politica.

Il Rappresentante Avesani — Signori, io vi dirò francamente il mio pensiero.

Io non ho voluto trasportare nell'Assemblea i Circoli. Io non ho voluto che sia permanente quello ch'è permanente nei Circoli.

Io ho creduto che il convocare quest'Assemblea sia stato singolarmente colla mira delle nostre condizioni politiche, e che gli eletti del popolo siano stati eletti per trattare singolarmente delle condizioni politiche; che il popolo in conseguenza abbia eletto quelle tali persone che credeva atte a trattare delle condizioni politiche. Ho creduto che per queste condizioni politiche e per promuovere la questione relativa il Governo sia istituito essenzialmente, come pure che per ciò sia essenzialmente istituita l'Assemblea.

Il Governo solo è in grado di sapere quali proposizioni siano opportune e quali sarebbero scandalose. Il Governo, essendo in relazione cogli altri Stati e conoscendo veramente e praticamente i nostri bisogni politici, è, come in dovere, così in istato di portare quelle proposizioni all'Assemblea che crederà opportune.

Io nulla ostante lascio libera a ciascun rappresentante l'iniziativa che può fare di una proposta, ma, come vedremo, l'Assemblea dovrà prima dichiarare se intende di prendere in considerazione tale proposta, e solamente dopo che ciò sarà dichiarato dall'Assemblea, essa potrà essere discussa o da una Commissione se l'Assemblea crederà opportuno di nominare una Commissione speciale, o dagli Uffici, i quali sono essenzialmente, secondo le regole di tutti i Parlamenti, destinati a trattare le questioni politiche; mentre la istituzione di Comitati o Commissioni permanenti speciali è affatto moderna, è affatto di questi ultimi giorni (non era in nessuna Assemblea, nemmeno di Francia), perchè gli Uffici esaminavano tutte le questioni che l'Assemblea loro demandava, per farne poscia i rapporti. Ma anche quando sono state istituite le Commissioni permanenti ossia i Comitati, si lasciarono stare gli Uffici, appunto come quelli i quali sono naturalmente incaricati della discussione di tutto ciò che non è materia tecnica speciale, formante oggetto delle Commissioni permanenti.

Mi pare di aver risposto con quella riserva e nello stesso tempo con quella franchezza che è necessaria. Questa riserva e questa fran-

chezza ho avuto anche nel seno della Commissione; e la Commissione ha ritenuto, alla grande maggioranza che avete udito, eccettuati due soli, quello che è stato proposto. Vi raccomando, o rappresentanti, appunto per la importanza dell'argomento, che non si guasti con questa discussione.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Io non divido tutte le opinioni del rappresentante Avesani, ma ad ogni modo persisto sempre nelle conclusioni della Commissione. Rispondendo particolarmente a ciò che disse il rappresentante Sirtori, io vi dirò che per quelle ragioni per le quali egli vorrebbe che fosse istituita questa Commissione, io non la vorrei. Egli ha detto che questa Commissione potrebbe giudicare quando si debba mantenere il segreto, che questa Commissione dovrebbe vegliare perchè si mantenessero sempre gli stessi principii, perchè vi fosse una certa uniformità. Io confesso che in questa maniera si verrebbe a dare molti attributi a questa Commissione; la quale in qualche caso forse potrebbe far del monopolio in materia tanto importante. L'Assemblea dev'essere appunto liberissima in materie di così grave importanza; in materie nelle quali, ripeto, tutti siamo in grado di pronunciare un giudizio; basta soltanto che ci sia dato tempo di studiarle, e noi le possiamo studiare negli Uffici.

Il Rappresentante Varè — Una gran parte degli argomenti che vengono portati contro l'istituzione di una Commissione per le condizioni politiche sono applicabili a tutte le altre quattro Commissioni, perchè per tutte le altre Commissioni si potrebbe dire: voi, Commissioni, volete monopolizzare gli studi. Io credo che nessuno intenda di monopolizzare gli studi; ora io credo che tutti vorrebbero intendere che le questioni gravi, quanto più gravi sono, tanto più devono essere studiate. Si dice che in quest'Assemblea non tutti siamo specialità di guerra e di marina, non tutti specialità di finanza, non tutti specialità di amministrazione od altro, ma tutti siamo una specialità politica. Io confesso, senza far torto a nessuno dell'Assemblea, io credo che questa sia una esagerazione. Gli studi politici sono studi che richieggono meditazioni lunghe, profonde, svariate. Egli è vero che molti credono di essere uomini politici, come molti credono di essere economisti; ma io credo che gli uomini politici sieno pochi, pochissimi. Una osservazione mi pare importante in queste materie: cioè che l'Assemblea, per quanto sia permanente, non deve stare continuamente raccolta, ma che molte volte, tra una sessione e l'altra, deve passare una qualche distanza, e che frattanto sieno incaricate delle persone a preparare dei lavori per le adunanze successive. Io credo che per le stesse ragioni si diano a studiare le altre materie, e che vi debbono essere delle persone incaricate di studiare i quesiti importantissimi. Per questo io credo che ogni rappresentante, nella sua coscienza, debba ritenersi obbligato di studiare

tutte le questioni e preparare i lavori per l'Assemblea. Io credo che praticamente sarà molto più facile che questi studi preliminari vengano fatti da chi è stato incaricato dall'Assemblea di farli che non da chi questo incarico non ha ricevuto.

Il Rappresentante Avesani — Mi sono dimenticato di dire un'altra espressione che ho usata nella conferenza della Commissione. Non montiamo sulle nuvole, discendiamo un poco alla terra. Quando un quesito di condizione politica sarà presentato, io dubito piuttosto di quelli che pretendono di aver fatto degli studi e credono, almeno dicono, essere necessaria una grande istituzione; e fido moltissimo nel buon senso di quest'Assemblea.

Posta a'voti l'emenda Varè, non fu accettata.

Il Rappresentante Torielli — Premetto che intendo di parlare della sola Commissione di guerra e marina. È certo che dipenderà dall'Assemblea la scelta dei rappresentanti che formeranno parte della prima Commissione di guerra e marina; ma io proporrei che, pur trattandosi di argomenti solamente militari, la scelta non possa cadere sopra rappresentanti tutti militari. Non mai per dubitare dei sentimenti patrii, italiani e generosi, dei rappresentanti militari che siedono in quest'Assemblea; ma per un principio di affratellamento e per la comunicazione delle reciproche idee io desidererei che non per semplice arbitrio ma per principio e per legge sia stabilito che tra questi membri della prima Commissione di guerra e marina vi debba esser un dato numero di rappresentanti civili, che io proporrei non minore di tre.

Il Rappresentante L. Pasini — Le considerazioni fatte dal rappresentante Torielli si potranno affacciare a quella Commissione che, secondo l'articolo 25 del Regolamento, deve presentare all'Assemblea una lista di nomi da essa riputati i più idonei a comporre ognuna delle quattro Commissioni; ma, quando la Commissione per il Regolamento propose di demandare all'Assemblea le nomine degli undici membri che devono comporre ognuna delle quattro Commissioni permanenti, ha trattato appunto la questione promossa dal rappresentante Torielli, ed ha trovato ella medesima opportuno e conveniente che nella Commissione di guerra e marina entrino alcuni rappresentanti che non sieno nè di guerra nè di marina; ma credette miglior partito il non imporre alcun vincolo all'elezione dell'Assemblea.

Potrebbe accadere che l'Assemblea trovasse undici rappresentanti, tutti militi, di terra o di marina, talmente idonei a formar parte di questa prima Commissione da non essere per nulla conveniente e necessario che c'entri uno che non sia nè di guerra nè di marina; e viceversa l'Assemblea potrà trovare opportuno che non ce n'entrino più di quattro, cinque o sei.

Il Rappresentante F. Baldisserotto — In

appoggio di quanto disse il rappresentante L. Pasini, aggiungo che non c'è alcun motivo per il quale l'Assemblea debba pronunciare un definitivo giudizio se la Commissione di guerra e marina debba essere composta solo di militari.

La Commissione di guerra e marina dev'esser composta di 11 rappresentanti del popolo, di 11 cittadini: l'Assemblea deciderà quali sieno questi 11 cittadini fra essa i più idonei a poter sostenere le funzioni di un Comitato di guerra. Se tra noi c'è uno che abbia meritamente amministrato cose militari, starà alla nostra Assemblea, se anche civile, e leggerlo a formar parte di questa Commissione. Perché, ad esempio, nella Commissione di commercio non dovremo mettere un marinaio? Io convengo adunque che quanto è stato detto su questa parte debba trascurarsi, e che si lasci alla coscienza dei deputati il sapere eleggere quegli 11 individui per ciascuna Commissione che potranno meglio adempire allo scopo.

Interrogata l'Assemblea sull'emenda Torielli, questa è scartata.

Vengono letti gli articoli 24 e 25.

Il Rappresentante G. Ruffini — Io credo che il motivo il quale suggerì alla Commissione di proporre che sia demandato a cinque rappresentanti l'incarico di offrire una lista di candidati per la formazione delle quattro Commissioni principalmente consista nella supposizione che noi non ci conosciamo abbastanza. Cittadini di una stessa città, noi non dobbiamo farci un tale timore. La rivoluzione stessa ci fece incontrare in uomini che prima ci erano ignoti ed a' quali le comuni opinioni ci affratellarono. D'altronde l'espone queste liste ad una specie di pubblica censura, col pericolo che alcuno sia scartato nella successiva elezione, mi sembra possa offendere dei riguardi personali, che noi tutti dobbiamo imporci di rispettare. Opino dunque che la scelta dei rappresentanti componenti le suddette quattro Commissioni sia da lasciarsi totalmente all'Assemblea, a schede ed a maggioranza relativa.

Il Rappresentante L. Pasini — Se l'Assemblea vorrà seguire la norma suggerita dalla Commissione, si può contentarsi della maggioranza relativa; ma se vogliamo seguire l'altro sistema, annunciato dal rappresentante Ruffini, che cioè senza questa lista preventiva l'Assemblea proceda alla nomina degli 11 rappresentanti per ciascuna delle quattro Commissioni, in questo caso è necessario che la nomina segua a maggioranza assoluta; perchè non so qual risultato si avrebbe senza nessun preciso concerto, senza alcuna lista presentata all'Assemblea da un'apposita Commissione, non so quali risultati darebbero le schede per 11 nomi.

Certamente sarebbero prescelti 11 buoni e degni rappresentanti; ma molti differirebbero di un piccolissimo numero di voti da quelli non compresi nella elezione.

Perciò opino che resti fermo il sistema proposto dalla Commissione del Regolamento; ovvero, se non si vuole, pei riguardi annunciati dal

rappresentante Ruffini, de' quali per mio avviso non si deve far calcolo perchè dobbiamo tutti avere il coraggio della nostra opinione nè dobbiamo temere di essere presi in esame sulle nostre cognizioni speciali dai nostri colleghi, in ogni caso, dico, che non si voglia avere riguardo al sistema della Commissione, si deve per lo meno ammettere che la elezione debba esser fatta a maggioranza assoluta.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Convegno nell'opinione del rappresentante Pasini; ed in aggiuntta osservo che di 128 rappresentanti che noi siamo, forse ognuno di noi non conoscerà l'altro in modo da giudicarne l'attitudine nella specialità e nelle cose tecniche; e poichè queste Commissioni sono appunto per le cose tecniche, così il fare una lista di candidatura, l'espore il nome di uomini che si suppongono i più capaci a far parte o dell'una o dell'altra, io credo che questo non possa menomamente ledere l'amor proprio di nessuno.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — L'unico motivo per cui avea avversato la proposizione della Commissione era quello dei riguardi personali; per questo insisto dacchè credo che pochi di noi vorrebbero assumersi di fare quelle liste e di caratterizzare, per così dire, la capacità dei singoli rappresentanti. Ad ogni modo, purchè resti il principio, convengo col rappresentante Pasini acciò l'elezione segua a maggioranza assoluta.

Il *Rappresentante Minotto* — Mi pare che, modificato in questo modo l'articolo, resterebbe in dubbio come si avesse a procedere nel caso che da nessuno si fosse ottenuta la maggioranza assoluta. Parmi si dovesse ritenere che dopo due esperimenti infruttuosi bastasse la maggioranza relativa.

Il *Presidente* — L'emenda per conseguenza resta concepita così: « Le Commissioni verranno elette dall'Assemblea per ischeda, a maggioranza assoluta; e, mancando la maggioranza assoluta, dopo due prove, basterà la maggioranza relativa ».

L'emenda è scartata.

Quindi si procede alla lettura degli articoli 26 e 27 del Regolamento.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Siccome io credo che la nomina delle quattro Commissioni permanenti sarà fatta contemporaneamente e che lo spoglio avverrà tutto ad un tempo, potrebbe accadere che uno riuscisse eletto a tre Commissioni. Egli certamente non potrebbe attendervi; e perciò trovo necessario di fare un'aggiunta all'articolo 27, che propongo nelle seguenti parole: « Chi riuscisse eletto in tre o più Commissioni avrà il diritto di scegliere a quale voglia appartenere ».

L'emenda è ammessa.

L'articolo 28 è approvato senza discussione.

Il *Rappresentante Varè* — La minoranza della Commissione domandava che fosse levata dall'articolo 29 quella parola *soltanto*; cioè non fosse tolto alla Commissione di studiare le altre parti della materia ad essa attribuita,

quantunque non fossero inchieste in qualche proposizione dei rappresentanti, in qualche petizione di privato cittadino.

Io credo che appunto per raggiungere la utilità che si ha di mira nella istituzione delle Commissioni permanenti si esiga questo; altrimenti gli studi non saranno preparati dalla Commissione se prima non sia stata fatta qualche concreta proposizione.

Qualcheduno risponderà che i membri delle Commissioni potranno fare delle mozioni come gli altri rappresentanti; a ciò si soggiunge che, siccome un privato non ha il diritto concesso alla Commissione di chiedere fatti, carte, schiarimenti dal Governo, così giova che ci sieno dei rappresentanti che abbiano questo diritto, perchè le proposizioni vengono fatte con un fondamento, e non sopra supposizioni che potrebbero anche non essere fondate. Il numero dei membri componenti una Commissione permanente è già una garanzia sufficiente che questi schiarimenti non saranno per un'idea di un uomo solo, che potrebbe anche non essere sufficientemente giustificata, e che quindi nessun pericolo è a temersi, anzi molto vantaggio si potrà ritrarre accordando alle Commissioni permanenti il diritto d'iniziativa, con diritto conseguente di studiare e di esaminare i fatti per proporre delle nuove mozioni all'Assemblea.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Io non disconfesso certamente il vantaggio accennato dal Varè, lasciando alle Commissioni permanenti il diritto d'iniziativa; io anzi riconosco pienamente questo vantaggio, e vorrei che alle Commissioni permanenti fosse lasciato questo diritto di iniziativa; pur vorrei che da questo diritto di iniziativa ne venisse un vantaggio all'Assemblea, vale a dire che l'Assemblea sapesse di quali questioni nuove esse Commissioni si occupino secondo questo diritto d'iniziativa. Se noi lascieremo alle Commissioni permanenti questo tacito diritto d'iniziativa, la Commissione potrà immaginare degli eccellenti lavori, ma l'Assemblea non ne saprà niente fino al giorno in cui la Commissione troverà opportuno di renderla edotta del proprio lavoro. Io vorrei dunque che, lasciando alla Commissione permanente l'iniziativa degli studi in proposito, questa iniziativa debba intendersi nel seguente modo: vale a dire che, invece che un membro della Commissione permanente usi del proprio individuale diritto d'iniziativa per fare una proposizione all'Assemblea, l'intera Commissione permanente usasse del suo diritto d'iniziativa con portare all'Assemblea una nuova proposta perchè sia presa in considerazione; ben inteso che la trattazione di ogni proposta rimanga poscia di diritto alla Commissione permanente. Con ciò otterremo che l'Assemblea sia perfettamente a giorno sugli studi della Commissione permanente, che ogni rappresentante saprà che la Commissione permanente ha già cominciato ad occuparsi di un dato argomento, ed in questa maniera si eviterà che una proposta analoga sia fatta da un altro rappresentante.

Dunque domando che, se si vuole accordare alla Commissione permanente il diritto d'iniziativa, questo diritto d'iniziativa sia esercitato partecipando prima all'Assemblea che la Commissione ha intenzione di occuparsi di un nuovo argomento.

Il Rappresentante Varè — Non ho nessuna difficoltà di aderire alla proposta del sig. Pardini.

Il Rappresentante Avesani — Quando arriveremo al Capitolo successivo — *Delle proposizioni fatte all'Assemblea* — troveremo che ogni rappresentante ha diritto di fare proposizioni, ma che la sua proposta non può passare a discussione nella Commissione permanente o nell'Ufficio se non dopo che l'Assemblea l'avrà presa in considerazione. In questo modo prudente, in tutte le Assemblee e specialmente dov'è un'Assemblea unica, in questo modo è evitato che si facciano discussioni pericolose e che si trasporti, come ho detto e ripeto, il Circolo nell'Assemblea. Questo sarebbe una novità. Ci sono cinque rappresentanti che vogliono fare una proposizione: la facciamo, ma prima domandino il permesso all'Assemblea di discuterla, e l'Assemblea dirà allora di prenderla o no in considerazione.

Questo è il sistema delle Assemblee vere nelle quali si vuol discutere seriamente ciò che sia utile al paese; ogni altro sistema sarebbe sovvertitore di quella calma e di quella regolarità nelle discussioni che si esige in un'Assemblea.

Il Rappresentante Sirtori — Il rappresentante Avesani dice che il discutere le questioni anche di finanza, di guerra e di marina in una Commissione permanente, quando queste questioni non sono innanzi portate nell'Assemblea, sarebbe sovvertitore. Veramente per me questo è un enigma; e io non vedo che cosa vi sia di sovversivo quando in una Commissione permanente, composta di uomini speciali, si tratta una questione che non è prima trattata nell'Assemblea. Io veramente non lo capisco; come pure non capisco che analogia vi sia tra queste asserzioni, cioè che il portare nella Commissione permanente delle questioni che prima non fossero state trattate in Assemblea generale sarebbe un trasportare i Circoli politici nell'Assemblea. Veramente pare che questa parola *Circoli politici*, questa idea di Circolo politico sia un non so che che sta nell'immaginazione del rappresentante Avesani come qualche cosa di mostruoso. Io veramente non trovo analogia fra queste sue idee; anzi trovo che sia molto più prudente, molto più regolatore dell'ordine, il discutere le questioni speciali (e questo sarebbe fatto anche per le questioni politiche), il discutere dico le questioni speciali nelle Commissioni permanenti. Dopo uno studio ed uno studio lungo, sarebbe molto più ordinato e prudente il far questo che non il farlo in pubblica Assemblea, anche prima di premettere degli studi.

Di più, il rappresentante Avesani allegava

che questo sarebbe una mostruosa novità. Io non vi trovo nessuna novità, come pure non era novità l'istituire una Commissione politica speciale. È veramente una novità o no che abbiamo fatto noi, escludendo la Commissione politica? Io credo che non sarebbe niente affatto una novità d'incaricare la Commissione speciale permanente di fare essa medesima delle proposte particolari.

Se per esempio si demandasse alla Commissione di guerra e di marina l'esame dello stato delle forze di terra e di mare e nello stesso tempo la ricerca del modo di accrescere queste forze, mi pare che non sarebbe menomamente commettere una novità; mi pare anzi che si farebbe una cosa utilissima.

Faccio di più osservare che la nostra Assemblea non sarà sempre riunita, e che per conseguenza sarà necessario che in tutte le discussioni vi sieno le Commissioni permanenti che si occupino anche prima che queste speciali proposte sieno fatte all'Assemblea.

Faccio osservare di più che, anche quando l'Assemblea si riunisse molte volte, mancherebbe di ordine del giorno, e per conseguenza gli studi fatti e maturati nelle Commissioni permanenti servirebbero a maturare e preparare la materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea, e potrebbesi così approfittare delle vacanze che fossero fatte dall'Assemblea generale.

Per conseguenza io mantengo la mia opinione, cioè insisto che le Commissioni permanenti abbiano mandato per occuparsi di tutte le questioni.

Il Rappresentante Avesani — L'oratore che mi precedette dice di non comprendere ciò ch'è chiarissimo. Le discussioni non sono permesse se non dopo che preliminarmente l'Assemblea ha dichiarato di prendere in considerazione le proposte. Quando essa ha dichiarato di prenderle in considerazione, allora si mandano le proposte agli Uffici o Commissioni permanenti per studiarle, appunto nel seno di questi Uffici o Commissioni permanenti o Commissioni speciali. Si fa lo studio, si fa la discussione. Non è dunque esatto il dire che io escludo lo studio e la discussione; io gli ammetto, ma solamente come gli ammettono tutti i Regolamenti dell'Assemblea, vale a dire dopo che la proposta è stata presa in considerazione. Se l'Assemblea decide di non voler prendere in considerazione una proposta, ne impedisce la discussione; e ciò è quello che io trovo opportuno. Diversamente la Commissione permanente potrebbe eludere questa deliberazione dell'Assemblea e prendere in considerazione e discutere ciò che l'Assemblea non vuole nè crede opportuno che si prenda in considerazione e si discuta. Questo è il pensiero che ha preseduto nella conferenza e che ha deciso la grande maggioranza della Commissione a proporre ciò che si adotta dal Regolamento di tutti i paesi che hanno Assemblea, cioè ch'è indispensabile appunto perchè non si trasportino i Circoli nell'Assemblea. Io rispetto i Cir-

coli, quantunque non ne faccia parte. Facciano pure a parte gli studi che troveranno opportuni; tanto più facilmente, dietro questi studi, potranno i singoli rappresentanti o molti dei rappresentanti fare quelle proposte che credono opportune; ma queste proposte, prima di essere soggetto di una discussione qualunque nelle Commissioni, dovranno esser prese in considerazione dall'Assemblea; e se l'Assemblea deciderà che non siano prese in considerazione, sarà libero a tutti i Circoli del mondo di occuparsene, ma non sarà libero alle Commissioni che formano parte dell'Assemblea stessa di occuparsene a dispetto di ciò che diversamente avrà deciso l'Assemblea medesima.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Il rappresentante Avesani avversa le idee dei due rappresentanti Varè e Sirtori perchè crede che in questo modo si venga a deludere il Regolamento; che cioè si abbiano a trattare argomenti sui quali l'Assemblea non delibere di volersi occupare. A me sembra per altro che questa difficoltà possa superarsi assai facilmente, ordinando cioè alle Commissioni che il loro lavoro non sia già calcolato come un rapporto, ma bensì come una proposizione fatta da particolari individui, e quindi si abbia a procedere come per tutte le altre proposizioni. In questa maniera non c'è nessun inconveniente, ma ciascuno ha il vantaggio di potere studiar meglio le sue proposte, in accordo d'altri uomini speciali.

Il *Rappresentante Avesani* — Avverso la emenda, appunto per le ragioni addotte dal rappresentante Benvenuti. È vero che l'articolo 37 del medesimo Capitolo che stiamo trattando dice che le Commissioni elette dagli Uffici, le Commissioni permanenti e le Commissioni speciali potranno ritrarre dal Governo o da altre Autorità quelle comunicazioni che loro occorressero, col mezzo dei loro presidenti, segretarii o relatori; e potranno anche richiedere notizie e consigli da uomini privati, e schiarimenti dagli autori delle petizioni. Ma se, invece di procedere ordinatamente, invece di deporre sul banco della presidenza le proposizioni fatte da uno o più rappresentanti, invece di attendere che l'Assemblea dica se voglia prenderle o no in considerazione, si dà il diritto alle Commissioni permanenti d'interpellare ad ogni momento il Governo, di domandargli istruzioni o documenti, si crea un altro potere a lato del Governo, s'imbarazza il Governo, che è abbastanza imbarazzato, nella sua amministrazione, si soverchia dico l'ordine logico, l'ordine ch'è stabilito in tutte le Assemblee e che io spero sarà stabilito anche in questa, che nessuna discussione si formi se non quando l'Assemblea lo permetta, appunto perchè la prese in considerazione.

Il *Rappresentante Varè* — Il rappresentante Avesani insiste perchè nessuna discussione debba aver luogo nell'Assemblea se prima l'Assemblea non ha dichiarato che a questa discussione si debba venire. Io dico che, lasciando che le Commissioni permanenti studino, que-

sto non è tolto, perchè sulle proposizioni fatte dalla Commissione permanente l'Assemblea, prima di lasciar discutere, delibera se si debba passare alla discussione sì o no. Dunque egli vede un pericolo che non esiste. Se poi egli crede che sia pericoloso, che sia sovversivo anche che undici persone, scelte dall'Assemblea, studino privatamente, allora bisogna distruggere tutte le Commissioni e anche il diritto di farle.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Prima di entrare nella controversia insorta sul diritto d'iniziativa da lasciarsi alle Commissioni permanenti, osservo che la discussione fu portata sull'articolo 41 non ancora ammesso dall'Assemblea. Gli oratori precedenti lo hanno però siffattamente introdotto nella discussione ch'io non posso dispensarmi dal farne cenno. La base fondamentale di esso, quella cioè che sopra ogni proposta l'Assemblea, anche prima di ogni esame preliminare, debba pronunciare la presa in considerazione, oltrechè opposta alle norme parlamentarie comunemente adottate, può arrecare un inconveniente gravissimo.

Ogni proposizione darebbe luogo ad una trattazione quasi uguale a quella stabilita per le mozioni d'urgenza; ed in un paese nuovo alle istituzioni parlamentarie non è chi non veda come facilmente si correrebbe il rischio di una deliberazione precipitata.

Venendo alla questione principale, osservo infine che il togliere il diritto d'iniziativa alle Commissioni permanenti sarebbe privare l'Assemblea del frutto più ampio ch'essa si ripromette dagli studi di uomini speciali. Appoggio quindi la proposizione del rappresentante Pasini.

Il *Rappresentante Avesani* — Mi dispiace d'incomodare troppo l'Assemblea colle mie parole. Appunto il disordine che portava il mandare a dirittura senz'altro agli Uffici o alle Commissioni permanenti le proposte ha fatto sì che in gennaio prossimo passato l'Assemblea stessa costituente di Francia deliberasse che si dovessero fare quelle modificazioni al Regolamento che abbiamo proposte noi. Non si è voluto che succedessero discussioni prima che l'Assemblea avesse deciso di prender o no in considerazione una proposta. Questo è quello che si pratica continuamente, quello che rileviamo dai giornali praticarsi nelle questioni, sia di urgenza sia ordinarie: prima l'Assemblea decide di prendere in considerazione la proposta, poscia la rimette agli Uffici o Commissioni permanenti, le quali in allora la possono discutere.

Le Commissioni permanenti non sono già istituite come Consigli di Stato che hanno iniziativa; sono istituite perchè l'Assemblea intera, quando le viene portata una proposizione, non potendo studiarla, possa farla studiare dai membri eletti nel suo seno. Questa è la ragione per cui sono istituite le Commissioni; questa è la ragione per cui, ripeto, si comincia dal prendere o no in considerazione una proposta per mandarla poi agli studi delle

Commissioni, le quali noi abbiamo dette permanenti per tradurre in qualche maniera la parola *Comité* che si usa in Francia. Non sono permanenti se non in quanto è necessario che l'Assemblea nomini una Commissione per evitare una perdita di tempo cui andrebbe incontro se, ad ogni proposta che le viene fatta, dovesse nominare una Commissione speciale: ogni proposizione che l'Assemblea prende in considerazione la devolve a quella Commissione alla quale spetta, e attende il suo rapporto per la definitiva ammissione di quella proposta.

Il Rappresentante Sirtori — Comincio dall'osservare che la proposta del Benvenuti era precisamente la proposta della minoranza della Commissione; cioè che le proposizioni, la cui iniziativa fosse presa dalle Commissioni permanenti, dovessero aver il corso di ogni altra proposizione, senza nessun privilegio, e che per conseguenza l'Assemblea possa decidere anche su queste proposizioni di prenderle o no in considerazione quando tale fosse il parere dell'Assemblea. Io faccio osservare che, se fosse tolta alle Commissioni permanenti l'iniziativa, queste Commissioni permanenti sarebbero ridotte ad essere veramente Commissioni speciali: avrebbero bensì il nome di Commissioni generali, ma a queste sarebbero tolti tutti i vantaggi inerenti alle Commissioni permanenti, e sarebbero ridotte alla condizione delle Commissioni speciali, e niente più.

Il Rappresentante L. Pasini — Io aveva formulato una emenda la quale consisterebbe nell'aggiungere all'articolo 29 le seguenti parole: » Le Commissioni possono anche esercitare » l'iniziativa, cioè trattare di altri oggetti relativi alle loro attribuzioni, oltre quelli demandati come sopra al loro esame; però » dopo che ogni loro proposta sarà stata presa » in considerazione dall'Assemblea ».

Il Rappresentante Varè — L'emenda ora formulata dal rappresentante Pasini non è quale egli l'aveva proposta prima. Quindi ritiro la mia adesione.

Il Rappresentante L. Pasini — Non c'è alcuna differenza fra la mia prima proposta e la formula ora redatta. Dissi che trovo necessario che alle Commissioni permanenti sia dato il diritto d'iniziativa, e che il principale vantaggio di questo diritto lasciato alle Commissioni permanenti si è quello che possano studiare sempre nuove materie. Oltre a ciò ogni rappresentante, sapendo che le Commissioni permanenti si occupano di materie diverse da quelle loro demandate, qualora avesse idee relative a quegli argomenti, potrebbe comunicarle alle Commissioni permanenti. Dissi di più che le proposte nuove, sulle quali le Commissioni permanenti intendessero di occuparsi, dovrebbero venir comunicate all'Assemblea. L'adesione del Varè è venuta dopo queste mie dichiarazioni, le quali sono tutte espresse nella formula.

Bisogna che aggiunga anche, per rispondere alle parole del Sirtori, che vi ha differenza fra la mia proposta ed il Regolamento come fu

scritto. La differenza sta in che le proposte fatte da un rappresentante devono essere prese prima in considerazione dall'Assemblea, e poscia o sono passate alle Commissioni elette dalle Sezioni o dalla stessa Assemblea, ovvero alle Commissioni permanenti, per gli studi opportuni. Invece tutte le proposte di cui le Commissioni permanenti prendessero la iniziativa hanno il privilegio che, dopo la presa in considerazione, sono trattate dalle stesse Commissioni permanenti che le hanno avanzate; ed anche questa espressione è compresa nella mia emenda.

Il Rappresentante Tommaseo — Mi pare che la conseguenza esposta dal rappresentante Pasini non si deduca necessariamente dalla premessa. Non credo che si debbano all'Assemblea limitare le sue facoltà, che le si abbia ad imporre di dover assoggettare al giudizio delle Commissioni permanenti le proposte fatte dalle Commissioni medesime. Ciò sarebbe un limitare i diritti dell'Assemblea, ch'è sovrana.

Il Rappresentante L. Pasini — Osservo che, se si vuol torre alle Commissioni permanenti la prerogativa di trattare esse stesse le quistioni che hanno per la prima volta proposte, si fa quasi uno sfregio alle Commissioni stesse.

Il Rappresentante Tommaseo — Mi pare che l'argomento proposto da una Commissione generale potrebbe essere tanto importante e tanto grave da meritare di essere affidato interamente a Commissioni speciali. Oltre ciò la proposizione fatta da alcuna di queste Commissioni potrebbe richiedere tale segreto che undici membri, di cui ordinariamente si compongono le Commissioni permanenti, potrebbero all'Assemblea parer troppi. A questa ragione ne aggiungerò un'altra, che credo non offendere tuttavia nessuno de' componenti le Commissioni permanenti. Suppongo essere in una Commissione permanente alcuni membri che l'Assemblea creda sinceramente sì ma soverchiamente propensi ad un'opinione piuttosto che ad altra; e non solo per avere un giudizio spassionato, ma anche perchè tutti paiano spassionati (mentre l'apparenza della imparzialità pur decide nella opinione comune), potrebbe l'Assemblea voler scegliere una Commissione speciale sull'argomento, nè credo che si recherebbe nessuna offesa alla Commissione generale scegliendo una Commissione speciale, ma ben si recherebbe offesa altrimenti ai diritti dell'Assemblea, limitando le sue facoltà.

Il Rappresentante Varè — Soltanto per formulare la opinione che avevo accettata prima, quale era stata esposta dal rappresentante Pasini, propongo la redazione seguente:

« Le Commissioni possono studiare tutte le » altre quistioni comprese dalle materie a loro » attribuite; però avvertono prima di volta in » volta l'Assemblea, e quando, in seguito ai » loro studi, vogliono fare una proposta, si » provvede per questa come per tutte le altre ».

Il Rappresentante Minotto — Confesso che

mi pare essersi prolungata troppo la discussione sopra di un argomento così semplice. Abbiamo Commissioni, ciascuna formata di undici rappresentanti. Ognuno di questi ha il diritto di fare proposizioni all'Assemblea. Dunque tutti hanno questo diritto. Se lo ha ciascuno separatamente, tanto più credo lo avranno complessivamente, perchè niente vieta che una proposta, invece che esser fatta da un rappresentante, sia fatta da undici. L'unico scopo della proposta che le Commissioni abbiano il diritto d'iniziativa sarebbe quello appunto di poter erigersi da per loro in giudici se la cosa merita o no considerazione; il quale giudizio per un altro articolo successivo l'Assemblea riserva a sè stessa. Ora molti credono che quest'obbligo della previa decisione della presa in considerazione per ogni proposta possa essere una limitazione troppo severa; ma egli è certo che l'Assemblea dichiarerà che si abbiano a prendere in considerazione tutte quelle proposte che presenteranno una qualche importanza. Dunque io non so come si possa pretendere che undici rappresentanti si arroghino il diritto che l'Assemblea accordi loro l'autorità di esaminare tutti gli atti necessari per una proposta, la quale, se fosse stata presentata prima all'Assemblea, forse non sarebbe stata presa in considerazione.

Se si vuole che le nuove proposte delle Commissioni permanenti sieno prima presentate all'Assemblea perchè essa dichiari se o no deve prenderle in considerazione, allora la cosa andrebbe a dovere. Ma in caso diverso l'opinione degli undici rappresentanti andrebbe ad imporre a tutti quelli dell'Assemblea. Per conseguenza insisterei che si lasciasse l'articolo come sta, salvo (quando si volesse dare più importanza alla proposizione) il diritto degli undici rappresentanti, componenti una Commissione permanente, di presentare nuove proposte firmate da tutti. Certo che, quando si vedrà che undici uomini speciali mettono il loro nome sopra una data proposizione, sarà assai difficile che l'Assemblea non la prenda in considerazione; e si avrà lo stesso scopo, conservando la regolarità.

Il *Rappresentante Varè* — Il discorso del rappresentante Minotto si fonda sopra la supposizione che le proposte venute dalle Commissioni permanenti non debbano essere assoggettate alla votazione se si devono prendere in discussione. Noi acconsentiamo che anche le proposte venute dalle Commissioni permanenti debbano esser prima presentate all'Assemblea per vedere se devono sì o no essere prese in considerazione. Non domandiamo nessun privilegio, però che la sola cosa che domandiamo per la Commissione permanente è il permesso di studiare con tutti i mezzi che l'Assemblea ha dati alla Commissione stessa. Questo è niente altro. Gli uomini speciali, prima di venire a fare una proposta concreta, desiderano, e ragionevolmente, che la loro proposta non debba essere priva di fondamento. Dunque, se sono condannati a fare le loro proposte anche

prima di aver prese tutte quelle informazioni sui fatti che come privati non potrebbero ottenere ma bensì come componenti una Commissione, qualche volta saranno esposti a fare proposizioni ch'essi medesimi troveranno dopo infondate. Invece, se si permette che abbiano prima a prendere queste istruzioni, verranno senza dubbio con proposte che avranno tutti gli elementi per esser considerate fondatissime.

Il *Presidente* — Se nessuno domanda la parola, si passerà alla votazione, prima per la sotto-emenda del rappresentante Pasini, secondo la quale si dovrebbero aggiungere le parole seguenti:

« Le Commissioni possono anche esercitare » l'iniziativa, cioè trattare altri oggetti relativi alle loro attribuzioni, oltre quelli de- » mandati come sopra al loro esame; però » dopo che ogni loro proposta sarà presa in » considerazione dall'Assemblea, come all'ar- » ticolo 40 e seguenti ».

Questa emenda, posta a' voti, è scartata.

Messa ai voti l'emenda proposta dal Varè, è pure scartata, e resta quindi approvato l'articolo 29.

Gli articoli 30 e 31 sono approvati senza discussione.

Il *Rappresentante Minotto* — Osservo che l'articolo 32 stabilisce che per le proposte le Commissioni seguano nei loro lavori l'ordine determinato dall'Assemblea. Non è detto in questo articolo nè al successivo articolo 42 come l'Assemblea proponga questo ordine. Mi pare che sia necessario di ciò stabilire, se non in questo articolo, almeno nell'articolo 42.

Gli articoli 32, 33 e 34 sono approvati.

Dopo breve discussione sulla interpretazione da darsi agli articoli 35, 36 e 37, per ciò che riguarda alle Commissioni elette dagli Uffici, al diritto del proponente di assistere anche alle discussioni di queste stesse Commissioni, ed alla facoltà da conferirsi ad esse di dare alle stampe i loro rapporti, gli articoli suddetti sono approvati.

Il *Presidente*, notando l'inutilità di votare sull'articolo 18 dopo che furono adottati ad uno ad uno tutti gli altri articoli del Capitolo III, che non sono se non conseguenze del principio posto all'articolo suddetto, mette a' voti lo stesso Capitolo III nel suo complesso, che viene adottato.

L'articolo 38 viene approvato senza discussione.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Faccio osservare che sull'articolo 39 cade la questione relativa alle petizioni che hanno per oggetto le condizioni politiche; le quali petizioni non possono esser rimesse ad alcuna delle già adottate Commissioni permanenti. Io, per me, credo che tali petizioni che meglio si direbbero indirizzi, dovrebbero rimettersi ad una Commissione speciale, da nominarsi per l'esame di tutte le petizioni che non possono essere rimandate all'esame di nessuna delle sussistenti Commissioni permanenti.

Il *Rappresentante Varè* — È certo che ad

un tale emergente è necessario di provvedere, onde non manchi il mezzo all'Assemblea di potersi occupare delle petizioni relative alle nostre condizioni politiche.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Bisogna che la Commissione maturi l'emenda.

La proposta del rappresentante Tommaseo viene adottata dall'Assemblea, ed il *Presidente* dichiara sciolta l'adunanza alle ore 5 pomeridiane.

365. Seduta Settima dell'Assemblea legislativa — *Rapporto del Triumviro Graziani sulla Marina* — *Rapporto del Triumviro Cavedalis sopra gli affari della Guerra* — *Schiarimenti del Governo sopra il Decreto 26 febbraio relativo alla moneta di rame* — *Nomina di una Commissione per fissare il corso della Carta-moneta* — *Presa in considerazione di un Indirizzo del Circolo popolare di Cannareggio sull'aumento della moneta spicciola* — *Continuazione della discussione sul progetto di Regolamento interno dell'Assemblea, ed approvazione dei Capitoli IV e V. del medesimo.*

27 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 27 Febbraio

(*Presidenza del cittadino Calucci*)

Il processo verbale della tornata precedente è approvato dopo lieve modificazione richiesta dal *Rappresentante G. Minotto*.

Quindi vien data dal *Rappresentante triumviro Graziani* lettura del seguente rapporto concernente la marina:

» Dopo sei mesi che, per ben due volte » obbedendo al voto dell'Assemblea e pie- » gando la mia volontà a quella dell'illustre » cittadino, dell'onorevole amico che mi de- » siderò al suo fianco, io mi mantenni in un » posto che riguardai sempre come superiore » alle mie forze, mi è gradito il trovarmi » dinanzi alla legale Rappresentanza sovrana » del mio paese ed il potervi offrire, cittadi- » dini rappresentanti, un cenno di quanto in » questo periodo di tempo si è operato nel » ramo essenzialmente affidatomi.

» L'attitudine ostile e minacciosa dell'Au- » striaco, che guarda ogni punto del nostro » circondario, obbligò la Marina a non isce- » mare un momento la sua vigilanza e man- » tenere costanti quei provvedimenti di difesa » che valsero e varranno a render vuoto di » effetto ogni tentativo dell'inimico fino a che » ci sia dato di cacciarlo da quella terra che » ricorderà per secoli le orribili devastazioni » sofferte ed avrà aggiunta una pagina lut-

» tuosa nella storia delle irruzioni dei barbari, » di cui fu troppo spesso il sanguinoso teatro.

» La estensione di difesa guardata da legni » armati qui fu in altra occasione descritta. » Senza occuparvi ora nel dettaglio di qual- » che rinforzo dato ad alcuni punti e dei » provvedimenti a cui si accorse secondo le » circostanze, mi restringo ad osservare che » la Marina non si limitò al presidio della » linea di mare, ma a quello pure dei forti, » in una proporzione maggiore dopo il 13 » agosto, e quindi tanto più fu obbligata ad » accrescere successivamente la forza rispet- » tiva dei tre corpi militari che la compon- » gono, la quale da 4195 uomini fu portata » ora a 4845, ed accresciuta così di 700 in- » dividui, la maggior parte d'artiglieria, » essendosi lasciato sempre aperto l'arrola- » mento.

» Se il reclutamento nella Marina non fu » così pronto come negli altri corpi, e trovò » qualche difficoltà, potremo a buon dritto ri- » tenerlo come conseguenza della qualità del » servizio, obbligato su piccoli legni da guerra » che armati di grossa artiglieria guardano i » canali ed i porti che mettono nella laguna; » servizio costantemente gravoso, dovendo e » ufficiali ed equipaggi assoggettarsi alla più » penosa immobilità ed isolamento, necessa- » riamente esposti a tutte le inclemenze delle » stagioni.

» L'esempio d'insuperabile costanza e vero » amore di patria dato dagli ufficiali destinati » a quei punti ebbe una poderosa influenza » sopra le genti aggregatesi, talchè tutti stetero saldi al loro posto fino al cedere delle » forze fisiche; ma se n'ebbe per questo in » alcuni momenti soverchio numero di am- » malati, e fu necessario impiegare una con- » tinua forza di ricambio.

» Superati gli ostacoli e le strettezze finan- » ziarie, fu quasi ridotto ora al completo » l'armamento e vestimento della gente dei » varii corpi, la cui istruzione fu contempo- » raneamente il più possibile coltivata, come » non si ommise con prudente fermezza, nelle » difficili circostanze presenti, di mantenere e » promuovere la indispensabile militar discipli- » na.

» Nel Collegio, ove la nostra Marina fonda » le sue future speranze, e nella Casa di edu- » cazione ove si addestrano valorosi figli alla » patria, regna quel buon ordine che deve » realizzare i nostri desiderii.

» Io fermerò particolarmente la vostra at- » tentione sulla operosità dell'Arsenale; che, » se non è quale lo addita la maestà ed » estensione delle sue fabbriche, quale lo era » sotto il governo degli avi nostri, ridotti » ora gli operai ad un complesso di circa » 2300 nelle varie arti, fu così portata ad » una condizione superiore a quella in cui si » trovava prima del 22 marzo.

» Venezia, fra le città marittime la più » confinata alle sole risorse dell'industria e » del commercio per l'alimento del suo po-

» polo, nel languore commerciale in cui era
 » stata condotta e nella circoscritta attività
 » industriale riguardò sempre l'Arsenale ma-
 » rittimo di guerra come il principale stabili-
 » mento che potesse dar lavoro a tanti suoi
 » operai. Un rilevante numero di professio-
 » nisti nelle arti industriali marittime, dopo
 » aver veduto per anni ed anni nella inope-
 » rosità dei cantieri privati la emigrazione di
 » distinti artieri e la miseria di un numero
 » vistoso d'inoperosi, ed avere inutilmente
 » cercata occupazione in questo nazionale
 » Stabilimento che al 22 marzo appena 800
 » operai comprendeva, al sorgere di una vita
 » libera e di speranze ricolma, al nascere di
 » un Governo nazionale, quivi rivolsero le
 » loro mire, quivi corsero a chieder lavoro.

« Giustizia, politica, bisogno consigliarono
 » di assecondare il più possibile il loro desi-
 » derio.

« L'armamento quasi istantaneo di oltre
 » 100 legni di varie grandezze, opposti a
 » freno di un inimico possente che potea ri-
 » piombare su noi prima che avessimo ancora
 » organizzata una forza capace di respingerlo,
 » fa prova dell'utile partito fin dai primi giorni
 » ricavatosi dall'attiva prestazione delle nu-
 » merose braccia accolte allora nell'Arsenale.

« Fin dal 4 luglio fu da questa bigoncia
 » offerto un dettaglio dell'operosità presentata
 » dal nostro Arsenale nei primi giorni che
 » seguitarono il movimento italiano.

« Fu allora indicato come l'opera de' suoi
 » artisti accorse in quei tanti lavori che l'ar-
 » mamento dei forti, la costruzione di barricate,
 » la erezione di caserme e la formazione
 » di nuovi depositi da polvere esigettero colla
 » urgenza delle circostanze.

« Fino a che avessimo ridotta la nostra
 » difesa, nell'esteso nostro circondario, al
 » punto di renderci tranquilli sull'esito di
 » un attacco nemico, questo doveva essere
 » per noi il principale pensiero, ed a questo
 » dovemmo ogni nostra precipua cura rivol-
 » gere.

« E perciò le officine ed i depositi dell'Ar-
 » senale dovettero rispondere ai più stringenti
 » bisogni della guerra, e lo fecero con tutta
 » la maggior efficacia; mentre fra i più im-
 » portanti degli svariati lavori eseguiti sono
 » da notarsi ben oltre 6,000 letti da branda,
 » tavolati, scuderie, bottami, cassoni da mine,
 » affusti per due nuove batterie da campagna
 » e di ricambio per le batterie dei forti, ed
 » approntamento di un deposito vistoso di
 » palle, bombe e proietti d'artiglieria onde
 » assicurare il necessario alimento alle mille
 » bocche da fuoco opposte all'inimico.

« Il lavoro di fucili merita una speciale
 » menzione, mentre, accollisi parte a giornata
 » parte ad impresa i più capaci armaiuoli,
 » rinvenuti ed emigrati dalle vicine provincie,
 » costruiti loro gli ordigni necessari, si pro-
 » cedette alle riparazioni e montature con tanta
 » alacrità da renderne servibili dopo il 13
 » agosto più che 12,000, da provveder sempre

» alle continue riparazioni, ed averne in qual-
 » che tempo totalmente montati di nuovo oltre
 » a 5,000 in aumento; acquisto prezioso nelle
 » attuali nostre circostanze.

« Tuttochè si riferisca al ramo finanze il
 » dettaglio degli argomenti di spesa, mi cade
 » però in acconcio di qui osservare che la ci-
 » fra Spese incontrate dalla Marina, secondo
 » i resoconti degli ultimi sei mesi, offre un
 » approssimativo di 700,000 lire mensili. Se
 » si consideri che l'Arsenale non si trovava
 » al 22 marzo convenientemente approvvigio-
 » nato che del solo legname da costruzione,
 » per cui nell'affollamento dei lavori si do-
 » vette ricorrere ad ingenti acquisti di legnami
 » da lavoro, canapi, carbone, ferro, piombo,
 » rame ec., acquisti gravosissimi nella difficile
 » posizione in cui ci troviamo, la cifra sarebbe
 » da sè giustificata; chè, mercè la studiata
 » economia, limiterebbersi molto al disotto del-
 » l'esposto se non vi si avesse compresa quella
 » gran parte che, riguardando la guerra, do-
 » vrebbe a quel ramo addossarsi. Ma nelle
 » pressure che c'incalzano, nelle difficoltà che
 » ci contrariano, nelle grandi mire a cui
 » tendiamo, manca il tempo per fermarci di
 » preferenza sulla precisa ripartizione delle
 » cifre.

« Riguardo ai lavori proprii della Marina, i
 » cantieri dell'Arsenale non istettero già inope-
 » rosi; chè, compiuto appena l'armamento di
 » tanti legni stazionati a difesa del circonda-
 » rio, l'attività si rivolse all'aggiunta d'armo
 » di 3 penich, 1 cannoniera del tutto nuova
 » e capace di grosse artiglierie, 2 piroghe,
 » 4 grandi barcacce ed un trabaccolo armato
 » in guerra, come riserva per rinforzo di quei
 » punti che fossero più minacciati, ed al
 » contemporaneo allestimento di quei legni
 » maggiori che formare potessero una divi-
 » sione navale atta a prendere opportuna-
 » mente una parte attiva nella guerra e far
 » sventolare sui mari il libero nostro vessillo.

« Nella necessità assoluta di avere il più
 » presto possibile un piroscalo da guerra di
 » qualche efficacia, ogni sforzo fu rivolto alla
 » riduzione del *Pio IX*, il quale, mancante
 » in origine della necessaria solidità per
 » grosse artiglierie, fu quasi rifiuto, come
 » fu d'uopo costruire alcuni pezzi essenziali
 » che mancavano onde mettere in azione le
 » sue macchine; operazione difficilissima, che
 » però, avventurati della riuscita, ci offrì il
 » mezzo dopo il 13 agosto di servircene atti-
 » vamente ed averne un risultato nella no-
 » stra condizione molto importante.

« La grande corvetta la *Veloce*, avente
 » l'armo di 24 cannoni, rifatta si può dire in
 » ogni parte, fu parimenti allestita del tutto,
 » da aggiungersi ai brick *Camaleonte* e *Del-
 » fino* e alla goletta *Fenice*, legni ora già
 » pronti ad uscire al primo cenno dall'Ar-
 » senale.

« L'armamento e l'attività dei legni da
 » guerra non poteano regolarsi in corrispon-
 » denza all'ardore dei nostri prodi uffiziali di

» marina, nè ai desiderii del Governo, ma
» commisurarsi alla ristrettezza dei nostri
» mezzi e limitarsi a quanto una saggia poli-
» tica suggeriva.

» Il Governo, dopo aver studiate risorse
» per mettere le proprie finanze alla possi-
» bilità di sostenere spese esorbitanti, nello
» impiego di queste dovea necessariamente
» assicurarsi in preferenza i mezzi per man-
» tenere l'attiva difesa dell'esteso circondario
» minacciato costantemente dall'inimico, ga-
» rantire lo approvvigionamento interno della
» città o per meglio dire la nostra esistenza, e
» subordinatamente a questi imperiosi bisogni
» procedere all'aumento di forza da spingere
» sull'inimico nei giorni più avventurosi in
» cui potremo dar braccio efficace alla ri-
» scossa italiana.

» Il possesso di legni a vapore costituirebbe
» la forza più conveniente nella limitazione
» della nostra Marina e nella condizione spe-
» ciale del nostro porto. È d'uopo avvertire
» però che il valore di questa specie di
» bastimenti, come sempre assai elevato,
» s'accresce ora per l'aumento delle ricerche.
» Ciò nullameno s'intavolarono trattative al-
» l'estero, ed apposito ufficiale vi si occupa
» ancora, ritardato nell'esito dall'influenza
» degli attuali avvenimenti politici.

» L'Arsenale possiede il legname sufficiente
» per la costruzione di due grossi legni a
» vapore, il quale si sta approntando me-
» diante il lavoro della sega.

» Si sta per concludere il contratto di ac-
» quisto per le macchine di un piroscalo da
» guerra, ottenibili in quattro mesi dall'anti-
» cipazione di un terzo del loro valore, col
» pensiero di apparecchiarsi, come in ogni
» altro caso, alla disponibilità dell'intera
» somma; per cui, come v'indicava, ogni
» buon volere è sempre alla possibilità dei
» mezzi legato.

» In quanto alla costruzione dello scafo in
» Arsenale, nel contratto si contemplò la im-
» mediata spedizione dei piani pegl'indispensabili
» concerti fra i costruttori delle mac-
» chine e gl'ingegneri navali; ottenuti que-
» sti, saranno intrapresi i lavori e spinti pos-
» sibilmente colla celerità della costruzione
» delle macchine.

» Mi resta infrattanto lusinga di veder coro-
» nata di un risultamento felice la patria idea,
» sorta nella Marina ed accolta con entusiasmo
» da tutte le classi dei cittadini, di procu-
» rare fra breve un altro piroscalo atto alla
» guerra.

» L'eroismo dei sacrifici alla patria è dive-
» nuto ora nella città nostra una virtù così
» spontanea e generale che diventa persino
» difficile lo avanzarci l'un l'altro nella gara
» generosa e continua.

» Come si avanza il lavoro di costruzione di
» una nuova penich, ed è già condotto ai 18
» carati quello del brich *Pilade*, così si pro-
» cede alacramente al progredimento della
» grande fregata *l'Italia*, portata già a 12 carati.

» Dacchè l'allestimento compiuto dei legni
» minori, il cui stato ci offriva il più pronto
» mezzo di attività, permise di rinforzare i
» lavori intorno a questo grosso legno da
» guerra, il suo avanzamento si è spinto il più
» possibile, e si fa progredire di pari passo
» coll'allestimento di tanti oggetti d'armo e
» corredo.

» Si sono commissionate all'estero le grosse
» sue artiglierie, il cui contratto di acquisto,
» vincolato all'anticipazione di una parte del
» loro valore, ce ne assicura il possesso pel
» momento del suo armo; si sono pure ac-
» quistate le piante per procedere alla com-
» posizione delle sue alberature.

» L'espedito a cui si ricorre, in alcuni casi
» di urgenza, del lavoro ad impresa non poteva
» adottarsi in questa circostanza in cui si tratta
» di procedere nella costruzione e non già
» incominciarla. Sarebbe però sempre in ogni
» altro caso da bilanciare la convenienza di
» questo espedito prima di ricorrervi, tanto
» nel lato economico quanto nella riuscita
» delle opere, giacchè, poco soddisfatti degli
» avuti esempi, non lo si vede adottato in mas-
» sima dalle grandi Marine di guerra.

» Alla squadra sarda, che cooperò a tenere
» aperte le comunicazioni dal lato di mare, im-
» ponendo ai legni da guerra dell'Austriaco,
» prestò l'Arsenale la sua opera per molti
» lavori occorsi a' suoi legni, tanto a vapore
» che a vela, avendone però il rimborso d'ogni
» spesa sostenuta sì pel materiale che per
» la mano d'opera.

» E riguardo ai marinai civili, se ne adde-
» strano 120 in Arsenale pel pronto armo di
» una divisione leggiera di riserva, come pure
» si è riattivata la scuola dei garzoni, quale
» esisteva sotto il veneto Governo.

» Le officine di artiglieria, ove s'impiega
» una gran parte di operai militari di que-
» l'arma, prestandosi ai lavori per la marina,
» pei forti e per l'armata di terra, spiegano
» un'attività la più soddisfacente; ed ivi rac-
» colti anche i più esperti meccanici, se ne
» ritrae ogni dì più utilissimi risultati per
» l'attivazione di nuovi meccanismi che fa-
» cilitano la esecuzione delle opere.

» Oltre ai risultati ottenuti in armi e
» munizioni, di cui ho sopra parlato, oltre al
» lavoro in corso di una batteria da monta-
» gna di obici da 12, con affusti ed attrezzi,
» spiegano la maggiore attività la Officina
» fonderia e quella della macchina a vapore.
» Nella prima, in aggiunta alle tante fusioni
» in bronzo e particolarmente a quella pros-
» sima ad eseguirsi di due grandi cannoni alla
» Paixhans da 48, si ottengono fusioni in
» ferro per le quali in addietro doveasi ri-
» correre all'estero; e nella seconda vedesi
» tratto ogni miglior partito dalla forza mo-
» trice, applicata, oltre ai soliti lavori, alla
» costruzione di capsule, alla foratura di can-
» noni ed al movimento dei cilindri che do-
» vranno quanto prima procedere alla lami-
» nazione del rame, mentre per l'arroventa-

» mento delle foglie si costruisce un forno a riverbero.

» È quasi compiuta la costruzione di una nuova caldaia tubulare per la macchina a vapore del piroscalo il *Messaggero*, onde averne pronto il ricambio.

» Così supplisce l'attività e l'ingegno a quanto ora difficilmente possiamo altrove procurarci a cagione dell'isolamento in cui le circostanze ci mantengono.

» Sono in continua attività due laboratorii pirotecnici, e fra pochi giorni incomincerà ad esserlo la nuova fabbrica di polvere da guerra erettasi in isola delle Grazie, ove, compiute le opere edili, si sono nelle Officine di artiglieria immaginati ed eseguiti tutti i meccanismi necessari, compresa la caldaia a vapore per lo scaldatoio: il quale provvedimento ben compensa la forte spesa incotrata, mentre nel prolungarsi della guerra guarentisce il necessario approvvigionamento di munizioni; giacchè, attivate le cinque macchine, se ne avrà un risultato di circa 3000 chilogrammi di polvere al giorno.

» Il dettaglio offertovi ebbe lo scopo di provare l'utile impiego di una rilevante mano d'opera che dal 13 agosto fu accresciuta di 155 individui; impiego che, io ripeto, viene anco consigliato da una vista umana e politica.

» Compiuta questa relazione, aggiungerò una sola parola: lo spirito valoroso della Marina in generale non esige che lo si appalesi, se lo manifestano i fatti. Coi valorosi del 27 ottobre seppero gareggiare in coraggio gli equipaggi dei legni leggieri che vi presero parte; coraggio che, dal primo ufficiale all'ultimo della ciurma trasfuso, ci assicura l'esito più glorioso quando, sotto il vessillo della libera Italia, potrà spiegarsi ardito su quel mare che vide per secoli ricca e possente questa eroica città » (*Applausi*).

Tosto dopo il triumviro Cavedalis legge il seguente rapporto intorno agli affari di guerra:

» Per decidere maturamente sulle condizioni interne ed esterne del paese, come è il vostro mandato, cittadini rappresentanti, al succinto discorso dittatoriale torna mestieri di arrogere speciale informazione in fatto della guerra, a cui di presente soggiace e soggiacer deve per noi ogni altra politica ed economica questione.

» Nella tornata dell'11 ottobre, all'Assemblea che rappresentava allora, come oggi questa, lo Stato, se ne diede già diffusa, dettagliata relazione. Dopo quel giorno impertanto, integro, incontaminato conserviamo quest'estuario e dilatata piuttosto la libera nostra provincia, dappoichè al mezzodì raggiungiamo la Cavanella sull'Adige, mentre non si passava prima la sponda del Brenta; ed al settentrione i nostri avamposti si spingono ora fino all'alveo vecchio del Piave.

» Cinque si ritengono, come erano, i nostri circondarii di difesa. Le fortificazioni, le batterie nelle isole ed ai margini della laguna

» sono oggidì a compimento condotte, con regolarità sistematiche, provvedute delle occorrenti munizioni.

» Cinquecentocinquanta sono le bocche a fuoco, disposte sui parapetti; determinato ovunque con precisione è lo stato di combattimento in ogni contingenza d'attacco.

» L'esercito nostro ad una qualche diminuzione numerica soggiacque in quest'ultimo trimestre nei corpi volontari, ed avvantaggiò e si accrebbe in truppe regolari. Quattro reggimenti di Roma e di Bologna rispediti vennero ai loro paesi, chè assottigliate eransi le loro file per disagi, per malori, per individuali congedi. Sostituito invece da quell'amico Governo fu un battaglione di militi nominato dell'*Unione*, perchè agglomerati da varie parti d'Italia e capitanati da distinto veterano dell'antica armata.

» Nuove legioni si aggiunsero e si aggiungono di robusta gioventù, che dalle nostre provincie s'intitolano *Euganea*, *Friulana*, *del Sile*, *dell'Alpi* e *Dalmato-Istriana*, le quali già suppliscono al servizio sui bastioni e si cimentano, insieme ai nostri provetti guerrieri, sulla linea difensiva.

» Si può calcolare che i partiti fossero 8000, i pervenuti 3300. Se, perduti de'prodi volontari, acquistati abbiamo altri fratelli nostri, buona parte de'quali s'indurarono alle marce, al bivacco, affrontarono il fuoco, assaliti furono ed assalitori; fratelli involatissimi dalle file e dalle persecuzioni dello straniero, che comuni hanno con noi le offese, gli affetti, i pericoli, le speranze.

» La forza esistente in Venezia, che complessivamente di ogni arma era all'11 ottobre decorso di Veneti 13733
» d'altri Italiani 6122

» totalità 19855

» al presente consiste:

» veneta Infanteria e Cavalleria 11600
» Stato maggiore, Artiglieria, Genio ed ambulanza 3000

» somma 14600

» connazionali nostri dell'Insubria, della Romagna, di Napoli, che oggimai consideriamo della nostra famiglia, che divisero seco noi finora le palme e le vicende 1830

» Totalità 16430

» L'arrolamento si continua, e le disposizioni sono emesse per recarne l'aumento ad altri 3000, sempre però di truppe ordinate; chè le irregolari mal reggono alla noia e mal convengono al servizio dei molteplici disgiunti nostri forti.

» Triplicato risulta il numero de' cannonieri in questo ultimo semestre, già esercitati al servizio di ramparo e di costa; e due volanti batterie, equipaggiate e ben istruite, sono per uscir in campagna.

» Alle forze di linea arroger si potrebbero

» le quattro legioni della Guardia cittadina e
 » i suoi bersaglieri e cannonieri, poichè infatti
 » gareggiano colle schiere regolari nella tenuta,
 » nell'armamento, nell'istruzione; partecipano
 » ad ogni cimento; e nell'atto che vegliano
 » alla pubblica quiete ed accorrono ad ogni
 » tumulto, se ne scorgono sui rivellini di Mar-
 » ghera, di quei di san Marco, di Cannaregio,
 » di Castello ec., come a Brondolo ed a Maz-
 » zorbo di quelli di Chioggia e di Burano.

» Cento sono i legni armati in guerra, che
 » i porti, i canali, le lagune custodiscono;
 » montati al completo di artiglieri e di mari-
 » nai, Veneti tutti, di que' che primi insor-
 » sero, che anelano di agire per la redenzione
 » di Venezia. Chi oserebbe affrontarli? Come
 » approssimarsi alle barricate? Se pure un'oste
 » numerosa e risoluta, senza valutar perdita
 » ed eccidio, distrugger potesse, se non con-
 » quistare, i nostri forti, i nostri ridotti, quei
 » marinai e cannonieri, que' nostri cento le-
 » gni schernirebbero l'insania di chi volesse
 » attaccare Venezia.

» L'amministrazione della guerra, complica-
 » tissima sempre, malagevole è molto più a
 » regolarsi negli Stati, negli eserciti nuovi
 » e che sorgono da una rivoluzione. La recente
 » storia del Consolato e dell'Impero di Fran-
 » cia le difficoltà, gl'imbarazzi, le querele ram-
 » menta del grande condottiero che riusciva a
 » formare nullameno il più ordinato esercito
 » del mondo. Assoggettare egli seppe a' suoi
 » standardi la fortuna e la vittoria; ma inge-
 » nuamente confessa di non aver potuto rimu-
 » vere affatto gli abusi economici e domare la
 » nequizia dei provveditori delle sue armate.

» Pochi disparati elementi militari qui esi-
 » stendo, e comparsi nuovi uomini dal politico
 » rovesciamento del 22 marzo, si rimase lun-
 » gamente incerti ed oscillanti nel sistema da
 » adottarsi fra l'italico di un tempo e l'austriaco
 » od il piemontese di oggi giorno; ed il peg-
 » gio era che nessuno seguivasi, ma quando
 » l'uno e quando l'altro, giusta il rapido e
 » successivo alternarsi delle persone, dei par-
 » titi, dei governi. Resistere si dovette ai vec-
 » chi stazionarii egualmente che al moto irrom-
 » pente d'indigeste innovazioni, ma soprattutto
 » imbrigliare, se non abbattere, coloro che
 » nella confusione e nelle turbolenze il van-
 » taggio rinvengono e sui mali speculano della
 » società e della patria.

» Un sistema pertanto si è preferito, un Co-
 » dice amministrativo militare promulgato; si
 » sono istituiti i Consigli nei corpi, stabilita la
 » tenuta dei ruoli della milizia, attivate le ispe-
 » zioni periodiche, le rassegne straordinarie e
 » rigorose.

» L'Intendenza dell'armata è in grado,
 » quando che sia, di rendere ragione di ogni
 » partita. Scemate, se non tolte, sono le
 » malversazioni, accresciute e crescenti le no-
 » stre economie. L'entità dei dispendi nel
 » loro complesso ed il loro decremento risul-
 » tano dai conti che il Governo non preteri-
 » di mensilmente pubblicare. L'entità dei ri-

» sparmi per migliorati sistemi d'amministra-
 » zione, per trattenute, per diminuzione di
 » stipendi e di prezzi nella gestione dell'ul-
 » timo trimestre si calcola di lire 716,980;
 » a cui aggiuata l'economia accennata nell'an-
 » teriore Assemblea, ne risulterebbe in com-
 » plesso, dopo il 14 agosto, un insperato ri-
 » sparmio di lire 1,816,980.

» Riparate sono oggimai le nostre caserme
 » dall'abbandono in cui erano e dai guasti;
 » provveduti gli ospitali di letti e di suppel-
 » lettili per lo straordinario numero degli
 » ammalati che sino a tutto novembre au-
 » mentavano e che ora soltanto la ventura
 » abbiamo di veder decrescere; preparate e
 » disposte le ambulanze; assicurate, per non
 » dir profuse, le cure ed i conforti agli
 » ammalati da eletta schiera d'ufficiali sani-
 » tarii, con sapiente consiglio capitanati. A
 » regola assoggettate si sono le somministra-
 » zioni, le sussistenze, i trasporti militari;
 » vestiti ed equipaggiati i corpi tutti di an-
 » tica e di recente formazione; coperti e
 » difesi dalla rigidità delle notturne fazioni
 » quelli che presidiano i luoghi esposti e
 » lontani. Supplito infine si è pure all'arma-
 » mento, che pei fucili anche dopo l'11 ot-
 » tobre si difettava; chiamati si sono fin da
 » estranei paesi armaiuoli ed utensili, ed atti-
 » vata un'armeria a merito de' valenti ufficiali,
 » direttori, protti ed artefici del nostro Arse-
 » nale, dove inoltre si procede all'imponente
 » travaglio per la erezione di una fabbrica di
 » polveri onde prevenire l'occorrenza d'una
 » guerra, d'un assedio quanto si voglia pro-
 » lungato.

» Alla istruzione ed all'insegnamento della
 » truppa* alacremenente si dedicano e sorve-
 » gliano ufficiali e generali. Oltre alle singole
 » manovre ed alle speciali scuole di compa-
 » gnia e di battaglione, si esercitano nelle
 » evoluzioni di linea in masse riunite a
 » Chioggia, a Lido ed a Marghera, figurando
 » movimenti in assalto e difesa, entro e fuori
 » dei trinceramenti.

* » Dai capi dei corpi e dai comandanti dei
 » circondarii si tengono istruzioni pegli uff-
 » ciali, ed alla scuola centrale, già erettasi
 » per la tattica e per la fortificazione, si ag-
 » giunsero in questo nuovo corso lezioni di
 » matematica, di disegno, d'artiglieria e di
 » contabilità militare.

» L'infanteria e l'artiglieria per tal modo
 » progredirono, e le nostre truppe gareggiano
 » in presente con quelle delle antiche armate per
 » tenuta, per esattezza, per attitudine guerriera.

» In difetto risultò alquanto nell'ultima ri-
 » gorosa rassegna la cavalleria, meno assai
 » però di quanto si volle e si affettò di par-
 » larne; difetto a cui di questi giorni si sta
 » riparando; difetto che attribuire pur è me-
 » stieri alla peculiare condizione di Venezia,
 » la meno accomodata certo, come per rac-
 » cogliere, custodire e trasportare cavalli,
 » molto più per comporne, equipaggiarne,
 » istruirne squadroni.

» Ben di sovente si scagliarono censure ed
 » accuse a' soggetti occupati nei corpi attivi,
 » nell'amministrazione e nel dipartimento della
 » guerra. Fummo pertanto molto circospetti
 » nell'accoglierle, ed il più delle volte si
 » sono reiette come infondate e dipendenti
 » da privati rancori, da soverchia dubbiezza.
 » Si preferirono le cautele e le indagini alle
 » determinazioni coattive. Guai infatti se retta
 » dato si avesse alle denunce, ai sospetti!
 » rimasti sarebbero i circondarii, le legioni
 » senza comandanti, il ministero forse deserto.
 » Non si esitò tampoco a riabilitare chi si
 » dimostrò ingiustamente o soverchiamente
 » colpito dalla pubblica opinione, poichè, nel-
 » la difficoltà di ben sostituire, approfittare
 » devesi di ogni merito quando si sappia ap-
 » plicarlo, e sempre ve n'ha in chi ebbe a
 » maestra l'esperienza.

» Negletta non venne l'amministrazione
 » della giustizia militare, avendosi sollecitato
 » lo sviluppo dei processi e delle decisioni
 » dal lato degli Auditorati ordinarii e dei
 » Consigli di guerra, ed essendosi costituito
 » un Auditorato generale ed un Consesso per
 » l'appello e per la revisione, di cui si man-
 » cava e che necessarii sono per guarentire
 » la libertà, lo stato, la vita dei militari, che
 » pur sono cittadini, come per l'esemplare
 » acconcia esecuzione della legge. Oltre l'a-
 » bolizione delle pene infamanti, si è conce-
 » duto ai rei la facoltà di eleggere il difen-
 » sore, e si demandarono ai tribunali ordi-
 » narii quelle trasgressioni e quei delitti che
 » non sono tutt'affatto militari. E siccome
 » nella prima epoca del Governo, ossia quan-
 » do sistemi e persone risentivano ancora
 » dell'avvenuto rivolgimento, difettosi risul-
 » tarono processi e sentenze, si riparò al pre-
 » giudizio delle parti ed al grido della umanità
 » e della giustizia con atti di grazia, evi-
 » tando così di por mano a giudizi compiuti.

» Di tal guisa, ed in coerenza alle mas-
 » sime annunziate in quest'aula medesima
 » nell'antieriore Congresso, fu fermo nostro
 » scopo, supremo divisamento, di costituire
 » milizie regolari, d'imporre ordine e disci-
 » plina eziandio nei volontari, franchi o ven-
 » turieri. Le masse insorte e non ordinate,
 » sole, non reggono agli eserciti: goveranno,
 » ma suffulte esser deggiono da esercitate
 » falangi, guidate da esperti, ardimentosi
 » capitani. Così in Spagna la insurrezione si
 » sostenne perchè sorretta da reggimenti bri-
 » tanni. Ne facemmo noi la trista prova nella
 » guerra dell'anno decorso; la fecero di
 » questi giorni Praga, Vienna, Francoforte,
 » come altre volte la bellicosa Polonia. Gli
 » Urgheri valorosi combattono in quelle loro
 » lande e si oppongono ad agguerrita armata
 » perchè agguerriti sono essi pure, e batta-
 » glioni e squadroni di fanti e di cavalli, diretti
 » da abili capitani, cooperano colle armate
 » popolazioni. Le piccole acaiche repubbliche
 » sfidavano in profonde addestrate file le in-
 » numerevoli asiatiche irruzioni; Cesare la

» vinceva sui Galli, come questi in presente
 » sugli Arabi; Carlo XII batteva le informi
 » orde cosacche; Bozzari ed Odisseo i disor-
 » dinati Ottomani. Molto più dopo che l'arte
 » della distruzione divenne una scienza, che
 » l'artiglieria scompiglia i corpi, sgomenta gli
 » animi, abbatte le città, i trinceramenti, e
 » reca da lungi, a tempi e spazi matematica-
 » mente calcolati, il terrore, l'incendio, la mor-
 » te. Uditelo ancora una volta: truppe istruire
 » deggionsi, formare ufficiali, disciplinare le
 » stesse franche coorti, le civiche guardie.

» Chi al governo ed alle sorti della guerra
 » trovasi preposto deve agire quindi con fer-
 » ma mano, con imperturbato risoluto volere;
 » altrimenti fallisce nell'esito, e la patria si
 » perde. Non si dà libertà nell'armata e fra
 » i combattenti; gli stessi duci dei guerri-
 » glieri, assoluti comandano sui liberi loro
 » seguaci. La subordinazione dev'essere piena.
 » Bruto immolava suo figlio alla militare di-
 » sciplina: *batti ma ascolta*, rispondeva Te-
 » mistocle lorehè da condottiero divenuto era
 » subalterno. Nè si esitò quindi a vietare ai
 » soldati d'intervenire a Circoli, ad adunanze
 » in cui si discutono argomenti di politica e
 » di guerra, e di promulgare colle stampe
 » editti, memorie, relazioni ec. Si concessero
 » bensì e si concedono speciali licenze in via
 » di eccezione, appoggiando alla moderazione
 » di questo popolo, al buon senso dei nostri
 » militi; ma egli è sempre un fatale esempio,
 » uno scherzar col pericolo. L'agitare i gravi
 » temi della costituzione sociale, il prender a
 » disamina gli atti delle pubbliche Ammini-
 » strazioni, il penetrare nelle alte regioni
 » della politica e nelle complicate della guer-
 » ra, senza approfondire le questioni, igno-
 » rando bene spesso tutte od in parte le in-
 » trinseche circostanze, gli essenziali motivi,
 » la connessione, la relazione degli eventi,
 » sia colla libera stampa o, come si suole,
 » nelle libere adunanze popolari, è ben di
 » sovente iniziativa di sedizione, soggetto di
 » apprensione, di riguardo per l'autorità le-
 » gale. Ma quando si discute e preventiva-
 » mente si opina e si decide da chi obbedir
 » soltanto dovrebbe e combattere, il bastone
 » del comando si rompe, o nelle mani inevi-
 » tabilmente passa dei partiti e delle fazioni.
 » Le porte dei Circoli politici e delle tipogra-
 » fie non deggiono aprirsi ai militari che con
 » assenso del Governo e con molta circospe-
 » zione, anche nei liberi Stati; molto più in
 » paese combattuto da potente avversario.

» Sono queste ingrute verità che qui pro-
 » mulgai altra volta, che ripeto, poichè non
 » transigo colle mie convinzioni a malgrado
 » che vi ripugnino i miei sentimenti di cit-
 » tadino liberale ed a pericolo di quell'aura
 » popolare che pregio come il solo compenso
 » ai molti miei sacrifici.

» Intanto però che all'organizzazione dell'ar-
 » mata attendevasi, che si sostenne il molte-
 » plice faticoso servizio della custodia e della
 » difesa di tante isole e forti, non si trascu-

» rarono i nostri mezzi d'attacco. Padroni qui
 » della resistenza, ma dipendenti nello svi-
 » luppo e nell'esito delle operazioni di guerra
 » dagli eventi d'Europa, ridotti fummo poli-
 » ticamente per un lasso di tempo a guardare
 » queste lagune. Venezia, sola rimasta nella
 » palestra della difesa, prima diede il segnale
 » e l'impulso per riaprir la campagna. Due
 » sortite al Cavallino ed a Mestre, dopo
 » altre minori fazioni, furono intraprese e
 » felicemente eseguite. Si ottenne con ciò
 » d'imporre al nemico, di frenarne le scor-
 » rerie, di demolire le sue barricate, di
 » sloggiarlo dai posti soverchiamente vicini e
 » molesti, di facilitare l'introduzione di der-
 » rate e di oggetti alla difesa occorrenti; si
 » ravvivarono per un istante le speranze delle
 » nostre provincie. Fra i molti nomi cele-
 » brati e nelle molte relazioni dell'impresa
 » di Mestre venne forse preterito chi ne con-
 » cepiva il piano e la mossa, e certo non mai
 » abbastanza si parlò di quei giovani guerrieri
 » che si slanciarono all'assalto delle batterie,
 » ne estinsero i fuochi, ne spostarono alla
 » baionetta i difensori, il cui valore insomma
 » assicurò la vittoria.

» Un'idea allora, ossia dopo quel glorioso
 » fatto, sorgeva nel Governo e nel generale
 » in capo, ed era d'istituire una decorazione,
 » un distintivo d'onore, all'uopo eziandio di
 » economizzare stipendi e promozioni negli
 » ordini dello Stato, idea che a me spettava
 » di concretare. Essere dovrebbe un premio
 » alla intrepidezza, alla virtù militare, non
 » meno che ai talenti ed ai meriti civili a
 » profitto della patria ossia di tutta Italia;
 » essa rimarrebbe in ogni evento un'insegna
 » di conforto ai superstiti, una stella raggian-
 » te in mezzo al deserto, una memoria in fine
 » della fermezza e della battaglia combattuta
 » in Venezia. Non ordine, non medaglia, ma
 » un corpo costituire si potrebbe alla foggia
 » della Legion d'onore di Francia, con titoli
 » e distinzioni che ricordassero vetuste glorie
 » italiane senza dipartirsi dalle materiali
 » espressioni usitate nei moderni distintivi
 » d'onore. La decorazione s'intitolerebbe del
 » *Risorgimento*; l'emblema, la Fenice che
 » rinasce dalle fiamme, sopra un dado in cui
 » sta impresso il motto *Venezia*, ed al ver-
 » tice una stella entro cui il motto *Italia*.
 » Si appenderebbe con catenella d'argento
 » o d'oro al petto od al collo, a seconda del
 » grado. Quattro sarebbero i titoli e le classi,
 » cioè *Arcieri*, *Centurioni*, *Tribuni*, e la
 » suprema *Procuratori di san Marco*. Sa-
 » rebbero quest'ultimi i custodi, i consiglieri
 » dell'istituzione, e la distribuzione dipende-
 » rebbe sempre dal potere sovrano che reg-
 » gerà Venezia, sia che qui risieda od al-
 » trove. Tale sarebbe l'idea; lo sviluppo, for-
 » mulato a Decreto e cogli Statuti, potrà in
 » seguito esservi assoggettato da chi mi suc-
 » cederà nella sedia curule. La creazione do-
 » vrebbe darsi dal 22 marzo venturo.

» Voi vedete dunque, o cittadini deputati,

» come progredito abbiamo nell'ordinamento
 » dell'esercito, come forti siamo nella difesa,
 » come disposti a rieder in campo aperto tosto
 » chè il destro ci venga offerto dai nostri fra-
 » telli d'Italia o dagli alleati, da quelli cioè che
 » comuni hanno seco noi pericoli ed interessi.
 » Dal passato e dal presente volgiamo ra-
 » pida occhiata all'avvenire. Approfitterò della
 » fiducia che m'ispira la generosità di que-
 » sto popolo, che con tanta abbondanza di
 » suffragi confermare mi volle anche a suo
 » rappresentante. Parlerò colla franchezza del
 » soldato, e saranno del governante che cessa
 » l'estreme parole.

» Fin dai primi giorni di quest'era novella
 » illudermi non poteva sulle imponenti diffi-
 » coltà dell'attuale movimento sociale. Vidi e
 » misurar potei per la mia posizione il peri-
 » colo. Non ispinsi, non trattenni; ma, aper-
 » tosi l'arringo, risposi, com'è dovere di cit-
 » tadino, all'appello, alle speranze del mio
 » paese. Accennai però difficoltà e pericoli
 » a' miei concittadini qui ed altrove, che fidu-
 » ciosi e ciechi erano pur troppo; lo ripeto
 » oggi, poichè fiduciosi soverchiamente taluni
 » vogliono mantenersi e dimentichi quasi delle
 » contingenze reali, e poichè in voi è l'alta
 » missione di risolvere ne' solenni momenti
 » che si approssimano. Qui si resiste e reg-
 » ger si puote e si deve per la giacitura di
 » Venezia, per le nostre forze di terra e di
 » mare, per le disposizioni degli abitanti;
 » vieppiù dunque responsabili voi ne siete
 » dinanzi all'Italia intiera, dinanzi al mondo,
 » dinanzi alla storia. Ma nella generale lotta
 » dei popoli contro la forza assoldata, nel
 » divincolarsi delle nazionalità contro gli an-
 » tichi dinastici poteri, subalterni noi siamo
 » ai fatti dell'altrui guerra, alle decisioni
 » della politica europea. Dominare non pos-
 » siamo gli eventi, ma studiare ed agire per
 » non rimanerne schiacciati.

» Venezia, superiore finora se non immu-
 » ne dai partiti, ferma, immutabile nel suo
 » proposito dell'11 agosto, coll'ultima voce
 » de' suoi dittatori proclama tuttavia ciò che
 » si promise quel giorno: *impregiudicate*
 » *mantenersi le condizioni politiche dello*
 » *Stato, incolumi i diritti, i doveri della*
 » *città e provincia intorno al proprio*
 » *reggimento ed alla politica appartenen-*
 » *za*. Venezia, come esempio di fermezza, deve
 » oggi esserlo di perseveranza.

» Vano d'altronde è il dissimularlo: co-
 » loro che ci attorniano conoscono appieno la
 » posizione nostra, sperimentarono il nostro
 » coraggio, sono istruiti del mestiere dell'ar-
 » mi. Di viva forza non saremo tampoco at-
 » taccati, ma il tempo ci combatte, e si at-
 » tende dal tempo la nostra rovina. Oltre ciò,
 » se essere non possiamo assediati, siamo però
 » insidiati. L'esercito avversario è al margine
 » delle nostre acque, alla soglia dei nostri
 » forti; al di dentro pochi bensì, ma pur ve
 » n'ha del suo partito; l'oro, l'ipocrisia e la
 » paura potrebbero moltiplicarli, e col manto

» di patrio zelo tumultuar colla stampa, in-
» trodursi nei Circoli ed in questa aula me-
» desima. Sarebbero questi gli approcci, le
» parallele, le batterie di breccia.

» Non di libertà ora è parola, ma di poli-
» tica esistenza, combattuta da potente nemi-
» co, determinato a tutto volere od a tutto ar-
» rischiare. Ei si forma alleati, temporeggia
» colle mediazioni, suscita e delude i popoli e
» le loro Costituenti, richiama alle insegne ve-
» terani, coscritti, disertori, malviventi, che tutto
» è buono e di tutto avvedutamente approfitta;
» spaventa, atterrisce colle deportazioni, coi suppli-
» plizi, strappa le armi e le risorse dalle mani
» dei cittadini, e tutti i poteri nel solo duce del-
» l'armata tiene opportunamente conferiti. Lor-
» quando lo credevate schiacciato, ei comprime-
» va le insorte sue città capitali, riacquistava le
» perdute provincie, ed ora due armate oppo-
» ne, l'una ai prodi Magiari, l'altra al Ticino, ed
» a cui aperta è la via di Ravenna e di Ancona.

» Intanto a discutere di libertà e del partito
» a seguire qui siedono soldati, marinai, ufficiali,
» amministratori, anziché vigili ed attivi
» accudire ed assistere all'ordinamento, alla
» disciplina, alla istruzione delle milizie e delle
» ciurme, alla repressione degli abusi, all'econo-
» mia dei dispendi, alle fazioni di guerra;
» mentre l'operoso inimico ascolta quasi le no-
» stre voci, le nostre deliberazioni, dai suoi trin-
» cieramenti, mentre d'uopo abbiamo di forza,
» di azione, di celerità, e soprattutto di segreto.

» Perciò nel senso appunto, ed essenzial-
» mente, della difesa e della guerra moderare
» deggionsi le discussioni, mantenere concen-
»trato il potere, e tosto eleggere il nuovo Go-
» verno di piena fiducia: oggi, se possibil fosse,
» piuttosto che domani. Gli avvenimenti strin-
» gono, s'agitano le fazioni, insiste la diplo-
» mazia, si muovono le armate. Uno sviluppo
» politico, un interno tumulto, un moto di
» guerra esser potrebbe imminente, giungere
» impreveduto. L'attuale condizione incerta, in-
» determinata, paralizza ogni azione, ogni ordine
» dello Stato; v'è titubanza nel decidere come
» nell'obbedire. L'istante che passa è periglioso,
» quello che segue potrebbe divenire fatale.

» Venezia alla fin fine non è che una vastis-
» sima piazza di guerra, in istato d'assedio, ac-
» cessibile da mille parti a chicchessia ed aperta
» alle esplorazioni di attento solerte avversario,
» inespugnabile soltanto finché il popolo sarà
» rassegnato ed il comando robusto e risoluto.

» Nella guerra delle Alpi e dell'Appennino
» Venezia è formidabile sito strategico, a por-
» tata della terra e del mare. Roma, Firenze,
» Milano esser possono invase e ricuperate, e
» non sono in grado ora di suffragare Venezia.
» Venezia si può perdere per insidie; perduta
» una volta, è perduta per sempre. Nell'unione
» o nella confederazione della penisola Venezia
» potrebbe con Lombardia essere combinata o
» collo Stato subalpino, ma ridivenire anche
» potrebbe metropoli di provincie secoli e fra
» loro da lunga pezza riunite, e formar parte
» così della grande famiglia italiana.

» Supremo scopo dunque per noi essere
» deve di conservarla e difenderla; interesse
» e dovere di tutta Italia il soccorrerla; nè
» indifferenti altre nazioni ed Allemagna
» istessa esser ponno a' suoi futuri destini.

» Che se tanti secoli di oppressioni, di
» sfregi, di sciagurate vicende, se la lunga
» servitù, le recenti concussioni, le procon-
» solari ferocie e gli ultimi inuditi dolori
» placato ancora non avessero l'ira di Dio
» tremenda, e prolungar si dovesse l'itala
» agonia e soccombere il bel paese delle di-
» scordie alla prepotenza e della conquista,
» Venezia può e vuole sostenersi. Questo ve-
» tusto baluardo della religione, della civiltà,
» della indipendenza d'Europa, venduto, tra-
» dito, ma non mai vinto, diverrebbe un'altra
» volta l'asilo, il ricetto della sventura, del
» nazionale elemento, e qui conservare il
» sacro fuoco di Vesta, qui del Vaticano e
» del Campidoglio il grido, la voce che ci
» chiamò, che ci fe' insorgere, che si vuol
» soffocata, oscillare ancora dovrebbe finché
» fiato si desse alla tromba nel nuovo giorno
» del risorgimento d'Italia » (*Applausi*).

Il *Presidente* legge quindi una proposizione
d'urgenza del rappresentante avvocato Benve-
nuti circa al Decreto del Governo di ieri rela-
tivo alla moneta di rame; e, mentre il Regola-
mento non è ancora approvato, pur seguendo
l'uso degli altri paesi, domanda al potere ese-
cutivo se accetta o no tosto l'interpellazione.

Il *Rappresentante triumviro Manin* monta
applaudito la bigoncia.

Era intenzione del Governo di dare spiegazioni
all'Assemblea intorno al Decreto di ieri; ma
aspettava, prima di far questo, che fossero letti
i due rapporti intorno alla marina e alla guerra.
Aspettava che l'ordine del giorno passasse al
secondo punto, che è quello della proposizione
del rappresentante Chierighin, che aveva ap-
punto analogia con questo argomento. Dirò bre-
vemente. Il Governo ha fatto coniare e fa co-
niare molte monete di rame, e queste a vantag-
gio delle piccole contrattazioni e della classe
meno agiata. La moneta di rame, e specialmente
quella che viene coniatata dal Governo, non è di
natura tale da dar luogo a esportazioni. C'era
già prima una massa ragguardevole di moneta
di rame. Questa massa si aumentò e si va gior-
nalmente aumentando. Non essendovi penuria
di questa merce, il suo incremento straordina-
rio non poteva dipender da altro che da una
speculazione, da un'incetta. Questa incetta in
molti sarà stata prodotta dal desiderio di un
guadagno nelle rivendite. Ma è nell'intima opi-
nione del Governo che i promotori di questa
incetta fossero suggeriti dai nostri nemici. Ab-
biamo fatti, che qui non possiamo ripetere per-
chè sono indizi dei quali ci serviremo per tro-
vare la sorgente. Questi fatti dimostrano che
emissarii giravano non solo per la città ma
per tutto l'estuario, e perfino sui forti, a do-
mandare e raccorre monete di rame. La man-
canza della moneta di rame, che rendeva diffi-
cile il dare i resti (scusi l'Assemblea in questa

circostanza le parole un po' volgari), che impediva ai venditori di commestibili di dare i resti, provocava necessariamente dei disgusti nella misera popolazione, e poteva essere sorgente di turbamento della tranquillità; ed anche un fatto avvenuto ieri mostra che quella causa poteva portare questo effetto. Ora noi abbiamo detto fin dalle prime sessioni di quest'Assemblea che la nostra difesa sta nella tranquillità, e che l'unico mezzo dei nemici per vincere questo paese appunto è quello di turbare la tranquillità. Noi abbiamo pieni poteri per la tranquillità; senza questo abbiamo dichiarato francamente che non potevamo assumere la responsabilità di governare. Quindi, nell'urgenza di un provvedimento il quale, se anche non fa subito un effetto materiale, fa subito un effetto morale, noi abbiamo creduto di essere pienamente nel nostro diritto di fare il Decreto che abbiamo fatto ieri. Questa è la spiegazione delle disposizioni date.

Io credo che, nominandosi una Commissione che si occupi appunto dell'argomento del cambio, alla quale noi daremo gli schiarimenti desiderabili, sia inutile far su ciò una discussione ora, per non rinnovare la discussione due volte. Per altro non rifiuterei di farlo se fosse desiderato.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — La misura adottata dal Governo è saggissima, è necessaria, e io non avrei nemmeno creduto che fosse mestieri giustificarla. Egli è appunto perchè sono persuaso della necessità di quel provvedimento che desiderava di fare alcune interpellazioni al potere esecutivo affinchè si potesse meglio conoscere lo spirito di quelle misure, si potesse conoscere in quanto fosse possibile assecondarlo, si quietassero alcune dicerie che furono sparse, e si vedesse anche se fosse possibile un miglior provvedimento. Dietro la risposta che il Governo sarà per dare, o si vedrà che non si può far niente e cesserà ogni proposta, o si vedrà che vi è qualche cosa da fare, e qualche rappresentante farà una proposta. Giova dunque che si diano alcuni schiarimenti affinchè i rappresentanti, ben conoscendo lo stato delle cose, sieno in grado di fare delle proposte utili al paese. Ecco le due semplici interpellazioni che io voleva dirigere al Governo, e sulle quali lo lascio in facoltà di rispondere se egli crede. Ho sentito moltissimi a dire che quel Decreto è giustissimo, come son giuste le ragioni che lo determinarono, ma appunto perchè le ragioni sono giuste condurrebbero a una conseguenza: che cioè quelle stesse misure fossero applicabili anche ai pezzi da centesimi 15, perchè anche questi sono destinati al commercio minuto. Io voleva domandare prima di tutto per quali ragioni il Governo non abbia creduto di estendere quella prescrizione anche ai pezzi da centesimi 15. Volevan poi fare un'altra interpellazione, e questa per acquietare le dicerie. Si vuol far credere da alcuni che le monete di rame venivano finora distribuite dal Governo in piccolissime quantità a questi negozianti o venditori di private, e

che per tutto il resto poi il Governo non cambiava queste monete di rame se non che dietro denaro. Convieni confessare che in questa maniera il Governo, che lo faceva con buonissimo fine, con quello cioè di aumentare le rendite dello Stato, dava egli stesso un incremento notevole all'aggio; e quindi è ben naturale che quelli che comperavano queste monete di rame avessero ragione di chiedere un qualche corrispettivo. Domanderei se ciò fosse vero, e se il Governo crede di provvedere in modo che il cambio delle monete di rame non abbia da farsi dalla Zecca necessariamente con moneta in denaro. Queste sono le interpellazioni che al potere esecutivo io desiderava di fare.

Il Rappresentante triumviro Manin — Fu annunciato un fatto che credo sia inesatto. Io non so che si vendessero monete di rame contro carta. Le monete di rame si pongono in circolazione dandone una certa quantità in tutti i pagamenti. In questa maniera entrano nelle mani dei cittadini, che se ne servono nelle loro spese. Io non eredo che ci sia altro modo, fuori di qualche eccezione; ma il modo ordinario è questo. L'entrare poi ora in una discussione più estesa mi pare che sia sciupare il tempo. Poichè non dobbiamo adesso occuparci di nominare una Commissione che studi questo argomento? La Commissione studierà e riferirà.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Io non vorrei che fosse nato un equivoco. Io ho sentito appunto certe voci che, quando uno andava alla Zecca per avere delle monete di rame, non le si aveva se non quando egli desse monete effettive. Questo è ciò che io domandava, questo ciò che io desiderava sapere dal potere esecutivo.

Il Rappresentante triumviro Manin — La Zecca non vende moneta; non fa il cambio delle valute.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Ho piacere che mi sia offerta questa occasione per vedere smentita una diceria sparsa da per tutto.

Il Rappresentante Olper — Avverto il presidente che deve essere stata deposta sul banco della presidenza un'altra domanda per urgenza.

Il Presidente — La domanda per urgenza del rappresentante Olper è intieramente connessa all'ordine del giorno della Commissione, e questa ne farà discussione contemporaneamente all'altra perchè tratta appunto sopra cose relative al cambio delle monete. Questo vedrà l'Assemblea dopo che avrà deciso se deve eleggere la Commissione, e vedrà se l'indirizzo si deve rivolgere alla stessa Commissione.

L'ordine del giorno è che si abbia ad eleggere una Commissione per istudiare e produrre un progetto tendente a menomare e possibilmente togliere gl'inconvenienti che derivano dalle frequenti oscillazioni della carta.

Posta ai voti, la proposta di eleggere la Commissione è accettata.

Il Presidente — L'Assemblea dovrà quindi ora determinare il numero dei membri compo-

nenti la Commissione, e passerà poscia ad eleggerli.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Propongo che la Commissione sia formata di cinque, atteso la gravità dell'argomento e i molti studi che si devono fare.

Il Rappresentante Chiereghin — La presidenza, come fece in qualche altra occasione, proponga all'Assemblea cinque individui (no, no, no), lo insisto nella mia proposizione.

Il Presidente — Insistendo il rappresentante Chiereghin che la presidenza debba proporre la Commissione, pongo a' voti la proposta. Chi aderisce alle sue proposte si alzi.

La proposta è ammessa.

La presidenza proporrebbe come membri della Commissione i rappresentanti Reali Giuseppe, Abramo Errera, Dalla Vida Cesare, Bartolommeo Benvenuti, Angelo Levi. Chi approva si alzi (*Approvato*).

Il segretario farà lettura all'Assemblea dell'indirizzo presentato dal Circolo popolare di Cannareggio onde appunto vedere se si debba passare alla Commissione.

Letto un Indirizzo del Circolo popolare di Cannareggio sul bisogno che v'è di moneta minuta, viene dall'Assemblea preso in considerazione e deferito alla Commissione nominata. Quindi, dietro alcune osservazioni dei rappresentanti *Olper* e *Lodovico Pasini*, si prescrive alla Commissione di riferire nel più breve tempo possibile, ed al più tardi venerdì prossimo.

Il Presidente — Il rappresentante Canella ha la parola sulla sua proposta d'un Indirizzo alla Francia perchè soccorra ai nostri fratelli di terraferma.

Il Rappresentante Canella — Cittadini rappresentanti! Io spero che voi accorderete alle mie povere parole la simpatia della quale foste così cortesi verso l'onorevole deputato Priuli; in quanto che, se egli vi presentava un soggetto di altissimo interesse finanziario, un soggetto io vi presento che si riferisce grandemente all'umanità e che può portare grandissima consolazione ed argomento di maggior coraggio a' poveri fratelli delle provincie, taglieggiati come voi sapete dalla sevizie dello straniero. Non ha più freno la prepotenza del barbaro dopo gli ultimi proclami del feroce Haynau, quell'istesso che conduceva testè le sue orde croate alla grande impresa di Ferrara. Sono queste le glorie dell'armata austriaca, le quali un maresciallo di Francia proponeva or ora ad esempio ai più grandi e gloriosi soldati del mondo! O Francia, e quando scuoterai tu la polve di tante umiliazioni cui ti costringe l'egoismo dei tuoi grandi uomini di stato? e quando, trasportata dallo slancio della tua grandezza, correrai tu finalmente colla provvidenza delle tue armi al trionfo dei sacrosanti principii proclamati dai tuoi sommi, e pei quali da sessant'anni sgorgò il generoso tuo sangue? Del tuo sangue versato non han tratto profitto fin qui se non che dei re spregiuri e che tu hai rovesciati, ma dei quali, per non essere spinta mai più a sopportare gl'inganni,

tu devi rovinare in Europa i troni; non dirò dei principii sinceramente padri dei loro popoli, ma il trono del dispotismo, rappresentato nel continente dalla superba razza d'Absburgo. E qui vieni, su questa classica terra, che ha tanto diritto alla tua simpatia, alla tua gratitudine; qui vieni a pupire le sue nefandezze, a vendicare insieme te stessa di tanta onta patita.

Oh! se tu sapessi le sciagure dei nostri fratelli della Lombardia e della Venezia; se tu sapessi delle loro lagrime e del loro sangue versato; se sapessi delle commesse rapine, degli insulti agli altari, dello sfregio ai sacerdoti, delle vergini violate, delle spose contaminate! Non ha più limite l'impeto della bile, della vendetta, della cupidigia e della libidine! Non ci rimproverare, o Francia, che noi abbiamo rifiutato l'appoggio del tuo braccio potente. Chi disse: l'Italia farà da sè, non era il popolo d'Italia; erano coloro che non vorranno mai il trionfo del popolo. Ma Venezia, dove il popolo agiva, Venezia diversamente ha parlato; e oggi Venezia da questo santuario del genio umano, dove pare la Provvidenza abbia raccolta la fiaccola della libertà, Venezia oggi implora la tua misericordia a vantaggio dei nostri poveri fratelli della Lombardia e della Venezia.

E voi, che sedete a quella famosa Assemblea, voi, Lamartine, Bastide, Marrast, Montalbert, voi quanti siete così riputati per virtù e per ingegno, voi innalzate la vostra voce potente a vantaggio dell'umanità conculcata, e varcando quella frontiera, chi sa che non faccia trepidar di vergogna il ministro dell'Austria a Bruxelles e non lo renda più giusto ed umano!

Io mi lasciava travolger dall'impeto del mio legittimo trasporto, del quale raccogliendo il volo, vi propongo da questa bigoncia un Indirizzo alla grande Assemblea francese, da raccomandarsi a qualcuno dei celebri oratori che vi siedono e che abbia dimostrato maggior simpatia per la giustizia della nostra causa, affine di ottenere per l'intermezzo del ministero di quella nazione potente la sospensione di tanta sevizie nella terra italiana occupata dallo straniero; e vi propongo questo indirizzo a somiglianza di quanto fece il ministro Gioberti colla sua Nota, nella quale non so perchè abbia parlato della sola Lombardia e non abbia parlato della Venezia. Signori, quella voce che s'innalza con l'autorità di un Parlamento, se pure di un piccolo Stato, ma di uno Stato così raccomandabile per le sue glorie passate e per le sue presenti sventure, per il suo diritto, per il suo coraggio, per la sua costanza, io credo troverà appoggio nel Parlamento di uno Stato ben più potente, e si indurrà, io credo, il Governo di quella nazione a emetter i comandi che può emettere la forza quando prenda le mosse dalla giustizia, tanto più coll'autorità di Potenza mediatrice. In ogni modo avremo risposto alle speranze dell'animo nostro, e di ciò terrà conto sempre l'Italia, che noi dalla nostra prigionia non sapremo mai spiegar altra politica che quella della fratellanza e del cuore.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Propongo che ogni deliberazione sulla mozione del rappresentante Canella sia sospesa finchè non avremo udito il rapporto del nostro collega Tommaseo sulla sua missione in Francia e fino al giorno in cui si aprirà la discussione sull'altro rapporto degli affari esteri.

Posta a' voti, la proposta di aggiornamento è ammessa.

Quindi si ripiglia la discussione sul progetto di Regolamento.

Il *Presidente* — Procederemo alla lettura del Regolamento, ed invito il relatore della Commissione a riferire circa l'incarico demandato ieri dall'Assemblea.

Il *Rappresentante L. Pasini* — La Commissione ha ripreso in esame l'articolo 39 del Regolamento, giusta quanto fu ieri deliberato. Si trattava prima di tutto se qualche riforma si potesse fare nell'articolo, e poi di determinare i necessari provvedimenti per quelle petizioni che per la materia loro non si potevano riferire ad alcuna delle quattro Commissioni permanenti stabilite coll'articolo 23.

La Commissione dunque determinò che l'articolo 39 sia riformato come segue:

» Le petizioni sono distribuite dal presidente
 » fra le varie Commissioni permanenti, secondo
 » l'oggetto cui si riferiscono: delle petizioni di
 » mero interesse privato le Commissioni fanno
 » cenno all'Assemblea proponendo complessivamente
 » l'ordine del giorno. Su ognuna delle
 » altre si fa rapporto proponendo o l'ordine del
 » giorno o la semplice trasmissione o la trasmissione
 » con raccomandazione al potere
 » esecutivo, o le altre conclusioni che fossero
 » del caso.

» Le petizioni che, per le materie cui si
 » riferiscono, non possono essere trasmesse ad
 » alcuna delle quattro Commissioni permanenti,
 » saranno divise ed assegnate per turno alle
 » tre Sezioni, ciascuna delle quali sulle peti-
 » zioni che le saranno trasmesse farà col mezzo
 » di Commissioni quanto è sopra indicato ».

Il *Rappresentante Avesani* — Prendo la parola in nome della minorità della Commissione per non distruggere quello che fu deliberato ieri, cioè che in nessun Ufficio, in nessuna Commissione dell'Assemblea si debba discutere se non ciò che l'Assemblea stessa avrà preso prima in considerazione. La minorità della Commissione proponeva di cambiare l'articolo 39 in questo modo:

» Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto cui si riferiscono.

» Delle petizioni di mero interesse privato le Commissioni fanno cenno all'Assemblea, proponendo complessivamente l'ordine del giorno.

» Ogni altra petizione, se uno dei membri della Commissione senza discussione dichiara potersi prendere in esame, segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante.

» Se nessuno fa questa dichiarazione, la Commissione rende conto col mezzo del suo presi-

dente all'Assemblea, proponendo l'ordine del giorno.

» Se questo non viene approvato dall'Assemblea, la petizione segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante ».

Senza di ciò un estraneo all'Assemblea avrebbe maggior diritto di un rappresentante: bisogna dunque metterlo a livello; e se il rappresentante non può che fare la sua proposta e l'Assemblea prenderla o no in considerazione, e se non è presa in considerazione, non esser permessa la discussione nella Commissione o negli Uffici, così anche il petente deve sottomettersi a questa stessa regola; e soprattutto non esser delusa la legge che la Commissione non abbia iniziativa, altrimenti questa iniziativa, deludendo la legge, se la procurano facilmente. Uno dei rappresentanti può farsi fare da un estraneo qualunque una proposta, che viene rimessa direttamente, senza passare all'Assemblea, alla Commissione, che discute pienamente e liberamente ciò che non le sarebbe permesso di discutere se la proposta fosse stata fatta da un rappresentante: perchè questa dovrebbe esser prima stata presa in considerazione dall'Assemblea. E questo io dirò coll' esempio dell'Assemblea nazionale di Francia, che ha una Camera sola in luogo di due, il cui esempio è molto più opportuno seguire che quello dove vi sono due Camere, perchè la precipitazione dell'una è a fronte della seconda. Ma molto più lo dico anche per le circostanze nostre attuali; per le quali ripeto sempre che non bisogna molestare il Governo colla continue interpellazioni che le Commissioni, per l'articolo 39, potrebbero fargli indipendentemente dall'Assemblea, tormentandolo continuamente e stabilendo un potere a lato del potere governativo.

Queste sono le considerazioni generali e speciali che io raccomando principalmente di dover prendere in considerazione.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Se una petizione potesse esser parificata ad una proposta di un rappresentante, io credo che si potrebbero ammetter le considerazioni del precedente oratore; ma torno a ripetere quel che dissi altre volte, cioè passare gran differenza tra petizione e proposta. La seconda è fatta da un rappresentante o dal Governo; se la si fa da un rappresentante, l'Assemblea comincia a prenderla in considerazione; e se presa, la passa all'esame della Commissione speciale ed agli Uffici perchè poi la Commissione speciale ne faccia rapporto all'Assemblea e proponga delle conclusioni che possono talvolta esser una nuova legge importantissima. Ma nulla di questo può accadere per le petizioni, che sono presentate da semplici cittadini per piccoli interessi locali e di mero interesse privato; e su queste petizioni null'altro può accadere se non che la Commissione che le esamina proponga l'ordine del giorno o la semplice trasmissione al potere esecutivo o la stessa trasmissione con raccomandazione od altre conclusioni che fossero del caso, ma nessuna mai che tenda a

convertire una petizione in una proposta, in un decreto, in una legge. Allora bisognerebbe che un rappresentante cominciasse con far sua la petizione e la facesse soggetto di una propria proposta.

Considerate sotto questo punto di vista, le petizioni non potrebbero essere trattate molto diversamente dalle proposte; e aggiungerò poi che, adottando l'articolo quale venne ritenuto dalla maggioranza della Commissione del Regolamento, si darà così a quelli che presentano petizioni molto minori facoltà di quelle date nel progetto testè letto dal rappresentante Avesani. Di che si tratta alla fine? Quando uno presenta all'Assemblea una petizione, questa petizione viene portata a notizia dell'Assemblea la prima volta con un rapporto, di modo che l'Assemblea può in quell'istante emettere il suo giudizio sul valore e merito della petizione: nel sistema del rappresentante Avesani, l'Assemblea nel maggior numero di casi dovrebbe essere trattenuta per due volte di una petizione, qualunque di poco interesse.

Dunque sostengo che, siccome nel progetto Avesani l'Assemblea una volta sarà informata della petizione, quando questa dev'essere presa in considerazione, e secondo il nostro progetto deve pur essere informata della petizione quando viene fatto rapporto, col nostro sistema risparmieremo molto tempo all'Assemblea e daremo evasione più sollecita alla petizione, e non incorreremo nessun maggior pericolo di quello che s'incontra adottando il sistema del rappresentante Avesani.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Il rappresentante Pasini suppone che le petizioni non abbiano ad essere dello stesso interesse di cui possono essere le proposizioni fatte dai rappresentanti: io non sono di questo avviso.

Le petizioni possono benissimo aggirarsi sopra materie molto importanti; un buon cittadino può dare suggerimenti, proporre leggi a cui non pensi alcun rappresentante.

Noi intendiamo appunto di lasciare la maggior latitudine possibile al diritto di petizione; non vogliamo che questo diritto di petizione sia illusorio, come succede in molti paesi in cui l'Assemblea non fa che esporre una succinta relazione di varie petizioni che vengono riferite tutte in un giorno, e la Commissione è quella che decide.

Noi crediamo che le petizioni possono avere una grandissima importanza, e vogliamo, per quanto sia possibile, tutte accuratamente conoscerle. Ciò che vogliamo soltanto torre è l'abuso, e perciò non vogliamo che sieno lette immediatamente all'Assemblea. Potrebbero venir lette da un momento all'altro petizioni tali da originare degli scandali e dei tumulti; seguita la lettura, sarebbe inutile fermarsi poichè, mancando l'autore della petizione, non si potrebbe venire ad una discussione; inoltre si darebbe luogo ad una massa di discussioni che farebbero perdere molto tempo. Il temperamento che si è adottato dalla minoranza della Commissione io lo trovo opportunissimo perchè

allora il primo studio che si fa in una petizione è quello di vedere se nelle Commissioni ci sia uno che dica: questa petizione merita d'esser presa in esame. Basta che sia uno che dica questo; ed in undici che compongono una Commissione è facile ritrovarlo.

Noi diciamo allora: questa petizione sia parificata alla proposta. Il cittadino che si presenta all'Assemblea per dare i suoi lumi e suggerimenti in questa parte è ascoltato al pari di qualunque altro rappresentante; se poi non ci è nessuno che fra questi undici creda che la proposta meriti di esser presa ad esame, lo si annuncia.

È libero per altro a qualunque dei rappresentanti di richiamare allora l'attenzione dell'Assemblea su questo punto; e allora si fa una discussione. Credo che in questo modo si semplifichi realmente la procedura di questa petizione; si dia a tutte quell'importanza che meritano; poichè è quasi impossibile che si trovi uno degli undici che dica: questa petizione non merita di essere esaminata.

Vi potrebbe esser l'abuso; ma a questo vi è rimedio col dire che vien fatto l'annuncio all'Assemblea. E qui vi può essere un rappresentante, che conosca la petizione, il quale sia in caso di dare degli schiarimenti, locchè può provocare una discussione. Io dico che la proposta fatta dalla minoranza della Commissione serve ad impedire che le Commissioni diventino la padrone, come lo sono in molti paesi, e che il diritto di petizione sia un diritto illusorio.

Il Rappresentante Chiereghin — Non è possibile aggiungere parola a quanto sapientemente ha detto, secondo il mio parere, l'avvocato Avesani. Il rappresentante Pasini ha veramente sostenuto le sue massime più leggendo i paragrafi del Regolamento che adducendo motivi; e se uno ne ha egli addotto, sta contro di lui. Egli ha detto: le petizioni potrebbero essere di lieve importanza. Ora per le cose di lieve importanza egli accorderebbe alla Commissione i poteri del paragrafo 37; que' poteri che noi ieri abbiamo accordato alla Commissione solamente in cose specificate dal paragrafo 29, vale a dire in caso solo che alla Commissione vengano trasmesse proposizioni o petizioni dalla presidenza; egli invece accorderebbe tutti i diritti del paragrafo 37 anche per le petizioni di lieve importanza, le quali tanto più è necessario che vengano prima prese in considerazione dall'Assemblea, altrimenti, come diceva l'avvocato Avesani, sarebbe facile deludere la legge dagli stessi rappresentanti.

Il Rappresentante L. Pasini — Le spiegazioni stesse date dal rappresentante Benvenuti devono persuadere l'Assemblea a rigettare questa emenda. In sostanza egli ha detto: adottò l'emenda Avesani perchè intendo che sia allargato il diritto di petizione, perchè intendo convertire una petizione in una proposta d'un rappresentante. Certamente, se l'Assemblea potesse adottare questo modo di vedere, io intenderei in modo affatto simile il diritto di peti-

zione; ma io insisto perchè alla parola *petizione* non sia dato un senso più largo.

Bisogna ricordarsi che, se le proposte di legge possono nascere nella mente di un cittadino privato, egli può servirsi per farle note di un rappresentante, di un giornale, oppure anche di un indirizzo, che non è niente affatto una petizione.

Le petizioni ordinariamente riguardano particolari interessi, rare volte avviene che sieno importanti; nel qual caso sono sempre raccomandate o presentate da un rappresentante, e allora facilmente si commutano in una proposta.

Ripeto anche che nè il rappresentante Chieghin nè il rappresentante Benvenuti hanno risposto alla mia principale obiezione; che è quella che, seguendo quella emenda, d'ogni petizione sarà fatto cenno due volte all'Assemblea.

Io non dissi che tutte le petizioni siano di lieve importanza, ma bensì che molte petizioni sarebbero di lieve importanza, perchè la parola stessa di *petizione* indica piuttosto interesse privato che generale.

Ripeto ancora che, se si adotta dall'Assemblea questa emenda, allora verrà interrogata due volte sopra una petizione, anche di lieve importanza: la prima quando viene presa in considerazione, la seconda quando vien letto il rapporto della Commissione. In nessun paese, in nessuna Assemblea si è mai costumato di così deliberare sulle petizioni: se vogliamo che l'Assemblea nella sua presa in considerazione abbia convenienti lumi, è certo necessario che senta il rapporto, che non potrebbe udire adottando questa emenda. Se vogliamo risparmiare tempo all'Assemblea, facciamo sì che tutte le petizioni sieno accompagnate da un rapporto di alcuni rappresentanti che le abbiano esaminate.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Il rappresentante Pasini disse che tutti sarebbero d'accordo con la minoranza della Commissione nella emenda, se al diritto di petizione si volesse dare tutta l'estensione che la minoranza intende accordargli. La questione dunque dà a vedere quale importanza possa avere questo diritto di petizione.

Per me, la credo grande. Io non so come si voglia ritenere che i cittadini non abbiano da fare domande di qualche importanza. Io dico che non è permesso di fare domande che riguardino l'interesse privato: l'Assemblea non è tribunale per decidere le questioni private, l'Assemblea è fatta per occuparsi degli affari del pubblico. Presto si persuaderanno i cittadini che la rappresentanza nazionale non si occupa che degli affari del pubblico. So che molti cittadini studiano, e questo noi dobbiamo cercare che facciano. Convieni far loro sapere che possono fare delle proposte; che l'Assemblea le prenderà in esame; e appunto per questo vorrei si facesse l'aggiunta che — se verranno fatte proposte di molta importanza, verranno calcolate come fatte da un rappresentante. — È anzi da ritenersi questo principio, di proclamare noi stessi la somma importanza che

diamo a questo diritto di petizione; senza di cui lo riconosco di riuscita illusoria.

Il rappresentante Pasini disse inoltre che in questa maniera l'Assemblea verrebbe a decidere due volte. Io non sono di questa opinione perchè, quando una petizione viene mandata ad una Commissione permanente, c'è uno che l'appoggia, questa diventa per l'appoggio una proposta, e l'Assemblea deve deliberare su questa petizione come sopra qualunque proposta d'un rappresentante.

Se una petizione è di qualche importanza, probabilmente qualche deputato prenderà la parola per appoggiarla; se no, l'Assemblea sente dirsi da una Commissione: la petizione prodotta non è d'importanza.

Il *Rappresentante Sirtori* — Mi pare che il rappresentante Avesani sia in perfetta contraddizione con sè stesso; egli pretende colla sua emenda di dare alle petizioni maggiore importanza di quella che hanno, mentre ne diminuisce anzi l'importanza. Supponiamo: la petizione è mandata dal presidente agli undici membri componenti la Commissione: se per caso nessuno dice — io appoggio questa petizione — allora la Commissione viene a dire all'Assemblea: ci è stata presentata una petizione sulla quale la Commissione non può fare rapporto. Ora un rappresentante potrebbe desiderarne la lettura, ed allora la Camera dovrebbe ascoltarne la lettura. Proporrei non si leggessero i rapporti delle petizioni di puro interesse privato; quando poi fosse pubblico, allora si facesse il rapporto, e l'Assemblea così abbia sufficiente ragione per decidere quale conclusione debba prendere sulle petizioni. In ogni modo l'Assemblea non sarebbe obbligata a sentire a leggere delle petizioni di privato interesse.

Domando io se questo sistema non è molto più logico e nello stesso tempo non conservi molto meglio il diritto di petizione.

Il *Rappresentante Minotto* — Aggiungo un'altra osservazione a quelle fatte poc'anzi. Si vorrebbe che la petizione fosse mandata alla Commissione, e se in questa Commissione non si trovasse un rappresentante che l'appoggiasse, allora venisse presentata all'Assemblea concludendo per l'ordine del giorno.

Che se per caso un qualche rappresentante la trovasse tale d'appoggiarla, osservo che in questo caso quel rappresentante andrebbe in qualche modo ad assumersi un obbligo di dare quegli schiarimenti che dà un proponente per la sua proposta. Mi pare che possa avvenire che un rappresentante, il quale trovasse anche una petizione apparentemente d'abbastanza importanza, s'astenga dal farsene sostenitore. Egli può dire: quando poi avrò presentata all'Assemblea la petizione io non potrò addurre le ragioni perchè non le ho studiate. Io credo che questa sarebbe una difficoltà di più perchè i rappresentanti sostenessero le petizioni; una difficoltà maggiore contro le petizioni, perchè venissero reiette.

Il *Rappresentante L. Pasini* — C'è un altro articolo nel Regolamento, il quale parla

della necessità d'assoggettare certe proposte a tre deliberazioni (*Legge l'articolo 49*). Io suppongo adesso che, usando del diritto di petizione, un cittadino domandi uno di quegli oggetti che sia stato pochi giorni prima respinto dall'Assemblea, anche per due volte consecutive: questa è una petizione che ha tutto il diritto delle altre; e come le potrebbe dare l'Assemblea il corso che è richiesto?

Ecco dunque un altro inconveniente a cui s'andrebbe incontro. Non hanno bene pensato cosa sia il diritto d'iniziativa. In paesi liberissimi il diritto d'iniziativa era talvolta riservato al Governo, ed i deputati non l'aveano. Adunque prego l'Assemblea ad attenersi alla redazione della maggioranza.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Credo di non ingannarmi supponendo che lo scopo precipuo dell'articolo proposto dalla Commissione riguardo alle petizioni sia quello di evitare discussioni inopportune.

Osservo però che da un lato questo inconveniente non è tolto, poichè l'Assemblea ad ogni modo avrà notizia della petizione, non foss'altro per non prenderla in considerazione; dall'altro, volendo che ogni petizione, perchè sia studiata, abbia l'appoggio d'uno dei membri della Commissione, si va a ledere incompetentemente il diritto che spetta ad ogni cittadino che le sue domande sieno non solo conosciute ma esaminate dalla intera Assemblea.

Il *Rappresentante Avesani* — Ognuno degli oppositori ha schivato il mio obbietto; io non ischiverò il loro. Il rappresentante L. Pasini ha detto che le petizioni non saranno solitamente che d'interesse privato. Do risposta a risposta: io fui colla redazione stessa dell'articolo quale venne proposta da lui. Il suo articolo dice che delle petizioni di mero interesse privato le Commissioni fanno cenno all'Assemblea, proponendo complessivamente l'ordine del giorno. Questo è decidere che non si ammettono petizioni d'interesse privato e che si vogliono invece petizioni d'interesse pubblico.

La seconda risposta sta pure in un altro paragrafo dello stesso articolo, ed è quello che le petizioni non appartenenti ad alcuna delle materie speciali per le quali le quattro Commissioni furono istituite si debba cercare un modo di esaminarle, un Ufficio a cui rimetterle. Tanto più dunque viene aperto l'adito alle petizioni le quali abbracciano la politica, che non è compresa in nessuna delle quattro Commissioni e per cui sarebbe necessario di formare una Commissione speciale.

L'altro obbietto del rappresentante Pasini è che si voti due volte dall'Assemblea e che questo le possa sembrare noioso. Dico che tra la noia e lo scandalo sceglierei sempre la noia. Dico in secondo luogo che non è vero, mi si perdoni l'espressione, che non esiste questo rimprovero di portare lo stesso affare due volte; si porterà sempre una volta sola, cioè quella primissima volta che dovrebbero subire tutte le proposizioni fatte da un rappresen-

tante, perchè la mia redazione è questa: « Se uno dei membri della Commissione senza discussione dichiara potersi prendere in esame la petizione, questa segue il corso ordinario della proposta fatta da un rappresentante ». Viene dunque portata per la prima volta all'Assemblea dal presidente della Commissione, proponendola all'ordine del giorno. « E se (questo pure dice il mio paragrafo) questo ordine del giorno non viene approvato dall'Assemblea, la petizione segue ancora il corso ordinario della proposta fatta da uno dei rappresentanti ».

Ora, dico io, se non si trovi questo membro fra gli undici che compongono la Commissione, il quale la creda degna o indegna di essere presa in considerazione, o se si trovi uno che dica — non è degna di essere presa in considerazione — allora secondo il testo dell'articolo si propone dalla Commissione l'ordine del giorno. O l'Assemblea accetta questo ordine del giorno o no. Se non lo accetta, vuol dire che prenderà in considerazione la petizione. Ecco dunque risolti i due obbietti del rappresentante Pasini. Verrò poi agli ultimi.

Il rappresentante Sirtori dice che noi siamo in contraddizione, che noi vogliamo estendere il diritto di petizione e che nello stesso tempo lo limitiamo. Confesso di non intendere come sia incappato in questa contraddizione. Non so come sia possibile che vogliamo limitare il diritto di petizione, se proponiamo che queste petizioni di un estraneo all'Assemblea sieno parificate alle proposizioni che possono essere fatte dai rappresentanti, e se quand'anche non sieno appoggiate da nessuno degli 11 componenti la Commissione, tuttavia debbano essere portate all'Assemblea e succedere quello che succede di una proposta fatta da un rappresentante, che quindi viene messa all'ordine del giorno per la seguente adunanza in cui l'Assemblea decida se debba essere presa in considerazione, dopo avuti brevi schiarimenti dal proponente. Qui insorgerà la obiezione del rappresentante Minotto: come farete, dice, ad udire gli schiarimenti di una, due o tre delle petizioni se non è fra di voi l'autore, come avviene al contrario quando si tratta della proposta di un rappresentante? Mi pare che a questo obbietto trovi ciascuno nella sua coscienza la soluzione. Se si trova un fra gli 11 che creda questa petizione non indegna di essere presa in considerazione, essa è portata all'Assemblea, come anche non trovandosi alcuno dei rappresentanti che l'appoggi, perchè questa petizione, com'è ragionevole supporre, espone anche i suoi motivi e non si riduce a semplici formule. Certamente che questi motivi, che indussero il proponente stesso a farla, ad appoggiarla, serviranno per istruire quelli che la volessero prendere in considerazione.

Il rappresentante Pasini da ultimo dice che noi confondiamo stranamente il diritto d'iniziativa e che sarebbe esorbitante accordare ad un estraneo, ad uno che non appartiene alla nostra Assemblea, il diritto d'iniziativa. Io invero non

intendo come questa conclusione combini col l'articolo suo, perchè egli dà il diritto di fare che la Commissione prenda quell'iniziativa che voi avete esclusa col voto d'ieri, che la Commissione ricerchi dal Governo lumi ogni momento, o documenti, che ciò sia un potere a lato di un altro potere, e che ciò in qualche modo si renda imbarazzante e noioso al Governo.

Vengo all'obbiezione del rappresentante Ruffini. Egli dice: nessuna garanzia esiste col vostro sistema alle petizioni, e si potrà secondo il vostro sistema medesimo portare una inutile, inconveniente, pubblicità, perchè il rappresentante che non farà sua la petizione ma dirà solamente che essa non è immeritevole di essere presa in considerazione non si fa garante della medesima petizione.

Io credo che anche a ciò vi sorgerà nella vostra coscienza facile la risposta. Se un rappresentante pronunziasse che non sia indegna di considerazione una petizione che pur lo fosse, certamente egli porterà all'Assemblea uno scandalo, ma si farà garante almeno di questo. Ciò è quello che si deve contemplare in un'Assemblea ordinaria, come dissi, e molto più in un'Assemblea costituita nelle difficili speciali circostanze in cui siamo, nelle quali è necessario, come già fu detto, l'agire e non l'ideologizzare (*Applausi*).

Il *Rappresentante Sirtori* — Due parole semplicemente, non per ideologizzare ma per trattare una quistione logicamente. Dissi che vi è contraddizione nei motivi addotti dalla minoranza, e lo provo. Provo cioè che il proponente vuole il diritto di petizione e nello stesso tempo lascia aperta la strada a tutti gli abusi.

Vuole il diritto di petizione: ecco come la petizione è mandata alla Commissione. Pel caso non si trova nessuno nella Commissione che dica — la petizione merita d'essere presa in considerazione — allora il presidente della Commissione annunzia semplicemente all'Assemblea che una petizione presentata fu creduta indegna di essere presa in considerazione, e su questo semplice annunzio propone l'ordine del giorno; e se per caso nessuno dei rappresentanti reclama su quella petizione, non si avrà mai un rapporto.

Dimando dunque se il diritto di petizione non sia violato? È violato perchè la petizione non fu esaminata, non discussa nella Commissione, non esaminata, non discussa nell'Assemblea. Nello stesso tempo questo modo presenta aperta la strada a tutti gli scandali, a tutti gli abusi; alcuni sono molti facili a scandlezzare! lascia inoltre aperta la strada a tutte le noie. Ecco come: la petizione deve essere presentata e letta in tutta la sua estensione dalla Commissione. Per caso uno dei membri suppone la petizione noiosissima e scandalosissima; un altro dice non trovarla indegna di essere presa in considerazione. Viene all'Assemblea quel semplice annunzio che una petizione non meritevole di essere presa in considerazione fu presentata: allora quello stesso membro che ha appoggiato la petizione nella Commissione,

od altro rappresentante domanda che, siccome la petizione non fu esaminata nè discussa nella Commissione, sia letta pubblicamente, e noi avremo la noia e lo scandalo di una petizione che per essere esaminata bisogna che sia letta.

Dimando se questo sistema non violi il diritto di petizione e non apra la strada a tutti gli abusi di questo diritto?

Il *Rappresentante Minotto* — Pochissime parole ho da dire, soltanto per osservare che il rappresentante Avesani non rispose al mio obbietto. Disse che avevo obbiettato la difficoltà di trovare chi desse schiarimenti. Questo non ho detto; anzi ho soggiunto io stesso che quegli il quale sostenesse che la petizione dovesse essere portata all'Assemblea assumerebbe di dare questi previi schiarimenti. Dissi che quest'obbligo appunto farebbe che molti non assumerebbero l'impegno e che così verrebbero forse rigettate petizioni che non lo sarebbero altrimenti.

Il *Rappresentante Errera* — Mi pare che il motivo per cui il rappresentante Avesani, colla minoranza della Commissione, ha prodotto le sue osservazioni sia quello che, avendo la Commissione il diritto di poter ritirare dal Governo o da altra Autorità quelle comunicazioni che le occorressero, potrebbe avvenirne che per una petizione che non fosse stata presa in considerazione dall'Assemblea venissero domandate tutte queste comunicazioni e schiarimenti, e per conseguenza portato imbarazzo al Governo.

Per evitar questo la minoranza propose un'altra maniera con cui ovviare a ciò, la quale, non si può negarlo, soffre essa pure obbiezioni, e particolarmente secondo me che alle petizioni o conviene dare importanza grande e trattarle come tutte le altre proposte, oppure accordare una minima importanza, cioè dimandare l'ordine del giorno. Sarebbe quindi tolto quello che è detto dal paragrafo 39, che si può domandare sopra le petizioni la semplice trasmissione al Governo o la trasmissione con raccomandazione.

Nessuna di queste due cose può esser fatta secondo quel metodo, ma soltanto o riguardare la petizione come una proposta qualunque, o scartarla. Mi pare anche questo obbietto grande. Per torre l'altro obbietto di cui parlai sopra, e che secondo me è il più importante, prodotto dal rappresentante Avesani, proporrei un'emenda che forse potrebbe combinare tutte le viste.

Sarebbe questo: che invece di rimettere le petizioni a quelle Commissioni permanenti che furono elette, vi fosse un Comitato semplicemente per le petizioni. Questo Comitato non avrebbe le mansioni delle Commissioni di poter andare dal Governo a domandare tutti quegli schiarimenti che volesse, ma solamente dovrebbe fare il rapporto sulle petizioni. Allora sarebbe tolto l'obbietto del rappresentante testè mentovato, e sarebbero tolti anche gli altri inconvenienti che trovavo nella maniera di regolarsi proposta dall'Avesani.

Oltre ciò, secondo il mio modo di vedere, mi par che sarebbe tolto l'altro obbietto, quello cioè delle petizioni che riguardano oggetti per cui non ci hanno Commissioni. Allora bisognerebbe che la presidenza esaminasse, alcune petizioni le rimandasse alle Commissioni, altre agli Uffici; questa è sempre cosa che non va troppo bene perchè si deve avere sempre applicazioni chiare e sicure del Regolamento. Questi Uffici d'altronde non sono istituiti per trattar separatamente gli oggetti, ma bensì perchè l'Assemblea sia divisa in tre Uffici che tutti trattino lo stesso oggetto. Dunque ecco l'emenda che proporrei:

« L'Assemblea elegge un Comitato per le petizioni, composto di sette individui, al quale devono essere rimesse tutte le petizioni. L'elezione si fa col metodo stesso fissato per le Commissioni permanenti ».

A questo Comitato sarebbero da demandarsi le attribuzioni che coll'articolo 39 venivano date alle Commissioni su questo soggetto; autorizzandolo, ove lo credesse opportuno, a consultare il voto di alcuna delle Commissioni stesse sovra qualche petizione prima di farne il rapporto all'Assemblea. Quando ci fosse affluenza di petizioni, l'Assemblea potrà eleggere uno o più altri Comitati tra cui ripartirle acciocchè non ne venga ritardata l'evasione.

Il *Rappresentante L. Pasini* — L'idea sorta al rappresentante Errera era sorta anche un momento alla Commissione, che per un istante erasi appigliata a quel partito e poi trovò conveniente abbandonarlo, col riflesso speciale che, volendo nominare una Commissione apposita per le petizioni, era necessario, direi così, costituire questa Commissione così numerosa che vi fossero dentro rappresentanti di tutte le specialità perchè potessero esaminare con sufficiente profondità l'importanza di ogni petizione. Dovendo quindi eleggere una Commissione molto numerosa pel solo esame delle petizioni, si sarebbero tenuti obbligati a doppia fatica molti membri delle Commissioni permanenti, se sussiste il sistema degli articoli 38 e 39 del progetto di Regolamento.

Pocchia la Commissione aveva adottato un altro sistema, di nominare cioè una Commissione composta di tre rappresentanti, rinnovandoli per ischede ogni due mesi, a cui fossero rimesse tutte le petizioni, perchè da questa Commissione speciale fosse fatto rinvio alle permanenti o fosse fatto rapporto all'Assemblea sulle petizioni che fossero da lei trovate d'interesse meramente privato.

Ma, ripeto, per varie altre considerazioni, inutili a riandare, la Commissione quasi unanime, anzi dirò unanime, si era, il giorno prima che si distribuisse il Regolamento, intesa di dare all'articolo citato il senso che è nel progetto.

Le divergenze di opinione sorsero dopo, e specialmente dopo la discussione d'ieri.

Giacchè sono alla tribuna, aggiungerò poche parole. Nella parte dell'ultimo discorso del rappresentante Avesani, che mi riguarda, egli non

fece che ripetere più chiaramente in che consista il suo sistema. Credo però che non abbia risposto a nessuna delle mie obiezioni, a quella specialmente che nel suo sistema le petizioni di qualche interesse, ma non di grande interesse, tutte quelle in certo modo accettabili da uno dei rappresentanti, sono due volte portate innanzi l'Assemblea. Non bisogna dimenticarsi questa cosa. Quando una petizione non è scartata, di sua natura viene due volte dinanzi l'Assemblea; la prima quando viene presa in considerazione, la seconda quando viene sopr'essa fatto rapporto (*Voci: a' voti!*).

Il *Rappresentante Errera* — Volevo dire solamente che il rappresentante Pasini osservò che molte ragioni avevano fatto scartare alla Commissione la idea del Comitato. Ma di queste ragioni non ne disse che una, cioè che sarebbe stato necessario comporre questo Comitato di molti rappresentanti perchè occorrevano molte capacità per tutti i rami a cui potevano aver relazione le petizioni.

A questo mi pareva aver ripiegato accordando al Comitato la facoltà d'intendere il parere delle Commissioni permanenti in quelle petizioni per le quali avesse creduto opportuno consultarle.

Posta a' voti dal *Presidente* l'emenda del rappresentante Errera, non venne adottata. Dopo due prove venne invece accettata dall'Assemblea l'emenda del rappresentante Avesani, con 43 voti in favore e 40 contrarii.

Il *Presidente* — Ora porrò ai voti la parte dell'aggiunta al Regolamento che riguarda le petizioni che non appartengono a nessuna delle categorie spettanti alle Commissioni permanenti.

« Le petizioni che per la materia a cui si riferiscono non possono essere trasmesse ad alcuna delle quattro Commissioni permanenti saranno divise ed assegnate per turno alle tre Sezioni, ciascuna delle quali sulle petizioni che le saranno trasmesse farà col mezzo di Commissioni quanto sopra è espresso ».

Il *Rappresentante Minotto* — Trovo solamente qualche difficoltà a combinare questa emenda con quella passata prima. Bisogna che ci sia alcuno degli Uffici che l'appoggi. Nell'emenda passata si stabilì che, perchè una petizione venga portata all'Assemblea, occorre che uno almeno di quelli che compongono le Commissioni l'appoggi.

Quando noi la portiamo agli Uffici la portiamo a numero molto maggiore. Domando se bisognerà egualmente un rappresentante, e lo domando per sapere qualche norma anche in questo caso.

Il *Presidente* — Pongo ai voti l'aggiunta (L'aggiunta è accettata). Ora proseguiremo la lettura del Regolamento.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Chiedo sia fatta nota che conviene rettificare l'articolo 21, già votato: si devono levare le parole « null'altro » perchè gli diamo adesso qualche cosa a fare.

Il *Presidente* — Se insiste, porrò ai voti la sua emenda.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Credo che converrà provvedere alla redazione. Allora si provvederà anche a questo, se si crederà necessario.

Il *Presidente* — Per seguire il metodo d'ieri, ora è mestieri votare per il Capitolo 4. Chi lo approva si alzi (È approvato).

Il *Rappresentante Avesani* — Pregherei l'Assemblea di aggiornare a domani la discussione sul Capitolo 3.

Voci — No! avanti, avanti.

Il *Rappresentante Varè* — Questo Capitolo l'abbiamo già da 48 ore tutti nelle mani. Se non siamo preparati oggi, non capisco perchè lo saremo domani. L'ordine e la redazione furono stabiliti dalla Commissione che lo aveva studiato. Se il rappresentante Avesani non lo aveva studiato, non so se per lui dovranno gli altri rimettere a domani quello che può farsi oggi (*Rumori*).

Il *Rappresentante Avesani* insiste perchè si rimetta a domani.

Il *Presidente* — Crederei che si dovesse porre ai voti la proposizione di aggiornamento a domani. Chi vuole aggiornare si levi (L'aggiornamento è rigettato).

Si dà lettura del Capitolo 3 per esteso, quindi parzialmente degli articoli 40 a 50.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Alcune ragioni dissi ieri, per le quali avversava il proposto articolo 41; non voglio ora ripeterle. Solo ne aggiungerò una. Il rappresentante Avesani, rispondendo a quelle mie osservazioni, disse che la proposta come è formulata dalla Commissione è quella medesima che fu fatta nell'Assemblea francese; che la mia sarebbe dettata dietro i regolamenti e le norme che servono a paesi dove sono due Camere, ma non sono applicabili strettamente al nostro; che noi infine dobbiamo seguire appunto quelle istituzioni le quali vigono in paesi che hanno come noi una sola Assemblea.

Questo argomento, semplicemente di autorità, non posso ammetterlo. Faccio riflettere che, quando vi sono due Camere, il pericolo delle deliberazioni, sia di rigettamento sia di ammissione, è certo molto più tenue che dove vi è una Camera sola.

Quando una proposta sia messa sul banco della presidenza e tosto letta e fatta prendere in considerazione dall'Assemblea, questa proposta subisce già una discussione, perchè è impossibile votare senza che una qualche discussione abbia luogo. Dunque nei paesi dove vi è una sola Assemblea, dove non è nessun freno alle deliberazioni subitanee, si aumenta il pericolo di una discussione senza nessun esame preventivo, per la sola ragione che così si fa in altri paesi.

Proporrei l'emenda seguente, che varrebbe anche per l'articolo 40: « Ogni proposizione » di un rappresentante sarà fatta in iscritto » e deposta sul banco del presidente » non per essere letta all'adunanza, come nell'articolo 40, ma « per essere immediatamente tra- » smessa alle Sezioni dell'Assemblea, salvo il

» caso d'urgenza, per cui in appresso si prov- » vede.

« Tosto che da una delle Sezioni fu dato » avviso al presidente ch'essa è d'opinione » che la proposta sia sviluppata, egli ne dà » lettura all'Assemblea, la quale, ove la » prenda in considerazione, fissa il giorno » per discuterla ».

In questo modo un esame preliminare si fa sempre precedere ad una discussione alla quale l'Assemblea non potrebbe essere preparata.

Altrimenti operando, s'incorrerebbe certamente (e su questo richiamo tutta l'attenzione dell'Assemblea) nel pericolo di discussioni improvvise e di deliberazioni che non potrebbero essere precedute da nessuna osservazione, da nessuno studio. Rimarrebbe quindi tutto intero il pericolo, che a noi, nuovi alla vita parlamentaria, deve più di tutto star nell'animo di evitare.

Il *Rappresentante L. Pasini* — La norma dell'articolo 41 è che una proposta presentata da un rappresentante in un giorno debba il dì seguente essere presa in considerazione, dopo che sieno stati dati brevi schiarimenti dal proponente. Dunque la cosa che è chiamata a fare l'Assemblea il secondo giorno è semplicemente quella di udire la lettura della proposta dal presidente come nel giorno prima, e tutto al più accordare al proponente la facoltà di dare brevi schiarimenti.

Ma il presidente non può permettere discussioni sull'argomento. O viene dopo brevi schiarimenti presa in considerazione, o no. Se si, passa agli Uffici o Sezioni od alle Commissioni permanenti, ove subisce un esame, o viene eletta una Commissione speciale che ne fa rapporto, e, letto questo, allora soltanto comincia sulla proposta la discussione. Non trovo dunque verun pericolo nell'adottare l'articolo 41, perchè intendo (e così intese la Commissione) che per la presa in considerazione non debba avvenire alcuna discussione e molto meno possano parlare altri rappresentanti che il proponente, e questi pure per brevissimo tempo.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Il rappresentante Pasini addì un temperamento che esiste nell'articolo da lui proposto; non ha però ribattuto l'argomento che addussi. Disse: non lo stesso giorno in cui l'adunanza viene informata della proposta è da decidersi se la si prende o no in considerazione; questo succede il dì seguente. Ammetto con lui che questo sia un temperamento, ma non ammetto che basti ad evitare il pericolo. Ripeto e insisto sopra questa considerazione: la discussione si potrà togliere, ma la presa in considerazione è una determinazione vitale che può far rigettare per subito impeto una proposta; e il rigettarla può essere a seconda dei casi così nocivo quanto l'ammetterla. Ripeto dunque: non si faccia seguire il giorno appresso quella preventiva deliberazione; si mandi la proposta alle Commissioni, agli Uffici, sicchè l'Assemblea sappia prima di che si tratta e si apparecchi a deliberare con maturità di consiglio.

Il *Rappresentante L. Pasini* — È più facile che sieno prese in considerazione proposte che non si ha nessuna intenzione di accettare di quello che sia negata la presa in considerazione di proposte che lo meritino veramente. Di fatti, seguendo le discussioni parlamentarie di altri paesi, abbiamo veduto molte volte un ministero accettare la presa in considerazione di una proposta perchè ne fosse fatta subito la discussione, e farla poi con solenne voto rigettare.

Sarà dunque in potere dell'Assemblea, secondo l'articolo 41, il prendere in considerazione tutte quelle proposte che non meritano d'essere *ipso facto* rigettate.

L'Assemblea non accetta subito le proposte, ma dichiara soltanto che meritano ulteriore studio, sia per rigettarle savamente, sia per interrogare la pubblica opinione sull'argomento prima di deliberare; la presa in considerazione non pregiudica menomamente la questione.

Farò poi osservare che, se si avesse potuto adottare la emenda Ruffini ieri, prima della discussione sull'articolo 39, non la si potrebbe adottare oggi perchè, facendolo, sarebbero meglio trattate le petizioni che le proposte di un rappresentante; per le petizioni basta che solo un rappresentante le appoggi acciò possano essere prese in considerazione dall'Assemblea, mentre per le proposizioni occorrerebbe l'assenso di un'intera Sezione.

Il *Rappresentante De Giorgi* — Mi pare che si potrebbe esprimere meglio l'articolo dicendo: l'Assemblea decide *senza discussione* se la proposta debba essere presa in considerazione.

Il *Rappresentante avv. Benvenuti* — Le ragioni addotte dal rappresentante Ruffini m'inducono ad appoggiare la sua emenda; e vorrei che il prendere in considerazione non volesse dire decidere la questione ma soltanto *esaminare se la questione meriti di essere esaminata*. Se queste espressioni venissero prese veramente nel loro senso, ed in questo senso continuamente applicate, non ci sarebbe verun danno a temere; ma fatalmente possono darsi sorprese che si vogliono evitare.

Il dire che una proposta sia presa in esame non pregiudica per nulla la questione; ma il giorno in cui si dice — non sarà presa in esame — è pregiudicata a tal segno che occorre la dimanda di altri venti rappresentanti perchè possa venir presa in esame di nuovo, come si prescrive nell'articolo 49.

Dimando: se la presa in considerazione si riguarda come deliberazione, e sia rigettata oggi una proposta se venisse detto che non meriti nemmeno d'essere presa in considerazione, sarebbe lecito riportarla subito dopo? Credo certo che dobbiamo essere coerenti; che, se riteniamo che una proposta meritevole di discussione non possa più essere assoggettata all'Assemblea perchè ci fu due o tre volte debole maggioranza che la respinse, a molto più ragione non si dovrebbe ammettere la proposta quando l'Assemblea ha deciso che

non merita nemmeno l'onore di essere esaminata.

Qui possono nascere sorprese. Negli altri Parlamenti c'è da lungo tempo un Regolamento; tutti conoscono che voglia dire in sostanza questa *presa in considerazione*; è piuttosto una questione di apparenza che altro; si passano tutte le proposte, meno le infondate: ma temo che noi, che non abbiamo nè esperienza nè pratica lunga secondo la quale regolarci, ci atterremo strettamente a questa espressione; diremo spesso che non merita esser presa in considerazione una proposta, e troncheremo quella questione vitale.

Ripeterò: la Commissione vuole impedire le sorprese, e invece parmi sia loro favorevole. Credo invece che la proposizione Ruffini sia utile appunto a questo oggetto di impedire che la proposizione venga scartata senza esame.

Il *Rappresentante De Giorgi* — Anche dopo le osservazioni fatte dal rappresentante Benvenuti mi pare che colla emenda da me proposta sia rimediato a tutto. Nell'articolo 41 non si parla di proposte di urgenza, ma delle semplici; il pericolo della sorpresa non esiste nelle semplici, che devono essere esaminate maturamente dalle Commissioni. Il pericolo sta nelle proposte di urgenza. Dunque insisto per l'emenda che ho testè proposta.

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Non so come il rappresentante De Giorgi, sentite le ragioni poc'anzi da me sviluppate, possa credere che io sia per accontentarmi della lieve modificazione che vorrebbe portare all'articolo. Questa non sarebbe che una modalità, e non incontrerebbe per nulla l'argomento del pericolo di sorpresa, vale a dire non farebbe che torre la discussione che credo potrebbe insorgere ma che il Regolamento effettivamente non assente.

Inoltre egli stesso dice che il pericolo sarebbe nelle mozioni di urgenza, e non vede che, adottando la formula voluta dal Regolamento, siamo in egual caso anche per le mozioni ordinarie. Non ci sarebbe altra diversità che l'urgenza dovrebbe esser presa in considerazione tosto fattane la dimanda, e di una mozione ordinaria invece si farebbe, tosto presentata, la lettura, e il di seguente sarebbe chiamata l'Assemblea a deliberarne la presa in considerazione. Ma, mentre per le urgenti non si tratta secondo il Regolamento che di una previa deliberazione dell'Assemblea sul punto incidentale, che va poi anche questo esaminato successivamente da una Commissione, per le ordinarie si esigerebbe una deliberazione che di necessità importa una profonda conoscenza del soggetto, impossibile in molti casi ad aversi senza studi preparatorii.

Fino a che dunque non mi si dimostra insussistente il pericolo che io voglio evitare col previo esame, mi è forza insistere nella mia emenda.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Il rappresentante Ruffini ha detto che la importanza della sua emenda sta in ciò che sia presa in

esame la proposta dagli Uffici prima che sia presa in considerazione dall'Assemblea. Nell'articolo 44 non si parla mai di esame. Non posso dunque contentarmi della espressione che si vorrebbe aggiungere dal De Giorgi.

Ma io dico che non senza motivo la Commissione ha voluto che nel giorno seguente sia presa in considerazione dall'Assemblea la proposta del rappresentante. Ha voluto che trascorresse un termine di 24 ore dopo che un rappresentante avesse fatta la proposizione, per dar tempo di sapere di che si trattasse. Dunque, quando sieno invitati i rappresentanti a prendere in considerazione la proposta, essa non è più nuova per loro, e possono già procacciarsi bastevoli cognizioni per decidere se si abbia o no a prenderla in considerazione.

È innegabile che questo esame non equivale ad un esame accurato; ma la Commissione non credette che un esame accurato fosse a questo punto necessario. Credo poi che il rappresentante Ruffini non abbia risposto all'altra mia obbiezione.

Questa è appoggiata tutta sulla convenienza, ma credo che l'Assemblea non approverà mai che si usi maggior rigore verso la proposta di un rappresentante di quello che verso una semplice petizione di un cittadino.

Il Rappresentante G. Ruffini — Io non credo che l'Assemblea si possa tener obbligata da quel voto precedente, che non sarebbe poi in alcun modo contraddittorio alla mia proposta. Per essa tanto le petizioni come le proposizioni sarebbero seguite da un rapporto che intenderebbe l'Assemblea; mentre questa pratica, a tenore di quanto si è votato, resterebbe limitata alle petizioni soltanto.

La questione adunque, come avvisava già il preopinante, sarebbe meramente di convenienza.

Ma prima di tutto un tale riguardo è mantenuto perchè maggiori vincoli si lascierebbero alla discussione sulle petizioni che a quella delle proposizioni; e per ultimo non mi sembra che si possa dimenticare che qui il primo riguardo che dobbiamo avere di mira si è la dignità e la utilità delle nostre deliberazioni.

Il Rappresentante Avesani — Non già per subire un' autorità nè per amore di servile imitazione, ma per subordinare l'esperienza propria alla esperienza altrui e per far profitto di questa esperienza, bisogna pur ricordare che perfino in Inghilterra, dove esistono due Camere, alla Camera dei Comuni si fanno le tre letture, ed è ben inteso che la prima lettura, la quale appunto non versa che sull' insieme, è facile che passi.

Egualmente in Francia l'Assemblea nazionale è tornata tre volte su questo argomento. Il 18 maggio, appena costituita, fece il Regolamento, in cui naturalmente contenevasi anche questo Capitolo delle petizioni. In seguito, tra il maggio 1848 e il gennaio 1849, si fecero alcune modificazioni; più tardi, nel 2 gennaio prossimo passato, si rifece il Capitolo intiero, e finalmente l'11 gennaio se lo rifece per la

terza volta. Ecco perchè io diceva essere importante il versare con maturità ed impiegare, occorrendo, una giornata per questo Capitolo; vado adagio perchè ho fretta; altrimenti si arrischia di rifare quello che si è fatto, e abbiamo veduto che si arrischia di rifarlo tre volte. Osservo dunque che in ognuno di questi tre, non progetti ma capitoli fatti e rifatti, si conserva sempre questo principio, vale a dire che si comincia colla prima lettura ossia colla presa in considerazione. Altrimenti avviene che una petizione scandalosa e inconveniente possa e debba formar subbietto di occupazione dell'Assemblea, la quale debba di necessità ordinare che sia studiata e che sia fatto un rapporto. In tutti i Parlamenti, e in Inghilterra e in Francia, questo articolo è fatto perchè si scartino le proposte sconvenienti; quelle che non lo sono vengono rimandate agli studi di una Commissione, poi si procede alle ulteriori discussioni sulle conclusioni del rapporto che vien fatto. Voi avete votato che non ci sia iniziativa nella Commissione, che non ci sia discussione se non quando l'Assemblea stessa l'abbia ordinata. Adottando l'emenda ora proposta, distruggereste il fatto vostro; ordinereste la discussione in una Commissione o negli Uffici di una proposta che si fosse presentata; e tutto il merito che si dà alle vostre deliberazioni, che vengono comunemente lodate di saggezza e prudenza, sarebbe con questa emenda distrutto.

Il Rappresentante G. Ruffini — Se non m'inganno, il rappresentante avv. Avesani ha dimostrato tutti gl'inconvenienti della proposta del Regolamento. Egli ammette che colla lettura delle petizioni si darebbe forse dello scandalo all'Assemblea. Questo è quello che io voglio evitare, facendo sì che anche le proposizioni sieno prima esaminate dalle Sezioni e poi portate nell'Assemblea. Coll' esempio da lui citato di ciò che si usa in Inghilterra ed in Francia e colle osservazioni con cui lo ha accompagnato io dico che egli assolutamente fa il panegirico della mia proposta, mostra tutti gl'inconvenienti di quella lettura, e lascia sussistere tutti i pericoli che io voglio evitare.

Il Rappresentante Avesani — Al contrario sono ben lontano da questo. Pare a me di fare il panegirico della deliberazione dell'Assemblea, per cui stabili che nessuna Commissione, nessun Ufficio debba discutere ciò ch'essa trovasse indegno di essere discusso; che ogni proposta delle Commissioni o degli Uffici debba esser assoggettata ad una prima deliberazione che ordini o no la presa in considerazione. Questo principio, che è stato adottato dall'Assemblea, sarebbe interamente annientato colla emenda che propone il rappresentante Ruffini. Su questo principio salutare credo che immori l'Assemblea. È certamente della saviezza dell'Assemblea di attendere che ogni proposta, prima di esser discussa, debba venir presa in considerazione, e che così segua l'esempio di tutte le altre Assemblee; le quali, ripeto, prendono in considerazione tutto ciò che è as-

solitamente meritevole di esser preso in considerazione, e non ciò che è immeritevole, e fanno seguire una previa discussione negli Uffici, allontanando così il pericolo di uno scandalo.

Il *Presidente* — Credo che si possa metter a'voti l'emenda del rappresentante Ruffini.

Si passa alla votazione, e la emenda è rigettata.

È data lettura dell'articolo 42.

Il *Rappresentante Minotto* — Io aveva già fatto cenno, quando si è parlato dell'articolo 32, che occorreva una modificazione a questo articolo.

L'articolo 32 dice: . . . (*legge*). Aveva dunque detto che bisognava in questo articolo indicare in qual modo l'Assemblea avesse a determinare l'ordine del giorno. Quindi proporrei la seguente aggiunta a quell'articolo:

« Nel caso che qualche rappresentante lo » domandi, l'Assemblea voterà per alzata e » seduta se crede che lo studio di alcuna » proposta venga anteposto a quello delle al- » tre: in caso diverso si riterrà che le pro- » poste inviate alle Sezioni od alle Commis- » sioni permanenti vengano studiate possibil- » mente nell'ordine della loro presentazione ».

Il *Rappresentante L. Pasini* — La seconda metà dell'aggiunta proposta dal Minotto non si potrebbe ammettere perchè è la ripetizione stessa dell'articolo 32. Tutt'al più adunque sarebbe da accettare la prima parte della sua aggiunta; e mi par poi che si potrebbe accorciare molto coll'introdurre una frase la quale implichi che, nell'atto stesso che le proposte sono rimesse all'esame degli Uffici, queste proposte portino un numero di ordine da servire di norma.

Il *Rappresentante Minotto* — Questo numero di ordine deve fissarsi dall'Assemblea?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Intanto mi pare che l'ordine naturale sia il cronologico: se in qualche caso l'Assemblea vorrà invertire quest'ordine e stabilire per una proposta che sia esaminata prima di quelle rimesse antecedentemente, farà al momento un'apposita deliberazione e stabilirà in qual ordine, relativamente ad ogni altra, dovrà essere esaminata.

Il *Rappresentante Minotto* — Farò osservare che l'articolo 32 stabilisce una distinzione precisa fra le petizioni e le proposte. Esso dice: . . . (*legge l'articolo*). Ne viene di conseguenza necessaria da quest'articolo che ogni volta che l'Assemblea rimanda le proposte alle Commissioni dovrebbe determinare con qual ordine volesse che le Commissioni si occupassero di queste proposte. Mi pare dunque indispensabile che vi sia un qualche articolo che stabilisca in che modo l'Assemblea debba determinare.

I *Rappresentanti Sirtori e L. Pasini* aggiungono altre brevi considerazioni.

Il *Presidente* — Se alcuno non domanda la parola, pongo ai voti l'emenda del rappresentante Minotto.

L'emenda è scartata.

Si prosegue la lettura dell'articolo 43.

Il *Rappresentante L. Pasini* avverte che in questo paragrafo, nei due luoghi dove dice — « gli Uffici od una delle Commissioni permanenti » — fu aggiunto anche — « Commissioni speciali » —; e ciò fu fatto perchè sia completo l'articolo.

Il *Rappresentante Alberti* — Non essendo stata adottata l'emenda proposta dal rappresentante Ruffini, io non convengo sul senso da darsi alle parole: *ogni proposizione*. In quelle parole generali io credo che si debbano comprendere le proposizioni d'urgenza. Considerando pertanto una di queste proposizioni ed esaminando lo spazio di tempo che deve decorrere seguendo le norme stabilite nel Regolamento, farò osservare che passano varii giorni dal momento in cui la proposta viene depositata sul banco della presidenza a quello in cui viene discussa (*Legge l'articolo 43*). Farò osservare che, se tutte queste pratiche si possono compire in una stessa seduta, resta ancora il rapporto della Commissione, la discussione sopra quel rapporto e la definitiva deliberazione. Eccoci adunque arrivati alla terza adunanza, da quella in cui la proposta fu deposta sul banco della presidenza, ed eccoci giunti alla terza adunanza senza nulla avere definitivamente deciso. Ora io domando: nel caso che un rappresentante avesse una proposta da fare in una seduta e credesse che questa proposta dovesse immediatamente discutersi, e non fosse compresa nell'ordine del giorno, l'Assemblea deve attenersi al Regolamento? E se dovesse attenersi al Regolamento, l'Assemblea potrebbe dilazionare in tal modo sopra una proposta d'urgenza?

L'Assemblea potrebbe derogare al Regolamento, ma credo di dover fare osservare che una tale deliberazione condannerebbe il Regolamento, perchè lo farebbe conoscere difettoso.

Nasce brevissima discussione, nella quale i rappresentanti *Pasini* e *Sirtori* s'oppongono al rappresentante Alberti.

Il *Rappresentante Avesani* — Con questa proposta d'urgenza, o meglio con questo pretesto d'urgenza, si conducono le Assemblee a decisioni precipitate. In Francia (ho detto e ripeto sempre che giova profittare dell'esperienza altrui) l'Assemblea nazionale usciva da una invasione popolare dell'Assemblea stessa, che avvenne il 15 maggio, e il 18 maggio fece il suo Regolamento. Il Capitolo della proposizione di urgenza, in questa sua deliberazione, diceva così: « In caso d'urgenza, l'Assemblea può » con voto speciale decidere che sarà proce- » duto immediatamente alla deliberazione e » al voto di una proposta, senza osservare » il termine fissato dall'articolo precedente » Ogni proposta che abbia per oggetto di » dichiarare l'urgenza deve essere annun- » ziata un giorno prima all'Assemblea ed » inclusa nell'ordine del giorno della se- » duta ». — Questo al 18 maggio; poi nella seduta del 2 di gennaio p. p., nella quale si è rifatto questo Capitolo, è detto riguardo all'ur-

genza così: « Se l'utile della proposizione » reclamasse l'urgenza, e che il Comitato » la riconosca, il rapporto dovrà esser fatto » fra tre giorni. Se il Comitato non avrà » fatto il rapporto nei tre giorni, l'autore » della proposizione può provocare un voto » dell'Assemblea sulla questione d'urgenza; » ne dà avviso al Presidente, che porta la » mozione all'ordine del giorno della seduta » seguente. Se l'urgenza è riconosciuta, l'articolo 5 del Regolamento diviene applicabile ». Poi nell'ultima rifusione, seguita l'11 di gennaio p. p., è stato detto così: « Se » l'autore della proposizione reclama l'urgenza e la Commissione destinata la riconosca, il rapporto dovrà esser fatto entro tre » giorni al più tardi. Se la Commissione permanentemente non fece il suo rapporto nei tre » giorni, l'autore della proposizione può provocare il voto dell'Assemblea sulla questione » d'urgenza, e ne avvisa il Presidente, che porta la mozione all'ordine del giorno dell'adunanza seguente. Se l'Assemblea riconosce » l'urgenza, la pronunzia e fissa il giorno in cui il rapporto le sarà presentato ».

Io dico dunque: se un'Assemblea uscita appena dall'invasione si è premunita da questa precipitazione dell'urgenza, quanto più non dobbiamo premunirci noi? Io dico che negli ultimi giorni tutti lessero sui giornali questioni di urgenza: sull'accusa dei ministri, sulla inchiesta del 29 gennaio, su tante questioni che la *Montagna* voleva far passare per urgenza. Io dico che l'Assemblea si è bene guardata da questa precipitazione. E quantunque sia stata presa in considerazione l'urgenza, quantunque dopo questo la Commissione che doveva fare il rapporto sulla urgenza abbia fatto questo rapporto con qualche ostilità al ministero, tuttavia l'Assemblea, ch'era stata tratta in questa precipitazione, ha potuto dalla precipitazione stessa trarre profitto perchè frappose quelle 24 ore in mezzo.

Così non sarebbe avvenuto, e forse la Francia sarebbe stata precipitata nell'anarchia se vi fosse stato un articolo simile a quello che si vorrebbe far adottare. Io dico dunque: va bene la urgenza, ma è più l'abuso che l'uso dell'urgenza che può portare tristissime conseguenze, dalle quali bisogna guardarsi. L'uso dell'urgenza, quand'è veramente tale, deve sempre adottarsi, ed al contrario allontanarsi quando importi troppa precipitazione.

Il *Rappresentante C. Alberti* — Vorrei fare una semplice interrogazione al rappresentante Avesani, la quale sta in ciò che appunto per le nostre circostanze eccezionali può essere possibilissimo che si esigano deliberazioni pronte, immediate. Suppongo che vi sia un Governo il quale non abbia poteri ampi, assoluti. Il Governo deve domandare l'autorizzazione dell'Assemblea, e le proposte fatte dal Governo ritengo che devono essere trattate come quelle di qualunque rappresentante. Domando come si provveda allora; se si possa aspettare 24 o 48 ore per rispondere ad esso.

Il *Rappresentante L. Pasini* legge l'articolo 50. — Io ho già dimostrato prima che l'art. 43 permette che una proposta d'urgenza sia presentata all'Assemblea e che possa esser deliberata nella stessa adunanza. Questo è quanto si può fare. Se si adotta l'articolo 42, si è provveduto a tutti i più pressanti bisogni.

Si pone ai voti l'emenda Alberti, così concepita: « Qualora un rappresentante creda » che la somma urgenza di una sua proposta » esiga un immediato provvedimento da parte » dell'Assemblea, quantunque non lo porti » l'ordine del giorno di quella seduta, potrà » egli ciò non ostante enunciarla all'Assemblea stessa e, indicandone i motivi, provocare da essa un'immediata deliberazione. » L'Assemblea allora decide se, senza premettere alcuna pratica anteriore, debba » tosto discutere sul merito della questione » propositale e deliberare, oppure altrimenti se » debbano seguirsi le norme stabilite per le » altre proposizioni d'urgenza ».

L'Assemblea non l'adotta.

Il *Rappresentante L. Pasini* — È da sostituirsi alle parole: « Se l'autore della proposta crede ch'essa sia urgente » le parole: » Per le proposte d'urgenza ». E ciò in conseguenza di tal discussione.

Viene ammesso.

Si prosegue colla lettura dell'articolo 44.

Il *Rappresentante L. Pasini* fa notare all'Assemblea una emenda del rappresentante Tommaseo, consistente nel sostituire alla parola *giorno* la parola *tempo*.

L'Assemblea l'adotta, e con ciò ammette il suddetto articolo. Quindi vien letto l'articolo 48.

Il *Rappresentante L. Pasini* fa noto che la Commissione ha creduto bene di mettere la terza parte di questo articolo, che principia colle parole « Un'emenda ecc. », in fine dell'articolo 48. L'Assemblea accetta.

Al paragrafo 46 viene pure adottata un'altra emenda del rappresentante Tommaseo, colla quale s'aggiungono a questo articolo le parole seguenti: « senza necessità di riproporla ».

Al paragrafo 47 viene aggiunto dal rappresentante Pasini, dietro accettazione dell'Assemblea, subito dopo le prime parole: « una proposta o una emenda ».

La penultima parte dell'articolo 48 viene modificata come segue:

« Ogni emenda che sia proposta durante la » seconda deliberazione è rimessa di diritto » all'esame della Commissione, se il relatore » lo domandi. Le nuove emende poi che fossero presentate ecc. ». All'ultima parte s'aggiungono le seguenti parole: » se pure non le » credesse ad unanimità tanto accettabili da » far decidere subito l'Assemblea ».

Si legge l'articolo 49, che viene approvato.

All'articolo 50 il *Rappresentante Alberti* vorrebbe ci fosse aggiunta una clausola che stabilisse una differenza tra le proposte d'urgenza del Governo e quelle dei rappresentanti.

Il *Rappresentante L. Pasini* s'opponesse a ciò perchè in una adunanza sola si possono

fare tanto le proposte del Governo quanto quelle dei rappresentanti.

La redazione dell'articolo resta approvata.

Il Presidente pone ai voti l'intero Capitolo, che viene adottato dall'Assemblea

L'adunanza è sciolta alle ore 5 e 1/2.

366. *Prorogazione del Listino di Borsa pubblicato nel Gennaio 1849.*

28 febbraio 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Dietro proposizione della Camera di commercio,

Decreta:

Il listino dei cambi, pubblicato il giorno 20 gennaio prossimo passato, e che pel Decreto del giorno 27 del mese stesso, n° 1663, doveva essere operativo a tutt'oggi, continuerà ad essere in vigore fino a nuove disposizioni.

Venezia, 28 febbraio 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS

367. Seduta Ottava dell'Assemblea legislativa — *Approvazione del Verbale della Seduta precedente — Presa in considerazione di un Indirizzo dei due Circoli italiano e popolare — Seguito della discussione sul Progetto di Regolamento interno dell'Assemblea, ed approvazione del Capitolo VI. — Discussione preliminare sul Capitolo VII, cioè sul Voto segreto o palese.*

28 febbraio 1849.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA

Sessione del 28 Febbraio

(Presidenza del cittadino Calucci)

La seduta è aperta alle ore 12 e 1/2.

Vien data lettura del processo verbale, ch'è approvato.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — Siccome non ancora furono distribuiti ai rappresentanti i rapporti del Governo sulle cose di marina e su quelle di guerra, così aggiornò le interpellazioni che aveva chiesto di fare al Governo sulla marina e sulla guerra sinchè, esaminati quei rapporti, avrà potuto fare tutte quelle osservazioni che potessero emergere dal loro esame.

Passando all'ordine del giorno, vien data lettura all'Assemblea di un Indirizzo dei Circoli italiano e popolare in Venezia acciocchè si elegga per urgenza una Commissione di militari di terra e di mare, la quale studii la più pronta, più efficace, più sicura maniera di danneggiare l'inimico con frequentissime sortite per terra e per mare.

Il *Rappresentante triumviro Manin* — I due Circoli italiano e popolare fanno una proposta all'Assemblea. Noi non abbiamo ancora finito di discutere e sancire il nostro Regolamento; tuttavia anche prima di ciò è patente che i Circoli italiano e popolare di Venezia non hanno diritto di fare proposte. Questi Circoli potrebbero avere il diritto che avrebbe un altro privato, di fare una petizione; e questa petizione dovrebbe poi esser passata alle Sezioni od alle Commissioni, secondo che il Regolamento stabilisce, per farne rapporto, ed anche per votare se la petizione meriti che ce ne occupiamo: e forse questa potrebbe esser fra quelle che non meritano di esser prese in considerazione. Inoltre non credo che l'Assemblea possa lasciar senza osservazione le parole con cui la suddetta petizione si chiude: « I » Circoli italiano e popolare non ci domandano conto di cosa alcuna se i fatti mostreranno che finalmente si opera ». Dunque, se noi faremo in modo di avere l'approvazione dei Circoli popolare e italiano, questi Circoli avranno la degnazione di non domandarci conto del nostro operato; altrimenti noi dovremo render conto ai Circoli, quasi fossero sovrani di questa Assemblea ch'ebbe tanta cura di dichiararsi sovrana. Ora, se i Circoli sono tollerabili quando restano nei limiti delle loro attribuzioni, non sono però tollerabili quando ne escono; potevano essere un mezzo di controlleria quando c'era la dittatura; ma l'Assemblea non deve lasciarsi togliere la mano dai Circoli italiano e popolare. Domando che si passi all'ordine del giorno.

Il *Rappresentante Sirtori* — Io confesso che non ho assistito alla discussione di questo indirizzo fatta nel Circolo italiano, come nè anche a quella fatta nel Circolo popolare; nondimeno mi pare che dalle parole stesse dell'indirizzo si possa rilevare che la interpretazione data dal rappresentante triumviro Manin alle parole dei Circoli italiano e popolare non è interpretazione conforme all'intenzione dei Circoli stessi. I Circoli non pretendono e non hanno mai preteso di essere superiori nè eguali al Governo. I Circoli non hanno altra pretesa che quella di essere una frazione del popolo, e niente più. Ora mi pare che la sovranità sempre ed imprescrittibilmente risieda nel popolo, e nè l'Assemblea nè il Governo possono dire di essere sovrani, ma solo delegati del sovrano, ch'è il popolo . . .

Molte voci — Fuori di questione.

Il *Presidente* — Prego l'oratore di non discostarsi dalla questione.

Il *Rappresentante Sirtori* — Domando perdono: io credo essere precisamente nella que-

stione, cioè che i Circoli non abbiano usurpato il mandato che non aveano lo dico che non usurparono un mandato.

Molte voci — All'ordine; fuori di questione.

Il *Presidente* — Torno a ripetere, io non posso permettere il progresso di questa questione. Noi dobbiamo unicamente vedere che cosa si debba deliberare sull'Indirizzo, non conoscere se si avesse diritto di farlo.

Il *Rappresentante Sirtori* — Ripeto che, se l'indirizzo è una usurpazione o violazione (*rumori, applausi e disapprovazione*), l'indirizzo non può essere preso in considerazione; che se l'indirizzo non è una violazione dei diritti dell'Assemblea e del Governo, l'indirizzo deve essere preso in considerazione. Il popolo è sovrano, e come sovrano ha diritto che il Governo e l'Assemblea rendano conto al popolo; il popolo diede un mandato all'Assemblea, ed il Governo l'ha ricevuto (*applausi*) dall'Assemblea; quindi per ciò solo che è mandato, porta con sé l'obbligo di un rendiconto, ed il Governo ci diede prova di questo in tutti i giorni precedenti in cui rese conto della sua amministrazione; e l'Assemblea, tenendo pubbliche le sue sedute, facendo pubblica la discussione, rende conto delle sue deliberazioni, rende conto del mandato ricevuto dal popolo, e perciò mostra che il popolo ha diritto di controllare il mandato dato ai suoi rappresentanti. Dunque dico che il Circolo non invase i diritti del Governo e dell'Assemblea; dichiaro che l'indirizzo del Circolo deve essere considerato come un'altra petizione, nè contrario ai diritti inerenti alla nostra costituzione, e che perciò debba essere preso in considerazione e mandato alle Commissioni officiose che, finita la lettura ed approvazione del Regolamento, saranno istituite.

Il *Rappresentante triumviro Manin (applausi)* — Il rappresentante Sirtori nella sua conclusione concorda con quello che ho detto fin da principio, cioè che i Circoli non potrebbero essere considerati che come unioni di privati che possono fare petizioni, le quali si trasmettono alle Commissioni od alle Sezioni per esame e rapporto. Quanto all'altra parte, cioè quanto alle osservazioni che feci sulle parole con cui si chiude l'indirizzo, io ripeto quello che dissi prima, che cioè queste parole sono una minaccia, una evidentissima minaccia. Si dice: se voi farete in modo che ci accomodi, noi non vi domanderemo conto. Dunque se non faremo in modo che accomodi ai Circoli, essi ce ne chiederanno conto. Questa minaccia non può dall'Assemblea essere tollerata. Ma il popolo è sovrano, dice il rappresentante Sirtori: anche i membri dei Circoli sono sovrani: dunque i Circoli hanno una frazione di sovranità. Rispondo che il popolo è sovrano soltanto collettivamente, e non può esercitare la sua sovranità in modo diretto; bisogna che la eserciti col mezzo de'suoi rappresentanti, eccetto il caso in cui si potesse convocare in comizi popolari sulla piazza tutta la popolazione. Io credo dunque che le pretese dei Circoli di esercitare i diritti sovrani del po-

polo sieno pretese inconvenienti; e che l'Assemblea debba passare all'ordine del giorno per mostrare che le disapprova (*Applausi*).

Il *Rappresentante Sirtori (rumori)* — Io credo che, se i Circoli avessero la pretesa di esercitare direttamente la sovranità, non farebbero petizioni nè al Governo nè all'Assemblea; e dal momento che fanno petizioni all'Assemblea riconoscano che il mandato di esercitare la sovranità non risiede nei Circoli, come non risiede nel Governo, ma nell'Assemblea (*Applausi*).

Il *Presidente* — Due dunque furono le proposizioni: una di passare all'ordine del giorno, l'altra di rimettere l'indirizzo, come petizione, alla Commissione di guerra e marina che verrà istituita. Pongo a' voti la prima proposta, e poscia, se questa verrà scartata, si passerà a deliberare sulla seconda.

La prima proposta è scartata, e viene ammessa la seconda.

Proseguendo, secondo l'ordine del giorno, alla discussione del Progetto di regolamento, s'incomincia la lettura del Capitolo VI. È letto l'articolo 51.

Il *Rappresentante Sirtori* — Propongo un'emenda a quest'articolo, e prego i miei colleghi a non considerare la mia proposta come tema di disputa, come segno di contraddizione, come soggetto di opposizione, di antagonismo. Pregho tutti i miei colleghi a considerare la mia emenda come un principio di unione, come principio di concordia e punto comune di partenza di tutte le nostre discussioni, come un assioma politico superiore ad ogni dimostrazione.

Propongo la mia emenda come una bandiera, sotto la quale tutti dobbiamo operare in virtù del mandato ricevuto. Per la fedeltà che dobbiamo a questo mandato, per l'onore, per l'autorità di cui siamo rivestiti di legislatori del popolo, prego tutti i miei colleghi di accettare la mia emenda come simbolo del giuramento inviolabile che tutti abbiamo già proferto. La mia emenda è che le deliberazioni comincino: — « In nome di Dio e del Popolo » — (*Applausi*).

L'emenda è approvata senza discussione.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Propongo la seguente aggiunta all'articolo 51: « Potrà » però la presidenza, se lo trova opportuno, » riconvocare l'Assemblea anche prima del » giorno fissato per la seguente adunanza; e » lo farà egualmente sopra domanda del po- » tere esecutivo o sopra domanda che per un » determinato oggetto le fosse presentata da » un terzo (o da un quarto) dei rappresen- » tanti. Queste convocazioni straordinarie si » faranno con Avviso da pubblicarsi e da tras- » mettersi alle case dei rappresentanti ».

L'aggiunta è accettata in massima.

Il *Presidente* — Ora dobbiamo determinare il numero dei rappresentanti, che il relatore ha indicato come un terzo o almeno un quarto.

Il *Rappresentante Santello* — Un quarto

almeno dei rappresentanti, come propone il relatore, mi par troppo; e propongo invece che fossero dodici.

Il Rappresentante L. Pasini — Vedemmo che la facoltà di convocare l'Assemblea è data alla presidenza, la quale deve come vigile custode, e per conseguenza di continuo, essere in osservazione su tutti gli avvenimenti e, qualora ne riconosca il bisogno, non lasciar trascorrere un'ora senza convocare l'Assemblea. Inoltre fu lasciato al Governo il diritto di domandarne la convocazione, se lo trova opportuno. Ma se si volesse lasciare a dodici soli rappresentanti questo diritto, allora ognuno vede come sia facile trovare un così piccolo numero che, forse senza nessuna necessità, domandi alla presidenza la convocazione dell'Assemblea per un determinato oggetto e straordinariamente. Chi sarà garante della convenienza della domanda? Noi vogliamo che lo sia il numero stesso dei rappresentanti, il quale perciò deve esser forte. Farò osservare che i rappresentanti che hanno il loro domicilio in Venezia e quelli che dimorano vicinissimo a Venezia, come per esempio a Murano, sono in numero di 90 circa. Ora il quarto degli attuali rappresentanti è circa di 32. Mi pare che sarebbe facile trovare 32 rappresentanti i quali, quando vi fosse pericolo nel protrarre la convocazione dell'Assemblea, ne domandassero il subito adunamento. Io credo che non si debba in alcun caso lasciare il diritto di convocare l'Assemblea, qualche volta anche inutilmente, a dodici soli rappresentanti. Domando dunque che si tenga ferma la mia proposta, con cui viene determinato che si richiede il quarto almeno dei rappresentanti.

Il Rappresentante Varè — Io desidero che si esprima una parte aliquota e non un'aliquota.

Il Rappresentante L. Pasini — Non ho difficoltà ad accedere alla domanda del rappresentante Varè; ma ciò sarebbe in contraddizione colla costituzione della nostra Assemblea e coll'articolo 3 della Legge elettorale, ch'è del seguente tenore: « Le elezioni si fanno per » circondarii elettorali. — Nella seguente tabella » la sono indicati i circondarii elettorali in cui » è diviso il territorio dello Stato attualmente » libero, e il numero di rappresentanti da » leggersi in cadaun circondario, ragguagliato » alla sua popolazione. — Di mano in mano » che rimarrà libera altra parte del territorio, » saranno stabiliti altri circondarii elettorali ».

Questo articolo del Regolamento, come gli altri, fu concepito nella ipotesi che le nostre speranze di ricuperare tutto il nostro territorio sieno adempiute quanto prima, e di poter quindi fra breve tempo convocare i collegi elettorali di altri paesi. Per questo appunto abbiamo ad esprimere una parte aliquota per non essere nella necessità di fare cambiamenti nel Regolamento alla sopravvenienza di altri confratelli delle provincie. Dichiaro per altro che sono affatto indifferente di accettare un numero determinato, e di cambiarlo quando saremo in numero maggiore.

Il Rappresentante Santello — Intendo solo di rispondere all'obbiezione del rappresentante Pasini. Egli dice che non si deve lasciare a 12 rappresentanti il diritto di convocare l'Assemblea. Siccome a me pare che sia necessario che un numero anche piccolo di rappresentanti per un oggetto di grande interesse possa ottenere di convocare l'Assemblea, così faccio osservare che, quantunque fosse piccolo il numero dei rappresentanti che chiedessero questa convocazione, pesa però su loro tale responsabilità da non poter supporre che senza una necessità imperiosa avessero a domandare che fosse convocata l'Assemblea. Sostengo quindi la mia proposizione, e domando che, se l'Assemblea trovasse di scartarla, si esperimenti un'altra votazione per un numero un poco più alto di 12, ma che non arrivi al quarto nè al terzo, come disse il rappresentante Pasini.

Il Rappresentante L. Pasini — Mi pare che il rappresentante Santello si dimentichi che la sola presidenza ha il diritto di convocare l'Assemblea perchè la presidenza rappresenta in certo modo l'opinione, la mente dell'Assemblea. Se dunque 12 rappresentanti (che io voglio sempre ritenere di retta intenzione) trovano necessarissimo che sia convocata l'Assemblea, come saranno in opposizione colla presidenza? O veramente vi sarà bisogno di convocare l'Assemblea, e la presidenza sarà la prima a convocarla od accetterà il suggerimento che le sarà dato dai rappresentanti; o vi sarà una collisione di opinioni fra i rappresentanti e la presidenza, ed a togliere questa collisione è necessario che non sieno bastanti 12 rappresentanti ma almeno ne occorran 30 circa.

Il Rappresentante Varè — Io son d'avviso che abbia a fissarsi il numero a 30.

Il Rappresentante L. Pasini — Vi aderisco.

Il Rappresentante Varè — La mia emenda quindi, cui assente anche il relatore, è formulata come segue: « o sopra domanda che per » un determinato oggetto fosse presentata in » iscritto da trenta almeno dei rappresentanti ».

La emenda è adottata.

Vien data lettura dell'articolo 52.

Il Rappresentante Varè — Io devo annunziare, per quanto ricordo, che questo è uno dei punti sui quali vi fu discrepanza nella Commissione, e che la minoranza opinava non doversi porre alcun limite al numero delle volte che ciascun rappresentante può parlare sopra una questione. L'opinione della minoranza era fondata sulle condizioni nostre parlamentarie, per le quali pochi possono esser tanto sicuri delle proprie parole da venire alla tribuna ed esporre i propri argomenti confutando in pari tempo tutte le obbiezioni, che possono esser fatte, in modo da prevenirle tutte.

Il Rappresentante C. Alberti — Trovo di appoggiare il voto della minoranza, perchè mi sembra che le ultime parole sieno appunto,

come disse il Varè, contrarie alla libertà della parola che deve avere ogni rappresentante; dannose alle questioni che possono venir agitate nell'Assemblea, ed inutili perchè un altro articolo a ciò provvede. Per quanto mi si dica e mi si ripeta ciò che fu detto e ripetuto per altri argomenti, che cioè così si fa nelle altre Assemblee, io non potrò mai accettare una tale autorità per ragione. Ritengo che noi dobbiamo benissimo studiare ciò che fu fatto dalle altre Assemblee, ma per una semplice norma, ed adottarlo quando una eguaglianza di circostanze si manifesta. Ognuno di noi conosce che la posizione della nostra Assemblea differisce da quella delle Assemblee di altri paesi. Per questo io ritengo che il modo di regolarsi debbe differire in qualche punto; e questo è uno dei punti in cui credo che debba differire.

L'articolo 52 dice: « Nessun rappresentante » può parlare prima di aver domandato al » presidente la parola e di averla ottenuta. » Non si può parlare che dalla tribuna, se il » presidente per brevissimi cenni non per- » mette di farlo dal posto. Nessuno può par- » lare più di tre volte sulla medesima que- » stione senza che l'Assemblea espressamente » vi acconsenta ». Queste massime, che possono essere adattate al progresso e allo spirito delle altre Assemblee, io credo che, come diceva il rappresentante Varè, non possano essere adattate alla nostra. Noi siamo affatto nuovi al parlare estemporaneamente dalla bigoncia, ed io ritengo che nessuno possa esigere che ognuno di noi sia arrivato a tal grado di vita parlamentaria da poter in sole tre volte addurre tutte le ragioni che possono servire ad appoggiare un argomento ed insieme a prevedere e togliere tutte le obiezioni che possono venir fatte da un avversario. Supponete infatti che un oratore, dopo aver parlato tre volte e sentite le obiezioni, scopra nella sua mente una ragione che potrebbe assolutamente render nullo il dire dell'avversario, convincere l'Assemblea e condurla ad una deliberazione differente da quella cui altrimenti potrebbe esser tratta; allora perchè negare il diritto di parlar nuovamente? Si potrebbe rispondere che l'Assemblea potrebbe accordare a questo rappresentante di esporre tali sue ragioni. Ma io devo pur farvi osservare che le simpatie, che alle volte vi sono nella maggioranza per uno o per un altro oratore, possono influire molto su questo acconsentimento; e se questo acconsentimento non è dato, vien tolta la facoltà di parlare, che è di diritto ad ogni rappresentante, e in certo modo si chiudono gli occhi a quelle ragioni che potrebbero convincere l'Assemblea e condurla ad una deliberazione contraria; e per conseguenza si potrebbe venire ad un dannoso risultato, precipitando un giudizio che forse non sarebbesi dato o sarebbesi dato diverso.

Ho detto finalmente che questo articolo mi sembra inutile, in quanto che per l'articolo 63

deve il presidente, prima di chiudere la discussione, consultare l'Assemblea se credasi abbastanza istruita. Lasciate dunque alla presidenza, che voi stessi avete eletto, il criterio di conoscere quando un oratore avrà a sufficienza parlato.

Enumerati tutti questi svantaggi, io non saprei perchè la Commissione abbia fissato il numero delle volte che ciascun rappresentante può parlare sopr'una questione, dove non fosse stato di risparmiare la noia e non indurre una perdita di tempo. A petto degli svantaggi accennati, questa ragione non mi sembra sufficiente, e quindi propongo la eliminazione assoluta dell'articolo 52; e starà poi alla vostra saggezza, o rappresentanti, di non privarvi del diritto della libertà della parola, che è il maggiore di tutti i diritti, e quindi pronunciarvi favorevolmente sulla mia proposta.

Il Rappresentante L. Pasini — Io voglio giustificare l'opinione della maggioranza su questa parte dell'articolo 52, dichiarando però che da parte mia in sul principio era più alieno dall'introdurla che dall'ommetterla. Per altro, dopo molte considerazioni, ho acceduto al voto dei miei colleghi che fosse espresso il divieto, non per limitare i diritti dei rappresentanti ma invece per conservar loro questo diritto di parlare. Si volle cioè che alcuni rappresentanti, i quali avessero l'abitudine di parlare e ripetersi più volte, non togliessero la facoltà di aver la parola agli altri che desiderassero di trattare lo stesso argomento. In conseguenza, se l'Assemblea non volesse accettare questo articolo, bisognerebbe che ponesse altri provvedimenti. Io credo che in altri paesi non sia permesso parlare sullo stesso argomento più di due volte, e vi sia aggiunto che, per garantire a tutti i rappresentanti il diritto di parlare sulle questioni, si apre un'iscrizione degli oratori che vogliono parlare su di un dato argomento, e ognuno parla per turno, ma non può ripetere i suoi discorsi e parlare due volte prima che sia esaurito il turno. Qui da noi bisognerebbe, per ischivar le ripetizioni e per conservare a tutti il diritto di poter parlare sulle questioni, od ammettere l'aggiunta o stabilire altri provvedimenti; in caso diverso, per conservare il diritto di parlare in Assemblea ad alcuni, lo toglieremmo alla generalità.

Il Rappresentante Tommaseo (Applausi) — Siccome l'altr'ieri, sconosciuto quasi alla vostra benevolenza, io consigliai, o cittadini, in nome della libertà che non fosse da rumori nè amici nè nemici, massime in questi momenti gravi, turbata la calma austera e raccolta di quelli che il popolo, eleggendo a legislatori, intese che tutti fossero con uguaglianza di riguardo onorati; siccome a me pareva e pare che i segni approvanti o disapprovanti, interdetti ne' ben regolati Parlamenti, interdetti ne' tribunali inferiori, sien da lasciare alle accademie e a' teatri, perchè l'uso continuo ne scema il valore e tenta i parlanti a servire al piacere dell'uditorio, e scuora i timidi e

irrita i passionati e provoca le dimostrazioni contrarie e offende la verecondia degli affetti rispettosì e profondi, che meglio s'esprimono col silenzio; così vengo quest'oggi a proporre che sia a' dicatori limitato il numero delle parlate sopra ciascuna questione, a proporvelo in nome appunto di queste due cose che sono indivisibili: libertà e dignità.

Quando pensiamo che ad ogni oratore riman permesso il parlare e per porre la questione e per richiamare all'osservanza del Regolamento e per un fatto personale e per dimostrare che la discussione non ha ad essere chiusa; e che ciascuno può riparlare sopra ciascuno degli articoli della legge e sopra ciascuna delle emende e delle sotto emende, le quali possono con un po' d'ingegno moltiplicarsi a piacere; e che l'Assemblea può, quando a lei paia, far eccezione alla regola; vedremo che il ridurre le parlate a tre deve parere abbastanza. Ma lasciando al dire facoltà interminata, diventa impossibile evitare i dialoghi indecorosi, le ripetizioni inutili, le obbiezioncelle da nulla, le questioni secondarie che sviano il pensiero, le risposte impazienti, lo spreco del tempo, che a noi più che ad altri debb'essere prezioso. L'argomentazione sminuzzata non avrebbe forza sugli animi, nè l'eloquenza calore. E nel contrasto delle prove favorevoli e delle contrarie gli uditori mal potrebbero formare a sè stessi un concetto; e dovrebbe il presidente, per rimettere la questione a suo luogo, far quasi le veci di relatore ed uscire talvolta per necessità dai limiti dell'ufficio suo. Quasi tutti noi, e io più di tutti, siamo inesperti del dire; ma seguitando del passo che s'è cominciato, non solo ci educeremmo a facondia, ma le nate facoltà perderemmo. Costretti a raccorre in discorso ordinato le idee, gli oratori si addestreranno a disporle, ad omettere le meno importanti. I rigagnoli si faranno in fiume e le molte monete di rame in poche d'argento. Chi non dirà quanto il tema richiedeva avrà per iscusà il non aver potuto sfogarsi; chi non avrà la parola facile scriverà. Gli sdegni dovendo aspettare che il discorso avversario finisca, avranno tempo a quietarsi; la disputa sarà più posata. Vedendo il tema non esaurito, altri s'alzeranno a parlare che ora tacciono e son forse de' più autorevoli, abbandonandosi allo zelo di pochi. I quali pochi non saran sempre in iscena come il coro della tragedia greca (la comparazione è onorevole in quanto che il coro era il personaggio morale del dramma). Quelli che in una opinione consentono compartiranno tra loro le cose da dire; la discussione sarà più svariata e più piena. L'argine farà correre il fiume più sonante e più bello, il limite sarà potenza. Perchè, cittadini, la libertà sta ne' limiti e la tirannia negli ostacoli.

Le Assemblee, se ostacolo al ben governare, sono noia e ruina; ma, se limite alle voglie de' governati e de' governanti, son cosa sacra. Questo risponde alla parola d'un uomo benemerito, ch'io rispetto ed amo, il quale menò

ieri un colpo di scimitarra su tutte insieme co' Circoli, le Assemblee. Ma io spero che, più pietoso di Bruto, egli avrà compassione di questa ch'è sua figliuola. E spero che questa Assemblea, riconoscente ai beni dal Governo fatti, vorrà confidentemente aiutarlo a sempre meglio preservare la patria dalle istituzioni decrepite, dalle voraci cupidigie, dalle inerzie traditrici (*Molti applausi*).

Il Rappresentante avv. Benvenuti — Molte delle osservazioni fatte dall'onorevole rappresentante Tommaseo mostrano l'inutilità delle disposizioni della maggioranza della Commissione. Dice che, quando si vuole parlare, non mancano i mezzi: di questo io sono persuaso, ed è ciò che avviene in tutti i Parlamenti. Ora col pretesto di un fatto personale o di formulare la questione, o con qualche altro pretesto o con quello accennato dell'emende, che possono vestirsi sotto forme svariate e molteplici, ognuno può prendere la parola.

Io domando se, mentre noi vediamo la possibilità di parlar quanto si vuole, dobbiamo fare una legge la quale possa essere delusa? Io dico che non ci riusciremo mai, per quelle ragioni addotte da chi parlò in nome della minoranza. Dunque è meglio che uno che parla sappia di esercitare questo diritto, anzichè ricorrere ad un pretesto per deludere la legge. Osservo poi che, mentre si crede favorire le discussioni, le si imbarazzano.

Quelli che prendono parte alla discussione sono continuamente costretti a calcolare ciò che devono dire, ciò che devono fare. Supponete che si tratti di una discussione di grave argomento; che uno abbia parlato due volte. Ebbene a questo si risponde con un argomento che si potrebbe ribattere con due sole parole; egli è costretto di tacere perchè prevede che possono insorgere altri argomenti. Io credo che sia necessario di confutarli tutti.

Di poi c'è un rimedio, perchè, se uno comincia a parlare quando l'Assemblea ha abbastanza elementi, il presidente allora ha il mezzo di richiamare l'Assemblea a dire se ritiene di essere abbastanza istrutta; e se lo ritiene, allora tutti finiscono di parlare. Se uno ha parlato molto, per timore di prolungare la discussione o per la noia stessa, lo si fa tacere.

Io non ho mai paura che si prolunghino di troppo le discussioni perchè la noia stessa avverte l'oratore ch'è inutile che parli, senza bisogno che vi sia un'apposita legge. E quindi io sostengo il voto della minoranza.

Il Rappresentante Varè — Alle osservazioni dell'avvocato Benvenuti devo aggiungere un'altra. Si crede che, limitando il numero delle volte nelle quali un rappresentante può parlare sopra una discussione, saranno evitate le ripetizioni, e nello stesso tempo si dice che invece di un oratore o due parleranno tre o quattro.

Io credo che le ripetizioni delle cose medesime saranno molto più facili e frequenti quando parleranno due di quello che quando parla un solo; perchè forse, parlando in due, ognuno avrà a dire le medesime cose.

L'illustre Tommaseo fece una splendida immagine quando disse che le acque, invece di esser disperse in rigagnoli, saranno concentrate in un fiume. Io credo però che la discussione abbia più bisogno di rigagnoli che di fiumi.

Nei Parlamenti io sono nemico ai discorsi ordinati, alle orazioni lunghe; meglio che queste, persuadono le osservazioni brevi quando sien fatte opportunamente.

Il *Rappresentante Minotto* — Come membro della Commissione, sono stato anch'io dell'opinione che non si avesse a limitare il numero delle volte nelle quali si potesse parlare. Il rappresentante Tommaseo ha supposto gli oratori così inesperti da ripetere molte volte le stesse cose che dissero. Io trovo che in questa inesperienza stessa sta appunto il bisogno di non togliere loro la parola. Può darsi il caso che avvenga una discussione fra due oratori, uno dei quali sia più eloquente e più esperto dell'altro. Questo oratore più esperto dell'altro, quando sa che non si può parlare sopra una data questione più di tre volte, riserverà tutti gli argomenti più validi e più forti dopo che il suo antagonista avrà parlato tre volte; e allora tutti questi argomenti più validi e più forti resteranno senza risposta, e così egli verrà a toglier di mezzo l'antagonista che gli faceva tanto timore.

Se non che si dice: gli oratori si addestreranno. Ma, domando io, a spese di chi si addestreranno? E fino a che si addestrino veramente, quanti non sono i danni che ne risultano? Domando dunque se ciò si pretende dall'Assemblea, la quale ha tante cose importanti da fare; domando se sia utile che gli oratori debbano addestrarsi col pericolo di venire a decisioni che sono ben lungi dall'interesse del nostro paese.

Per queste ragioni io insisto che sia messa ai voti la proposizione che non convenga limitare il numero delle parlate.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Chieggo scusa se debbo ancora occupare l'attenzione dell'Assemblea sopra una questione minuta; ma lo fo per risparmiarne molte altre questioni minute. Rispondo in breve alle obiezioni inegnosissime che mi son fatte. Il primo oratore diceva che, secondo l'argomento mio, la legge sarebbe necessariamente delusa: io intendevo non già che la legge fosse fatta per esser delusa, ma che, caso che l'oratore fosse nella necessità di svolgere in nuovi modi il proprio argomento, non gli mancavan le vie. Questa risposta io credo dilegui l'argomento dell'egregio Benvenuti. Del resto, se una obiezione nuova sorgesse dopo lunga discussione fra vari oratori, rimarrebbe sempre aperto all'Assemblea l'adito che l'oratore sia udito ancora una volta. L'immaginare che la maggioranza dell'Assemblea sia tanto stoltamente tiranna da chiudere la bocca all'oratore il quale ha tanti modi di dimostrare le proprie ragioni, pubblicando per via de' giornali per tutta Italia e per tutta Europa l'ingiustizia dell'Assemblea; il supporre la maggioranza tanto

stoltamente tiranna; non credo che faccia onore né all'Assemblea né al buon senso di ciascun de' suoi membri. Del resto una delle principali ragioni che mi inducevano a determinare il numero delle parlate si è che altri oratori sorgerebbero, e de' migliori forse, che tacciono per modestia. Questi oratori si scompartirebbero fra sé la materia, e la discussione ne riceverebbe più lume. L'esempio degli altri Parlamenti non credo debba essere ciecamente seguito; ma credo che debba essere buona norma a noi comincianti. Nei Parlamenti più maturi veggiamo quasi da per tutto determinato il numero delle parlate: ciò significa che tale determinazione è un vantaggio riconosciuto da tutti. L'opporre che il dicitore non possa a ciascuna obbiezione rispondere, non mi pare che regga; imperocché il dicitore può benissimo raccogliere insieme molte delle obbiezioni e a tutte con una sola osservazione rispondere. All'incontro se piglia le obbiezioni a una a una; se ad ogni obbiezioncella che gli venga fatta sale la bigoncia e ne discende e risale; noi avremo un moto perpetuo di oratori, un continuo oscillar di ragioni pro e contra, che non potrà certo conferire al decoro della discussione. Quanto poi al rimedio che l'egregio Benvenuti trovava alle lunghezze delle nostre discussioni, vale a dire la noia, non mi pare che la nostra Assemblea legislatrice dovesse porsi sotto l'impero di questa crudele tiranna; e non so se l'Assemblea si troverà contenta a questa nuova sostituzione alle leggi sue proprie. Il dire che la ripetizione diventerà nel modo da me proposto assai più frequente, non mi par neppure che regga; imperciocché, se da un lato egli avverrà che un oratore parlando difficilmente ripeta i suoi sensi, è provato dall'altro, dall'esperienza medesima di noi inesperti che un oratore, dovendo rispondere agli argomenti contrarii, di necessità si ripete, o perchè non crede di essere inteso o perchè la sua inesperienza stessa, non trovando argomenti nuovi, ritorna sui vecchi.

L'egregio Varè disse che non di fiumi abbiamo bisogno ma di rigagnoli. Dirò veramente che l'immagine venutami prima alla mente era non di rigagnoli ma di goccioline; e propriamente son goccioline gli argomenti così dispersi, dei quali noi assetati non possiamo irrigar l'intelletto. Se noi seguiamo di questo passo, non solamente non argomentazioni ordinate né discussioni posate, ma avremo un continuo andare e venire di proposte e risposte che faranno somigliante la nostra Assemblea a un catechismo; avremo interrogazioni e risposte che si succederanno, si richiameranno le interrogazioni di nuovo, e sarà una continua vicenda di parole che mercociandosi non si colgono.

L'obbiezione più forte che io facevo all'indeterminato numero delle parlate si è questa che, andando del passo che noi abbiamo cominciato, le diversioni dalla questione principale divengono inevitabili. Noi ne abbiamo tante prove che io credo inutile insistervi e irriverente.

Finalmente l'affermare che un dicatore avveduto si riserverebbe alla terza volta, e quando gli oratori che sono più da temersi abbiano parlato, gli argomenti più forti, è paragonare l'arte oratoria della nostra Assemblea agli artifici dei volgari avvocati. Io credo che nessuno accetterà tale comparazione; e il supporlo farebbe torto a noi tutti. Io insisto sull'esempio de' Parlamenti e più maturi e meno maturi, e più illustri e men noti, che quasi tutti hanno adottata questa determinazione ch'io dico; e credo che non imitarli sarebbe un soverchio presumere di noi stessi.

Il Rappresentante avv. Benvenuti — L'ultima parte dell'articolo 52, nel modo proposto dalla maggioranza, importerebbe che nessuno possa parlare tre volte sulla medesima questione senza domandare il permesso. Domando quindi se sia nell'intenzione di chi formulò quell'articolo che quel divieto sia operativo soltanto per un'adunanza o per tutte quelle in cui si proseguisse a trattare d'una questione? Nel caso che gli si volesse dare il più esteso significato, io proporrei un'emenda in questi termini: « Nessuno può parlare più di tre » volte sulla medesima questione e nella medesima adunanza ».

Il Rappresentante L. Pasini — Sarebbe improbabile che, ritenuto anche l'articolo come sta nel progetto, sopra una questione principale ciascun rappresentante non potesse parlare più di tre volte; ma ogni questione principale racchiude in sé d'ordinario più questioni subalterne, ed è su ciascuna di queste questioni subalterne che nessuno può prender più di tre volte la parola. Ora non è presumibile che una questione subalterna non sia decisa nella stessa adunanza in cui fu posta in campo. Non nascerebbe mai pertanto il caso d'applicare l'emenda Benvenuti. Ad ogni modo io trovo in questa emenda un correttivo tale che non sono niente affatto alieno dall'adottarla.

Posta ai voti, l'emenda Benvenuti è accettata.

Il Rappresentante L. Pasini — Fu osservato dalla stampa periodica non essere nel Regolamento contemplato il caso nel quale due oratori domandino contemporaneamente la parola, e mi par giusto che sia provveduto anche a questo.

Io proporrei dunque che all'articolo 53 fosse aggiunto: « Se due Rappresentanti chiedono » la parola contemporaneamente, ed uno non » si pospone, decide la sorte ».

Dopo breve discussione, in cui i rappresentanti *Minotto* e *Sirtori* oppugnarono l'emenda Pasini, questa fu rigettata.

Si dà lettura degli articoli 53 e 54.

Il Rappresentante Olper — Que' motivi stessi adottati dal rappresentante *Varè*, e che pure non hanno fatto passare l'emenda all'articolo 52, mi pare che valgano assai per far cambiare l'articolo 56. La Commissione, intendendo di regolare l'andamento della discussione, mi pare che con questo articolo invece di venire regolatrice sia divenuta punitrice.

Immaginiamoci un oratore che venga alla bigoncia a trattare una questione qualunque: immaginiamoci che egli la prenda da un lato o lontano o che non sia giudicato della questione principale. È avvertito una e due e tre volte; dopo la terza volta non dovrebbe più aver la parola su quella questione. Ciò facendo, noi dimentichiamo che nella vita parlamentaria siamo appena incipienti; dimentichiamo quanto sia difficile ad un oratore salito alla bigoncia, anche richiamato alla questione, di potersi rimettere; sarà facile ciò appena pei più esercitati. Ora l'Assemblea vorrà essa punirlo perchè egli non ha potuto rimettersi alla questione al terzo richiamo del presidente? Vorrà essa forse privarsi degli schiarimenti che questo oratore potrebbe portare nella discussione col suo discorso, se gli fossero accordati pochi minuti di tranquillità? Io credo che no.

Io credo che, un'altra volta che potesse ottenere la parola, forse l'oratore medesimo prenderebbe la questione dal suo lato vero. Io credo che negargli questo diritto non sarebbe una regola d'ordine ma bensì una punizione; punizione che andrebbe poi a danno della discussione medesima. Proporrei quindi questa emenda: « Quando nello stesso discorso l'oratore fu richiamato due volte all'ordine o » alla questione, l'Assemblea, sopra proposta » del Presidente, gli può sospendere la parola, » e non può riaverla che dopo aver lasciato » parlare un altro oratore ».

Il Rappresentante L. Pasini — Prima di tutto osservo che le obiezioni del rappresentante *Olper* concernono il richiamo alla questione, ma non la chiamata all'ordine; dimodochè bisognerebbe lasciar sempre sussistere le disposizioni dell'articolo per la chiamata all'ordine. Supponiamo che un oratore si abbandoni a personalità: allora sta nel diritto del presidente di richiamarlo all'ordine. Se egli persiste, deve ciò tollerarsi dal presidente? non mai. Dunque, per ciò che concerne le chiamate all'ordine, le obiezioni non valgono. Quanto poi alla chiamata alla questione, o l'oratore ne diverge poco sensibilmente oppure in modo tale da imbarazzare la discussione; e allora l'Assemblea è giudice perchè, se egli diverge per poco dalla questione, allora l'Assemblea vedrà ch'è conveniente lasciargli la parola. Ritengo adunque che l'articolo 56 possa esser mantenuto nella sua integrità; in ogni caso io non adotterei mai la proposta del rappresentante *Olper* perchè dice quasi che sta in balia del presidente l'accordare o no la parola.

Il Rappresentante Chiareghin — Il rappresentante *Olper* ha detto che l'Assemblea può sospendere la parola e accordarla dopo ad un altro oratore. Mi pare che l'emenda non sia esatta, perchè può darsi il caso che in quella discussione non vi sieno altri oratori che prendano la parola.

Il Rappresentante Olper — Comprendo la gran differenza che vi deve essere, e vi è, tra l'uscire di questione e l'uscire d'ordine.

Comprendo egualmente la differenza che passa tra un oratore ch' esce dalla questione e quello ch' esce dall'ordine. Ma, partendo sempre da quel principio che noi non siamo maturi, io sostengo che l' emenda da me proposta debba reggere tanto per un oratore ch' esce dalla questione quanto per quello ch' esce dall'ordine. Un oratore da questa bigoncia si svia dalla questione, si svia dall'ordine, e vi è richiamato per due volte dal presidente: non si rimette; quest' uomo, che un momento si divaga, si lascia sorprendere dalla posizione e discende ad una personalità: il presidente lo richiama per la terza volta. Se voi, dopo richiamato all'ordine gli togliete la parola, voi così punirete l' oratore a danno della discussione.

Io voglio che l'Assemblea, e il presidente per essa, abbia tutto il diritto di punirlo. Mi pare che questa punizione consista appunto nell'essere richiamato all'ordine e sospeso dalla parola.

Supponete: un membro del Governo monta questa bigoncia per fare una comunicazione, e divaga talmente che il presidente deve richiamarlo all'ordine e deve richiamarlo una, due volte. Secondo tale articolo, l'oratore, ch'è montato alla bigoncia per fare la comunicazione all'Assemblea e ch'è uscito dal suo assunto, non può più parlare. Volete voi privarvi di una comunicazione del Governo per punire la mancanza dell'oratore che non è stato all'ordine? Io dunque sostengo la mia emenda, che si deve estendere tanto al richiamo alla questione quanto al richiamo all'ordine.

Il Rappresentante Varè — Io vorrei che fosse separata la questione del come si deve procedere quando si tratta della chiamata alla questione e del come quando si tratta di un richiamo all'ordine.

Io credo che le conclusioni debbano essere un poco diverse, e specialmente quanto alla chiamata all'ordine. Io credo che per votare sul paragrafo 56 bisognerebbe prima esaminare il paragrafo 58, e porli in armonia meglio che non lo siano. Parlo dunque prima della chiamata alla questione. Un oratore può essere benissimo nella questione e parere di non esserlo. Di questi casi ne abbiamo veduto frequentemente. Ne abbiamo veduto leggendo le discussioni di altri Parlamenti; ne abbiamo anche veduti in questa sala. Tutti si ricordano di un illustre oratore chiamato senza motivo all'ordine. Parendo che l'oratore non sia nella questione, ed essendovi, egli continua perchè, dice il paragrafo 54, « sopra il richiamo alla questione » non può essere accordata la parola ». Egli dunque non ha il diritto di provare al presidente, che lo chiama alla questione, ch'egli è nella questione; questo diritto il Regolamento glielo toglie, io credo con buone ragioni, perchè si tolgono degl'incidenti e si evita una perdita di tempo. Dunque egli non può dimostrare al presidente di essere nella questione; ma sa di esservi e continua il suo discorso. Il presidente continua egualmente nella opi-

nione propria e quindi, dopo poche altre parole dell'oratore, fa la seconda chiamata all'ordine; l'oratore egualmente non ha diritto di spiegare come egli sia nella questione, non può dimostrarlo con altro che proseguendo, e prosegue. Allora il presidente, vedendo che continua nella propria opinione, o deve lasciarlo continuare, o consulta l'Assemblea, secondo l'articolo 56, se l'oratore deve continuare a parlare o no; e l'Assemblea deve decidere senza discussione. Così è detto nell'articolo del Regolamento. Dunque quest'oratore viene ad essere giudicato senza essere sentito. Mi pare questa troppo grave punizione, che abbia così, senza discussione, senza difesa, ad essere privato del diritto della parola per tutta la giornata e che l'Assemblea sia privata dei lumi di quell'oratore il quale potrebbe fors'anche toccare un certo lato della questione che nessuno degli altri oratori vede. Io credo pericoloso di far questo; che anzi sarebbe un castigare l'Assemblea di un fallo non suo certamente. Perciò, separando sempre la questione della chiamata all'ordine da quella della chiamata alla questione, io proporrei che si facesse punto dopo le parole: « togliere la parola ». Tolta la parola, egli andrebbe al suo posto, parlerebbero altri oratori, ed egli prenderebbe la parola al suo turno. Allora sarebbe riposato, avrebbe avuto tempo di riflettere, e quando tornasse a parlare eviterebbe delle inutilità e presenterebbe le sue ragioni con tale chiarezza che tutti vedrebbero esser egli perfettamente nella questione.

Propongo adunque questa emenda, e domando che quanto alla chiamata all'ordine sia sospeso il giudizio affine di discutere l'argomento solo quando si discuterà l'articolo 58.

Il Rappresentante Olper — Mi pare che togliere la parola non voglia dire già sospenderla. Coll' emenda proposta dal rappresentante Varè sarebbe appunto tacitamente confermato ciò che dice l'articolo attualmente. Togliere la parola, ripeto, non vuol dire sospenderla. Io crederei che dovesse esser detto chiaramente che all'oratore, il quale vien richiamato all'ordine od alla questione dal presidente per la terza volta, l'Assemblea può sospendere la parola, ma che poi egli avesse il diritto di riaverla.

Il Rappresentante Sirtori — Nessuno ha diritto di togliere la parola ai rappresentanti, i quali appunto furon eletti dal popolo per esercitar nell'Assemblea e per far valere i suoi diritti negli argomenti politici. Se quindi l'Assemblea mi togliesse la parola, io avrei sempre il diritto di protestare.

Il Rappresentante L. Pasini — L'Assemblea non creda che l'articolo in questione sia stato adottato dalla Commissione per infirmare la libertà della parola; questo articolo è egualmente adottato dall'Assemblea di Francia, e fu tolto intieramente da quel Regolamento.

Dopo una discussione, alla quale presero parte i rappresentanti *Varè, Olper, Benvenuti, Sirtori, Minotto*, — il *Presidente*, avuta l'adesione del rappresentante *Olper* al-

l' emenda Varè, la pone a'voti ed è ammessa.

Si legge l'articolo 58.

Il *Rappresentante Baldisserotto* — È, a mio credere, poco onorevole all'Assemblea il lasciare in questo articolo l'espressione — « ulteriore persistenza », — e propongo che vi siano sostituite le parole — « ulteriore mancanza ».

Il *Rappresentante Sirtori* — Io faccio osservare che precisamente la stessa osservazione del rappresentante Baldisserotto è stata fatta nella Commissione. La parola *persistenza* non è sufficiente a giustificare una punizione, per dare la quale deve occorrere assolutamente che vi sia una nuova mancanza e non una semplice insistenza, come potrebbe esser quella di un oratore che volesse giustificarsi. Perché si censuri, bisogna che ci sia richiamo all'ordine.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Accetto l'emenda.

Il *Rappresentante Varè* — Domando perchè non sia aggiunto anche all'articolo 56 che, in caso di richiamo all'ordine per due volte, il presidente ordini d'inserirlo nel processo verbale?

Il *Rappresentante L. Pasini* — Faccio osservare la differenza che passa tra un rappresentante che turbi l'ordine o chiacchierando od altro, ed un oratore che venga richiamato all'ordine perchè discende a personalità, o alla questione perchè se ne allontana. Io domando che sia mantenuta la inserzione nel processo verbale per coloro che turbano l'ordine nelle adunanze.

Il *Rappresentante Varè* — Propongo che sia formato l'articolo 58 in guisa che non vengano inserite nel processo verbale le chiamate all'ordine.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domando se il rappresentante Varè intenda parlare del processo verbale che sono obbligati a compilare i segretarii, o veramente del completo ragguaglio che viene stampato nella Gazzetta.

Il *Rappresentante Varè* — Intendo il processo verbale, ch'è il vero atto ufficiale delle adunanze dell'Assemblea.

Posta ai voti, l'emenda resta scartata.

Si leggono gli articoli 59 e 60.

Il *Rappresentante L. Pasini* propone che si trasporti all'articolo 60 l'aggiunta che fu nell'adunanza anteriore votata per l'articolo 36.

La proposta è ammessa.

Si legge l'articolo 61.

Il *Rappresentante Sirtori* — Osservo che molte volte, dividendo una proposizione in più proposizioni subalterne, il complesso di queste non corrisponde al concetto della proposizione principale, e perciò propongo la seguente aggiunta all'articolo 61: « sempre » ch'è dalla divisione non sia alterato il concetto della proposizione complessa ».

Il *Rappresentante De Giorgi* — Faccio osservare che la divisione è appunto adottata

per non costringere i rappresentanti a dare un solo voto sopra due questioni distinte.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domando chi debba decidere che le proposizioni divise equivalgano alla complessa?

Il *Rappresentante Sirtori* — Il proponente lo dimostra e l'Assemblea decide.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Propongo quindi d'aggiungere all'emenda Sirtori — « Se » insorge controversia, l'Assemblea decide ».

Il *Rappresentante Sirtori* — Credo che quest'aggiunta sia inutile, e domando che sia messa ai voti la mia emenda.

L'Assemblea adotta l'emenda con l'aggiunta.

Si legge l'articolo 62.

Il *Rappresentante L. Pasini* — Domando che siano aggiunte le parole: « per l'osservanza del Regolamento », proposte dal membro della Commissione, Tommaseo (Adottato).

Il *Rappresentante G. Ruffini* — Propongo un'aggiunta all'articolo 63 in queste parole: « e la consulta altresì ogni qualvolta venga » domandata la chiusura da dodici rappresen-

tanti ».

L'Assemblea adotta l'emenda.

Il Capitolo VI è approvato.

Il *Rappresentante Tommaseo* — Il primo articolo del Capitolo VII importerà una discussione lunga: domando che l'Assemblea sia interpellata se vuol continuare o aggiornare la discussione.

L'Assemblea non assente all'aggiornamento.

Si dà lettura dell'intero Capitolo VII sul modo di votazione.

Il *Rappresentante Varè* — Domando la parola sulla massima fondamentale di questo Capitolo. Giustamente diceva il rappresentante Tommaseo essere questa deliberazione importantissima; una delle più importanti che avrà da fare l'Assemblea; quella che stabilirà la forza morale dell'Assemblea medesima. Come vi ha detto il relatore della Commissione, nella conferenza tenuta il primo giorno sei membri erano per porre come fondamento il voto palese, gli altri il voto segreto. Membro della minoranza, uno dei sei, io vengo ad interrogare l'Assemblea e domando che essa rimandi tutto il Capitolo alla Commissione perchè sia rifatto e si ponga per base, invece che il voto segreto, il voto palese.

Ma quanto all'applicazione del voto palese, varie furono le opinioni espresse, perchè chi ammetteva le conseguenze del principio fino ad un dato punto, chi le portava più avanti. Il relatore della Commissione ha già esposto come gli argomenti che militano a favore dell'una e dell'altra opinione sono stati in tanti paesi e tante volte discussi che sarebbe inutile l'accennarli.

Io dunque non entrerò in tutte le discussioni che su questo importante punto possono farsi. Solamente osserverò che, essendo noi membri di un'Assemblea veneziana, nel 1849, dobbiamo por mente alle nostre particolari circostanze e vedere ciò che convenga a noi, non ciò che

convenga in altro luogo, in altro paese. Io credo che le nostre circostanze non importino motivi di eccezione ad una regola generale della condotta tanto degl'individui quanto dei corpi morali. È regola generale che la miglior garanzia per la dignità delle azioni umane sia la responsabilità, francamente assunta, delle azioni medesime. Come io mi fiderò sempre meglio di un uomo, di cui conosca tutte le azioni e che me le faccia vedere, di quello che di un altro che tenga segrete tutte le cose sue, per lo stesso modo crederò che il popolo abbia più fiducia, abbia una maggior garanzia della dignità dell'azione de'suoi rappresentanti quando vedrà che questi tutti accettano ed assumono francamente la responsabilità di quanto fanno. Quando si adotta in un'Assemblea il voto palese, in un'Assemblea politica specialmente, si mira a tre grandi scopi:

1° di controllare con la pubblica opinione l'azione dei rappresentanti, e quindi con essa contenerli nel dritto cammino;

2° di tenere istruiti gli elettori, i quali devono fare delle future elezioni, sui sentimenti e sulle opinioni de' loro rappresentanti, e di dare ad essi una norma pel loro voto;

3° di dare alle deliberazioni dell'Assemblea tutta quella forza morale che, oltre alla bontà intrinseca delle deliberazioni medesime, può provenire a queste deliberazioni dall'autorità dei nomi che hanno votato.

Io credo che tutti e tra questi scopi, grandissimi scopi, possano e debbano essere ottenuti anche a Venezia, e che nessuna ragione ci sia per fare eccezione a questa regola generale e per credere che codesti scopi non siano importanti. Nelle Assemblee politiche varii esempi si potrebbero citare per un partito e per l'altro. Io credo che questi esempi tutti due converrebbero ad una cosa sola: che cioè, quanto più in un paese si sviluppano più democratiche le basi costituzionali, tanto più si prende per fondamento nella votazione la pubblicità del voto, e vada di pari passo la pubblicità del voto con quella della discussione.

Si cita da chi sostiene il voto segreto l'esempio dell'Inghilterra, dove gli uomini più liberali domandano il voto segreto: ma bisogna por mente alle circostanze, che là non sono le nostre ma assai differenti, perchè là vi sono delle influenze personali ed aristocratiche, terribili assai, e che possono bilanciare e vincere l'influenza della pubblica opinione.

Si rimprovera a'sostenitori del voto palese di voler imporre una data opinione con una specie di paura: ma, domando io, di quale paura si tratta?

Per vedere di quale paura si tratta, bisogna guardarsi d'attorno e considerare le cose che si veggono in Italia.

Noi siamo di pochi giorni lontani da una delle più stupende dimostrazioni di coraggio civile che sia mai stata data.

Sessantasette deputati di Napoli, sotto l'influenza e l'impero di Ferdinando II, con gli esempi del 13 maggio trascorso, alla presenza

di tredici forti minacciosi che sono in quella capitale, hanno votato a voto palese e per appello nominale e risposta, col sì e no, un coraggiosissimo indirizzo che, mentre si opponeva al ministero, faceva evidente l'opposizione del Parlamento alla Corona.

Ponete questo stupendo esempio del voto palese in confronto con quello del voto segreto, ch'è in uso a Torino; il qual voto segreto nella Camera dei deputati diede la maggioranza al ministero Pinelli: e voi mi saprete dire quanto maggiore garanzia dia il voto palese, e quanto la paura, che si pretende sia fatta ai deputati col voto palese, sia un'illusione. Nè alcuno verrà a dirci che il popolo di Venezia sia più temibile, più ingiusto, più intollerante del bombardatore di Napoli; nessuno verrà a dirlo a noi che sentiamo fare tutt'i giorni l'elogio del nostro popolo. Quanto a me, desidererei che si facessero meno frequenti questi elogi, e che all'occasione si dimostrasse col fatto la fiducia meritata dal popolo.

Si è citato in questo recinto varie volte l'esempio del Regolamento francese ultimamente adottato dall'Assemblea nazionale di quel paese, ed io appunto cito quell'esempio per far vedere come, mentre prima la Camera dei deputati, sotto l'impero della monarchia, votava a voto segreto, la Francia repubblicana fa che i suoi rappresentanti, eletti a suffragio universale, votino a voto palese.

E se si vota col voto palese a Parigi, con tanta vivezza di passioni, con tanti esempi di violenza, con tanti esempi di tumulto, quanto più facilmente non potremo farlo a Venezia, dove abbiamo continui esempi della tolleranza e saggezza del popolo? Noi vorremo imitare, oltre che l'Assemblea nazionale francese, anche l'Assemblea costituente romana, che pochi giorni fa, in mezzo alle acclamazioni di Roma, approvava senza discussione il voto palese.

Tra le altre cose si dice che il voto palese rende presenti ai deputati le opinioni di una sola, di una piccola parte di popolo, cioè di quella che sta nelle gallerie, e non di tutto il popolo, e non del vero popolo che resta alle case sue.

Io rispondo che non domando il voto palese per le sole gallerie, ma sì per il popolo tutto; io domando che nelle quistioni importanti vengano pubblicate le deliberazioni, coi nomi dei votanti, nella *Gazzetta ufficiale*; così la istruzione pegli elettori non sarà limitata a quelli che stanno nelle gallerie, ma sarà veramente per tutto il popolo; ed in tal modo anche questa obbiezione sarà tolta.

Io credo poi che la mia proposta sia un atto di giustizia verso alcuno dei rappresentanti, per quelli cioè che sogliono prendere la parola: non è giusto ch'essi soli abbiano la responsabilità di tutte le deliberazioni che si prendono, ma la responsabilità deve essere assunta da tutti quelli che votano. Io credo che il voto palese sarà utilissimo quando dovessimo, come dovremo certamente, imporre dei

nuovi sacrifici al nostro paese. Questa sarà anzi la più importante deliberazione che dovremo prendere; allora credo che sia opportuno che il popolo veda come i suoi migliori amici, come quelli ch'egli conosce per suoi amici, abbiano votato schiettamente quella tale inposizione, quel tale sacrificio. Tali sono sommariamente le cose che mi proponeva di dire senza voler entrare in una minuta discussione, che potrebbe pur farsi su questo importante argomento (*Applausi*).

Il *Rappresentante Chierghin* — Io mi associo all'opinione della minoranza. Il voto palese è sempre favorevole al popolo, può non essere sempre favorevole ai rappresentanti; fra il bene del popolo e quello dei rappresentanti, questi non debbono stare in forse. Io però ho un'opinione, e la esporrò francamente, in buona pace di tutti i rappresentanti. Io credo che questa sia una questione la quale non si possa risolvere come tutte le altre questioni, cioè coi ragionamenti. Io credo che si risolva questa questione nel seguente modo: o i rappresentanti hanno il coraggio di cui uomini liberi debbono sentirsi capaci, e ammetteranno il voto palese; o non hanno questo coraggio, e verun ragionamento farà loro adottare il voto palese.

Io credo che il popolo abbia perfino il diritto di voler conoscere le vedute e le opinioni politiche de'suoi rappresentanti, di conoscere come i suoi mandatarii adempiano al ricevuto incarico, ed aver così una guida sicura nelle sue elezioni. Ammettendo il voto segreto, questo scopo nol raggiungerebbe mai, perchè l'esperienza ci ammaestra che non tutti prendono parte alle discussioni, mentre anzi una buona maggioranza preferisce di maturare in silenzio le proprie deliberazioni. Che se si temesse col voto palese di subire una morale violenza, io risponderei che questo timore è infondato. Noi viviamo in mezzo ad un popolo il cui mirabile contegno mostra ch'è di già maturo per qualsivoglia democratica istituzione. Nè mi si oppongano le diverse abitudini contratte in forza di un tirannico sistema, il quale, non che permettere la libera parola, tarpava l'ali al pensiero medesimo. V'inviterei allora ad osservare i Romani, e converrete meco che in un paese già governato dal pretismo, con altrettante corti quanti erano i presuntivi eredi della tiara, non vi poteva essere sicuramente pubblica scuola di sincerità. Eppure voi vedete ripetersi tutto giorno all'Assemblea di Roma esempi di civile coraggio, di nobile franchezza.

La maggioranza della Camera, il popolo tutto, adora un principio: pochi oppositori, non d'altro forti che della propria coscienza, non solo manifestano pubblicamente il loro dissentimento ma, quasi il dovere dell'uomo leale non fosse abbastanza adempiuto, si veggono salire la bigoncia per domandare che della lor votazione sia preso atto speciale. E che, o signori? Saremo noi da meno di loro? O sarà questo popolo da meno degli altri po-

poli? . . . Io insisto dunque per la pubblicità del voto (*Applausi*).

Il *Rappresentante Tommaseo* sale la bigoncia applaudito — Se in leggendo esitassi, prego, ora e sempre, l'Assemblea di quell'indulgenza che tutti gli animi gentili usano ai poveri ciechi (*Legge*).

« Sono ragioni di generosità, cittadini, »
 » quelle che secondo il mio parere consigliano »
 » il voto segreto; nè io ve lo proporrei se »
 » altre fossero. Incomincio dal dire che in po- »
 » polo schiavo le precauzioni sono inutili, in »
 » popolo buono superflue. E la nostra Assem- »
 » blea, se s'attiene al voto segreto, saprà »
 » bene colla nobiltà delle sue deliberazioni »
 » farne cospicua la bontà.

« Imporre il voto palese è atto di diffi- »
 » denza. Or la diffidenza è l'usbergo de' reg- »
 » gimenti tirannici; ma quel che crea la li- »
 » bertà è la fiducia.

« Certamente il voto palese diverrebbe ine- »
 » vitabile se altro modo non avessimo da di- »
 » scernere i realmente timidi dai virtuosamente »
 » animosi. Ma noi siam quasi in famiglia, e »
 » possiamo alla lunga l'un dell'altro indovi- »
 » nare i suffragi. Mancano forse a questo »
 » tempo le opportunità di conoscersi? Qual è »
 » il deputato del popolo che possa in tutte le »
 » parole e atti suoi mascherarsi? Ned ai co- »
 » dardi, se ce ne fosse, il voto palese sarebbe »
 » ritegno, perchè la codardia è svergognata, »
 » laddove la generosità ha il suo pudore. »
 » Ch'anzi, siccome più forti sono le grida di »
 » terrore che di coraggio, così pur troppo »
 » abbiám visto uomini, invasati da sentimento »
 » ignobile, essere presi come da un'ubbria- »
 » chezza d'ardire, da un impeto di paura, da »
 » un estro di servilità che agli animi bennati »
 » mette compassione e spavento. Nè del resto »
 » ad uomo a cui la franchezza è necessità »
 » viene interdetto accompagnare il voto se- »
 » greto con parole apertissime e affrontare le »
 » contraddizioni e i pericoli. Il voto segreto »
 » può dunque congiungersi con le utilità del »
 » palese, non il palese con le utilità del se- »
 » greto, che poi vedremo.

« Delle ragioni che stanno per il palese, »
 » le due prime dunque del farci conoscere gli »
 » uomini e del difenderli dai pericoli della »
 » paura, non reggono. Certamente l'eletto dal »
 » popolo deve al popolo conto di quanto egli »
 » fece; ma da codesto non segue che alla »
 » spicciolata egli debba esporre alle interpre- »
 » tazioni nemiche di gente o passionata o »
 » corta, di gente che non è il popolo, l'e- »
 » spresione del proprio sentimento su tale o »
 » tal fatto che non solamente il popolo ma »
 » gli uomini più periti non possono giudicare »
 » se non dall'intero.

« Sta bene che l'opinione pubblica può dal »
 » voto palese degli uomini più autorevoli es- »
 » sere ammaestrata e diretta; ma degli uomini »
 » più autorevoli i sentimenti son noti, ned »
 » eglino potrebbero durare autorevoli se li »
 » nascondessero. E talvolta potrebbe l'opi- »
 » nione dei più dal suffragio d'uomini più cre-

» duti che credibili essere pregiudicata, e il
 » voto palese nuocere al libero arbitrio, il
 » quale è primo elemento di libertà. Che poi
 » debba l'opinione pubblica alla volta sua
 » illuminare e reggere il voto degli eletti
 » del popolo, è cosa certa: ma sta a vedere
 » se per questo il suffragio debba darsi
 » palese, se a ciò non basti conoscere a mille
 » segni le opinioni correnti. E potrebbe anco
 » avvenire che l'opinione, in alcuni punti
 » essendo o travisata od incerta, non dovesse
 » nè potesse farsi norma a' suffragi.

« Poichè ciascuna cosa umana ha gl'incon-
 » venienti suoi, spetta ai savi pesare da qual
 » parte sia il rischio degl'inconvenienti più
 » gravi. Il voto segreto porta il rischio seco
 » che taluni, per paure o speranze non degne,
 » facciano frode al vero: il palese ci mette al
 » rischio che molti più manchino alla coscienza
 » propria, non solo per indegne paure o spe-
 » ranze ma per cagioni perdonabili, oneste,
 » generose eziandio. Quanto dunque il male è
 » men grave nelle cagioni, essendo pure
 » ugualmente grave negli effetti, tanto egli è
 » da credere più frequente e più da temere.
 » Delle ragioni perdonabili in prima farò
 » qualche cenno.

« Ponete che sulla cosa da deliberare pre-
 » sentinsi motivi forti e d'una e d'altra parte,
 » ma dalla sinistra alquanto più forti, sicchè
 » la coscienza, abbandonata a sè stessa, pie-
 » gherebbe di là; ma ponete che il riguardo
 » d'offendere col voto palese gli uomini del-
 » l'opinione prediletta tolga alla parte sini-
 » stra quella leggiera preponderanza che la
 » pura verità le darebbe: ecco in modo quasi
 » impercettibile, e però scusabile, offesa la
 » libertà de'suffragi. Ponete che il voto aperto
 » esponga un uomo soverchiamente affettuoso
 » o rispettoso, anche senza viltà, a recar
 » dispiacere, in questione o di persone o di
 » principii, a taluno di quelli a cui lo lega
 » vincolo di parentela o di amicizia o di stima
 » o di gratitudine, senza che v'entrino punto
 » mire servili nè traditrici, senza che il suffra-
 » gio apporti punto di nocimento alla patria.
 » Codesti riguardi, che sull'anime delicate
 » possono tanto, son come fila invisibili, e
 » tanto più sospette, di dipendenza, sono ten-
 » tazioni assai più frequenti che i grossolani
 » appetiti della venale viltà.

« Tra le cagioni ch'io dicevo, in parte per-
 » donabili, è da numerare il contagio degli
 » esempi. Non tutti resistono alla tirannia
 » dell'esempio, specialmente se venga da
 » uomini riveriti e dilette. Non tutti possono,
 » in paese nuovo alla vita politica, formarsi
 » sull'atto opinioni ben proprie intorno alle
 » tante e difficilissime questioni che cadono
 » in un Parlamento e che talvolta si ven-
 » gono l'una nell'altra avviluppando così che
 » minuta disputa intorno a persone può con-
 » vertirsi in amplissima disquisizione intorno
 » ai principii. Non essendo dunque i deputati
 » tutti apparecchiati a giudicare le questioni
 » da sè, possono nel voto palese più facil-

» mente arrendersi, almeno in parte, all'au-
 » torità di quella voce che ciascun di loro
 » ama; e così molte volontà farsi l'eco di
 » poche, od almeno la prepotenza dell'autorità
 » turbare il limpido giudizio della coscienza
 » segreta. A questo male possono condurre
 » non solo l'imperizia inevitabile o qualche
 » poco di scusabile inerzia, ma la stessa mo-
 » destia di taluni e la tema di voler con
 » un suffragio differente dagli altrui apparire
 » con importuna vanità singolari.

« Delle ragioni oneste che possono ai più
 » probi e più coraggiosi consigliare talvolta il
 » voto segreto, recherò per esempio una sola.
 » Ponete che il deputato discordi da' gover-
 » nanti, ma, per non indebolire l'autorità loro
 » in momento di pericolo, voglia col suo suf-
 » fragio sostenerli; ovvero che in un punto
 » della proposta il deputato consenta e in al-
 » tri meno notabili no. Se lo forzate al suf-
 » fragio palese, gli converrà premettere molte
 » e talvolta sottili distinzioni, secondo le deli-
 » catezze della sua coscienza, le quali delica-
 » tezze ad Assemblea politica manca sovente
 » l'agio d'intendere e di estimare. O se il
 » deputato non ha lena o pazienza di entrare
 » in siffatte dichiarazioni, e manda fuori il
 » sì o il no senz'altro, quel suffragio, sfornito
 » di ragioni, parrà a' passionati contraddicente
 » alle opinioni e agli atti soliti di chi l'ha
 » dato, e quasi diserzione dal proprio vessillo.
 » Nel voto segreto la coscienza, pesate le
 » ragioni favorevoli e le contrarie con quello
 » scrupolo del quale non si può rendere conto
 » a parole, neppure all'amico che più intima-
 » mente conosca l'animo tuo, la coscienza
 » prende finalmente un partito e sacrifica al
 » bene maggiore una particella delle opinioni
 » della mente e delle abitudini della vita.
 » Quest'atto di severa onestà nel suffragio
 » palese diventa difficilissimo, ed è già, mi
 » pare, abbastanza difficile di per sè.

« Difficile giudicare i giudizi di un'alta co-
 » scienza, difficile comprendere il disegno di
 » tutta una vita, governata, come corpo da
 » spirito, da un grande pensiero il qual
 » muove gli atti e le parole con moti che
 » paiono diversi e pur tendono tutti ad un
 » fine. Così nelle grandi opere della natura in
 » sul primo apparisce difformità e contrarietà,
 » laddove, meglio guardando, è bellezza e ar-
 » monia. Quanto le intenzioni dell'uomo più
 » arditamente volano nell'avvenire, e tanto
 » più paiono strane a chi non guarda che il
 » minuto che fugge e vi maledicon oggi per
 » quello di che vi benediranno domani. Or
 » non si può a tutti ingiungere che diano la
 » riputazione e la coscienza propria a lace-
 » rare crudelmente; non si può nè volere
 » nè consentire che i pochi nomi autorevoli,
 » che ancora rimangono in questa Italia sven-
 » turatissima, sieno gettati perchè li calpesti
 » ogni animale che passa. Voi bramate conci-
 » liare dignità ai deputati, e li mettete alla
 » gogna. Voi fate loro tanto vili che non
 » possano in silenzio commettere se non viltà;